

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

ANNALI DI STATISTICA.

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTABILE.

SESSIONE DEL MARZO 1901



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

S. IV.

1902

N. 99.

INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE

Sessione del marzo 1901

	Pagina
Composizione della Commissione.	IX
Programma dei lavori	XI
Relazione del Presidente della Commissione (senatore Canonico) a S. E. il Ministro Guardasigilli (on. Cocco-Ortu) sui lavori com- piuti nella sessione	XIII a LII
1) Sulle Tutele e sui Consigli tutelari	XVII
2) Sulla tenuta dei registri dello stato civile nel 1899 . . .	XXVIII
3) Sull'amministrazione della giustizia civile (frequenza ed esito degli appelli e dei ricorsi in Cassazione, durata delle cause, celerità delle decisioni) nel quadriennio 1895-1898 .	XXX
4) Sui giudizi di espropriazione forzata degli immobili. . .	XXXIV
5) Sulle procedure di fallimento nel 1899	XL
6) Sulla esecuzione delle sentenze penali.	XLIII
7) Riforma del Casellario giudiziale e suo coordinamento colla statistica giudiziaria penale	XLVII
8) Altri temi.	L

PARTE I.
VERBALI DELLE SEDUTE

Seduta dell' 8 marzo 1901.

	Pagina
Inaugurazione della sessione fatta da S. E. l'on. Cocco-Ortu, Ministro Guardasigilli.	1
Comunicazioni del Comitato	2
Discussione sulle comunicazioni del Comitato	2 a 11

Seduta del 9 marzo 1901.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Comitato . . .	12 a 19
Lettura della relazione del cav. Ostermann sull'Amministrazione della giustizia civile nel quadriennio 1895-1898.	20

Seduta dell'11 marzo 1901.

Lettura e discussione della relazione del senatore Canonico sulla tenuta dei registri dello stato civile nel 1899	21 a 25
Proposte e votazione	25 e 26

Seduta del 12 marzo 1901.

Lettura e discussione della relazione del comm. Sandrelli sulla esecuzione delle sentenze penali.	27 a 33
---	---------

Seduta del 13 marzo 1901.

Seguito della discussione sulla relazione del comm. Sandrelli . .	34 e 35
Proposte e votazione	35 a 37
Lettura e discussione della relazione dell'on. Lucchini su una riforma del Casellario giudiziale e sul suo coordinamento con la statistica giudiziaria penale	37 a 40

Seduta del 14 marzo 1901.

	Pagina
Seguito della discussione sulla relazione dell'on. Lucchini. . . .	41 a 45
Proposta e votazione	45
Lettura e discussione della relazione del consigliere Penserini sui fallimenti nell'anno 1899	46 e 47
Proposte e votazione	47 e 48

Seduta del 15 marzo 1901.

Lettura della relazione del cav. Azzolini sulle Tutele e sui Consigli tutelari nel 1899.	49 a 51
---	---------

Seduta del 16 marzo 1901.

Seguito della lettura e discussione sulla relazione del cav. Azzolini	52 a 55
Proposte e votazione	55 e 56
Informazioni date dal senatore Beltrani-Scalia sui lavori della Sotto- Commissione per i minorenni	57 a 61
Comunicazione del prof. Bosco sull'inchiesta ordinata dal Ministero dell'interno sul numero degli ammoniti nel 1899 e di quelli che in quell'anno contravvennero all'ammonizione o commisero delitti.	61
Discussione sulla comunicazione del prof. Bosco	61 e 62

Seduta del 18 marzo 1901.

Seguito della discussione sulla comunicazione del prof. Bosco . .	63 a 67
Proposta e votazione	67
Lettura e discussione della relazione del comm. De' Negri sulle ese- cuzioni immobiliari.	67 a 69
Proposta e votazione	69
Chiusura della sessione.	69

PARTE II.
RELAZIONI ED ALLEGATI

Relazioni dei Commissari.

	Pagina
Comunicazioni fatte dal Comitato permanente (relatore Azzolini) .	73
Ordinamento della Commissione	ivi
Deliberazioni della Commissione nella sessione del luglio 1900	74
Relazione dei lavori della Commissione nella sessione del luglio 1900	ivi
Scheda e registri per le notizie della statistica giudiziaria penale	75
Ammonizione	76
Liberazione condizionale	ivi
Sull'applicazione della segregazione cellulare	77
Giustizia amministrativa	80
Contenzioso erariale	ivi
Statistica notarile	81
Giudizi di graduazione	82
Divorzi di italiani naturalizzati all'estero	83
Ispezioni	87
Conclusione	92
Relazione sull'amministrazione della giustizia civile (frequenza ed esito degli appelli e dei ricorsi in Cassazione, durata delle cause, celerità delle decisioni) nel quadriennio 1895-1898 (relatore Ostermann)	93
Appelli da sentenze di Conciliatori	94
Appelli da sentenze di Pretori	98
Appelli da sentenze di Tribunali	103

	Pagina
Ricorsi in Cassazione	113
Durata delle liti	122
Rinvii	135
Celerità delle decisioni	143
Relazione sulla tenuta dei registri dello stato civile (relatore Canonico).	152
Relazione sulla esecuzione delle sentenze penali (relatore Sandrelli).	173
Relazione su una riforma tecnica del Casellario giudiziale e sul suo coordinamento con la statistica giudiziaria penale (relatore Lucchini)	198
Relazione sulle Tutele e sui Consigli tutelari nell'anno 1899 (relatore Azzolini)	215
INTRODUZIONE	ivi
I. — Le tutele nei discorsi inaugurali del P. M. per l'anno 1900	217
II. — Tutele istituite nell'anno 1899	223
III. — Tutele per minorenni legittimi	239
IV. — Tutele per minorenni illegittimi	258
V. — Tutele con patrimonio	290
VI. — Tutele senza patrimonio	299
VII. — Tutele per minorenni usciti dai Riformatorii	303
VIII. — Delinquenza di minorenni sotto tutela	305
IX. — Convocazioni dei consigli tutelari nell'anno 1899	307
X. — Giudice pupillare	328
XI. — Elenchi nominativi dei Consigli tutelari	338
XII. — Altre notizie sul funzionamento delle Tutele	351
XIII. — Tutele cessate nell'anno 1899	352
XIV. — Funzionari diligenti e funzionari negligenti	ivi
XV. — Conclusioni e proposte	353

	Pagina
Relazione sui giudizi di espropriazione forzata degli immobili (relatore De' Negri)	362
I. — Avvertenze preliminari	ivi
II. — Considerazioni generali sulla legislazione patria in materia di esecuzione immobiliare	363
III. — Esposizione dei dati statistici sui giudizi di spropriazione forzata di immobili compiuti nell'anno 1896	364
IV. — Riassunto dei rapporti delle Autorità giudiziarie sul modo nel quale funziona l'istituto della spropriazione coatta e sulle riforme che converrebbe apportarvi	400
V. — Conclusione	427
Relazione sulle procedure di fallimento nell'anno 1899 (relatore Penserini)	429
(Comunicazione sul numero degli ammoniti che nell'anno 1899 commisero delitti o contravvennero all'ammonizione (relatore Bosco)	490

Allegati.

Regio decreto del 7 ottobre 1900, n. 350, che riunisce in testo unico le disposizioni vigenti della statistica giudiziaria e notarile	505
Regio decreto del 6 gennaio 1901, n. 5, che modifica l'articolo 6 del regio decreto 7 ottobre 1900, n. 350, concernente il servizio della statistica giudiziaria e notarile.	511
Circolare del 9 gennaio 1901, n. 1866-XXIV Uff. St. giud., n. 1495 R. C., sui giudizi di graduazione	513



ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE.

Sessione del marzo 1901.

Componenti la Commissione.

PRESIDENTE:

Messedaglia Angelo, senatore del Regno, professore di economia politica e statistica nella R. Università di Roma.

COMMISSARI:

Azzolini Giuseppe, ispettore nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Beltrani-Scalla Martino, senatore del Regno, consigliere di Stato;

Boccardo Gerolamo, senatore del Regno, consigliere di Stato;

Bodio Luigi, senatore del Regno, consigliere di Stato, presidente del Consiglio superiore di statistica;

Bosco Augusto, capo dell'ufficio della statistica giudiziaria nella Direzione generale della statistica, professore pareggiato di statistica nella R. Università di Roma;

Brusa Emilio, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Torino;

Canevelli Giuseppe, direttore generale delle carceri;

Canonico Tancredi, senatore del Regno, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma;

De' Negri Carlo, ff. di direttore generale della statistica;

Grippo Pasquale, deputato al Parlamento;

Lucchini Luigi, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

Nocito Pietro, deputato al Parlamento, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Roma;

Ostermann Leopoldo, consigliere della Corte di cassazione di Torino;

Pellecchi Giuseppe, direttore generale degli affari civili e penali nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Penserini Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

Ricciuti Nicola, procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma;

Righi Augusto, senatore del Regno;

Sandrelli Carlo, consigliere di Stato;

Tami Antonio, direttore generale del Fondo per il culto;

Vivante Cesare, professore di diritto commerciale nella R. Università di Roma;

Zella-Milillo Michele, direttore generale del notariato e dei culti nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.


SECRETARI:

Aschieri Alessandro, segretario nella Direzione generale della statistica;

Farace Alfredo, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

PROGRAMMA DEI LAVORI.

- 1° Comunicazioni del Comitato (AZZOLINI);
 - 2° Sulle Tutele e sui Consigli tutelari nel 1899 (AZZOLINI);
 - 3° Sulla tenuta dei registri dello stato civile nel 1899 (CANONICO);
 - 4° Sull'amministrazione della giustizia civile (durata delle cause, celerità delle decisioni, frequenza ed esito degli appelli e dei ricorsi in cassazione) (OSTERMANN);
 - 5° Sui giudizi di espropriazione forzata degli immobili (DE' NEGRI);
 - 6° Sui fallimenti nel 1899 (PENSERINI);
 - 7° Sulla esecuzione delle sentenze penali (SANDRELLI);
 - 8° Riforma del Casellario giudiziale e suo coordinamento colla statistica giudiziaria penale (LUCCHINI);
 - 9° Sul numero degli ammoniti che nel 1899 commisero delitti o contravvennero all'ammonizione (Bosco).
-



Relazione del Presidente della Commissione (senatore CANONICO) a S. E. il Ministro Guardasigilli (onorevole COCCO-ORTU) sui lavori compiuti nella sessione.

ECCELLENZA,

Una perdita gravissima ed irreparabile, la morte del senatore Angelo Messedaglia, già presidente di questa Commissione, mi obbliga di riferire a V. E., che si compiacque chiamarmi a succedergli in questo ufficio, sui lavori che la Commissione stessa, sotto la guida di Lui, compì nella sessione dello scorso marzo, pochi giorni prima che la morte lo togliesse al riverente affetto di tutti coloro che ebbero con Lui rapporti di studio e di lavoro, e particolarmente di noi che lo avemmo caro e venerato Maestro in queste nostre riunioni.

Non è ora il momento di discorrere dell'opera del Messedaglia; la imminente convocazione della Commissione darà a questa l'opportunità di commemorare degnamente il suo Presidente ed io non aggiungo altre parole a queste poche dettate al solo scopo di giustificare perchè io debba oggi riferire alla E. V. sulle discussioni della scorsa sessione.

Essa doveva tenersi, per statuto organico della Commissione, nel dicembre u. s., ma per più ragioni, che sarebbe lungo qui riportare e che furono a suo tempo fatte conoscere al predecessore di V. E., e non sono nemmeno ignote a Voi, dovette essere rimandata fino al marzo u. s.

Le riunioni si tennero dall'8 al 18 marzo e il programma dei lavori fu il seguente:

- 1° Comunicazioni del Comitato permanente;
- 2° Sulle Tutele e sui Consigli tutelari;

- 3° Sulla tenuta dei registri dello stato civile;
- 4° Sull'amministrazione della giustizia civile (frequenza ed esito degli appelli e dei ricorsi in cassazione, durata delle cause, celerità delle decisioni) nel quadriennio 1895-98;
- 5° Sui giudizi di espropriazione forzata sugli immobili;
- 6° Sui fallimenti nel 1899;
- 7° Sull'esecuzione delle sentenze penali;
- 8° Riforma del Casellario giudiziale e suo coordinamento colla statistica giudiziaria penale.

Riassumerò ora, più brevemente che mi sarà possibile, le discussioni svoltesi intorno a questo programma e informerò V. E. delle deliberazioni votate dalla Commissione.

* * *

Il segretario permanente, cav. Azzolini, a nome del Comitato, presentò una relazione sui lavori che questo aveva compiuti nell'intervallo di tempo corso dalla precedente all'ultima sessione, per dare esecuzione ad anteriori deliberazioni della Commissione o per fare gli studi che questa aveva ad esso demandati.

Gli argomenti trattati, peraltro, si riferiscono nella maggior parte a discussioni sulle quali furono già stese precedenti relazioni; per molti furono dati provvedimenti da V. E. stessa, e quindi non credo di indugiarmi su di essi per non ripetere cose note o già trattate.

Mi limito soltanto a riferire intorno a quei punti sui quali il Comitato richiese il voto della Commissione, o che furono oggetto di particolare discussione.

Uno di essi concerne la statistica notarile. Nella sessione del luglio 1900, fu fatto conoscere alla Commissione il desiderio espresso dal Conservatore dell'Archivio notarile di Milano di far risultare dalla statistica oltre il numero totale degli atti

rogati e autenticati, quello degli atti ricevuti dal notaio fuori del Comune di sua residenza, allo scopo di avere maggiori elementi di studio per una eventuale revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai.

Il Comitato, al quale era stato deferito dalla Commissione l'esame sull'attuazione pratica della proposta, osservò che, per avere la notizia desiderata, occorreva preparare un modulo speciale nel quale fosse indicato nominativamente il luogo ove ogni atto, rogato o autenticato, era stato ricevuto, e poichè, per pubblicare le notizie ricavate da questo nuovo prospetto, si sarebbe dovuto eccessivamente accrescere la mole del volume della statistica notarile, mentre poi queste notizie, per quanto importanti, non interessano che l'Amministrazione, propose che esse fossero raccolte, ma che non venissero pubblicate, mettendole però a disposizione del Ministero della giustizia. La Commissione accolse questa risoluzione e il Comitato provvederà per darvi al più presto esecuzione.

Un altro punto portato innanzi alla Commissione concerne la statistica del contenzioso erariale.

Il compianto senatore Messedaglia aveva richiamato l'attenzione dei colleghi del Comitato sull'opportunità di istituire una ricerca statistica delle liti nelle quali intervengono le Avvocature erariali. Era a sua cognizione che l'Avvocatura generale erariale, fin dal 1898, aveva istituito uno schedario del contenzioso erariale, allo scopo di seguire dal centro tutte le cause in cui sono interessate le pubbliche Amministrazioni. Una statistica ricavata da queste schede, per l'indole speciale delle liti, sarebbe utile complemento alle notizie di statistica giudiziaria civile che si pubblicano annualmente, e perciò il Comitato prese immediatamente accordi coll'Avvocatura generale erariale, la quale assai premurosamente aderì all'invito rivoltole. La Commissione, sollecitata ad esprimere il suo avviso sulla progettata statistica e sui mezzi per attuarla qualora

vi desse il suo assenso, non ebbe che ad esprimere il suo compiacimento per la lodevole iniziativa presa dal Comitato, al quale diede incarico di continuare le pratiche, così favorevolmente iniziate, per tradurre in atto prontamente la felice idea.

Nelle Comunicazioni del Comitato fu anche accennato allo stato della questione, sollevata recentemente in Italia, dei divorzi di italiani naturalizzati all'estero. Benchè quest'argomento non abbia stretta attinenza coi nostri studi, attesochè la prima voce di allarme contro alcune sentenze di magistrati italiani che avevano riconosciuta efficacia nel Regno a divorzi di cittadini italiani dichiarati all'estero, era stata espressa nella nostra Commissione, parve opportuno che questa fosse informata di ciò che seguì sull'importante argomento che fu posteriormente portato anche alla tribuna parlamentare.

E il cav. Azzolini molto accuratamente riassunse la sentenza del 21 novembre 1900 della Corte di Cassazione di Torino, provocata, nell'interesse della legge, da quel Procuratore generale, e il parere del Consiglio di Stato del 17 ottobre 1900, promosso dal Ministero dell'interno, sui criteri da seguirsi nel conferimento della cittadinanza italiana a quei cittadini che la richiedessero nuovamente, dopo avere acquistata cittadinanza straniera allo scopo di divorziare, e dopo ottenuta l'annotazione nei registri dello stato civile della sentenza di divorzio. Sul tenore però di quella sentenza e di questo parere non credo di dovere intrattenermi con V. E. a cui non possono essere ignoti e l'una e l'altro.

Da ultimo il Segretario permanente, seguendo una lodevole consuetudine introdotta dal suo predecessore cav. Borgomano, informò la Commissione sui principali risultati di alcune ispezioni compiute dai funzionarii del Ministero della giustizia nel secondo semestre del 1900, e riassunse quanto era stato rilevato di irregolare nei servizi per i giudizi di

graduazione e per il casellario giudiziale. Anche su questo punto però non entro nei particolari, perchè dovrei riportare integralmente quanto è stato raccolto dal relatore, e che è certamente noto a V. E. per mezzo dei rapporti compilati dagli stessi ispettori del Ministero.

E passo a dire delle materie trattate in questa sessione con apposite relazioni.

1. — Sulle Tutele e sui Consigli tutelari.

Il cav. Azzolini ha anche riferito sulle Tutele e sui Consigli tutelari nell'anno 1899.

Non è possibile riassumere tutta la vasta materia trattata in questa relazione e mi studierò perciò di raccogliere, quanto più fedelmente io possa, le principali osservazioni che l'esame delle cifre ha suggerito al relatore, seguendo l'ordine degli argomenti che egli ha dato al suo lavoro.

Premesso un cenno sui limiti e sullo scopo della relazione, il cav. Azzolini ha preso le mosse dai discorsi inaugurali e dai rapporti speciali dei rappresentanti il Pubblico Ministero e dalla lettura degli uni e degli altri ha tratto la convinzione, del resto successivamente confermata dallo studio ponderato delle cifre, che per questo servizio non ancora si è raggiunto dovunque quella regolarità che l'alta sua importanza richiede, essendovi qua e là gravi deficienze di cura e di vigilanza, segnalate con franca parola. Ed anzi, pur non disconoscendo il relatore il molto cammino percorso verso il miglioramento, e non omettendo di tributare la dovuta lode a chi se ne mostrò meritevole, può dirsi che la nota dominante in tutta la relazione sia la critica e la censura per le inesattezze, gli errori, i difetti che via via sono venuti in luce. Ed è bene che sia così perchè soltanto mettendo a nudo il male senza esagerazioni, ma anche senza pietose indulgenze, si può sperare che ad esso

una buona volta sia posto riparo. Il passato ci affida che la meta non è molto lontana.

Una prima causa di doglianza dipende dalle discordanze rilevate tra i dati contenuti nelle relazioni dei Procuratori Generali e quelli delle tavole annuali della statistica giudiziaria civile.

Scarsi effetti si sono ottenuti dalle istruzioni ministeriali date ripetutamente su questo punto, e oramai non può sperarsi altro rimedio se non nell'attuazione di un progetto di unificazione dei modelli con cui si raccolgono le notizie, preparato dal consigliere Penserini e ora in esame presso la Direzione generale della statistica. Gli studi in proposito sono quasi compiuti e la riforma potrà ben presto essere attuata.

Nel 1899 il numero delle tutele aperte fu leggermente inferiore a quello dell'anno precedente e la diminuzione si ebbe in quasi tutti i compartimenti del Regno. Sebbene essa non possa, in via assoluta, prendersi come sintomo di un peggioramento, pure, essendo questa diminuzione dal 1896 quasi costante, merita che vi si ponga attenzione per vedere se gli Ufficiali dello stato civile denunzino regolarmente i fatti che danno luogo all'apertura delle tutele.

In generale i rapporti delle Autorità giudiziarie attestano che gli Ufficiali di stato civile compiono abbastanza lodevolmente il loro dovere, e benchè non si debba prestare cieca fede a queste frequenti attestazioni di regolarità riscontrata nelle ispezioni quadrimestrali dei Pretori (poichè da talune ispezioni straordinarie eseguite in qualche distretto sarebbero risultate parecchie omissioni di denunce anche là dove si asseriva che tutto procedeva regolarmente) pure è da ritenere che un notevole miglioramento si sia raggiunto e che non occorranò più, come in passato, delle ammonizioni generali, ma sia sufficiente colpire singolarmente quegli Ufficiali dello stato civile che trascurino i loro obblighi.

Non basta per altro che gli Ufficiali di stato civile facciano il loro dovere, occorre che i Pretori, ricevute le denuncie, provvedano all'apertura della tutela, e purtroppo in alcuni mandamenti questo servizio è stato lasciato nel più completo abbandono. Dovrebbero pertanto i Procuratori del Re particolarmente invigilare l'opera dei Pretori e acciocchè questa vigilanza sia possibile ed efficace, il relatore ha proposto che una copia del prospetto mensile delle nascite, delle morti e dei matrimoni, in uso per la statistica del movimento dello stato civile, sia mandata al Procuratore del Re, il quale così avrebbe modo di accertare se effettivamente l'apertura della tutela sia seguita all'avviso ricevuto del fatto che vi dava luogo. Vi sono, è vero, gli elenchi nominativi istituiti colla circolare 6 dicembre 1896, n. 955, dai quali si potrebbe utilmente ricavare la notizia della costituzione delle tutele, ma, sia perchè essi giungono ai Procuratori del Re con molto ritardo, sia perchè sono compilati con molta trascuratezza, ben poco profitto è possibile trarre da essi.

Il relatore è quindi passato ad esaminare le singole specie delle tutele, fermandosi prima ad un confronto tra quelle per minorenni legittimi con quelle per minorenni illegittimi, confronto che naturalmente si limita ad un ravvicinamento di cifre, nessuna considerazione potendosi dedurre dalle variazioni delle cifre delle tutele dell'una o dell'altra specie, essendo tanto diverse le cause che ne determinano l'apertura.

Venendo ai motivi per cui si istituiscono le tutele di minorenni legittimi, la quasi totalità di esse è determinata dalle morti di vedovi con figli in minore età, ed un confronto fra le tutele aperte per questa causa e il numero dei vedovi morti lasciando figli minorenni, ricavato dalle statistiche del movimento dello stato civile, ha messo in chiaro che il numero delle tutele è un po' più alto del numero dei vedovi morti, il che potrebbe forse spiegarsi col fatto di tutele tardivamente isti-

tuite. Non molto numerose sono le tutele per incapacità all'esercizio della patria potestà e per abuso o perdita della medesima, ma nel 1899 vi fu un leggiero aumento in confronto con quelle dell'anno precedente.

Tra le tutele istituite per motivi non specificatamente indicati e che nel prospetto sono designati colla formula " *per altro motivo* „, è risultato che ne vengono classificate alcune che non hanno relazione colle cause che, secondo le nostre leggi, determinano l'apertura delle tutele. Fra esse infatti si noverano delle autorizzazioni a contrarre matrimonio, a costituirsi parte civile in giudizio penale; delle tutele per passaggio di vedove a seconde nozze (forse nei casi in cui la madre non è lasciata amministratrice dei beni dei figli); il che rivela non soltanto l'esistenza di errori statistici, ai quali si potrà in seguito riparare, togliendo quella generica designazione di tutele aperte " *per altro motivo* „, che per sè stessa è fonte di errori, ma anche una imperfetta conoscenza della legislazione vigente.

E a proposito delle convocazioni dei consigli di famiglia per matrimoni di vedove con prole minorenni, erroneamente ritenute, in qualche caso, come aperture di tutele, fu rilevato che esse sono alquanto inferiori al numero dei matrimoni di vedove, il che fa supporre che si trascurino queste convocazioni, nella convinzione ormai radicata che esse siano inutili dove non vi è patrimonio da amministrare, supposizione la quale viene anche confermata dal fatto che, dove furono ordinate, avvennero d'ufficio.

Passando a dire delle tutele per minorenni illegittimi, il relatore ha trattato incidentalmente delle varie forme di assistenza di questi infelici, ricordando l'opera della Reale Commissione d'inchiesta sui brefotrofi e per l'infanzia abbandonata.

Anche le tutele per minorenni illegittimi sono diminuite nel 1899 rispetto al 1898, e solo in quattro compartimenti vi è stato un aumento. Dal confronto colle notizie ricavate dalla

statistica del movimento dello stato civile, e cioè col numero degli atti di nascita di figli di genitori ignoti non ricoverati negli ospizi (per i ricoverati provvedendo l'ospizio medesimo) risulta un'eccedenza nel numero delle tutele, il che potrebbe, al solito, spiegarsi con la considerazione che si sia provveduto nel 1899 a riparare omissioni verificatesi in anni precedenti. Nessuna correlazione, come si disse, può passare tra le proporzioni delle tutele per minorenni illegittimi e quelle per minorenni legittimi, ma pur tuttavia là dove, come nei compartimenti del Piemonte, della Liguria, del Lazio, della Toscana, della Lombardia, della Campania e della Basilicata, le cifre proporzionali delle tutele per illegittimi sono notevolmente inferiori a quelle per minorenni legittimi, vi è serio motivo a dubitare che o le cose non procedano ivi regolarmente o che le cifre non siano esatte.

Le cause principali che danno luogo all'apertura delle tutele per minorenni illegittimi sono la nascita di figli di ignoti non ricoverati in un ospizio, e l'uscita dagli ospizi di quelli in essi ricoverati. Per le tutele degli uni e degli altri nel 1899 vi fu una diminuzione abbastanza sensibile in confronto colle cifre dell'anno precedente, e a questo proposito il relatore ha lamentato le imperfette istruzioni impartite agli Ufficiali di stato civile circa la formula degli atti di nascita, le quali istruzioni nulla contengono sui provvedimenti di tutela per i fanciulli figli d'ignoti che vengono rilasciati ai dichiaranti contro una vaga promessa di allevarli e custodirli, e si è doluto inoltre che non si sia pensato di far segnare sulle schede che gli Ufficiali dello stato civile inviano ai Pretori, il nome di questi dichiaranti acciocchè si vegga se essi possano essere nominati tutori o possano almeno dare informazioni al riguardo.

In qualche misura può influire, come avvertono alcuni Procuratori del Re, ad accrescere il numero delle tutele di minorenni illegittimi, il fatto dei matrimoni contratti col solo rito

religioso, ma non si può valutare l'influenza di esso, sia perchè alcuni Ufficiali di stato civile, essendo notoria l'unione religiosa e quindi la famiglia in cui i figli nascono e dove riceveranno assistenza e cura, non denunciano questi casi, sia perchè molti genitori riconoscono all'atto della nascita i figli e non vi è luogo all'apertura della tutela.

Dove il numero delle tutele per minorenni illegittimi raggiunse cifre addirittura allarmanti è nei circondari di Siracusa e di Modica. Questo fatto fu già avvertito in precedenti relazioni, ma non spiegato, perchè la ragione di un progressivo peggioramento dei costumi, che fu addotta e si continua ad addurre, non è abbastanza persuasiva. Forse gioverebbe che una inchiesta speciale lo chiarisse meglio, poichè le cifre, che pur dovrebbero sotto un certo rispetto confortare, avendosi da esse la prova che si provvede a questi infelici creando rapporti giuridici di ordine più elevato che non il semplice rapporto contrattuale tra il brefotrofo e il consegnatario, lasciano tuttavia nell'animo molti dubbi e fanno nascere il sospetto di gravi irregolarità nell'istituto tutelare.

Accennato di volo al modo in cui gli Ospizi provvedono, giusta l'articolo 262 del Codice civile, per i minorenni in essi rinchiusi, e cioè molto imperfettamente rispetto ai fini della legge, il relatore ha istituito un confronto fra le tutele aperte per la uscita dei minorenni dagli ospizi e quelle per gli altri minorenni non ricoverati e ha trovato notevoli disuguaglianze nella prevalenza dell'una o dell'altra specie nei singoli distretti, sicchè nessuna sicura conclusione potè dedurre da questo confronto. Le Congregazioni di carità adempiono male al compito di assistere i minorenni abbandonati, come ne fa loro precetto la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. È risultato che molte di esse non tengono il registro degli orfani e dei minorenni abbandonati, che fu ordinato dal Ministero dell'interno, e non fanno le denunce ai Pretori, trincerandosi spesso

dietro le disposizioni dei loro statuti, che sono muti al riguardo. Qualche rara eccezione, come a cagion di lode si cita la Congregazione di carità di Firenze, è però sufficiente a mettere in evidenza tutto il bene che esse potrebbero fare se rivolgersero le loro cure anche agli orfani ed agli abbandonati per provvederli di tutela e il relatore ha invocato una legge che, meglio delle presenti disposizioni, regoli gli obblighi di questi istituti caritativi.

Un fatto nuovo, e di una gravità eccezionale, si è osservato esaminando gli elenchi nominativi delle tutele e cioè che una stessa persona ha talora la tutela di parecchi minorenni, tantochè a Modica, dove come vedemmo, il numero delle tutele per illegittimi è assai rilevante, un solo tutore aveva affidati alle sue cure — può immaginarsi quanto diligenti e amorose — ben 290 figli di ignoti! Nè questo è un caso singolo in quel circondario, perchè un altro tutore ne aveva 263, un terzo 190 e così via.

Ogni commento a queste cifre è superfluo e però giustamente il relatore coinvolse in una idendica nota di biasimo, tutti coloro che questi sconci promuovono, tollerano e, conosciuti, coprono col silenzio.

Il relatore ha quindi raccomandato che nel disegno di legge per il riordinamento del servizio degli esposti si introducano disposizioni che meglio provvedano all'assistenza e alla tutela dei figli illegittimi, a regolare l'opera delle Congregazioni di carità, e alla tutela amministrativa degli Ospizi e di coloro che domandano di allevare ed educare fanciulli figli di ignoti.

Una fondamentale divisione delle tutele è quella che la statistica fa rispetto al patrimonio. Nel complesso, anche per l'anno 1899 le tutele con patrimonio sono risultate una quarta parte circa delle altre senza patrimonio, ma il rapporto varia nei singoli distretti, mantenendosi però quasi dovunque le

prime inferiori alle seconde, eccetto che a Torino dove il rapporto si inverte. L'argomento delle tutele con patrimonio ha portato il relatore ad esaminare l'applicazione degli articoli del Codice civile che concernono gli inventari, generalmente trascurati per evitare spese; la cauzione, dall'obbligo della quale quasi di regola si dispensa il tutore, il deposito di valori, sul quale si ebbero scarse informazioni, e sugli stati dell'amministrazione e il conto definitivo della tutela. Anche pel rendiconto della gestione tutelare si devono lamentare omissioni, ritardi, trascuranze, sostituzioni di rendiconti verbali, insomma un insieme di irregolarità (talune, giova dirlo, commesse allo scopo di non aggravare di spesa eccessiva i piccoli patrimoni), alle quali però potrebbesi portare un qualche rimedio, richiamando in vigore le disposizioni del diritto romano sulla responsabilità dei Pretori, a somiglianza di quanto dispongono altri Codici civili e recentemente anche quello germanico.

Quanto alle tutele senza patrimonio, se le cifre, molto superiori a quelle delle tutele con patrimonio, potrebbero far credere che si sia riconosciuta la necessità di provvedere anche ai minorenni diseredati dalla fortuna, il modo peraltro in cui procedono queste tutele toglie ogni ragione di conforto, soprattutto quando si vede che gli stessi magistrati, con pretesto di deficienza delle leggi (la quale, per contro, è tutta e sola nell'opera loro) trascurano di occuparsi di questi minorenni che richiederebbero la massima cura e assistenza, sia pure nei riguardi della sola educazione, la quale ha maggiore importanza dell'interesse patrimoniale, che si ritiene prevalente nell'altra specie di tutela.

L'ultima categoria di tutele esaminate riguarda quelle per minorenni usciti dai Riformatorii. Furono poche, ma non si potè controllare l'esattezza delle cifre coi dati degli elenchi nominativi, che i direttori dei Riformatorii devono spedire al

Ministero dell'interno, perchè questo non si diede premura di darli sollecitamente in comunicazione a quello della giustizia.

Circa gli effetti morali conseguiti dalle tutele, sarebbe rassicurante quanto asseverano alcuni Procuratori del Re, che raramente avviene il ricovero di orfani in istituti di educazione correzionale, asserzione confortata anche da qualche dato espressamente raccolto sulla delinquenza dei minorenni, la quale sembrerebbe meno grave per quelli sottoposti a tutela, in confronto cogli altri educati nelle proprie famiglie. Senza approfondire l'argomento, che lo avrebbe portato ad una grave discussione sull'influenza della famiglia nell'educazione dei figli, il relatore ha espresso il desiderio che da queste conclusioni, sulle quali però faceva le più ampie riserve, si traesse almeno argomento per raccomandare sempre più l'osservanza delle disposizioni in vigore sulle tutele, disposizioni che, per quanto imperfette, pur tuttavia non erano del tutto inefficaci.

Quanto alle convocazioni dei consigli pupillari, l'aumento che si è avuto nel numero di esse, così per i consigli di famiglia, come per i consigli di tutela, aumento costante e progressivo oramai da alcuni anni, fa sperare che un qualche utile e positivo risultato si sia ottenuto nell'insistere, come da molto tempo fa questa Commissione, nel raccomandare ai Pretori che spieghino una sempre più perseverante attività. Ma il miglioramento non significa ancora che si sia raggiunta una meta, oltre la quale non sia lecito andare, e anzi se si pensa che per le tutele con patrimonio il numero delle convocazioni dovrebbe corrispondere almeno al numero delle nuove tutele costituite e delle convocazioni per la presentazione degli stati annuali di quelle esistenti, anche le cifre dell'anno 1899 appariscono troppo scarse.

Ad accrescere il numero delle convocazioni ha contribuito certamente la facoltà di delegarle ai Conciliatori, sancita

nell'articolo 14 della legge 16 giugno 1892, ma pur tenendo conto dell'influenza di queste delegazioni, le quali non ispirano ancora una soverchia fiducia a parecchi Procuratori del Re, rimane pur sempre vero che in questa parte del servizio il miglioramento è realmente dovuto ad una maggiore attività dei Pretori.

Circa le penalità minacciate dall'articolo 255 del Codice civile, si ebbe nel 1899 un maggior numero di condanne contro consulenti assenti, ma sempre scarso e talora anche successivamente ridotto per revoca della punizione.

Anche le omologazioni delle deliberazioni consigliari, specialmente quelle presentate d'ufficio, furono in numero maggiore degli anni precedenti, ma persiste tuttavia l'abituale negligenza dei tutori a compiere questa formalità.

È poi meritevole di ulteriore studio la questione delle tasse e spese, parzialmente risolta colla circolare 11 settembre 1893, n. 1293, poichè queste tasse e spese sono tuttora un ostacolo al regolare funzionamento dei consigli di famiglia e il relatore ha perciò reputato utile rinnovare il voto di una completa esenzione nei casi di mancanza o esiguità del patrimonio pupillare.

Dall'esame fatto degli elenchi nominativi con cui si dà notizia delle tutele istituite e delle convocazioni dei consigli tutelari, è risultato il modo veramente deplorabile in cui sono compilati, benchè in qualche caso abbiano servito a mettere in evidenza delle gravissime irregolarità, che altrimenti non si sarebbero scoperte, come, ad esempio, le tutele multiple, cioè quelle in cui, come si è veduto, molti minorenni sono affidati alle cure di una stessa persona; il numero eccessivo di convocazioni avvenute sotto una unica data; la irreperibilità di minorenni ed anche l'avvenuta emigrazione di minori sotto tutela. Quest'ultimo fatto anzi portò il relatore ad esaminare le disposizioni della nuova legge sull'emigrazione e, avendole trovate in qualche parte deficienti, fece voti che col

regolamento in corso di compilazione si provvedesse ad assicurare meglio la tutela all'estero dell'emigrante minorenne.

Infine, trattando della chiusura delle tutele, il cav. Azzolini ha espresso il desiderio che questa notizia venisse fatta conoscere, oltre chè colla distinzione, che si fa ora, delle tutele con o senza patrimonio, anche di quelle per minorenni legittimi e per illegittimi e secondo la causa che ha determinata la chiusura.

Le conclusioni e proposte del relatore sono già implicitamente accennate più sopra nei voti da lui espressi sui singoli punti esaminati, ma gioverà qui riassumerle:

Abbandonato il sistema delle istruzioni e circolari che contengano le consuete vaghe raccomandazioni di maggiore attività e vigilanza, delle quali ne furono date e fatte già tante, il relatore ha insistito sull'opportunità di riformare tutti i prospetti, registri ed elenchi, con cui si raccolgono le notizie statistiche; e proposto che nella scheda con la quale l'ufficiale di stato civile comunica al Pretore la nascita di un bambino, per cui si faccia luogo all'apertura della tutela, si indichi, nel caso di fanciullo figlio di ignoti, il nome e cognome del dichiarante, acciocchè il Pretore possa interrogarlo se creda; che una copia del prospetto mensile sul movimento dello stato civile sia trasmessa anche ai Procuratori del Re; che questi chiedano ai Pretori la comunicazione trimestrale degli elenchi delle tutele e delle convocazioni dei consigli pupillari e, intanto, verifichino i casi di irreperibilità dei minorenni e delle tutele multiple; che siano fatti voti per sollecite providenze legislative sugli esposti e in generale sulla filiazione naturale, nonchè per assicurare la tutela agli emigrati all'estero, e infine per la esenzione da tasse e spese degli atti riguardanti le tutele con patrimonio non superiore alle 3000 lire.

Tutte queste proposte furono approvate, e poichè alcuni

dati esposti nella relazione non parvero offrire tutte quelle garanzie di esattezza che sarebbero desiderabili, il prof. Luchini propose che i Procuratori generali e i Procuratori del Re fossero invitati a dichiarare con tutta precisione le fonti da cui desumono i dati speciali, che non si possono ricavare da registri d'ufficio o da pubblicazioni statistiche ufficiali, e la Commissione sanzionò col suo voto anche questa proposta.

2. — Sulla tenuta dei registri dello stato civile nel 1899.

In questa sessione io ebbi ancora una volta l'incarico di riferire sulla tenuta dei registri dello stato civile. Trattando, due anni innanzi, dello stesso argomento e avendo allora veduto come riuscisse disagevole l'esame delle irregolarità riscontrate nelle verificazioni quadrimestrali dei Pretori agli atti di stato civile, per il diverso modo con cui venivano elencate, proposi che si istituissero degli appositi prospetti, uniformi per tutti. La proposta fu accolta, ma non si giunse in tempo a comunicare i nuovi prospetti alle Autorità giudiziarie perchè potessero attuarli col 1° gennaio 1899 e quindi anche a questa relazione venne a mancare l'appoggio delle risultanze numeriche, e si è dovuta necessariamente basare sui soli rapporti dell'Autorità giudiziaria.

A cagion d'onore però debbo citare il Procuratore generale di Brescia, il quale raccolse le notizie servendosi dei nuovi prospetti, e fornì così un palmare esempio della utilità dei prospetti stessi.

Per ogni distretto di Corte d'appello ho riassunto i casi più gravi delle irregolarità denunciate, ma non stimo opportuno di farne qui l'elenco per non dilungarmi di soverchio, e per non ripetere le osservazioni medesime contenute nella relazione.

Soltanto accennerò ad un'osservazione del Procuratore

generale di Roma a proposito delle denunce di figli naturali talora dichiarati come nati da legittimo matrimonio. Egli, amentando queste false dichiarazioni, ha proposto che, sorgendo il dubbio, si accerti la verità della dichiarazione, ed ove risulti che il matrimonio non sia stato contratto, si denunci il falso alla Procura del Re. Questa proposta mi è parsa meritevole di accoglimento e ne feci oggetto di speciale deliberazione che fu approvata dalla Commissione.

Se in generale può dirsi che qualche miglioramento si è ottenuto, tuttavia persistono ancora molte delle cause di irregolarità e di deficienze che ebbi a riscontrare nella precedente relazione; ma di esse riuscirà più proficuo l'esame quando se ne conosca non solo qualitativamente la specie, ma anche quantitativamente l'entità, e cioè, quando saranno noti i dati del 1900 che furono raccolti col nuovo sistema. Perciò chiusi la mia relazione col raccomandare ai Procuratori Generali, Procuratori del Re e Pretori di uniformarsi in questa parte alle istruzioni date facendo anche conoscere la natura e il numero dei provvedimenti presi riguardo a coloro che in qualche modo avessero contravvenuto alle disposizioni sulla tenuta dei registri dello stato civile. Anzi essendosi osservato, a questo proposito, nella discussione che seguì la lettura della relazione, come talune irregolarità che davano luogo o ad azione penale, o ad azione disciplinare, erano state rilevate senza che nulla fosse stato fatto dalle Autorità competenti per punire i colpevoli, la Commissione aggiunse un esplicito voto perchè venisse eccitata più efficacemente l'azione penale o disciplinare a seconda dei casi. — E inoltre, essendosi riconosciuta l'utilità delle ispezioni ai registri dello stato civile fatte sul luogo, mentre ora, per ragione di malintesa economia, è stato disposto che gli Ufficiali dello stato civile portino i registri nella sede del mandamento, fu anche approvata un'altra proposta con cui si fa voti perchè V. E. provveda a far eseguire

le ispezioni quadrimestrali dai Pretori nelle singole residenze comunali, abrogando la circolare ministeriale che ha ordinato la presentazione dei registri nelle cancellerie delle Preture.

3. — Sull'amministrazione della giustizia civile (frequenza ed esito degli appelli e dei ricorsi in Cassazione, durata delle cause, celerità delle decisioni) nel quadriennio 1895-1898.

Nella sessione del dicembre 1899 il cav. Ostermann riferì sul movimento della litigiosità nel triennio 1895-97. A completare lo studio sull'andamento delle cause civili e commerciali restava che fosse trattata anche la seconda parte del tema, cioè il modo in cui fu amministrata la giustizia civile, desumendolo dalla durata delle liti, dalla frequenza ed esito degli appelli e dei ricorsi in cassazione. Lo stesso cav. Ostermann ebbe incarico di trattare questi temi nella presente sessione.

Cominciando dagli appelli da sentenze di Conciliatori il relatore ha notato che la percentuale si è mantenuta soddisfacente, cioè, che essa ha proseguito il moto ascensionale il quale era stato avvertito in una precedente consimile relazione; e questo fatto, aggiunto all'altro dell'aumento nella proporzione delle sentenze confermate, prova che la legge del 16 giugno 1882, per la parte della concessa appellabilità delle sentenze di valore fra le 50 e le 100 lire, dà buoni frutti.

Anche per gli appelli da sentenze pretoriali, nei quali si era avuta nel 1896 una proporzione piuttosto bassa di sentenze confermate, le percentuali degli anni successivi mostrano che il numero di queste sentenze è venuto crescendo via via.

Passando agli appelli da sentenze di Tribunali si nota un aumento rimarchevole nella percentuale degli appelli interposti e non abbandonati, che fu poi notevolissimo nella

Sicilia, mentre la Sardegna, che si distingue per una proporzione elevata di appelli da sentenze di Conciliatori, per gli appelli da sentenze di Tribunali tiene invece l'ultimo posto. E ciò certamente dipende dalle condizioni non prospere dell'isola, le quali pongono una remora allo sperimentare i giudizi più dispendiosi dei gradi superiori, nonostante che lo spirito litigioso sia in Sardegna assai sviluppato. Il numero delle riforme per questi appelli fu piuttosto elevato, sebbene nel periodo considerato 1895-98, e soprattutto negli ultimi tre anni, sia notevolmente diminuito.

Un confronto dei dati delle varie magistrature porta a concludere che vi è una quantità proporzionale di appelli da sentenze di Tribunali maggiore di quella degli appelli da sentenze di Pretori e di Conciliatori, il che è anche ovvio perchè la maggiore importanza delle cause induce le Parti a sostenere maggiori sacrifici per assicurarsi la vittoria, e, quanto all'esito, che le riforme delle sentenze di Tribunali sono inferiori a quelle delle sentenze di Pretori e di Conciliatori.

Il relatore ha poi osservato che non basta, per avere un'idea esatta della bontà dei giudicati, il desumerla dalla proporzione più o meno alta delle riforme in relazione alle sentenze appellate, ma che i casi di riforma si dovrebbero porre anche in relazione al totale numero delle sentenze pronunziate, l'acquiescenza delle Parti essendo l'indice più sicuro della bontà dei giudizi; pur non disconoscendosi che molte domande giudiziali non vengono nemmeno contestate; che spesso trattiene dal ricorrere al Magistrato superiore la spesa che si deve sostenere; e che infine il giudizio d'appello in taluni casi può ritenersi un giudizio *ex novo* per la possibilità di produrre nuovi documenti e nuove prove.

Passando a dire dei ricorsi in Cassazione, il relatore ha notato che le sentenze d'annullamento, in confronto al numero complessivo delle sentenze proferite dalle Corti di cassa-

zione, sono piuttosto numerose, ma che non vi è ragione d'impensierirsene perchè se si considera che il numero delle sentenze pretoriali, contro le quali può prodursi ricorso, è addirittura insignificante, e che la proporzione dei ricorsi rispetto alle sentenze delle Corti d'appello è esigua e che anche più piccola è quella per le sentenze dei Tribunali, ne risulta evidentemente che la grande maggioranza delle sentenze di secondo grado, o comunque inappellabili, sono accolte dalle Parti senza ricorrere al rimedio straordinario della Cassazione. A parte queste considerazioni, è però da aggiungersi che dal confronto delle cifre dei vari anni rilevasi che la proporzione delle sentenze cassate tende a diminuire. Piuttosto è da porre attenzione al fatto, messo in evidenza dal relatore, della diversità delle proporzioni rispetto all'esito dei ricorsi nelle varie Corti, e che fu da lui attribuito a una più frequente violazione o falsa applicazione della legge da parte delle Magistrature di taluni distretti, o al maggiore o minor rigore a cui sono ispirate le decisioni delle Corti supreme, nel seguire una giurisprudenza propria, già formata nella pluralità dei casi.

Premesse alcune considerazioni sulla opportunità di addivenire ad una riforma del procedimento sommario, della quale, del resto, discutevasi, nel Parlamento italiano proprio in quel tempo in cui fu presentata la relazione, e sui rinvii, pei quali non può essere freno sufficiente il rigore nel concederli e nemmeno la cancellazione della causa dal ruolo d'udienza, potendo essa venir reinscritta per accordo delle parti, come causa nuova, il relatore è passato a considerare la durata delle liti, e ha rilevato che queste durano meno, come è ovvio, innanzi ai Pretori, dove si discutono litigi di minore entità, e quindi di più facile istruzione e definizione, che non presso le Autorità superiori, se si eccettuano per le Corti d'appello i giudizi in materia di cognizione diretta,

che per la loro speciale natura durano pochissimo. Nel complesso la celerità dei giudizi non si sarebbe di molto avvantaggiata nell'ultimo quinquennio, ed anzi presso le Corti d'appello, sarebbero notevolmente cresciute le cause di materia ordinaria, durate oltre un anno.

In generale poi si osserva che le liti durano di più nella Sicilia e nella Sardegna, dove lo spirito di litigiosità è assai pronunciato.

Sul tema dei rinvii, che dal 1895 è oggetto di speciali ricerche statistiche, il relatore ha segnalato i casi più tipici di tolleranza eccessiva da parte dei Magistrati, alcuni avendo concesso fino a 92 rinvii! Dal complesso dei risultati però emerge una certa stazionarietà nel numero dei differimenti accordati. La Sicilia è la regione dove più abbondano, e sono anche molto frequenti nella Sardegna e nel Napoletano, ad eccezione però dei giudizi pretoriali, pei quali anzi queste regioni danno le cifre percentuali più basse, mentre le più alte si trovano nell'Italia settentrionale.

La diligenza del Magistrato si appalesa specialmente nella sollecitudine a definire le cause dopo discusse, ed è naturale che, anche per questa parte, i Pretori figurino in migliore condizione delle Magistrature superiori, atteso la qualità delle cause che sono portate innanzi ad essi. Però i Tribunali danno una percentuale di sentenze pubblicate dopo un mese minore anche di quella corrispondente delle Preture.

Per celerità nei giudizi pretoriali primeggia l'Italia settentrionale, e per lentezza la Sicilia e la Sardegna, la quale ultima si distingue invece per una maggior prontezza nella definizione delle cause di Corte d'appello.

Le deficienze qua e là riscontrate in alcune parti dell'organismo giudiziario, avrebbero potuto suggerire al relatore delle proposte che mirassero a introdurre modificazioni nel metodo per la raccolta delle notizie, ma egli se ne astenne

essendo stata nominata una Sotto-Commissione incaricata di fare studi al riguardo, e la Commissione perciò non ebbe che a prendere atto di questa interessante relazione.

4. — Sui giudizi di espropriazione forzata degli immobili.

Per la prima volta, soddisfacendo a un voto ripetutamente espresso, fu trattato nella nostra Commissione, di questo argomento, la cui importanza deriva non solo dai rapporti giuridici regolati nei giudizi per espropriazione immobiliare, ma dagli interessi economici che vi sono connessi, spesso oppugnanti tra loro, i quali esigono tutti un'equa protezione dalla legge.

L'incarico di riferire fu affidato al comm. De' Negri, il quale, dopo avere ricordato i precedenti di questa relazione e accennato brevemente ai metodi che prevalgono nelle vigenti legislazioni per la determinazione del prezzo sul quale devono aprirsi gli incanti — forse la principale tra le questioni d'indole legislativa che si affaccia a chi studia questo argomento — è entrato subito nell'esame statistico delle cifre. E ha notato dapprima che la perizia fu messa a base della determinazione del prezzo in poco più di un quarto dei giudizi verificatisi nel 1896, mentre negli altri tre quarti circa, si ricorse all'offerta di prezzo, proporzione però che non si riscontra dovunque, chè anzi in due distretti di Corte di appello (Torino e Casale), prevalsero le perizie alle offerte di prezzo, e in altri due (Genova e Lucca) le proporzioni si uguagliarono.

Nella quasi totalità dei giudizi fu escusso direttamente il debitore, e fu quasi sempre lo stesso creditore istante che portò a termine il giudizio senza surrogazione di altri.

Secondo la natura delle proprietà messe in vendita, i giudizi riguardavano: soltanto terreni, in meno di un terzo del

loro numero complessivo; fabbricati per un altro terzo, e terreni e fabbricati nei restanti casi.

Passando alle aggiudicazioni, il relatore ha molto opportunamente raccolti i dati statistici in due serie, tenendo separati quelli che si riferivano ad incanti aperti su prezzo offerto dal creditore istante, dagli altri che avevano per fondamento una perizia e ciò per potere valutare l'influenza di questi due metodi, tanto discussi, negli effetti finali raggiunti.

Negli incanti della prima specie, gli immobili venduti rimasero affidati al creditore offerente in poco meno di un terzo dei casi, e negli altri due terzi ad altri concorrenti alle aste, il che naturalmente legittima il sospetto che il prezzo offerto fosse molto spesso inferiore al valore reale dell'immobile.

Un confronto tra i due prezzi, quello di apertura degli incanti e quello di aggiudicazione, ha messo in evidenza che nel 70 per cento delle vendite complessive quest'ultimo fu superiore al primo, in 11.5 per cento uguale e in 16.5 per cento inferiore; ma nelle aggiudicazioni a base di offerta si raggiunge, assai più frequentemente che nelle vendite procedute da perizia, un prezzo superiore, il che dimostra che il multiplo del tributo fondiario è nella maggior parte dei casi, inferiore al valore dei beni subastati.

L'aggiudicazione non fu definitiva in circa un terzo delle espropriazioni, per esservi stato successivo aumento non minore del sesto.

La somma complessiva dei debiti per i quali si procedette alle espropriazioni fu di lire 47,884,210, cioè 1.65 in media per abitante, e quelle nelle quali il valore del debito era superiore a 100,000 lire furono più frequenti a Roma dove se ne ebbero 19.5 su 100 a base di perizia e 9.8 su 100 a base di offerta di prezzo, mentre nel Regno furono soltanto rispettivamente 2.8 e 1.4; e all'incontro le espropriazioni per un

debito inferiore a 500 lire toccarono il massimo in Sardegna, con la percentuale di 31.5 per quelle a base di perizia e 17.6 per quelle con offerta di prezzo, in confronto di una media del Regno di 11 circa e per le une e per le altre.

L'ammontare complessivo dei prezzi ai quali furono aperti gli incanti risultò di lire 60,001,074, ma il prodotto effettivo ricavato dalla vendita fu di lire 56,994,668 e cioè superò di un quarto appena il debito e riuscì inferiore di un ventesimo al prezzo degli incanti. Però nelle vendite a base di offerta il prezzo di aggiudicazione fu complessivamente superiore al prezzo d'incanto del 20 per cento, mentre in quelle procedenti da perizia il prezzo ricavato dalle vendite rimase del 43 per cento al disotto di quello indicato nelle perizie, il che confermerebbe il giudizio largamente diffuso che le perizie d'ordinario recano prezzi esagerati.

Istituendo un rapporto fra il prezzo di aggiudicazione e il debito che aveva dato causa alla spropriazione si sono meglio messe in evidenza, per le due categorie di giudizi, le sproporzioni verificatesi in taluni casi, tantochè in 36 su 100 giudizi con offerta di prezzo e in 25 di quelli a base di perizia non si potè coprire il debito. Non meno interessante è riuscito il rapporto, tra il prezzo di aggiudicazione e il prezzo d'incanto: in meno di un venticinquesimo delle vendite con offerta di prezzo e in oltre una metà per quelle iniziate con perizia, il prezzo di aggiudicazione fu inferiore a quello in base al quale si procedè alle aste.

Toccando delle spese, che debbono prelevarsi sul prezzo di vendita, il relatore ha notato che esse furono il 7 per cento circa nei giudizi con offerta di prezzo e l'8.5 per cento per quelli a base di perizia, avendosi però per i diversi distretti proporzioni disparatissime, che variano dal 50 all'1 per cento.

In confronto coi prezzi di aggiudicazione risulta più evidente come i giudizi a base di perizia importino maggiori

spese, e si rende sempre più manifesta, in taluni casi, l'enorme sproporzione di esse in confronto al prezzo ricavato. Infatti in circa due quinti dei giudizi di espropriazione le spese o variarono fra il 75 e il 100 per cento del prezzo di aggiudicazione o lo superarono, cioè a dire condussero alla confisca totale o quasi dei beni del debitore.

Prima di considerare la durata dei giudizi per esecuzione immobiliare il relatore ha brevemente accennato agli incidenti che sorgono nel corso della procedura, e sono certamente causa non ultima dei ritardi, quali le opposizioni al precetto, le istanze per separazione di beni, le eccezioni di nullità, ecc., e ha osservato che in generale essi non furono molto numerosi, avendo raggiunto appena una proporzione di 16 su 100 giudizi. Circa la durata dei giudizi, in quelli con offerta di prezzo la procedura fu normalmente più breve, poichè di essi due quinti furono esauriti in non più di un anno, mentre di quelli dell'altra specie nello stesso tempo se ne definirono soltanto un quarto e fra quelli durati oltre 3, 5, 7 anni, presentano sempre percentuali più alte i giudizi a base di perizia. Questa maggior durata si verificò specialmente nel primo e nel terzo stadio della procedura, cioè in quello che va dalla data della trascrizione del precetto alla citazione del debitore e in quello che dalla sentenza che ordina la vendita va alla data della sentenza di vendita; mentre nei giudizi a base di offerta di prezzo il secondo stadio (dalla citazione del debitore alla sentenza ordinante la vendita) è stato il più lungo.

Da ultimo il relatore ha fornito alcune notizie sui giudizi di rivendita, nei quali si ottenne un aumento complessivo del 3.58 per cento sull'ammontare del primo prezzo. Però in alcune Corti d'appello il secondo prezzo risultò qualche volta notevolmente inferiore al primo.

La seconda parte dell'importante relazione contiene il riassunto delle principali considerazioni svolte nei rapporti

coi quali i Primi Presidenti e i Presidenti di Tribunale accompagnarono i dati. Seguire il relatore in questa rassegna per ciascun distretto di Corte d'appello manderebbe troppo in lungo il mio dire e mi limito pertanto a riferire il riassunto che dal relatore stesso è stato fatto delle più interessanti osservazioni.

È generale il lamento contro le disposizioni che regolano ora il giudizio per espropriazione forzata degli immobili, per due principali categorie di cause: troppo lunga durata dei giudizi ed enorme costo della procedura, l'una e l'altra dovute ad eccesso di formalità.

Però se molti ritardi sono da attribuirsi agli incombenti richiesti dal Codice, alcuni dipendono anche dalla volontà delle Parti, come gli accordi tra debitore e creditore, le domande per divisione o separazione di beni e le opposizioni al precetto. Alcuni Primi Presidenti vorrebbero che per queste domande fossero comminate delle penalità quando manifestamente rivelino l'intenzione di procrastinare la procedura ed uno di essi (Milano) suggerirebbe di adottare il sistema della legislazione francese che consente l'apertura dell'asta senza una previa divisione, nei casi in cui la quota parte dei comproprietari sia certa e determinata.

Quasi tutti i Primi Presidenti vorrebbero che fossero abbreviati i termini, a cominciare da quello concesso al debitore per il pagamento del debito all'ultimo prefisso al giudice per lo stato di graduazione; e per alcuni si troverebbe anche opportuno decretarne la perentorietà. Così si potrebbero togliere o semplificare molte delle formalità, quali le ripetute pubblicazioni, affissioni, notificazioni, non sempre necessarie quando le Parti siano presenti al giudizio.

La maggior parte dei Primi Presidenti è concorde nel ritenere opportuno che la sentenza autorizzante la vendita fissi l'udienza per l'incanto senza bisogno di rimettere le Parti

avanti al Presidente e nel proporre che le operazioni dell'asta siano affidate ad un Cancelliere, ad un Notaio, o ad un Giudice delegato.

Molti domandano anche una riduzione delle spese dipendenti da tasse e da diritti, e vorrebbero che esse fossero proporzionali al valore dell'immobile.

Circa la questione principale della preferenza da darsi al metodo della offerta o a quello della perizia, pur riconoscendosi inconvenienti e nell'uno e nell'altro, il maggior numero dei Primi Presidenti parteggia per il sistema dell'offerta e soltanto si vorrebbe che fossero accelerate le operazioni catastali perchè, eliminate le discordanze e le incertezze attuali, la valutazione sulla base del multiplo tributo fosse resa dovunque più vicina al vero.

Generalmente è anche oppugnata la facoltà illimitata dei ribassi, che gioverebbe contenere entro un congruo limite; nè da tutti si approvano le attuali disposizioni per i casi di aumento non minore del sesto, la cui concessione, anche quando, per mancanza di oblatori, vi siano state diminuzioni di uno o più decimi, appare illogica.

Da ultimo si trova frequentemente propugnata dai Primi Presidenti la proposta di estendere ai casi ordinari le speciali disposizioni della legge 20 aprile 1871 sulle espropriazioni per mancato pagamento di pubblici tributi, per dare maggiore semplicità e speditezza al giudizio, al quale intento, secondo alcuni, si provvederebbe anche col darle la competenza ai Pretori sia nei limiti di valore di quella ordinaria, sia elevandola per, siffatti giudizi, ad un valore maggiore.

La conclusione finale a cui è giunto il relatore dopo un così diligente esame dei dati statistici è racchiusa nella proposta che egli presentò al voto dei colleghi e che testualmente riporto:

“ La Commissione, fatta persuasa, dai risultati delle ap-

“ posite indagini statistiche e dai giudizi dei Capi di collegio,
“ della necessità ed urgenza di emendare quella parte della
“ nostra legislazione che tocca alle esecuzioni immobiliari, ri-
“ chiama l’attenzione del Guardasigilli su quei risultati e su
“ quei giudizi e fa voti che sia sollecitamente provveduto a ri-
“ formare l’istituto dell’espropriazione forzosa, nel duplice in-
“ tento di rendere più breve e più spedita la procedura e di
“ ridurne il costo, specialmente nelle vendite di minore entità
“ proporzionando le spese al valore dell’immobile „

La Commissione fece plauso a questi voti e di più accolse una proposta avanzata dal prof. Vivante, e alla quale si unì il relatore, di studiare il modo acciocchè le nostre leggi, oltre all’esecuzione individuale, dessero posto nei loro ordinamenti all’istituto dell’esecuzione collettiva, oramai accolto in quasi tutte le legislazioni civili e che praticamente funziona egregiamente, riuscendo anche di stimolo al migliore andamento di quello individuale come minaccia di una esecuzione generale sui beni qualora quella singolare riesca insufficiente.

5. — Sulle procedure di fallimento nel 1899.

Questo tema fu affidato, come in passato, allo studio del consigliere Penserini, il quale, a parte la competenza che tutti gli riconoscono su questa materia, era questa volta specialmente indicato per riferire alla Commissione sui fallimenti nel 1899, avendo egli avuto parte precipua nella compilazione dei nuovi prospetti che servirono per raccogliere le notizie statistiche di quell’anno.

La base più sicura messa a fondamento dei dati statistici permetterà, d’ora innanzi, di studiare questo argomento con maggior profitto, senza i dubbi e gli sconforti del passato, i quali derivavano soprattutto dalle discordanze che si nota-

vano nelle due statistiche, l'una fatta per conto del Ministero del commercio e l'altra per conto di quello della giustizia.

Il consigliere Penserini incominciando la sua diligente rassegna, ha subito notato, che il numero dei fallimenti dichiarati prosegue ad aumentare in tutte le regioni, ad eccezione dell'Italia centrale, dove si verificò una lievissima diminuzione.

Una quarta parte circa dei fallimenti dichiarati lo fu ad istanza del fallito e tolto un piccolissimo numero di fallimenti dichiarati d'ufficio, gli altri furono aperti su domanda dei creditori.

Le cause dei fallimenti sono quelle già accennate negli anni precedenti e si possono classificare in due grandi categorie, l'una delle cause addebitabili al commerciante fallito, come la disonestà, l'inettitudine, la cattiva amministrazione, l'abuso del credito, ecc.; la seconda delle cause non colpevoli, quali i lucri insufficienti, la concorrenza, la scarsezza dei capitali, le perdite per disastri commerciali e simili. Questa seconda categoria dà il maggior numero di fallimenti e vi sono compresi anche quei piccoli fallimenti di commercianti, talora girovaghi, che senza capitali, o quasi, comprano poche merci a fido per rivenderle e poi, costretti a consumare gli insufficienti guadagni senza poter soddisfare i creditori, vengono dichiarati falliti e spesso sono condannati per bancarotta semplice, perchè non tennero affatto i libri di commercio o non li tennero in ordine.

Le poche moratorie domandate e concesse sono rimedio effimero od insufficiente per i commercianti sventurati ma onesti, poichè esiguo fu il numero delle moratorie che impedirono la dichiarazione di fallimento; e l'insufficienza di questo provvedimento è dovuta alle disposizioni degli articoli 819 e 827 del Codice di commercio, per le quali si subordina la concessione della moratoria alla condizione che l'attivo superi il passivo, eccitando a false dichiarazioni dell'uno o dell'altro o

costringendo inesorabilmente il commerciante onesto a subire la gogna del fallimento. Perciò il relatore ha fatto voti per la sollecita approvazione del progetto di legge che era allora innanzi al Senato, sul concordato preventivo e di quello sui fallimenti di tenue passivo, dai quali si è augurato notevoli benefici, nell'interesse dell'onestà commerciale.

Considerando il numero dei fallimenti chiusi, il relatore ha notato che la magistratura fu attiva e diligente perchè il lieve aumento del numero delle rimanenze è proporzionalmente inferiore al maggior numero dei fallimenti dichiarati e perchè, rispetto al tempo in cui le procedure furono definite, si ebbe un acceleramento in confronto degli anni precedenti. Fra i modi di chiusura prevale, come è notorio, il concordato, sia perchè questo richiede minor tempo per la soluzione, sia perchè con esso i creditori conseguono dividendi maggiori che non colla liquidazione.

L'eccedenza passiva nei fallimenti chiusi nel 1899 fu di lire 79,675,929, sopportata da 47,595 creditori.

I fallimenti, il cui passivo superò le 50,000 lire, furono 276 e di essi 11 oltre il milione; 15 da 500,000 lire al milione; 105 da 100,000 a 500.000 e 145 sotto le 100,000 e la loro distribuzione geografica dimostra, come è ovvio, che là dove i commerci sono poveri e poche le industrie, i fallimenti sono in minor numero e di minore entità.

Nelle nomine dei curatori prevalgono i legali e i ragionieri e lievemente i primi ai secondi, in misura però da non giustificare le lagnanze che questi ultimi porgono contro gli altri, i quali spesso hanno maggior competenza a disimpegnare l'ufficio per le molte questioni legali che insorgono lungo il corso delle procedure.

Non mi indugio a riassumere la parte penale di questa relazione, che è una diligente esposizione dei dati che si trovano

allegati ai prospetti, perchè dovrei ripetere, cifra per cifra, il contenuto della relazione stessa.

Più interessante indubbiamente riuscirebbe seguire il relatore nella rassegna che egli ha fatto delle principali riforme proposte dalla Sotto-Commissione, alla quale venne, dalla Commissione ministeriale per la riforma del Codice di commercio, affidato l'incarico di fare gli studi sul libro terzo del Codice stesso. Questi studi sono ora raccolti in un volume, del quale fu dal relatore fatto gentile omaggio ai colleghi. Ma non credo di dovere intrattenere V. E. neppure su questo argomento che, riguardando l'opera di un'altra Commissione, esce dal campo della nostra competenza, e soltanto mi permetto di sottoporle il voto del relatore, che fu anche quello della Commissione, che cioè V. E. provveda alla riforma della legge sul fallimento.

Il commissario prof. Vivante ha in tale circostanza richiamato l'attenzione dei colleghi sulla tenuta dei libri di commercio che, a suo dire, sarebbe in Italia assolutamente una finzione, e propose che il Comitato, in base all'articolo 24 del Codice di commercio, attuasse una ricerca per accertare il numero dei commercianti che hanno presentato i libri di commercio al tribunale, colla distinzione della natura di questi, e il numero dei commercianti che presentano il libro giornale alle annuali vidimazioni. Questa proposta fu accettata e il Comitato la prenderà ben presto in esame per studiare il modo di darvi esecuzione.

6. — Sull'esecuzione delle sentenze penali.

Fin dal 1894, la nostra Commissione si interessò di uno studio delle cause per cui viene ritardata, e talora impedita, la esecuzione delle sentenze penali, e sull'argomento riferì nella prima sessione del 1895 il senatore Costa, il quale però

dovette dichiarare che il risultato ottenuto fu quasi totalmente negativo, perchè incomplete e mal sicure le notizie pervenute, e limitarsi a far voti acciocchè fosse rinnovata l'indagine statistica. E così fu fatto, sebbene con qualche ritardo, perchè soltanto nel 1898 furono richieste ai Capi del Pubblico Ministero le notizie sulle sentenze rimaste ineseuite al 31 luglio di quell'anno.

Su queste notizie si fonda la relazione che il consigliere Sandrelli ebbe incarico dal Comitato di presentare e che ora riassumerò a V. E.

Dapprima il relatore non poté a meno di rilevare la fatalità avversa che pesava su questa relazione. Tentata molti anni innanzi con totale insuccesso, ritentata poi e ritardatane la discussione, senza un apparente giusto motivo, si scoprì all'ultim'ora che era andato smarrito un piego contenente tutte le notizie della Corte d'appello di Roma e non fu possibile trovarlo per quante diligenti ricerche siano state fatte dal Ministero della giustizia al quale il piego era stato diretto.

Ciò non ostante qualche utile conclusione poté ricavarsi dall'esame dei dati, per quanto imperfetti, e dalle stesse relazioni dei Procuratori generali, riassunte dal comm. Sandrelli, vennero in luce non poche irregolarità, specialmente per ritardi nell'esecuzione assolutamente ingiustificati. Senza le notizie, adunque, del distretto di Roma, 21,358 sentenze sarebbero rimaste ineseuite alla data del 31 luglio 1898. Veramente, per poter dire se questo numero sia alto o basso, bisognerebbe porlo in relazione con quello delle sentenze che erano divenute irrevocabili e con quello delle sentenze eseguite; e facendo questo confronto si dovrebbe anche prescindere dal numero delle sentenze che divenute da poco tempo irrevocabili, attendevano il compimento delle formalità necessarie alla loro esecuzione e, per alcune, anche il decorso del tempo, fissato dalla legge, occorrente alla conversione della

pena pecuniaria nella detentiva per mancato pagamento della prima. Ma non potendosi fare nè l'accennato confronto, nè questa ultima detrazione, per il modo in cui furono raccolte e spogliate le notizie, il relatore ha dovuto limitarsi a raggruppare per anni le sentenze suindicate e ne risultò che 14,338 erano divenute irrevocabili nel 1898; 4542 nel 1897; 914 nel 1896; 422 nel 1895; 257 nel 1894 e 885, in anni anteriori al 1894!

Oltre il 63 per cento delle sentenze riguardavano delitti e circa il 37 per cento contravvenzioni; e quanto alla specie delle pene, 53 per cento portavano condanna a pena pecuniaria e 47 a pena restrittiva della libertà personale.

A due grandi categorie si raggruppano le cause della mancata esecuzione: l'una comprende le sentenze che rimasero ineseguite in forza di una disposizione che ne tenne sospesi gli effetti; l'altra, quelle la cui inesecuzione più propriamente dipese da inazione dell'Autorità giudiziaria o anche da impedimenti estranei all'azione di questa.

Il maggior numero delle sentenze della prima specie, vennero sospese per la produzione di una istanza di grazia e poche decine per motivi dovuti a considerazioni di equità (gravi motivi di famiglia, malattie, lavori campestri, ecc.). Nulla può eccepirsi sulla legittimità di queste sospensioni che in taluni casi sono necessarie, ma soltanto è da esprimersi il desiderio che esse non siano concesse, come avviene ora per la maggior parte, a tempo indeterminato, ad evitare che sia tolta o diminuita la esemplarità delle pene, o che sia favorita perfino la impunità del reo.

Dell'altra specie sono notevoli 3323 sentenze che erano rimaste ineseguite per irreperibilità dei condannati e 1061 rimaste inefficaci per emigrazione dei condannati dal Regno, le quali tutte rivelano deficienza di azione dell'Autorità politica e

di pubblica sicurezza, e mancanza di vigilanza della stessa Autorità giudiziaria.

Anche meritevoli di attenzione, per quanto scarse di numero, sono le inesecuzioni dipendenti da incapacità delle carceri locali e quelle attribuite a deficienza del personale di cancelleria, le quali se possono trovare la loro giustificazione in circostanze eccezionali ignote a chi ha l'obbligo di provvedere che esse non si verifichino, non sono assolutamente ammissibili nè tollerabili appena note queste circostanze.

La maggior parte delle sentenze della seconda specie, attendevano l'esecuzione per motivi di ordine procedurale, tra cui, principalmente per le condanne a pene pecuniarie, lo adempimento delle norme imposte dagli articoli 19 e 24 del Codice penale, ovvero l'essere in corso gli atti di riscossione, e per quelle di data prossima al 31 luglio 1898, termine fissato come limite dell'inchiesta, anche l'essere in corso gli altri atti ordinari di esecuzione che importano sempre qualche giorno di tempo per il loro compimento.

Il relatore, in vista dei risultati ottenuti, concluse col proporre che fosse rinnovata l'inchiesta, con quelle modificazioni che l'esperienza aveva suggerite.

Alcuni Commissari non nascosero la spiacevole impressione che avevano riportata dal numero delle sentenze rimaste ineseguite e dall'esame delle cause della loro inesecuzione, mentre altri, pur riconoscendo che i risultati non erano troppo confortanti, oppugnarono le sfavorevoli conclusioni a cui erano giunti i primi, con giuste considerazioni, (del resto già accennate dal relatore), sulla confusione che era stata fatta delle sentenze divenute esecutive fino all'ultimo momento del termine fissato, con quelle che da lungo tempo potevano e dovevano essere eseguite, e sull'essersi comprese nell'inchiesta anche talune sentenze, come quelle rimaste ineseguite per amnistia, che a rigore non dovevano esservi incluse; tutti

però furono concordi nel desiderare che su questo importante servizio fossero stese relazioni annuali, con dati statistici raccolti mediante un modulo riveduto e completato, cominciando dalle sentenze rimaste ineseguite al 31 dicembre 1900, e coll'intesa che si sarebbe tenuto un conto separato di quelle divenute irrevocabili nell'ultimo trimestre. Questo desiderio della Commissione sottopongo ora all'approvazione di Vostra Eccellenza.

7. — Riforma del Casellario giudiziale e suo coordinamento colla statistica giudiziaria penale.

L'on. Lucchini ha portato innanzi alla Commissione una sua proposta di riforma del Casellario giudiziale e di coordinamento di questo servizio con l'altro della statistica giudiziaria penale.

Ecco in succinto le idee del proponente.

Il Casellario, così come funziona ora non risponde che imperfettamente ai fini per cui fu istituito. La Commissione nostra rilevò errori, deficienze, mancanze di vigilanza, colpe lievi e gravi in più occasioni, ma più specialmente quando dell'argomento trattò diffusamente il commissario Cosenza, quando lo stesso on. Lucchini dovette riferire sull'applicazione dell'indulto condizionato del 1893, che si basava necessariamente sulla regolare tenuta del Casellario, e quando intese più volte le relazioni degli ispettori del Ministero della giustizia, le quali concordemente lamentavano il modo in cui procedono tutti i servizi attinenti al Casellario.

È possibile, si domandava l'on. Lucchini, che mantenendo l'ordinamento attuale si possa ottenere un assetto migliore del Casellario?

E d'altra parte egli aveva osservato che il nostro sistema per la raccolta delle notizie di statistica giudiziaria penale, da

un decennio basato sulla scheda individuale, per quanto eccellente come metodo, pur tuttavia richiede la sicurezza che la scheda sia compilata immancabilmente, fedelmente e completamente; e che questa sicurezza, non ostante gli accorgimenti messi in opera e le cure sagaci e assidue prestate, non si era ancora potuto raggiungere del tutto. Queste osservazioni fatte dal relatore in varie circostanze, lo indussero a studiare se anche in Italia fosse attuabile il sistema che dal 1888 fu introdotto nel Belgio, dove il servizio del Casellario si compone di una duplice anagrafe criminale, l'una in forma di registro nel Comune di nascita del condannato, l'altra sotto forma di Casellario, nella Capitale del Regno, servendo il cartellino di questo casellario anche per la statistica penale, mediante il trasporto delle notizie occorrenti su apposite schede atte ai processi meccanici di spoglio.

Alla fine dei suoi studi l'on. Lucchini trasse la convinzione che il sistema potesse attuarsi anche in Italia; e in questa relazione da lui presentata alla Commissione ha voluto dare la dimostrazione della attuabilità della proposta da lui vagheggiata, per infondere anche nei colleghi la propria salda convinzione.

Egli ha cominciato col tracciare a grandi linee uno schema di ordinamento di questo servizio, dalla iniziale compilazione del cartellino presso le Autorità giudiziarie locali, passando al collocamento, alla classificazione, alla registrazione nell'Ufficio centrale, alle operazioni di controllo cogli atti processuali, che egli vorrebbe venissero spediti al centro insieme ai cartellini; al servizio di richiesta e rilascio dei certificati. In questa esposizione si è affacciata naturalmente la questione della mole del lavoro che ne risulterebbe accentrando nella Capitale tutte le operazioni che oggi sono distribuite nei 162 Tribunali del Regno. Non sarà cosa di poco momento risolverla, ma il relatore ha fiducia che la soluzione non sia poi

così difficile come a tutta prima può parere, e lo incoraggia in questa fiducia l'esempio del Belgio, dove le cose vanno egregiamente, e fanno perciò sperare, che anche in Italia si possa fare altrettanto, alla condizione però di avere a disposizione mezzi adeguati alla maggior mole di lavoro.

Rispetto alla quale però è anche da considerare la semplificazione che ne deriverebbe per servizi statistici dalla eliminazione di tante operazioni di controllo e di revisione che si renderebbero superflue, e per la possibilità di utilizzare mezzi meccanici di spoglio che sono al tempo stesso più sicuri e più celeri.

Questa combinata riforma dei servizi presuppone però, secondo il relatore, un coordinamento della statistica giudiziaria con quelle delle carceri e della polizia e una radicale modificazione delle disposizioni regolamentari e legislative che concernono il Casellario.

Il coordinamento delle tre statistiche è già nei voti di questa Commissione, che altre volte si occupò dell'argomento, e l'on. Lucchini ha voluto mettere in luce i vantaggi che deriverebbero alla Polizia dall'istituzione del Casellario mandamentale che in Italia potrebbe tener luogo del Casellario comunale belga, soprattutto quando fosse coordinato con il servizio antropometrico per la identificazione dei rei, il quale una buona volta si dovrà attuare anche da noi.

Quanto alle modificazioni legislative e regolamentari sul Casellario, il relatore vi ha accennato per sommi capi, non volendo esorbitare dal campo che è segnato ai nostri lavori, ed ha avvertito che esse dovrebbero riguardare tre punti:

1° la specie e il numero delle pronunzie giudiziali da registrarsi, comprendendovi tutte le sentenze od ordinanze di proscioglimento e di assoluzione e alcune decisioni disciplinari dell'Autorità giudiziaria od amministrativa portanti qual-

che incapacità giuridica, ed infine anche le ordinanze contro ignoti autori;

2° la durata delle iscrizioni, che, agli effetti del rilascio dei certificati, non dovrebbe essere perpetua;

3° il rilascio appunto dei certificati, diversamente regolato secondochè questi sono chiesti, dall'interessato, dai privati o dall'Autorità.

La Commissione, pur riconoscendo le difficoltà che poteva incontrare l'attuazione di un così vasto progetto di riforma, in massima vi aderì tanto più che la forma con cui si richiedeva il suo voto, che era di fare degli studi in proposito, non era per nulla impegnativa, ed essa deliberò che una Sotto-Commissione, la quale riuscì composta dei Commissari Lucchini, Beltrani-Scalia e Bosco, facesse gli studi opportuni e ne riferisse in una prossima sessione.

8. — Altri temi.

Poichè nelle Comunicazioni del Comitato erano date alcune informazioni intorno al disegno di legge presentato dal Ministro Guardasigilli alla Camera dei Deputati nella seduta del 22 novembre 1900 (Doc. n. 87) sull'impiego dei condannati nei lavori di dissodamento e di bonificazione dei terreni incolti e malsani, l'on. Lucchini colse occasione per domandare maggiori dati statistici sugli effetti della segregazione cellulare, perchè quelli forniti sinora parevano a lui insufficienti, e particolarmente desiderava averne in relazione alla pena, al lavoro e alla recidiva. All'on. Lucchini, benchè non interamente con lui consenziente nei principi, si unì il senatore Beltrani-Scalia, il quale poi dichiarò di possedere già molti dei dati che domandava il collega (che metteva intanto a sua disposizione) e in vista del tempo non breve che sarebbe occorso per raccogliere tutti gli elementi di studio desiderati dal prof. Lucchini, pro-

pose la nomina di una Sotto-Commissione per fissare il programma e i limiti di questa ulteriore ricerca.

A questa proposta per altro si oppose il Direttore generale delle carceri, comm. Canevelli, il quale pur dichiarando di mettere a disposizione della Commissione tutte le notizie che l'Amministrazione aveva già raccolte su questo argomento, non credette di poter dare il suo assenso alla proposta, parendogli quasi con ciò di sconfessare l'opera propria, persuaso, come era, di avere con precedenti relazioni fatto conoscere sul grave argomento tutto quanto potevasi desiderare.

Chiariti meglio i concetti che avevano guidato il Lucchini e il Beltrani-Scalia a fare la anzidetta proposta, la Commissione deliberò che fosse formulato un questionario dagli stessi proponenti da rivolgersi all'Amministrazione delle carceri per gli studi ulteriori sugli effetti della segregazione cellulare.

Lo stesso on. Lucchini richiamò l'attenzione dei colleghi sul caso di proscioglimento di un imputato con dichiarazione di non farsi luogo a procedere per *insufficienza di indizi*, anche quando esso non fu sentito, nè fu contro di lui spiccato mandato di cattura o di comparizione. La cosa è certamente gravissima perchè la formula suaccennata dà luogo a una iscrizione nel Casellario, ed un galantuomo, richiedendo il suo certificato penale, può trovarvi un addebito senza nemmeno sapere, come e da chi gli è stato fatto. Fu lungamente discusso sulla pratica giudiziaria adottata nei vari Tribunali al riguardo, alcuni usando pel caso configurato la formola *difetto di indizi*, che secondo essi equivale a mancanza assoluta di indizi ed esime dall'obbligo dell'iscrizione nel Casellario, ma fu da ultimo approvato il voto di far presente a V. E. questo caso di proscioglimento non conforme a legge e a ragione, perchè, ove lo reputi opportuno, provveda come crederà meglio.

In occasione di una relazione da me presentata nel di-

cembre 1899 sull'ammonizione e sul domicilio coatto furono, per voto della Commissione, raccolte delle notizie statistiche sugli ammoniti che delinquirono o contravvennero all'ammonizione nell'anno 1899 e su queste notizie statistiche diede alcune verbali informazioni il prof. Bosco. Per quanto i dati si riferissero agli ammoniti esistenti alla fine di un anno soltanto e fosse quindi da trarne le deduzioni colle maggiori cautele, pur tuttavia esse non mancarono di interesse e di utilità soprattutto per lo studio delle correlazioni tra delinquenza ed ammonizione.

Anzi tanto si riconobbero utili queste ricerche che la Commissione deliberò che fossero rinnovate, tenendo distinte le varie categorie di ammoniti per potere meglio studiare gli effetti del provvedimento per ciascuna.

E qui ha termine questa lunga rassegna dell'opera, che auguro non infeconda di buoni risultati, compiuta dalla Commissione nella scorsa sessione.

Sui voti e sulle deliberazioni di essa richiamo particolarmente l'attenzione della E. V. per i provvedimenti che crederà più opportuno adottare.

Accolga, signor Ministro, i sensi della mia profonda devozione.

Il Presidente della Commissione

Senatore **T. CANONICO.**

PARTE I.

VERBALI DELLE SEDUTE.



Seduta dell'8 marzo 1901.

Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bosco, Canevelli, Canonico, De' Negri, Lucchini, Nocito, Ostermann, Pellecchi, Penserini, Ricciuti, Righi, Sandrelli, Vivante, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

Interviene alla seduta S. E. il Ministro guardasigilli on. Cocco-Ortu, il quale assume temporaneamente la presidenza.

La seduta incomincia alle ore 10.

Cocco-ORTU, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ha voluto che la Commissione iniziasse i suoi lavori senza adempiere al debito di portarle il suo saluto, insieme all'espressione della sua più illimitata fiducia nell'opera cui essa attende, che è di tanto efficace aiuto alla regolare amministrazione della giustizia, così per la parte amministrativa come per quella legislativa.

Nel programma dei lavori sono assegnati argomenti importanti e degni del maggiore studio, ma alcuni particolarmente hanno fermato la sua attenzione come i fallimenti, e le procedure per le esecuzioni immobiliari, i quali concernono tutti gravi problemi, oggetto di studio pel legislatore.

Crede di dover dichiarare che pari alla grande fiducia da lui riposta nella Commissione è il proposito di aiutarla nei suoi studi con tutti i mezzi di cui potrà disporre.

MESSEDAGLIA. Ringrazia il Ministro dell'onore fatto alla Commissione coll'aver voluto inaugurare di persona questa sessione, della fiducia dimostratale e delle parole gentili rivoltele.

Assicura l'on. Ministro che la Commissione proseguirà per la sua via confortata da tanto autorevole appoggio.

(S. E. il Ministro abbandona l'aula e lascia la Presidenza al sen. Messedaglia).

CANONICO. Interprete dell'unanime sentimento dei colleghi desidera far giungere all'illustre Presidente l'espressione del comune cordoglio per il grave recente lutto che l'ha colpito (1), insieme all'augurio di averlo ancora per molti anni venerato maestro e guida nei lavori di questa Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazia di gran cuore i colleghi, e particolarmente il sen. Canonico, delle affettuose parole indirizzategli, che lo toccano profondamente. A tutti manda un grazie dal cuore.

Comunica che il sen. Bodio l'ha pregato di presentare le sue scuse ai colleghi perchè non può prender parte alle riunioni di questa sessione, essendo nelle ore del mattino impegnato ogni giorno al Ministero degli esteri per la compilazione del regolamento per l'esecuzione della legge sull'emigrazione.

Anche il prof. Brusa ha fatto sapere che non potrà essere a Roma prima del giorno 15.

Invita il commissario cav. Azzolini a leggere le *Comunicazioni del Comitato*.

AZZOLINI. Legge le Comunicazioni del Comitato (2).

PRESIDENTE. Apre la discussione su queste Comunicazioni.

DE' NEGRI. La Direzione generale della statistica non ha difficoltà di accettare l'invito che le viene rivolto dall'Avvocatura erariale per eseguire lo spoglio delle schede da essa compilate sulle cause trattate. Deve però fare osservare che da qualche tempo vanno via via aumentando i lavori straordinari affidati alla Direzione, e ciò potrebbe intralciare il normale compimento dei lavori ordinari. Pur accettando dunque in massima l'incarico, intende fare qualche riserva sui mezzi per darvi esecuzione, desiderando prima prendere accordi col Ministero della giustizia e coll'Avvocatura erariale, anche per conoscere l'entità del lavoro e decidere in che modo si possa provvedere alla sua esecuzione.

NOCIRO. Non crede che questo spoglio sia molto laborioso, perchè la ricerca si potrebbe limitare a quella parte che non è raccolta dalla statistica generale, la quale, per tutte le cause trattate

(1) Il senatore Messedaglia ebbe la sventura di perdere un fratello.

(2) Vedi questa relazione a pag. 73 del presente volume.

innanzi ai Tribunali, potrà far conoscere se una delle Parti sia l'Erario.

Sarebbe piuttosto da tener conto, in questa ricerca, delle transazioni che avvengono prima di iniziare la lite, e che perciò sfuggono alla statistica generale. Queste notizie potrebbero informarci sullo spirito litigioso delle Avvocature erariali e riuscirebbero un utile contributo alla statistica delle transazioni e un complemento a quella della litigiosità. La transazione è il mezzo preventivo per evitare la lite, e come giova lo studio dei mezzi preventivi del delitto, così non si dovrebbe trascurare anche lo studio dei mezzi preventivi delle liti.

PENSERINI. Non crede che da questa indagine possa risultare il maggiore o minore spirito di litigiosità delle Avvocature erariali, perchè molte volte esse devono sostenere le liti anche contro il proprio parere, soltanto per l'insistenza delle pubbliche Amministrazioni a ricorrere alle vie giudiziarie.

NOCITO. Ammette che talora l'Avvocatura erariale sia obbligata a sostenere la lite anche contro il proprio parere, ma non si deve cercare di scoprire questa parte ignota delle intenzioni dei contendenti, le quali sfuggono a qualsiasi indagine statistica.

PRESIDENTE. Gioverà che sia votata una deliberazione in proposito anche per farne oggetto di una comunicazione all'Avvocatura erariale, che gentilmente ha messo a disposizione della Commissione il suo materiale statistico, e alla quale quindi si deve una cortese risposta.

SANDRELLI. Crede utile che sia istituita questa indagine, specialmente dopo la offerta cooperazione da parte dell'Avvocatura erariale. Questa statistica potrebbe essere un avviamento allo studio dei procedimenti arbitrari. È noto che molte controversie per disposizione di leggi speciali non vengono portate innanzi ai giudici, ma, come quelle concernenti l'appalto delle opere eseguite nello interesse dello Stato, sono deferite a collegi di arbitri. Vi sono collegi arbitrari permanenti, come quello delle ferrovie, e altri che si nominano volta per volta. Studiare il lavoro contenzioso di queste speciali magistrature è cosa di molto interesse e gli elementi, che

non possono essere forniti dalla statistica giudiziaria civile, si potranno facilmente avere dalle schede dell'Avvocatura erariale.

BOCCARDO. Desidera avere dal prof. Bosco, che ha esaminato lo schedario tenuto dall'Avvocatura generale erariale, uno schiarimento: se cioè dalla scheda si rilevino le indicazioni alle quali ha accennato il collega Nocito, sulle transazioni. Nel caso negativo non crede sia difficile riempire la lacuna. Da sé sola l'Avvocatura erariale non può giungere alla transazione, ma occorre il parere del Consiglio di Stato, che deve essere dato in sede consultiva da una delle sue Sezioni. Meno casi eccezionali, il Consiglio di Stato favorisce questo spirito transattivo e per ciò egli sarebbe desideroso di sapere se nelle schede sia segnato il responso del Consiglio di Stato.

Bosco. Per invito del senatore Messedaglia si recò a vedere lo schedario delle cause tenuto presso l'Avvocatura erariale, e benchè abbia potuto farne soltanto un rapido esame, crede di poter dire che esso, per i fini a cui mira, è ottimamente ordinato. La scheda — per il modo con cui funziona questo servizio — deve tener conto necessariamente delle transazioni concluse tra le Parti. Essa viene compilata all'inizio di ciascuna causa e perciò, se questa si chiude con una transazione, dovrà indicarsi in essa questo modo di chiusura, come qualsiasi altro esito del giudizio.

Questo sistema di far compilare una scheda per ogni causa trattata dalle Avvocature erariali di tutto il Regno, e di raccogliere le schede in un apposito casellario presso l'Avvocatura generale a Roma, fu pensato come rispondente non tanto a scopi statistici quanto a scopi amministrativi. Si è voluto aver modo di poter seguire l'andamento delle cause nelle varie circoscrizioni erariali; vedere se abbiano un corso più o meno regolare; se e per quali motivi si trascinino in lungo; in quanti casi terminino a favore dell'Avvocatura che sostiene le ragioni dello Stato e in quanti a favore dei privati; stabilire quali specie di controversie prevalgono nelle varie regioni; si è voluto avere un mezzo per valersi delle esperienze fatte e dare istruzioni uniformi per la condotta defensionale delle cause. Le decisioni che vengono segnate per estratto nelle schede formano una specie di massimario che serve di guida, anche come consultazione di giurisprudenza, per i casi analoghi.

Salvo le riserve presentate dal comm. De' Negri, è d'avviso che la Commissione faccia cosa buona votando la proposta del Comitato. Questa nuova statistica sarà utile sotto molti rispetti. Da quanto ha potuto capire, l'on. Nocito crede che dalla statistica giudiziaria civile si conosca il numero delle cause in cui è parte lo Stato. Ma questa notizia manca nelle statistiche annuali della giustizia civile, mentre potrebbe essere fornita dalla indagine ora proposta. È interessante tener dietro a questa corrente di litigiosità che mette capo allo Stato, e che viene aumentando per i molteplici rapporti, regolati da leggi speciali, che nelle società moderne intercedono sempre più numerosi fra i cittadini e lo Stato. Il sapere quali sono le leggi che danno luogo a controversie più frequenti, ed in quali parti queste leggi sono oggetto di disputazione litigiosa fra i privati e lo Stato, può dar occasione a modificazioni e riforme opportune.

Anche per un altro rispetto, sebbene di minore importanza, gioverebbe accingersi al lavoro che il Comitato raccomanda alla Commissione. Una delle difficoltà maggiori che presenta la statistica giudiziaria civile e uno dei punti in cui il metodo, applicato a questa parte della statistica, ha tuttora bisogno di essere studiato e meglio determinato, è la classificazione delle cause secondo il loro oggetto. L'utilità, così dal punto di vista giuridico e procedurale, come da quello sociale-economico delle statistiche della giustizia, certo sarebbe assai maggiore quando si conoscesse la specie e la natura delle cause civili e commerciali portate ogni anno innanzi ai Tribunali e che toccano a rapporti così vari della vita familiare e civile, all'ordinamento della proprietà e dei beni, ai contratti ed alle obbligazioni d'ogni maniera. Ora, colla statistica proposta, si avrebbe per una parte, sebbene piccola delle cause — ossia per quelle in cui è attore o convenuto lo Stato — un documento sicuro per la classificazione dell'oggetto delle liti. Quest'oggetto viene segnato sulle schede da una persona competente, ossia dall'avvocato stesso che ha trattato la causa. Si avrebbe così il modo di studiare, praticamente, una applicazione della scheda alla statistica della giustizia civile e si potrebbe trarne suggerimenti per il metodo migliore da adottarsi per questa statistica.

Nocito. Egli prese la parola poco fa non per respingere l'offerta che vien fatta dall'Avvocatura erariale, ma perchè avendo il

comm. De' Negri accennato a difficoltà derivanti dal presupposto che il lavoro fosse di una certa mole, egli voleva quasi incoraggiarlo a pensare che il lavoro poteva essere invece molto limitato, se ristretto alle indagini sulle cause transatte, giacchè per le altre fornisce notizie la statistica generale. Ora sente che da questa statistica non si ha il numero delle cause trattate dall'Avvocatura erariale, ma ciò che manca si potrebbe richiedere in avvenire senza un sensibile aggravio di lavoro, e quindi resterebbero ferme le sue precedenti considerazioni.

Questa statistica speciale del contenzioso erariale è utilissima anche perchè è generale il lamento contro il Fisco litigante a cuor leggero ed a man salva perchè non spende nulla, e posto in una condizione di favore rispetto ai privati contendenti, i quali, non avendo i mezzi pecuniari, bene spesso debbono a malincuore subire le condizioni che all'altro contendente piaccia dettare.

RIGNI. Approva il concetto di questa nuova statistica ed è d'accordo coll'on. Nocito, benchè forse per motivi affatto opposti da quelli da lui dichiarati, nel desiderare che l'indagine si faccia. E se si farà, come non ne dubita, in modo esatto e diligente, essa varrà a sfatare il comune volgare pregiudizio che il Governo litighi più di tutti. Questa accusa è banale perchè è ovvio che le cause in cui è interessato il Governo siano più di quelle di qualsiasi privato, giacchè nessun privato ha tanti affari quanti ne possono avere tutte le pubbliche Amministrazioni prese insieme.

Ricorda che questa accusa fu mossa specialmente al tempo delle leggi sull'Asse ecclesiastico e sul Macinato, che sollevarono tanti interessi a rumore e quindi numerose contestazioni giudiziarie, nelle quali il Governo fu coinvolto non certamente per suo spirito litigioso. Perchè non bisogna dimenticare che per lo più lo Stato è reo convenuto e raramente attore. Non crede che giovi secondare e facilitare questa corrente favorevole alle transazioni nelle liti in cui è parte contendente lo Stato, perchè in un regime rappresentativo a larga base, come è il nostro, a prescindere anche dalle influenze che potessero esercitare i rappresentanti della nazione, possono essere tante le intromissioni di secondo ordine da costituire un serio pericolo.

Conclude coll'augurarsi che si faccia l'indagine, e che sia la più profonda, intorno all'azione delle Avvocature erariali.

OSTERMANN. Poichè si è parlato del metodo delle statistiche giudiziarie civili, desidera avere qualche notizia intorno all'opera della Sotto-Commissione che fu nominata nella passata sessione per lo studio appunto del metodo per la raccolta dei dati della statistica civile.

BOSCO. La Sotto-Commissione della quale egli fa parte insieme ai colleghi Penserini e Sandrelli ha iniziato i suoi studi col redigere un questionario che fu mandato agli uffici di statistica stranieri, per conoscere come sia compilata nei vari paesi la statistica civile. Si attendono le risposte, le quali saranno comunicate alla Commissione e potranno servirle di base per i suoi futuri studi.

OSTERMANN. Ringrazia ed è lieto di avere provocato questa risposta.

PRESIDENTE. Pone ai voti la seguente proposta:

« La Commissione per la statistica giudiziaria e notarile ringrazia l'Avvocatura generale erariale dell'offerta fattale di mettere a sua disposizione il materiale statistico raccolto sulle cause da essa trattate, e prenderà con essa e col Ministero della giustizia gli opportuni accordi per por mano ai lavori di spoglio delle schede. »

È approvata.

PRESIDENTE. Occorre ora prendere una deliberazione circa la seconda proposta del Comitato, che riguarda la statistica del Notariato.

Si tratta di approvare o no l'espedito divisato dal Comitato per la raccolta della notizia del luogo in cui gli atti notarili sono ricevuti. Pubblicare questa notizia, che interessa soltanto il Ministero della giustizia per gli studi sulle circoscrizioni notarili, obbligherebbe ad un eccessivo ampliamento del volume che contiene i dati della statistica notarile, e per ciò il Comitato avrebbe pensato di raccogliere bensì la notizia, ma di non pubblicarla, tenendola, s'intende, a disposizione del Ministero.

Messa ai voti, la proposta è approvata.

LUCCHINI. Nella bella e chiara relazione del collega Azzolini una larga parte è assegnata alla trattazione di un punto che fu oggetto di discussione in precedenti sessioni e che particolarmente

lo interessa - la segregazione cellulare. Sta in fatto che il Ministro guardasigilli cessato, onorevole Gianturco, forse anche stimolato dalle discussioni fatte sull'argomento in questa Commissione, presentò un progetto di legge che è ora agli studi di una Commissione parlamentare. Facendo parte di questa egli ha ora quasi una duplice occasione per parlare.

Il progetto si compone di due parti ben definite, anzi, a suo giudizio, perfino in contrasto fra loro. Nella prima si raccolgono disposizioni che modificano sostanzialmente il Codice penale; nella seconda si tratta dell'applicazione dei condannati al lavoro.

Evidentemente, la prima è la più delicata e importante, perchè si portano variazioni notevolissime nella disciplina della pena principale del Codice, la reclusione, e si tende a far passare tali innovazioni, che sovvertono senz'altro i principii del Codice, sotto l'etichetta dell'applicazione dei condannati ai lavori delle bonifiche.

Nell'ultima fase di elaborazione del Codice, egli si oppose vivamente alla troppo lunga durata della segregazione cellulare. Ma allora vi erano molte ragioni gravi, e tra le altre l'abolizione della pena di morte, che determinavano una tendenza a grande severità, e così passarono le attuali disposizioni sull'applicazione della segregazione cellulare. Ora egli è d'avviso che nella preparazione delle leggi si debba combattere e discutere largamente e liberamente, ma quando la legge è sanzionata si deve essere molto guardinghi nel porla in discussione, o almeno, prima, si deve soprattutto curarne il rispetto e l'osservanza. È un fatto che le leggi vanno innanzi al Parlamento con poca preparazione; lo stesso giornalismo, che lo si dice il rappresentante del quarto potere, non si appassiona alle più vitali questioni legislative, anche se, come egli cercò di fare per il Codice penale, lo si invitò in mille modi a discuterle. Sol dopo però sanzionata la legge, allora si fan vivi per censurarla. È proprio il caso nostro; dopo un solo decennio che il Codice è in vigore già si pensa di sovvertire i principii fondamentali del sistema penale. In massima però egli non può essere favorevole al progetto ministeriale, anche perchè tra le disposizioni di esso ve ne è una che enuncia questo concetto curiosissimo, che cioè le innovazioni al sistema penale del Codice saranno introdotte in via transitoria.

Ciò non è serio. Si potrà riconoscere che talune disposizioni

di un Codice vanno modificate, e siano pur quelle che riguardano l'applicazione della segregazione cellulare, ma nè si debbono fare in via precaria, nè si debbono subordinare a modalità e condizioni estrinseche e arbitrarie, come sarebbe il compimento della riforma penitenziaria. La Francia, che ha veduto tanti rivolgimenti, ha mantenuto ferme le sue istituzioni e le sue leggi, e non è questa l'ultima ragione della compagine, della vigoria e della prosperità di quel paese.

Ora, venendo all'argomento per cui ha chiesto la parola, osserva che non crede che sull'applicazione della segregazione cellulare si siano date tutte quelle informazioni che sono necessarie per avere idee esatte e conformi alla verità. Ed egli domanda al collega Canevelli, che oltre essere capo valente dell'Amministrazione carceraria, ha dato prova di essere un prezioso e diligente raccogliitore ed espositore delle notizie statistiche che interessano questa Commissione, se egli volesse ancora fornire qualche altro dato intorno alla cella. Un punto che egli non ha ben chiarito, pur avendo seguito col maggior interesse le relazioni presentate dal collega, è quello delle classi e specie di condannati ai quali si applica la cella.

I condannati all'ergastolo si possono considerare fuori discussione, perchè si tratta di pena perpetua, e rispetto a loro è facile un'indagine dei particolari, ma per i condannati alla reclusione non si ebbe ancora un quadro di coloro che scontano la pena nella cella, divisi secondo la regione a cui appartengono, la durata della pena che scontano, i reati che hanno commesso. Sa di alcuni criteri che si seguono in via generale, ma non conosce una statistica del modo in cui la reclusione viene scontata. È soprattutto necessario sceverare i condannati secondo il modo e il luogo di espiazione della pena, per poter valutare gli effetti del regime penitenziario. Inoltre egli vorrebbe qualche informazione sugli effetti della cella in riguardo al lavoro, e vorrebbe sapere in quale relazione stia la recidiva con la segregazione cellulare. Simili notizie che in parte ci fa conoscere la statistica giudiziaria, francese, non risultano dalla nostra statistica giudiziaria; e perciò egli le domanda all'Amministrazione carceraria.

In tal modo potrà sapersi altresì fin dove arrivi precisamente la disparità di trattamento che si fa subire ai singoli condannati

rispetto alla segregazione cellulare continua. Al qual proposito, nella relazione del suindicato progetto ministeriale e in una comunicazione verbale fatta dal Ministro alla Commissione parlamentare fu detto che riducendo la segregazione cellulare a periodi minori si sarebbe potuta applicare a tutti i condannati giovandosi delle celle per i bisogni disciplinari. Egli fu sorpreso da questa osservazione perchè pare a lui che se queste celle si adibiscono per la segregazione cellulare, non saranno più disponibili per gli scopi disciplinari e non si saprà come applicare le correzioni ai detenuti che non siano in segregazione.

Da ultimo desidererebbe anche sapere perchè dopo alcuni esperimenti di applicazione dei condannati ai lavori di bonifica dei terreni non se ne siano fatti altri. Anche se il progetto in disputa non potesse andare in porto, crede che l'Amministrazione carceraria abbia sempre la possibilità di fare simili tentativi e gioverà sapere quali possano essere le sue intenzioni al riguardo.

BELTRANI-SCALIA. Prende la parola per una dichiarazione e una risposta.

La dichiarazione riguarda il progetto di legge presentato dall'on. Gianturco, che a suo giudizio non è attuabile, perchè, transitoriamente e quasi di soppiatto, modifica l'espiazione delle pene.

La risposta è diretta al collega Lucchini, col quale è d'accordo in molte cose, e soprattutto nel volere che gli studi sull'applicazione delle pene si facciano specializzando più che si può, perchè, ad esempio, lo studio dei casi di alienazione mentale in blocco non profitta a nulla, ma occorre studiarli singolarmente. Però egli domanda se in questa Commissione si possano esaminare tutte le questioni accennate dal collega. Esse sono della maggior gravità. Vi è una legge che è rimasta soltanto scritta perchè ad eseguirla mancano i denari per compiere la riforma degli stabilimenti penitenziari, ma non crede sia questa la sede adatta allo studio degli eventuali rimedi, ed egli vorrebbe pertanto che fossero riservate tutte le domande in proposito a quella Commissione, se verrà nominata, che dovrà formulare un nuovo progetto di sistema penitenziario.

LUCCHINI. Mentre ringrazia il collega Beltrani-Scalia dell'adesione, tanto autorevole, data alle sue idee, gli piace di dover

dire che egli forse lo ha frainteso. Perchè non vede nelle sue domande nulla che esca dal compito della Commissione. Si è limitato a domandare dei dati statistici, che sono la base fondamentale di tutti gli studi della Commissione.

CANEVELLI. Alle domande dell'on. Lucchini in parte fu risposto coi dati forniti nella relazione presentata nella scorsa sessione; altri dati potrà fornire ancora, ma occorre del tempo. Vedrà se qualche notizia potrà procurarsela e comunicarla alla Commissione in questa sessione.

BELTRANI-SCALIA. L'impegno che si assume il Direttore generale delle carceri pare a lui esorbitante, perchè non crede che in pochi giorni si possano raccogliere elementi di studio intorno all'influenza della cella sui condannati.

CANEVELLI. Spiega che non ha inteso di impegnarsi a portar qui in pochi giorni tutte le risposte alle domande dell'on. Lucchini, ma soltanto quelle per le quali l'Amministrazione da lui diretta abbia già raccolto dei dati statistici.

LUCCHINI. Ringrazia, e dichiara di non aver preteso delle risposte tanto sollecite. Basterà che il comm. Canevelli riferisca nella prossima sessione.

PRESIDENTE. Invita l'on. Lucchini a formulare i quesiti che intende rivolgere al Direttore generale delle carceri, acciocchè le risposte possano essere sempre più appropriate e precise.

LUCCHINI. Presenterà nella prossima seduta i quesiti.

La seduta è tolta alle ore 11. 50.

Seduta del 9 marzo 1901.

Presidenza del Senatore MESSE DAGLIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bosco, Canevelli, Canonico, De' Negri, Lucchini, Nocito, Ostermann, Pellecchi, Penserini, Ricciuti, Righi, Sandrelli, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

BELTRANI-SCALIA. Ha ripensato più lungamente sulle domande avanzate dal collega Lucchini nella seduta di ieri, e si è persuaso che la cosa è più seria di quanto non sembri.

In sostanza che cosa domanda l'on. Lucchini? Egli vuol sapere, dopo dieci anni di applicazione del Codice, come questo è stato interpretato nei riguardi del sistema penitenziario; vuol sapere gli effetti della segregazione cellulare sui condannati, desumendoli dal numero delle morti, dei suicidi, dei pazzi; vuol sapere se qualche beneficio si sia ottenuto rispetto ai recidivi, o meglio, quale influenza la cella abbia esercitata su di essi; vuol conoscere quali risultati si ebbero dal sistema cellulare rigorosamente applicato in Toscana, per gli opportuni confronti. Tutte queste domande importano uno studio larghissimo e profondo, pel quale mal risponderebbero i dati statistici raccolti in blocco. Se l'on. Lucchini limitasse le sue richieste, forse a molte di esse egli potrebbe già dare risposta, essendo in possesso dei documenti necessari (e li mette a disposizione del collega) raccolti coll'esame dei singoli casi, perchè soltanto in questo modo, cioè analizzando e specificando si può giungere a scoprire gli effetti della cella; ma molto resterebbe ancora

da fare e non bastano pochi giorni e pochi mesi per raccogliere tutto.

Crede che intanto l'argomento potrebbe essere studiato da lui, dal Lucchini e dal Canevelli insieme al Comitato, per stabilire i limiti e il modo delle nuove ricerche, e dopo che queste saranno compiute si potrà riferire alla Commissione.

Formula così questa proposta:

« Attesochè le ricerche proposte dall'on. Lucchini devono essere fatte per mezzo di moduli speciali e individuali, senza di che qualsiasi indagine fatta in blocco non meriterebbe fiducia, proponesi che si riuniscano presso il Comitato il Beltrani-Scalia, il Lucchini e il Canevelli per lo studio di questi moduli. »

LUCCHINI. Nessuna difficoltà per sua parte ad accettare la proposta del Beltrani-Scalia, tanto più che è a lui indifferente il modo con cui si potranno raccogliere le notizie, e solo deve compiacersi della promessa collaborazione del sen. Beltrani-Scalia.

CANEVELLI. Le parole che egli disse nella seduta di ieri muovevano dal convincimento che nelle precedenti relazioni fosse già stato in gran parte risposto ai desideri dell'onorevole Lucchini.

Non sa infatti quali altri studi si possano fare. Si conosce il numero delle morti, dei suicidi, dei casi di pazzia tra coloro che sono soggetti alla segregazione cellulare e coloro che sono a regime di vita in comune e le proporzioni percentuali, illustrate nelle sue relazioni, dimostrano già abbastanza chiaramente quali siano gli effetti della cella nei riguardi della salute dei detenuti.

Con questa convinzione, che è in lui saldissima, non vede quale contributo egli potrebbe dare al lavoro dei colleghi Lucchini e Beltrani-Scalia. Come membro della Commissione e come Direttore generale delle carceri è pronto ad accettare il mandato che gli venne conferito di presentare ulteriori elementi di studio, ma non crede di dovere partecipare agli studi preparatori del Comitato, senza sconfessare in certo modo l'opera sua, senza far sacrificio delle sue convinzioni. Alcune delle domande dell'on. Lucchini non possono manifestamente avere risposta, come quella, ad esempio, che ricerca gli effetti della segregazione cellulare in rapporto alla recidiva. È noto che la segregazione cellulare si è applicata tra i

reclusionari soltanto a coloro che dovevano scontare più di 15 anni di pena, e di questi nessuno è uscito ancora dal carcere per trovarsi nella possibilità di commettere nuovi reati.

Conclude col riaffermare la sua convinzione di avere, per quanto si poteva, fornito tutti gli elementi per lo studio della questione.

BELTRANI-SCALIA. Teme che si discuta senza intendersi. È questione di sistema. Le relazioni che ha presentate il collega Canevelli, e che egli ha letto attentamente, sono eccellenti, ma non rispondono a ciò che vuol sapere il Lucchini. Egli vuol sapere quali sono gli effetti della cella in tutte le sue manifestazioni e per ciò bisogna studiare i casi singoli e non presentare delle cifre complessive, come ha fatto il Canevelli nelle sue relazioni, che dicono poco. Non basta dare il numero dei pazzi nell'uno e nell'altro regime penitenziario; bisogna indagare i motivi della pazzia, per sceverare quelli che sono da attribuirsi esclusivamente alla cella. Il collega Canevelli dice: la cella è nociva perchè le cifre percentuali lo dimostrano evidentemente; e sarà benissimo, ma oltrechè bisogna avere presente che la cella è assegnata dal Codice come sistema correttivo, cioè per applicare una punizione, e che per ciò non si deve essere troppo teneri degli effetti, anche sinistri, che ne possono derivare, bisogna avvertire che quasi tutti gli altri Stati che la applicano non riscontrano questi perniciosi effetti della cella e per potere asserire che in Italia questi effetti invece si sono avuti, occorre presentare una serie di dati incontrovertibili.

LUCCHINI. Di buon grado si unirà al Beltrani-Scalia per preparare un questionario da presentare alla Direzione delle carceri.

BELTRANI-SCALIA. Prega il collega Canevelli di non rifiutare la sua partecipazione agli studi del Comitato.

CANEVELLI. È dolente di dover rispondere con un rifiuto, ma è fermo nel convincimento che l'opera sua sarebbe per lo meno inutile.

La Commissione, su proposta del Presidente, delibera che il questionario sia preparato dai commissari Lucchini e Beltrani-Scalia.

LUCCHINI. Prende occasione dalla discussione svoltasi ieri, e quasi come proemio ad una relazione che egli dovrà presentare sul Casellario, per sottoporre ai colleghi una questione che gli giunge nuova e che è, a suo giudizio, del più grave interesse.

Gli è stato riferito che in alcuni Tribunali il giudice istruttore pronuncia dichiarazione di proscioglimento per insufficienza di indizi — la qual formula porta come conseguenza l'iscrizione della imputazione nel Casellario, che allo stato attuale della procedura vi rimane segnata in perpetuo — anche nel caso in cui non fu spiccato mandato di cattura o di comparizione, e senza aver sentito l'imputato, il quale può rimanere così nella più completa ignoranza di ciò che è avvenuto a suo riguardo.

Per quanto sa, non vi è nel Codice nessuna disposizione che autorizzi un simile procedimento e vorrebbe credere che il caso a lui riferito fosse un inesplicabile errore che non potesse nemmeno ripetersi, ma se, come gli fu detto, questa pratica esiste in alcuni Tribunali, egli non saprebbe trovare parole abbastanza gravi per condannarla. Gioverebbe dunque fare qualche ricerca e provvedere nel modo migliore.

NOCIRO. La Commissione non può interessarsi di questi casi singoli e, volta per volta che si denuncia qualche irregolarità, provocare ricerche e indagini. Il fatto riferito dal collega Lucchini è indubbiamente grave, ma non è l'ultimo degli inconvenienti che si verificano coll'attuale sistema del Casellario. Si impone una riforma di questo istituto, anche perchè, come già altra volta egli ebbe a dire, ad esso si collegano interessi economici e sociali. Molte volte l'offerta di lavoro è subordinata alla presentazione del certificato di immunità penale, nel quale si registrano perfino i casi di desistenza dalla querela per reati di azione privata, e l'operaio, per questo solo, può non trovare lavoro. Occorre dunque ridurre questo certificato alla sua legittima sì, ma anche minima espressione.

Quanto alle ordinanze a cui ha accennato il collega Lucchini, se l'imputato non fu interrogato, il giudice istruttore ha commesso un errore che pur troppo è irreparabile; ma non crede che in questo senso vi sia una consuetudine giudiziaria nei nostri uffici di istruzione.

CANONICO. Pur riconoscendo che la questione è gravissima e che si connette con altre analoghe che dipendono dalla imperfezione del Codice di procedura penale, come i casi di proscioglimento per insufficienza di indizi di persone che risultano manifestamente innocenti, pur tuttavia non crede che la questione abbia un rapporto diretto cogli studi della Commissione.

PENSERINI. Desidera riportare la questione sul terreno nel quale l'ha posta il collega Lucchini, lasciando a parte tutte le considerazioni che riguardano le riforme legislative.

È segnalato un fatto che rivela un grave inconveniente nell'amministrazione della giustizia e questo fatto non è unico, ma molto diffuso nella pratica giudiziaria, non sarà competenza della Commissione richiamarvi sopra l'attenzione del ministro? Per suo conto crede che non solo convenga far ciò, ma che sia stretto dovere il farlo.

Per la pratica da lui fatta nelle aule dei Tribunali, sa che l'inconveniente lamentato dal collega Lucchini è pur troppo frequente. Si dice: ma il giudice istruttore manca al suo dovere se non interroga l'imputato. Ciò non è esatto, perchè bisogna distinguere il caso in cui vi sia mandato di comparizione o di cattura, nel quale soltanto il magistrato inquirente ha obbligo di interrogare l'imputato, dal caso in cui questi mandati non furono spiccati, e allora nessuna disposizione di legge prescrive al giudice l'interrogatorio dell'imputato. Se dalle prime indagini risultano infondati e insistenti gli indizi, il processo si archivia senza nemmeno sentire l'imputato. E aggiunge che non si fa il mandato di comparizione o di cattura proprio quando manchino gli indizi di colpeabilità e quindi in questi casi non si chiama l'imputato a scolparsi.

RICCIUTI. In fatto molti magistrati equivocano nell'applicazione di due formule di proscioglimento molto simili di dettato ma diverse di contenuto, la *insufficienza degli indizi* e il *difetto degli indizi*. Nel primo caso, secondo l'articolo 250 del Codice di procedura penale, la Camera di consiglio, o il Giudice istruttore giusta il richiamo dell'articolo 257, secondo l'entità del reato o secondo che l'imputato sia arrestato o no, interroga l'imputato perchè vi è o il mandato di cattura o quello di comparizione; quando invece per lo

articolo 257, alinea, il Giudice istruttore pronunzia il proscioglimento per difetto di indizi sugli autori, allora non si sente l'imputato perchè la prova soggettiva viene a mancare, ma se si adopera — come devesi — la formula *difetto di indizi*, cioè mancanza, non insufficienza di indizi, allora non vi è nessun inconveniente, perchè l'addebito non viene registrato nel Casellario.

LUCCHINI. È lieto di avere provocata questa discussione, che da sè sola è la miglior prova dell'importanza dell'argomento che si discute.

Tutti riconoscono che il caso è gravissimo e lo riconoscono anche il collega Nocito, che pur lo ritiene irreparabile ma singolare, e lo stesso senatore Canonico, che obietta soltanto non essere questa la sede conveniente per la trattazione della questione. Egli ci tiene molto a non sconfinare nelle discussioni, e anche questa volta crede di non essere uscito dal campo delle investigazioni assegnato alla Commissione. In conclusione, si tratta di accertare un fatto, se esista o no, e quale diffusione abbia, per vedere se, richiamandovi sopra l'attenzione del Governo, si possa riparare agli inconvenienti che ne derivano.

Non è però d'accordo col collega Ricciuti sulla distinzione che vorrebbe fare, poichè la legge non ammette e non prevede per nulla una formula di *difetto d'indizi*, quale egli ci è venuto indicando.

Ma, prescindendo da ciò, che sconfinerebbe veramente dalla nostra competenza, quello che è certo si è che non si può dichiarare l'insufficienza degli indizi se non in confronto di una persona chiamata e interrogata come imputato; tanto è ciò vero che il proscioglimento per questo motivo lascia aperto l'adito a nuova istruttoria contro quella persona e la espone a non lievi effetti pregiudizievolei conseguenti a siffatta pronunzia.

La Commissione potrebbe dunque ordinare indagini per appurare l'esistenza dell'inconveniente ovvero, se creda di essere sufficientemente informata, di presentare un voto formale al Ministro perchè provveda e tutto ciò indipendentemente da qualsiasi riforma della legge.

OSTERMANN. Se l'inconveniente esiste, esso è meno generale di quanto si teme. Nelle provincie meridionali, dove ha esercitato

lungamente l'ufficio di giudice istruttore, si è appunto adottata la formula « *difetto di indizi* » quando l'imputato per mancanza assoluta degli indizi di reità viene prosciolto senza che nemmeno sia inteso, e si usa l'altra « *insufficienza di indizi* » pei casi in cui vi fu l'interrogatorio.

Certamente sono state fatte circolari su questo punto, e basterebbe richiamarle per generalizzare la pratica qualora fosse seguita da qualche Tribunale soltanto.

NOCIRO. Non si oppone, dacchè alcuni asseriscono che questa violazione di legge esiste, che si faccia anche una circolare richiamando gli Uffici di istruzione all'osservanza della legge medesima; ma vi sarebbe anche un'altra via. Se il caso riferito dall'onorevole Lucchini fosse stato denunziato alla Cassazione, egli non dubita che questa avrebbe rilevato l'errore, perchè non si tratta di apprezzamento, ma di erronea applicazione di legge, e il fatto lamentato sarebbe venuto in luce.

RICCIUTI. Insiste sul nesso di correlazione che passa tra gli articoli 250 e 257 del Codice di procedura penale. Per fare il mandato di comparizione o di cattura occorre che vi sieno indizi sulla persona e se questi non convincono della reità si proscioglie per *insufficienza* di indizi; per l'articolo 257 invece bisogna che vi sia *difetto*, cioè mancanza degli indizi sulla persona.

BOCCARDO. È convinto della grandissima importanza di questa discussione e per sua parte anzi ringrazia il collega Lucchini di averla sollevata.

Bisogna richiamare l'attenzione del Guardasigilli con un voto espresso in tal guisa che non possa sorgere equivoco, acciocchè sia eliminato il gravissimo inconveniente denunciato. Non si arriverebbe allo scopo prefisso se ci si limitasse a fare avvertiti i Giudici istruttori della differenza che passa tra queste sottili ed equivoche formule: dell'*insufficienza* e del *difetto* di indizi, poichè è evidente la facilità di confondere l'una coll'altra. Ciò che preme di fare avvertito è che nei casi in cui manchi il mandato di comparizione o di cattura e si prosciolga l'imputato, sia da evitarsi qualsiasi iscrizione nel Casellario. Bisogna che le Autorità giudiziarie siano informate

della necessità che per inesistenza o per difetto di indizi non si deve scrivere il nome di alcuno nella casella giudiziale.

LUCCHINI. Le cose dette dal sen. Boccardo sono, come sempre, opportune e savie, perchè infatti quello da lui indicato è lo scopo pratico cui mira il voto che si dovrebbe emettere. Ma egli non vorrebbe che la questione fosse portata sul terreno in cui l'ha posta il senatore Boccardo, l'interpretazione cioè di un caso da iscriversi o no nel Casellario, perchè allora si entra nei domini della giurisprudenza e avrebbe ragione il collega Canonico di richiamare la Commissione sul campo della sua competenza.

Ha formulato una proposta e ne dà lettura.

« La Commissione fa presente al Ministro la pratica non conforme a legge e a ragione di pronunziare ordinanza istruttoria di non farsi luogo per insufficienza d'indizi senza essere stato interrogato l'imputato contro cui si procede o spiccato contro di lui mandato di comparizione o di cattura; e ciò perchè, ove lo reputi opportuno, provveda come crederà meglio. »

NOCITO. Comprende che sia difficile distinguere il difetto dalla insufficienza di indizi, e il guaio deriva dall'aver accolto nella nostra legge la parola difetto, che è francese e significa *vizio*, in un senso diverso da quello che dovrebbe avere. Trova utile la mozione Lucchini, ma lo invita a modificarne leggermente il testo, per separare dagli altri casi quello in cui l'imputato non fu inteso perchè non si presentò alla chiamata.

OSTERMANN. Prendendo la parola *difetto* nel senso tecnico delle cancellerie, fa presente che quando l'ordinanza è così motivata non si fa il cartellino.

NOCITO. L'inconveniente rilevato dal Lucchini non dipende dal fare uno spoglio errato delle sentenze che danno luogo o no alla iscrizione nel Casellario, ma consiste nel pronunziare un'ordinanza con una indebita formula di proscioglimento.

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti la proposta Lucchini.

È approvata.

PRESIDENTE. Invita il consigliere Ostermann a riferire sull'*Amministrazione della giustizia civile* (frequenza ed esito degli appelli dei ricorsi in Cassazione, durata delle cause, celerità delle decisioni), *nel quadriennio 1895-1898*.

OSTERMANN. Legge la relazione (1).

PRESIDENTE. Nessuno avendo chiesto la parola e d'altra parte non essendovi alcuna conclusione da votare, a nome della Commissione prende atto della relazione presentata.

La seduta è tolta alle 12.05.

(1) Vedi questa relazione a pagina 93 del presente volume.

Seduta dell'11 marzo 1901.

Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bosco, Canevelli, Canonico, De' Negri, Lucchini, Nocito, Ostermann, Pellicchi, Penserini, Ricciuti, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

OSTERMANN. Crede opportuno di far presente alla Commissione che la sua relazione sull'Amministrazione della giustizia civile in rapporto alla durata e celerità delle liti, e agli appelli, non si chiude con alcuna formale proposta, perchè è allo studio di un'apposita Sotto-Commissione l'argomento del metodo migliore per raccogliere le notizie di statistica giudiziaria civile, e mentre sono in corso questi studi non ha creduto conveniente proporre qualsiasi riforma.

PRESIDENTE. Invita il sen. Canonico a leggere la relazione sulla *tenuta dei registri dello stato civile nel 1899*.

CANONICO. Legge la relazione (1):

NOCITO. Fa plauso alle proposte del relatore perchè sia provveduto alle gravi irregolarità che sono state rilevate nella tenuta dei registri dello stato civile.

Gli pare però che le dette proposte abbiano prevalentemente carattere statistico, e crederebbe quindi opportuno che se ne aggiungessero altre di ordine essenzialmente penale e disciplinare.

(1) Vedi questa relazione a pag. 152 del presente volume.

Il senatore Canonico nella sua relazione ha dimostrato che lo stato civile in Italia è in una condizione di completo abbandono. Ora tra i fatti denunziati ve ne sono alcuni che costituiscono dei veri e propri reati. Così se un neonato viene denunziato come figlio legittimo, mentre fra i genitori non sussiste matrimonio legittimo, si compie un falso in atto pubblico e non sa perchè questo fatto, che è pur rilevato nella relazione, non sia stato denunziato all'Autorità giudiziaria.

Inoltre nella relazione del senatore Canonico si legge che molte irregolarità furono riscontrate dai Procuratori del Re in parecchi Comuni per i quali i Pretori avevano dichiarato che il servizio procedeva regolarmente. Ora perchè in questi casi non si colpiscono questi funzionari con pene disciplinari? Comprende che a questo grave stato di cose contribuisca l'irrisoria pena comminata dal Codice civile, e che, si noti, deve essere pronunciata dal Tribunale civile, ma se quelle penalità e sanzioni disciplinari si applicassero qualche beneficio ne deriverebbe.

Non sa capire perchè fatti tanto gravi siano considerati molto meno importanti di altri che pure danno luogo a procedimenti penali. Una contravvenzione a un regolamento di polizia urbana è portata innanzi al Magistrato penale, mentre una contravvenzione alle norme che disciplinano lo stato civile dei cittadini è, quando è punita, giudicata da un Magistrato civile.

Presenta quindi la presente proposta :

« Che sia attivata l'azione penale in quei fatti d'irregolarità che danno luogo a procedimenti per falso in atto pubblico o per altri reati.

« Che sia attivata l'azione disciplinare contro i Pretori che attestano la regolarità dei registri in modo contrario al vero. »

Il Presidente mette ai voti la detta proposta.

È approvata.

PENSERINI. Desidera che sia espresso al Ministro Guardasigilli il voto che a termine dell'articolo 104 dell'Ordinamento sullo stato civile si provveda alle rettificazioni degli atti dello stato civile non già dagli stessi Ufficiali, ma da speciali Commissari, a spesa dei

Comuni, i quali forse in questo modo si darebbero maggior premura di vigilare i propri funzionari obbligandoli a fare il loro dovere.

AZZOLINI. Si associa alle osservazioni fatte dall'onorevole Nocito circa l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.

Le verificazioni quadrimestrali, pel modo col quale d'ordinario sono fatte, riescono addirittura illusorie. Aggiunge, rispetto ai registri per le tutele, dei quali ha avuto occasione di occuparsi più specialmente perchè in questa sessione dovrà riferire su tale argomento, come abbia dovuto constatare che in alcuni Uffici essi mancano del tutto e trova strano che irregolarità così gravi sfuggano alla vigilanza dei Pretori e dei Procuratori del Re. Egli però più che nei provvedimenti disciplinari ha fiducia nei mezzi preventivi.

Dacchè ha la parola vorrebbe anche manifestare il desiderio che nei prospetti formulati dal senatore Canonico, e approvati dalla Commissione e dal Ministro, per la registrazione delle irregolarità trovate nella verifica degli atti dello stato civile, si trovasse il modo di inserire una avvertenza che serva a segnalare la necessità, per la costituzione delle tutele, della denuncia ai Pretori della morte di vedovi che lasciano prole minorenni, come è stato provveduto per i nati illegittimi non riconosciuti e per le denunce di matrimoni di vedove con prole minorenni.

CANONICO. Sottoscrive alla proposta del commissario Azzolini.

LUCCHINI. Esprime il desiderio che per mezzo di funzionari del Ministero della giustizia si facciano ispezioni anche agli uffici di stato civile, per assicurarsi del modo con cui sono tenuti i registri; poichè scarsa fede purtroppo può aversi nell'opera dei funzionari ai quali per legge è affidata la vigilanza di questo servizio.

Comprende che queste ispezioni non potrebbero essere generali per tutto il Regno; ma gli ispettori del Ministero quando si recano in qualche località per ragione delle loro ordinarie mansioni, potrebbero ispezionare anche i registri dello stato civile e rilevarne le condizioni e l'andamento. Sui risultati di queste ispezioni si potrebbe riferire in una delle prossime sessioni.

AZZOLINI. Per quanto concerne le ispezioni che dovrebbero essere fatte dagli ispettori del Ministero di grazia e giustizia, potranno autorevolmente manifestare il proprio avviso i Direttori

Generali del Ministero medesimo, qui presenti. Si limita perciò ad avvertire che, a suo avviso, i Pretori sarebbero ben contenti di eseguire le ispezioni stesse recandosi personalmente nei vari Comuni del loro mandamento, qualora essi avessero un adeguato compenso per le spese ed il disagio inevitabili; ma vi osta una circolare del Ministero colla quale si fece obbligo agli ufficiali di stato civile di mandare nella sede del mandamento i registri e ciò per risparmio delle indennità che dai Comuni sarebbero dovute ai Pretori. Inoltre egli pensa che le ispezioni saltuarie e speciali riuscirebbero più efficaci perchè è quasi impossibile poter verificare tutto in una sol volta; ad ogni modo crede che sia urgente provvedere.

PENSERINI. Crederebbe opportuno che fosse revocata la circolare ministeriale colla quale, per ragioni di economia, fu tolta ai Pretori la facoltà di recarsi nei vari Comuni del mandamento per attendere alle verificazioni dei registri di stato civile, ad evitare quello che avviene ora che, cioè, mandati i registri nella sede della Pretura, un funzionario di cancelleria venga incaricato del lavoro di revisione, che o non si fa addirittura o si fa male, ed il Pretore, confidando nell'opera di questo funzionario, ad occhi chiusi dichiara che tutto è in regola.

Presenta quindi la seguente proposta:

« La Commissione fa voti perchè S. E. il Ministro ordini che i Pretori eseguano le ispezioni quadrimestrali agli atti dello stato civile recandosi nelle residenze comunali in conformità al disposto dell'ordinamento dello stato civile. »

Messa ai voti, è approvata.

PELLECCHI. Ha dato il suo voto alla proposta del commissario Penserini; però deve rilevare che uno dei motivi per cui questo servizio, come alcuni altri, non procede regolarmente, deve ricercarsi in una non ben definita divisione di attribuzioni fra le Divisioni del Ministero della giustizia e l'ufficio della statistica giudiziaria nello stesso Ministero, per cui molte cose vengono a conoscenza di questo, ma non delle Divisioni che dovrebbero provvedere e i servizi risentono di tale mancanza di sorveglianza. Occorrerebbe quindi che in queste materie fosse più frequente lo scambio di rap-

porti fra il detto ufficio e le Divisioni e che, ad ogni modo, queste fossero esattamente informate di tutto quanto dall'altro si esegue. E giacchè ha la parola vuol rilevare un fatto, relativo agli atti di nascita, che a lui sembra grave: quello cioè che in molti casi ad un neonato s'imponga per nome il cognome di altra famiglia, il che porta ad una confusione deplorabile e a conseguenze talora anche gravi.

AZZOLINI. È pienamente d'accordo col commissario Pellicchi nel voler promosso un più frequente scambio di rapporti fra l'ufficio che egli dirige come segretario permanente di questa Commissione e le Divisioni del Ministero. Appunto con tale intendimento dacchè ha assunto questo incarico di segretario permanente ha sempre cercato di far capo alle competenti Divisioni per la esecuzione di quelle proposte della Commissione che, dal Ministro accettate, importavano richiami, osservazioni, diramazione di istruzioni alle Autorità giudiziarie. Questo sistema ha seguito anche da ultimo rispetto alle proposte concernenti i giudizi di graduazione.

PRESIDENTE. Legge le proposte del sen. Canonico.

La prima è del seguente tenore:

« Invitare il Ministro Guardasigilli:

« 1° ad insistere presso i Procuratori Generali, e per mezzo di essi, presso i Procuratori del Re ed i Pretori, ora che sono distribuiti i moduli predetti, affinché questi moduli vengano riempiti nel modo indicato nella circolare 7 luglio 1900 (n. 1475), precisando le cifre di ciascuna irregolarità; per guisa che dai prospetti dei Procuratori Generali possa esattamente vedersi il numero di ciascuna specie d'irregolarità verificatesi in ciascun circondario del distretto, con la somma totale di esse pel distretto medesimo e da quelli dei Procuratori del Re si possa vedere la stessa cosa per ciascun Comune, e quindi pel Circondario. »

A questa proposta lo stesso relatore, dopo le parole « ciascuna irregolarità » farebbe questa aggiunta « *nonchè la natura ed il numero dei provvedimenti presi riguardo ai trasgressori.* »

Messa ai voti, coll'aggiunta suindicata, è approvata.

Legge la seconda proposta:

« 2° a provvedere, come giustamente nota il Procuratore Ge-

nerale di Roma (in conformità del voto già altra volta espresso dalla Commissione di statistica), affinchè, quando si denunzia un neonato come figlio legittimo e sorga dubbio sulla realtà del matrimonio fra i genitori, s'inscrivano bensì le dichiarazioni fatte, ma si procuri di accertare la verità della cosa; ed ove il matrimonio non risulti contratto, se ne informi il Procuratore del Re. »

Messa ai voti è approvata.

CANONICO. Stimerebbe anche opportuno di accogliere la proposta del Procuratore Generale di Firenze, di mandare cioè a ciascun ufficio di stato civile caduto in contravvenzione l'estratto del verbale d'ispezione del Procuratore del Re nella parte che lo riguarda.

PRESIDENTE. Mette ai voti la detta proposta.

È approvata.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta del cav. Azzolini, accolta dal relatore, di includere nel prospetto delle irregolarità anche il caso della mancata denuncia al Pretore della morte di vedovi che lasciano prole minorenni.

È approvata.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la relazione del consigliere Sandrelli sulla *esecuzione delle sentenze penali*.

SANDRELLI. Deve innanzi tutto informare la Commissione, benchè se ne parli anche nel testo della relazione, che si è verificato un fatto eccezionale, pel quale egli non ha potuto completare il suo lavoro, lo smarrimento, cioè, di tutte le carte riguardanti la Corte d'appello di Roma. Oltre a ciò deve anche far osservare che i dati si riferiscono all'anno 1898, cioè sono molto arretrati e che furono mandati per lo spoglio delle notizie alla Direzione generale della Statistica soltanto verso la fine dello scorso anno. Per tutte queste cause che scemano il valore dei risultati, che, per preghiere insistenti del Comitato, ha dovuto illustrare, la sua esposizione più che una relazione sarà un semplice resoconto.

Data l'ora tarda se ne rinvia la lettura alla seduta di domani.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 12 marzo 1901.

Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bosco, Canevelli, Canonico, De' Negri, Lucchini, Nocito, Ostermann, Pellecchi, Penserini, Ricciuti, Righi, Sandrelli, Tami, Vivante, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

PRESIDENTE. Invita il Commissario Sandrelli a leggere la relazione sulla *esecuzione delle sentenze penali*.

SANDRELLI. Legge la relazione (1).

CANONICO. Esprime la sua ammirazione per la bella relazione testè letta, la quale però gli ha lasciato una ben triste impressione, per quanto mitigata dalle considerazioni esposte dallo stesso relatore, per spiegare l'ingente numero di sentenze penali che annualmente restano inesequite.

Dei vari motivi indicati, per cui rimasero inesequite le sentenze, si ferma a considerare specialmente quello delle domande di grazia e quello delle amnistie. La domanda di grazia oramai, per la grande estensione che ha preso, si considera quasi come un ricorso ad un ulteriore grado di giurisdizione. È una materia questa alla quale non si possono porre limiti di nessuna specie e non si può che deplorare il fatto, ma sulle conseguenze di queste domande, qualche

(1) Vedi questa relazione a pag. 173 del presente volume.

cosa può farsi e così indirettamente si potrebbe anche riuscire a ridurre il numero. Intende riferirsi alle sospensioni delle sentenze.

Egli comprende che per le pene lievi sia necessaria la sospensione della esecuzione della sentenza in pendenza del ricorso in grazia, ma non vede quale ragione possa giustificare tale sospensione per le pene di lunga durata, e quindi per queste si dovrebbe assolutamente vietare che la domanda in grazia importasse quella conseguenza.

Anche per le amnistie egli ben comprende che nulla debba farsi che in qualsiasi guisa possa vincolare la Regale prerogativa e conseguentemente l'azione del Governo; rileva però che ove la esecuzione delle sentenze non fosse tanto ritardata, molte condanne non verrebbero messe nel nulla dalle frequenti amnistie perchè in tutto o in parte sarebbero già state eseguite. Molte sentenze si tengono sospese in vista appunto della prossimità di circostanze che presumibilmente sono apportatrici di sovrani indulti. E da ultimo nota che molti condannati sono irreperibili, proprio perchè le sentenze non vengono eseguite con la dovuta sollecitudine e i rei hanno tutto il tempo di provvedere ai casi loro e di mettersi in salvo.

PENSERINI. È d'accordo col senatore Canonico nelle sue sagge osservazioni. Bisogna però tener presente che la sospensione della esecuzione per domanda di grazia, viene di regola concessa per le condanne a pene che non siano superiori ai cento giorni. Anch'egli desidera che delle grazie e delle amnistie si faccia un uso molto moderato, ma non gli pare che sul riguardo la Commissione possa esprimere un voto qualsiasi. In vista dei risultati della inchiesta fatta sulla esecuzione delle sentenze penali sarebbe d'avviso di demandare al Comitato la revisione dei moduli statistici, coi quali si raccolgono le notizie, tenendo conto delle raccomandazioni fatte dal collega Sandrelli nella sua elaborata relazione. Vorrebbe poi che le nuove indagini statistiche si riferissero alla fine del 1900, cioè che si rilevasse lo stato delle esecuzioni delle sentenze penali al 31 dicembre di quell'anno.

SANDRELLI. Approva le osservazioni fatte dal collega Penserrini. Egli non formulò alcuna proposta, perchè l'indole del suo lavoro non lo consentiva.

Riconosce l'opportunità di fare le nuove indagini alla data del

31 dicembre 1900; ma occorrerebbe altresì sapere quanto tempo prima di quella data le sentenze penali siano divenute irrevocabili.

LUCCHINI. Si congratula col collega Sandrelli per la sua bella relazione. I fatti dal medesimo denunziati sono d'indiscutibile gravità. Occorre pertanto pensare ai rimedi. Innanzi tutto egli insiste perchè si faccia un'inchiesta per conoscere a chi spetti la responsabilità della scomparsa del pacco contenente i prospetti compilati per il distretto della Corte d'appello di Roma. Deve poi esprimere la sua sorpresa per il fatto che alcuni Procuratori generali, nel fornire le notizie sulla mancata esecuzione di gran numero di sentenze, non hanno creduto doveroso di dare le opportune spiegazioni e si sono limitati a trasmettere i prospetti statistici senza una parola di commento. Relativamente poi alle sospensioni ordinate in seguito a domande di grazia, egli ben sa quali diverse influenze, più o meno legittime, siano in giuoco, ma crede che potrebbe intanto riuscire utile il conoscere quante delle sentenze sospese riguardavano condanne a pene detentive inferiori ai cento giorni e quante condanne a pene di durata maggiore.

Esprime pure il desiderio di conoscere, per l'influenza che può avere anche nelle cifre statistiche che si sono esaminate, se ed in qual modo siano applicate alcune speciali sanzioni, come quella della prestazione d'opera. È noto che per quest'ultima non fu ancora emanato il relativo regolamento; anzi deve soggiungere che, chiamato da due Ministri Guardasigilli a esprimere il suo avviso circa il miglior modo di disciplinare l'esecuzione della prestazione d'opera in lavori di pubblica utilità, egli chiese, in primo luogo, notizie, che mai poté avere, sul modo con cui funziona nei casi, per quanto scarsi, in cui la statistica ne accerta la fatta applicazione, e, in secondo luogo, propose che si cominciasse a farne qualche organico esperimento parziale, traendo poi dalla esperienza che ne venisse fatta, le norme opportune per compilare il regolamento.

Una causa generale della inesecuzione di molte sentenze consiste nella mancanza di un buon sistema di rapporti fra il Pubblico Ministero e la Polizia giudiziaria. Egli vorrebbe che questa dipendesse organicamente e seriamente dal primo, affinchè la vigilanza del medesimo potesse essere più continua ed efficace. Per le condanne a pene pecuniarie è fautore del sistema di farle pagare ratealmente. Ciò produrrebbe molti vantaggi, sia per l'Erario, con

la facilitazione concessa nel pagamento, sia nei riguardi dell'efficacia della sanzione penale, perchè in modo più continuativo il condannato risentirebbe gli effetti del suo reato.

Il comm. Sandrelli, come conclusione, propone una terza inchiesta, della quale egli però non sa vedere il bisogno. Il male c'è, e occorre portarvi rimedio: niente altro.

Piuttosto egli vorrebbe che, per questa materia, venissero meglio regolati i rapporti fra il Ministero e le Autorità giudiziarie, prescrivendo che i Procuratori generali facciano periodiche relazioni sul modo come questo servizio procede; allora sarebbe più facilitata la sorveglianza del Governo.

BELTRANI-SCALIA. Oltre il caso della vera e propria inesecuzione delle sentenze penali, non sarebbe da trascurarsi anche una categoria speciale di sentenze le quali hanno bensì una esecuzione, ma non quella che dovrebbero avere, intende alludere alle sentenze di condanna ad una pena che viene espiata nel carcere giudiziario e non negli stabilimenti penali. Forse la Direzione generale delle carceri possiede già gli elementi necessari per dire quanti siano i condannati che espiano in tal modo la loro condanna. Facendo una nuova inchiesta si potrebbe tener conto anche di questa notizia.

AZZOLINI. Dà gli schiarimenti sulla deplorata dispersione del pacco contenente i dati statistici relativi alla inesecuzione delle sentenze penali nel distretto della Corte d'appello di Roma. Sta in fatto che il pacco pervenne al Ministero della giustizia verso la fine dell'anno 1898; ma essendo avvenuto nell'anno successivo un mutamento di persone e di locali nell'ufficio della statistica giudiziaria, deve a tale mutamento attribuirsi lo smarrimento di quel pacco ed ogni indagine fatta per rintracciarlo è riuscita finora infruttuosa.

Non crede però che la mancanza di questi dati possa diminuire l'importanza della relazione del comm. Sandrelli, giacchè i fatti lamentati sono generali e comuni a tutte le Corti d'appello, e la mancanza dei dati di una Corte non impedisce che si possa studiare questo fenomeno in tutte le altre Corti, non potendosi, *a priori*, supporre per il distretto di Roma delle condizioni peculiari, le quali poi, anche se sussistessero, non potrebbero infirmare i risultati della indagine compiuta nei distretti di tutte le altre Corti di appello.

Ricciuti. Comprende che trattandosi di dati nominativi non sia stato possibile richiedere copia degli elenchi compilati dalla Procura generale di Roma delle sentenze rimaste ineseguite al 31 luglio 1898, perchè quasi tutte quelle sentenze avranno avuto successivamente esecuzione e non sarebbe possibile sapere ora con precisione quali a quella data erano ineseguite. Ma potevasi però domandare almeno copia del rapporto che accompagnava i dati statistici, dal quale, forse, si sarebbe potuto ricavare qualche utile indicazione. Deve però convenire col cav. Azzolini che le conseguenze di questa dispersione di notizie non possono essere tanto gravi, come il relatore ha mostrato di credere.

Stima poi necessaria una continua vigilanza su questo servizio, e crede utile un qualsiasi eccitamento come quello che potrebbe venire dall'obbligo imposto ai Procuratori generali di stendere delle annuali relazioni su tale argomento. Si potrebbero allora conoscere anche le norme che si seguono nelle singole Corti per la esecuzione delle sentenze, perchè in quasi tutte, se non in tutte, i Procuratori generali hanno diramato istruzioni su questa materia e così, ad esempio, qui a Roma, rispetto alle sospensioni per domanda di grazia, si è disposto che i Procuratori del Re, anche per le pene che non eccedono la durata di cento giorni, debbano chiedere l'autorizzazione del Procuratore generale.

La nuova inchiesta, anzi che riferirsi al 31 dicembre del 1900, dovrebbe fermarsi alla fine dell'ottobre, altrimenti una gran parte di sentenze necessariamente verrebbe a mancare, perchè le condanne furono cancellate da un'amnistia. Passando poi ad esaminare i dati statistici raccolti dal relatore, osserva che su circa 400,000 sentenze di condanna che annualmente vengono pubblicate in Italia non gli pare molto rilevante il numero di quelle che, secondo la relazione Sandrelli, rimasero ineseguite, tanto più che, come fu avvertito dal relatore stesso, sono comprese tra queste anche quelle divenute esecutive nell'ultimo mese e fin nell'ultimo giorno, una gran parte delle quali — quelle soprattutto di condanna a pene pecuniarie — non potevano necessariamente avere avuto esecuzione. Teme che si sia andati troppo oltre nella censura e sente l'obbligo di dire una parola che rassicuri che la giustizia in Italia ha il suo corso regolare. Se un certo numero di sentenze non si eseguisce immediatamente dopo che sono dive-

nute irrevocabili, si pensi anche che talora la sospensione è un'opera di pace e di conciliazione e talvolta un'assoluta necessità.

Nocro. Sebbene riconosca che è abbastanza rilevante il numero delle sentenze non eseguite, crede che sulle cifre esposte debba farsi la debita tara. Così nella relazione del collega Sandrelli è detto che circa 11,000 sentenze restarono ineseguite per amnistia; ora fa rilevare che l'amnistia cancella tutto e non era il caso nemmeno di segnare le dette sentenze tra quelle rimaste ineseguite; così pure è di parere che non si dovesse tener conto di quelle sentenze le quali non erano state ancora eseguite perchè il condannato stava spiando un'altra pena.

Il punto veramente grave di questa inchiesta è quello che riflette la irreperibilità dei condannati e crede che qualche cosa si possa fare per attenuare l'inconveniente. Quando è concessa la libertà provvisoria, e pende ricorso in Cassazione, appena il ricorso è rigettato, il condannato, che ha il mezzo di conoscere subito questo esito assai prima che gli sia notificato e che perciò divenga esecutiva la sentenza di condanna, si mette in fuga e quando la Polizia va a cercarlo più non lo trova. Si potrebbe impedire ciò, disponendo che il Procuratore generale della Cassazione debba per telegrafo informare l'ufficio del Pubblico Ministero, che deve dare esecuzione alla sentenza, dell'esito del ricorso subito dopo la decisione.

Così anche per quanto concerne la inesecuzione di alcune sentenze a causa di emigrazione all'estero, mercè una più attenta vigilanza agli scali, si potrebbe ottenere che non espatriassero coloro i quali debbono spiare una pena.

Alcune altre cause di inesecuzione, non soltanto non sono gravi, ma sono inevitabili, ed hanno anche una base di giustizia e di equità. Così chi potrebbe condannare quel Procuratore generale che acconsenta che una sentenza resti sospesa perchè la carcerazione del condannato nella stagione dell'anno in cui sono più attivi e più remunerativi i lavori verrebbe a farne risentire sulla famiglia le tristi conseguenze in misura esorbitante e non proporzionata all'entità del fallo commesso?

È giusto lasciare ai Procuratori generali questa libertà di apprezzamento e nessuna censura può fondarsi sul numero, del resto esiguo, di sentenze rimaste ineseguite per un tal motivo.

Insomma anche a lui pare che non sia troppo alta la proporzione delle sentenze ineseguite rispetto al numero delle emesse, e possa anche ridursi, mercè opportuni provvedimenti di ordine amministrativo.

PELLECCHI. All'on. Lucchini, che desidera sapere per quante condanne a pena detentiva superiore ai cento giorni venga ordinata la sospensione in pendenza di un ricorso in grazia, dà assicurazione che è rarissimo il fatto di sospensione di sentenze portanti condanna a pene superiori ai cento giorni, e non è il caso nemmeno di rilevarlo.

Per quanto concerne la sorveglianza del Ministero in questa parte del servizio, deve ripetere quanto disse nella seduta precedente, circa cioè l'opportunità di più frequenti rapporti fra il Ministero e l'Ufficio della statistica giudiziaria nel Ministero stesso. Se le competenti Divisioni saranno tenute al corrente dei rilievi che vengono fatti dalla Commissione sui vari servizi dell'amministrazione giudiziaria, esse potranno dare esecuzione ai provvedimenti necessari.

Riconosce l'utilità delle ispezioni presso i vari uffici giudiziari, per assicurare sempre più la esecuzione delle sentenze penali, ma all'uopo occorrerebbe vi fossero appositi ispettori, mentre dei quattro ispettori che attualmente sono al Ministero, neppure uno è stato assegnato alla Divisione penale, la quale non può disporre di ispettori nemmeno per il servizio del casellario e deve fare assegnamento sulla cortesia e diligenza degli ispettori stessi, pregandoli, allorchè si recano in qualche ufficio per altre ragioni, a dare un'occhiata anche ai servizi penali.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda il proseguimento della discussione è rinviato a domani.

La seduta è tolta alle ore 12. 10.

Seduta del 13 marzo 1901.

Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bosco, Canevelli, Canonico, De' Negri, Lucchini, Nocito, Ostermann, Pellicchi, Penserini, Ricciuti, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

LUCCHINI. Circa il fatto dello smarrimento del piego di carte contenente le notizie per il distretto della Corte d'appello di Roma, dopo le osservazioni del collega Azzolini, dalle quali risulta che egli non intende di abbandonare le ricerche, non insiste più oltre. Deve poi osservare che il comm. Ricciuti ha voluto troppo attenuare la gravità dei fatti denunziati nella relazione del consigliere Sandrelli. E innanzi tutto non si deve dimenticare che il numero di 21,358 sentenze rimaste inesequite, quale figura nel prospetto, non è il numero totale, perchè mancano le sentenze rimaste inesequite nel distretto della Corte di appello di Roma. Inoltre ha ragione di dubitare che la detta cifra sia completa, anche nei riguardi delle altre Corti, perchè se così frequentemente si debbono lamentare negligenze, trascuratezze, omissioni negli uffici giudiziari, tanto più è a prevedersi che essi siano stati meno esatti nella compilazione di questa statistica, la quale tendeva a documentare l'eventuale loro mancanza di diligenza nel dare sollecito corso all'esecuzione delle sentenze.

Ha detto l'on. Nocito che i casi di amnistia non sarebbero da computarsi, ma egli invece la pensa diversamente. Perchè bene spesso le autorità giudiziarie, per risparmio di lavoro, tengono

sospese le esecuzioni di sentenze che presumibilmente possono cadere in una amnistia, di cui si prevede facilmente o si preannunzia senz'altro la concessione. È anzi d'avviso che date in questo modo le amnistie s'iano da condannarsi e in sede opportuna non mancherà di esprimere liberamente il suo pensiero.

Ma a parte tutto ciò, la gravità delle cifre pubblicate nella relazione del collega Sandrelli risulta da esse medesime. Quando egli vede che 4500 sentenze rimaste inesequite rimontavano ad un anno prima, 914 a due anni, e che 257 risalivano fino al 1894, non può non restarne gravemente preoccupato. E si noti altresì, come molto opportunamente avvertiva il senatore Beltrani-Scalia, che alle cifre indicate dal Sandrelli occorre aggiungere tutto il numero, non tenue, dei condannati i quali non espiano regolarmente la pena, perchè restano nelle carceri giudiziarie.

In presenza di questi risultati pertanto egli insiste sul voto espresso nella precedente seduta: che cioè siano resi più frequenti i rapporti tra il Ministero e l'Autorità giudiziaria rispetto a questa materia, nel senso che i Procuratori generali debbano riferire sul servizio al Ministero con relazioni periodiche. Con questo non intende opporsi a una nuova inchiesta, ma desidera anzi di renderla continua ed efficace. Legge la seguente proposta:

« La Commissione fa presente al Ministro le gravi risultanze delle indagini sinora compiute intorno all'esecuzione delle sentenze penali, un numero abbastanza rilevante delle quali rimane inesequito per motivi non plausibili; e opina che a portarvi rimedio e ad averne anche più esatta e continua notizia giovi istituire un sistema di relazioni e di prospetti periodici, mercè cui il Ministero possa esercitare efficace vigilanza e sia proseguita l'inchiesta statistica, incaricando il Comitato di modificare e completare i corrispondenti moduli, tenuto conto delle osservazioni fatte in seno alla Commissione. »

AZZOLINI. Come notizia di fatto è in grado di affermare che S. E. il Sottosegretario di Stato, on. Balenzano, aveva già portato il suo esame sull'importante argomento della esecuzione delle sentenze penali ed aveva preparato uno schema di disposizioni per meglio disciplinare questo servizio. Ma sopraggiunta la crisi ministeriale, nulla più fu fatto. Deve pure osservare, in via generale, e

prendendo anche occasione da un appunto fatto dal relatore circa il ritardo con cui si riferisce alla Commissione su questo argomento, che le relazioni dei Procuratori generali, di solito, anche quando non siano periodiche e riguardino inchieste eventuali su determinati argomenti, sono da essi mandate con grande ritardo, e prima che si possa farne il riassunto, il quale richiede sempre un lungo carteggio colle Autorità per le correzioni o gli schiarimenti sulle cifre, e che si possa sottoporre il risultato riassuntivo di queste indagini all'esame della Commissione di statistica, passa inevitabilmente molto tempo; sicchè le osservazioni che poi si debbono fare sono comunicate alle competenti Divisioni del Ministero anche più tardivamente. Ne deriva che se qualche provvedimento è preso vi è molta probabilità che riesca inefficace, perchè per i mutamenti di personale, che intanto possono essere avvenuti, non è facile rintracciare e colpire i funzionari responsabili.

Propone pertanto che le relazioni, di cui trattasi, siano rese annuali, e ciò anche in osservanza di una deliberazione della Commissione la quale nel determinare il programma dei suoi lavori stabili che sulle esecuzioni delle sentenze penali si dovesse riferire annualmente.

SANDRELLI. Dopo l'ampia discussione testè fatta egli non ha altro a dire se non che a lui sembrano non del tutto esatti tanto gli apprezzamenti ottimisti del collega Ricciuti, quanto quelli pessimisti dell'on. Lucchini. A quest'ultimo deve far rilevare, che in sostanza le sentenze rimaste inesequite fino al luglio 1898 non erano che 21,000, e che da questo numero occorre dedurne parecchie, per molteplici ragioni avvertite dagli oratori che lo hanno preceduto. Conclude col ripetere l'augurio che le nuove indagini portino maggior luce su questo importante argomento.

PRESIDENTE. Legge la prima parte della proposta presentata dall'on. Lucchini che è del seguente tenore:

« La Commissione fa presente al Ministro le gravi risultanze delle indagini sinora compiute intorno all'esecuzione delle sentenze penali, un numero abbastanza rilevante delle quali rimane inesequito per motivi non sempre giustificati ».

E soggiunge che sarebbe d'avviso che alla seconda parte venisse sostituita la seguente proposta del cav. Azzolini, presentata d'accordo col consigliere Penserini:

« La Commissione incarica il Comitato permanente di rivedere e completare il modulo per l'indagine statistica sulla esecuzione delle sentenze penali, e delibera che la indagine sia annuale, cominciando dalle sentenze irrevocabili rimaste ineseguite al 31 dicembre 1900, salvo tenere conto separatamente delle sentenze divenute irrevocabili nell'ultimo trimestre del detto anno ».

LUCCHINI. Accetta la sostituzione.

Messe successivamente ai voti, le due parti della proposta sono approvate.

PRESIDENTE. Invita l'on. Lucchini a leggere la relazione su una *riforma del Casellario giudiziale e sul suo coordinamento con la Statistica giudiziaria penale.*

LUCCHINI. Prima di leggere la relazione, crede opportuno fare alcune dichiarazioni verbali. Egli si è occupato di questo argomento con speciale interesse, perchè gli sembra sia di grande importanza. Ma non l'avrebbe portato in Commissione se già prima il Comitato, al quale ne riferì, non avesse mostrato di dividerne in massima le idee e le proposte. Particolarmente gli è sembrato meritevole di studio l'ordinamento in vigore nel Belgio. Dal Direttore della statistica giudiziaria di quel paese, egli ebbe le opportune notizie e informazioni, dalle quali egli ha tratto la convinzione che il sistema ivi adottato sia il migliore e possa attuarsi anche in Italia. Egli ha avuto delle conferenze prima col Ministro Guardasigilli, poi col Ministro dell'interno e col Direttore generale della pubblica sicurezza e tutti si mostrarono ben disposti a prendere in considerazione il sistema del Belgio per una sua possibile attuazione in Italia.

La nostra Commissione del resto non dovrebbe che preparare gli elementi per lo studio della riforma, che naturalmente non potrà compiersi se non con provvedimento legislativo.

Legge quindi la relazione (1).

Bosco. È in grado di fornire alcune informazioni sul modo come funziona il Casellario nel Belgio, avendone studiato sul luogo l'ordinamento.

(1) Vedi questa relazione a pag. 198 del presente volume.

Nel Casellario giudiziale di Bruxelles i cartellini, prima di essere collocati a posto, vengono esaminati e spogliati dall'ufficio di statistica, il quale dispone così di un materiale eccellente, perchè questi cartellini sono desunti dai documenti originali del processo. Fu ottima l'impressione che ricevette dalla sua visita all'ufficio del casellario e all'ufficio di statistica giudiziaria a Bruxelles, riuniti l'uno coll'altro non pure nello stesso locale, ma nel loro ordinamento amministrativo. Il sistema gli parve fosse meritevole dell'attenzione del nostro Governo per una possibile applicazione anche in Italia.

Non si possono disconoscere le difficoltà che si incontrerebbero, specialmente per la maggiore popolazione dell'Italia in confronto di quella del Belgio, e per il numero molto maggiore (forse più di un milione) di cartellini che si andrebbero accumulando ogni anno nel Casellario centrale. Ma riunendo in un unico ufficio servizi della stessa natura, si potranno fare economie di tempo, di spazio e di spesa non indifferenti, con vantaggio del buon andamento dei servizi medesimi. Raccogliendo tutti i cartellini penali in un solo Casellario centrale, anzichè come ora nei 162 Tribunali, si otterrebbe indubbiamente una maggiore speditezza; come pure si potrebbe esercitare una più diretta e continua vigilanza da parte del Governo. Oltre a ciò coll'istituzione di un Casellario centrale, si potrebbero utilizzare mezzi tecnici e meccanici per l'ordinamento dei cartellini, per assicurarne la conservazione in uno spazio men grande di quanto, a prima vista, si potrebbe pensare, per rendere più facili le ricerche, per impedire che i cartellini si asportino o si alterino. Tutto ciò è assai più difficile a conseguire nei casellari locali. Chi abbia una qualche idea dei mezzi che ora si adoperano nelle biblioteche moderne per i cataloghi a schede mobili e per la collocazione di libri e di documenti in locali ristretti, non può ritenere impossibile, praticamente, la fondazione di un Casellario centrale, anche in un paese come il nostro, in cui è, purtroppo, grande il numero delle sentenze di proscioglimento o di condanna, per fatti più o meno gravi, che si pronunciano ogni anno dai tribunali penali.

Col Casellario centrale si riparebbe a molti degli inconvenienti che si lamentano nella tenuta dei Casellari locali e che sono ben noti alla Commissione. Ne son documento le parole di magi-

strati autorevoli e le ispezioni fatte compiere dal Ministero della giustizia; può farne fede chiunque abbia per ragione di ufficio o di studi, anche la più piccola esperienza di cose giudiziarie. Il garantire che il Casellario — ove si custodiscono certificati attestanti l'onestà o la disonestà dei cittadini — sia tenuto scrupolosamente e con garanzia che non siano lesi nè i diritti della giustizia, nè quelli dei privati, è un dovere da parte dello Stato. Col Casellario centrale si potrebbe, oltre alle importanti riforme dal punto di vista procedurale e giuridico, migliorare la compilazione del cartellino dal punto di vista tecnico. Si potrebbero collegare col casellario centrale altri servizi: quello antropometrico e quello della statistica giudiziaria.

Il servizio antropometrico per la identificazione dei recidivi fu più volte proposto pure in Italia, fu studiato da persone competenti, ma non fu mai attuato. È doloroso confessare che, mentre l'antropometria ha fatto grandi progressi mercè gli studi di dotti italiani, i cui lavori sono apprezzati anche all'estero, nulla di concreto ancora si sia fatto per applicare il servizio antropometrico ai fini della polizia e della giustizia punitiva.

Quanto al riunire la statistica della giustizia penale col casellario — come sarebbe possibile col Casellario centrale — non occorrono molte parole per dimostrarne l'utilità. Si avrebbe un guadagno notevole per la maggiore esattezza delle notizie: la scheda, di cui ora ci serviamo, non sarebbe più un documento puramente statistico, che i funzionari della cancelleria, anche se volenterosi e vigilati dai loro superiori e dall'Ufficio centrale di statistica, considerano sempre come un documento meno importante dei documenti giudiziari: sarebbe essa stessa il cartellino, ossia un documento giudiziario della cui veridicità ed esattezza i magistrati sono direttamente responsabili.

Oltrechè nell'esattezza vi sarebbe guadagno, probabilmente, nella spesa e nella possibilità di introdurre perfezionamenti tecnici nella compilazione delle statistiche. Sarebbe da studiare l'applicazione di alcuni dei mezzi meccanici di spoglio che si vengono trovando ogni anno per opera di ingegnosi inventori, dopo la macchina statistica elettrica dell'Hollerith, e per cui gli uffici di statistica si vanno quasi mutando in officine meccaniche. Per tutte queste ragioni egli è intieramente favorevole alla proposta Lucchini. Ad ogni

modo, non si tratta ora di accettare, ma di studiare il nuovo ordinamento da lui divisato. La Commissione, anche dal punto di vista che entra nella sua particolare competenza, ossia da quello statistico, deve preoccuparsi di migliorare la statistica — ancora tutt'altro che sicura — della recidiva. Non si potrà pensare a riforme penali, riconosciute utili, ad esempio alla condanna condizionale, se da un ben ordinato Casellario non si potrà conoscere con precisione il numero dei recidivi. Un miglioramento del servizio del Casellario e della statistica della recidiva non potrebbe essere ritardato. Si unisce al prof. Lucchini nel domandare che la Commissione — la quale ha sempre inteso il valore della statistica come mezzo per riforme giudiziarie e legislative e ha cercato di dare un saldo fondamento alla statistica penale — volga la sua attenzione a questo importante argomento del Casellario centrale e della riunione dei servizi della statistica e del Casellario.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 14 marzo 1901.

Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bosco, Brusa, Canevelli, Canonico, De' Negri, Lucchini, Nocito, Ostermann, Pellecchi, Penserini, Ricciuti, Righi, Sandrelli, Tami, Vivante, Zella-Milillo e i segretari, Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

PRESIDENTE. Continua la discussione sulla relazione del consigliere Lucchini.

BELTRANI-SCALIA. La bella relazione del collega Lucchini e le parole dell'amico Bosco hanno messo in evidenza i vantaggi di un Casellario unico e centrale, e non solo è d'accordo con loro in ciò, ma condivide anche l'altra idea manifestata dal relatore circa la necessità di mettere alla dipendenza del Ministero della giustizia i servizi dell'Amministrazione carceraria: questo provvedimento non solo gioverebbe al migliore andamento dei servizi medesimi, ma con esso si rialzerebbe anche il morale, e per ciò la disciplina, del personale.

Ma egli si domanda, le proposte fatte sono attuabili? Il relatore crede di sì sull'esempio di ciò che si è fatto nel Belgio. Ma nel Belgio la riforma si è potuta compiere, e pare dia buoni frutti, per più ragioni. Anzitutto il Belgio è un piccolo paese il quale ha una popolazione che è appena il sesto della nostra; là gli impiegati sono assai più disciplinati che da noi; in terzo luogo la delinquenza è ivi assai minore, e, infine, il Belgio ha già quel riordinamento dei servizi che dovrebbe essere la base della riforma, essendo poste

alla dipendenza del Ministero della giustizia anche le carceri e la polizia.

Di tutto ciò in Italia non vi è traccia. Ma a parte queste considerazioni, vi sono altri fatti che mettono in dubbio l'attuabilità della riforma.

Egli calcola che possano essere circa un milione i cartellini che dovranno essere compilati ogni anno e, dovendo essi conservarsi almeno per un ventennio, sarebbero circa 20,000,000 di cartellini che dovrebbero trovar posto nel Casellario centrale, dove, si noti, non debbono rimanere chiusi e depositi come carte in un archivio, ma essere collocati in modo da potersi facilmente, e ogni giorno, consultare. Ci vorrebbero dunque grandi locali appositamente costruiti per raccogliere tutto questo materiale.

Il collega Lucchini pensa di poter utilizzare una parte del personale che ora adempie alle analoghe funzioni nelle cancellerie dei Tribunali. Ma egli dubita che si possa trar profitto da queste forze, perchè i Procuratori generali dimostreranno che i funzionari traslocati al centro adempivano anche ad altre mansioni che i rimasti non possono assumersi, e domanderanno che essi vengano sostituiti da altri impiegati.

Inoltre vi sarebbe un movimento continuo e giornaliero di cartellini fra le Autorità giudiziarie locali e il centro e quindi sarebbero facili e frequenti le dispersioni e gli smarrimenti. Il collega Lucchini osserva a questo proposito che un grande giro di cartellini vi è anche ora per il fatto che chi delinque a Trapani può esser nato a Milano e viceversa. Ma le statistiche fanno sapere che sono rari questi spostamenti e trascurabili rispetto al movimento di cartellini che vi sarebbe col nuovo sistema: dunque anche per ciò si avrebbe un aumento considerevole di lavoro.

Ciò posto, egli pensa se non sarebbe meglio formulare un voto di riforma dell'attuale sistema, senza una precisa indicazione dell'ordinamento che si intende sostituirvi. Se egli potesse esprimere un suo desiderio troverebbe preferibili tanti Casellari presso le Procure generali, perchè francamente confessa di aver poca fede in un Casellario centrale.

LUCCHINI. Spera di avere ieri abbastanza chiaramente indicato quale sia la portata della sua proposta, che consiste soltanto nello avviare degli studi nel senso da lui indicato, su questo importante

argomento; l'accettazione del progetto essendo subordinata a elementi di fatto che in parte ancora mancano e che occorre per ciò raccogliere e valutare.

Premessa questa osservazione, ricorda che i capisaldi della sua riforma sono due:

1° costituire un unico servizio del Casellario e della scheda penale, ottenendo così anche una grande economia di lavoro; poiché, in fondo, la scheda è un duplicato, quasi, del cartellino del Casellario;

2° il Casellario centrale unito e coordinato coi Casellari fondamentali.

Prende atto con piacere dell'adesione del collega Beltrani-Scalia al suo concetto, perchè in sostanza le obiezioni che egli ha fatte non riguardano che la pratica attuazione del sistema.

Uomo versato nella scienza, nella quale segue un indirizzo positivo, e versatissimo nella pratica, è naturale che egli trovasse obiezioni di tal fatta. Ma da alcune di queste trae anzi argomento per ritenere sempre più attuabile il suo sistema.

Una prima obiezione riguarda la spesa che importerebbe la riforma. È certo che una spesa si deve sostenere, ma non crede che essa sia quale la immagina il collega. Egli ha visitato il Casellario di Roma, che certamente deve essere uno dei maggiori, e ha visto che tutti i cartellini sono conservati in un'unica stanza, la quale, per di più, non è nemmeno esclusivamente destinata a quello scopo tenendovisi dentro una parte dell'archivio penale. Certamente occorreranno diversi locali, ma non un palazzo. D'altronde, come diceva bene il collega Bosco, attuandosi una riforma di tal genere, si può trar profitto dai progressi meccanici, per la catalogazione degli schedarii, ottenendosi rilevanti economie di spazio e di tempo.

Ma poi egli ha visto lo schedario della Statistica penale, dove si ricevono e sono collocate ogni anno quasi 600,000 schede, senza che ne derivi un eccessivo ingombro. E il collega De' Negri gli suggerisce che egli ora per i lavori del Censimento in un solo locale — l'Acquario Romano — ha potuto collocare in 70 metri di scaffalatura, alta 3 metri, circa 33 milioni di schede. Siano pure un milione annuo le schede del Casellario centrale, e siano anche 20 gli anni per cui si debbono tutte conservare (benchè i suoi studi porterebbero ad una parziale eliminazione dopo 10 anni), non

sarebbero dunque più di 20 milioni di schede quelle da collocarsi; cioè un numero ingente, ma non eccessivo.

Il collega Beltrani-Scalia ha accennato anche al personale, dubitando che si possa trar profitto pel Casellario centrale di quello che attualmente serve per i Casellari locali. Ma non vi può essere dubbio in proposito, perchè presso molti Tribunali vi è un personale apposito, esclusivamente addetto ai lavori del Casellario, ed è ovvio che esso si possa trasportare alla Capitale. Secondo i vari calcoli anzi, che non sono definitivi, per il personale si potrebbe ottenere qualche economia.

Osserva ancora il Beltrani-Scalia che nel Belgio i funzionari sono più disciplinati, e i servizi perciò possono procedere meglio. Se è così, quest'argomento giova anzi alla sua tesi, perchè, accentrando l'opera del Casellario, si potrà non solo migliorare la scelta del personale, ma esercitare una maggiore vigilanza e raggiungere quel grado di esattezza e diligenza che è necessario particolarmente in questo servizio, che è uno dei più importanti e delicati. Perchè egli vorrebbe proprio che una disciplina ferrea, per così dire militare, presiedesse al servizio del Casellario, e ciò non può ottenersi nei centosessantadue Casellari esistenti.

Fino a pochi anni or sono egli era un decentratore a oltranza, ma ora si è un po' ricreduto; per quanto sia sempre e costantemente fautore di un regime di libertà, ritiene che innanzi a tutto sia necessaria, urgente una maggiore e più organica forza direttiva e impulsiva, di cui v' ha tanto difetto, al centro.

RIGHI. Ha domandato la parola semplicemente per rilevare che la forma delle conclusioni del relatore è tale che tutti vi possono consentire, perchè non si esprime altro voto che di vedere se possa o meno esser presa in considerazione la proposta di legge. Forma più modesta non si saprebbe immaginare.

Se al progetto Lucchini può farsi qualche appunto gli è soltanto perchè pecca forse di soverchia idealità, ma poichè ora non si deve far questione nè di dettaglio nè di mezzi, domanda la chiusura di questa discussione e propone di deferire al Presidente la nomina della Commissione che deve studiare l'argomento.

AZZOLINI. Fa presente una circostanza che da qualche tempo viene dimenticata. La Commissione ha il suo organo di studi nel

Comitato, il quale, per decreto organico, può aggregarsi quei membri della Commissione che meglio possono agevolare l'opera, secondo le speciali competenze in relazione ai diversi argomenti di studio.

Nella passata sessione già si nominarono due di queste Sotto-Commissioni; ora se ne proporrebbe una terza e così il Comitato viene troppo di sovente privato di funzioni che gli spettano di diritto.

PENSERINI. Non trova fondata l'obiezione del collega Azzolini. L'argomento è d'indole speciale e occorre una speciale Commissione: il Comitato permanente non è indicato per questi studi.

AZZOLINI. La Sotto-Commissione, di cui si propone la nomina, dovrebbe prendere accordi, secondo la proposta Lucchini, coi Ministeri interessati. Con qual veste e con quali facoltà?

LUCCHINI. È ovvio che questa Sotto-Commissione debba per lo studio delle varie questioni che si presenteranno, intendersi coi Dicasteri che possono avere qualche ingerenza nel servizio; e ciò farà con la facoltà che le viene dal mandato che la Commissione le conferirà.

PRESIDENTE. Se si vota la proposta nei termini in cui è ora, il mandato della Sotto-Commissione sarebbe limitato al concetto del proponente e la Sotto-Commissione non potrebbe, ad esempio, studiare la proposta subordinata del collega Beltrani-Scalia.

LUCCHINI. Nella sua proposta si accenna anche ad una parziale attuazione del progetto.

PRESIDENTE. A suo giudizio, questo accenno non basterebbe.

BELTRANI-SCALIA. È pienamente d'accordo col Presidente, e sarebbe d'avviso che nella proposta si aggiungesse un inciso per accennare alla possibilità di ottenere i vantaggi indicati dal collega Lucchini con qualche ritocco all'attuale sistema.

LUCCHINI. Non si oppone a questa aggiunta e propone che dopo le parole « le dette riforme » si dica « o creda di proporre altri provvedimenti ».

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta Lucchini, coll'aggiunta suindicata.

È approvata.

PRESIDENTE. Valendosi della facoltà deferitagli dalla Commissione propone che a far parte della Sotto-Commissione siano chiamati i commissari: Lucchini, Beltrani-Scalia e Bosco.

Invita ora il consigliere Pensserini a riferire sui *fallimenti nell'anno 1899*.

PENSERINI. Legge la relazione (1).

VIVANTE. Domanda se giova continuare la lettura di quella parte della relazione in cui sono riportate le proposte della Sotto-Commissione per la riforma del Codice di commercio, parendo a lui che la Commissione non abbia veste per discutere argomenti che hanno carattere legislativo e non si basano su risultati statistici.

PENSERINI. Si rimette al giudizio della Commissione.

La Commissione delibera che sia continuata la lettura di questa parte della relazione.

PENSERINI. Continua la lettura.

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla relazione testè letta.

VIVANTE. Poichè parla per primo deve esprimere il suo grande plauso al consigliere Pensserini per l'analisi accurata da lui fatta della statistica dei fallimenti e per le osservazioni presentate dalle quali la futura legislazione potrà trarre copiosa messe di proposte.

In un punto della relazione si accenna al progetto presentato dal Ministro Guardasigilli al Senato sul concordato preventivo per i fallimenti di valore non eccedente le 10,000 lire, per il quale i commercianti, che per miseria od ignoranza non poterono far fronte ai loro impegni, andranno esenti dalla responsabilità penale e non potranno essere processati come rei di bancarotta semplice.

Ma bisognerebbe anche tener presente la questione della tenuta dei libri di commercio.

Gioverebbe che il Comitato dirigesse le sue ricerche a stabilire il numero dei commercianti che tengono in ordine i loro libri, per raccogliere elementi di fatto che possano servire allo studio di una riforma legislativa.

L'articolo 24 del Codice di commercio dispone che nei Tribu-

(1) Vedi questa relazione a pag. 429 del presente volume.

nali sia tenuto un registro in cui si nota il nome dei commercianti che hanno presentato i loro libri: dunque vi è già nel Codice una base su cui poggiare la ricerca, la quale, ravvicinata opportunamente ai risultati del censimento, potrà far conoscere il numero, certamente non piccolo, dei commercianti che non tengono i libri.

OSTERMANN. Si può fare la ricerca, ma con incertissimi e scarsissimi risultati. E spiega la ragione. Oggi un commerciante domanda la vidimazione dei libri e siccome, a seconda del commercio e della grossezza dei libri stessi, questi possono durare più anni, non si potrebbe mai sapere, in questi casi, se quel commerciante abbia poi fatto le sue registrazioni regolarmente, o anche se non ne abbia fatta alcuna.

AZZOLINI. La vidimazione è annuale e quindi l'inconveniente non potrebbe verificarsi.

OSTERMANN. La vidimazione annuale è richiesta per il libro giornale, non per gli altri libri, che si presentano una volta tanto.

VIVANTE. Se ogni anno si deve presentare per la vidimazione il libro giornale ciò basta per l'indagine che egli propone.

PENSERINI. Non crede che si debba ora preoccuparsi dei risultati della ricerca; essi saranno quelli che saranno: si vedrà dopo raccolti i dati ciò che convenga fare.

OSTERMANN. La legge contiene due prescrizioni: 1° la presentazione dei libri per la prima vidimazione e 2° la vidimazione annuale del libro giornale. Per quest'ultima si possono avere dati sicuri; per la prima no.

VIVANTE. Presenta la seguente proposta:

« Che il Comitato in base alla disposizione dell'articolo 24 del Codice di commercio attui una ricerca diretta a constatare il numero dei commercianti che hanno presentato i libri di commercio al Tribunale, colla distinzione della natura di questi, e il numero dei commercianti che presentano il libro giornale alle annuali vidimazioni ».

PRESIDENTE. Pone ai voti questa proposta.

È approvata.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta del relatore così formulata :

« La Commissione esprime il voto che S. E. il Ministro provveda alla riforma della legge sul fallimento. »

È approvata.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 15 marzo 1901.

Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bosco, Brusa, Canevelli, Canonico, De' Negri, Lucchini, Nocito, Ostermann, Pellecchi, Penserini, Ricciuti, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

PENSERINI. Domanda la parola sul verbale, per ringraziare la Commissione della benevolenza dimostratagli ieri col permettergli la lettura integrale della sua relazione sui fallimenti.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

PRESIDENTE. Invita il cav. Azzolini a riferire sulle *Tutele e sui Consigli tutelari nel 1899*.

AZZOLINI. Legge la relazione (1).

LUCCHINI. Chiede scusa se interrompe la lettura per esprimere un pensiero che gli viene suggerito dall'esame dei prospetti contenuti nella relazione.

Ha notato che l'indicazione dei compartimenti non viene sempre fatta in modo conforme in tutte le statistiche, rendendo così impossibili i confronti dei dati dell'una con quelli dell'altra. Osserva, ad esempio, che si è formato un solo compartimento della Campania e della Basilicata, mentre in altre statistiche la Basilicata è data separatamente. E dacchè ha la parola rileva anche che

(1) Vedi questa relazione a pag. 215 del presente volume.

le Corti di appello di Parma, Modena e Bologna, sono riunite colla indicazione, in parentesi, di Emilia e Romagna. Ora la Romagna geograficamente appartiene all'Emilia e non vi era bisogno di citarla in modo particolare. Non intende di muovere un appunto al relatore, tanto più che non sa nemmeno chi abbia compilati i prospetti, ma soltanto di esprimere il desiderio che in avvenire si curi la continuità e la uniformità del sistema di esposizione delle cifre, anche per facilitare le ricerche, particolarmente agli stranieri che ricorrono alle nostre statistiche e non possono avere molto familiari le divisioni territoriali del Regno.

AZZOLINI. Il pensiero che ha guidato l'onorevole Lucchini a fare questa osservazione è così giusto che fu appunto per omaggio ad esso che ha mantenuta nei prospetti che corredano la sua relazione le divisioni territoriali adottate nelle precedenti relazioni, per avere quella continuità e uniformità delle osservazioni che, come è noto, è uno dei pregi principali delle statistiche.

DE' NEGRI. Fa presente al collega Lucchini che oramai tutte le statistiche compilate dalla Direzione generale raccolgono i dati in modo uniforme e cioè per provincie e per compartimenti. È però da eccettuarsi la statistica giudiziaria poichè per l'amministrazione della giustizia vi è una circoscrizione speciale che non coincide, in taluni punti, esattamente colla circoscrizione amministrativa.

Siccome i dati sono forniti complessivamente per ogni Tribunale o Corte, sicchè non può determinarsi da qual parte del rispettivo territorio provengano i singoli procedimenti, è ovvio che non si possono fornire le notizie per compartimenti amministrativi quando il territorio di questi non comprenda integralmente quello di una o più Corti d'appello.

Ecco perchè il Molise, ad esempio, che amministrativamente appartiene agli Abruzzi, giudiziariamente va unito alla Campania, il Tribunale di Campobasso facendo parte della Corte d'appello di Napoli.

Quanto all'altra osservazione non sa davvero spiegarsi come al compartimento dell'Emilia si sia aggiunto « Romagna ». Senza risalire ai tempi romani, è noto che quelle terre furono unite sotto la dittatura del Farini col nome di *Emilia* e comprendono il

territorio da Piacenza al Rubicone. L'aggiunta, dunque, è storicamente e geograficamente inesatta.

LUCCHINI. Ringrazia degli schiarimenti e ripete le sue scuse per avere interrotta la lettura.

AZZOLINI. Prosegue a leggere la relazione.

Stante l'ora tarda il seguito della lettura è rimandato a domani.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 16 marzo 1901.

Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bosco, Brusa, Canevelli, Canonico, De'Negri, Lucchini, Nocito, Ostermann, Pellecchi, Penserini, Ricciuti, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

PRESIDENTE. Invita il cav. Azzolini a continuare la lettura della sua relazione sulle *Tutele* e sui *Consigli tutelari nel 1899*.

AZZOLINI. Riprende ed esaurisce la lettura della relazione.

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla relazione del commissario Azzolini.

BELTRANI-SCALIA. Ha seguito attentamente la lettura di questo diligentissimo studio sulle tutele, e qua e là ha riportato l'impressione che le cifre statistiche sulle quali esso si fonda non siano esatte, tantochè egli si domanda se invece di estendere queste ricerche statistiche, non convenga approfondirle.

Teme che i dati primi originari non siano sicuri e che questi studi manchino perciò di base. Alcune cifre avendo particolarmente fermata la sua attenzione, egli ha voluto controllarle colle notizie che poteva fornirgli la Direzione generale delle carceri.

Si tratta della delinquenza dei minorenni illegittimi od orfani senza tutore e le percentuali per i rinchiusi nei Riformatorii nell'anno 1899 sono le seguenti:

Per correzione paterna: illegittimi 3 per cento, orfani senza tutore 2 per cento; per oziosità e vagabondaggio: illegittimi 8 per cento, senza tutore 8 per cento; per condanna: illegittimi 4 per cento, senza tutore 6 per cento.

Queste cifre non concordano con quelle che si leggono nella relazione e per ciò vorrebbe che il Comitato provvedesse per controllare gli elementi primi sui quali si fondano le relazioni.

AZZOLINI. Ha già detto nella sua relazione che il cenno fatto dai Procuratori del Re sui Riformatorii è incompleto. È però d'accordo col senatore Beltrani-Scalia nel desiderare che le notizie statistiche siano meglio accertate e crede che forse lo stesso senatore Beltrani-Scalia possa avere occasione di fare una formale proposta quando riferirà sui minorenni.

BELTRANI-SCALIA. La sua osservazione non si riferisce a questo o a quell'argomento, ma è generale perchè interessa tutte le statistiche. E ripete quale è il suo concetto: invece di estendere maggiormente le ricerche, il Comitato dovrebbe cercare di approfondirle per esaminare le fonti da cui si traggono le notizie e per assicurarsi che queste siano veritiere. Ad esempio, egli dovrà riferire sulle condizioni dei minorenni: il Comitato dovrebbe invitarlo a dichiarare di quali documenti si serve, e per i dati che sono forniti dai Procuratori del Re, questi dovrebbero indicare la fonte da cui sono ricavati.

LUCCHINI. Traendo argomento dalle notizie contenute nel capo VIII della relazione, farà una proposta più concreta di quella del senatore Beltrani-Scalia, pur tendente allo stesso scopo. Là sono esposte alcune notizie sulla delinquenza dei minorenni sotto tutela, e sebbene siano dati singoli e si tratti dell'argomento, come ha avvertito lo stesso relatore, quasi per incidenza, pure non si può rimanere non colpiti dalle cifre presentate, le quali, se vere, sarebbero l'apologia della illegittimità e la condanna della famiglia. Prima però di accettare ad occhi chiusi questi dati strabilianti, che possono condurre a conclusioni così gravi, si ha obbligo di verificare se essi rispondono al vero. Si dovrebbe, dunque, incaricare il Comitato di domandarè schiarimenti sui singoli casi, per sapere da dove sono state ricavate le cifre.

BELTRANI-SCALIA. Non crede pratica questa proposta perchè i Procuratori del Re o non risponderanno o risponderanno così vagamente da non potersi sapere ciò che si desidera.

Insiste sulla sua proposta, che concreta così: pregare il Comitato acciocchè, prima di affidare i temi ai singoli relatori, faccia verificare da quali elementi sono tratti i dati per accertare quale fede essi meritino.

PENSERINI. Come membro del Comitato si preoccupa del mandato che a questo si affiderebbe se venisse approvata la proposta del collega Beltrani-Scalia. Ed osserva che se la domanda sulla fonte delle notizie statistiche sarà diretta al relatore, questo risponderà che i dati li ha avuti dalla Direzione generale della statistica, se ai Procuratori generali, essi diranno di averli ricevuti dai Procuratori del Re e questi alla lor volta dai Pretori, per cui ci si aggirerà in un circolo chiuso senza via di uscita. La sola cosa pratica che si possa fare è di perfezionare i moduli su cui si raccolgono le notizie statistiche. Il Comitato da tempo si è messo su questa via ed anche per l'argomento in discorso, si è posto allo studio il metodo di raccolta dei dati. Egli appunto ha avuto l'incarico di unificare e modificare i modelli per le tutele ed ha consegnato alla Direzione generale della statistica il suo lavoro acciocchè lo esamini prima che sia portato allo studio del Comitato. Sa che la Direzione generale ha già fatto i suoi studi e il comm. De' Negri si è posto a sua disposizione per discutere le eventuali modificazioni. Finora però non ha avuto luogo alcun colloquio tra lui e il comm. De' Negri, perchè i lavori del censimento hanno tenuto molto occupato il Direttore generale della Statistica, ed egli non ha voluto distoglierlo da questi lavori. Ma fra breve assicura che anche il Comitato potrà risolvere tale questione e portarla di nuovo alla Commissione.

BELTRANI-SCALIA. Poichè il collega Penserini gli ha fatto sapere che il Comitato qualche cosa ha già fatto per ottenere l'epurazione dei dati delle statistiche e che continuerà i suoi studi in proposito, non insiste nella sua proposta.

LUCCHINI. È d'accordo col Penserini nell'ammettere che non sarebbe concludente domandare ad ogni relatore le fonti dei dati che egli deve illustrare, perchè ciascuno risponderà di averli assunti dalle statistiche ufficiali, o di averli avuti dall'ufficio centrale di

statistica. Ma crede che il concetto del collega Beltrani-Scalla possa sotto un certo punto di vista accogliersi, e spiega come. I Procuratori generali e i Procuratori del Re spesso nei loro discorsi riportano dei dati che non si sa donde li abbiano ricavati, perchè le domande relative non si trovano nei modelli statistici. Ora potrebbe giovare che il Ministro della giustizia prescrivesse che qualora nei rapporti, nei discorsi, nelle relazioni dei Capi del Pubblico Ministero siano esposti dei risultati statistici non desunti dalle fonti ufficiali, fosse obbligo di dichiarare la fonte dalla quale sono ricavati. E presenta analoga proposta.

PRESIDENTE. Mettè in deliberazione la prima proposta del relatore, la quale concerne il voto che sia sollecitamente provveduto alla riforma dei modelli statistici per le tutele.

Messa ai voti è approvata.

PRESIDENTE. Una seconda proposta si riferisce alla scheda che gli ufficiali dello stato civile trasmettono ai Pretori, sulla quale si dovrebbe fare inscrivere anche il nome del dichiarante al quale fu lasciato in consegna il fanciullo presentato all'ufficio di stato civile come nato da genitori ignoti o trovato.

Messa ai voti è approvata.

PRESIDENTE. Una terza proposta riguarda l'obbligo da ingiungersi agli ufficiali dello stato civile di trasmettere ai Procuratori del Re copia del prospetto statistico mensile delle nascite, delle morti e dei matrimoni.

Messa ai voti è approvata.

PRESIDENTE. Una quarta proposta concerne la raccomandazione da farsi ai Procuratori del Re di preoccuparsi dei casi di irreperibilità dei minorenni sottoposti a tutela e di quelli affidati ad un solo e medesimo tutore e di accertare come si provveda per la tutela dei minorenni illegittimi.

Messa ai voti è approvata.

PRESIDENTE. Inoltre il relatore vorrebbe fosse richiamata l'attenzione del Guardasigilli sul disegno di legge presentato intorno all'ordinamento dei brefotrofi e al servizio di assistenza degli

esposti, in quanto si cerchi di agevolare il riconoscimento del figlio naturale da parte della madre, e vorrebbe inoltre che si facessero voti perchè nel regolamento per la legge sull'emigrazione fosse provveduto a supplire alle deficienze della legge medesima, rispetto alla tutela all'estero dei minorenni italiani privi di genitori, e a reintegrare quella difesa che ad essi accorda la legge col divieto dell'impiego in professioni girovaghe. Ma egli si domanda: possiamo fare questi voti? Bisognerebbe trovare una formola che giustificasse la deliberazione, tenendola nei limiti del mandato della Commissione.

LUCCHINI. Crede esorbitanti questi voti del relatore e propone che si faccia un generico richiamo alle conclusioni.

Bosco. A nome del senatore Bodio deve dichiarare che nel regolamento che è ora in compilazione sulla esecuzione della legge per l'emigrazione, saranno tenuti presenti i desideri del relatore.

AZZOLINI. Ringrazia di questa comunicazione e crede che si possa allora limitare il voto alla prima parte con questa formola di deliberazione:

« La Commissione richiama l'attenzione del Ministro sopra la convenienza di regolare la tutela degli illegittimi. »

Messa ai voti è approvata.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta Lucchini, del seguente tenore:

« Che siano invitati i Procuratori generali e Procuratori del Re a voler indicare con tutta precisione le fonti da cui desumano dati speciali che non emergano dai registri d'ufficio e dalle pubblicazioni statistiche ufficiali. »

È approvata.

BRUSA. Rende vive grazie al relatore per aver fatto un lavoro così cospicuo e diligente, di cui è rimasto ammirato e che certamente offrirà materia di studi ulteriori. Crede di interpretare il pensiero dei colleghi esprimendo al cav. Azzolini un voto di plauso.

Tutti i commissari si associano al prof. Brusa nell'esprimere un plauso al relatore.

RICCIUTI. Propone che questa relazione, prima ancora che sia licenziato per la stampa il volume degli *Atti*, sia inviata ai Procuratori generali, acciocchè possano studiare o far studiare i punti più importanti di essa per eliminare gli inconvenienti che sono stati denunciati. Crede sia questo un mezzo molto pratico per raggiungere qualche miglioramento.

PRESIDENTE. Accoglie di buon grado la proposta del comm. Ricciuti e farà fare una tiratura speciale della relazione perchè ne sia distribuita una copia a tutti i Procuratori generali e ai Procuratori del Re dei più importanti Tribunali.

RICCIUTI. Dovendo assentarsi da Roma e non potendo perciò assistere all'ultima seduta della Commissione, prega il presidente di invitare il sen. Beltrani-Scalia a dare alcune informazioni sui lavori della Sotto-Commissione per i minorenni, della quale egli fa parte insieme al collega prof. Brusa.

BELTRANI-SCALIA. Nella seduta del 21 luglio 1900 la Commissione prese la seguente deliberazione:

« Che sia nominata una Sotto-Commissione, con l'incarico di proporre uno studio schematico sulle condizioni dei minorenni in Italia, nei rapporti della famiglia, dell'educazione, dell'ordine pubblico e della delinquenza, coordinando e completando gli studi e le ricerche già fatte in argomento ».

Il presidente, senatore Messedaglia, chiamò a far parte di questa Sotto-Commissione i commissari: Beltrani-Scalia, Brusa e Ricciuti.

La Sotto-Commissione si mise subito al lavoro e predispose alcune speciali indagini che dovevano servire a complemento di quanto era già stato fatto dalla Commissione su questo argomento, dalla sua istituzione fino ad oggi.

Una prima ricerca fu diretta a sapere quale fosse il pensiero dei Procuratori generali presso le Corti d'appello su questi argomenti:

1° sulla possibile applicazione in Italia del sistema introdotto nel Belgio e nella Francia, secondo il quale ad evitare ai minorenni giudicabili fra i 9 e i 18 anni il carcere preventivo, si fa un'istitut-

toria col concorso del Procuratore del Re, del Giudice istruttore e del difensore, per vedere se sia il caso di collocare il minore in apposito istituto, ovvero di rinviarlo al giudizio;

2° sui mezzi per impedire che i minorenni siano rinchiusi nelle Camere di sicurezza insieme agli adulti;

3° sulla possibilità di estendere l'applicazione della riprensione giudiziale e dell'arresto in casa;

4° sull'attuazione dei seguenti istituti: *la grazia condizionale, la condanna condizionale, la sospensione della sentenza.*

Con circolare del Ministro Guardasigilli, in data 31 luglio 1900 furono chiesti i pareri dei Procuratori generali sui detti argomenti, e questi furono sollecitati a mandare le risposte che pervennero verso la metà del successivo mese di agosto. Sono già state riassunte le risposte fornite al questionario e raccolte le osservazioni in proposito dei Procuratori generali.

Un'altra inchiesta fu istituita per mezzo dei Prefetti del Regno.

S. E. il Ministro Saracco con circolare del 25 agosto, n. 560, inviò ai Prefetti un questionario — redatto dalla Sotto-Commissione — col quale si domandavano informazioni sui seguenti punti:

1° sul limite massimo che gli Ospizi per gli esposti assegnano all'assistenza *normale* ed *eccezionale* dei fanciulli ad essi affidati;

2° sul numero dei fanciulli dimessi da questi Ospizi i quali, per fatto della loro dimissione, rimanevano privi di assistenza legale;

3° sui minorenni orfani od abbandonati pei quali la Congregazione di carità provvede all'assistenza legale;

4° sulla capacità delle Camere di sicurezza e sul numero massimo degli individui in esse rinchiusi in un certo periodo di tempo, distinti secondo l'età e il sesso, per vedere se vi siano stati promiscuamente rinchiusi minorenni ed adulti. Questo quesito è in correlazione coll'altro proposto ai Procuratori generali e al quale si è già accennato;

5° sul numero degli *ammoniti* esistenti al 30 giugno 1900, con separata notizia di quelli di età da 18 anni a 21;

6° sull'applicazione di alcune disposizioni legislative per la protezione dei minorenni e precisamente:

a) di quelle riguardanti l'esercizio dei mestieri girovaghi;

b) di quelle contenute nella legge 21 dicembre 1873 (legge Guerzoni);

c) delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza contro l'alcoolismo;

d) sul lavoro dei fanciulli, così in ordine alle disposizioni speciali della legge 11 febbraio 1886, come sull'impiego di fanciulli in lavori all'Estero;

7° sulle istituzioni di cura e di prevenzione per i minorenni, e precisamente sui sanatorii per tubercolosi, sulle colonie climatiche, sugli istituti per deficienti, sui dormitori pubblici, sulle sale di lavoro e sulle società di patronato.

Questi furono i limiti dell'inchiesta ai Prefetti. È d'uopo però confessare che essa non fu pronta e diligente come l'altra, essendosi incontrate difficoltà non lievi per raccogliere il materiale (alcune delle quali non ancora interamente superate) e in talune parti non presentando essa quella sicurezza che sarebbe stata desiderabile.

Quasi tutte le notizie però sono già state spogliate ed anche messe in bozze di stampa.

Furono inoltre desunte le seguenti notizie dalla statistica carceraria:

Carceri giudiziarie. — Minorenni sotto 16 anni in detenzione nell'anno 1899 distinti:

a) per regioni d'origine secondo il sesso, la specie dei reati commessi, l'esito del giudizio, la specie e durata delle pene che scontavano, la durata della carcerazione preventiva, la condotta tenuta in carcere;

b) secondo l'esito del giudizio e in relazione ad esso, secondo l'età, il reato e la professione;

c) secondo la *pena*, la *carcerazione preventiva*, la *condotta*, colla suddivisione per ciascun gruppo, dell'*età*, dei *reati* e delle *professioni*;

Minorenni secondo la situazione al 30 giugno 1900;

d) categorie giuridiche dei detenuti in complesso, distinti per *età* e *sesso* e per la *pena* che scontavano.

Stabilimenti penali. — Condannati distinti secondo che scontavano la pena in forza del vigente o del cessato Codice e colla clas-

sificazione della pena per periodi di durata, e per ciascun periodo, secondo l'età. Riassunto per i minorenni.

Riformatori. — Ricoverati per categorie giuridiche e per gruppi di età.

Fu inoltre richiesto per i Riformatorii:

a) se la Direzione tien dietro alla condotta dei minorenni, dopo usciti dal Riformatorio;

b) se i giovani prosciolti hanno trovato collocamento;

c) il numero dei ricoverati liberati a' sensi dell'articolo 495 del Regolamento generale carcerario;

d) idem dei ricoverati per cui fu istituito il Consiglio di tutela;

e) idem dei ricoverati per cui fu ritardata la liberazione giusta l'articolo 435 del Regolamento generale;

f) idem dei ricoverati in analogia dell'articolo 498 del detto regolamento;

g) idem dei condannati che si presume abbiano appartenuto ad associazioni delittuose;

h) idem dei minorenni corrigendi, secondo i motivi che diedero luogo all'ordinanza di ricovero e secondo le regioni di origine.

Sarebbe stato desiderio della Sotto-Commissione di presentare in questa sessione il risultato complessivo dei suoi lavori.

Ma il ritardo ad avere alcune notizie di capitale importanza, ha impedito che questo desiderio fosse soddisfatto, ed egli deve perciò limitarsi a dare queste informazioni di fatto sui lavori finora compiuti, coll'assicurazione però che nella prossima sessione di giugno sarà presentata la relazione finale.

LUCCHINI. Mentre si compiace del molto lavoro già fatto dalla Sotto-Commissione, desidera rivolgere due domande al sen. Beltrani-Scalia. La prima sul metodo seguito per la raccolta delle notizie, se cioè furono richieste con moduli uniformi; e la seconda sull'estensione delle ricerche riguardanti i minorenni derelitti e abbandonati, ricoverati nei Riformatorii, e cioè se l'indagine è stata limitata ai Riformatorii governativi o anche estesa a quelli privati.

BELTRANI-SCALIA. Le notizie furono domandate con moduli uniformi e cioè con questionari redatti dalla Sotto-Commissione stessa. Quanto ai Riformatorii deve dichiarare che le notizie finora raccolte

si riferiscono ai soli governativi; ma che tuttavia la Sotto-Commissione se sarà aiutata, come spera, dal Ministro dell'interno, vedrà se possa rivolgere uguali domande anche agli istituti privati.

LUCCHINI. Ringrazia il collega Beltrani-Scalla della cortese risposta.

PRESIDENTE. Invita il prof. Bosco a riferire sull'inchiesta ordinata dal Ministero dell'interno sul numero degli ammoniti nel 1899 e di quelli che in quell'anno contravvennero all'ammonizione o commisero delitti.

Bosco. Presenta le notizie raccolte e le illustra brevemente (1).

CANONICO. Poichè l'inchiesta si origina da un voto che egli formulò quando riferì nella sessione del dicembre 1899 sull'ammonizione e sul domicilio coatto, ringrazia il collega Bosco della nitida esposizione dei risultati e il Comitato di avere così sollecitamente esaudito un suo desiderio.

LUCCHINI. Esprime anch'egli il suo gradimento per il concetto che ha guidato il Comitato a fare la ricerca, ma non può astenersi dal fare alcuni rilievi sui dati e sui concetti espressi dal relatore ad illustrazione delle cifre, e dall'esprimere anzi la sua sorpresa perchè egli li abbia fatti. Gli son noti l'acume e la diligenza del collega Bosco nel fare qualsiasi indagine statistica, e non può nascondere la sua meraviglia nel vedere come questa volta egli abbia tanto precipitato nelle conclusioni. Anzitutto avrebbe desiderato sapere come sono venute fuori queste cifre e da chi sono state raccolte. Inoltre è ovvio che non si possano trarre deduzioni dalle cifre di un solo anno tanto più quando si istituiscono rapporti fra compartimento e compartimento.

Bosco. Gli duole che siano sfuggite al prof. Lucchini alcune avvertenze da lui fatte nel presentare le cifre raccolte, poichè se queste avvertenze avesse intese, egli non avrebbe mosso appunti d'indole statistica che non sono, a dire il vero, fondati. Non si mancò di dichiarare che le cifre erano di un solo anno e si è anzi

(1) Vedasi questa comunicazione in fondo al presente volume a pag. 490.

soggiunto che potevano trarsi conclusioni da quelle cifre solo con certe riserve e entro certi limiti.

LUCCHINI. Ha sentito benissimo, ma egli è d'avviso che non solo si devono fare le riserve, ma che non si devono affatto porre innanzi simili dati, perchè, non ostante le riserve, questi dati si pubblicano, con tutte le deduzioni che si sono fatte, e si divulgano; ed è un cattivo esempio che vien dato da coloro che sono maestri nella materia.

La ragione che lo muove a fare queste considerazioni è che siccome in passato, e anche ora, si è occupato di questo argomento, dai dati statistici e dalle notizie da lui raccolte emergerebbero risultati alquanto diversi.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rimanda il seguito della discussione a lunedì p. v.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 18 marzo 1901.

Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bosco, Brusa, Canevelli, Canonico, De' Negri, Lucchini, Nocito, Pellecchi, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Vivante, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

PRESIDENTE. Continua la discussione sulla comunicazione fatta dal cav. Bosco sul numero degli ammoniti nel 1899 e di quelli che in quell'anno contravvennero all'ammonizione o commisero delitti.

LUCCHINI. Riassume quanto ebbe a dire nell'ultima seduta circa i dati illustrati dal collega Bosco, i quali probabilmente hanno portato il relatore a conclusioni così diverse da quelle a cui egli sarebbe venuto studiando lo stesso argomento, perchè invece di considerare coloro che si trovavano in istato di ammonizione ha esaminato il numero di quelli ammoniti in un anno. Ora i dati di un anno non possono offrire materia a considerazioni sicure.

Bosco. Si permette d'interrompere per avvertire il prof. Lucchini che le cifre da lui illustrate sono quelle degli ammoniti esistenti, e che l'indagine fu fatta mediante un'apposita inchiesta del Ministero dell'interno.

LUCCHINI. In parte viene allora a mancare la ragione della critica che ha fatto nella precedente seduta.

Rimane però sempre incomprensibile la discordanza fra le cifre che il collega Bosco ha avuto dal Ministero dell'interno e quelle che lo stesso Ministero avrebbe a lui fornito su questo argomento, dalle quali risulta, che in proporzione alla popolazione, si trova una quasi perfetta corrispondenza fra la criminalità e il numero delle persone colpite dall'ammonizione.

Questi dati egli li richiese per uno studio di correlazione coi dati delle risultanze processuali e trovò che rispetto ai delitti non giudicati e agli imputati prosciolti il movimento delle ammonizioni andava in senso inverso di quello delle procedure, e che il contrario avveniva paragonando i dati della criminalità.

Al collega Bosco, che pareva incline a ritenere che l'ammonizione facesse risentire i suoi effetti sulla prevenzione e repressione dei delitti, fa osservare che l'ammonizione è un frutto più della polizia che della delinquenza, come lo prova il fatto che i compartimenti che danno il massimo di ammoniti hanno anche la più grande criminalità, nella quale però, come il Lazio, entrano in gran parte le contravvenzioni e, contributo notevolissimo, le contravvenzioni alla stessa ammonizione. Perchè è noto che molti individui vengono ammoniti nella quasi certezza di poterli cogliere dopo come contravventori all'ammonizione, e per formarsi idee più precise su questo argomento bisogna, come già osservò il collega Beltrani-Scalia, classificare gli ammoniti secondo le specie, per distinguere i veri delinquenti da quelli che sono creazione della polizia.

BELTRANI-SCALIA. Prega il prof. Bosco, se proseguirà i suoi studi su questo argomento, di tener conto delle statistiche carcerarie dalle quali potrà ricavare dati molto interessanti. L'ammonizione gioverà o non gioverà ad aumentare o a diminuire la delinquenza, ma risulterebbe a lui che il 72 per cento dei recidivi erano stati ammoniti e che su 600 detenuti 173 al tempo del commesso reato erano in istato di ammonizione; certamente dunque questo provvedimento di polizia non influisce sulla denuncia dei reati.

Bosco. Ha già fatto osservare all'on. Lucchini l'equivoco in cui egli era caduto ritenendo che i dati fossero quelli delle persone ammonite in un anno, anzichè gli ammoniti esistenti ad un dato momento.

Quanto all'appunto, su cui è tornato il prof. Lucchini, che si

siano illustrate le cifre di un solo anno, risponde che, almeno per ora, ossia per la prima volta in cui fu iniziata questa ricerca, non si poteva fare altrimenti. Volendo conoscere il numero degli ammoniti esistenti, bisogna necessariamente riferirlo a un momento dato.

Nè si poteva fare una ricerca retrospettiva per gli anni trascorsi per precisare una situazione di fatto che non esisteva più e che sarebbe stato impossibile ricostruire coi documenti conservati negli uffici di pubblica sicurezza. Sa benissimo che le cifre di un solo anno non sempre possono fornire sicuri elementi di studio, ed egli più volte nella sua esposizione ha ricordato che le considerazioni erano tutte quelle che si *potevano fare* sui dati che, in osservanza ad un voto della Commissione, il Ministero dell'interno aveva raccolti.

Specialmente quando si tratta di fatti che possono da un anno all'altro presentare, pur nella loro regolarità e stabilità, variazioni notevoli dovute a particolari cause proprie di un determinato anno (e tali sono i fatti attinenti alla delinquenza ed al modo onde s'esercita da parte dello Stato la prevenzione e la repressione verso di essa) è certo contrario ad ogni buon metodo il fondarsi sulle cifre di un solo anno per stabilire come quel fatto si manifesti, quali caratteri esso abbia, quali siano le sue attinenze con altri fatti.

Ma non bisogna nemmeno esagerare e credere che le cifre di un solo anno siano prive di ogni valore. Esse possono dare, come nel caso presente, una prima conoscenza, una idea per approssimazione del fatto che si vuol studiare. E ciò è sempre meglio di non saper nulla. Inoltre esse servono come un punto di partenza per la prosecuzione delle indagini. Tutto sta nell'essere prudenti nelle conclusioni, nè egli crede di aver mancato a questo principio che lo guida in ogni sua ricerca statistica.

Aggiungasi che non si trattava di esporre cifre e dati a persone che, non addentro nell'uso del metodo statistico nè nella cognizione degli istituti di polizia e giudiziarii, avrebbero potuto correre a deduzioni precipitate e false, bensì di dar notizia a persone competenti dei primi risultati di una indagine riguardante un argomento su cui la Commissione aveva più volte invocato dei dati positivi.

Può dunque il prof. Lucchini — che ha studiato sino da molti

anni sono l'argomento non lieto delle ammonizioni in Italia — non convenire in alcune delle considerazioni esposte circa i dati presentati alla Commissione, ma non dire si sia venuto meno a quella buona norma del metodo statistico, anzi di ogni sicuro metodo positivo, che sta nel contenere le conclusioni entro i confini — più o meno larghi — che sono assegnati dalla natura stessa della indagine e dal valore e grado di precisione dei dati.

Egli poi non ha inteso di stabilire un rapporto di dipendenza tra ammonizione e delinquenza, che anzi, dove ha trovato una proporzione elevata di delitti e un esiguo numero di ammoniti, ha cercato di spiegare questo fatto colle condizioni particolari delle varie provincie.

Non crede esatto ciò che ha detto il prof. Lucchini circa la criminalità del Lazio. Il numero delle contravvenzioni è ivi certamente alto, ma la provincia di Roma tiene un posto assai considerevole non solo per la delinquenza nel suo complesso, ma anche per quasi tutte le forme di delinquenza, comprese quelle più gravi.

Conclude che questa prima statistica degli ammoniti che sono caduti durante l'ammonizione nella violazione della legge penale, ha dato a suo giudizio un risultato utile, perchè si sono potuti sottoporre all'esame della Commissione dati che finora non erano stati raccolti e sui quali si sono potute fare varie considerazioni. Gioverà ripetere l'indagine e vedere se quanto si è osservato questa volta trovi conferma nei rilievi statistici che successivamente si faranno. Facendosi nuove ricerche converrà aver presenti le osservazioni del senatore Beltrani-Scalia, e distinguere i dati degli ammoniti per oziosità e vagabondaggio da quelli degli ammoniti perchè diffamati per delitti. I primi escono, in parte almeno, dal campo della delinquenza perchè possono essere ragioni economiche che li hanno spinti all'oziosità e al vagabondaggio; mentre gli ammoniti della seconda specie appartengono a classi veramente pericolose e delinquenti.

Lo studio sarà però sempre incompleto perchè limitato a coloro soltanto che sono sotto ammonizione e che durante il tempo di essa o delinquirono o contravvennero all'ammonizione.

Per potersi fare una giusta idea degli effetti della ammonizione, e della sua efficacia come mezzo preventivo, occorrerebbe conoscere anche il numero di coloro che dopo esser stati sottoposti all'ammo-

nizione commiserò nuovi reati e di quale specie e gravità e dopo quanto tempo trascorso dall'ammonizione. Questa notizia si potrebbe avere dalla scheda ora in uso per la statistica penale, ma è di quelle di cui non si fa lo spoglio, sia per mancanza di mezzi, sia anche perchè manca la sicurezza che le risposte al quesito siano interamente attendibili.

PRESIDENTE. Vi è dunque una proposta di rinnovare l'inchiesta, specificando le diverse classi di ammoniti e includendovi anche coloro che fanno passaggio alle colonie di domicilio coatto.

Messa ai voti è approvata.

PRESIDENTE. Da ultimo viene la relazione sulle *Esecuzioni immobiliari*. Invita il comm. De' Negri a riferire.

DE' NEGRI. Legge la relazione (1).

PENSERINI. Poichè il relatore ha accennato all'opportunità di proseguire le ricerche su questo argomento esprime due desiderii. Si sono già in questa relazione distinte le aggiudicazioni fatte in base a offerta e quelle in base a perizia: ma quanto alle prime sarebbe necessario una suddivisione ancora e cioè che si desse notizia separata delle aggiudicazioni avvenute in base al primo prezzo offerto e di quelle in cui il prezzo viene determinato dalla gara. Dal punto di vista economico questa distinzione ha molto valore.

L'altro desiderio è che si tengano separate le aggiudicazioni in base a offerte fatte da privati da quelle riguardanti espropriazioni ad istanza di istituti pubblici, che non abbiano obbligo di divenire deliberatarii. Se si conglobano queste notizie tutte le conclusioni perdono valore.

VIVANTE. Desidera fare un'osservazione che porterebbe gli studi della Commissione in un campo più vasto. È noto, ed è stato anche illustrato nella relazione del comm. De' Negri, che le spese di esecuzione sono gravosissime e molti sono coloro i quali rinunziano ai propri diritti piuttosto che tentare delle esecuzioni illusorie dalle quali non traggono alcun beneficio. Il sistema attuale

(1) Vedi la relazione a pag. 362 del presente volume.

par fatto apposta per stancare il creditore istante, il quale molte volte preferisce un accomodamento, sia pure rovinoso, col suo debitore, ai fastidi e alle noie di una interminabile procedura. Donde un grande scapito al credito, che non trova nella legge protezione adeguata.

In quasi tutte le legislazioni degli stati civili a lato della esecuzione individuale vi è ora la esecuzione collettiva, la quale gioverebbe a togliere immediatamente gl'inconvenienti che si sono lamentati, perchè essa priva il debitore della libera disponibilità di tutti i suoi beni, i quali passano invece in quella dei creditori, nel modo stesso che avviene pel commerciante coll'istituto del fallimento. Egli pertanto vorrebbe che la Commissione per la statistica giudiziaria esprimesse un voto in proposito, acciocchè la legislazione italiana, pur venendo ultima fra quasi tutte le legislazioni europee, si arricchisse di questo istituto giuridico i cui benefici sono evidenti.

La Commissione senatoria che esaminò il progetto sul concordato preventivo unanimemente si è dichiarata favorevole all'esecuzione collettiva, e quindi la riforma può ritenersi anche per il nostro paese, matura. Propone adunque di aggiungere alla conclusione della relazione De' Negri queste parole « acciocchè all'esecuzione individuale si studi se sia possibile sostituire l'esecuzione collettiva ».

PENSERINI. D'accordo in massima col prof. Vivante gli domanda però uno schiarimento, se cioè possa sussistere l'esecuzione individuale a fianco della collettiva. In sostanza questo istituto sarebbe un ritorno alla *cessio bonorum*, la quale però era volontaria, mentre ora diverrebbe necessaria. Nelle altre legislazioni non crede che i due istituti sieno abinati, ed è di parere che non convenga innovare troppo su questa materia e giovi mantenere anche l'attuale forma di esecuzione.

VIVANTE. È lieto di assicurare il comm. Penserini che gli studi da lui fatti su questa materia l'hanno portato al convincimento che le due esecuzioni possano coesistere e che anzi la minaccia dell'esecuzione collettiva giovi a che anche l'individuale proceda più regolarmente.

PENSERINI. Ringrazia di questo schiarimento e dichiara di votare la proposta di adottare anche l'esecuzione collettiva a lato della individuale.

PRESIDENTE. Si potrebbe allora modificare leggermente la proposta del prof. Vivante così:

« che sia presa in esame e studiata la proposta di aggiungere alla procedura esecutiva individuale una procedura generale collettiva analoga al fallimento ».

DE' NEGRI. In risposta a quanto ha chiesto il comm. Penserini osserva che i desideri di lui in parte sono già stati esauditi perchè i prospetti dei quali non diede, come è ovvio, lettura contengono già alcune delle notizie desiderate, e che più completamente saranno soddisfatti in avvenire, anch'egli essendo persuaso dell'utilità di talune delle suddistinzioni proposte.

Al prof. Vivante dichiara di non avere nessuna difficoltà di accogliere e far sua la proposta presentata sull'esecuzione collettiva. Egli ebbe occasione di sentire una recente e dotta conferenza dello stesso prof. Vivante su questo importante argomento e ne trasse la convinzione che anche l'Italia potrebbe accogliere tra le sue leggi questo istituto.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta De' Negri coll'emendamento del prof. Vivante:

« La Commissione, fatta persuasa dai risultati delle apposite indagini statistiche e dai giudizi dei Capi collegio della necessità ed urgenza di emendare quella parte della nostra legislazione che tocca alle esecuzioni immobiliari, richiama l'attenzione del Guardasigilli su quei risultati e su quei giudizi e fa voti che sia sollecitamente provveduto a riformare l'istituto dell'espiazione forzata, nel duplice intento di rendere più breve e più spedita la procedura e di ridurne il costo, specialmente nelle vendite di minore entità proporzionando le spese al valore dell'immobile, e che sia presa in esame e studiata la proposta di aggiungere alla procedura esecutiva individuale una procedura generale collettiva analoga al fallimento ».

È approvata.


PRESIDENTE. Essendo esaurita la materia che formava il programma dei lavori, dichiara chiusa la presente sessione.

La seduta è tolta alle ore 12.



PARTE II.

RELAZIONI ED ALLEGATI.



RELAZIONI DEI COMMISSARI.

**Comunicazioni fatte alla Commissione per la statistica giudiziaria
dal Comitato permanente.**

RELATORE: AZZOLINI

Ordinamento della Commissione.

Per le modificazioni successivamente recate al testo unico delle disposizioni sul servizio della statistica giudiziaria e notarile, approvato con regio decreto del 17 dicembre 1896, n. 544, e per nuove circostanze sopraggiunte era stata riconosciuta la necessità di completare e di coordinare quelle disposizioni determinando anche a chi spetti, nella mancanza del titolare della Direzione generale della statistica, la firma della corrispondenza con gli uffici giudiziari e con i conservatori degli archivi notarili, ed altresì chiamando a far parte del Comitato permanente della statistica giudiziaria anche il Presidente del Consiglio superiore della statistica, giacchè con regio decreto del 7 luglio 1898, n. 287, era stato chiamato a far parte di questa Commissione come membro di diritto.

All'uopo fu provveduto raccogliendo tutte le accennate disposizioni e innovazioni in un nuovo testo unico, approvato con regio decreto del 7 ottobre 1900, n. 350. In questa occasione il numero dei membri elettivi della Commissione fu portato a sedici e siccome dopo questa sessione avrebbesi dovuto provvedere alla rinnovazione parziale della Commissione medesima, è stato stabilito con regio decreto del 6 gennaio 1901, n. 5, che i membri elettivi rimangano in ufficio quattro anni, e si rinnovino per un quarto in ogni

anno, prima per estrazione a sorte e poi per anzianità, rimanendo sempre rieleggibili.

Quest'ultima disposizione comincerà ad essere osservata dopo la presente sessione, che sostituisce quella del dicembre 1900.

Presento intanto gli indicati nuovi decreti reali fra gli atti che vanno uniti a questa relazione.

In conseguenza delle accennate nuove disposizioni, il Ministro Guardasigilli. on. Gianturco, con suo decreto del 6 novembre 1900 ha chiamato a far parte di questa Commissione, come membro eletto, il comm. Pasquale Grippo, Deputato al Parlamento.

*
*
*

Ed ora, come di consueto, darò notizia dei lavori compiuti dal Comitato nel tempo decorso dall'ultima sessione del luglio 1900.

Deliberazioni della Commissione nella sessione del luglio 1900.

Sulle deliberazioni prese dalla Commissione e sui voti da essa manifestati nella sessione del luglio 1900 fu richiamata l'attenzione delle Autorità giudiziarie, mediante la consueta pubblicazione, nel *Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia* (22 agosto 1900, n. 53, pag. 350-351).

Relazione dei lavori della Commissione nella sessione del luglio 1900.

Con lettera del 31 dicembre 1900 il nostro illustre Presidente, riassumendo le relazioni e le discussioni della sessione tenuta nel luglio 1900, espose a S. E. il Ministro Guardasigilli, i lavori compiuti dalla Commissione e delle disposizioni, che in conseguenza furono date dal Ministero di Grazia e Giustizia avrò occasione di informare la Commissione con le Comunicazioni alle quali ora mi accingo per dare notizia dei lavori compiuti dal Comitato permanente nel tempo decorso dall'ultima sessione.

Scheda e registri per le notizie della statistica giudiziaria penale.

Per assecondare il voto, manifestato dal comm. Penserini nella discussione sulla relazione intorno ad una statistica della difesa officiosa, presentata nella seduta del 17 dicembre 1897 dall'onorevole Lucchini, il Comitato ha disposto che la *scheda individuale per imputati di delitti*, ora in uso, sia modificata, aggiungendo al n. 15, dopo la indicazione, se il giudizio ebbe luogo in contraddittorio o in contumacia, l'avvertenza: *Dicasi inoltre se l'imputato era assistito da un difensore di fiducia o d'ufficio.*

In tal guisa, cominciando dal corrente anno 1901, e qualora non facciano difetto i mezzi per eseguirne lo spoglio, tutte le notizie relative all'esito del giudizio potranno essere conosciute in relazione all'accennata distinzione, e non occorrerà istituire, come era stato proposto, alcuna inchiesta speciale per conoscere come funzioni la clientela officiosa.

Inoltre per aderire al voto manifestato dai commissari, onorevoli Lucchini e Beltrani-Scalia, approvato dalla Commissione nella adunanza del 20 dicembre 1897, affinchè fossero fatte indagini sui rinvii dei giudizi penali, analogamente a quanto già è stabilito per i giudizi civili, il Comitato ha introdotto nella scheda, sotto lo stesso n. 15, la richiesta:

« Se vi furono differimenti della causa se ne indichi il numero per ogni grado del giudizio. »

Da ultimo nei registri IV-B per i giudizi dei Tribunali penali in grado di appello e nel registro V-A per le Corti d'appello furono ripristinate le colonne per le notizie sulla durata dei procedimenti, calcolata dal giorno in cui fu interposto l'appello a quello in cui fu pronunciata la sentenza e ciò per aderire ad un desiderio manifestato dal Commissario comm. Forni, nella seduta del 5 luglio 1899, e che la Commissione riconobbe meritevole di essere preso in considerazione.

In questa sessione, il commissario, on. Lucchini, riferirà sulla unificazione dei servizi per la compilazione della scheda individuale statistica e per il Casellario giudiziale penale, mediante la istituzione di un Casellario centrale, proposta che già fu presa in consi-

derazione dal Comitato in apposita riunione alla quale fu invitato lo stesso proponente (R. decreto 7 ottobre 1900, n. 350, art. 13, cap. 2°).

Ammonizione.

Nella sessione del luglio 1899, il senatore Canonico riferì sull'*ammonizione* e sul *domicilio coatto* e, come conclusione della prima parte della sua relazione circa le ammonizioni, propose e la Commissione approvò, che fosse « invitato il Ministero dell'interno a fare conoscere il numero degli ammoniti che nel biennio dall'ordinanza commissero delitti o contravvennero all'ammonizione. » (*Atti della Commissione* - sessione luglio 1899, pag. 22 e 23).

Fu curata dal Comitato anche l'esecuzione di questa deliberazione e furono comunicati al Ministero dell'interno i modelli dei prospetti e lo schema delle istruzioni per raccogliere le accennate notizie.

Il Ministero dell'interno con circolare del 29 maggio 1900, dispose per avere le desiderate notizie ed in data del successivo 30 agosto ha fornito le indicazioni richieste.

La Direzione generale per la statistica ha già provveduto allo spoglio dei prospetti, che furono ad essa inviati, e sul risultato di questa ricerca darà informazioni in questa sessione il collega prof. Bosco.

Liberazione condizionale.

Fu ricordato dal vostro Comitato il voto manifestato nella sessione del dicembre 1899 (1) per maggiori indagini circa i motivi delle deliberazioni sulla concessione e sul diniego della liberazione condizionale.

Avrebbe dovuto quindi il Comitato trovare il modo per accertare i motivi dei pareri, che all'uopo debbono essere dati dalla *Direzione dello Stabilimento di pena*, dal *Consiglio di sorveglianza* e dalla *Sezione di accusa* (art. 4 del R. Decreto 1° dicembre 1889, n. 6509), oltre ricercare poi se il Ministro della giustizia, sia nella

(1) *Atti della Commissione* - Sessione del dicembre 1899, par. I, p. 46.

concessione, sia nel diniego, abbia seguito quei pareri o per quali motivi ne abbia dissentito.

Ma il Comitato si convinse che queste ulteriori ricerche non erano opportune e che difficilmente avrebbero potuto raggiungere lo scopo desiderato.

Infatti è evidente che la indagine statistica non può spingersi oltre la ricerca del giudizio favorevole o contrario delle singole autorità ed anche prescindendo dalle considerazioni di convenienza, le quali potrebbero essere opposte alla domanda di rendere pubblica la motivazione di un voto, che è manifestazione dell'intimo convincimento determinato dal concorso di circostanze difficilmente valutabili in forma statistica, riescirebbe sempre arduo formulare le diverse ipotesi per adattare ai singoli casi. Ne deriverebbe poi in ogni migliore ipotesi uno sviluppo eccessivo della tavola statistica perchè formulati i diversi motivi, questi si dovrebbero ripetere per ciascuna delle tre autorità chiamate a dare il proprio parere.

Si aggiunga poi che nulla impone al Ministro della giustizia di accogliere incondizionatamente quei pareri, nè di conformarvi la propria determinazione. Inoltre egli può rispetto ad essi fare osservazioni e chiedere schiarimenti, in guisa che quelle autorità, come talvolta è avvenuto, possono modificare il primitivo loro parere. In questi casi la indagine diventerebbe sempre più laboriosa e potrebbe assumere l'aspetto di una inchiesta, che non fu nelle intenzioni della Commissione e che oltrepasserebbe lo scopo dei nostri studi.

Sull'applicazione della segregazione cellulare.

Nella lettera, testè ricordata, con la quale il nostro illustre Presidente espose a S. E. il Guardasigilli i risultati dei lavori della Commissione fu anche fatto presente che, sebbene il relatore, comm. Canevelli per un lodevole riguardo, suggerito da ragioni d'ufficio, si fosse astenuto dal formulare concrete proposte con le relazioni da lui presentate nelle sessioni del dicembre 1899 e del luglio 1900 sulle condizioni degli stabilimenti penitenziarii, e sull'efficacia della pena, in rapporto al numero dei condannati ed alle loro condizioni fisiche e morali, questa Commissione aveva riconosciuto meritevole di attenzione lo studio per rendere applicabile

a tutti, o a quasi tutti i condannati alla reclusione, la segregazione cellulare diminuendone per tutti la durata in proporzione delle celle disponibili e per rendere possibile sotto determinate condizioni e mediante disposizioni regolamentari o legislative, l'assegnazione agli stabilimenti penali agricoli dei condannati alla reclusione nel secondo e nel primo periodo della pena ed ai quali cioè non si possa provvedere lavoro negli stabilimenti penitenziari industriali.

Questo studio ed i provvedimenti, che per esso avrebbero potuto essere riconosciuti necessari, parevano consentiti, specialmente per la prima parte della proposta, dallo stesso articolo 7 della legge 14 luglio 1889, n. 6165 per la riforma penitenziaria, ~~ove~~ fu stabilito, che essa, nelle parti previste dalla legge medesima, sarebbe stata gradatamente eseguita dal Governo del Re mediante decreti reali su proposta del Ministro dell'interno d'accordo col Ministro di grazia e giustizia.

Ma, sia che il mandato conferito da questa disposizione si reputasse esaurito con le disposizioni transitorie (articoli 877, 878 e 880) del regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari (Regio decreto 1° febbraio 1891, n. 260) e con le quali furono temporaneamente modificate le prescrizioni degli articoli 13 e 14 del Codice penale per l'espiazione della pena della reclusione, sia per i maggiori scopi che si avevano in vista, fu presentato dal Ministro Guardasigilli alla Camera dei deputati nella seduta del 22 novembre 1900 (Doc. n. 87) un disegno di legge per *l'impiego dei condannati nei lavori di dissodamento e di bonificazione dei terreni incolti e malsani*.

La relazione, che accompagna questo disegno di legge, espone le difficoltà che si oppongono a sottoporre i condannati alla segregazione cellulare continua nella misura stabilita dal Codice penale; ricorda la relazione, presentata dal comm. Canevelli a questa Commissione nella sessione del luglio 1900 sull'efficacia della pena in relazione alle condizioni fisiche e morali dei condannati; contiene importanti e documentate considerazioni sulla inferiorità del lavoro industriale, eseguito negli stabilimenti penitenziari, rispetto al lavoro libero, sfatando le consuete declamazioni contro la concorrenza del lavoro carcerario e finalmente dimostra i vantaggi ottenuti, e quelli maggiori che potranno ottenersi, mercé l'impiego dei condannati in colonie agricole ed in lavori di bonificazione non

soltanto per conto dello Stato, ma anche per conto delle provincie, dei comuni e dei privati, già parzialmente consentito dall'art. 16 della legge 2 agosto 1897, n. 382, portante provvedimenti per la Sardegna, onde su tale esempio sarebbe altresì proposto (art. 4 e 5), in questa occasione che l'Amministrazione carceraria per procurare lavoro ai condannati sia autorizzata a procedere all'espropriazione dei terreni incolti, posti in località malsane, allo scopo di bonificarli e di ridurli a coltura.

Soltanto i primi due articoli di questo disegno di legge direttamente si riferiscono a quanto formò argomento delle discussioni di questa Commissione e con essi sarebbe disposto:

« Art. 1. Fino a quando non sia compiuta la riforma dei fabbricati carcerari in conformità delle disposizioni del Codice penale, la durata del periodo della segregazione cellulare per i condannati alla reclusione sarà ridotta ad un terzo di quella determinata dalla legge. Terminata la segregazione, i condannati potranno essere adibiti ai lavori all'aperto, negli stabilimenti agricoli, pel dissodamento e bonificazione dei terreni malsani, purchè siano riconosciuti meritevoli di tale trattamento e fisicamente idonei ai lavori di campagna.

« Art. 2. Il tempo trascorso nei detti stabilimenti agricoli sarà valutato, agli effetti dell'espiazione della pena, per un quarto di più del tempo effettivo. Sarà valutato soltanto per un ottavo di più, rispetto ai condannati che per motivi disciplinari siano rimandati agli stabilimenti ordinari. »

Non è qui il luogo, nè spetta a me il compito, per un esame di queste proposte, credo però di dovere rilevare come la relazione che accompagna questo disegno di legge prenda le mosse e maggiormente si preoccupi delle difficoltà finanziarie, che limitarono l'opera della riforma carceraria e per le quali è da ritenere per fermo che la « completa sistemazione delle case di pena secondo le « prescrizioni del Codice penale, debba rimanere ancora per lunghi « anni un desiderio legittimo, ma inappagato, » onde poi si occupa soltanto incidentalmente di quanto fu esposto dal comm. Canevelli a questa Commissione nel luglio 1900, per concludere che occorre « provvedere, almeno *in via transitoria*, che tutti i condannati alla « reclusione scontino la segregazione cellulare continua ed adempiano tutti l'obbligo del lavoro. » All'uopo si propongono e la

accennata diminuzione ad un terzo della segregazione cellulare per qualunque condanna alla pena della reclusione e le speciali disposizioni per il lavoro agricolo dei condannati.

Invece questa Commissione nelle sue discussioni principalmente si preoccupò dei risultati derivati dalla espiazione della pena della reclusione, quale è attualmente regolata e come furono segnalati nelle relazioni del comm. Canevelli, onde, considerando anche le circostanze che finora impedirono una riforma penitenziaria, quale sarebbe richiesta dal Codice penale e portata dalla legge del 14 luglio 1889, n. 6165, ma senza subordinare il suo voto a preoccupazioni finanziarie, senza fermarsi a provvedimenti transitorii, avvertiva come, tenuto conto dell'esperienza fatta in Italia e degli insegnamenti che ci vengono dall'estero, fosse da studiare un più razionale e più pratico ordinamento penitenziario, specialmente per quanto concerneva l'applicazione della segregazione cellulare. Resterà ora da vedere se, nonostante la presentazione di questo disegno di legge, siano da proseguire gli studi divisati.

Giustizia amministrativa.

Per la *Giustizia amministrativa* si ebbero finalmente i prospetti statistici dei lavori della Sezione IV del Consiglio di Stato, ma tuttora si aspettano quelli sui lavori delle Giunte provinciali amministrative. Ma siccome ne fu promessa la comunicazione e già furono rinnovate premure affinché non sia più oltre ritardata, si ha fiducia di riescire una buona volta a raccogliere tutti questi elementi statistici, ed in tempo utile, per farne argomento di relazione nella ventura sessione.

Contenzioso erariale.

Dal nostro illustre Presidente, senatore Messedaglia, fu richiamata l'attenzione del Comitato sull'importanza, che per la statistica giudiziaria civile avrebbe un particolare studio sugli affari giudiziari nei quali intervengono le Avvocature erariali.

L'Avvocatura erariale generale da quattro anni ha istituito per proprio uso uno schedario del contenzioso erariale, che offre ele-

menti copiosi ed importanti, oltre quelli che già si trovano raccolti nelle relazioni annuali sui lavori degli uffici erariali.

Questo schedario è ordinato a fini statistici e per agevolare con tale mezzo la concordia degli intenti fra le Avvocature erariali e quel rin vigorimento di forze che ad esse può giovare per il migliore successo finale.

Ai nostri studi esso offrirebbe il modo di iniziare una specifica indagine statistica sul contenzioso civile ed amministrativo, che finora ha incontrate non lievi difficoltà, e che acquisterebbe particolare importanza dalla specialità delle controversie giudiziarie, affidate al patrocinio delle Avvocature erariali, in quanto interviene in esse lo Stato e per lui le diverse Amministrazioni pubbliche.

In nome del Comitato furono quindi rivolte premure all'Avvocato erariale generale, che cortesemente e premurosamente aderì al divisato studio riconoscendone la importanza, e la Direzione generale della statistica è disposta ad assumere lo spoglio di questi elementi statistici.

Spetta ora alla Commissione di esaminare se creda di estendere i suoi studi al contenzioso erariale e di deliberare in qual modo e da qual momento intenda darvi principio.

Statistica notarile.

Nella seduta del 24 luglio 1900 il prof. E. Brusa fece presente alla Commissione l'opportunità di fare risultare dalla tabella della statistica, che dà notizia degli atti rogati ed autenticati, quanti di essi siano compiuti nel comune della residenza del notaio ricevente e quanti siano invece da lui rogati negli altri comuni del distretto notarile (*art. 23 e 26 della legge notarile*).

Il Comitato, al quale fu deferito lo studio di questa proposta ha riconosciuto, che essa dovrebbe essere accolta, ma, affinchè la divisata innovazione possa servire, come era nelle mire del proponente, per la eventuale revisione (*art. 4 della legge notarile*) della tabella che determina il numero e la residenza dei notari, riconobbe altresì la necessità che nel nuovo modulo per raccogliere i dati statistici del notariato sia indicato nominativamente il luogo ove ogni atto, rogato o autenticato, fu ricevuto (*art. 43, n. 1 e*

art. 53, n. 2 *ibidem*) allo scopo di formare poi il prospetto del lavoro notarile distribuito per i singoli comuni.

Se non che, in seguito ad appositi calcoli eseguiti dalla Direzione generale della Statistica (ufficio della statistica giudiziaria), fu avvertito che per pubblicare l'accennato prospetto dovrebbero aumentare di circa 70 pagine il volume della statistica notarile e cioè quasi raddoppiarlo, senza che una evidente necessità possa giustificare tanto cospicuo ampliamento di quel volume.

Perciò il Comitato sarebbe venuto nel divisamento di raccogliere le desiderate notizie e di farne eseguire lo spoglio come se anch'esse dovessero essere pubblicate, ma poi tenerle, anzichè darvi pubblicità, a disposizione del Ministero della giustizia per quegli studi che potrà iniziare sulla circoscrizione notarile.

Vedrà la Commissione se questo espediente sia il migliore e il più accettabile.

Giudizi di graduazione.

Rispetto alla indagine statistica sui giudizi di graduazione, che nella precedente sessione offrì argomento al relatore, consigliere Penserini, per giusti e severi rilievi, fu provveduto secondo le disposizioni di S. E. il Ministro comunicando alla competente Divisione del Ministero di grazia e giustizia l'elenco delle discordanze rilevate dal relatore fra il registro nominativo ed il registro numerico, con la indicazione dei tribunali ove queste irregolarità furono commesse, affinchè quei funzionari siano richiamati ad una maggior diligenza nella compilazione dei prospetti sui giudizi di graduazione. Inoltre è stato disposto che d'ora innanzi i detti prospetti siano in tempo comunicati alla Direzione generale della Statistica, affinchè possa verificarli e provocare le necessarie correzioni.

Con circolare ministeriale del 9 gennaio 1901, n. 1866, XXIV-1495, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero nel successivo giorno 17 (n. 3, pag. 32 e 33) e che presento alla Commissione come allegato a queste comunicazioni, fu provveduto alla proposta modificazione del prospetto numerico per le notizie relative ai giudizi di graduazione al fine di comprendere fra gli esauriti, anzichè fra i giudizi pendenti come finora è avvenuto, quelli nei quali la liquidazione dei crediti divenne definitiva, o perchè non vi furono

opposizioni o perchè il tribunale si pronunciò sulle opposizioni, richiedendo poi una registrazione separata dei giudizi medesimi, seguiti dalla spedizione delle note di collocazione.

Alle Direzioni generali del Ministero di grazia e giustizia fu poi affidato, per disposizione di S. E. il Ministro, e secondo le competenze rispettive, di occuparsi dei lamentati ritardi, specialmente per i tribunali di *Isernia*, *Matera* e *Melfi*, nella consegna degli atti al giudice graduatore, derivanti dagli indugi degli uffici di conservazione delle ipoteche nel rimettere le note coi certificati delle eseguite trascrizioni ed iscrizioni, e lo studio della possibile risoluzione del dubbio circa la spedizione delle note di collocazione, se cioè soltanto a richiesta delle parti o anche d'ufficio.

Divorzi di italiani naturalizzati all'estero.

Secondo la proposta del senatore Righi, accolta dalla nostra Commissione, fu richiamata l'attenzione del Ministro Guardasigilli sullo stato della nostra legislazione in forza del quale alcuni cittadini italiani erano riusciti ad ottenere che fosse giudizialmente riconosciuta efficacia nel Regno a divorzi da essi fatti dichiarare all'estero.

Ma, poco dopo la deliberazione di questa Commissione, fu annunciato che il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione in Torino aveva ricorso nell'interesse della legge chiedendo l'annullamento di quattro sentenze, già passate in cosa giudicata, che avevano ammessi nel Regno divorzi rispetto a matrimoni celebrati secondo la legge italiana. Nell'udienza del 21 novembre 1900 è stata poi pubblicata la sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha pienamente accolto quel ricorso e cassate nell'interesse della legge le accennate quattro sentenze.

In queste sentenze non si riscontra esattamente la fattispecie cui alludeva il senatore Righi, ma la decisione della Corte di Cassazione non riesce per ciò meno categorica, neppure rispetto a quella ipotesi, onde, ricordando la discussione avvenuta su questo argomento nella precedente sessione, e sebbene del ricorso del Procuratore generale, dei motivi esposti alla udienza e della decisione della Corte di cassazione di Torino sia stata fatta apposta

pubblicazione (1), non credo, qui, fuori di luogo un cenno sommario di quella sentenza tanto sobria quanto perspicua.

Una delle quattro sentenze cassate (*Appello di Milano*, 30 novembre 1898, *Pietro Flori e Spotti Maria*) aveva tenuta ferma la dichiarazione di divorzio, fatta da un tribunale italiano secondo il Codice civile del Canton Ticino, rispetto a due coniugi svizzeri, che però avevano celebrato il matrimonio in Italia, affermando che i Tribunali italiani hanno facoltà di pronunciare, se richiesti, il divorzio fra coniugi stranieri residenti nel Regno ed appartenenti ad uno Stato che riconosce il divorzio.

Le altre tre sentenze (*Appello di Modena*, 12 aprile 1898, *Franchetti Alberto e Levi Margherita* — *Appello di Brescia*, 28 aprile 1898, *Massarani Giacobbe e Finzi Vittorina Grazia* — *Appello di Milano*, 6 dicembre 1898, *Litta Visconti Arese Pompeo e Tarsis Rosa*) in sede di deliberazione avevano riconosciuto altrettanti divorzi pronunciati all'estero fra cittadini, che avevano all'uopo rinunciata la nazionalità italiana, ordinando per ogni effetto la trascrizione delle sentenze straniere nel margine dei rispettivi atti dei matrimoni celebrati nel Regno.

La Cassazione torinese esaminò e decise con la sua sentenza più questioni, ma quelle strettamente legate all'argomento della discussione di questa Commissione furono due, che riferisco come trovo formulate e con le parole della sentenza medesima.

I. Per le norme che regolano il diritto pubblico interno del Regno può essere lecito ai magistrati italiani di dare corso ed accogliere una domanda per divorzio presentata da coniugi, siano pure di cittadinanza estera, ma nel Regno domiciliati e residenti e che nel Regno contrassero matrimonio?

Rispose la Corte riassumendo le proprie conclusioni con le seguenti parole: « L'autorità giudiziaria italiana non può dare corso, e molto meno ammettere una domanda di scioglimento di matrimonio, sia esso celebrato in Italia o all'estero, perchè la nostra legge non ammette assolutamente siffatta azione ».

II. Può essere dal magistrato italiano riconosciuta e resa esecutoria nel Regno e può essere trascritta nei nostri registri dello

(1) *Il regime matrimoniale italiano ed il divorzio* - Torino, Unione Tip. Ed., 1900.

stato civile, una sentenza di autorità estera che discioglie, pronunciando il divorzio, il matrimonio contratto in Italia da cittadini italiani, quando questi, ripudiando la cittadinanza italiana, assunsero la straniera?

Per la risposta a questa tesi la Corte di cassazione di Torino, ricordata la sua precedente decisione del 13 giugno 1874 (*De Leman e Dusché*) e quelle delle Cassazioni di Firenze 31 gennaio 1884 (*Degli Albizzi c. Walikanoff*) e di Roma, 4 aprile 1891 (*Fulconis c. Bertrando*), non accolse gli argomenti, che si volevano dedurre dagli articoli 11 e seg., 79 e 103 del Codice civile, e principalmente svolgendo e interpretando gli articoli 6 e 12 delle disposizioni preliminari, con gli articoli 56 e 148, 102 del Codice civile e con l'art. 941, n. 4, del Codice di procedura civile, essa giungeva a questa conclusione: « L'autorità giudiziaria italiana non può riconoscere e rendere esecutiva nei rapporti di diritto personale una sentenza estera, che pronuncii lo scioglimento di un matrimonio celebrato in Italia colle condizioni e forme qui vigenti e non può quindi autorizzare la trascrizione od annotamento della sentenza estera di divorzio in margine all'atto di matrimonio ricevuto dallo stato civile italiano. E ciò a maggior ragione deve dirsi quando il matrimonio fu in Italia contratto da regnicoli, che rinunziarono poscia alla cittadinanza italiana acquistando quella estera allo scopo di ottenere il divorzio ».

*
* *

Debbo poi aggiungere che in questo frattempo il Ministero dell'Interno con relazione del 27 agosto 1900 (Div. I, sezione 3^a, numero 8387-12) aveva sottoposto al Consiglio di Stato le difficoltà ed i dubbi che incontrava nello accogliere le istanze con le quali cittadini del Regno che, volendo sciogliersi dai vincoli del matrimonio, avevano rinunciata la cittadinanza italiana, acquistata la cittadinanza in Stati nei quali il divorzio è consentito e, ottenuto il divorzio, nonchè l'annotazione della relativa sentenza dell'autorità straniera sui registri dello stato civile in Italia, chiedevano nuovamente la cittadinanza italiana o, ciò che equivale, il permesso di rientrare nel Regno per gli effetti dell'articolo 13 del Codice civile.

La Commissione speciale del Consiglio di Stato (Sezione I) al-

l'uopo costituita con decreto presidenziale del 17 settembre 1900, diede il suo parere con ampio e dotto esame nell'adunanza del 17 ottobre 1900. Essa considerò dapprima che non vi è alcun ostacolo al ricupero della cittadinanza italiana ed anzi esso è agevolato dal ricordato articolo 13 del Codice civile, ma che, nell'ipotesi cui si riferiva il quesito del Ministero dell'Interno, l'acquisto della cittadinanza estera da parte dei cittadini italiani non era determinato da seria intenzione di trasferire stabilmente all'estero la propria dimora, bensì dal solo movente di ottenere il divorzio, sottraendosi all'impero della legge patria che consacra la indissolubilità dei vincoli matrimoniali. Ricordò quindi che le Corti giudiziarie italiane per molto tempo, nei giudizi di delibazione su sentenze per divorzio pronunziate all'estero, negarono quasi sempre di dare ad esse forza esecutiva nel Regno, anche se pronunziate fra stranieri di origine, specialmente invocando l'articolo 12 del titolo preliminare del Codice civile. Senonchè, più recentemente, da alcune Corti di appello fu invece consentita la annotazione di siffatte sentenze sui registri dello stato civile in Italia prendendo argomento dall'articolo 6 del ricordato titolo preliminare e dalla considerazione che il divorzio, essendo ammesso da legislazioni di popoli non meno del nostro progrediti nella civiltà, non può dirsi istituto contrario al buon costume.

Rilevò poi la Commissione speciale come per il succedersi di siffatte sentenze la questione veniva assumendo sempre maggiore importanza e come, escluso qualunque apprezzamento sui criteri presi a guida nelle sentenze medesime dalla autorità giudiziaria, ma per l'indipendenza reciproca dei poteri dello Stato, non potevano quei criteri vincolare il Governo nell'esercizio di una facoltà puramente discrezionale quale è appunto quella ad esso conferita dall'articolo 13 del Codice civile.

Prescindendo inoltre da ogni questione legale sulla validità dell'acquisto di una cittadinanza straniera nelle condizioni surriferite, limitavasi a riconoscere come esso apparisse ad evidenza mosso dal proposito di eludere la legge italiana.

Laonde, ammesso nell'insindacabile libertà e varietà delle opinioni che può essere propugnata l'introduzione del divorzio anche in Italia, avvertiva però come fintanto che una siffatta riforma non sia compiuta e la indissolubilità del vincolo rimanga canone fondamentale del nostro diritto matrimoniale, chi cerca per vie traverse

di ottenere ciò che la legge patria non consente, opera in frode della legge e manca a quel rispetto per la legge che è primo dovere e prima virtù del cittadino.

Perciò nell'esame che spetta al Governo, per deliberare circa la permissione speciale domandata agli effetti dell'articolo 13 del Codice civile, non può non essere messo in bilancia anche il motivo che dettò la rinuncia alla cittadinanza, per trarne ragione sufficiente a negare quel supremo diritto del quale il richiedente in altro tempo credè spontaneamente di fare getto. Ed invero, osservava la Commissione speciale del Consiglio di Stato, sarebbe troppo comoda cosa vestirsi e spogliarsi della qualità di cittadino, secondo le convenienze del momento, cumulando i vantaggi di diverse legislazioni e scansando le limitazioni alla libertà che esse impongono.

Altre considerazioni poi aggiungeva e cioè, che una ragione di giustizia sociale dissuadeva dal favorire in questa ipotesi il recupero della cittadinanza italiana per non creare una disparità di trattamento fra poveri e ricchi; che il rifiuto della permissione speciale non significa divieto a rientrare nel Regno e godervi dei diritti civili (articolo 3 del Codice civile) non essendo lo straniero neppure escluso da alcuni diritti pubblici; che questo rifiuto non pregiudica la condizione dei figli in grazia di quanto dispone l'articolo 6 del Codice civile; che la soluzione negativa del proposto quesito non escludeva giustificabili eccezioni, come per emigrati da parte dei quali l'acquisto della cittadinanza straniera non sia avvenuto in frode della legge italiana, ma per onesti e legittimi motivi, posteriormente ai quali abbiano poi profittato della rispettiva nuova legge nazionale autorizzante il divorzio.

Ritenne perciò che nella varietà dei casi e delle circostanze debba il Governo indagare volta per volta non solo intorno alle qualità personali del richiedente, ma anche intorno alle cause che lo determinarono ad acquistare la cittadinanza straniera, come a quelle che motivano il suo ritorno alla cittadinanza d'origine, onde fu d'avviso che « non sia da concedere la permissione speciale di cui all'articolo 13, n. 1, del Codice civile, quando consti che il richiedente rinunciò alla cittadinanza italiana e si trasferì in paese estero, conseguendovi la cittadinanza, al manifesto scopo di sciogliersi dai vincoli matrimoniali ».

Ispezioni.

S. E. il Ministro guardasigilli, on. Gianturco, accogliendo i voti della Commissione, dispose con apposita comunicazione ai competenti uffici del Ministero di grazia e giustizia affinché gli ispettori ministeriali nelle loro visite agli uffici giudiziari estendano le loro ispezioni ai registri delle *tutele* ed a quelli delle *società commerciali*.

E già nelle ispezioni, eseguite durante il secondo semestre dell'anno 1900 nelle cancellerie dei Tribunali di *Sanremo*, *Oneglia* e *Pontremoli*, l'ispettore cav. Rottondo ebbe occasione di rilevare che i registri e gli atti relativi alle Società commerciali ed ai fallimenti erano in quelle cancellerie tenuti discretamente.

Inoltre lo stesso Ministro guardasigilli autorizzò la comunicazione ai Commissari relatori, con le dovute cautele, delle relazioni presentate dagli Ispettori ministeriali o delle parti di esse concernenti i servizi che sono argomento di studio per questa Commissione.

*
**

Ma le ispezioni non ebbero nel secondo semestre dell'anno 1900 quel maggiore incremento che i risultati ottenuti nel primo semestre dell'anno medesimo parevano consigliare. Nondimeno credo opportuno di non trascurare, come di consueto, le notizie da esse avute circa i *giudizi di graduazione* ed il *casellario giudiziale*, tanto più che da esse si ha nuova conferma della opportunità di insistere nelle ispezioni per eliminare le irregolarità e gli abusi, che in questi servizi si lamentano.

*
**

a) *Giudizi di graduazione*. — Per i *giudizi di graduazione* sono notevoli alcune differenze rilevate dall'ispettore cav. Rottondo nella cancelleria dei Tribunali di *Sanremo*, *Oneglia* e *Pontremoli* sebbene tutti e tre questi Tribunali siano nella circoscrizione della medesima Corte d'appello (Genova).

I bandi sono uniti in copia (*Sanremo* e *Oneglia*) o in origi-

nale (*Pontremoli*) alla sentenza di vendita, anzichè esser trascritti nel processo verbale dell'incanto (art. 685, Codice procedura civile). Risultò per tutti e tre i Tribunali che si osservava il termine stabilito dall'articolo 710 del Codice di procedura civile, non aspettando tutte le domande di collocazione, ma ritenendo sufficiente quella del creditore istante, e questa uniformità vuolsi attribuire a disposizioni date in seguito ad una ispezione compiuta per disposizione ministeriale nella cancelleria del Tribunale di *Genova*.

La carta bollata per lo stato di graduazione è anticipata dalle cancellerie di *Sanremo* e di *Pontremoli* d'accordo coi procuratori; ma quella di *Oneglia* preleva il prezzo della carta bollata per l'estratto della sentenza di vendita dal deposito fatto dalla parte, mentre per la formazione dello stato di graduazione la chiede e l'aspetta dalla parte, non reputandosi autorizzata a prelevarla dal deposito presso la Cassa postale di risparmio.

Fu fatto cessare l'abusivo intervento della cancelleria di *Sanremo* nella liquidazione definitiva per conto dei procuratori e nel riparto delle spese per le vendite in più lotti ritraendone illecito guadagno, mentre le cancellerie di *Oneglia* e di *Pontremoli* sempre si tennero estranee a queste liquidazioni.

Regolarmente risultano eseguite le trascrizioni delle sentenze di vendita e le iscrizioni delle ipoteche legali, ma la cancelleria di *Oneglia* spedisce le note di collocazione soltanto a richiesta delle parti.

b) *Casellario giudiziale*. — Dall'ispettore, cav. Miari, furono visitati i Casellari giudiziali dei tribunali di *Termini Imerese*, *Girgenti*, *Sciacca*, *Caltanissetta*, *Belluno*, *Vicenza*, *Bassano Vicentino*, *Verona* e *Venezia*; dall'ispettore, cav. Rottondo, furono visitati quelli dei già indicati tribunali di *Sanremo*, *Oneglia* e *Pontremoli*.

Non infruttuose riescono neppure queste ispezioni giacchè offrono nuove occasioni per correggere irregolarità, che qui riassumo, sebbene non differenti da quelle già riscontrate con le precedenti ispezioni in altri tribunali, ma che perciò vengono a rendere sempre più manifesto quanto utile riescirebbe la continuità nei provvedimenti diretti ad assicurare la sorveglianza per la regolarità di questo servizio.

I locali destinati al Casellario furono riconosciuti corrispon-

denti alle prescrizioni regolamentari, eccetto presso il Tribunale di *Verona* ove il Casellario si trova in uno stanzone, che serve anche per custodirvi i corpi dei reati e l'archivio dei processi penali, onde fu necessario disporre che si destinasse al Casellario apposita stanza.

A *Pontremoli* e ad *Oneglia* il Casellario era custodito in *armadi* (art. 3 del *Regolamento 6 dicembre 1865*, n. 2644, e § 3 della *circolare 12 aprile 1886*, n. 3912/1163), insufficienti, disadatti o poco sicuri; ed a *Pontremoli* anche le *cassette* per i cartellini non erano conformi alle prescrizioni regolamentari. Così negli indicati Tribunali del Veneto le cassette non sono custodite entro armadi, ma sono invece munite di coperchi e collocate sopra tavoli con sistema molto comodo, osserva l'Ispettore, ma che richiede molto spazio e che può servire soltanto per Casellari poco numerosi.

Il medesimo ispettore, cav. Miari, ebbe a deplorare di frequente la mancanza di uniformità nei *cartellini*, nonostante le ripetute prescrizioni ed istruzioni, e la poca o nessuna consistenza dei cartellini medesimi. Di solito sono sempre compilati nei casi prescritti e con sufficiente sollecitudine; ma dall'ispettore, cav. Rotondo, non furono trovati nell'ordine rigorosamente alfabetico prescritto dall'articolo 2 del regolamento 6 dicembre 1865, n. 2614, nei Casellari di *Pontremoli* e di *Sanremo*; ed anzi in quest'ultimo molti erano fuori posto e quelli dei delinquenti recidivi erano bensì riuniti entro altrettante *buste* o copertine (articolo 15, *ibid.*), però mancava la numerazione progressiva di essi, secondo l'ordine cronologico delle condanne, e sulla copertina mancava l'elenco dei cartellini in essa contenuti. A tergo dei cartellini non trovò fatto cenno delle amnistie, delle grazie, nè delle riabilitazioni.

Nel Tribunale di *Oneglia* era soltanto iniziato e perciò incompleto, il lavoro di compilazione delle buste o copertine per i cartellini dei recidivi.

La *eliminazione* (articoli 22 e 23, *ibid.*, e articoli 33 e 35 regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509) dei cartellini riguardanti contravvenzioni procedeva nei Casellari ispezionati dal cav. Miari con molto ritardo, ond'egli ebbe a suggerire di distinguere nel *repertorio alfabetico di controlleria* (articolo 15, regolamento 6 dicembre 1865) con segno colorato il nome e cognome dei condannati per contravvenzione. In tal guisa le ricerche per le eliminazioni riuscirebbero

assai più facili e con l'aiuto del detto repertorio potrebbesi agevolmente compilare l'elenco dei cartellini da ricercare per la eliminazione.

Questa eliminazione risultò eseguita *ogni tanto* nel Casellario di *Sanremo*, ma senza chiedere periodiche informazioni ai Sindaci ed ai Direttori delle case di pena (§ 29, circolare 12 aprile 1886) ed in quello di *Pontremoli*, soltanto quando giungono partecipazioni di morte dai Direttori delle case di pena, o dopo il termine stabilito dall'articolo 34 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, se si tratti di contravvenzioni. Ma nell'uno e nell'altro Tribunale nessuna annotazione era fatta nel repertorio di controlleria (articolo 22, regolamento 6 dicembre 1865), quindi sarebbe venuto meno il modo di accertare se i cartellini mancanti furono eliminati o se invece andarono dispersi. Ma fortunatamente quei cartellini eliminati non erano stati distrutti e poté l'ispettore, cav. Rotondo, disporre affinché si riparasse all'omissione. Da notare poi che i Procuratori del Re avevano ommesso di apporvi il *visto* e quello di *Sanremo* da tempo non aveva visitato il Casellario (articolo 24, regolamento 6 dicembre 1865; § 28, circolare 12 aprile 1886).

Nello stesso tribunale di *Sanremo* il *repertorio di controlleria*, che è discretamente tenuto, manca da anni delle indicazioni della paternità del condannato, dell'autorità che pronunciò la sentenza di condanna e della data di essa.

Nei tribunali visitati dall'ispettore, cav. Miari, fu trovato, di solito, tenuto in modo soddisfacente il *prontuario cronologico* (art. 14, reg. 6 dicembre 1865), ma per il ricordato *repertorio di controlleria* ha dovuto rilevare le medesime irregolarità segnalate nelle precedenti ispezioni. Invece di essere unico, ma diviso in tanti volumi quante sono le lettere dell'alfabeto, questo repertorio si rinnova in molti tribunali del Veneto e della Sicilia ogni due o tre anni, quando cioè il volume, che contiene tutte le lettere dell'alfabeto, sia riempito. Da ciò la necessità, per ogni accertamento, di esaminare tutti o almeno buon numero dei volumi compilati dalla istituzione del Casellario, cioè dall'anno 1866, e siccome ciò richiederebbe non poca fatica e perdita di tempo, si omettono le ricerche come lo attesta la polvere accumulata sui volumi più antichi, onde in quei Casellari il repertorio non funziona. Inoltre, in qualche caso, l'ispettore poté accertare che il cartellino fu messo a posto senza

iscriverlo nel repertorio. Perciò egli ebbe da suggerire di dividere gli antichi volumi secondo le lettere dell'alfabeto e di riunire i fogli delle medesime lettere in altrettanti nuovi volumi quante sono le lettere dell'alfabeto trascrivendo di nuovo, ove occorra, i fogli di congiunzione ed aggiungendovi quanti fogli bianchi sono necessari per continuare l'uso di ciascun nuovo volume in tal guisa formato.

Sarebbe stata rilevata anche la mancanza dell'indice alfabetico prescritto con la ricordata circolare del 12 aprile 1886 (§ 20) per il *Registro degli attestati penali* (art. 20, reg. 6 dicembre 1865).

Insomma tutto conferma che ai servizi, affidati agli uffizi giudiziari, appena oltrepassino le funzioni giurisdizionali, non è attribuita tutta l'importanza che essi hanno, neppure quando essa è tanto evidente, come pel Casellario giudiziale. Potremo quindi utilmente studiare riforme che aiutino a supplire ai difetti delle persone, ma resterà sempre come prima necessità l'educazione dei nostri funzionari all'ordine e ad una più scrupolosa osservanza della legge e dei proprii doveri.

Conclusione.

Senza pregiudizio di quelle deliberazioni, che potranno derivare ed essere proposte in seguito alla discussione su queste comunicazioni e su quelle che saranno fatte dai commissari prof. Bosco ed on. Lucchini, la Commissione, sarebbe invitata dal Comitato a pronunciarsi sulle proposte, che già ho accennate :

- a) sulla statistica degli atti ricevuti dai notari fuori del comune della propria residenza ;
 - b) sulla statistica del contenzioso erariale.
-

Sull'amministrazione della giustizia civile (frequenza ed esito degli appelli e dei ricorsi in Cassazione, durata delle cause, celerità delle decisioni) nel quadriennio 1895-1898.

RELATORE: **OSTERMANN.**

Nella sessione del dicembre 1899 ho avuto l'onore di riferire sul movimento della litigiosità in Italia nel triennio 1895-97. Oggi riferisco sull'amministrazione della giustizia civile contenziosa, e la relazione può comprendere un quadriennio, avendosi anche i dati statistici relativi all'anno 1898.

Il collega Sandrelli nella poderosa relazione per l'anno 1894 trattò di tutte le materie formanti per me oggetto di due relazioni distinte. La divisione ebbe luogo quando fu stabilito che codeste relazioni fossero triennali e non più annuali, e fu divisione razionale perchè la prima relazione contiene lo studio sul movimento della litigiosità nei rispetti dei cittadini che ricorrono, per veder risolte le loro contese, all'imparziale responso del magistrato, la seconda accompagna le liti nel loro svolgimento e studia l'opera del magistrato sia nei rispetti della laboriosità, sia in quelli della bontà dei giudicati, valutata alla stregua sicura della quantità e dell'esito dei gravami.

L'una e l'altra relazione si completano e collegano, e nell'insieme danno contezza piena di quanto concerne i risultati della statistica sull'amministrazione della giustizia civile contenziosa, salvo i più speciali studi concernenti istituti formanti oggetto di relazioni distinte.

Appelli da sentenze di Conciliatori.

Le sentenze dei Conciliatori, contro le quali era ammesso il rimedio dell'appello, quelle cioè pronunciate in controversie per un valore eccedente le cinquanta lire, sommarono:

nel 1895 a 94,872;
nel 1896 a 80,134;
nel 1897 a 79,213;
nel 1898 a 80,642.

Gli appelli interposti innanzi ai Pretori (non compresi quelli che furono abbandonati nel corso del giudizio) furono:

nel 1895, 6984;
nel 1896, 7031;
nel 1897, 7732;
nel 1898, 7214;

Quindi la proporzione degli appelli interposti innanzi ai Pretori dalle sentenze appellabili dei Conciliatori fu:

del 7.36 per cento nel 1895;
dell'8.77 per cento nel 1896;
del 9.77 per cento nel 1897;
dell'8.36 per cento nel 1898.

Media del quadriennio 8.65 per cento.

Dal seguente prospetto risultano le differenze fra regione e regione; i due estremi sono dati dalla Sardegna dove gli appelli sono più frequenti, avendo raggiunto nell'ultimo biennio la proporzione del 20 per cento circa sul totale delle sentenze appellabili, e dall'Italia centrale dove gli appelli superano di poco il 5 per cento.

*Sentenze appellabili pronunciate dai Conciliatori nel quadriennio 1895-98
e appelli interposti contro di esse.*

REGIONI	Anni	Sentenze appellabili pronunciate dai conciliatori		Appelli interposti		Sentenze contro le quali non fu interposto appello o se interposto fu abbandonato		media quadriennale degli appelli interposti e non abbandonati
		in totale	non appellate	in totale	abbandonati	cifre effettive	su 100 sentenze appellabili pronunciate	su 100 sentenze appellabili pronunciate
Italia Settentrionale .	1895	18,670	17,331	1,339	88	17,419	93.30	7.76
	1896	16,263	14,856	1,407	67	14,923	91.76	
	1897	17,944	16,374	1,570	76	16,450	91.67	
	1898	17,922	16,406	1,516	107	16,513	91.14	
Italia Centrale	1895	17,773	16,879	906	59	16,926	95.23	5.49
	1896	15,490	11,502	988	73	14,575	91.09	
	1897	15,348	14,362	986	86	14,443	94.13	
	1898	14,690	13,812	878	66	13,878	94.47	
Napoletano	1895	40,900	37,723	3,177	52	37,775	92.36	8.99
	1896	33,704	30,593	3,111	88	30,681	91.03	
	1897	32,058	28,787	3,271	108	28,895	90.13	
	1898	32,919	29,514	3,405	161	29,675	90.15	
Sicilia	1895	12,611	11,517	1,134	12	11,519	91.12	9.62
	1896	10,653	9,583	1,070	22	9,605	90.16	
	1897	10,360	9,191	1,169	30	9,221	89.01	
	1898	11,566	10,476	1,090	50	10,526	91.00	
Sardegna	1895	4,888	4,237	651	12	4,249	86.93	17.31
	1896	4,024	3,302	722	17	3,319	82.48	
	1897	3,503	2,767	736	26	2,793	79.73	
	1898	3,545	2,789	756	47	2,836	80.00	

Gli appelli giudicati dai Pretori sommarono a:

6780 nel 1895;

6759 nel 1896;

7138 nel 1897;

7040 nel 1898;

col seguente esito:

ANNI	Sentenze confermate	Sentenze riformate in tutto o in parte	Percentuale	
			delle conferme	delle riforme parziali o totali
1895	2,837	3,943	41.84	58.16
1896	2,889	3,870	42.71	57.26
1897	3,227	3,911	45.21	54.79
1898	3,250	3,790	46.16	53.84

La media delle sentenze confermate ha seguito nel quadriennio un cammino progressivamente ascensionale.

Dal rapporto fra le sentenze riformate e le confermate distinte per regioni si apprende che la media massima delle conferme è data dalla Sardegna, la minima dal Napoletano, come risulta dal seguente prospetto:

*Esito degli appelli da sentenze di Conciliatori nel quadriennio 1895-98
per regioni.*

REGIONI	Anni	Cause ordinarie in grado d'appello da sentenze dei Conciliatori decise con sentenza					
		in totale	di riforma		di conferma		
			cifre effettive	su 100 cause decise	cifre effettive	su 100 cause decise	Media del qua- driennio
Italia Settentrionale .	1895	1,205	664	55.10	541	44.91	45.93
	1896	1,248	713	57.13	535	42.87	
	1897	1,400	706	50.42	694	49.58	
	1898	1,339	718	53.62	621	46.38	
Italia Centrale	1895	803	455	56.66	348	43.34	43.85
	1896	851	485	56.99	366	43.01	
	1897	856	482	56.30	374	43.70	
	1898	763	417	54.65	346	45.35	
Napoletano	1895	3,053	1,864	61.05	1,189	38.95	42.04
	1896	2,933	1,679	57.21	1,254	42.79	
	1897	3,073	1,761	57.31	1,312	42.69	
	1898	3,186	1,792	56.25	1,394	43.75	
Sicilia	1895	1,077	625	58.03	452	41.97	44.35
	1896	1,040	628	60.38	412	39.62	
	1897	1,103	607	55.03	496	44.97	
	1898	1,050	516	49.14	534	50.86	
Sardegna	1895	642	335	52.18	307	47.82	48.62
	1896	687	365	53.13	322	46.37	
	1897	706	355	50.28	351	49.72	
	1898	702	347	49.43	355	50.57	

Dall'insieme dei dati esposti merita specialmente di essere segnalato:

1° che la percentuale degli appelli dalle sentenze dei Conciliatori si è mantenuta soddisfacente, ed il movimento ascensionale rimarcato nella relazione Sandrelli, sessione dicembre 1898, sull'amministrazione della giustizia innanzi ai Conciliatori che, progredendo, avrebbe potuto essere indice di men soddisfacenti risultati prodotti dalla legge 16 giugno 1892 che ampliò la competenza dei Conciliatori, si è arrestato, poichè dalla percentuale di 9.77 avuta nel 1897, si discese nel 1898 a quella di 8.36;

2° che invece nel quadriennio si è verificato un cammino progressivamente ascensionale nella media delle sentenze confermate che dal 41.48 è salita al 46.16.

Questi risultati confortano, perchè fanno fede che, vinte le incertezze e le difficoltà che sempre accompagnano nei primordi la attuazione di qualsiasi riforma, gli effetti pratici della legge 16 giugno 1892 nella parte che riguarda le controversie per valore eccedente le lire 50 e fino a lire 100 e le sentenze relative, contro le quali è ammesso il rimedio dell'appello, sono in via di sensibile miglioramento, facendone fede sicura e lo scarso numero degli appelli e l'aumento progressivo proporzionale delle sentenze confermate.

Appelli da sentenze di Pretori.

Le sentenze definitive e non definitive pronunciate dai Pretori in primo grado di giurisdizione furono:

nel 1895 145,037;

nel 1896 148,188;

nel 1897 147,630;

nel 1898 145,627.

Il numero degli appelli dalle sentenze dei Pretori interposti innanzi ai Tribunali (esclusi quelli abbandonati) fu di:

13,849 nel 1895;

14,001 nel 1896;

13,033 nel 1897;

12,525 nel 1898;

corrispondenti per ogni 100 sentenze pretoriali a:

9. 55 nel 1895;

9. 45 nel 1896;

8. 83 nel 1897;

8. 60 nel 1898.

Le differenze fra regione e regione risultano dal seguente prospetto:

*Sentenze pronunciate dai Pretori nel quadriennio 1895-1898
ed appelli interposti contro di esse.*

REGIONI	Anni	Sentenze pronunciate dai Pretori	Appelli interposti		Appelli interposti e non abbandonati	
			in totale	abbandonati	su 100 sentenze pronunciate	Media del quadriennio
Italia Settentrionale .	1895	37,861	4,891	506	11.58	10.76
	1896	37,843	4,662	426	11.17	
	1897	38,572	4,495	354	10.73	
	1898	38,432	4,243	556	9.59	
Italia Centrale.	1895	28,220	2,498	366	7.55	6.81
	1896	29,689	2,319	396	6.48	
	1897	29,241	2,343	409	6.61	
	1898	28,344	2,258	382	6.62	
Napoletano.	1895	53,099	5,730	984	8.94	8.55
	1896	54,780	5,795	911	8.92	
	1897	54,071	5,060	757	7.96	
	1898	52,382	5,215	873	8.29	
Sicilia	1895	19,600	2,395	433	9.76	10.31
	1896	19,833	2,968	585	12.02	
	1897	19,726	2,626	370	11.44	
	1898	20,604	2,529	460	10.04	
Sardegna.	1895	6,257	740	66	10.77	9.10
	1896	6,043	689	104	9.68	
	1897	6,020	430	31	6.63	
	1898	5,865	593	42	9.39	

La media più elevata del quadriennio è quella della Sicilia, pressochè uguagliata da quella dell'Italia Settentrionale.

La minima è quella dell'Italia Centrale.

Notevole la costante diminuzione delle medie nell'Italia Settentrionale.

Gli appelli dalle sentenze pretoriali definite dai Tribunali sommarono a:

12,514 nel 1895;

12,542 nel 1896;

11,763 nel 1897;

11,369 nel 1898;

col seguente esito:

ANNI	Sentenze confermate	Sentenze riformate in tutto o in parte	Percentuale	
			delle conferme	delle riforme parziali o totali
1895	6,025	6,489	48.15	51.85
1896	5,159	7,383	41.13	58.87
1897	5,141	6,622	43.71	56.29
1898	5,225	6,144	45.96	54.04

Dopo l'allarmante discesa della media delle conferme verificatasi nel 1896, nei due anni successivi si ebbero risultati migliori, tenuto pure presente che la percentuale del 1895 di 48.15 fu eccezionalmente elevata anche in confronto di quella precedente cioè dell'anno 1894 che fu di 46.45.

La differenza fra le varie regioni si ha dal seguente prospetto:

Esito degli appelli da sentenze di Pretori nel quadriennio 1895-98 per regioni.

REGIONI	Anni	Cause ordinarie in grado d'appello da sentenze di Pretori decise con sentenza					
		in totale	di riforma		di conferma		Media del quadriennio
			cifre effettive	su 100 cause decise	cifre effettive	su 100 cause decise	
Italia Settentrionale .	1895	4,057	2,150	52.50	1,907	47.50	44.30
	1896	4,099	2,463	60.09	1,636	39.91	
	1897	3,992	2,171	54.38	1,821	45.62	
	1898	3,471	1,916	55.20	1,555	44.78	
Italia Centrale	1895	1,763	852	48.33	911	51.67	51.02
	1896	1,610	850	52.80	760	47.20	
	1897	1,684	831	49.34	853	50.66	
	1898	1,686	770	45.67	916	54.33	
Napoletano	1895	4,424	2,333	52.73	2,091	47.27	43.56
	1896	4,476	2,698	60.28	1,778	39.72	
	1897	3,914	2,267	57.92	1,647	42.08	
	1898	3,921	2,147	54.76	1,774	45.24	
Sicilia	1895	1,669	958	57.39	711	42.61	37.53
	1896	1,872	1,161	62.02	711	37.98	
	1897	1,797	1,213	67.50	584	32.50	
	1898	1,809	1,133	62.63	676	37.37	
Sardegna	1895	601	196	32.61	405	67.39	62.71
	1896	485	211	43.51	274	56.49	
	1897	376	140	37.23	236	62.77	
	1898	482	178	36.93	304	63.07	

La più elevata percentuale delle riforme è data dalla Sicilia, la più elevata delle conferme dalla Sardegna.

Appelli da sentenze di Tribunali.

Le sentenze definitive e non definitive pronunciate in prima istanza dai Tribunali furono:

66,670 nel 1895;
65,914 nel 1896;
65,563 nel 1897;
63,335 nel 1898.

Il numero degli appelli da sentenze di Tribunali interposti innanzi alle Corti d'appello e non abbandonati fu di:

13,789 nel 1895;
13,094 nel 1896;
13,297 nel 1897;
12,687 nel 1898;

corrispondente, per ogni cento sentenze dei Tribunali a:

20. 68 nel 1895;
19. 87 nel 1896;
20. 28 nel 1897;
20. 03 nel 1898 (1).

Dal seguente prospetto risulta il numero degli appelli distintamente per regioni:

(1) Alcune delle sentenze pronunciate dai Tribunali in primo grado di giudizio sono inappellabili, ma non conoscendosene il numero preciso non si sono potute detrarre dal totale delle sentenze proferite in prima istanza. Per altro ciò non può alterare le medie, od appena insensibilmente, nè scemare importanza alle deduzioni che se ne sono tratte, essendo quel numero assai esiguo relativamente al totale.

Sentenze pronunciate dai Tribunali in 1^a istanza nel quadriennio 1895-1898 ed appelli interposti contro di esse.

REGIONI	Anni	Sentenze pronunciate dai Tribunali in prima istanza	Appelli interposti		Appelli interposti e non abbandonati	
			in totale	abbandonati	su 100 sentenze pronunciate	Media del quadriennio
Italia Settentrionale	1895	19,618	4,026	292	19.03	19.36
	1896	18,915	4,023	262	19.88	
	1897	19,175	3,894	156	19.49	
	1898	18,656	3,808	254	19.05	
Italia Centrale	1895	13,214	2,509	386	16.03	15.15
	1896	13,846	2,435	389	14.78	
	1897	13,757	2,310	237	15.07	
	1898	13,083	2,195	269	14.72	
Napoletano	1895	23,086	5,220	549	20.23	19.33
	1896	23,047	4,370	487	19.02	
	1897	22,542	4,898	406	19.93	
	1898	22,434	4,718	199	20.14	
Sicilia	1895	9,056	3,244	207	33.54	33.33
	1896	8,267	2,940	230	32.78	
	1897	8,205	2,917	153	34.05	
	1898	7,674	2,775	277	32.55	
Sardegna	1895	1,666	236	12	13.45	11.84
	1896	1,839	206	12	10.55	
	1897	1,884	210	10	10.62	
	1898	1,488	199	9	12.77	

Il divario fra le varie regioni s'appalesa assai maggiore nella percentuale degli appelli dalle sentenze dei Tribunali che in quella degli appelli dalle sentenze dei Pretori ed è rimarchevolissima la media elevata degli appelli nella Sicilia che supera di assai più di un terzo quella dell'Italia settentrionale e del Napoletano, di più del doppio quella dell'Italia centrale e quasi del triplo quella della Sardegna.

È notevole il fenomeno che mentre in Sardegna si appella dalle sentenze dei Conciliatori in proporzione di gran lunga più elevata che nelle altre regioni, come ho già avuto occasione di osservare, negli appelli da sentenze di Pretori la percentuale è già tanto diversa da stare al disotto di quella della Sicilia e dell'Italia settentrionale, per passare poi in ultimo posto nella proporzione degli appelli da sentenze dei Tribunali.

Parrebbe quasi che lo spirito di litigiosità, spiccatissimo nella Sardegna, s'arrestasse nell'orbita dei giudizi di minimo valore, e anche dalla relazione sul movimento della litigiosità pel triennio 1895-1897 si apprende che il primato strabiliante che spetta alla Sardegna nella media delle liti complessivamente prese, scomparse, quando se ne faccia la distinzione per magistrature, per le liti portate innanzi ai Tribunali e alle Corti d'appello.

Ma piuttosto, date le condizioni non prospere dell'Isola, non la facile acquiescenza, bensì le difficoltà finanziarie trattengono dallo affrontare i giudizi più dispendiosi dei gradi superiori.

Gli appelli dalle sentenze dei Tribunali definiti dalle Corti sommarono a

12,368 nel 1895;

12,114 nel 1896;

12,026 nel 1897;

11,648 nel 1898;

col seguente esito :

ANNI	Sentenze confermate	Sentenze riformate in tutto o in parte	Percentuale	
			delle conferme	delle riforme parziali o totali
1895	5,500	6,868	44.47	55.53
1896	5,909	6,205	48.78	51.22
1897	5,883	6,143	48.92	51.08
1898	5,595	6,053	48.03	51.97

Nel 1893 la media delle sentenze dei Tribunali riformate in appello era stata di 53. 93 per cento in rapporto al totale delle sentenze appellate, nel 1894 del 53. 34. Tale media, dopo di essere salita nel 1894 al 55. 53, ridiscese e si mantenne nel triennio successivo al di sotto del 52 per cento, risultato che può dirsi soddisfacente, per quanto la media del 1898 sia leggermente più elevata di quella dei due anni antecedenti.

L'esito degli appelli da sentenze di Tribunali distinto per regioni, risulta dal seguente prospetto:

*Esito degli appelli da sentenze di Tribunali nel quadriennio 1895-98
per regioni.*

REGIONI	Anni	Cause ordinarie in grado d'appello da sentenze di Tribunali					
		in totale	di riforma		di conferma		Media del quadriennio
			cifre effettive	su 100 cause decise	cifre effettive	su 100 cause decise	
Italia Settentrionale .	1895	3,340	1,857	55.60	1,483	44.40	47.70
	1896	3,165	1,587	50.14	1,578	49.86	
	1897	3,165	1,620	51.18	1,545	48.82	
	1898	3,078	1,603	52.08	1,475	47.92	
Italia Centrale	1895	1,864	723	38.79	1,141	61.21	60.02
	1896	1,875	780	41.60	1,095	58.40	
	1897	1,765	697	39.49	1,068	60.51	
	1898	1,799	720	40.02	1,079	59.98	
Napoletano	1895	4,258	2,260	53.08	1,998	46.92	46.40
	1896	4,328	2,271	52.47	2,057	47.53	
	1897	4,520	2,409	53.30	2,111	46.70	
	1898	4,383	2,434	55.53	1,949	44.47	
Sicilia	1895	2,722	1,928	70.83	794	29.17	39.94
	1896	2,552	1,466	57.45	1,086	42.55	
	1897	2,397	1,344	56.07	1,053	43.93	
	1898	2,225	1,205	54.16	1,020	54.84	
Sardegna	1895	184	100	54.35	84	45.65	49.31
	1896	194	101	52.06	93	47.94	
	1897	179	73	40.78	106	59.22	
	1898	163	91	55.83	72	44.17	

La percentuale più elevata delle sentenze di riforma è data dalla Sicilia, la più elevata delle sentenze di conferma dall'Italia centrale. Però anche nella Sicilia vi ha miglioramento, perchè dopo la media elevatissima delle riforme verificatasi nel 1895, del 70.83, e del 71.35 nel 1894, si discese gradatamente fino al 54.16, approssimandosi alla media ordinaria delle altre regioni, eccettuata l'Italia centrale.

Per fare un confronto sulla frequenza e sull'esito degli appelli dalle sentenze delle varie magistrature, gioverà il seguente prospetto:

Esito comparativo dei giudizi in appello da sentenze di Conciliatori, di Pretori e di Tribunali negli anni 1895 a 1898.

MAGISTRATURE	Anni	Sentenze pronunciate in prima istanza	Appelli interposti (dedotti gli abbandonati)		Cause in appello, decise con sentenza				
			cifre effettive	ogni 100 sentenze di prima istanza	in complesso	di conferma		di riforma	
						cifre effettive	ogni 100 sentenze di appello	cifre effettive	ogni 100 sentenze di appello
Conciliatori.	1895	94,872	6,934	7.36	6,780	2,837	41.84	3,943	58.16
	1896	80,134	7,031	8.77	6,759	2,889	42.74	3,870	57.26
	1897	79,213	7,732	9.77	7,138	3,227	45.21	3,911	54.79
	1898	80,642	7,214	8.36	7,040	3,250	46.16	3,790	53.84
Pretori.	1895	145,037	13,849	9.55	12,514	6,025	48.15	6,489	51.85
	1896	149,188	14,001	9.45	12,542	5,159	41.13	7,383	58.87
	1897	147,630	13,083	8.83	11,763	5,141	43.71	6,622	56.29
	1898	145,627	12,525	8.60	11,369	5,225	45.96	6,144	54.04
Tribunali.	1895	66,670	13,789	20.68	12,368	5,500	44.47	6,868	55.53
	1896	65,914	13,094	19.87	12,114	5,909	48.78	6,205	51.22
	1897	65,563	13,297	20.28	12,026	5,883	48.92	6,143	51.08
	1898	63,335	12,687	20.03	11,648	5,595	48.03	6,053	51.97

La quantità proporzionale degli appelli dalle sentenze dei Tribunali è di gran lunga superiore a quella degli appelli dalle sentenze dei Pretori e dei Conciliatori, cosa affatto naturale, perchè l'interesse di sperimentare il giudizio di secondo grado aumenta in ragione della maggiore entità e gravità della causa, mentre presso i giudici inferiori le maggiori agevolzze ed il minore dispendio fanno sì che si ricorra più facilmente e frequentemente al magistrato, salvo poi ad arrestarsi dinanzi alle maggiori spese, ai maggiori disagi di un giudizio d'appello che spesso, rimpetto all'esiguo valore della causa, renderebbero problematico anche il vantaggio della vittoria. Invece, sebbene con differenza proporzionale assai meno sensibile, il numero delle riforme delle sentenze dei Tribunali è inferiore a quello delle sentenze dei Pretori e dei Conciliatori.

Nel volume della statistica civile e commerciale, costantemente, si riporta la media delle riforme e delle conferme degli anni precedenti, risalendo fino al 1875, per inferirne, pure costantemente, che il numero delle sentenze dei Pretori e dei Tribunali riformate in secondo grado di giudizio è venuto grandemente aumentando dai primi agli ultimi anni del periodo, perchè mentre durante gli anni 1875-82 la media delle riforme aveva oscillato intorno a 44 su 100 per i Pretori ed a 48 su 100 per i Tribunali, negli anni successivi si è aggirata intorno a 56 per i primi ed a 53 per i secondi.

Tali medie sono le seguenti:

Sentenze di riforma delle decisioni di prima istanza, emesse dai Pretori, dai Tribunali e dalle Corti d'appello negli anni 1875-98.

ANNI	Su 100 cause di appello da sentenze		ANNI	Su 100 cause di appello da sentenze		
	di Pretori	di Tribunali		di Conciliatori	di Pretori	di Tribunali
	Ne furono decise riformando la sentenza impugnata			Ne furono decise riformando la sentenza impugnata		
1875. . .	41.47	48.08	1887.	58.63	55.06
1876. . .	43.27	47.77	1888.	57.38	55.17
1877. . .	46.32	47.60	1889.	55.65	54.62
1878. . .	44.69	46.01	1890.	54.08	55.25
1879. . .	44.82	49.74	1891.	53.06	51.30
1880. . .	43.49	46.15	1892.	56.08	50.41
1881. . .	44.78	48.02	1893. . .	55.82	54.50	53.93
1882. . .	43.53	48.78	1894. . .	56.67	53.55	53.34
1883. . .	55.97	51.90	1895. . .	58.16	51.85	55.53
1884. . .	57.96	50.78	1896. . .	57.26	53.87	51.22
1885. . .	58.36	51.66	1897. . .	54.79	56.29	51.08
1886. . .	57.15	53.84	1898. . .	53.84	54.04	51.97

Come ben si vede, l'osservazione periodica dell'ufficio di Statistica vuol essere oramai, per buona sorte, rettificata, dappoichè la percentuale delle riforme delle sentenze pretoriali, dopo varie oscillazioni, accenna a diminuire; infatti dopo un massimo di oltre il 58 su 100 toccato negli anni 1885, 1887, 1891, 1896, si è discesi a 56.29 nel 1897, a 54.04 nel 1898, e quella delle riforme delle sentenze dei Tribunali dopo aver superato il 55 per 100 negli anni 1887, 1888, 1890, 1895, nell'ultimo triennio è rimasta sempre al disotto del 52.

Inoltre, perchè il paragone fosse completo, converrebbe che contenesse altresì la percentuale delle sentenze appellate sul totale delle sentenze pronunziate, essendo l'acquiescenza il miglior indice della bontà dei giudicati. Così nel quadriennio 1895-98, come

risulta dalle cifre già esposte, la media proporzionale degli appelli accenna a diminuire tanto per le sentenze dei Pretori come per quelle dei Tribunali, e questo risultato, come del pari il decresciente numero proporzionale delle riforme, non possono a meno di essere segnalati come indizi di progrediente miglioramento nell'amministrazione della giustizia civile.

Troppo spesso i profani, criticando alla leggiera, si arrestano e sgomentano dinanzi alla proporzione elevata delle sentenze di riforma, e non riflettono che le sentenze appellate stanno in proporzione ben modesta rispetto a quelle che vengono accettate, e che per avere un concetto approssimativo della quantità maggiore o minore dei giudicati erronei, la proporzione delle riforme dovrebbe farsi in rapporto non delle sole sentenze appellate, ma della totalità delle sentenze pronunziate, comprese quelle che le parti accettarono.

Un paragone di tal fatta, dà pel quadriennio 1895-98 i seguenti risultati :

MAGISTRATURE	Anni	Sentenze pronunziate in prima istanza	Cause d'appello decise con sentenza				Percentuale delle sentenze di prima istanza non appellate o confermate in appello
			in complesso		di riforma		
			cifre effettive	ogni 100 sentenze di prima istanza	cifre effettive	ogni 100 sentenze di prima istanza	
Conciliatori . .	1895	94,872	6,780	7.15	3,943	4.16	95.63
	1896	80,134	6,759	8.43	3,870	4.83	94.83
	1897	79,213	7,138	9.01	3,911	4.94	94.31
	1898	80,642	7,040	8.73	3,790	4.70	95.08
Pretori	1895	145,037	12,514	8.63	6,489	4.47	94.61
	1896	148,188	12,542	8.46	7,383	4.98	94.03
	1897	147,630	11,763	7.95	6,622	4.49	94.65
	1898	145,627	11,369	7.81	6,144	4.22	94.99
Tribunali . . .	1895	66,670	12,368	18.55	6,863	10.30	87.57
	1896	65,914	12,114	18.38	6,205	9.41	89.10
	1897	65,563	12,026	18.34	6,143	9.37	90.63
	1898	63,335	11,648	18.39	6,053	9.36	88.80

È vero che molte delle domande giudiziali non vengono dalla parte convenuta contestate; è vero, come ho già osservato, che talvolta può trattenere dall'appello, specie nei litigi minori, non tanto la bontà della sentenza, quanto la riluttanza ad affrontare rischi e spese non proporzionati al valore della causa; è vero altresì che tanto nei giudizi pretoriali come in quelli dei Tribunali vi sono sentenze non appellabili delle quali le tavole analitiche non indicano il numero, e che pur concorrono a formare la cifra totale delle sentenze proferite, inconveniente questo che, giova sperare, verrà rimosso mercè le innovazioni che sono allo studio per meglio, più esattamente e completamente raccogliere i dati occorrenti per la statistica civile; ma codeste ragioni, in ogni modo, e codeste cifre, se attenuano l'importanza delle mie osservazioni, non però la distruggono, non essendovi dubbio che molte e molte volte le sentenze vengono accettate o perchè riconosciute giuste anche dal soccombente, o perchè ad ogni modo non lascierebbero adito a speranza di riforma in grado d'appello.

Inoltre si deve tener conto che in sede di appello si possono opporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti, dedurre nuove prove, ciò che accade assai spesso, sia per effetto della discussione avvenuta fra le parti, sia, e non di rado, per merito della stessa sentenza appellata, la quale, mettendo i contendenti sulla buona via, fa sì che le risultanze di fatto e le conseguenze di diritto che ne scaturiscono, si mutino radicalmente ed esigano che la sentenza del primo giudice, pure giuridicamente corretta allo stato in cui si trovava la causa quando egli la proferì, debba necessariamente essere riformata.

Concludendo su questo punto mi piace ripetere che la lenta, progressiva diminuzione, tanto degli appelli che delle sentenze di riforma, significa un non dubbio miglioramento abbastanza accentuato che giova sperare abbia a mantenersi o meglio a progredire anche in seguito.

Occorre infine di fare un'avvertenza, riportandola dai volumi della statistica, che diligentemente sempre la ripetono e che vale per tutti i giudizi proferiti in grado d'appello, ed è che delle sentenze pronunziate in sede d'appello dal Magistrato superiore in un dato anno, una parte soltanto si riferisce a sentenze proferite dal Magistrato inferiore in quell'anno stesso, mentre un'altra parte riguarda

sentenze proferite in anni anteriori. Per altro, questa circostanza non può influire sensibilmente sui rapporti centesimali degli appelli definiti e degli accolti rispetto al totale delle sentenze emanate in prima istanza, nè sugli apprezzamenti che ne scaturiscono, specialmente quando lo studio statistico si estenda, come la presente relazione, alle risultanze di parecchi anni.

Ricorsi in Cassazione.

Dal seguente quadro comparativo risultano il numero e l'esito dei ricorsi per Cassazione contro sentenze di Pretori, di Tribunali e di Corti d'appello nel quadriennio 1895-98.

Esito comparativo dei ricorsi in Cassazione contro sentenze di Pretori, di Tribunali e di Corti d'appello negli anni 1895-98.

MAGISTRATURE	Anni	Sentenze inappellabili pronunciate (1)	Ricorsi principali interposti (dedotti gli abbandonati) (2)		Sentenze delle Corti di cassazione che pronunciarono sul merito dei ricorsi		
			cifre effettive	ogni 100 sentenze inappellabili	in complesso	di annullamento totale o parziale	
						cifre effettive	ogni 100 sentenze delle Cassazioni
Preture. . . .	1895	7,011	60	0.86	46	29	63.04
	1896	6,907	56	0.81	26	15	57.69
	1897	7,284	77	1.05	44	23	56.10
	1898	7,207	62	0.86	51	27	52.94
Tribunali. . .	1895	12,916	811	6.21	676	311	46.01
	1896	12,990	698	5.37	514	204	39.69
	1897	12,051	914	7.58	572	235	41.03
	1898	11,699	772	6.63	483	212	43.89
Corti d'appello	1895	25,669	2,789	10.87	1,795	608	33.87
	1896	14,871	2,158	14.51	1,563	562	35.84
	1897	14,262	2,101	14.73	1,538	596	38.75
	1898	14,376	2,228	14.98	1,600	555	34.69

(1) Queste cifre non rappresentano che le sentenze emesse in grado d'appello, mentre anche talune delle sentenze emesse in prima istanza dai Pretori e dai Tribunali sono per legge inappellabili, e quindi, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, passibili di ricorso in Cassazione; ma siccome le tavole analitiche non ne indicano il numero, non se ne è potuto tener conto. È certo però che il numero di tali sentenze denunciate in Cassazione è ben scarso rispetto a quello delle sentenze proferite in grado d'appello; laonde i calcoli istituiti su queste ultime non possono venire sensibilmente infirmati dalla mancanza di quel dato. — Quest'avvertenza vale anche per i prospetti che seguono e, al pari dell'altra qui appresso, non viene mai ommessa nelle statistiche annuali.

(2) In questo e nei prospetti che seguono non sono compresi quelli presentati alla Corte di cassazione di Roma, che riguardano questioni di competenza o di conflitto, perchè buona parte di essi non impugnano sentenze di Tribunale o di Corte d'appello, e perciò non danno luogo ad annullamenti.

Se si guardasse alla sola percentuale delle sentenze d'annullamento sul totale delle sentenze proferite dalle Corti di cassazione, l'elevatezza di essa impressionerebbe. Ma ove si tenga conto che il numero delle sentenze pretoriali denunciate in Cassazione è addirittura irrilevante, che contro le sentenze de' Tribunali si ricorre in media nella proporzione di poco più di 6 su 100 e del 14 su 100 contro sentenze di Corte d'appello, l'allarme non ha ragione di essere, perchè in sostanza la grandissima parte delle sentenze di secondo grado o comunque inappellabili sono accettate senza tentare l'estremo rimedio della Cassazione. Le sentenze dei Tribunali sono cassate in proporzione alquanto maggiore di quelle delle Corti d'appello, ma quasi in compenso ne vengono denunciate in proporzione notevolmente minore.

Del resto è ovvio che sieno più frequenti i ricorsi contro le sentenze di Corti d'appello come quelle che in secondo grado di giurisdizione decidono cause di maggiore entità, in confronto dei Tribunali, che giudicano sugli appelli da sentenze dei Pretori.

Dal seguente prospetto risultano i rapporti centesimali degli annullamenti a decorrere dall'anno 1875, e da esso si scorge che, sebbene lentamente e non in modo costante, la proporzione delle sentenze cassate tende a diminuire.

*Sentenze di cassazione emesse dalle Corti supreme
negli anni 1875-98.*

ANNI	Su 100 ricorsi, decisi in merito, contro sentenze		
	di Pretori	di Tribunali	di Corti d'appello
	ne furono di cassazione della sentenza impugnata		
1875	..	46.95	41.26
1876	..	49.90	38.53
1877	..	45.38	35.72
1878	..	47.33	37.12
1879	..	42.46	35.30
1880	..	33.83	37.08
1881	..	37.32	35.02
1882	..	39.78	36.13
1883	..	40.71	38.42
1884	..	42.74	36.38
1885	..	41.88	33.56
1886	..	44.29	34.85
1887	..	43.70	36.86
1888	..	43.87	35.13
1889	..	37.05	38.28
1890	..	38.66	39.63
1891	..	40.37	38.04
1892	..	39.03	36.50
1893	50.00	41.00	34.83
1894	57.14	38.02	33.54
1895	63.04	46.01	33.87
1896	57.60	39.69	35.84
1897	56.10	41.03	38.75
1898	52.94	43.89	34.69

I seguenti quattro prospetti riassumono le notizie del quadriennio distintamente per ciascun Distretto di Cassazione.

Sentenze pronunciate dai Tribunali in grado d'appello e ricorsi interposti contro di esse nel quinquennio 1895-98.

DISTRETTO della Corte di Cassazione di	Anni	Sentenze pronunciate dai Tribunali in grado di appello	Ricorsi principali interposti		Sentenze contro le quali non fu interposto ricorso o se interposto fu abbandonato		
			in totale	abbandonati	cifre effettive	su 100 sentenze pronunciate	
Firenze	1895	1,082	79	3	1,006	92.98	
	1896	1,003	71	1	933	93.02	
	1897	1,060	70	..	990	93.39	
	1898	1,054	70	2	986	93.55	
Napoli	1895	3,976	285	9	3,700	93.06	
	1896	4,032	236	..	3,796	94.15	
	1897	3,467	210	1	3,258	93.97	
	1898	3,444	212	6	3,238	94.02	
Palermo	1895	1,907	134	1	1,774	93.03	
	1896	2,185	141	1	2,045	93.59	
	1897	1,982	109	..	1,873	94.50	
	1898	1,994	125	3	1,872	93.88	
Roma	In cause di cognizione comune.	1895	2,331	65	6	2,272	97.47
		1896	2,125	35	5	2,095	98.59
		1897	2,030	313	11	1,728	85.12
		1898	2,127	225	8	1,910	89.80
	In cause di cognizione esclusiva.	1895	..	49 (1)	1
		1896	..	35	1
		1897	..	72	9
		1898	..	8
Torino	1895	3,620	224	5	3,401	93.95	
	1896	3,645	199	11	3,457	94.84	
	1897	3,512	172	11	3,351	95.41	
	1898	3,027	160	9	2,876	93.37	

(1) I ricorsi presentati alla Cassazione di Roma si sono distinti secondo che concernevano materie di cognizione comune a tutte le Cassazioni, o materie di cognizione esclusiva, della Corte di Roma, perchè di questi non può farsi la ripartizione fra i vari Distretti, non rilevandosi dalle tavole analitiche la provenienza territoriale dei medesimi.

*Esito dei ricorsi in Cassazione contro sentenze di Tribunali
negli anni 1895-98.*

DISTRETTO della Corte di Cassazione di	Anni	Sentenze delle Cassazioni che pronunciarono sul merito dei ricorsi				
		in totale	di annullamento totale o parziale			
			cifre effettive	ogni 100 sentenze della Cassazione	Media del quadriennio	
Firenze	1895	79	15	18.99	22.64	
	1896	53	17	32.03		
	1897	73	15	20.55		
	1898	58	11	18.96		
Napoli	1895	164	77	46.95	48.50	
	1896	119	48	40.34		
	1897	116	59	50.86		
	1898	111	62	55.85		
Palermo	1895	112	51	45.54	49.16	
	1896	98	50	51.02		
	1897	99	34	49.29		
	1898	83	43	50.81		
Roma	Materie di co- gnizione co- mune.	1895	78	38	48.72	42.08
		1896	31	11	35.48	
		1897	99	50	55.56	
		1898	49	14	28.57	
	Materie di co- gnizione esclu- siva.	1895	27	21	77.78	65.22
		1896	38	19	50.00	
		1897	46	27	67.39	
		1898	35	23	65.71	
Torino	1895	216	109	50.46	38.38	
	1896	175	59	33.71		
	1897	167	50	29.24		
	1898	147	59	40.14		

*Sentenze pronunciate dalle Corti d'appello e ricorsi interposti
contro di esse negli anni 1895-98.*

DISTRETTO della Corte di Cassazione di	Anni	Sentenze pronunciate dalle Corti di appello	Ricorsi principali interposti		Sentenze contro le quali non fu interposto ricorso o se interposto fu abbandonato		
			in totale	abbandonati in qualsiasi modo	cifre effettive	su 100 sentenze pronunciate	
Firenze	1895	2,660	126	5	2,539	95.45	
	1896	1,017	115	5	907	89.18	
	1897	983	110	8	881	89.62	
	1898	1,070	111	10	960	90.56	
Napoli	1895	8,120	543	15	7,592	93.50	
	1896	5,277	52	15	4,767	90.34	
	1897	4,942	495	11	4,458	90.21	
	1898	5,176	595	30	4,611	89.08	
Palermo	1895	3,654	350	8	3,312	90.64	
	1896	2,625	330	1	2,296	87.47	
	1897	2,619	399	1	2,221	84.80	
	1898	2,551	353	4	2,202	86.32	
Roma	1895	4,951	314	25	4,602	94.16	
	In cause di cognizione comune.	1896	2,454	181	12	2,285	93.07
		1897	2,275	501	28	1,802	79.21
		1898	2,435	493	1	1,943	79.79
		1895	..	1,054 (1)	4
	In cause di cognizione esclusiva.	1896	..	628	8
		1897	..	282
		1898	..	337	3
Torino		1895	6,284	476	17	5,825	92.70
	1896	3,498	447	27	3,078	87.99	
	1897	3,443	383	21	3,081	89.49	
	1898	3,644	406	19	3,257	89.39	

(1) Veggasi la nota a pag. 117.

*Esito dei ricorsi in Cassazione contro sentenze di Corti d'appello
negli anni 1895-98.*

DISTRETTO della Corte di Cassazione di	Anni	Sentenze delle Cassazioni che pronunciarono sul merito dei ricorsi				
		in totale	di annullamento totale o parziale			
			cifre effettive	ogni 100 sentenze della Cassazione	Media del quadriennio	
Firenze	1895	108	18	16.67	19.23	
	1896	103	22	21.36		
	1897	96	15	15.63		
	1898	86	20	23.26		
Napoli	1895	237	108	37.63	35.46	
	1896	305	101	33.11		
	1897	318	118	37.11		
	1898	341	116	34.02		
Palermo	1895	306	149	48.69	46.76	
	1896	222	108	48.65		
	1897	237	97	40.93		
	1898	264	105	39.77		
Roma	1895	204	78	38.24	42.31	
	In cause di co- gnizione co- mune.	1896	178	76		42.70
	1897	296	131	44.26		
	1898	270	119	44.07		
	1895	453	142	31.35	41.53	
	In cause di co- gnizione esclu- siva.	1896	402	143		35.57
	1897	225	135	60.00		
	1898	250	98	39.20		
Torino	1895	437	113	25.86	27.35	
	1896	358	112	31.28		
	1897	366	100	27.32		
	1898	389	97	24.94		

La diversità numerica proporzionale dell'esito dei ricorsi fra i vari Distretti di Cassazione è davvero rimarchevolissima.

La Corte di Firenze ha annullato nel quadriennio meno di un quinto delle sentenze di Corti di appello e poco più di un quinto delle sentenze di Tribunali.

Quella di Torino poco più di un quarto delle sentenze di Corti d'appello, poco meno di due quinti delle sentenze di Tribunali.

La Corte di Napoli mentre annullò in ragione di poco più di un terzo le sentenze di Corti d'appello cassò quasi la metà delle sentenze di Tribunali.

Quella di Roma cassò in ragione di poco più di due quinti le sentenze di Corti d'appello tanto nelle materie di cognizione comune come in quelle di cognizione esclusiva, e nella stessa proporzione cassò quelle di Tribunali nelle cause di cognizione comune; cassò invece quasi due terzi delle sentenze di Tribunali in materia di cognizione esclusiva.

Infine la Corte di Palermo cassò poco meno della metà delle sentenze di Tribunali e in proporzione di poco inferiore quelle di Corti d'appello.

Quali le cause di tali sproporzioni, che non datano dal solo quadriennio 1895-98 e che veramente impressionano?... Segnalando il fenomeno, io mi limito ad osservare che esso non può a meno di dipendere che o da più frequente violazione o falsa applicazione della legge da parte delle Magistrature di taluni distretti, o dal maggiore o minor rigore cui sono informati i responsi delle varie Corti Supreme, le quali naturalmente, e non potrebbe essere altrimenti, nella pluralità dei casi hanno oramai formato e stabilito una giurisprudenza propria.

Non occorre ch'io dica come queste osservazioni si limitano alle materie di cognizione comune a tutte le Corti di cassazione, mentre per quelle di cognizione esclusiva della Corte di Roma non vi è luogo a paragone.

Ed a riguardo dei dati statistici concernenti la Corte di Roma non è possibile di lasciar passare inosservata l'inverosimile, enorme diversità delle cifre che da un anno all'altro si riscontra nel numero dei ricorsi presentati in cause di cognizione comune, diversità che non trova neppur lontano riscontro nelle cifre di altre Corti. In vero, mentre i ricorsi contro sentenze di Tribunali presentati negli

anni 1895 e 1896 non furono che 65 nel primo anno, 35 nel secondo, nei due anni successivi salirono d'un tratto nientemeno che a 313 nel 1897, a 225 nel 1898.

Parimenti si trovano differenze incomprensibili anche nelle cifre dei ricorsi da sentenze di Corti d'appello, scendendosi da 314, quanti ne furono presentati nel 1895, a 181 nel 1896, per poi risalire fino a 501 nel 1897 e a 493 nel 1898. L'inverosimiglianza di tali dati spicca viemaggiormente rimpetto a quelli costanti delle altre Corti tutte che portano solo quelle differenze ordinarie i cui limiti non vengono oltrepassati se non per effetto di eventi straordinari, come quello, per esempio, della revisione generale delle liste elettorali politiche ed amministrative che dà ragione dell'ingente quantità di ricorsi (1054) presentati nell'anno 1895 alla Corte Suprema di Roma in materia di sua esclusiva competenza.

Pure nella sessione del dicembre 1899, riferendo sul movimento della litigiosità, ho fatto rimarcare (1) l'improvviso eccezionale aumento di ricorsi di cognizione comune sopraggiunti nel 1897 alla Corte di Roma, e per le ricerche allora fatte ho avuto motivo di ritenere, e lo dissi nella relazione, che se vi fu inesattezza di notizie, essa riguarderebbe le cifre minori del 1895 e del 1896.

Durata delle liti.

Non v'ha dubbio che, per quanto nei giudizi contenziosi si tratti di contestazioni di diritto privato, l'interesse sociale esige che la giustizia, se invocata, venga prontamente resa. Questo bisogno è sentito da tutti, ed in modo sempre più impellente, perchè lo spirito del tempo, la febbre dell'operosità e della celerità, penetra ovunque anche nel sacrario della giustizia.

Ed è naturale, perchè la lungaggine dei giudizi starebbe in antitesi colle esigenze di aver prontamente risolte le contese che inceppano il sollecito andamento degli affari, specie nelle materie commerciali.

Perciò, mentre da una parte lo stesso legislatore convinto di

(1) *Annali di statistica* - Sessione del dicembre 1899, pag. 382.

tale bisogno, va man mano sostituendo al procedimento formale il sommario, tanto che pel Codice di commercio del 1882, nelle cause commerciali il procedimento sommario è di regola, e le Amministrazioni pubbliche convengono e sono convenute in giudizio col rito sommario ed il rito sommario è quello che prevale nelle leggi speciali, d'altra parte i litiganti quasi costantemente chiedono ed ottengono l'autorizzazione consentita dal Codice di rito, di istituire il giudizio in via sommaria nei casi in cui dovrebbe seguirsi il procedimento formale.

Questo oramai, specialmente nell'Italia meridionale, è un procedimento quasi abbandonato, e l'essere il sommario, malgrado le sue attuali imperfezioni, divenuto il procedimento normale fa sì che la sua riforma, da tanto tempo reclamata, oramai si imponga; riforma del resto, che proprio in questi giorni si discute innanzi alla Camera dei Deputati e diventerà quanto prima un fatto compiuto, essendo la sua approvazione immancabile.

Nella condotta e definizione dei giudizi hanno parte litiganti e giudici; ma se i primi, per fini loro speciali, per trattative di componimento, per difficoltà finanziarie, che pure rispetto alle gravi spese che accompagnano i litigi, possono influire sulla loro durata, se ne stanno inattivi, nessun mezzo coattivo ha il Magistrato per ottenere che la causa venga sollecitamente definita.

Si può mettere un limite ai rinvii, ed al riguardo non mancano gli eccitamenti; dei numeri dei rinvii concessi in ciascuna causa si deve dar conto al Ministero e pure dei rinvii, come dirò in seguito, si occupa l'ufficio della statistica, ma il rigore nel concedere i rinvii non può essere un freno alle parti quando esse siano ferme e concordi nel proposito di non mandare innanzi la causa. Perchè l'unico rimedio concesso al Magistrato, la cancellazione della causa dal ruolo d'udienza, non è punto efficace, rimanendo la causa tuttavia pendente, ed anzi potrebbe dirsi un rimedio peggiore del male, perchè se colla cancellazione dal ruolo la responsabilità del Presidente è salva per non aver egli ecceduto nella concessione dei rinvii, la riscrittura della causa fatta dai procuratori d'accordo dopo qualche tempo fa sì che essa apparisca, nei registri d'udienza, come causa nuova, e le domande e concessioni dei rinvii ricominciano da capo senza riguardo al passato. Questo accade assai frequentemente, ma se per tal modo le esigenze statistiche, rimpetto ai rinvii concessi

sono salve, nulla si avrà guadagnato per abbreviare la durata della causa, per la cui determinazione si risale sempre alla citazione introduttiva del giudizio.

È superfluo ch'io dica come spesso la pronta definizione di una causa riesca, malgrado ogni buon volere, impossibile, come quando, ad esempio, si tratti di giudizi di divisione o di graduazione importanti e complicati, o di cause nel cui periodo istruttorio occorra di raccogliere, anche ripetutamente, delle prove, precedute, quando manchi l'accordo, da altrettanti giudizi incidentali.

I risultati del quadriennio 1895-98, relativamente alla durata delle cause, sono riassunti nei seguenti prospetti, esclusi solo i giudizi compiuti innanzi ai Conciliatori, essendo insita alla loro natura e alla semplicità del procedimento la speditezza nella definizione delle controversie.

*Durata comparativa delle cause presso le Preture, i Tribunali, le Corti d'appello e le Corti di cassazione
(cifre effettive) negli anni 1895-98.*

MAGISTRATURE	Anni	Cause esaurite con sentenza definitiva															
		entro 8 giorni		entro 15 giorni		entro 1 mese		entro 3 mesi		entro 6 mesi		entro 1 anno		entro 2 anni		dopo 2 anni e più	
		in grado d'appello	in prima istanza	in grado d'appello	in prima istanza	in grado d'appello	in prima istanza	in grado d'appello	in prima istanza	in grado d'appello	in prima istanza	in grado d'appello	in prima istanza	in grado d'appello	in prima istanza	in grado d'appello	in prima istanza
Preture	1895	807	15,946	1,226	19,303	1,583	25,981	1,594	24,245	508	11,605			336	7,457		
	1896	650	16,163	1,048	20,326	1,597	26,409	1,759	25,026	587	11,877			343	7,350		
	1897	361	14,688	683	19,047	1,615	26,726	2,277	25,765	917	12,102			527	7,798		
	1898	219	13,703	576	18,982	1,448	26,086	2,398	25,728	1,086	12,085			635	7,883		
Tribunali . . .	1895			1,005	9,528			2,870	13,545	3,461	13,314	2,255	9,918	610	3,653	257	1,371
	1896			1,190	9,159			2,936	13,854	3,344	13,373	2,408	9,530	554	3,293	212	1,251
	1897			669	10,113			2,433	14,127	3,299	13,125	2,467	9,445	714	2,719	276	981
	1898			636	9,026			1,839	13,130	3,295	13,776	2,611	8,952	830	2,468	311	862
Corti d'appello.	1895			126	10,527			1,010	2,953	2,100	321	3,041	119	1,412	18	1,076	15
	1896			231	2,629			1,060	376	1,833	125	2,572	93	1,813	18	1,123	5
	1897			65	1,783			794	710	1,781	112	3,643	47	1,597	4	1,071	4
	1898			173	1,904			662	1,081	1,584	297	3,071	150	2,039	10	987	9
Corti di cassazione	1895				973					846		719		252		288	
	1896				495					782		708		201		130	
	1897				233					864		752		332		181	
	1898				265					886		712		280		141	

Alle cifre contenute nel precedente prospetto corrispondono i seguenti rapporti centesimali.

Durata comparativa delle cause presso le Preture, i Tribunali, le Corti d'appello e le Corti di cassazione (rapporti centesimali) negli anni 1895-98.

MAGISTRATURE	Anni	Cause esaurite con sentenza definitiva															
		entro 8 giorni		entro 15 giorni		entro 1 mese		entro 3 mesi		entro 6 mesi		entro 1 anno		entro 2 anni		dopo 2 anni e più	
		in grado d'appello	in prima istanza	in grado d'appello	in prima istanza	in grado d'appello	in prima istanza	in grado d'appello	in prima istanza	in grado d'appello	in prima istanza	in grado d'appello	in prima istanza	in grado d'appello	in prima istanza	in grado d'appello	in prima istanza
Preture	1895	13.33	15.26	20.25	18.47	25.15	24.86	26.33	23.19	8.39	11.10			5.55	7.13		
	1896	10.86	15.09	17.52	18.07	26.69	24.65	29.40	23.35	9.80	11.08			5.73	6.86		
	1897	5.66	13.84	10.71	17.95	25.31	25.18	35.69	24.28	14.37	11.40			8.26	7.35		
	1898	3.49	13.11	9.18	18.17	23.09	24.97	36.81	24.63	17.31	11.57			10.12	7.55		
Tribunali	1895			9.61	18.56			27.44	26.39	33.10	25.91	21.56	19.32	5.83	7.12	2.46	2.67
	1896			12.34	18.15			30.44	27.46	24.31	26.50	24.97	18.89	5.74	6.52	2.20	2.48
	1897			6.79	20.02			24.68	27.97	33.46	25.99	25.03	18.70	7.24	5.38	2.80	1.94
	1898			6.68	18.72			19.31	27.23	34.60	28.57	27.42	18.57	8.72	5.12	3.27	1.79
Corti d'appello.	1895				in materia di cognizione diretta			11.52	21.16	23.96	2.30	34.70	0.85	16.11	0.13	12.28	0.11
	1896			1.43	75.45			12.28	11.58	21.24	3.85	29.79	2.86	21.00	0.56	13.01	0.15
	1897			2.68	81.00			8.92	26.69	19.45	4.21	40.93	1.77	17.94	0.15	12.03	0.15
	1898			0.73	67.03			2.03	55.17	7.78	31.32	18.60	8.61	36.06	4.35	23.94	0.29
Corti di cassazione	1895					31.61						27.49		23.35	8.19		9.36
	1896					21.37						33.77		30.57	8.68		5.61
	1897					9.86						36.58		31.84	14.06		7.66
	1898					11.60						38.79		31.17	12.26		6.18

La minor durata dei giudizi si verifica presso le Preture, cosa naturale, trattandosi di litigi di minore entità, di più facile istruzione e definizione, cosicchè la massima parte delle cause durano meno di sei mesi. La cosa è diversa nei giudizi portati innanzi alle magistrature superiori, dove le cause si protraggono assai più, se si eccettuino quelle di cognizione diretta delle Corti d'appello che vengono definite sollecitamente, così esigendo la loro indole, consistendo esse nella massima parte in reclami da deliberazioni concernenti la revisione annuale delle liste elettorali politiche ed amministrative, che esigono pronta soluzione e non richiedono, di regola, atti istruttori.

In complesso nella celerità dei giudizi, non si è, nel quinquennio, progredito, che anzi presso le Corti d'appello la media delle cause definite entro due anni è in notevole aumento; è alquanto discesa invece nell'ultimo anno la media dei giudizi di lunga durata innanzi alle Corti di cassazione.

Dai seguenti quattro prospetti si rileva la durata delle cause distintamente per regioni e per magistrature.

Durata delle cause decise dalle Preture con sentenza definitiva nel quadriennio 1895-98.

REGIONI	Anni	Numero delle cause terminate con sentenza definitiva												
		Totale	entro 8 giorni		entro 15 giorni		entro 1 mese		entro 3 mesi		entro 6 mesi		dopo 6 mesi e più	
			cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale
Italia Settentrionale. . .	1895	28,545	4,744	16.62	4,749	16.64	6,449	22.59	7,021	24.60	3,351	11.74	2,231	7.81
	1896	28,431	4,407	15.50	4,685	16.48	6,462	22.73	6,922	24.32	3,530	12.42	2,428	8.55
	1897	28,785	3,902	13.55	4,737	16.46	6,619	23.00	7,278	25.28	3,697	12.84	2,553	8.87
	1898	28,269	3,368	11.91	4,679	16.55	6,769	23.95	7,327	25.92	3,568	12.62	2,558	9.05
Italia Centrale	1895	23,394	3,691	15.77	4,651	19.91	6,326	27.03	5,482	23.43	2,153	9.20	1,091	4.66
	1896	24,630	3,693	14.99	4,621	18.76	6,382	25.91	6,337	25.73	2,403	9.76	1,194	4.85
	1897	23,922	3,875	16.20	4,685	19.58	6,452	26.97	5,427	22.69	2,182	9.12	1,301	5.44
	1898	22,661	3,425	15.11	5,051	22.29	5,696	25.13	5,107	22.54	2,109	9.31	1,273	5.62
Napoletano . .	1895	39,225	6,304	16.07	7,926	20.21	10,194	25.99	8,675	22.12	3,748	9.55	2,378	6.06
	1896	40,814	6,470	15.85	8,593	21.06	10,556	25.86	8,836	21.77	3,966	9.72	2,343	5.74
	1897	40,389	5,401	13.37	7,035	17.42	10,541	26.10	10,381	25.70	4,520	11.19	2,511	6.22
	1898	39,645	5,111	12.89	6,853	17.23	10,273	25.91	10,104	25.48	4,603	11.61	2,701	6.83
Sicilia	1895	13,971	1,681	12.03	2,668	19.10	3,245	23.23	3,293	23.57	1,912	13.68	1,172	8.39
	1896	14,050	1,933	13.76	2,902	20.65	3,264	23.23	3,172	22.58	1,684	11.99	1,095	7.79
	1897	14,291	1,570	10.99	2,780	19.45	3,633	25.42	3,386	23.69	1,743	12.20	1,179	8.25
	1898	14,919	1,634	10.95	2,441	16.36	3,619	24.46	4,054	27.17	1,988	13.33	1,553	7.73
Sardegna . . .	1895	5,451	333	6.11	535	9.81	1,350	24.77	1,368	25.10	949	17.41	916	16.80
	1896	5,212	315	6.04	573	10.99	1,342	25.75	1,468	28.17	881	16.90	633	12.15
	1897	5,119	302	5.90	493	9.62	1,096	21.42	1,570	30.67	877	17.13	781	15.26
	1898	5,246	384	7.32	534	10.18	1,147	21.87	1,445	27.54	903	17.21	833	15.88

Durata delle cause decise dai Tribunali con sentenza definitiva nel quadriennio 1895-98.

9 — Annali di Statistica.	REGIONI	Anni	Numero delle cause terminate c.n sentenza definitiva												
			Totale	entro 1 mese		entro 3 mesi		entro 6 mesi		entro 1 anno		entro 2 anni		dopo 2 anni e più	
				cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale
	Italia Settentrionale. . .	1895	18,406	2,187	11.83	4,923	26.75	5,353	31.80	3,800	20.65	1,274	6.92	389	2.00
		1896	17,917	2,312	12.90	4,757	26.55	5,427	30.29	3,761	20.99	1,258	7.02	402	2.25
		1897	18,088	2,533	14.00	4,471	24.72	5,088	28.13	3,961	21.90	1,508	8.34	527	2.91
		1898	16,968	2,718	16.02	4,159	24.51	4,997	29.45	3,375	19.89	1,274	7.51	445	2.62
	Italia Centrale	1895	11,614	2,658	22.89	3,241	27.90	3,076	26.49	1,949	16.78	518	4.46	172	1.48
		1896	11,868	2,615	22.03	3,415	28.78	3,113	26.23	2,101	17.70	480	4.05	144	1.21
		1897	11,988	2,782	23.21	3,508	30.01	2,993	24.97	1,880	15.68	518	4.57	187	1.56
		1898	11,484	2,209	19.23	3,059	26.64	3,227	28.10	2,223	19.36	585	5.09	181	1.58
	Napoletano. . .	1895	21,671	4,729	21.82	6,419	29.62	4,888	22.56	3,477	16.04	1,385	6.39	773	3.57
		1896	21,547	3,910	18.29	6,206	28.80	5,552	25.77	3,728	17.30	1,396	6.48	725	3.36
		1897	20,935	3,960	18.92	6,122	29.24	5,399	25.79	4,218	20.15	930	4.44	306	1.46
		1898	20,481	3,589	17.51	5,571	27.20	6,014	29.36	4,208	20.55	805	3.93	294	1.44
	Stiglia	1895	8,365	927	11.08	1,501	17.95	2,442	29.19	2,399	27.84	931	11.13	235	2.81
		1896	8,031	1,509	18.79	2,067	25.74	2,132	26.54	1,557	19.39	573	7.20	188	2.34
		1897	7,750	1,462	18.86	2,108	27.20	2,302	29.71	1,273	16.43	386	4.98	219	2.82
		1898	7,362	1,107	15.04	1,969	26.75	2,264	30.75	1,200	17.66	505	6.85	217	2.95.
	Sardegna. . . .	1895	1,710	32	1.85	330	19.08	516	29.83	618	35.72	155	8.96	79	4.56
		1896	1,791	23	1.28	345	19.26	493	27.53	791	44.17	135	7.54	4	0.22
		1897	1,607	45	2.80	261	16.24	612	39.95	580	36.09	61	3.80	18	1.12
		1898	1,441	39	2.71	211	14.64	569	39.49	457	31.71	129	8.95	36	2.50

Durata delle cause decise dalle Corti d'appello con sentenza definitiva nel quadriennio 1895-98.

REGIONI	Anni	Numero delle cause terminate con sentenza definitiva													
		Totale	entro 1 mese		entro 3 mesi		entro 6 mesi		entro 1 anno		entro 2 anni		dopo 2 anni e più		
			cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	
Italia Settentrionale. . .	1895	6,430	2,316	36.02	2,019	31.40	656	10.20	709	11.03	363	5.72	362	5.63	
	1896	3,021	613	20.29	689	22.81	579	19.16	576	19.07	323	10.69	241	7.98	
	1897	2,999	476	15.87	559	18.64	408	13.60	1,014	33.81	301	10.04	241	8.04	
	1898	3,238	717	21.81	594	18.07	462	14.05	782	23.78	472	14.35	261	7.94	
Italia Centrale	1895	4,893	2,824	57.70	721	14.74	357	7.30	540	11.04	227	4.64	224	4.58	
	1896	2,040	489	23.86	262	12.79	368	17.96	524	25.57	261	12.74	145	7.08	
	1897	1,984	487	24.55	361	18.19	337	16.99	474	23.89	201	10.13	124	6.25	
	1898	2,162	504	23.31	307	18.36	338	15.64	472	21.83	265	12.26	186	8.60	
Napoletano. . .	1895	7,104	3,916	55.12	632	8.90	539	7.59	1,141	16.06	513	7.64	333	4.69	
	1896	3,809	1,236	33.75	173	4.53	395	10.37	793	20.81	825	21.65	339	8.89	
	1897	3,584	621	17.33	145	4.05	453	12.64	1,405	39.20	579	16.15	381	10.63	
	1898	3,785	483	12.92	260	6.87	650	17.17	1,317	34.80	380	23.25	189	4.99	
Sicilia	1895	3,453	976	28.27	583	16.88	742	21.49	725	21.00	325	9.41	102	2.95	
	1896	2,679	336	12.54	309	11.53	608	22.70	726	27.10	371	13.85	329	12.28	
	1897	2,719	156	5.74	436	16.04	636	23.39	747	27.47	460	16.92	284	10.44	
	1898	2,400	186	7.75	485	20.21	424	17.67	618	25.75	386	16.08	301	12.54	
Sardegna.	1895	690	522	75.65	4	0.58	13	1.88	33	4.73	54	7.83	64	9.28	
	1896	318	136	42.77	3	0.94	8	2.52	46	14.46	51	16.04	74	23.27	
	1897	275	108	39.27	3	1.09	9	3.27	50	18.18	60	21.82	45	16.37	
	1898	332	181	54.52	7	2.11	7	2.11	32	9.64	46	13.85	59	17.77	

Durata delle cause decise dalle Corti di cassazione nel quadriennio 1895-98.

CORTI di cassazione	Anni	Numero delle cause decise												
		Totale	entro 3 mesi		entro 6 mesi		entro 1 anno		entro 2 anni		entro 3 anni		dopo 3 anni e più	
			cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale
Firenze	1895	200	24	12.00	113	56.50	61	30.50	1	0.50	1	0.50
	1896	173	16	9.25	123	71.10	31	17.92	3	1.73
	1897	183	18	9.84	142	77.59	19	10.38	3	1.64	1	0.55
	1898	162	36	22.22	99	61.11	24	14.82	2	1.23	1	0.62
Napoli	1895	472	12	2.54	126	26.69	296	62.71	25	5.30	9	1.91	4	0.85
	1896	441	21	4.76	106	24.04	241	54.65	58	13.15	12	2.72	3	0.68
	1897	451	17	3.77	72	15.96	182	40.35	145	32.15	32	7.10	3	0.67
	1898	479	30	6.26	80	16.70	191	39.83	154	32.15	23	4.80	1	0.21
Palermo	1895	470	9	1.92	17	3.62	45	9.57	157	33.40	88	18.72	154	32.77
	1896	346	7	2.02	37	10.69	104	30.08	97	28.03	66	19.03	35	10.12
	1897	413	5	1.21	34	8.23	123	29.78	118	28.57	74	17.92	59	14.29
	1898	373	7	1.88	69	18.50	123	32.98	72	19.30	33	10.19	64	17.15
Roma, materie di cognizione comune a tut- te le Corti .	1895	298	52	17.45	112	37.58	102	34.23	23	7.72	6	2.01	3	1.01
	1896	235	38	16.18	92	39.15	85	36.17	15	6.33	3	1.27	2	0.85
	1897	411	62	15.09	122	29.68	159	38.69	60	14.60	7	1.70	1	0.24
	1898	365	79	21.65	139	38.08	105	28.77	34	9.32	6	1.63	2	0.55
Roma, materie di cognizione esecutiva. . .	1895	953	818	85.83	32	3.36	34	3.57	46	4.83	21	2.20	2	0.21
	1896	544	361	66.36	60	11.03	86	15.81	28	5.15	8	1.46	1	0.19
	1897	323	73	24.15	128	39.63	107	33.12	9	2.79	1	0.31
	1898	324	61	18.83	133	41.05	106	32.71	18	5.56	4	1.23	2	0.62
Torino	1895	685	58	8.47	446	65.11	181	26.42
	1896	577	52	9.01	364	63.09	161	27.90
	1897	581	53	9.12	366	63.00	162	27.88
	1898	581	52	8.95	366	62.99	163	28.06

Nessun notevole divario si riscontra fra le diverse regioni circa la durata delle liti nelle Preture, se si eccettui la Sardegna dove la percentuale delle cause decise dopo sei mesi è costantemente più elevata di quella delle altre regioni.

Nelle liti decise dai Tribunali, predomina l'Italia Centrale nella percentuale di quelle definite entro il breve termine di un mese, mentre la percentuale minima, nello stesso periodo, è data dalla Sardegna. Questa invece dà la percentuale più elevata nelle liti definite entro un anno, e ad essa tien dietro la Sicilia, mentre nelle altre regioni le percentuali di tale periodo sono già in decrescenza, per essere la pluralità delle liti definite in termine più breve.

La revisione straordinaria delle liste elettorali avvenute nell'anno 1895, ha portato per tale anno un notevole spostamento nelle percentuali delle cause decise dalle Corti d'appello e dalla Corte di cassazione di Roma per le materie di sua esclusiva cognizione, stante l'ingente numero di reclami portati innanzi al Magistrato e prontamente decisi.

La percentuale minima delle liti definite presso le Corti d'appello nel breve termine di un mese spetta alla Sicilia, la quale però tiene la percentuale più elevata anche per le cause definite dopo due e più anni. Le cifre più elevate nelle percentuali delle cause definite entro i lunghi termini di più di un anno a due e da due in più spettano, alla Sardegna, alla Sicilia e al Napoletano.

In genere si può inferire, anche facendo i debiti confronti coi dati raccolti nella relazione sul movimento della litigiosità per il triennio 1895-97, che le liti più durano nelle regioni insulari dove la litigiosità è pure maggiore, cosa del resto naturalissima, perchè lo stesso spirito di litigiosità che accompagna le cause nel loro andamento ne impedisce, intralciandole, la sollecita definizione.

Dalle differenze che, studiando le cifre, si riscontrano fra le varie regioni, si può inferire altresì che la maggiore o minore durata delle cause poco dipende dai magistrati, il cui buon volere, anche per difetto di mezzi coercitivi, difficilmente e solo entro ristretti limiti può vincere le abitudini inveterate delle popolazioni e delle stesse curie.

Per quanto riguarda le Corti di cassazione è notevole il fatto

che nessuna delle molte cause definite dalla Corte di Torino è stata protratta al di là di un anno.

Nel volume della statistica civile, a titolo di confronto, si riportano i dati complessivi degli anni precedenti per i quali si hanno notizie sulla durata delle cause decise con sentenza definitiva, ed io credo utile di trascrivere tali dati, sebbene non servano di conforto, nè provino che la durata delle cause sia andata, nel complesso, diminuendo. Forse potrà trovarsi una attenuante nel fatto che ora, in confronto del passato, le statistiche, mercè l'opera costante e vigilante della Commissione e del Comitato permanente, sono più sincere, e quanto ai giudizi pretoriali si deve pure tener conto che dopo l'allargamento della competenza dei conciliatori sono venute meno presso le preture le cause di minimo valore che portavano buon contingente alla percentuale delle cause definite in brevissimo termine.

*Durata comparativa delle cause decise dalle diverse Magistrature
(Rapporti centesimali) negli anni 1893-98.*

MAGISTRATURE	Anni	Su 100 cause decise con sentenza definitiva ne terminarono							
		entro otto giorni	entro quindici giorni	entro un mese	entro tre mesi	entro sei mesi	entro un anno	entro due anni e più	
Preture	in grado d'appello	Media annuale del biennio 1893-94	17.96	21.41	31.77	21.46	5.11	2.29	
		Id. del triennio 1895-97	9.87	16.05	26.01	30.57	10.92	6.55	
		Anno 1898	3.49	9.18	23.09	36.81	17.31	10.12	
	in prima istanza .	Media annuale del triennio 1883-85	23.55	20.45	21.40	17.68	7.94	5.98	
		Id. 1886-88	21.03	20.04	23.54	20.39	8.55	6.40	
		Id. 1889-91	13.44	19.93	24.24	21.48	9.39	6.52	
Id. 1892-94		16.19	18.25	24.16	23.58	10.78	7.06		
Id. 1895-97		14.73	18.46	24.90	23.61	11.19	7.11		
Anno 1898	13.11	18.17	24.97	24.63	11.57	7.55			
Tribunali	in grado d'appello	Media annuale del triennio 1883-85	44.09			32.67	15.70	4.62	2.32
		Id. 1886-88	5.69		27.68	33.46	22.34	7.21	3.62
		Id. 1889-91	9.63		29.46	32.92	21.19	5.33	1.47
		Id. 1892-94	7.85		26.40	36.54	21.18	5.99	2.04
		Id. 1895-97	9.25		26.63	32.63	23.03	6.06	2.40
	Anno 1898	6.68		19.31	34.60	27.42	8.72	3.27	
	in prima istanza .	Media annuale del triennio 1883-85	51.11			25.99	16.09	4.64	2.17
		Id. 1886-88	20.90		30.60	24.92	16.31	4.99	2.28
		Id. 1889-91	22.07		30.02	24.89	16.37	4.91	1.74
		Id. 1892-94	19.14		27.79	26.09	18.47	6.24	2.27
Id. 1895-97		19.03		27.45	26.31	18.44	6.39	2.38	
Anno 1898	18.72		27.23	28.57	18.57	5.12	1.79		
Corti d'appello	in grado d'appello	Media annuale del triennio 1883-85	21.60			28.45	26.83	14.24	8.88
		Id. 1886-88	3.14		13.93	24.99	27.38	17.67	2.98
		Id. 1889-91	0.45		11.47	24.19	30.99	17.92	14.98
		Id. 1892-94	0.52		11.16	21.47	33.92	19.28	13.65
		Id. 1895-97	1.60		10.50	21.54	35.19	18.34	12.43
	Anno 1898	2.03		7.78	18.60	36.06	23.94	11.59	
	in materia di cog- nizione diretta	Media annuale del triennio 1883-85	93.33			5.03	1.30	0.20	0.14
		Id. 1886-88	67.73		23.60	4.97	1.25	0.48	1.97
		Id. 1889-91	60.43		27.91	7.21	4.00	0.35	0.10
		Id. 1892-94	55.76		28.03	11.04	3.95	0.96	0.25
Id. 1895-97		75.22		20.34	2.81	1.31	0.20	0.12	
Anno 1898	55.17		31.32	8.61	4.35	0.29	0.26		
Corti di cassazione . .	Media annuale del triennio 1886-88	14.05			30.84	36.72	7.31	11.08	
	Id. 1889-91	7.27			35.43	33.83	12.07	11.40	
	Id. 1892-94	4.83			30.73	41.86	12.65	9.93	
	Id. 1895-97	22.43			31.92	27.91	10.08	7.68	
	Anno 1898	11.60			38.79	31.17	12.26	6.18	

Rinvii.

Dall'anno 1895 il volume della statistica civile contiene le notizie circa i rinvii concessi nelle cause decise dalle Preture, dai Tribunali e dalle Corti d'appello.

Ho già notato come, rimpetto alla resistenza concorde delle parti, il magistrato difetti di mezzi coattivi per costringerle a troncare gli indugi ed a portare le cause a definizione; ma spesso avviene che tale accordo non vi sia, spesso ancora l'eccitamento autorevole del magistrato può vincere le riluttanze coalizzate delle parti, ond'è che savio consiglio è stato quello di portare e richiamare l'attenzione sulla materia dei rinvii esigendone i dati statistici che costituiscono, per chi li debba fornire, un permanente richiamo utilissimo per evitare trascuranze ed abusi.

Vero è che, come ho già annunziato, il succedersi delle cancellazioni e delle reiscrizioni nel ruolo d'udienza può essere un mezzo che valga a tener celata la verità, essendo presumibile che nelle notizie statistiche non si tenga conto che dei rinvii succeduti all'ultima iscrizione, ma è a ripromettersi che anche a questo pericolo si trovi modo di ovviare colle modificazioni da apportarsi al metodo di procurare i dati per la statistica civile.

Nei seguenti due prospetti sono riportati in cifre effettive e in rapporti centesimali i dati concernenti le diverse magistrature pel quadriennio 1895-98.

*Rinvii concessi nelle cause decise dalle Preture, dai Tribunali
e dalle Corti d'appello negli anni 1895-98 (Cifre effettive).*

MAGISTRATURE	Anni	Cause decise con sentenza					
		senza alcun rinvio	dopo uno o 2 rinvii	dopo 3 a 5 rinvii	dopo 6 a 10 rinvii	dopo 11 a 20 rinvii	dopo più di 20 rinvii
Preture	1895	56,869	55,615	26,763	7,322	1,718	301
	1896	58,079	58,123	27,323	8,018	1,581	255
	1897	57,429	56,934	29,265	7,642	1,611	370
	1898	56,385	57,911	27,974	7,471	1,648	287
Tribunali	1895	19,646	21,562	23,792	10,361	1,913	275
	1896	19,560	21,666	22,110	11,284	2,154	336
	1897	19,840	22,049	21,852	10,201	1,775	367
	1898	19,676	20,876	21,994	9,835	1,949	275
Corti d'appello	1895	14,321	5,078	3,943	1,967	523	56
	1896	3,516	4,606	4,093	1,951	603	94
	1897	3,126	4,655	3,816	2,071	482	75
	1898	3,992	4,169	3,924	2,101	494	66

*Rinvii concessi nelle cause decise dalle Preture, dai Tribunali
e dalle Corti d'appello negli anni 1895-98 (Rapporti centesimali).*

MAGISTRATURE	Anni	Cause decise con sentenza					
		senza alcun rinvio	dopo uno o 2 rinvii	dopo 3 a 5 rinvii	dopo 6 a 10 rinvii	dopo 11 a 20 rinvii	dopo più di 20 rinvii
Preture	1895	38.27	37.43	18.01	4.93	1.16	0.20
	1896	37.74	37.77	18.08	5.21	1.03	0.17
	1897	37.47	37.15	19.10	4.99	1.05	0.24
	1898	37.18	38.18	18.44	4.92	1.09	0.19
Tribunali	1895	25.33	27.80	30.58	13.37	2.47	0.35
	1896	25.37	28.10	28.67	14.63	2.79	0.44
	1897	26.08	28.97	28.73	13.41	2.33	0.48
	1898	26.38	27.98	29.48	13.18	2.61	0.37
Corti d'appello	1895	55.32	19.61	15.23	7.60	2.02	0.22
	1896	23.81	30.93	27.48	13.10	4.05	0.63
	1897	21.97	32.72	26.83	14.56	3.39	0.53
	1898	27.07	28.87	26.61	14.25	3.35	0.45

Fra le cause che figurano nell'ultima colonna con più di 20 rinvii se ne ebbero nell'anno 1895 45 con più di 30, essendosi raggiunto in una causa il massimo di 70; nel 1896 con più di 30 rinvii ve ne furono 46 col massimo, in una causa, di 68; nel 1897 si ebbero più di 30 rinvii in 65 cause, in 8 delle quali più di 50, ed in una (Tribunale di Castrovillari) il massimo di 92; nel 1898 furono concessi più di 30 rinvii in 43 cause, delle quali una ne ebbe 50, 4 oltre 50 ed una, il massimo, 76 (Corte d'appello di Palermo) — Sono casi rari e pressochè isolati, è vero, ma devono tuttavia essere segnalati, perchè pare assai difficile, per non dire impossibile, che una tolleranza cotanto eccessiva possa trovare giustificazione.

Le cifre suesposte fanno fede che il maggior numero dei differimenti si concede davanti le Corti d'appello e davanti i Tribunali, e quindi il minor numero davanti le Preture, il che avviene per le stesse ragioni che spiegano la minor durata delle cause di competenza pretoriale, cioè minore entità e gravità, maggiori facilitazioni procedurali, minori spese. — Senza rinvio o con al più due rinvii vengono definite presso le Preture più di 3/4 delle cause, e più di metà presso i Tribunali e le Corti d'appello, non dovendosi tener conto per queste ultime delle risultanze eccezionali dell'anno 1895 causate, come ho già notato, dalle moltissime cause per ricorsi in materia elettorale, portate all'udienza e messe a sentenza nella massima parte sul semplice reclamo, senza intervento delle parti, e quindi senza rinvio, cause che forse impropriamente sono comprese nelle statistiche insieme a quelle di materia contenziosa ordinaria.

Dal complesso dei risultati sovra esposti emerge, quanto ai rinvii, una stazionarietà poco confortante, ma ciò non toglie che le ricerche statistiche anche su questa parte dell'amministrazione della giustizia civile tornino opportune, potendo riuscire più giovevoli quando il modo di raccoglierle sarà reso migliore, specie per assicurare la sincerità dei dati.

Dai seguenti prospetti si apprende come nel quadriennio 1895-98 si ripartissero i rinvii stati concessi, fra le diverse regioni.

Rinvii concessi nelle cause decise dai Pretori.

REGIONI	Anni	Cause decise con sentenza											
		senza alcun rinvio		dopo 1 o 2 rinvii		dopo 3 a 5 rinvii		dopo 6 a 10 rinvii		dopo 11 a 20 rinvii		dopo più di 20 rinvii	
		cifre effettive	in rapporto a 100	cifre effettive	in rapporto a 100	cifre effettive	in rapporto a 100	cifre effettive	in rapporto a 100	cifre effettive	in rapporto a 100	cifre effettive	in rapporto a 100
Italia Settentrionale .	1895	14,284	36.99	11,358	29.41	8,580	22.22	3,349	8.67	870	2.25	178	0.46
	1896	14,039	36.02	11,479	29.45	8,975	23.03	3,432	8.80	898	2.30	155	0.40
	1897	13,944	34.91	12,279	30.74	9,142	22.88	3,323	8.32	968	2.42	290	0.73
	1898	14,037	35.36	12,101	30.49	8,976	22.61	3,417	8.61	992	2.50	169	0.43
Italia Centrale	1895	9,548	33.12	10,949	37.78	5,600	19.63	2,051	7.11	595	2.06	87	0.30
	1896	10,791	34.65	11,347	36.44	6,170	19.82	2,294	7.38	450	1.44	85	0.27
	1897	9,786	32.57	11,289	37.58	6,238	20.76	2,212	7.36	446	1.49	72	0.24
	1898	9,883	33.84	10,537	36.09	6,063	20.76	2,173	7.44	440	1.54	95	0.31
Napoletano	1895	24,117	44.46	22,129	40.79	7,053	13.00	808	1.49	118	0.22	22	0.04
	1896	25,157	44.42	23,271	41.09	7,095	12.53	972	1.72	128	0.22	11	0.02
	1897	25,677	45.82	21,082	37.62	8,191	14.61	988	1.76	104	0.19	1	..
	1898	23,556	42.90	22,460	40.90	7,922	14.43	836	1.52	122	0.22	16	0.03
Sicilia	1895	5,893	29.22	8,967	44.46	4,337	21.50	864	4.29	97	0.48	10	0.05
	1896	5,559	27.16	9,466	46.25	4,302	21.02	1,071	5.23	65	0.32	3	0.02
	1897	5,744	27.97	9,667	47.08	4,399	21.13	739	3.60	44	0.22	1	..
	1898	6,285	29.43	10,477	49.06	3,883	18.18	688	3.22	23	0.11	1	..
Sardegna	1895	3,027	45.02	2,212	32.89	1,193	17.75	250	3.72	38	0.56	4	0.06
	1896	2,533	38.01	2,566	38.42	1,281	19.22	249	3.74	40	0.60	1	0.01
	1897	2,278	34.08	2,617	39.15	1,355	20.27	380	5.68	49	0.73	6	0.09
	1898	2,264	40.28	2,836	35.86	1,130	17.34	357	5.48	62	0.95	6	0.09

Rinvii concessi nelle cause decise dai Tribunali.

REGIONI	Anni	Cause decise con sentenza											
		senza alcun rinvio		dopo 1 o 2 rinvii		dopo 3 a 5 rinvii		dopo 6 a 10 rinvii		dopo 11 a 20 rinvii		dopo più di 20 rinvii	
		cifre effettive	in rapporto a 100	cifre effettive	in rapporto a 100	cifre effettive	in rapporto a 100	cifre effettive	in rapporto a 100	cifre effettive	in rapporto a 100	cifre effettive	in rapporto a 100
Italia Settentrionale .	1895	9,356	39.99	7,477	31.92	4,672	19.94	1,572	6.70	294	1.24	50	0.21
	1896	9,242	40.74	6,977	30.75	4,462	19.67	1,608	7.09	363	1.60	33	0.15
	1897	9,444	41.08	6,646	28.91	4,628	20.13	1,826	7.94	392	1.70	55	0.24
	1898	9,219	42.09	6,197	28.30	4,318	19.85	1,671	7.63	426	1.95	40	0.18
Italia Centrale	1895	4,990	34.12	3,626	24.79	3,539	24.19	1,987	13.59	435	2.97	50	0.34
	1896	5,285	34.86	3,813	25.15	3,467	22.87	2,026	14.55	339	2.24	50	0.33
	1897	5,327	36.04	3,933	26.61	3,330	22.53	1,341	12.46	280	1.89	69	0.47
	1898	5,202	35.95	3,704	25.60	3,331	23.02	1,789	12.36	376	2.60	68	0.47
Napoletano	1895	3,584	13.14	8,001	29.33	12,016	44.05	3,144	11.53	451	1.65	93	0.30
	1896	3,617	13.28	8,224	30.20	10,476	38.48	4,199	15.42	595	2.19	117	0.43
	1897	3,732	14.13	8,861	33.55	9,885	37.42	3,350	12.68	508	1.92	80	0.36
	1898	3,836	14.45	8,419	31.71	10,317	38.86	3,315	12.49	593	2.24	69	0.25
Sicilia	1895	981	9.77	1,846	18.39	3,007	29.95	3,422	34.03	692	6.89	92	0.92
	1896	824	8.25	2,038	30.39	3,152	31.53	3,067	30.63	779	7.79	136	1.36
	1897	717	7.37	2,048	21.04	3,501	35.97	2,803	28.30	502	5.16	161	1.66
	1898	828	8.54	2,083	21.47	3,520	36.18	2,708	27.91	468	4.82	95	0.98
Sardegna	1895	735	33.69	612	28.05	558	25.57	236	10.82	41	1.87
	1896	592	26.65	614	27.65	553	24.90	384	17.29	78	3.51
	1897	620	28.76	552	25.60	508	23.56	381	17.67	93	4.32	2	0.09
	1898	591	29.80	473	23.85	478	24.11	352	17.75	86	4.34	3	0.15

Rinvii concessi nelle cause decise dalle Corti d'appello.

REGIONI	Anni	Cause decise con sentenza											
		senza alcun rinvio		dopo 1 o 2 rinvii		dopo 3 a 5 rinvii		dopo 6 a 10 rinvii		dopo 11 a 20 rinvii		dopo più di 20 rinvii	
		cifre effettive	in rapporto a 100	cifre effettive	in rapporto a 100	cifre effettive	in rapporto a 100	cifre effettive	in rapporto a 100	cifre effettive	in rapporto a 100	cifre effettive	in rapporto a 100
Italia Setteentrionale	1895	4,643	63.69	1,741	23.88	708	9.71	183	2.51	15	0.21
	1896	1,176	33.99	1,760	46.38	692	18.23	148	3.90	19	0.50
	1897	1,133	31.72	1,582	42.42	742	19.90	197	5.28	23	0.63	2	0.05
	1898	1,351	35.32	1,457	38.09	753	19.69	236	6.17	26	0.68	2	0.05
Italia Centrale	1895	3,263	63.66	701	13.67	781	15.24	343	6.69	34	0.66	4	0.03
	1896	628	25.52	669	27.18	731	29.70	360	14.63	59	2.40	14	0.57
	1897	526	22.22	699	29.53	698	29.49	365	15.42	66	2.79	13	0.55
	1898	822	32.69	508	20.20	656	26.08	410	16.30	113	4.49	6	0.24
Napoletano	1895	4,296	48.03	2,151	21.05	1,632	18.91	650	7.27	148	1.65	8	0.09
	1896	1,077	19.00	1,742	30.74	1,884	33.25	719	12.69	219	3.86	26	0.46
	1897	831	15.80	1,951	37.11	1,507	28.66	805	15.31	154	2.93	10	0.19
	1898	1,109	20.17	1,827	33.22	1,737	31.59	742	13.49	77	1.40	7	0.13
Sicilia	1895	1,571	41.18	408	10.70	696	18.24	773	20.26	323	8.47	44	1.15
	1896	503	19.10	357	13.55	714	27.12	699	26.55	306	4.62	54	2.05
	1897	465	18.00	375	14.52	802	31.05	658	25.47	233	9.02	50	1.94
	1898	519	20.26	347	13.54	734	28.65	664	25.92	247	9.64	51	1.99
Sardegna	1895	548	76.97	77	10.81	66	9.27	18	2.53	3	0.42
	1896	162	48.07	78	23.15	72	21.36	25	7.42
	1897	121	42.02	48	16.67	67	23.26	46	15.97	6	2.08
	1898	191	55.36	30	8.70	44	12.75	49	14.20	31	8.99

Rinvii concessi nelle cause decise dai Pretori, dai Tribunali e dalle Corti d'appello complessivamente.

REGIONI	Anni	Cause decise con sentenza											
		senza alcun rinvio		dopo 1 o 2 rinvii		dopo 3 a 5 rinvii		dopo 6 a 10 rinvii		dopo 11 a 20 rinvii		dopo più di 20 rinvii	
		cifre effettive	in rapporto a 100	cifre effettive	in rapporto a 100	cifre effettive	in rapporto a 100	cifre effettive	in rapporto a 100	cifre effettive	in rapporto a 100	cifre effettive	in rapporto a 100
Italia Settentrionale .	1895	23,283	40.80	20,576	29.68	13,960	20.14	5,104	7.36	1,179	1.70	223	0.32
	1896	24,457	37.36	20,216	30.88	14,129	21.58	5,188	7.93	1,280	1.96	188	0.29
	1897	24,571	36.86	20,507	30.76	14,512	21.77	5,346	8.02	1,383	2.07	347	0.52
	1898	14,607	37.61	19,755	30.20	14,077	21.52	5,324	8.14	1,414	2.21	211	0.32
Italia Centrale	1895	17,301	36.64	15,276	31.44	9,920	20.42	4,331	9.02	1,064	2.19	141	0.29
	1896	16,701	34.39	15,829	32.58	10,368	21.34	4,680	9.63	848	1.75	149	0.31
	1897	15,639	33.14	15,921	33.74	10,266	21.75	4,418	9.36	792	1.68	154	0.33
	1898	15,907	34.44	14,749	31.93	10,050	21.76	4,372	9.47	938	2.03	169	0.37
Napoletano	1895	31,997	35.27	32,231	35.68	20,761	22.95	4,602	5.09	717	0.79	113	0.12
	1896	29,351	33.34	32,237	37.13	19,455	21.73	5,890	6.58	942	1.05	154	0.17
	1897	30,240	34.47	31,894	36.36	19,583	22.33	5,143	5.87	766	0.87	91	0.10
	1898	28,501	32.77	32,706	37.61	19,976	22.97	4,983	5.63	792	0.91	92	0.11
Sicilia	1895	8,445	24.82	11,221	32.98	8,040	23.63	5,059	14.87	1,112	3.27	146	0.43
	1896	6,836	20.81	11,861	35.84	8,168	24.68	4,337	14.62	1,150	3.47	193	0.58
	1897	6,926	34.47	12,090	36.80	8,642	26.31	4,200	12.79	779	2.37	212	0.65
	1898	7,632	22.70	12,907	38.39	8,137	24.20	4,060	12.08	738	2.19	147	0.41
Sardegna	1895	4,310	44.81	2,901	30.16	1,317	18.89	504	5.24	82	0.86	4	0.04
	1896	3,237	35.64	3,252	35.26	1,906	20.67	653	7.14	118	1.23	1	0.01
	1897	3,019	33.07	3,217	35.24	1,930	21.14	807	8.84	148	1.62	8	0.09
	1898	3,406	33.52	2,839	32.11	1,652	18.68	758	8.57	179	2.02	9	0.10

Come è rilevato anche nel volume della statistica civile, nelle cause di competenza dei Pretori, la maggior larghezza nel concedere rinvii si riscontra nell'Italia settentrionale, dove costantemente oltre un terzo delle cause furono decise dopo tre o più rinvii, e di queste un discreto numero dopo più di dieci ed anche venti. Viene poi l'Italia centrale, indi la Sardegna e la Sicilia, ultimo il Napoletano dove oltre due quinti delle cause figurano decise senza alcun rinvio e quasi altrettante dopo uno o due rinvii solamente.

Innanzi ai Tribunali per numero di rinvii primeggia la Sicilia dove in più di due terzi delle cause furono concessi 3 o più rinvii ed in non poche oltre 10 ed anche più di 20. Vengono poi il Napoletano e la Sardegna. Proporzioni meno elevate si hanno nell'Italia centrale e nella settentrionale dove costantemente solo poco più di un quarto delle cause ebbero più di tre rinvii, e solo il 2 per cento circa oltre dieci rinvii.

Anche nelle cause trattate avanti alle Corti d'appello sta, per quantità di rinvii, in prima linea la Sicilia dove, non tenuto conto, per le ragioni più volte accennate dipendenti dai reclami elettorali, delle risultanze dell'anno 1895, più di metà delle cause ebbero da tre a dieci rinvii, e più di un decimo, negli anni 1897 e 1898 oltre a dieci. All'estremo opposto stanno l'Italia settentrionale dove costantemente più del 30 per cento e nel 1898 il 35. 32 per cento delle cause furono decise senza alcun rinvio e soltanto un quarto ebbero più di due differimenti, e la Sardegna, dove nel 1896 il 48, nel 1897 il 42 e nel 1898 il 55. 36 per cento delle cause sarebbero state definite senza rinvii.

Riuniti assieme i rinvii concessi dai tre ordini di Magistrature, si vede che la Sicilia è la regione dove più abbondano, poichè quasi due quinti delle cause vennero decise dopo essere state rinviate da tre a dieci volte, e da 3 a 4 su cento anche più di dieci e talora più di venti volte. Nelle altre regioni il numero dei differimenti è assai minore, essendovi state nel quadriennio, alternamente, poco più o poco meno di sette decimi di cause senza alcun rinvio od al più con uno o due.

Però se si confrontano tali risultati con quelli concernenti la durata delle cause, si ha novella ragione di dubitare della loro esattezza. Ad esempio, nel Napoletano che primeggia per quantità di cause pretoriali portate a decisione senza alcun rinvio o con due al

più, non si riscontra una corrispondente proporzionale brevità nella durata delle cause. La Sardegna che primeggia non poco sulle altre regioni nella percentuale delle cause d'appello di lunga durata (più di due anni) è la sola regione in cui l'ultima colonna dei rinvii (20 e più) è negativa. Tralascio di altre anomalie che emergono dal confronto fra i diversi dati.

Può ben darsi che la lunga durata delle cause in paragone allo scarso numero dei rinvii dipenda talvolta dall'essere trascorso del tempo senza che la causa, tolta dal ruolo d'udienza, vi fosse re-iscritta; talvolta ancora si concedono rinvii a lunga scadenza; ma è anche indubitato, lo ripeto ed affermo con cognizione di causa, che molti rinvii non figurano, perchè non si tien conto di quelli che precedettero la cancellazione dal ruolo disposta dal presidente e susseguita da nuova iscrizione, come altresì è indubitato che, indipendentemente dal caso ora accennato, non sempre le notizie statistiche dei rinvii vengono fornite colla necessaria esattezza, onde occorrerebbe proprio che anche sotto questo rispetto si trovasse il modo di avere le notizie statistiche su basi più sicure.

Celerità delle decisioni.

Dopo che la causa è stata discussa, all'opera delle parti subentra esclusivamente quella del giudice, ond'è che se precedentemente uno scarso contributo egli ha potuto portare alla sollecita definizione della lite, difettando di mezzi idonei per vincere l'apatia e la resistenza delle parti, avvenuta la discussione, la causa è nell'esclusivo suo dominio e la sollecitudine nel definirla più non dipende che da lui. Ragion vuole quindi che si ricerchi come egli abbia risposto a tale compito doveroso, e i volumi della statistica civile forniscono complete notizie anche a tale riguardo.

Nei due prospetti che seguono le notizie sono classificate distintamente per ciascuna Magistratura.

Termine entro il quale furono pubblicate le sentenze presso le diverse Magistrature negli anni 1895 a 1898 dal giorno della discussione della causa (Cifre effettive).

MAGISTRATURE	Anni	Sentenze pubblicate					
		nell'udienza in cui fu discussa la causa	entro 8 giorni	entro 15 giorni	entro 20 giorni	entro un mese	al di là di un mese
Preture	1895	14,472	71,808	37,678	20,887		5,071
	1896	13,863	73,151	37,764	23,320		4,801
	1897	14,516	71,660	38,215	23,111		5,223
	1898	11,811	71,078	38,348	23,877		5,835
Tribunali	1895	31,617		21,695	11,311	12,424	1,878
	1896	30,659		21,861	11,298	12,786	1,831
	1897	31,184		20,989	10,578	12,685	1,724
	1898	28,697		20,296	10,661	12,998	1,939
Corti d'appello	1895	10,876		6,041	3,197	3,634	1,469
	1896	3,732		4,251	2,382	3,192	1,078
	1897	3,240		4,766	2,290	2,800	991
	1898	3,619		4,562	2,721	2,625	1,151
Corti di cassazione.	1895	796		1,033	453	426	370
	1896	503		665	396	439	308
	1897	595		650	378	401	340
	1898	523		565	350	416	430

Queste cifre danno i seguenti rapporti centesimali:

Termine entro il quale furono pubblicate le dette sentenze (Rapporti centesimali).

MAGISTRATURE	Anni	Sentenze pubblicate					
		nell'udienza in cui fu discussa la causa	entro 8 giorni	entro 15 giorni	entro 20 giorni	entro un mese	al di là di un mese
Preture	1895	9.65	47.90	25.14	13.93		3.38
	1896	9.07	47.84	24.70	15.25		3.14
	1897	9.51	46.92	25.02	15.13		3.42
	1898	7.83	47.09	23.40	15.80		3.88
Tribunali	1895	40.06		27.49	14.33	15.74	2.38
	1896	39.09		27.74	14.53	16.30	2.34
	1897	40.41		27.20	13.71	16.44	2.24
	1898	38.47		27.23	14.28	17.42	2.60
Corti d'appello	1895	43.05		23.91	12.65	14.58	5.81
	1896	25.50		29.04	16.28	22.81	7.37
	1897	23.00		33.83	16.26	19.88	7.03
	1898	24.80		31.02	18.50	17.85	7.83
Corti di cassazione.	1895	25.86		33.56	14.72	13.84	12.02
	1896	21.93		28.71	17.10	18.96	13.30
	1897	25.06		27.56	16.00	16.98	14.40
	1898	22.90		24.74	15.32	18.21	18.83

La percentuale più elevata delle sentenze pubblicate nel breve termine di otto giorni dalla discussione della causa spetta alle Preture; ed indi va gradatamente decrescendo man mano che si sale alle Magistrature superiori, fatto che trova naturale spiegazione nella maggiore importanza delle cause che vengono trattate innanzi alle medesime, non di rado con gran mole di documenti e larghissima discussione.

È a notarsi però che la percentuale delle sentenze pubblicate dopo un mese presso i Tribunali è la più bassa anche in confronto di quella delle Preture. Anche qui debbo ripetere che non può tenersi conto dei risultati non ordinari emergenti dalla percentuale delle Corti d'appello per l'anno 1895, perchè dipendenti dal gran numero di cause elettorali prontamente definite.

I quattro prospetti seguenti, distinti per magistrature, offrono modo di confrontare fra loro i dati delle diverse regioni.

Termine entro il quale furono pubblicate le sentenze presso le Preture dal giorno del'a discussione della causa negli anni 1895-98.

REGIONI	Anni	Totale	Sentenze (definitive e non definitive) pubblicate									
			nell'udienza in cui fu discussa la causa		entro 8 giorni		entro 15 giorni		entro un mese		al di là di un mese	
			cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale
Italia Settentrionale . . .	1895	38,659	4,427	11.45	19,946	51.60	8,895	23.01	4,701	12.16	690	1.78
	1896	38,713	4,071	10.52	20,420	52.75	8,138	21.02	5,304	13.93	690	1.78
	1897	39,602	3,627	9.16	20,684	52.22	8,656	21.86	5,723	14.45	912	3.31
	1898	39,463	3,418	8.66	20,716	52.57	8,384	21.24	6,074	15.39	841	2.14
Italia Centrale	1895	28,583	2,960	10.36	13,752	48.11	6,788	23.75	3,942	13.79	1,141	3.99
	1896	29,997	3,078	10.26	13,696	45.66	7,300	24.33	4,999	16.67	924	3.08
	1897	29,525	3,020	10.22	13,729	46.50	7,417	25.12	4,614	15.63	745	2.53
	1898	28,504	2,822	9.90	13,031	45.71	7,020	24.62	4,652	16.32	979	3.45
Napoletano	1895	55,300	6,086	11.00	27,208	49.20	14,659	26.51	5,644	10.21	1,703	3.08
	1896	56,810	5,524	9.72	27,990	49.27	15,140	26.65	6,585	11.60	1,571	2.76
	1897	56,271	6,730	11.96	26,163	46.50	14,970	26.60	6,444	11.45	1,964	3.49
	1898	54,967	4,570	8.31	25,584	46.55	15,023	27.33	7,522	13.69	2,268	4.12
Sicilia	1895	20,556	881	4.28	8,017	39.15	5,465	26.59	4,908	23.88	1,255	6.10
	1896	20,719	1,030	4.97	8,124	39.21	5,462	26.36	4,679	22.59	1,424	6.87
	1897	20,701	863	4.19	8,012	38.70	5,379	25.99	5,087	24.57	1,355	6.55
	1898	21,505	901	4.21	8,289	38.54	6,407	29.79	4,334	20.38	1,524	7.08
Sardegna	1895	6,818	118	1.73	2,855	41.87	1,871	27.44	1,692	24.82	282	4.14
	1896	6,860	160	2.41	2,921	43.86	1,724	25.89	1,663	24.97	192	2.87
	1897	6,626	271	4.09	3,072	46.36	1,793	27.07	1,243	18.76	247	3.72
	1898	6,510	100	1.53	3,428	52.60	1,514	23.29	1,245	19.15	223	3.43

Termine entro il quale furono pubblicate le sentenze presso i Tribunali dal giorno della discussione della causa negli anni 1895-98.

REGIONI	Anni	Totale	Sentenze (definitive e non definitive) pubblicate									
			entro 8 giorni		entro 15 giorni		entro 20 giorni		entro un mese		al di là di un mese	
			cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale
Italia Settentrionale . . .	1895	23,415	9,597	40.99	6,616	28.25	3,366	14.38	3,600	15.37	236	1.01
	1896	22,812	9,752	42.75	6,546	28.69	2,902	12.72	3,337	14.63	275	1.21
	1897	22,938	10,093	44.00	6,492	28.30	2,495	10.88	3,631	15.83	227	0.99
	1898	21,986	9,231	41.98	5,910	26.88	2,805	12.75	3,703	16.85	337	1.54
Italia Centrale	1895	14,914	6,256	41.95	3,625	24.31	2,171	14.55	2,454	16.45	408	2.74
	1896	15,356	6,022	39.21	3,978	25.91	2,471	16.09	2,543	16.56	342	2.23
	1897	15,351	6,480	42.21	3,687	24.02	2,195	14.30	2,588	16.86	401	2.61
	1898	14,705	5,923	40.27	3,523	23.95	2,090	14.22	2,644	17.98	525	3.58
Napoletano	1895	27,347	11,580	42.34	8,014	29.31	3,565	13.11	3,665	13.40	503	1.84
	1896	27,469	10,636	38.72	7,995	29.11	3,676	13.38	4,646	16.91	516	1.88
	1897	26,438	10,434	39.47	7,461	28.22	3,765	14.24	4,294	16.24	484	1.83
	1898	26,293	9,744	37.06	7,733	29.60	3,920	14.91	4,290	16.32	556	2.11
Sicilia	1895	10,938	3,352	30.65	2,875	26.28	1,821	16.68	2,262	20.68	625	5.71
	1896	10,431	3,214	30.81	2,746	26.33	2,008	19.25	1,889	18.11	574	5.50
	1897	10,181	3,128	30.72	2,763	27.14	1,880	18.47	1,849	18.16	561	5.51
	1898	9,635	2,959	30.71	2,596	26.96	1,672	17.35	1,914	19.86	494	5.12
Sardegna	1895	2,306	831	36.03	565	24.50	365	15.83	439	19.04	106	4.60
	1896	2,367	1,035	43.73	596	25.18	241	10.18	371	15.67	124	5.24
	1897	2,252	1,049	46.58	536	26.02	243	10.79	323	14.34	51	2.27
	1898	1,972	840	42.59	484	24.54	174	8.83	447	22.68	27	1.36

Termine entro il quale furono pubblicate le sentenze presso le Corti d'appello dal giorno della discussione della causa negli anni 1895-98.

REGIONI	Anni	Totale	Sentenze (definitive e non definitive) pubblicate									
			entro 8 giorni		entro 15 giorni		entro 20 giorni		entro un mese		al di là di un mese	
			cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale
Italia Settentrionale . . .	1895	7.258	3,386	46.65	1,767	24.31	956	13.17	994	13.70	155	2.14
	1896	3,788	963	25.43	1,267	33.45	623	16.45	896	21.26	129	3.41
	1897	3,723	963	25.87	1,219	33.51	648	17.41	770	20.68	93	2.50
	1898	3,922	1,007	25.67	1,323	33.73	697	17.77	752	19.18	143	3.65
Italia Centrale	1895	5,066	2,578	50.89	921	18.18	464	9.16	835	17.47	218	4.30
	1896	2,387	467	19.57	444	18.60	418	17.51	899	37.66	159	6.66
	1897	2,324	469	20.18	395	17.00	449	19.32	869	37.39	142	6.11
	1898	2,465	600	24.34	451	18.41	360	14.60	761	31.01	287	11.64
Napoletano	1895	8,619	3,621	42.01	2,501	29.01	1,090	12.64	950	11.02	457	5.32
	1896	5,583	1,744	31.24	1,902	34.07	1,059	18.97	659	11.80	219	3.92
	1897	5,193	1,323	25.48	2,520	48.52	716	14.37	487	9.33	117	2.25
	1898	5,499	1,308	23.77	2,148	39.07	1,424	25.90	496	9.02	123	2.24
Sicilia	1895	3,602	740	20.54	764	21.21	655	18.19	816	22.65	627	17.41
	1896	2,540	379	14.92	528	20.79	259	10.20	808	31.81	566	22.23
	1897	2,559	320	12.50	520	20.32	436	17.04	650	25.40	633	24.74
	1898	2,471	474	19.18	573	23.20	227	9.18	599	24.24	598	24.20
Sardegna	1895	712	551	77.39	88	12.36	32	4.49	39	5.48	2	0.28
	1896	337	179	53.12	110	32.64	23	6.82	20	5.94	5	1.43
	1897	288	165	57.29	82	28.47	11	3.82	24	8.34	6	2.08
	1898	351	260	74.08	64	18.23	13	3.70	14	3.99

Termine entro il quale furono pubblicate le sentenze presso le Corti di cassazione dal giorno della discussione della causa negli anni 1895-98.

CORTI di cassazione	Anni	Totale	Sentenze pubblicate										
			entro 8 giorni		entro 15 giorni		entro 20 giorni		entro un mese		al di là di un mese		
			cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	cifre effettive	su 100 del totale	
Firenze	1895	200	177	88.50	23	11.50	
	1896	173	134	77.45	36	20.81	1	0.58	2	1.16	
	1897	184	176	95.65	8	4.35	
	1898	162	158	97.53	4	2.47	
Napoli	1895	472	9	1.91	90	19.07	76	16.10	162	34.32	135	28.60	
	1896	441	7	1.59	66	14.97	77	17.46	181	41.04	110	24.94	
	1897	451	16	3.55	53	11.75	64	14.19	149	33.04	169	37.04	
	1898	479	21	4.39	30	6.26	42	8.77	128	26.72	258	53.86	
Palermo	1895	470	103	21.92	99	21.06	66	14.04	62	13.19	140	29.79	
	1896	346	51	14.74	109	31.50	57	16.47	46	13.30	83	23.99	
	1897	413	81	19.61	129	31.24	72	17.43	53	12.83	78	18.89	
	1898	373	25	6.70	116	31.10	58	15.55	71	19.04	103	27.61	
Roma	Materie di cognizione comune a tutte le Corti.	1895	298	71	23.83	103	36.24	52	17.45	29	9.73	38	12.75
	1896	235	33	14.04	62	26.38	36	15.32	65	27.66	39	16.60	
	1897	411	48	11.68	174	42.34	92	22.38	69	16.79	28	6.81	
	1898	365	38	10.41	138	37.81	77	21.09	75	20.55	37	10.14	
Torino	Materie di cognizione esclusiva (1).	1895	953	153	16.06	450	47.22	150	16.68	144	15.11	47	4.93
	1896	544	50	9.19	163	29.96	121	22.24	137	25.19	73	13.42	
	1897	323	47	14.55	61	18.89	38	11.76	116	35.91	61	18.89	
	1898	324	24	7.41	72	22.22	77	23.76	126	38.89	25	7.72	
Torino	1895	685	283	41.31	283	38.40	100	14.60	29	4.23	10	1.46	
	1896	577	233	40.38	229	39.69	104	18.02	8	1.39	3	0.52	
	1897	582	227	39.00	225	38.66	112	19.25	14	2.40	4	0.69	
	1898	581	257	44.23	205	35.28	96	16.52	16	2.75	7	1.22	

(1) Non sono compresi i dati concernenti ricorsi in materia di competenza e di conflitti.

Quanto alle Preture la maggior lentezza nella pubblicazione delle sentenze si riscontra nella Sicilia e nella Sardegna; fra le altre regioni non vi è divario notevole, primeggiando però alquanto per celerità l'Italia settentrionale.

Nei Tribunali parimenti le più elevate percentuali delle sentenze pubblicate entro e dopo un mese si riscontrano nella Sicilia e nella Sardegna.

Invece la Sardegna sta al primo posto nella pubblicazione delle sentenze di Corte di appello nel breve termine di otto giorni tenendosi a notevolissima distanza dalle altre regioni, mentre nella Sicilia si verificarono invece i maggiori ritardi, tanto che nell'ultimo triennio poco meno di un quarto delle sentenze di Corti d'appello furono pubblicate dopo trascorso un mese dalla discussione della causa.

Delle Corti di cassazione per prontezza nel pubblicare le sentenze tiene il primo posto quella di Firenze, indi quella di Torino; è ultima la Corte di Napoli.

Parrebbe invero che nel periodo ultimo, nel quale le cause, sottratte oramai ai contendenti ed ai loro patrocinanti, passano nell'esclusivo dominio del Magistrato giudicante, non si dovessero più verificare fra regione e regione differenze permanenti di tempo fra la discussione e la pubblicazione della sentenza, perchè la Magistratura non è regionale e comunque non dovrebbe partecipare alle influenze esteriori dell'ambiente che tanto può, oltrechè sulla quantità, sulla condotta e durata delle cause. Potrebbe anzi, a primo intuito, parer superflua una distinzione per regioni su questo punto delle indagini statistiche. Ma pure le differenze costanti vi sono, nè si limitano a quelle più salienti che, a titolo d'esempio, ho rimarcato; nei prospetti che precedono se ne trovano delle altre. Le ragioni di tali differenze io credo sieno varie e complesse. In talune regioni tutte le cause, com'è prescritto, vengono discusse alla pubblica udienza, il che ne facilita la pronta soluzione, mentre altrove la discussione è rarissima, onde il Magistrato collegiale non è informato della causa che per la relazione che ne vien fatta in Camera di consiglio, o per le comparse conclusionali o le note aggiunte che siano state distribuite; di tali note aggiunte in qualche luogo si fa largo uso, altrove no. Torna a danno della sollecitudine il soverchio

lavoro, ed influiscono pure abitudini interne inveterate d'ufficio che difficilmente si rimuovono.

In complesso però, e salvo alcune eccezioni, nel quadriennio un miglioramento, quanto a sollecitudine nel pubblicare le sentenze, si è verificato.

Chiudo la mia relazione astenendomi da qualsiasi proposta, perchè, senza che occorra una speciale deliberazione, basta l'evidenza delle cifre ad indicare dove siavi bisogno di eccitamenti o di provvedimenti per togliere di mezzo i ritardi che ho testè segnalati, e perchè sarebbe inconsulta in questo momento ogni proposta da parte mia che mirasse a cambiamenti nel metodo di raccogliere le notizie statistiche sull'Amministrazione della giustizia civile, essendo incaricato appunto di far studi e proposte al riguardo un apposito Comitato in seguito ad analoga deliberazione della Commissione presa nella Sessione del luglio 1900.

Sulia tenuta dei registri dello stato civile nel 1899.

RELATORE: **CANONICO.**

Quando venni, or sono due anni, incaricato della relazione statistica dei registri dello stato civile, di fronte al diverso metodo tenuto dai vari Pretori nelle loro verifiche quadrimestrali e dai vari Procuratori Generali nelle loro relazioni al riguardo, di fronte a risultanze incomplete ed approssimative, esprimevo per lo più in blocco le contravvenzioni più o meno numerose per ciascuna categoria di prescrizioni del relativo regolamento, io proponevo (e la proposta fu accettata) di formulare un modulo, che dietro invito del Comitato centrale, ho poi formulato io stesso, in cui venissero ricordate, in altrettante finche, tutte le trasgressioni: distinguendo quelle comuni a tutti i registri, e quelle speciali ai registri rispettivamente di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte. Nella colonnetta a lato di ciascuna finca, ciascun Pretore non avrebbe che a segnare, di contro a ciascuna specie di trasgressioni, il numero di quelle verificatesi nei comuni del proprio mandamento. I Procuratori Generali poi non avrebbero che a segnare, sotto ciascuna specie di trasgressioni, le cifre di quelle verificatesi in ciascun mandamento del rispettivo distretto di Corte d'appello. Si aggiunse poi un'altra finca, in cui potessero notarsi le irregolarità non previste dal regolamento.

Per tal modo, rimarrebbe semplificata e facilitata l'opera dei Pretori e dei Procuratori Generali, e in un colpo d'occhio si potrebbe sapere il numero delle trasgressioni di ciascuna specie; poichè la Statistica ha per base le cifre e non le parole, ed ha necessità di conoscere con precisione il numero dei singoli fatti statistici di ogni gruppo; non bastandole una proporzionalità vaga ed approssimativa fra i vari gruppi.

Il modulo da me formulato non poté venire trasmesso dal Ministero all'Autorità giudiziaria se non con circolare 7 luglio 1900; e

ciò spiega perchè nelle relazioni riguardanti l'anno 1899 non se ne sia potuto far uso.

La Procura Generale di Brescia però ebbe ancora il tempo di uniformarsi a questo metodo: e difatti la sua relazione ha potuto essere brevissima, perchè corredata da 5 prospetti sinottici, redatti nel modo sopradetto, cioè uno delle irregolarità comuni a tutti i registri, e gli altri quattro di quelle speciali rispettivamente ai registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio, di morte. Vi si aggiunse a complemento, il numero dei singoli atti per ciascun circondario, e l'elenco dei procedimenti contro i trasgressori al regolamento.

A titolo di onore per quell'egregio Procuratore Generale, e perchè si veggia col fatto la semplicità e l'utilità pratica di questo metodo, mi permetto di qui riprodurre, come modello, tutti e cinque i prospetti sovraccennati. Ciascuno può scorgere da essi che, se da tutti si tenesse questo sistema, si avrebbe in breve (e con essi minore fatica) una statistica esatta in questa materia (1).

Da cotesti prospetti si scorge come, nel distretto della Corte d'appello di Brescia, le più numerose irregolarità verificatesi in tutti i registri sono: gli spazi o frazioni di linea lasciati in bianco, che sommano nel 1899 a 657; le abrasioni e cancellature impedienti di leggere la parte cancellata, che sommano a 537; le indicazioni in margine di nomi diversi da quelli segnati nel testo, che ammontano a 124; la mancanza di firme agli atti, che ammontano a 100. Le irregolarità più frequenti negli atti di nascita sono: le omesse formalità relative ai bambini nati-morti, che furono 190; le dichiarazioni ricevute dopo i cinque giorni dalla nascita; l'omessa dichiarazione dei motivi per cui non si presentò il neonato; gli errori di data della nascita (che sommano a 29 per ciascuna categoria). Quelle più frequenti negli atti di matrimonio furono le mancanze di menzione del consenso al matrimonio delle persone dalle quali la legge lo richiede, che salirono a 65, e le omissioni delle formalità stabilite per le pubblicazioni, che asciesero a 31. Quelle infine più frequenti negli atti di morte furono le omissioni d'indicazione del coniuge superstite. Nessuna irregolarità fu trovata nei registri degli atti di cittadinanza. Ed è a ritenere che gli atti di cittadinanza furono 19;

(1) Veggansi questi prospetti a pag. 166-172.

quelli di nascita 59,692; quelli di matrimonio 14,697 e quelli di morte 37,651.

Oltre poi alle irregolarità segnate nel modulo distribuito con la circolare 7 luglio 1900, si verificarono 4 iscrizioni di atti nei registri di comune diverso del competente, una firma dei dichiaranti dopo quella dei testimoni, 8 firme falsificate di dichiaranti e testimoni, una trascrizione d'atto per esteso, anzichè per semplice inserzione; 3 omissioni d'enunciazione che i genitori di figli naturali, entrambi intervenuti, non erano parenti od affini in grado di ostacolare il riconoscimento; 1 errata indicazione dell'età degli sposi; 2 errate indicazioni del giorno della morte; 1 omessa indicazione della madre del defunto; 196 omissioni dell'indicazione della professione e del domicilio dei genitori del defunto.

Infine furono pronunziate 17 sentenze di condanna contro gli ufficiali di Stato civile contravventori.

Questa è statistica: perchè dà per ciascuna specie d'irregolarità e di provvedimenti risultati netti e precisi.

In tutte le altre relazioni dei Procuratori Generali, o si fecero menzioni troppo generiche delle irregolarità avvenute, o si fecero bensì menzioni specifiche, ma senza notare il numero delle trasgressioni nel modulo distribuito, o notandole in prospetti redatti secondo un metodo diverso. Di guisa che riesce assai difficile, e talora impossibile, ricavarne risultati chiari ed esatti.

Dovrò quindi necessariamente limitarmi a riassumere, come posso, le risultanze di siffatte relazioni per ciascuna Corte d'appello: ed in mancanza di cifre precise, contentarmi d'indicare, per ciascun distretto di Corte d'appello, le irregolarità più numerose e quelle più gravi, affinchè si possa almeno avere un concetto generale dell'andamento di questo importante servizio ed un criterio complessivo per giudicare del suo progresso o regresso sì nei singoli circondari, sì nel suo insieme.

Dirò anzitutto che le irregolarità più frequenti in tutti i distretti sono le abrasioni, cancellature, gli spazi in bianco, la cattiva scrittura, talvolta illeggibile, e la mancanza di firme. Darò ora un riassunto sommario delle trasgressioni più gravi rilevate in ciascun distretto.

DISTRETTO DI ANCONA. — Poche e non gravi irregolarità si riscontrarono nei circondari di **Ascoli Piceno**, di **Camerino**, **Fermo**, **Macerata** ed **Orvieto**. Non la stessa cosa può dirsi dei circondari di **Ancona**, **Pesaro**, **Rieti** e **Spoletto**.

Nel circondario d'**Ancona** abbondano gli annullamenti di atti per errori incorsi, scambiando il contenuto dell'atto precedente con quello del susseguente; e ciò per l'abuso invalso di ricevere la denuncia con semplici pro-memoria, invece di redigere gli atti in presenza delle parti. **Abbondano** le dispense di presentazione dei neonati, a segno che, su 1603 nati, vi furono 1602 dispense di presentazione. Una levatrice denunciò la nascita d'un bambino di padre ignoto senza la procura della madre, che venne designata col nome di **Ida Mari**; e mentre quel bambino si doveva ritenere figlio d'ignoti, si omise la denuncia per l'apertura della tutela. Un'altra levatrice diede essa al bambino il nome di **Coacci**, senza esserne autorizzata dalla madre illegittima, della quale però dichiarò il nome e cognome. In un registro di matrimonio la sposa viene detta **Bugiati Virginia**, mentr'essa firmò **Brugiati Palmira**. Sui registri di **Poggio San Marcello** non si potè eseguire la verifica perchè non ancora depositati i registri presso la cancelleria del Tribunale, e per ciò fu elevata contravvenzione a carico di quell'ufficiale di stato civile.

Nel circondario di **Pesaro**, dichiarazione fatta dal padre naturale d'una bambina del nome di sua madre, senza esserne stato legalmente autorizzato: ricevuta dichiarazione di nascita dopo il termine di legge senza l'autorizzazione del Tribunale: dichiarazione degli sposi di riconoscere un figlio come proprio, fatta dopo la firma dei testimoni e dell'ufficiale di stato civile.

Nel circondario di **Rieti**, firma di un ufficiale di stato civile, ad un atto di nascita non ricevuto da lui, aggiunta alla firma di quello che lo ricevette: correzioni mediante sovrapposizione di parole sostanziali: enunciazione del nome del padre, non dichiarante, di un bambino illegittimo: alterata una data di morte: mancanza di firma dei testi (non inalfabeti) intervenuti ad un atto, e firme invece di altre persone all'atto non intervenute: alterazione evidente dell'indicazione del mese a cui si riferisce la data di un atto di nascita: in un altro atto, alterazione di data, omessa firma d'un teste, e firma dell'altro su spazio abraso: dichiarazione nell'atto di nascita che

il neonato è morto, senza indicare in qual modo siasi accertata la nascita, mentre si dispensarono i genitori dal presentare il bambino: matrimonio celebrato fra due vedovi, senza la prova della morte dei rispettivi primi coniugi. Dietro rilievo fattosi dall'autorità, si presentarono gli estratti di morte con data anteriore alle pubblicazioni del celebrato matrimonio.

Nel circondario di Spoleto, mancanza di firma dell'ufficiale di stato civile in un atto di nascita: omissione di firme di testimoni: un dichiarante designato prima con un nome, poi con un altro: nel comune di Giove mancano in 29 atti i testimoni, essendosi riputati tali i dichiaranti: in un atto di matrimonio manca la firma dello sposo, che si dice aver firmato: posposizione di atti anteriori ad atti posteriori.

Il Procuratore Generale di Ancona osserva, non senza ragione, che le amnistie di cui furono coperte le trasgressioni di un biennio non poterono essere d'incitamento alla diligenza degli ufficiali dello stato civile, i quali erano autorizzati a sperare (né sperarono invano) altre amnistie per le irregolarità ulteriori.

DISTRETTO DI AQUILA. — Poche e generiche indicazioni somministra il Procuratore Generale di Aquila, inutili a riferirsi, perchè non vi sono dati statistici pel loro numero, e si tratta delle irregolarità più frequenti (oltre le abrasioni, cancellature e spazi in bianco), cioè: di sbaglio nei nomi, di omissione delle generalità dei dichiaranti, dell'indicazione del primo nato dei parti gemelli. Solo risulta che le irregolarità si verificarono in 38 comuni su 65, nel circondario di Aquila; in 14 su 35 comuni, in quello di Avezzano: 2 sole per 40 comuni, nel circondario di Chieti: in 42 per 80 comuni, in quello di Lanciano: una sola su 27 comuni, nel circondario di Solmona: 8 irregolarità su 74 comuni in quello di Teramo.

DISTRETTO DI BOLOGNA. — Più generica ancora è la relazione del Procuratore Generale di Bologna, il quale si limita a constatare un miglioramento nella tenuta dei registri dello stato civile, segnatamente nei circondari di Ferrara, Ravenna e Forlì, non così in quello di Bologna: e ad accennare, senza veruna indicazione di cifre, alcune delle irregolarità riscontrate simili a quelle sopra indicate.

DISTRETTO DI CAGLIARI. — Anche la relazione del Procuratore Generale di Cagliari, benchè più diffusa, non dà se non risultati ge-

nerici, e più esemplificativi che statistici. Unisce, è vero, i prospetti di ciascun circondario; ma, sebbene vi si noti il numero delle irregolarità riscontrate in ciascun comune, siccome non si segna a lato di esse se non il numero degli articoli di legge o di regolamento a cui si contravvenne, non si può con sicurezza conoscere in che cosa l'irregolarità veramente consista. Un'irregolarità poi si lamenta come pressochè generale nel circondario di Lanusei: ed è il ritardo nel presentare i registri alla Cancelleria del Tribunale.

DISTRETTO DI CASALE. — Il Procuratore Generale di questo distretto si restringe a constatare che vi è un miglioramento nel servizio dello stato civile, e che le irregolarità riguardano in massima parte la forma estrinseca degli atti, non la sostanza dei medesimi.

DISTRETTO DI CATANIA. — Risulta dalla relazione del Procuratore Generale che, nei circondari di Catania e di Modica, la tenuta dei registri fu affatto regolare: che in quello di Caltagirone, da 54 ufficiali di stato civile si commisero ben 95 irregolarità, fra cui principali: la mancanza di firma, l'omissione d'indicazione se gli ufficiali che ricevevano gli atti procedessero per impedimento del sindaco o per delegazione avuta — omissione di chiusura dei registri, — un registro contenente l'aggiunta di due fogli non vidimati dal Giudice delegato, — un atto solo contenente la registrazione di due matrimoni, — documenti privi della firma dell'ufficiale che li rilasciò. In quasi tutti gli atti del circondario di Siracusa, gli spazi vuoti si lasciarono in bianco, e i numeri vennero scritti in cifre. Tranne che pei circondari di Catania e di Modica, si lamenta in generale la negligenza dei Pretori nelle verifiche quadrimestrali.

DISTRETTO DI CATANZARO. — Poche e generiche sono anche qui le notizie trasmesse: difetto di firme, di verbali di chiusura annuale dei registri, di attestazioni d'indigenza degli interessati, rilascio in carta libera di atti di pubblicazione di matrimonio, nel circondario di Catanzaro. In quello di Castrovillari, difetto di firme o sovrapposizione di firma ad altra cancellata. In quello di Cosenza, atti di chiusura fuori di posto, firma apposta prima della chiusura di atti: omessa o non giustificata la qualità dei dichiaranti: men-

zione del nome della madre naturale senza il consenso di essa : omessa indicazione dell'ospizio ove furono consegnati gli esposti. in quello di Gerace, omissione negli allegati del *visto* dell'ufficiale dello stato civile : errori di data : omissione di firme. In quello di Monteleone, omessa data della delegazione dell'ufficiale dello stato civile incaricato di ricevere l'atto. In quello di Nicastro, ad atti interlineati od annullati si fanno seguire atti diversi : omissione di firma : mancanza di indici nei registri. In quello di Palmi, omessa data delle pubblicazioni di matrimonio : matrimoni di minorenni celebrati col consenso di un solo dei genitori : altri, di minorenni privi d'ascendenti, celebrati col consenso del solo tutore, non del consiglio di famiglia, o col consenso del consiglio di famiglia, senza che fosse provata la morte degli ascendenti ; denunce di nascite fatte da levatrici non patentate. In quello di Reggio Calabria, adibiti testimoni analfabeti, omessa partecipazione al Procuratore del Re di legittimazioni avvenute per susseguente matrimonio. In quello di Rossano, difetto di firme, e di *visto* a parecchi allegati. Ma, in tutte queste enunciazioni generiche, non si vede indicata una cifra.

DISTRETTO DI FIRENZE. — Il Procuratore Generale nota una regolarità commendevole nei circondari di Montepulciano, Rocca San Casciano, San Miniato, Pistoia. Trova invece molto a desiderare in quelli di Firenze, Grosseto, Siena e Arezzo. Troppo frequenti dispense dalla presentazione del neonato, e non sempre indicate le ragioni di tali dispense : omessa dichiarazione del consenso della madre naturale, mentre se ne indicava il nome nei registri : omessa indicazione del primo nato nei parti gemelli : omessa dichiarazione del consenso dei genitori al matrimonio di figli minorenni : atti di nascita iscritti dopo il termine legale : imposti talora dall'ufficiale di stato civile nomi ridicoli a bambini naturali, per cui se ne può sospettare l'origine illegittima : omessa indicazione dei contrassegni ritrovati presso il neonato da inviarsi al brefotrofo : omissione di firma dell'ufficiale di stato civile e dei testi, o della data della delegazione dell'ufficiale : omessa indicazione di nomi, della età dei defunti : errori dell'indicazione dei nomi dei dichiaranti e dei testi : interruzione di atti senza indicarne il motivo : atto annullato con un tratto di penna senza indicarne la ragione. E tutto ciò oltre alle trasgressioni frequenti di abrasioni, di sovrapposi-

zione di nomi, di non annullamento degli spazi in bianco, e simili. Di tutte queste irregolarità però non è indicato il numero preciso, per nessuna specie di esse. Il Procuratore Generale attribuisce la maggior parte di queste trasgressioni a non esatta conoscenza della legge, che lascia incerti sul da fare gli ufficiali di stato civile; e crederebbe opportuno rimedio il mandare a ciascun ufficio caduto in contravvenzione l'estratto del verbale d'ispezione nella parte che lo riguarda.

DISTRETTO DI GENOVA. — Nel circondario di Chiavari, imposto ad un figlio spurio il cognome portato da una famiglia del luogo (comune di Cicagna): omessa menzione della legittimazione per susseguente matrimonio: omessa indicazione del nome del marito della defunta: omessa denuncia di vedovi morti con prole, onde si costituisca il consiglio di famiglia. Niun rilievo pei 46 comuni del circondario di Finalborgo. Tranne irregolarità di poco rilievo, lodevole la tenuta dei registri nei circondari di Genova, Massa, Oneglia, Pontremoli. Migliorato il servizio in quello di Savona, ove però è a lamentare il frequente ritardo nella trasmissione dei registri alla cancelleria del Tribunale. Nel circondario di San Remo, s'inseriscono spesso documenti in carta libera, senza che sia provata l'indigenza degli interessati: manca in più allegati agli atti di matrimonio il certificato delle eseguite pubblicazioni, o la firma in esso dell'ufficiale di stato civile.

DISTRETTO DI LUCCA. — Poche e non importanti sono le irregolarità verificatesi in questo distretto; in gran parte identiche a quelle sovra accennate.

DISTRETTO DI MESSINA. — Ugual cosa è a dirsi pel distretto di Messina; tranne che, a Mistretta, e più ancora a Messina, sono molto in ritardo le annotazioni che debbono farsi in cancelleria del Tribunale sul secondo esemplare dei registri: ciò che specialmente a Messina costituisce un arretrato considerevole.

DISTRETTO DI MILANO. — Nel circondario di Busto Arsizio, ommissione di firma in due atti di nascita: in due altri, fu raccolta la dichiarazione che il bambino era nato morto: in due atti di matrimonio, non giustificato il mancato assenso materno: ommissione di

firma in parecchi atti di morte. Nel circondario di Como, omessa firma d'un teste, e firma invece di persona non indicata nell'atto: indicata, senza il suo assenso, la madre d'un bambino illegittimo: consenso del solo tutore, quando occorreva quello del consiglio di famiglia: mancanza degli allegati in due comuni: una stessa persona accettata come dichiarante e come teste. Poche irregolarità nel circondario di Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia, Sondrio e Varese.

DISTRETTO DI NAPOLI. — Il Procuratore generale di questo distretto constata un miglioramento nel servizio dei registri dello stato civile, specialmente nei circondari di Avellino, Campobasso, Larino e Matera, ed in quello di Sala Consilina lo dice addirittura lodevole. Dalla relazione poi dei procuratori del Re gli risulta come al disposto degli articoli 54, 104 e 140 dell'ordinamento dello stato civile siasi interamente ottemperato, meno che nei comuni di Galdo, Ottati e Sant'Angelo Fasanella, del circondario di Salerno; e con ritardo in quelli di San Giovanni a Piro, Moio della Civitella e Ceraso del circondario di Vallo della Lucania. Mancano le notizie al riguardo nei circondari di Cassino, Lagonegro, Matera, Melfi, Potenza e Sala Consilina non facendo alcuna menzione su questo punto i rispettivi procuratori del Re.

Scendendo poi ai particolari, il Procuratore generale li riassume in un prospetto sinottico a doppia colonna; nel quale, per ciascuna categoria di contravvenzioni, nota da una parte la specie di trasgressioni e dall'altra i comuni in cui le trasgressioni di quella specie si sono verificate.

Questo metodo è eccellente per conoscere a colpo d'occhio in quali comuni si verificano di preferenza certe trasgressioni. Ma sarebbe addirittura completo se, a lato del nome di ciascun comune si segnasse il numero delle trasgressioni delle rispettive specie nel medesimo constatate, occorrendo alla statistica cifre precise in ciascuna materia.

DISTRETTO DI PALERMO. — Nel circondario di Caltanissetta, in due atti di nascita si trovarono interlinee non approvate: in un atto abrasioni con sovrapposizione di firme: in molti atti spazio in bianco non annullato. In quello di Girgenti, 9 atti di nascita e 4 di morte senza firme, del che però fu tosto provocata la rettifica del Tribu-

nale; più le solite abrasioni, cancellature, interlinee. Nel circondario di Palermo, la scrittura di parecchi atti in molti comuni è quasi illeggibile: atti annullati senza indicazione del motivo, e poi riportati per intero in seguito: omessa in un comune la chiusura annuale dei registri. Nel circondario di Sciacca, si è rilevata una sola raschiatura nel cognome del morto, senza la debita approvazione. In quello di Termini, mancanza di firme in parecchi atti, e raschiatura o cancellatura fatta sparire con reagenti chimici, e poi sovrappostevi altre parole; abuso assai frequente, massime nei comuni di Gangi e Valledòlmo. Infine nel circondario di Trapani, non si trovarono che lievi errori di annotazioni.

DISTRETTO DI PARMA. — Stimo inutile entrare in particolari, perchè la relazione è brevissima e generica: non vi è indicazione del numero delle varie specie d'irregolarità, le quali d'altronde sono poche e non gravi; ed il Procuratore Generale constata un miglioramento nel servizio dello stato civile.

DISTRETTO DI ROMA. — Meno soddisfacenti che pel passato sono i risultati delle verifiche pel 1899: specialmente nei circondari di Roma, Viterbo e Velletri, nei quali il servizio lascia molto a desiderare. In quello di Roma, è frequente l'abuso di non indicare, quando ne è il caso, che la madre da cui si dice nato il bambino non è conjugata, - e, pei bambini di madre che non vuol essere nominata, se questa è nubile, parente od affine col genitore dichiarante nei gradi impeditivi del riconoscimento. Egual cosa è a deplorarsi nel circondario di Velletri, mentre poi (anche quando la madre vuol restare ignota) si indica la via e il numero della sua abitazione: ritardi di più mesi nel trasmettere le copie degli atti di nascita di bambini venuti alla luce dove i genitori non hanno nè domicilio, nè residenza: troppo frequenti dispense dal presentare i neonati, e fatte per motivi lievi, - ciò che avviene altresì nel circondario di Viterbo, ed in altri. Frequenti le dichiarazioni negli atti di nascita che il bambino è nato morto, e ciò sulla sola deposizione dei comparanti, senza aver prima raccolte le opportune notizie; e tutto ciò oltre le solite abrasioni, cancellature, mancanze di firme, inesattezze nella indicazione dei nomi, testimoni sempre gli stessi, numeri in cifra anzichè in tutte lettere, firme non rispondenti alle persone intestate, atti interrotti od annullati senza che ne risulti il

motivo; - e in parecchi comuni, preparazione della formola dell'atto prima che sia assunto. In vari comuni del circondario di Velletri furono omesse le dichiarazioni di legittimazione o di riconoscimento; e così pure nel circondario di Viterbo. Per contro in quattro legittimazioni si riscontrò non esistere gli atti di nascita dei bambini legittimati. Altrove è indicato il nome della madre naturale, senza che consti del suo consenso; omessa indicazione del primo nato nei parti gemelli: atti di nascita ricevuti in ritardo: - imposizione a figli spurii di nomi rivelanti la loro origine od appartenenti a famiglie conosciute nel luogo: omessa indicazione delle pubblicazioni e del consenso dei genitori al matrimonio di minorenni: omissione negli atti di nascita dei bambini trovati, ovvero dell'indicazione dell'ospizio a cui furono mandati. Una neonata fu denunciata dal padre come nata da legittimo matrimonio, mentre poi si constatò che questo non era ancora stato celebrato. Il Procuratore Generale di Roma richiamò a questo proposito l'attenzione della Commissione sul voto già emesso a proposta del comm. Sandrelli, di invitare il Guardasigilli a provvedere onde gli ufficiali di stato civile, in questi casi, pur iscrivendo le dichiarazioni fatte, procurino di accertarne la verità; ed ove il matrimonio non risultasse contratto, ne informino il Procuratore del Re. Poche relativamente le irregolarità negli allegati. Si lamenta poi dal Procuratore Generale di Roma la negligenza dei Pretori, risultante ad evidenza da che molte irregolarità furono riscontrate dai Procuratori del Re in parecchi comuni, dove i Pretori avevano dichiarato che tutto procedeva in regola. E qui ricorre l'osservazione fatta già nella precedente relazione che, mentre il servizio procede abbastanza esatto nei grandi centri, il contrario suole avvenire nei piccoli comuni: sia per insufficienza di chi funge da ufficiale di stato civile, sia perchè spesso un medesimo segretario è adibito per più comuni.

DISTRETTO DI TORINO. — Il Procuratore Generale di Torino ha trasmesso, in un con la sua relazione, tutti i verbali di verifica pervenutigli dai Procuratori del Re del distretto. In essi sono notate le irregolarità verificatesi in ciascun comune, ma non è indicato per le singole specie il numero rispettivo: - quindi non somministrano basi precise per la statistica. Nell'accurata relazione poi del Procuratore Generale, si nota un sensibile miglioramento sugli anni

precedenti nelle tenute dei registri dello stato civile: segnatamente nei circondari di Alba, Aosta, Cuneo, Mondovì, Novara, Pinerolo, Saluzzo, Susa, Torino, Varallo, Vercelli, dove il servizio, tranne alcune trasgressioni non gravi, procedette regolarmente. Lascia invece qualche cosa a desiderare siffatto servizio nei circondari di Biella, Ivrea, Pallanza. Per quello di Domodossola, stante la brevità della relazione del Procuratore del Re, non si poterono aver dati abbastanza certi per un giudizio sicuro. Non mi fermerò ad enunciare le singole specie di irregolarità rilevate nei comuni di questo distretto di Corte d'appello: sia perchè sono presso a poco le stesse già enunciate per gli altri, sia perchè non essendo (come pur troppo generalmente si pratica) indicato il numero delle contravvenzioni di ciascuna specie, una tale enumerazione tornerebbe senza risultato pratico per i nostri studi. Non credo però dover tacere un fatto ben deplorabile (benchè unico per buona ventura) avvenuto nel comune di Ayas, circondario d'Aosta: nel qual comune, per quattro mesi, il sindaco non redigette alcun atto di stato civile. Ma debbo soggiungere che alla rettifica fu tosto provveduto, e che quel sindaco è stato processato e condannato per furto. Osserva il Procuratore Generale che fu regolarmente osservato il disposto degli articoli 104 e 140 dell'ordinamento dello stato civile, non che quello dell'articolo 250 del Codice civile.

DISTRETTO DI TRANI. — Assai succinta e generica è la relazione del Procuratore Generale di questo distretto; constata un servizio generalmente regolare in tutti i comuni; — notando solo che, nel circondario di Taranto, in un comune non si disse quale di due gemelli fosse nato prima, ed in un altro fu dichiarata *nata viva* una bambina che all'atto stesso della dichiarazione fu riconosciuta nata morta: — che, nel circondario di Bari, in un atto di cittadinanza non fu indicata l'età del dichiarante; in un atto di morte di una vedova si omise il nome del coniuge predefunto; in un altro, si omise il nome del coniuge superstite; in un altro, non si disse se la defunta fosse nubile, coniugata o vedova; ed in un atto di nascita da genitori ignoti non s'indicò a chi il bambino venne consegnato. Nel circondario di Lecce, 13 atti non vennero firmati dall'ufficiale dello stato civile; e a due atti di matrimonio mancavano gli allegati. Nel circondario di Lucera, infine, oltre abrasioni praticate per al-

cuni atti, in un atto di matrimonio fu detto essersi presentato l'estratto di morte *della sposa* invece di dire *della madre della sposa*: in un altro mancava il consenso della madre della sposa minorenni; ed in margine d'un altro atto mancava la firma dell'ufficiale dello stato civile.

DISTRETTO DI VENEZIA. — Generica pure e brevissima è la relazione del Procuratore Generale di Venezia, il quale anch'esso accenna alle irregolarità più frequentemente verificatesi, ma non ne specifica il numero. Fra codeste irregolarità sono da notarsi quella di prendere spesso i testimoni fra gl'impiegati ed inservienti comunali, e quella, ancor più grave, di aspettare a far firmare i testimoni poco prima della verifica quadrimestrale; col che si spiega come, nei comuni in cui è invalso questo abuso, parecchi atti rimangono senza firma di testi; e fa temere che senza firma rimarrebbe un gran numero di atti se le verifiche dei Pretori non avvenissero.

Nota poi il Procuratore Generale che si fecero regolarmente le annotazioni di cui all'articolo 104 dell'ordinamento dello stato civile; e che solo ebbe a lamentarsi qualche ritardo di trasmissione da parte delle cancellerie dei Tribunali.

Da questa succinta relazione, necessariamente imperfetta perchè mancano in gran parte i dati precisi su cui appoggiarla, si rilevano ad evidenza due cose:

1° che, se in generale può dirsi esservi qualche miglioramento in questo sì importante ramo di pubblico servizio, l'andamento di esso non può ancora dirsi in molti luoghi soddisfacente;

2° che non sarà possibile avere dati esatti, certi e precisi pei nostri studi statistici e pei conseguenti provvedimenti da prendersi, se Pretori, Procuratori del Re e Procuratori Generali non si uniformano al prescritto della circolare 7 luglio 1900 (n. 1475), notando per ciascuna specie di irregolarità segnate nel modulo A allegato a detta circolare (che ora hanno tutti avuto) e per quelle altre che venissero rilevate, il numero preciso delle irregolarità stesse: i Pretori per ciascun mandamento, i Procuratori del Re per ciascun circondario, i Procuratori Generali per ciascun distretto; nonchè la natura ed il numero dei provvedimenti presi riguardo ai trasgressori, giusta le norme segnate nel modulo B.

Ond'è che io proporrei alla Commissione d'invitare il Ministro Guardasigilli :

1° Ad insistere presso i Procuratori Generali, e per mezzo di essi, presso i Procuratori del Re od i Pretori, ora che sono distribuiti i moduli predetti, affinchè questi moduli vengano riempiti nel modo indicato nella circolare 7 luglio 1900 (n. 1475), precisando le cifre di ciascuna irregolarità; per guisa che dai prospetti dei Procuratori Generali possa esattamente vedersi il numero di ciascuna specie d'irregolarità verificatesi in ciascun circondario del distretto, con la somma totale di esse pel distretto medesimo e da quelli dei Procuratori del Re si possa vedere la stessa cosa per ciascun Comune, e quindi pel circondario.

2° A provvedere, come giustamente nota il Procuratore Generale di Roma (in conformità del voto già altra volta espresso dalla Commissione di statistica) affinchè, quando si denunzia un neonato come figlio legittimo e sorga dubbio sulla realtà del matrimonio fra i genitori, s'inscrivano bensì le dichiarazioni fatte, ma si procuri di accertare la verità della cosa; ed ove il matrimonio non risulti contratto, se ne informi il Procuratore del Re.

Giova sperare che, avendosi in avvenire dati statistici più esatti, questo servizio da cui dipende l'accertamento dello stato della persona possa venire più efficacemente migliorato.

Irregolarità riscontrate nelle verificazioni degli atti di

Irregolarità speciali ai

TRIBUNALI	Irregolarità riscontrate nelle verificazioni degli atti di									
	Mancata annotazione in margine dei decreti di adozione o legittimazione.	Mancata annotazione in margine dei decreti di cambiamento od aggiunta di nome e cognome.	Mancata annotazione in margine dei decreti di concessione di titoli di nobiltà o di predicato.	Mancata annotazione in margine degli atti di riconoscimento.	Mancata annotazione in margine degli atti di matrimonio.	Dichiarazioni ricevute dopo i cinque giorni dalla nascita.	Omessa trascrizione della sentenza che autorizzò l'ufficiale di stato civile a ricevere la dichiarazione tardiva.	Omessa menzione del motivo per cui non fu presentato il neonato e dell'accertamento altrimenti fatto della realtà della nascita.	Dichiarazioni di nascita fatte da altri che dal padre senza che ne risulti il motivo.	Inserzione d'ufficio di atti di nascita senza autorizzazione.
Bergamo	1	..	1
Bozzolo	4
Breno	14	2	..
Brescia	25	..	5	1	..
Castiglione.
Crema.	1
Cremona	2	1	..
Mantova.	5
Salò	6	6	..
Totale	29	..	29	16	..

stato civile nel distretto della Corte d'appello di Brescia.
registri di nascita.

	stato civile nel distretto della Corte d'appello di Brescia.										
	Una stessa persona assunta come dichiarante e come testimonia.	Errori nella data della nascita.	Omessa indicazione se i genitori siano coniugati o no.	Omessa indicazione del nome dei genitori o d'uno di essi.	Omessa indicazione del primo nato nei parti gemelli.	Indicazione del nome dei genitori naturali, senza che risulti del loro consenso.	Omessa presentazione di bambini nati-morti senza provata dispensa.	Omessa formalità negli atti relativi ai bambini nati morti.	Nomi ridicoli rivelanti l'origine, nomi di persone conosciute, o di città, imposti ai figli di ignoti.	Omesse formalità relativamente ai bambini da consegnarsi a privati od a pubblici ospizi.	Omessa indicazione degli oggetti rinvenuti sui trovatelli.
..	..	1	4	6
..	..	3	2	..	3
..	..	15	8	1	..	5
..	..	4	1	1	..	2	1
..	10	9	1
..	4	1
..	1	..	10	1
..	..	6	2	2
..	98
..
..	..	29	1	..	26	12	12	190	3	3	..

**Irregolarità riscontrate nelle verificazioni degli atti di
Irregolarità speciali ai**

TRIBUNALI			
Bergamo	Omessa o ritardata trasmissione al Procuratore del Re del registro per le pubblicazioni.	..
Bozzolo	Pubblicazioni eseguite senza autenticazione delle firme nel caso previsto dall'art. 66 del R. D. 15 novembre 1865 (N. 2602).	..
Breno	1	Irregolari dichiarazioni nelle richieste di pubblicazione.	1
Brescia	Mancanza del regolare consenso degli ascendenti, del padre adottivo, del consiglio di famiglia o di tutela, al matrimonio degli sposi che ne abbisognano.	9
Castiglione.	Omessa giustificazione dello stato libero per chi ha già contratto precedente matrimonio.	10
Crema.	Prove insufficienti di stato libero.	..
Cremona.	Omessa indicazione dei comuni in cui debbono farsi le pubblicazioni.	3
Manitova.	Inosservanza del termine prescritto fra l'una e l'altra pubblicazione.	7
Salò	Omessa indicazione della ottenuta dispensa dalle pubblicazioni.	10
Totale	1	Omissione delle formalità prescritte per le pubblicazioni.	65
		Omessa pubblicazione in uno dei due comuni degli sposi, che abitino in comuni diversi.	31
		Omessa sospensione delle pubblicazioni, od omessa denuncia al P. M. in caso di conoscenza di un impedimento non dichiarato.	..
		Omessa sospensione delle pubblicazioni in caso di opposizione notificata.	..
		Omessa annotazione dell'opposizione in margine al verbale di richiesta delle pubblicazioni.	..

**stato civile nel distretto della Corte d'appello di Brescia.
registri di matrimonio.**

..	..	Omessa annotazione delle rinunzie o sentenze relative alle pubblicazioni.	..
..	..	Omessa inserzione fra gli allegati degli originali delle pubblicazioni.	..
1	1	Celebrazione del matrimonio dopo i 180 giorni dalle pubblicazioni.	1
..	..	Ammissione a celebrare matrimonio di minori di 18 anni senza provata dispensa.	..
1	..	Celebrazione di matrimonio fra stretti congiunti senza provata dispensa.	1
..	..	Omessa indicazione se i genitori degli sposi fossero congiunti o no.	..
..	..	Omessa annotazione dei figli legittimati per susseguente matrimonio.	..
..	..	Omessa data di nascita dei figli suddetti.	..
..	..	Omessa dichiarazione od annotazione del riconoscimento di figli naturali.	..
..	..	Omissione delle formalità prescritte per lo sposo sordo-muto dagli art. 98 e 99 del R. D. 15 novembre 1865 n. 2602.	..
..	..	Omissione delle formalità prescritte per il matrimonio fatto in extremis per legittimare la prole.	..
..	..	Omessa o ritardata informazione al Pretore del matrimonio delle vedove.	..
..	..	Omessa o ritardata trasmissione di copia autentica dell'atto di matrimonio all'ufficiale di stato civile nel cui distretto risieda uno degli sposi.	..
..	..	Omessa dichiarazione dei motivi per cui un ufficiale di stato civile ne richieda un altro di celebrare il matrimonio.	..
2	..	Omesso o ritardato avviso della celebrazione di matrimonio al Procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune di nascita di ciascuno degli sposi.	2
..	..	Omessa annotazione in margine delle sentenze irrevocabili di rettifica riguardanti gli atti di matrimonio.	..

Irregolarità riscontrate negli atti dello stato civile nel distretto della Corte d'appello di Brescia.

Irregolarità speciali ai registri di morte.

Prospetto N. IV.

TRIBUNALI	Omessa menzione dell'età del defunto.	Omessa indicazione del coniuge superstite.	Omessa menzione del coniuge premorto negli atti di morte di vedovi.	Atti compiuti dietro la sola autorizzazione di tumulazione.	Omessa trascrizione della sentenza che autorizza a ricevere la dichiarazione di morte di persone sepolte senza autorizzazione dello ufficiale di stato civile.
Bergamo
Bozzolo
Breno.
Brescia	1
Castiglione.	12	4
Crema
Cremona
Mantova
Salò
Totale	13	4

NB. — Nessuna irregolarità fu riscontrata nei *registri di cittadinanza.*

Sulla esecuzione delle sentenze penali.

RELATORE: **SANDRELLI.**

Nella sessione del giugno 1894, discutendosi dalla Commissione nostra la relazione presentata dall'on. RICHÌ intorno all'amministrazione della giustizia penale nell'anno precedente, l'on. FERRI ebbe ad osservare che per molte sentenze la espiazione della pena non segue prontamente alla condanna, o per la sospensione della esecuzione decretata in seguito delle istanze di grazia, o per gli indugi e per le lentezze di ordine procedurale, o anche per la avvenuta emigrazione degli individui condannati.

All'onor. FERRI, il quale accennava che sarebbe stato necessario uno studio analitico delle diverse cause per le quali la condanna inflitta non si eseguisce o si eseguisce con ritardo, si associarono altri Commissarii, e segnatamente gli onor. COSTA e COSENZA, rilevando la opportunità di una indagine statistica intorno al modo con cui si eseguiscano le sentenze penali (1).

Come complemento ed estrinsecazione completa delle osservazioni sopra ricordate, l'onor. collega LUCCHINI formulava e la Commissione approvava nella seduta del 14 giugno 1894 la seguente proposta:

« La Commissione incarica il Comitato di preparare una statistica, che renda conto dell'esecuzione delle sentenze in materia penale » (2).

In relazione alle osservazioni ed al voto della Commissione, l'on. Guardasigilli del tempo (CALENDA) con circolare 15 luglio 1894, n. 199/1323, indirizzata ai capi del Pubblico Ministero, rac-

(1) *Annali di statistica. Atti della Commissione per la statistica giudiziaria civile e penale.* Sessioni di marzo e giugno 1894, pag. 340, 347 e 349.

(2) *Annali di statistica. Atti della Commissione anzidetta.* Sessioni di marzo e giugno 1894, pag. 360.

comandava ad essi la esatta osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 584 del Codice di procedura penale e 8 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, e li invitava a fornire con particolareggiati rapporti le occorrenti notizie, richieste in conformità di apposito prospetto compilato dal Ministero, intorno alle sentenze rimaste inesequire in ciascun circondario.

Le notizie furono raccolte e trasmesse dai Procuratori generali al Ministero della giustizia e da questo comunicate al Comitato; ma l'onor. COSTA, incaricato di riferire in proposito, nella sessione del maggio 1895 manifestava alla Commissione il suo convincimento che gli elementi pervenuti non fossero completi e sicuri, dimostrando la impossibilità di assumerli per base di ragionamenti e di proposte qualsiasi.

Egli astenendosi perciò dal rendere conto delle ottenute notizie, si limitava ad esporre brevi considerazioni di massima, in seguito delle quali invitava la Commissione ad esprimere il voto che il Guardasigilli portasse sul grave argomento la sua attenzione per lo intento di esaminare se occorrano provvedimenti legislativi o regolamentari diretti ad assicurare la legale esecuzione delle sentenze penali, e concludeva altresì che la Commissione « incaricasse « il Comitato di rinnovare l'indagine statistica allo scopo di verificare se le pene pecuniarie e corporali sono eseguite nei termini e « nei modi stabiliti dalle leggi » (1).

Queste conclusioni furono approvate dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 1895: ma il deliberato della Commissione non ebbe attuazione sollecita, per guisa che 3 anni dopo, nella seduta del 17 luglio 1898, il comm. FORNI presentava una mozione segnalando « la necessità di istituire una ricerca statistica per vedere « come proceda l'esecuzione delle sentenze penali, » ed il cav. BORGOMANERO, riassunti i precedenti sopra riferiti, rispondeva, a nome del Comitato, che questo al più presto avrebbe preso in esame il nuovo modulo già all'uopo preparato ed avrebbe provveduto per la richiesta delle notizie relative (2).

(1) *Annali di statistica. Atti della Commissione per la statistica giudiziaria civile e penale.* 1^a Sessione dell'anno 1895, pag. 5 a 10 e 69 a 72.

(2) *Annali di statistica. Atti della Commissione per la statistica giudiziaria civile e penale.* Sessione del luglio 1898 pag. 76 e 77.

Infatti con circolare del Guardasigilli (FINOCCHIARO APRILE), in data 23 dello stesso mese di luglio, n. 1455/1449, i Procuratori generali delle Corti di appello ed i Procuratori del Re furono invitati, previa nuova raccomandazione di dare ai giudicati penali pronta esecuzione, a trasmettere al Ministero entro un congruo termine le notizie concernenti le sentenze di condanna rimaste non eseguite al 31 luglio 1898, raccogliendo le notizie stesse sopra appositi elenchi nominativi conformi al modulo annesso alla circolare, e accompagnandone l'invio con le opportune osservazioni sulle cause dei ritardi.

*
* *

Questa succinta esposizione mi è sembrata più che opportuna necessaria, non tanto per ricordare attraverso quali fasi sia passata la ricerca statistica, sulla quale il Comitato mi ha ora incaricato di riferire, quanto per far palese che sulla ricerca stessa, fino dal suo inizio, ha pesato una specie di fato avverso, che ne ha in più modi osteggiato e ritardato il corso, e tutto ciò precisamente quando lo scopo che volevasi raggiungere era quello di rilevare i motivi di lamentati indugi e di avvisare ai mezzi valevoli ad evitarne la ripetizione!

E questa fatalità, questo influsso ostile incombe ancora, dappoichè, per una sequela di circostanze che io ignoro, il materiale raccolto ed inviato dai Procuratori generali al Ministero della Giustizia nel settembre e ottobre 1898, fu comunicato soltanto nell'ottobre 1900 alla Direzione generale della statistica, per le operazioni di spoglio: e soltanto a metà del cadente febbraio è stato a me affidato l'incarico di riferire sulle resultanze della ricerca statistica, la quale risale ad uno stato di fatto di più che due anni indietro. Né il segnalato ritardo è il solo o il minore degli inconvenienti verificatisi: dappoichè le resultanze ottenute, che la nostra Direzione generale della statistica ha diligentemente ridotte dai singoli dati nominativi ad espressioni numeriche riassuntive, io sono costretto a presentare alla Commissione in modo sostanzialmente incompleto, mancando, a causa di smarrimento del relativo piego indirizzato al Ministero della giustizia, tutti i dati relativi alle sentenze che al 31 luglio 1898 erano ancora ineseguite presso gli uffici della Procura

generale, delle Regie Procure e delle Preture del distretto di Roma.

Siffatta mancanza costituisce, a mio avviso, una lacuna di importanza gravissima, sia perchè in via assoluta rende impossibile il completo e sicuro esame dei risultati della indagine statistica, sia perchè la imperfezione e incertezza delle deduzioni che vogliono desumere dal materiale raccolto cresce di intensità quando si consideri che i dati deficienti sono relativi non ad un distretto qualunque, ma propriamente a quello, il di cui capoluogo è altresì la sede del Governo, e che, anche per un complesso di circostanze più specialmente di ordine economico e demografico, proprie della capitale, può offrire ragioni di osservazioni e di studio peculiari e distinte da quelle di ogni altra circoscrizione giudiziaria.

Questo intimo mio convincimento io fui sollecito a manifestare, facendone una specie di questione pregiudiziale, per la quale non avrei dovuto che ripetere per la seconda ricerca le stesse conclusioni negative, alle quali venne l'onorevole Costa in riguardo alla prima.

Ma mi fu fatto osservare che ormai alla Commissione dovevasi dar conto dei risultati conseguiti pel compimento della seconda investigazione da essa disposta.

Per questa considerazione, io, pur mantenendo tutte le riserve che la coscienza di fare opera necessariamente imperfetta mi impone, mi accingo a presentare una succinta esposizione riassuntiva e mi conforta il pensiero che questa, se non potrà fornire dati ed illazioni esaurienti, quali sarebbero richiesti dalla importanza dell'argomento e quali la Commissione avrebbe diritto di attendere, resterà come un precedente, valevole almeno a fissare la constatazione di una condizione di fatto, da non trascurarsi interamente nello svolgimento ulteriore dello studio intrapreso.

*
*
*

Stimo opportuno premettere all'esame dei dati numerici una rapida rassegna delle osservazioni, con le quali i Procuratori generali accompagnavano al Ministero i prospetti relativi agli uffici dei rispettivi distretti.

Il Procuratore generale della Corte di GENOVA nel 19 settembre 1898 riferì che l'importante servizio in quella circoscrizione procedeva, in genere, regolarmente: rilevò peraltro che nella esecuzione delle sentenze portanti condanna a pena pecuniaria si erano verificati ritardi, i quali non sempre poterono dirsi giustificati dalla osservanza dei termini imposti dalla procedura necessaria per addivenire alla esazione oppure alla commutazione in pena corporale: laonde furono eccitati il cancelliere del tribunale ed i pretori ad usare in avvenire diligenza e sollecitudine maggiore. Aggiunse il Procuratore generale che era stata da lui richiamata l'attenzione del Procuratore del Re di Savona sopra un grave inconveniente constatato a riguardo della Pretura di Savona, dove la effettuata ricerca aveva dimostrato « come l'esecuzione delle sentenze fosse quasi totalmente abbandonata ».

Il Procuratore generale di CASALE con lettera 16 settembre 1898, riassunti i dati per ciascun circondario, concludeva essere il servizio proceduto con sufficiente regolarità, ed essere le non molte concessé sospensioni, in genere, giustificate.

Con successiva lettera del 4 dicembre 1898, rispondendo a talune osservazioni formulate dal Ministero, lo stesso Procuratore generale forniva altri schiarimenti ed informazioni di fatto, susseguite da analoghe sue osservazioni, principalmente sui punti seguenti:

a) sul sistema tenuto per la esecuzione delle sentenze contro condannati latitanti. Emesso l'ordine di arresto e ricevuto il verbale di vane ricerche, l'autorità giudiziaria in quel distretto non usa fare ulteriori indagini, salvo che ad essa pervengano successive notizie, che possano giovare pel rintraccio del condannato, le quali si comunicano all'autorità di pubblica sicurezza. Il Procuratore generale avvertiva aver disposto che contro i colpiti da mandato di cattura nel periodo istruttorio, rimasti latitanti, si rilasci nuovo ordine di arresto allo effetto di assicurare la esecuzione delle sentenze di condanna;

b) sulla sospensione dell'esecuzione di sentenze portanti condanna a pene di breve durata. La sospensione fu ordinata in seguito della avanzata istanza per grazia, giusta i criteri esposti dalla istruzione ministeriale pubblicata nel Bollettino ufficiale

1° aprile 1891, n. 13, e se fu chiesta per causa di malattia del condannato, non fu concessa se non quando la malattia era comprovata da attestazione medica ;

c) sulla esecuzione delle sentenze di condanna a pena pecuniaria. L'esecuzione si esplicò regolarmente, anche perchè i cancellieri sono interessati al recupero delle multe ed ammende ;

d) sulla osservanza dell'articolo 410 del regolamento carcerario 1° febbraio 1891, n. 260, per quanto concerne l'assegnazione ai rispettivi luoghi di pena di coloro, la di cui condanna sia superiore ai sei mesi. Informava il Procuratore generale che dagli uffici del Pubblico Ministero di quel distretto le proposte di assegnazione e i documenti relativi sono trasmessi al Ministero dell'Interno, tostochè ciascuna sentenza è divenuta irrevocabile, senza attendere i primi cinque giorni del mese successivo, in conformità alla circolare di quel Ministero del 25 novembre 1891, n. 6018-122-A.

Il Procuratore generale di TORINO con rapporto 10 settembre 1898 assicurava il servizio in complesso essere proceduto bene : le sospensioni per la massima parte ordinate dal Ministero : poche per ordine delle autorità dipendenti, sempre per giustificati motivi.

Ritardi si verificarono soltanto in riguardo al Tribunale di Novara, principalmente perchè, secondo quanto aveva esposto quel Procuratore del Re, il campione penale non era stato tenuto in regola, troppo frequenti essendo i cambiamenti dei funzionari addetti a quel servizio. Si erano date disposizioni per eliminare gli inconvenienti.

Il Procuratore generale di MILANO, con lettera 15 settembre 1898, fece presente che dalle operate ricerche erano emersi taluni casi di inesecuzione o di ritardo nell'esecuzione, tra i quali merita essere riferito quello di essere stata sospesa dal Pretore di Borghetto Lodigiano l'esecuzione di condanna contro individui passati al servizio militare : fu però provveduto perchè le sentenze fossero senz'altro indugio eseguite, e il Procuratore generale affermava che in complesso questo servizio è disimpegnato dai funzionari cui spetta, con solerzia ed attenzione.

Con rapporto 20 settembre 1898 il Procuratore generale di BRESCIA, rilevando la maggior parte delle non avvenute esecuzioni dipendere da sospensione disposta in seguito di domanda di grazia, propose la prefissione di un termine, decorso il quale senza che sulla domanda siasi provveduto la sentenza si debba eseguire, ad evitare qualsiasi possibilità di prescrizione della pena.

Nel distretto di VENEZIA, secondo quanto osservò quel Procuratore generale con lettera 12 settembre 1898, causa principalissima che molte sentenze risultavano ancora ineseguite fu la assenza dal Regno dei condannati per effetto della emigrazione predominante nelle provincie venete.

Il Procuratore generale di PARMA si limitò a dire (lettera 7 settembre 1898) che, visti gli ingiustificati ritardi nell'esecuzione di alcune sentenze di condanna a pene pecuniarie pronunciate dal Tribunale di Piacenza e dai Pretori di Collagna, Villaminazzo e San Polo d'Enza, aveva eccitato i dipendenti funzionari a compiere gli atti necessari senz'altro indugio.

Con lettere 6 e 10 settembre 1898 i Procuratori generali di LUCCA e di FIRENZE trasmisero i dati dei rispettivi distretti, il primo affermando soltanto che il servizio aveva proceduto con bastante regolarità e speditezza, il secondo senza formulare alcuna osservazione.

Il rapporto del Procuratore generale di BOLOGNA (13 settembre 1898) nota che i ritardi si verificarono più specialmente per parte delle regie Procure di Bologna e di Ferrara, e contiene le spiegazioni date dai Procuratori del Re rispettivi.

Quello di Bologna osserva che il numero di 143 sentenze ineseguite non si deve considerare importante in riguardo alla complessiva cifra di circa 950 che annualmente si eseguiscono, e che per la massima parte le sentenze ancora prive di esecuzione sono di condanna a pena pecuniaria, per guisa che il ritardo proviene dalla necessità del compimento degli atti procedurali.

In quanto alla regia Procura di Ferrara il titolare di quell'uf-

ficio segnala le peculiari condizioni di quella provincia, dove la industria prevalente, per non dire unica, è l'agricola, e dove i lavori di mietitura e di trebbiatura del grano e le operazioni occorrenti alla produzione ed al raccolto della canapa procurano occupazione ai braccianti ed ai lavoratori di campagna durante tutta l'estate e l'autunno, e danno loro il modo di guadagnarsi il pane per sé e per la famiglia anche per l'inverno. Tenuto conto di queste speciali condizioni ed anche in considerazione della crisi economica degli ultimi anni, quella regia Procura si indusse a concedere proroghe alla espiazione della pena, quando furono dimostrate le disastrose conseguenze che alle disgraziate famiglie l'assenza del capo anche per breve tempo avrebbe procurato.

Il Procuratore generale di ANCONA, rispondendo con lettera 26 gennaio 1899 ad una ministeriale del 10 ottobre 1898, riferì che in quel distretto il servizio delle esecuzioni è disciplinato da una circolare della Procura generale del 24 giugno 1897, della quale rimise copia. Aggiunse che « l'arresto dei latitanti viene costantemente sollecitato ogni due mesi in base ad un registro apposita-
« mente istituito presso ciascuna autorità giudiziaria incaricata
« dell'esecuzione delle sentenze. »

Enumerati dipoi alcuni casi di sospensione per comprovata malattia o per la pendenza della domanda di grazia, concluse che il servizio, nel suo complesso, si era svolto abbastanza regolarmente.

A questo punto dovrebbesi tener parola del distretto di ROMA; ma ciò non è possibile pel motivo già indicato.

Dal rapporto del Procuratore generale di AQUILA (12 settembre 1898) rilevasi che la ritardata esecuzione provenne in molta parte da sospensione ordinata in seguito di istanze per grazia o da irreperibilità del condannato.

Qualche ritardo vi fu per le condanne relative a contravvenzioni comprese nell'ultima amnistia (regio decreto 3 marzo 1898, n. 41), essendosi dovuto tener sospesa l'esecuzione dei giudicati in attesa delle declaratorie della Sezione di accusa, statuenti l'ammissione al godimento del largito beneficio.

Per quanto più specialmente riguarda le condanne a pena pe-

cuniaria, in generale non si ebbero ritardi notevoli; e le concesse dilazioni furono ispirate da quei sentimenti di bene intesa equità, che lo stesso Ministero di grazia e giustizia aveva raccomandato in vista delle constatate strettezze economiche, rinviandosi gli atti di esazione a tempo più opportuno, quando cioè i raccolti della campagna e la diminuzione dei prezzi dei generi di prima necessità avessero permesso ai condannati di soddisfare con minor disagio i loro debiti.

Il Procuratore Generale di NAPOLI col rapporto 21 ottobre 1898 accennò che i ritardi erano causati dalle sospensioni intervenute in seguito delle domande di grazia, dalla emigrazione, dalla irreperibilità dei condannati e dalla insufficienza del personale di cancelleria negli uffici secondari.

Quello di CATANZARO (rapporto 14 settembre 1898), premesso un riassunto dei dati di ciascun singolo circondario, enunciò siccome principali motivi dell'ineseguitamento delle sentenze l'emigrazione clandestina per sfuggire al rigore della legge, lo studio posto dai condannati nel rendere vane le investigazioni della forza pubblica, le difficoltà di rintracciare coloro che esercitano mestieri girovaghi: riferì di avere istituito la compilazione di appositi elenchi da trasmettersi mensilmente dalle dipendenti Procure e Preture alla Procura generale per la più agevole sorveglianza sull'andamento di questo importante servizio.

Nessuna osservazione formularono i Procuratori generali di TRANI, di MESSINA e di CATANIA (rapporti 15, 18 e 20 settembre 1898).

Osservò il Procuratore generale di PALERMO (rapporto 28 settembre 1898) che le sentenze le quali figurano non eseguite, tolte quelle la di cui esecuzione è sospesa per l'avvenuta presentazione di istanze di grazie, si riducono a ben poche, e soggiunse che per quasi tutte il ritardo risulta giustificato. Egli con circolare del 15 febbraio 1898 aveva disposto un controllo mensile sullo stato delle sentenze rimaste ineseguite presso le dipendenti autorità giudiziarie.

Finalmente il Procuratore generale di CAGLIARI con lettera del 14 settembre 1898, rilevando che il numero delle sentenze non ancora eseguite al 31 luglio non era scarso, enunciava del ritardo le ragioni seguenti:

- a) sospensione per domande di grazia;
- b) latitanza o irreperibilità dei condannati;
- c) ristrettezza o mancanza del carcere mandamentale;
- d) ragioni di speciale riguardo verso il condannato o la di lui famiglia;
- e) omissione dell'esecuzione per svista;
- f) attesa che siano espiate altre pene o che siano definiti altri procedimenti per cui il condannato trovasi detenuto.

Manca il carcere mandamentale in Santu Lussurgiu, in Tresnuraghes, in Aggius; sono insufficienti quelli di Quartu Sant'Elena, di Terralba, di Nulvi: di tali deficienze il Procuratore generale informò il Prefetto di Cagliari.

Alcuni uffici concessero proroghe ai condannati poveri per ragione di lavoro o per condizioni speciali di famiglia: ed il Procuratore generale, « con tutto che tali disposizioni siano contrarie alla legge, avuto riguardo alle ragioni che le consigliarono, crede che per questa volta non sia il caso di muoverne appunto alle autorità che le diedero »; aggiunge però di avere ordinato ai Procuratori del Re « che per nessun riguardo le sentenze abbiano a tenersi sospese. »

Le sentenze delle quali la esecuzione erasi trascurata per mera svista dei funzionari di cancelleria, e che in seguito sono state eseguite, furono cinque, di cui una nella pretura di Lanusei, una in quella di Tortoli, e tre nella pretura di Aggius.

Concludeva il Procuratore generale col dire che un considerevole ritardo si verificò nella esecuzione delle sentenze delle preture di Cagliari, sebbene si spediscono in tempo gli ordini di arresto, ed in proposito notava che « la causa si vorrebbe trovare nel fatto che gli agenti di pubblica sicurezza, che ne sono incaricati, non abbiano sempre agio di eseguire gli ordini di arresto quanto prima sarebbe desiderabile. » Parole queste di colore oscuro, delle quali forse non sarebbe stato inopportuno ricercare una spiegazione.

*
**

I prospetti nominativi trasmessi dai Procuratori generali al Ministero dovevano dimostrare, secondo le norme date con la surricordata circolare 23 luglio 1898, quante erano le sentenze penali ancora non eseguite al 31 luglio di quell'anno. Ed il quadro riassuntivo redatto dalla Direzione generale della Statistica in base alle pervenute notizie ci fa conoscere che alla detta data le sentenze ineseguite ascendevano alla complessiva cifra di 21,358 (1).

Questa cifra, così come fu procurata, non si presta, a mio avviso, ad un esame completamente utile sul suo vero valore e significato.

Mi sembra infatti che, se l'obiettivo a cui si volle rivolta la indagine, è pur quello di stabilire quale e quanta attività spiegarono le autorità giudiziarie, cui la legge affida l'incarico e l'obbligo di dare esecuzione ai giudicati penali, perchè sia di questi assicurata la dovuta esemplarità ed efficacia, non basti aver presente la sola nozione della quantità dei giudicati ineseguiti, ma occorra al dato negativo contrapporre altri due coefficienti positivi, quello delle sentenze divenute irrevocabili e quindi eseguibili in un dato periodo, e quello delle sentenze eseguite. Soltanto dal confronto fra questi dati potremo avere l'indice preciso, che la cifra unica ed isolata, ora richiesta ed ottenuta, non può fornire, circa la solerzia adoperata nello adempimento dei pronunciati della giustizia punitiva.

La premessa osservazione apre l'adito ad un'altra che io reputo pure non trascurabile pel metodo da seguirsi nella inchiesta ulteriore.

Io penso che, fissata la cifra delle sentenze eseguibili entro un determinato periodo di tempo, le notizie intorno allo stato di esecuzione o di inesecuzione delle sentenze stesse si debbano ricercare in relazione non alla data che segna l'ultimo limite del periodo come sopra fissato, ma ad una data posteriore, per lo meno di un trimestre, non essendo giusto nè razionale comprendere nella stessa cifra e giudicare alla stessa stregua ciò che veramente costituisce omissione e ritardo e ciò che è effetto imprescindibile della forza

(1) È superfluo ripetere ancora una volta che i dati statistici ai quali si riferisce l'attuale resoconto non riproducono lo stato di fatto completo per tutto il Regno, mancando quelli relativi al distretto della Corte di appello di Roma.

delle cose, tenuto conto delle formalità pratiche da osservarsi, e anche, per quanto riguarda le condanne a pena pecuniaria, della obbligatoria decorrenza del termine indicato dall'articolo 19 del Codice penale affinché in seguito alla accertata insolvenza ed insolvibilità del condannato possa a di lui riguardo operarsi la conversione della inflittagli pena in quella corporale.

Su questo proposito emerge dall'ottenuto prospetto riassuntivo che delle 21,358 sentenze ineseuite al 31 luglio 1898, due terzi, cioè 14,338 erano divenute irrevocabili nello stesso anno 1898. E questa cifra, che presa in senso assoluto è veramente considerevole, ove si tenga conto della osservazione sopra espressa, presenta una gravità relativa indubbiamente minore delle altre che la susseguono, dalle quali rilevasi che delle rimanenti 7020 sentenze, erano divenute eseguibili 4542 nell'anno 1897, 914 nel 1896, 422 nel 1895, 257 nel 1894 e 885 in anni anteriori al 1894.

Queste infatti avrebbero dovuto normalmente essere eseguite da molto tempo, e in speciale riguardo a queste si impone la ricerca dei motivi, pei quali ne fu impedita e di tanto ritardata la esecuzione.

Prima però giova accennare che delle sentenze risultate ineseuite 13,547, cioè il 63. 43 per cento, si riferivano a condanne per delitti e 7811 (36. 57 per cento) a condanne per contravvenzioni. Ed è anche opportuno notare che delle sentenze stesse, 11,325, cioè il 53. 02 per cento, avevano inflitte pene pecuniarie, e le rimanenti 10,033, corrispondenti al 46. 98 per cento, avevano irrogato pene restrittive della libertà personale.

Di questi elementi di fatto non è dubbia la importanza, e per essi la prima impressione che siasi risentita nello scorgere la complessiva quantità di 21,358 sentenze non eseguite, viene alquanto modificata, tanto più quando da un lato si consideri, relativamente alle condanne a pene restrittive, che oltre due terzi di queste, cioè 7181, non eccedevano i tre mesi, 1758 non superavano l'anno, 866 si estendevano da un anno a cinque, e 228 oltrepassavano questo ultimo termine, e quando dall'altro canto si rifletta che fra le sentenze segnate come non eseguite, figurano 1111 di condanne state comprese nell'amnistia, e che, senza accennare qui a considerazioni meno essenziali, di cui sarà fatto cenno in appresso, il numero delle 11,634 sentenze ineseuite per quei motivi che trovansi raggruppati

nell'ultima colonna del prospetto sotto il generico titolo di *motivi procedurali ed altri diversi dai precedenti*, risulta in massima parte costituito da giudicati di condanna a pene pecuniarie.

*
* *

Le cause delle rilevate inesequzioni si possono distinguere in due grandi categorie secondo che le sentenze restarono inesequite o per virtù di disposizione che ne volle temporaneamente e sospesi gli effetti, oppure per altre cause diverse dalla autorizzata sospensione. Nella prima ipotesi interviene una determinazione positiva, un provvedimento della competente autorità, la quale eccitata da una istanza del condannato o dei suoi congiunti ed in vista di circostanze contemplate dalla legge o per considerazioni equitative ed umanitarie statuisce potersi soprassedere dagli atti occorrenti per ottenere l'immediata espiazione della pena inflitta. Il non avvenuto esequimento delle sentenze nell'altra delle suaccennate ipotesi proviene o da impedimenti estranei alla azione dell'autorità giudiziaria o da inazione di questa.

Delle sentenze inesequite al 31 luglio 1898, erano 3953 (il 18. 51 per cento) quelle la di cui esecuzione era ancora arrestata da provvedimenti di sospensione: e questa era stata disposta dal Ministero di grazia e giustizia in relazione a 2007 condanne a pena restrittiva ed a 768 condanne a pena pecuniaria, ed era stata concessa dalle competenti autorità giudiziarie in riguardo a 869 e rispettivamente a 309 condanne dell'una e dell'altra specie.

Per la massima parte le sospensioni furono autorizzate in conseguenza della produzione di istanze per grazia.

Resulta infatti che per tale motivo al 31 luglio 1898 si trovavano ancora inesequite 2593 sentenze di condanna a pena restrittiva e 1036 sentenze di condanna a pena pecuniaria. Le altre sospensioni erano state consentite o per malattia (41 in relazione a condanne a pena restrittiva e 11 in relazione a condanne a pena pecuniaria), o per gravi motivi di famiglia (48 e 1 rispettivamente) o per dare modo di attendere ai lavori campestri (67 e 11) o per altri motivi (127 e 15 rispettivamente).

Come è facile scorgere, non furono molte le sospensioni ispirate da considerazioni di equità: nè io credo perciò di soffermarmi

su di esse. D'altro canto io penso altresì che, ferma restando la regola stabilita dall'art. 584 del Codice di rito penale, si possa però lasciare all'apprezzamento dell'autorità, cui incombe curare l'esecuzione della sentenza, il vedere se sia da concedersi, in via di eccezione e tenuto conto della entità della condanna e delle altre circostanze concrete da valutarsi caso per caso, una dilazione alla espiazione, quando si ravvisi che un non lungo ritardo, senza essere di nocumento agli alti interessi della giustizia, può evitare gravi danni (che la giustizia certo non richiede) al condannato ed alla famiglia innocente.

Merita invece brevi osservazioni la cifra delle sospensioni state concesse in seguito delle domande di grazia. Su questo argomento potrebbesi rilevare che allorquando furono raccolte le notizie surriferite, non ancora era stata emanata la circolare 3 dicembre 1898, n. 1457, con la quale il Ministro Guardasigilli FINOCCHIARO-APRILE nello intento di rendere più spedito il corso delle istanze di grazia, prescrisse che queste anzichè al Ministero, fossero rimesse direttamente e preferibilmente alle autorità chiamate ad istruirle e a dare il loro parere. Però, dopo quella circolare che, accennando alla facoltà sancita dall'articolo 826 del Codice di procedura penale, riconobbe anche ai capi degli uffici del Pubblico Ministero l'esercizio di tale facoltà, quando ad essi le istanze invocatrici della Sovrana clemenza siano presentate, non è più a discutersi sulla legittimità delle sospensioni autorizzate da questi ultimi nei casi in cui la pena della quale chiedesi il condono o la mitigazione, se restrittiva della libertà personale non superi i cento giorni, oppure sia una pena pecuniaria.

Più concludente sembrami un'altra osservazione, che si riferisce alla durata della sospensione. A questa, secondo quanto emerge dal prospetto, soltanto in pochissimi casi fu prefisso un termine, e sopra 3953 sentenze rimaste ineseguite al 31 luglio 1898 per effetto di ordinata sospensione, furono 3682 (di cui 2642 portanti condanna a pena restrittiva) quelle in cui la sospensione era stata concessa a tempo indeterminato.

Ora si può dubitare se la concessione di sospensioni senza termine sia in massima ammissibile e conciliabile col precetto fondamentale scritto nel suricordato articolo 584 del Codice di procedura penale che vuole la immediata esecuzione dei giudicati penali ap-

pena divenuti irrevocabili. Per quanto poi riguarda specialmente l'istituto della grazia, se non si può a meno di riconoscere la ragionevolezza ed anzi la necessità che la sospensione sia concessa quando trattasi di pene di breve durata, affinché non sia frustrato l'esplicamento della prerogativa sovrana, non sembra però che per sistema la sospensione debbasi statuire senza un limite, che può essere più o meno ampio secondo i casi, e cioè secondo il preventivo calcolo del tempo che si presume necessario alla istruzione, all'esame e alla decisione della domanda di grazia. Questo e non altro è, del resto, il concetto sul quale riposa la disposizione dell'articolo 826 succitato, che in linea di eccezione consente la facoltà di sospendere l'esecuzione dei giudicati in vista della prodotta domanda di grazia.

Nè è fuori di proposito ricordare il contesto dell'articolo 240 della tariffa in materia penale, laddove è detto che « quando a seguito di ricorso per grazia si fosse ordinata la sospensione degli atti e fossero trascorsi alcuni mesi dalla accordata sospensione senza che si conosca la provvidenza emanata, il Procuratore del Re dovrà richiedere al Ministero di grazia e giustizia le opportune disposizioni ».

Ignoro se e come tale prescrizione sia in pratica osservata: ma parmi che in relazione all'attuale argomento dovrebbero anche su questo punto portare la ricerca; nè sarebbe inopportuno esaminare se quella prescrizione che fu emessa a proposito delle pene pecuniarie convenga estendere alle pene afflittive.

Certa cosa è che la sospensione dell'esecuzione senza termine può dare adito, quando il provvedimento sulla domanda di grazia sia ritardato, a non lievi pericoli, fra i quali, a mio avviso, non ultimi quelli che alla pena sia tolta o diminuita la esemplarità, che della pena è pure requisito precipuo: e che il condannato giunga in fatto ad ottenere la impunità, o per la non infrequente sopravvenienza di sovrani indulti, o perchè la pena resti prescritta, specialmente nei casi delle prescrizioni più brevi, o per la possibilità di dimenticanze tanto più facili a verificarsi, quanto più sia protratta la espiazione.

*
* *

Oltre le sentenze la di cui esecuzione era stata sospesa, al 31 luglio 1898 si contavano altre 17,405 pronunzie di condanna

(l'81.49 per cento sul totale delle sentenze ineseuite) passate in giudicato, la di cui esecuzione non ancora aveva avuto inizio per motivi diversi da un provvedimento dell'autorità che ne avesse autorizzato la sospensione.

Il prospetto ci avverte che 3323 sentenze erano ineseuite per irreperibilità dei condannati, 39 per malattia, e 1061 per constatata emigrazione dal Regno.

Lasciando in disparte i casi di malattia i quali, oltre ad essere una quantità esigua e perciò trascurabile, costituiscono, ove la malattia davvero esista e sia debitamente comprovata, un impedimento non imputabile ad inerzia o negligenza dell'autorità, non può passare inosservata la cifra di 3323 sentenze, che non si erano potute eseguire perchè i condannati erano o figuravano irreperibili.

Secondo le osservazioni contenute nei rapporti sopra riassunti dei Procuratori Generali, presso diversi uffici del Pubblico Ministero si usa, dopo che fu spiccato l'ordine di arresto del condannato e dopo che la forza pubblica incaricata dell'esecuzione ebbe trasmesso un verbale di vane ricerche, non dare altro corso all'affare. Questa inazione che giova ritenere circoscritta a non molti uffici, non può non influire sugli insuccessi di cui ci occupiamo, e non risponde agli intendimenti del legislatore espressi negli articoli 584 e seguenti del Codice di procedura penale. La funzione delle autorità giudiziarie designate dagli articoli 601 e 602, allorchè è rivolta ad ottenere la espiazione di pene afflittive non si esaurisce con la emissione e con l'invio alla pubblica forza dell'ordine di arresto del condannato; e per quanto sia certo che gli atti direttivi ed esecutivi tendenti alla scoperta ed alla cattura della persona ricercata rientrano esclusivamente fra le attribuzioni dell'autorità politica e di pubblica sicurezza, tuttavia non è men vero che l'autorità giudiziaria, allorchè vede non susseguite da pratico risultato le disposizioni da essa date per l'adempimento della legge, ha il dovere di insistere e di eccitare lo zelo degli ufficiali che della esecuzione furono incaricati, e di comunicare loro tutte quelle maggiori indicazioni che dagli atti procedurali o da altre fonti risultassero utili per agevolare il successo di ricerche ulteriori. Ed in questo senso si è pronunziata l'autorevole voce di molti fra i prefati Procuratori Generali, i quali, come sopra ho accennato, riferirono aver disposto perchè i dipendenti uffici del Pubblico Ministero e delle Preture

portino una perseverante attenzione sulle sentenze, di cui, malgrado l'impulso iniziale, non fu ottenuta la esecuzione.

La irreperibilità, la quale quasi sempre si verifica nelle condanne a pene considerevoli e non mai in quelle a pene di poca entità, è sovente effetto di astuzie e di favoreggiamenti possibili nei primi momenti quando si sa o si prevede dal condannato e dai suoi aderenti che egli è o sarà ricercato: ma può pure accadere che i pericoli e i disagi della latitanza, il bisogno di procacciarsi più sicuro guadagno, l'istintiva attrazione verso i luoghi conosciuti, ed altre circostanze concrete inducano il colpevole, che ormai si creda non più attivamente ricercato, ad abbandonare od anche soltanto a diminuire le cautele per le quali dapprima era riuscito a sfuggire alla espiazione: ed è sommamente utile che l'azione vigile ed investigatrice dell'autorità di polizia sia tenuta in movimento mercè i richiami e gli eccitamenti dell'autorità giudiziaria, la quale può così e deve contribuire efficacemente a che non debbasi ripetere che

*antecedentem scelestum
deseruit pede poena claudo.*

Altra e non ultima fra le cagioni di impedimento alla sollecita esecuzione della condanna è la emigrazione. Non è qui il luogo di studiare questo fenomeno, che ha un tradizionale e costante svolgimento fra le popolazioni di talune parti del Regno, e che ultimamente formò oggetto di nuove norme provvidamente regolatrici, tradotte nelle disposizioni della recente legge 31 gennaio 1901, n.23.

Basta solo osservare, per quanto attiene alla materia che ne occupa, come sopra 1061 sentenze non eseguite a causa della emigrazione dei condannati 428 appartengono alle provincie venete e 341 alle provincie calabresi: vengono dipoi le Marche con 72 sentenze e gli Abruzzi con 69: scarsi sono i casi di ineseguitamento per emigrazione verificatisi nelle altre provincie. Occorrerebbe forse ricercare se e quante volte all'emigrazione sia stata unica o prevalente spinta il malefizio commesso o la riportata condanna, se, ove ciò sia, sarebbesi dovuto e potuto tempestivamente impedire l'esodo dell'accusato o del condannato, se trattasi sempre di una emigrazione duratura, ossia di quelle correnti migratorie periodiche

e temporanee, che traggono braccianti e contadini di certe regioni d'Italia a profittare della stagione del lavoro sia nei finitimi paesi Europei sia in quelli oltre Oceano, per tornare a stagione finita, e fino a quando non sopravvenga la nuova, ai patrii casolari. Ed anche a riguardo di questa specie di condannati dovrebbero mantenere desta l'attenzione delle autorità sia giudiziarie sia amministrative per impedire possibilmente che resti insoddisfatto il debito da essi contratto con la punitiva giustizia.

Il prospetto segna pure 1111 sentenze rimaste prive di esecuzione per effetto della amnistia statuita col succitato R. Decreto 3 marzo 1898, la quale comprendeva i reati previsti nella legge sulla stampa, quelli contro la sicurezza dello Stato preveduti negli articoli 104 a 127 e 135 del Codice penale, quelli di duello, ed una grande parte di contravvenzioni punibili o punite con pene non eccedenti i tre mesi di arresto o le 900 lire di ammenda.

Sulla cifra ora riferita, la quale in sostanza non altro indica che l'attuazione dei benefici effetti della clemenza sovrana, non fa d'uopo soffermarsi, se non in quanto talune fra le condanne condonate fossero di data remota e la comprensione di esse nell'indulto fosse stata resa possibile dalla soverchiamente protratta inesecuzione. Ad ogni modo, come già fu avvertito, dopo l'intervenuto indulto le 1111 sentenze segnate nel prospetto non sono più da computarsi siccome ineseguite, e cessano di far carico alle autorità che avrebbero dovuto curarne l'eseguimento.

Importa invece accennare ai casi, fortunatamente rarissimi, in cui la espiazione fu dovuta ritardare per non esservi posto nel carcere, o per affermata deficienza di personale di cancelleria. Nè l'uno nè l'altro inconveniente dovrebbero verificarsi in condizioni normali: ad ogni modo sembra che sia difficile desumere da essi una ragione plausibile di giustificazione, ammenochè non si dimostri che furono tempestivamente denunciati da chi aveva l'obbligo e la responsabilità dell'adempimento del servizio di esecuzione dei giudicati e che nonostante le avute comunicazioni l'autorità superiore omise di provvedere perchè gli inconvenienti medesimi fossero remoti.

Su questo proposito non sarà inopportuno richiamare l'attenzione del Ministero, la quale è da invocarsi eziandio sull'altra pur

grave circostanza esposta dal Procuratore generale di Cagliari circa la mancanza od insufficienza del carcere in alcuni comuni capiluoghi di mandamento, non potendosi tollerare la inosservanza delle tassative disposizioni contenute nell'articolo 175, n. 19, della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 maggio 1898, n. 164, e nell'articolo 160, penultimo capoverso, del regolamento 19 settembre 1899, n. 394.

A compiere l'esame del prospetto restano poche cifre: quella di 127 sentenze, che non si erano ancora potute eseguire perchè i condannati si trovavano in espiazione di altre pene, e quella di 11634, delle quali una gran parte attendevano ancora l'esecuzione per altri motivi d'ordine procedurale, tra cui precipuo l'adempimento delle norme imposte dagli articoli 19 e 24 del Codice penale per la conversione delle pene della multa e dell'ammenda in quelle sussidiarie della detenzione e dell'arresto. Fra le suaccennate 11634 sentenze sono pure altre di condanna a pena pecuniaria, per le quali al 31 luglio 1898 erano in corso gli atti di riscossione ed anche altre di uguale specie, in ordine alle quali era stato autorizzato il pagamento rateale, giusta l'articolo 238 della tariffa penale 23 dicembre 1865; e vi sono inoltre comprese quelle divenute irrevocabili e quindi eseguibili negli ultimi giorni del detto mese di luglio, la esecuzione delle quali, per forza di cose, non era ancora iniziata, o lo era nello stadio primordiale.

Lo stato di fatto delle sentenze, alle quali le dette cifre si riferiscono, era effettivamente uno stato di inesecuzione o, quanto meno, di non completa esecuzione: ma era tale per effetto del concorso di circostanze che in parte risultano ed in parte possono presumersi indipendenti dalla azione o, per maggiore esattezza di concetto, dalla inazione dell'autorità giudiziaria.

Con tutto ciò dovrebbero raccomandare ed invigilare che anche delle sentenze, alle quali hanno riferimento le cifre ora enumerate, sia procurata la più sollecita esecuzione, in quanto ciò dipenda dall'impulso occorrente per parte dei magistrati e dall'opera dei funzionari da essi dipendenti.

*
**

Volge così al termine questa che non oso chiamare relazione, perchè tale non può qualificarsi il sommario rendiconto di una in-

dagine statistica, i di cui risultati, per le cagioni sopra espresse, si presentano in modo manifestamente incompiuto e tardivo.

Epilogo necessario dei premessi cenni, la constatazione che anche questa seconda inchiesta è riuscita non perfetta. E da ciò la necessità, a mio avviso, che la Commissione deliberi ed il Comitato procuri l'esperimento di una ricerca *ex novo* sullo stato dei giudicati penali non eseguiti e sui motivi e sulla durata dei ritardi nella esecuzione. Ai quali dati, che si riferiscono allo ineseguito, potrebbero aggiungersi, come ho accennato, l'altra indagine sulla quantità delle sentenze eseguite nonchè sulla celerità e sul modo della esecuzione, tenuto distintamente conto, ove si ravvisi opportuno, anche dei casi di applicazione data ai sostitutivi penali introdotti dal nuovo Codice (1), non che dello adempimento delle norme relative alle assegnazioni ai luoghi di pena.

A raggiungere il fine da noi tutti voluto, che è quello di conoscere come in pratica siano assicurate la efficace sanzione della

(1) Dal volume testè pubblicato a cura della Direzione generale della statistica, e contenente i dati raccolti relativamente alla statistica giudiziaria penale per l'anno 1898, rilevasi che l'applicazione delle pene surrogate alle principali si va facendo di anno in anno sempre più scarsa. Nell'anno 1898, al quale si riferiscono le notizie riassunte col presente resoconto, la riprensione giudiziale fu applicata, secondo gli articoli 26 e 27 del Codice penale, a 2799 condannati: e 250 (donne e minorenni non recidivi) a cui era stato inflitto l'arresto per un tempo non superiore ad un mese, scontarono la pena in casa giusta il disposto dell'articolo 21, capoverso. Fra i condannati all'arresto furono ammessi 11 ad espiarlo in una casa di lavoro e 16 a scontarlo mediante prestazione di opera nei sensi dell'articolo 22 del Codice predetto (a).

Dei condannati a pena pecuniaria, 209 che ne fecero domanda furono ammessi a scontare la detenzione o l'arresto con prestazione di opera (articolo 19, capoverso ultimo, e articolo 24, capoverso, del Codice penale) (b).

Poichè le " speciali disposizioni regolamentari " promesse dall'ultimo capoverso dell'articolo 6 del R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, non furono ancora pubblicate, sarebbe non senza importanza conoscere quali norme pratiche siano seguite all'intento di disporre e di assicurare che dal condannato sia effettivamente fornita la prestazione dell'opera propria in determinati lavori di utilità pubblica al servizio dello Stato, della provincia o del comune.

Nè sarebbe fuori di proposito ricercare come sia dato adempimento, in genere, alle diverse prescrizioni enunciate nel capo I del R. decreto ora citato, ed in specie, non per la frequenza dei casi ma per la peculiare gravità dei conseguenti effetti penali, alla disposizione dell'articolo 11 dello stesso R. decreto in relazione agli articoli 33, 349 e 392 del Codice penale.

(a) *Statistica giudiziaria penale per l'anno 1898*, pag. LXIV.

(b) *Statistica giudiziaria penale per l'anno 1898*, pag. LXXXVIII.

legge punitiva e la seria osservanza dei pronunziati della autorità giudiziaria, gioverebbe forse, oltre la nuova ricerca statistica, l'opera indagatrice degli Ispettori addetti al Ministero della giustizia come giovò molti anni addietro la ispezione generale compiuta negli uffici delle regie procure e delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie in seguito del decreto del Ministro guardasigilli onorevole VILLA del 7 febbraio 1881, ispezione che si estese anche allo esplicamento dell'importante e delicato servizio della esecuzione delle sentenze penali.

Dal canto mio, astenendomi dal fare proposte concrete, mi limito ad esprimere un desiderio ed un voto.

Il desiderio che si esamini e dalla Commissione e dal Comitato se le notizie e le modeste osservazioni sopra riassunte ed esposte possano essere tenute in qualche conto nel disporre la nuova indagine.

Il voto che, ritentandosi per la terza volta con rinnovati auspicii e con metodi possibilmente emendati il cammino fin qui indarno intrapreso, altri più di me fortunato giunga a toccare la mèta ed a presentare alla Commissione un lavoro rispondente ai concetti ed agli intenti desiderati.

Sentenze penali rimaste

ineseguite al 31 luglio 1898.

CORTI D'APPELLO	In com- plesso	Riguardanti		Portanti condanna a pena					Divenute			irrevocabili			Per le quali fu ordinata la sospensione della pena													
		Delitti	Contravvenzioni	Restrittiva della libertà personale					Pecuniaria	nel 1898	nel 1897	nel 1896	nel 1895	nel 1894	In anni anteriori	Dal Ministero della giustizia	Dall'Autorità giudiziaria	Motivo della sospensione					Tempo per il quale fu ordinata la sospensione					
				Fino a 3 mesi	Da più di 3 mesi ad 1 anno	Da più di 1 anno a 5 anni	Oltre 5 anni	Altri motivi										Un mese	Da più di 1 mese a 6 mesi	Da più di 6 mesi ad 1 anno	Oltre 1 anno	Indeterminato						
																							Domanda di grazia	Malattia	Gravi motivi di famiglia	Lavori campestri	Diversi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
Genova	1,801	892	909	296	26	12	1	1,466	1,348	323	60	57	7	6	68	20	86	1	1	1	87	
Casale	857	736	121	200	107	119	119	312	383	122	37	47	26	242	86	26	111	..	1	112	
Torino	503	366	137	244	34	225	387	109	7	132	31	146	..	3	..	14	13	150	
Milano	1,322	517	805	139	27	8	3	1,095	1,182	110	6	9	2	13	60	32	90	..	2	1	1	90	
Brescia	986	606	380	282	61	24	17	602	733	142	26	15	11	59	127	42	159	1	2	..	7	4	165	
Venezia	3,536	2,025	1,511	784	427	237	33	2,055	2,957	853	208	108	78	232	172	51	207	2	3	3	8	9	2	212	
Parma	265	175	90	67	9	189	215	19	1	25	23	40	3	1	3	1	6	42	
Modena (Sez.) . . .	286	138	148	59	23	14	2	143	192	67	8	4	1	14	35	7	42	42	
Lucca	724	270	454	121	35	29	6	533	589	80	10	3	5	37	79	20	95	3	1	..	1	2	96	
Firenze	585	402	183	211	50	16	6	302	402	142	23	2	3	13	134	65	184	..	5	9	1	1	5	193	
Bologna	866	482	384	285	69	1	1	510	689	161	15	1	92	112	112	10	1	..	81	9	66	9	120	
Ancona	179	150	29	55	25	36	10	53	58	51	28	9	7	26	43	14	47	7	..	3	..	2	8	47	
Macerata (Sez.) . .	123	105	18	82	2	..	5	34	95	23	1	4	62	22	83	1	1	83	
Perugia (Sez.) . . .	161	106	55	82	1	78	93	51	4	6	1	6	54	20	66	3	2	3	..	1	6	67	
Roma	
Aquila	1,169	939	230	647	65	19	1	437	857	273	23	9	3	4	151	60	199	1	6	5	..	2	7	1	1	..	200	
Napoli	1,030	671	359	634	33	7	2	354	765	218	11	3	16	17	278	80	352	..	1	2	3	1	1	356	
Potenza (Sez.) . . .	355	295	60	220	28	16	3	88	246	79	22	6	2	..	50	19	50	19	19	50	
Trani	1,222	879	343	375	104	76	13	654	519	496	93	31	16	37	87	58	143	..	2	2	3	140	
Catanzaro	2,074	1,561	510	797	430	169	2	676	1,213	517	95	65	48	136	72	29	99	1	1	1	1	99	
Messina	1,064	507	557	301	43	6	..	714	888	159	10	2	3	2	21	22	29	5	1	1	7	1	4	2	36	
Catania	859	614	245	313	48	19	3	476	535	236	40	23	7	18	36	15	47	..	2	1	1	3	1	..	47	
Palermo	613	527	86	497	67	16	..	33	348	84	161	13	5	2	108	36	133	3	1	5	2	1	8	135	
Cagliari	778	581	197	440	39	42	1	256	484	227	25	9	16	17	35	65	73	1	13	13	..	19	8	73	
REGNO	21,358	13,547	7,811	7,181	1,758	866	228	11,325	14,338	4,542	914	422	257	885	2,007	869	2,593	41	48	67	127	75	136	17	6	..	2,642	

Segue Sentenze penali rimaste

ineseguite al 31 luglio 1898.

CORTI D'APPELLO	Per le quali fu ordinata la sospensione della pena												
	Pecuniaria											Indeterminato	
	Dal Ministero della giustizia	Dall'Autorità giudiziaria	Motivo della sospensione						Tempo pel quale fu ordinata la sospensione				
			Domanda di grazia	Altri motivi					Un mese	Da più di 1 mese a 6 mesi	Da più di 6 mesi a 1 anno		Oltre 1 anno
Malattia	Gravi motivi di famiglia	Lavori campestri		Pagamento a rate mensili	Diversi								
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
Genova	41	34	75	75	
Casale	10	4	14	14	
Torino	25	9	32	1	1	34	
Milano	47	19	65	1	66	
Brescia	43	10	53	53	
Venezia	132	43	164	1	1	2	1	6	8	1	1	165	
Parma	22	11	25	3	..	3	..	2	5	28	
Modena (Sez.)	39	9	46	2	48	
Lucca	35	18	51	2	..	2	..	51	
Firenze	50	30	80	80	
Bologna	17	16	21	5	..	5	..	2	..	12	..	21	
Ancona	31	2	32	1	1	..	32	
Macerata (S.z.)	22	12	34	34	
Perugia (Sez.)	47	2	49	49	
Roma	
Aquila	20	22	42	42	
Napoli	30	30	60	60	
Potenza (Sez.)	25	..	25	25	
Trani	68	9	75	2	2	75	
Catanzaro	6	12	18	18	
Messina	1	3	4	4	
Catania	6	..	6	6	
Palermo	1	1	1	
Cagliari	51	13	64	4	1	59	
REGNO	768	309	1,036	11	1	11	3	15	17	17	1	2	1,040

Altri motivi di inesecuzione									
Irreperi-	Malattia	Emigra-	Amnistia	Non	Servizio	Defi-	Gravi-	In	Motivi
bilità		zione		esservi	militare	cienza	danza	espi-	procedu-
		all'estero		postò		del		azione	rali
				nelle		personale		di pena	ed altri
				carceri		di		per altro	motivi
						cancel-		reato	diversi
						leria			dai pre-
									cedenti
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
28	..	6	181	1,423
359	1	..	3	363
3	6	297
22	11	1,131
130	..	5	89	544
1,156	8	428	164	2	..	1,380
..	1	183
51	..	2	33	110
83	..	12	29	448
62	2	5	8	229
17	1	4	15	2	4	586
6	..	72	11
4	..	1
12	..	1	21	4
..
217	3	69	10	2	615
45	3	12	92	..	1	10	..	1	445
47	3	5	32	22	152
205	5	35	135	2	618
536	6	341	100	24	948
61	1	13	15	927
60	..	13	1	20	..	58	650
97	2	2	184	5	..	14	..	5	159
119	4	35	15	31	410
3,323	39	1,061	1,111	5	2	99	4	127	11,634

**Di una riforma tecnica del Casellario giudiziale
e del suo coordinamento con la statistica giudiziaria penale**

RELATORE: LUCCHINI.

I.

Da qualche anno in qua venne richiamata l'attenzione della nostra Commissione sul modo assai poco soddisfacente con cui funziona il Casellario giudiziale, e quasi in ognuna delle nostre sessioni ci vien riferito di mancanze e deficienze più o meno gravi riscontrate in questa o quella giurisdizione.

Spesso i cartellini sono compilati inesattamente o imperfettamente, o non lo sono del tutto; ovvero si compilano con molto ritardo; o non si collocano bene nelle cassette, o si dimentica di metterveli; o non se ne fa la dovuta annotazione nel registro; ovvero si omette di toglier quelli che vanno, per una o altra ragione, eliminati. Altrove mancano le cassette occorrenti, ovvero si usano cartellini di carta scadente e inadatta o di formato ineguale. Altrove ancora le cassette non si ripongono in appositi armadi, o questi non si tengono chiusi a chiave, nè a chiave si chiude la stanza del Casellario; e quindi non rare volte si lamentano sottrazioni o scomparse inesplicabili.

Si è rilevato che questo modo tanto vizioso dipende in gran parte da difetto di vigilanza dei funzionari che sono preposti al Casellario, cosicchè i registri, oltrechè male tenuti, sono talora sprovvisti della vidimazione regolamentare. E una prova palmare di questo difetto di vigilanza e d'interessamento da parte degli ufficiali del P. M. in servizi e operazioni di questa specie la si ebbe testè in quel famoso servizio statistico per l'applicazione dell'indulto condi-

zionato del 1893, di cui si è dovuto constatare da parte della nostra Commissione il pieno insuccesso, dovuto principalmente all'incuria di chi doveva promuoverne e vigilarne l'applicazione, così che un di loro, il quale era pure de' nostri colleghi, dovette riconoscere che « per colpa dei nostri magistrati non ha avuto realmente che una scarsa esecuzione », ossia, come la Commissione concluse, una « scorretta e manchevole applicazione ».

Per altra parte si lamenta pure che a quel servizio siano adibiti dei funzionari inesperti, degli alunni di cancelleria esordienti, quasi che si trattasse di cosa trascurabile e di poco momento.

E come il Casellario non è tenuto in regola, così pure esso non funziona bene, compilandosi e trasmettendosi spesso con molto ritardo il certificato, che talvolta contribuisce altresì a ritardare il corso del procedimento, o non giunge in tempo per essere tenuto nella dovuta considerazione.

Tutte queste cose sono state messe in luce dalle provvide cure degli ispettori ministeriali — l'istituzione dei quali è stata principalmente da noi promossa; ma, data l'indole nostra e la scarsa disciplina dei nostri funzionari e la riluttanza del Governo a colpire coloro che più specialmente ne dovrebbero esser chiamati responsabili, io mi chiedo se mai possa attendersi di dare un soddisfacente assetto al servizio del Casellario, così come ora trovasi organizzato, in modo che possa realmente corrispondere ai fini e alle esigenze dell'istituzione, porgendo sicura e precisa notizia della recidiva e dei precedenti degli individui, nell'interesse della giustizia e di ogni altro incumbente amministrativo e sociale.

Dall'altra parte noi abbiamo attuato, sono ormai più di dieci anni, la scheda individuale per la statistica criminale, che ci pone in grado di raccogliere la messe più copiosa e certa di notizie che interessano soprattutto lo studio della delinquenza e della funzione intrinseca della giustizia e degli istituti che ne fanno parte.

È superfluo rilevare i pregi di questo sistema, che tiene ormai il posto d'onore fra gli apparecchi d'indagine statistica, e di cui mi compiaccio aver fatto tra noi i primi studi. Ma perchè anche esso funzioni a dovere e corrisponda adeguatamente al suo scopo, è pure qui indispensabile che la scheda sia compilata immancaabilmente, fedelmente e completamente. E qui pure non sono pur

troppo infrequenti i casi di omissione e di errore, e qui pure si lamentano quelle negligenze nell'esecuzione e nella vigilanza, che, se rendono tanto deficiente il servizio del Casellario, contribuiscono a rendere tutt'altro che perfetto anche il servizio della scheda statistica. Del resto, non può essere altrimenti, poichè è lo stesso personale, sono i medesimi funzionari che attendono a entrambi i servizi.

D'altronde, non è possibile un serio controllo. Si escogitarono vari mezzi — fogli di accompagnamento e registri, ordine di numerazione e duplicità di riscontri — per accertare le omissioni e gli errori, ma si è sempre ben lungi dall'aver la sicurezza che la scheda sia compilata esattamente e che vengano compilate tutte le schede.

Nell'intento di ottenere dati precisi e uniformi, s'impartirono le più accurate e minute istruzioni e sulla scheda medesima e con ripetute circolari; ma sono diventate così fitte e ingombranti, le une, che offuscano e confondono la scheda, mentre le altre tanto si moltiplicarono da doversene fare un « testo unico »: e si può giurare che tanto quelle quanto queste raramente saranno consultate e torneranno utili.

Aggiungasi altresì che anche la spedizione delle schede non vien fatta con quella regolarità e quella prontezza che sarebbero desiderabili e che son richieste perchè ne procedano speditamente e agevolmente l'ordinamento e lo spoglio.

II.

Di fronte a tali inconvenienti e deficienze parmi che meriti considerazione il sistema attuato da qualche anno nel Belgio per l'ordinamento, la tenuta e i fini pratici del Casellario giudiziale. Ivi esiste, dal 1888, una duplice anagrafe criminale, l'una, sotto forma di registro, nel Comune di nascita dei condannati, a complemento dell'anagrafe ordinaria e generale e a sussidio delle funzioni di polizia; l'altro, sotto forma di Casellario, nella Capitale del regno, da cui si rilevano i certificati penali a scopo giudiziario e per qualsiasi altro oggetto.

Fra gli uffici cui è destinato il Casellario centrale vi è pur quello di fornire gli elementi per la statistica penale. A tal uopo,

il cartellino del Casellario, alquanto più ricco di notizie del nostro, prima di essere collocato al suo posto, è tramesso all'ufficio della statistica, il quale in parte ne fa lo spoglio e in parte ne riporta i dati su apposita scheda, da spogliarsi poi meccanicamente in seguito. Le operazioni si compiono con la massima celerità, e autorevoli persone di colà mi assicurano che tutto procede assai regolarmente, speditamente e col mezzo di pochissimi funzionari, con piena soddisfazione di ogni esigenza, così giudiziaria, come statistica.

Ora, a me pare che il sistema e l'esempio del Belgio potrebbero essere utilmente seguiti anche in Italia; e con ciò si ovvierebbe in gran parte, se non in tutto, alle gravissime deficienze che tra noi si lamentano.

Già si otterrebbe tosto una grande semplificazione riunendo quasi in un solo servizio, sia nel personale esecutivo locale, sia nella elaborazione del materiale statistico, ciò che ora si fa con duplice lavoro e fatica, e nei maggiori tribunali con duplice schiera di funzionari. Perchè due schede o cartellini diversi, se i dati che vi si devono indicare sono per la maggior parte gli stessi?

Esaminiamone però singolarmente gli effetti e i vantaggi.

III.

Per quanto riflette il Casellario, si assicurerebbe la immanchevole e pronta compilazione del cartellino, fissando un termine dal passaggio in giudicato della sentenza, come nel Belgio, entro il quale dovrebbe essere compilato e spedito, con numerazione d'ordine e di riscontro su appositi registri, per assicurarsi che non ne manchi alcuno. E riguardo all'esattezza dei dati, dovrebbe richiedersene bensì la compilazione per opera della cancelleria locale, ma si dovrebbe altresì stabilire, a mio avviso, che il cartellino fosse spedito all'ufficio del Casellario centrale unitamente agli atti del processo, o almeno alla sentenza da cui son desunte le notizie più importanti.

Si obietterà che ciò sarebbe per produrre alquanto ingombro nell'ufficio centrale. Ma, ben regolato che fosse il servizio d'arrivo, credo che l'inconveniente non sarebbe grave; mentre poi se ne

avrebbe un rilevante compenso nella possibilità e facilità delle verifiche e delle eventuali correzioni. A niuno potrebbe passare per la mente di fare il riscontro di ogni cartellino, ma basterebbe farlo quando sorgessero dubbi o si notassero delle lacune.

D'ordinario non si eseguirebbe che l'operazione molto semplice e spiccia di separare il cartellino dagli atti, accertandone con rapido sguardo la regolarità.

Mi sono deciso a fare questa proposta dopo di avere interrogato all'uopo i funzionari preposti allo spoglio delle schede individuali statistiche e averne veduto in funzione l'attuale sistema di controllo, che richiede appunto non lieve perdita di tempo e impiego di persone, senza d'altronde poter raggiungere quel grado di certezza che possa lasciar tranquilli sulla regolarità delle schede. Penso poi che già una buona parte dei processi vengono a Roma per il ricorso in Cassazione, senza che ciò produca grave ingombro; e anzi si potrebbe profittare anche di questa circostanza, disponendo che la scheda fosse formata all'atto della spedizione della causa alla Suprema Corte, che, respinto il gravame, verrebbe senz'altro passata all'ufficio del Casellario.

È tale e tanta infatti l'incuria, generalmente, dei nostri funzionari, che non credo potersi fare altrimenti, se si vuol raggiungere un risultato davvero soddisfacente e tranquillante.

Conseguita la maggior possibile regolarità nella compilazione dei cartellini, assicurandosi che non uno ne manchi e tutti lo siano esattamente e prontamente, si otterrebbe altresì, in un unico ufficio centrale e all'immediata dipendenza del Ministero, la piena regolarità delle operazioni di collocamento, di classificazione, di registrazione e di eliminazione, tutto potendosi organizzare ed eseguire con unità di norme e di criterii e sotto l'assidua e immediata direzione e vigilanza dell'autorità centrale.

Nello stesso tempo si potrebbe dire escluso affatto il pericolo di quelle facili sottrazioni, che in qualche tribunale assumono carattere sistematico e proporzioni rilevanti.

Si affaccia l'obiezione della mole del lavoro che ne risulterebbe: la grande quantità dei cartellini, la vastità dei locali, il molto personale all'uopo occorrente.

Lo comprendo bene: non sarà cosa da poco. Ma, d'altra parte,

abbiamo già un equivalente nell'attuale servizio delle schede individuali statistiche, che, oltre alla sistemazione e al collocamento, richiedono pure lo spoglio, e che equivalgono in numero almeno ai due terzi dei cartellini che entrerebbero nel Casellario. Se poi la cosa riesce a perfezione, come mi si assicura, nel Belgio, non so perchè non debba riuscire in Italia, per quanto si tratti di un paese assai più vasto e si tratterebbe di una mole di lavoro assai più ingente. Infine, non è che questione di saper organizzare bene e dirigere con mano ferma e rigida. Le proporzioni cambiano, ma l'organismo è sempre quello; occorrerà qualche locale di più e un maggior numero di funzionari: ecco tutto.

Anzi io penso che, organizzando come si deve l'impianto e il servizio, ne verrebbe qualche risparmio di personale e di spesa, quando si rifletta che presso i tribunali delle maggiori città il servizio richiede già un proprio e distinto personale.

Da un calcolo approssimativo — e mentre si stanno raccogliendo precise notizie all'uopo — sono attualmente occupati non meno di 70 funzionari esclusivamente addetti al Casellario nei maggiori tribunali del regno. Aggiungiamone altri 30 che si occupano della compilazione delle schede individuali. In tutto adunque ben 100 persone, tra vice-cancellieri e alunni, che sono adibite a questi due servizi, senza calcolare quelli che, nei minori Tribunali, li disimpegnano unitamente ad altre mansioni di cancelleria, e di cui non voglio tener conto. Ora io credo che la metà di quel personale debba essere più che sufficiente per il servizio del Casellario centrale. Esso verrebbe suddiviso in tre squadre: l'una impiegata nell'opera di ricevimento e di spedizione; l'altra nel lavoro di collocamento e di estrazione dei cartellini; la terza nella scritturazione dei certificati, che potrebbe anche agevolarsi con opportuno sistema di timbrature.

A rendere altresì più facile e sicuro il riscontro e il collocamento dei cartellini, se ne dovrebbe modificare alquanto la dicitura prendendo anche a norma il sistema dell'attuale scheda statistica individuale, e ciò specialmente: 1° per far meglio e più metodicamente risaltare lo stato di famiglia e la professione; 2° per dare forma sinottica e statistica ai dati processuali, che ora sono conglobati troppo confusamente e arbitrariamente sotto la rubrica: *estratto della decisione*.

Il cartellino dovrà pure essere modificato, migliorato e completato per altri riguardi.

In primo luogo, sarà necessario aggiungervi le notizie concernenti il domicilio e l'istruzione.

In secondo luogo, ai vieti *connotati*, che hanno ben poca importanza, dovrebbero sostituirsi i *dati d'identificazione*, in conformità agli ultimi postulati dell'antropometria, con un servizio di cui farò cenno più innanzi.

Per la recidiva non occorrono rubriche proprie: essa emerge dalla pluralità dei cartellini portanti condanna dello stesso individuo, riuniti con una copertina.

Vien quindi il servizio di richiesta e di rilascio dei certificati. E qui può sembrare, a prima vista, che l'accentrare alla Capitale tutto il Casellario giudiziale debba portare grande perdita di tempo. Tutt'altro!

Non vi ha dubbio che il maggior numero delle richieste dei certificati concerne individui appartenenti alla giurisdizione del tribunale presso cui si procede; ma è risaputo che dov'esiste quantità e complessità di lavoro, come nei maggiori tribunali, presso i quali il servizio del Casellario procede men regolarmente, la corrispondenza fra un ufficio e l'altro occupa tanto tempo quanto se ne richiede da una ad altra località. E poi un gran numero delle richieste si fa dalle Preture circostanti fuori della sede del tribunale; e allora la distanza maggiore o minore del Casellario non può avere molta influenza. Riflettasi ancora che l'ognor crescente agevolezza delle comunicazioni e dei trasporti aumenta ogni giorno più il numero degli imputati, massime tra i recidivi, per reato commesso fuori del luogo di loro nascita. Aggiungasi che non sono pochi coloro di cui risulta incerto questo luogo e per cui si devono fare varie ricerche, le quali sarebbero evitate con la richiesta diretta sempre e soltanto all'unico Casellario centrale. Infine, se, com'è uno degli intenti precipui della proposta, tale Casellario centrale si riescisse a organizzare e far funzionare con perfetta regolarità, il tempo perduto nella trasmissione della richiesta e del certificato sarà compensato a usura dalla celerità dell'operazione di ricerca, di formazione e di trasmissione del certificato medesimo. Il telegrafo e il telefono potranno fare il resto.

Non è d'altronde da trascurarsi la considerazione che il Casellario centrale verrebbe in gran parte sollevato dal lavoro di somministrazione dei certificati all'Autorità di pubblica sicurezza per le esigenze ordinarie del servizio di polizia non giudiziaria, poichè provvederebbero all'uopo i Casellari mandamentali.

Seguendo un autorevole consiglio, crederei più opportuno, sotto ogni riguardo, l'istituzione dei Casellari locali in ogni mandamento, anzichè, come nel Belgio, in ogni Comune, dove, nel nostro paese e nel più forse dei casi, non se ne otterrebbe la tenuta regolare e la dovuta vigilanza.

In conclusione, adunque, io credo che la costituzione del Casellario centrale non farebbe che render più regolare e pronto il servizio di richiesta e di spedizione dei certificati, evitando gli equivoci, gli errori, talvolta fatti sorgere artificiosamente, e i perditempi che sono fra gli inconvenienti oggidì più lamentati, derivanti spesso dal doversi rivolgere a tribunali assai più lontani che non sarebbe Roma dal luogo in cui si procede e dove il Casellario non funziona come dovrebbe.

Altro non ispregevole vantaggio si otterrebbe mercè l'istituzione del Casellario centrale, col render molto agevole, da parte del nostro paese, che ha purtroppo tanti proletari emigrati e tanti delinquenti all'estero, lo scambio dei certificati penali, di cui oggi è così sentito il bisogno.

L'esistenza di un unico Casellario generale per tutto il regno presso il Ministero della giustizia renderebbe poi molto più facile, più spedito e più sicuro l'esame delle domande in grazia e di quelle per liberazione condizionale e per riabilitazione. Nè occorre che ne dia chiarimento.

Dicasi lo stesso in tema di estradizione e rispetto a ogni altra pratica giudiziaria all'estero, di cui giornalmente accresce la frequenza.

E, infine, così l'Amministrazione carceraria, come il servizio della polizia, massime la giudiziaria, ne avrebbero grande giovamento, con più sollecitudine e con maggiore sicurezza potendo averne tutti i dati che loro facessero mestieri.

IV.

E passiamo al servizio statistico.

Seguendo l'esempio belga, ogni giorno i cartellini del Casellario sarebbero trasmessi all'ufficio di statistica, previa le operazioni di verifica, di controllo ed eventualmente di completamento, e previa una ricerca, quella di accertare se esistessero altri cartellini al nome dello stesso individuo; nel qual caso il nuovo cartellino si riunirebbe al precedente o ai precedenti nella stessa busta o fodera, con cui sarebbero trasmessi all'ufficio statistico.

Questo non avrebbe che a eseguirne immediatamente lo spoglio, e ciò in duplice modo: o trascrivendone senz'altro i dati sui propri registri, o riportandoli sopra altre apposite schedine, da spogliarsi alla loro volta con la macchina Hollerith o altrimenti.

Alla seconda forma di spoglio, che sarebbe come di doppio grado, si procederebbe, a mio avviso, soltanto per le notizie più complicate.

Fatto lo spoglio, i cartellini o schede si restituirebbero tosto all'ufficio del Casellario, che li collocherebbe al loro posto.

Tutto questo dovrebbe procedere con speditezza, dirò così, militare, in termini brevissimi di giorni e di ore, tutto dovendo essere regolato, per dirla popolarmente, come una macchina d'orologio.

Non mi sembra che occorran altre parole per dimostrare quanto verrebbe semplificato e migliorato il servizio statistico, sgombrato da ogni briga di verifica e di controllo, già compiuti dall'ufficio del Casellario, con la piena sicurezza e completezza dei dati e con un lavoro sistematicamente organizzato e continuato giorno per giorno.

Così potrebbe assicurarsi il più regolare andamento del servizio, in guisa da ottenerne i risultati e avere la pubblicazione dei corrispondenti volumi, senza gli incresevoli e inevitabili indugi che ora si lamentano, a data fissa, con precisione quasi matematica.

Questo per gli spogli e per le pubblicazioni ordinarie. Mentre parmi che l'esistenza di un ben ordinato Casellario generale e centrale renderebbe possibili e facili quelle ricerche e quegli studi statistici speciali che fossero richiesti da ragioni amministrative o le-

gislative e per cui non troppo si presta l'attuale sistemazione delle schede individuali.

V.

Non si potrebbe però dar mano, mi sembra, a questa riforma del Casellario e del servizio della statistica penale, senza in pari tempo provvedere a due cose:

1° a un efficace e fecondo coordinamento della statistica giudiziaria coi servizi e con le statistiche della polizia giudiziaria e dell'amministrazione carceraria;

2° alla riforma del Casellario, anche nel suo ordinamento giuridico.

Dico subito che per parte mia non esiterei un istante a realizzare il voto che da tempo ripetutamente espressi, di riunire nel Ministero della giustizia i servizi carcerario e di polizia giudiziaria, che hanno stretti vincoli e rapporti con l'amministrazione della giustizia, come, specialmente per il primo, è disposto nella maggior parte degli Stati civili.

Riservandomi però di fare, occorrendo, in altra sede, analoghe proposte, parmi almeno incontrastabile e legittimo il desiderio che fra questi servizi e le corrispondenti statistiche si ottenga un qualche coordinamento, che sarà loro di scambievole e non tenue profitto.

Cominciando adunque dalla polizia giudiziaria, sarebbe ormai tempo che fosse istituito anche in Italia quel servizio antropometrico, che già esiste e dà ottimi risultati in altri fra i paesi più civili. L'identificazione degli imputati e dei delinquenti è la pietra angolare, può dirsi, di tutto l'edificio processuale e non può tollerarsi più a lungo che la polizia e la giustizia siano abbandonate alla mercè della loro sempre più raffinata e crescente scaltrezza nel dissimulare la propria identità. Del resto, i progressi dell'antropometria son tali che oggi permettono d'identificare una persona con pochissimi dati, la determinazione dei quali richiede un'operazione assai semplice e breve.

Ma un grande giovamento la polizia ritrarrebbe dall'istituzione del Casellario mandamentale, destinato specialmente ai suoi fini e che, dove esiste un ufficio di pubblica sicurezza, dovrebbe essere ivi

collocato e affidato a quei funzionari. Non aggiungo altre parole per spiegarne l'utilità. Dirò soltanto che in questo modo si verrà a supplire a quel registro d'anagrafe prescritto con l'ultimo articolo della legge di pubblica sicurezza, che non venne mai attuato e di cui si è finito con l'ordinare (circ. min. 14 ottobre 1896) la cessazione.

Anche i Casellari mandamentali dovrebbero essere tenuti con le stesse norme e controllati con gli stessi registri del Casellario centrale, ed essere soggetti alla continua vigilanza del Pretore locale, nonchè a quella del Procuratore del re. Essi però non sarebbero autorizzati a rilasciare alcun certificato sia ai privati, sia all'Autorità. I funzionari di polizia ne prenderebbero visione personale, per lume e norma loro esclusivamente.

Rimarrebbe poi libera l'Autorità locale o centrale di accrescere tali Casellari con tutti quelli altri dati che reputasse utili nell'interesse del servizio di polizia, quali sarebbero quelli concernenti l'armonizione, il domicilio coatto, la vigilanza speciale, la liberazione condizionale e via dicendo, nonchè fors'anco quelli concernenti la pubblica beneficenza.

Così sistemato l'ufficio di anagrafe, dirò così, morale, è facile intendere come ogni spoglio e ogni pubblicazione statistica che si facesse dall'Amministrazione di pubblica sicurezza non potrebbe che concordare coi lavori della statistica giudiziaria.

Compito speciale dell'ufficio del Casellario mandamentale dovrebbe essere poi quello di procedere all'eliminazione dei cartellini per causa di morte: eliminazione che torna così malagevole con gli odierni Casellari circondariali e che però riesce, quando si faccia, tanto imperfetta.

Un'ultima considerazione sull'utilità del Casellario mandamentale. Esso infatti potrebbe giovare anche nei riguardi della pubblica beneficenza, perchè questa potesse riuscire più illuminata circa le qualità e i precedenti degli individui che vi ricorrono; e le Amministrazioni delle Opere pie, fra le quali porremo in prima linea quelle che assumono il patrocinio dei liberati dal carcere e dei figli dei condannati, vi troverebbero elementi preziosi per l'esercizio del loro ministero. Ciò sempre, tuttavia, mercè la sola ispezione personale.

Pur rimanendo e finchè rimanga alla dipendenza di altro dicastero l'Amministrazione carceraria, non mi sembrerebbe tuttavia

inopportuno che fra essa e il Ministero della giustizia e l'ufficio della statistica giudiziaria si stabilissero dei rapporti più intimi e periodici.

Pare una stranezza che, una volta pronunziata la condanna dal magistrato, il Ministero della giustizia e l'ufficio della statistica giudiziaria si debbano completamente disinteressare del condannato, e non debbano, invece, seguirne le sorti e le vicende. La stessa statistica della recidiva è monca e incompleta quando non ci porge notizia del modo con cui venne scontata la pena. Seguendo però anche l'esempio della statistica francese, sarebbe conveniente che l'Amministrazione delle carceri dovesse compilare e comunicare all'ufficio del Casellario centrale una scheda individuale per ogni imputato o condannato uscente dai propri stabilimenti, di prevenzione o di pena, contenente le notizie più importanti sul regime della carcerazione, sulla condotta del detenuto, sulle cause dell'uscita; la quale scheda, come la scheda giudiziaria, sarebbe fatta in duplo, e il duplicato sarebbe trasmesso al Casellario mandamentale, a lume presente e avvenire della polizia.

Qualora poi l'individuo uscisse in anticipazione dallo stabilimento per liberazione, grazia o indulto condizionale, ovvero fosse soggetto alla vigilanza speciale, l'Autorità di polizia dovrebbe provvedere alla compilazione e alla trasmissione di una scheda complementare per le notizie all'uopo occorrenti.

La scheda sull'esecuzione della condanna verrebbe unita alla scheda giudiziaria, o trascritta a tergo di questa. Fatta l'operazione nel Casellario centrale, se ne darebbe comunicazione all'ufficio di statistica per il corrispondente spoglio di dati.

VI.

Ma non si potrebbe pensare a una trasformazione così radicale del Casellario giudiziale, senza far procedere di pari passo la riforma giuridica dell'istituto, tanto urgentemente reclamata e che non può essere più a lungo ritardata.

È questo anzi uno dei motivi e può essere l'occasione propizia di provvedere all'una e all'altra cosa, e sarà tanto più doveroso per noi di approfondire l'argomento della migliore organizzazione del servizio, perchè la riforma legislativa non ci trovi

impreparati, se la Commissione sia realmente convinta che il servizio non possa lasciarsi nel modo in cui oggi procede.

Certamente non entra nella nostra competenza l'esame giuridico dell'istituto, per quanto il **COSENZA** se ne sia, e più che di altro, intrattenuto nella ricordata sua Relazione e se ne sia pure tra noi discusso in altre occasioni. Astenendomi però dal trattarne con intento legislativo, non posso fare a meno di accennare a quelle più probabili innovazioni, che, sulle tracce delle legislazioni straniere e dei postulati della scienza, si può presagire eserciterebbero maggiore influenza sull'organizzazione e sul servizio materiale del Casellario.

Tali innovazioni dovrebbero più particolarmente riguardare: 1° la specie e il novero delle pronunzie giudiziali da schedarsi; 2° la durata delle iscrizioni; 3° il rilascio dei certificati.

Innanzitutto parmi che giovi fissar bene un concetto, il quale esercitò non lieve influenza anche nella recente riforma dell'istituto in Francia, che cioè altra cosa è il contenuto del Casellario, altra quella del rilascio dei certificati penali; per modo che si possano ben dare e ammettere delle iscrizioni in esso senza che di queste diasi altrui comunicazione, o almeno senza darne comunicazione ai privati cittadini. È questo un primo criterio da seguire, è questa una prima riforma da attuare, per cui non tutte le iscrizioni del Casellario sieno fatte palesi e ammettano il rilascio dei certificati.

Ciò premesso, non vedrei ragione di portare in massima alcuna limitazione alle iscrizioni attuali; anzi, considerando il triplice ufficio cui dovrebbe servire il Casellario, per la giustizia, per la polizia e per la statistica, mi parrebbe opportuno di estenderne e completarne il contenuto, così da comprendere:

1° sentenze di condanna, in contraddittorio o in contumacia, per delitto o per contravvenzione, pronunziate da qualsiasi magistrato;

2° sentenze e ordinanze di proscioglimento, di assoluzione o di non farsi luogo, sotto qualunque titolo;

3° provvedimenti contro minorenni e sordo-muti, ai termini degli articoli 53 e 57 Codice penale;

4° decisioni disciplinari pronunziate dall'Autorità giudiziaria o amministrativa, che importino qualche incapacità giuridica;

5° sentenze dichiarative di fallimento e sentenze d'interdizione o d'inabilitazione.

Infine, sia per norma e stimolo della polizia, sia per i fini statistici, non mi parrebbe fuor di luogo aggiungerci una sesta categoria, costituita dalle ordinanze di non farsi luogo per essere rimasti ignoti gli autori, con cui si supplirebbe alla ricerca speciale fatta ora con la corrispondente scheda statistica. Questa categoria formerebbe una rubrica a parte, da tenersi al corrente con le eventuali pronunzie nel merito in seguito a nuovo procedimento; e dovrebbe ordinarsi al nome della persona lesa. Nel Casellario mandamentale, al luogo di nascita subentrerebbe il luogo dell'avvenuto reato, come criterio di destinazione del cartellino.

Di conserva con la riforma giuridica del Casellario dovrebbe andar quella dell'istituto della riabilitazione, precisamente come si è fatto in Francia; e non mi sembra improbabile, com'è pure desiderabile, che si ammetta anche in Italia la riabilitazione di diritto dopo un certo decorso di tempo, presumibilmente dai 10 ai 20 anni, durante il quale il condannato non abbia commesso altri delitti. Tale innovazione, che parmi reclamata dai più elementari dettami di ragion civile, porterebbe naturalmente un lavoro di eliminazione dei cartellini e di epurazione periodica del Casellario centrale, in sostituzione a quella per causa di decesso, che si effettuerebbe invece nei Casellari mandamentali.

In questo modo si concilierebbero e si soddisferebbero adeguatamente tutti i vari interessi, della polizia e della statistica, della giustizia e dell'amministrazione: della polizia, conservando traccia dei precedenti d'un individuo finchè sia in vita, ma senza alcun carattere di pubblicità; della statistica, rendendo possibili tutte le ricerche speciali che si volessero fare sui dati compresi in un certo periodo, non esclusi quelli concernenti persone decedute nel frattempo; della giustizia, mantenendo ferme le iscrizioni durante quel tempo che la legge reputa sufficiente per gli effetti repressivi della recidiva; della tenuta del Casellario, sfolandolo periodicamente di un gran numero di cartellini, per guisa d'assicurarne una massima potenzialità, o, dirò così, saturazione.

Gli uffici mandamentali del Casellario non dovrebbero dare comunicazione al Casellario centrale se non dei decessi di recidivi, che nel termine ordinario non avessero diritto alla riabilitazione.

Per agevolare poi l'eliminazione dei cartellini, sia per morte, sia per riabilitazione, si potrebbe disporre che ogni anno, per una certa serie, ne fosse mutato il colore.

Oltre alla riforma dell'istituto della riabilitazione, tra l'altro, nel senso che ho accennato, si dovrebbe, e sempre sull'esempio della legge francese, fissare un termine oltre il quale non fosse operativa l'iscrizione per l'effetto del certificato penale. È la cosiddetta prescrizione del Casellario, valevole per i condannati primari, salvo i casi di riabilitazione. Ne abbiamo già un precedente nella disposizione dell'articolo 34 del regio decreto per l'attuazione del Codice penale, riguardo alla condanna per contravvenzioni, di cui i cartellini vanno eliminati trascorsi cinque anni dal giorno nel quale la pena fu scontata o la condanna estinta.

Qui però, come ho già avvertito, si deve ben tener distinta la questione dell'iscrizione nel Casellario giudiziale, avente fini non soltanto repressivi, ma eziandio processuali e statistici, dalla questione del rilascio dei certificati, il quale, sia nei riguardi della giustizia e della pubblica Amministrazione, sia nei riguardi della pubblica estimazione e dei rapporti civili, non deve sorpassare quei confini che sono segnati da ragioni di giustizia e di convenienza sociale.

In primo luogo, adunque, io non potrei ammettere che si trascrivessero nei certificati penali le sentenze od ordinanze di proscioglimento, a qualunque titolo pronunziate, che non s'iscrivono nemmeno nei Casellari francese e belga e che — riflettano il fatto o il reato, la prova o l'azione, siano proferite nell'istruttoria o nel giudizio — se pur non escludano ogni colpeabilità, ne lasciano per lo meno il dubbio; e non dev'essere lecito in un paese civile tener conto, per qualsiasi effetto, di un procedimento che non poté accertare la colpeabilità di un cittadino. Ciò non impedirebbe che continuassero ad aver vigore, fin che rimangano nella nostra legislazione, le disposizioni degli articoli 266 e 445 Codice procedura penale. Ne sarebbe soltanto soppresso l'articolo 604, che è semplicemente un anacronismo, anche nella forma.

Infine, farà mestieri, sull'esempio ancora della legge francese, distinguere tra il certificato da rilasciarsi alla pubblica Autorità e quello che si possa rilasciare alla persona di cui trattasi, per restringere più ancora in questo secondo caso la portata del Casellario.

Di tale distinzione abbiamo pure un precedente fra noi nell'articolo 33, ultimo capoverso, delle disposizioni di attuazione del Codice penale, che stabilisce non doversi indicare nei certificati di penalità le condanne per contravvenzioni se non quando siano richiesti dalla pubblica Autorità.

Tutto questo considerato, e senza discendere a particolari, che eccederebbero l'attuale mio compito, pare a me che il servizio dei certificati sarebbe ridotto in tali proporzioni da non richiedere molto personale all'uopo. È vero che il numero dei certificati rimarrebbe sempre il medesimo; ma non v'è dubbio che molto più semplice e agevole ne sarebbe la compilazione se nel maggior numero dei casi in cui oggidi porta trascritto il tenore del cartellino, dovesse essere invece negativo.

*
**

Rimarrebbe ora a trattarsi un'ultima questione: se, cioè, qualora si volesse attuare siffatta trasformazione del Casellario giudiziale, si dovesse procedervi mediante una legge, o se potesse bastare all'uopo un regio decreto.

Se però il Casellario giudiziale venne istituito, più o meno costituzionalmente, mediante un semplice decreto, gli è tuttavia un fatto che, alla consacrazione legale ch'esso ebbe dal tempo e da vari atti ufficiali si aggiunse da ultimo quella del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, per l'attuazione del Codice penale, avente vero e proprio carattere legislativo, che ne modificava alcune disposizioni, e quindi imprimeva a quel decreto lo stesso carattere.

Nessun dubbio, perciò, da parte mia che anche alla riforma amministrativa del Casellario si debba procedere mediante una legge. Nè ciò mi sgomenta, sia perchè soltanto dei Ministri fiacchi e non abbastanza autorevoli, personalmente o per l'indole dei Gabinetti di cui fanno parte, possono credere o far credere alla difficoltà di ottenere dal Parlamento leggi buone e bene elaborate, sia perchè l'urgenza di provvedere alla riforma giuridica dell'istituto renderà viepiù agevole e ben accetta la sua riforma amministrativa.

*
**

Ora non mi resta che la lusinga di ottenere il suffragio, come del Comitato, anche della Commissione sull'ordine di proposte che

ebbi l'onore di spiegare brevemente ai colleghi, con quella brevità che mi era consentita, anzi imposta, dall'ampia e profonda conoscenza ch'essi hanno degli istituti in esame e delle condizioni ed esigenze statistiche e giudiziarie che vi corrispondono.

Riassumendomi e volendo concisamente formulare tali proposte, sottopongo al vostro esame e ai vostri voti le seguenti conclusioni:

« Che sia deferito a una Sotto-Commissione l'incarico di studiare se convenga modificare il sistema di formazione e di spoglio delle schede individuali per la statistica giudiziaria penale, coordinandolo a una riforma del Casellario giudiziale, da concentrarsi alla capitale per gli effetti giudiziari, amministrativi e statistici, con un duplicato nei singoli mandamenti, a servizio della polizia e della beneficenza;

« Che, ove detta Commissione trovi plausibili e praticamente attuabili, in tutto o in parte, le dette riforme, presi gli opportuni accordi coi dicasteri competenti, ne formoli concretamente la proposta in uno schema, da presentarsi alla Commissione nella prossima sessione ».

Delle tutele e dei Consigli tutelari nell'anno 1899.

RELATORE: **AZZOLINI.**

Nella sessione dello scorso luglio 1900, molto opportunamente il professore Brusa ebbe a riassumere, come introduzione alla promessa sua relazione sulla patria potestà, sugli istituti pupillari e sui minorenni travati e delinquenti, l'opera finora compiuta, rispetto a tali argomenti, da questa Commissione e così con particolare studio, ma con sobria efficacia, venne anche a ricordare i provvedimenti che per iniziativa della Commissione medesima furono dati al fine di ottenere il regolare funzionamento della tutela pupillare, sia come istituto giuridico per sè stante, sia nei suoi rapporti con gli altri provvedimenti legislativi ed amministrativi per la protezione dei minorenni.

Dacchè per la prima volta nell'anno 1886 l'illustre senatore Auriti, con tanta autorità raccolse, e fece presenti a questa Commissione le lagnanze e gli inconvenienti che alcuni Procuratori generali presso le Corti di appello nei loro discorsi inaugurali avevano esposto rispetto alle tutele, lo studio di questo argomento venne man mano accrescendosi senza interruzione e, oltre quanto tuttora è messo in evidenza coll'esame dei discorsi inaugurali dei Procuratori generali nella parte relativa all'amministrazione della giustizia civile, da più che un decennio è presentata un'apposita relazione sui Consigli di famiglia e di tutela. In tale guisa mercè l'autorevole studio dei precedenti relatori, e nelle discussioni da essi provocate, ormai tutte le principali questioni e proposte furono ampiamente esaminate, ond'è da deplorare che le singole conclusioni, alle quali

giunse questa Commissione, non siano più diffusamente conosciute per togliere l'occasione di inutili ripetizioni a quanti annualmente sono chiamati ad occuparsi di questo argomento.

* * *

Limiti e scopo di questo studio.

Questo studio statistico non si propose, nè poteva avere il compito, di rivelare o di fare scaturire dalle cifre nuove leggi, nè alcuna indagine di probabilità, bensì un più modesto ufficio di investigazione assidua e perseverante per sottoporre ad esame tutte le parti di questo istituto e ricercare quali cause agiscano su ciascuna di esse al fine di riconoscere se ed in qual misura le norme legislative siano osservate, come l'osservanza corrisponda al precetto della legge e, nei suoi effetti, alle aspettative del legislatore, ovvero in quanto queste ne rimangano deluse e quali nuovi adattamenti vengano delineandosi. Per la monografia statistica del funzionamento di questo istituto, l'esame dei risultati annuali ed il confronto di essi con quelli degli anni precedenti, dovettero necessariamente essere accompagnati da ricerche analitiche non solo perchè suggerite, come in ogni simile studio, dalle note differenze fra le regioni italiane, ma perchè, pur prescindendo dall'esame delle peculiari condizioni locali, esse appaiono necessarie, allorchè dovendo poi risalire a definite conclusioni sintetiche, è giuoco forza rammentare che i nostri dati statistici, già divisi secondo le Corti di appello o secondo le regioni, sono nella loro origine frazionati quanti per i mandamenti. Questi ci danno la numerosa serie delle unità elementari, le quali non sono punto omogenee e non solo per le varietà, che possono derivare dalle specialità locali o che vi potrebbe portare l'azione singola di quanti sono chiamati a partecipare alla tutela, come si avrebbe se gli intendimenti del legislatore italiano trovassero piena e costante attuazione, ma principalmente per l'influenza, ormai divenuta prevalente, che alla formazione di esse vi ha l'opera individuale di ogni Pretore. Ne deriva per tale cagione, e nel modo più manifesto, che si hanno notevoli discordanze fra i mandamenti di un medesimo circondario e spesso basta il mutamento del Pretore per veder mutate anche le cifre statistiche di quello stesso mandamento onde così ne vengono alterati anche i risultati finali e le proporzioni rispetto al circondario. Inoltre, appunto perchè quella iniziativa, che per gli istituti

pupillari era stata dal legislatore principalmente affidata ai cittadini, è venuta invece man mano a trasferirsi nei pubblici funzionari, altra occasione di differenze fra *circondari* e *distretti* è da riconoscere nella diversa opera data a questi istituti dai Capi del Pubblico Ministero presso i Tribunali e presso le Corti di appello.

I.

Come già fu osservato, abbiamo una prima manifestazione materiale di quanto ciò influisca sull'andamento degli istituti pupillari nella stessa forma delle relazioni, che accompagnano i dati statistici sottoposti all'esame di questa Commissione e che, per quanto fu prescritto con la circolare ministeriale del 27 luglio 1891, n. 1246, dovrebbero agevolarne lo studio.

Nella mia precedente relazione dovetti rilevare come il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trani avesse creduto di potere dispensarsi dalla prescritta relazione per l'anno 1898, ma anche più sobrio egli è stato nel comunicare i prospetti statistici dell'anno 1899, giacchè due soli periodi compongono la sua lettera di trasmissione colla quale si limita a dire che si rimette a quanto espongono nei rapporti rispettivi i Procuratori del Re del suo distretto nulla avendo da aggiungere, nè da dire diversamente. Eppure in quei rapporti, che avrò occasione di ricordare, non mancano circostanze e considerazioni che avrebbero meritato il suo esame tanto più che nel discorso inaugurale dello stesso anno 1900, quel magistrato ebbe a lamentare il cattivo andamento delle tutele ed accennò all'aspettazione di certa proposta di legge, che nella diligente relazione, presentata nel luglio scorso a questa Commissione, il senatore Righi, tanto misurato e prudente, non poté non segnalare.

Nè molto più ampia è la relazione, o meglio la lettera che tiene il luogo della relazione, del Procuratore generale presso la Corte di appello in Messina.

Molti altri si limitano ad esporre le resultanze numeriche del prospetto riassuntivo con qualche fuggevole confronto per accennare un supposto miglioramento o peggioramento. Altri invece più utilmente riassumono ed esaminano le osservazioni fatte dai Procuratori del Re, mentre alcuni quasi esclusivamente insistono nel

Discorsi inaugurali e relazioni dei rappresentanti il P. M.

manifestare piena ed integra la propria sfiducia invocando nuove disposizioni legislative a riparo della insufficienza attuale, che per taluno principalmente si rivela nell'inefficace tutela del patrimonio dei minori (Napoli), mentre da altri è attribuita alla mancanza di prescrizioni che assicurino la educazione e la istruzione dei minori (Palermo).

Di tal guisa poche sono le relazioni dei Procuratori generali, che ci offrono utile aiuto in questo studio, o che almeno ci espongano in modo ordinato, completo e sicuro, come nel corso dell'anno abbiano funzionato gli istituti pupillari e che ci diano ragione dei provvedimenti dati, a seconda delle circostanze, per assicurarne ed invigilarne il regolare andamento.

*
* *

Le considerazioni sulle tutele, contenute nei discorsi inaugurali dei Procuratori generali presso le Corti di appello per l'anno 1900, già furono riassunte per questa Commissione nella lodata relazione del senatore Righi e da essa apparisce che otto Procuratori generali non si occuparono di questo argomento, mentre, fra gli altri nove, troviamo che per due o non occorrono (Casale) o bastano brevi considerazioni (Lucca) e che, se in altri due distretti è segnalato un miglioramento, almeno per l'aumento delle tutele senza patrimonio (Milano) o per una maggiore attività generale (Venezia), si lamenta invece negli altri cinque (Genova, Cagliari, Torino, Napoli, Trani) il cattivo andamento delle tutele.

Non mi indugio a raccogliere confronti per stabilire se davvero per tutti pienamente concordino le affermazioni contenute nei discorsi inaugurali con quelle successivamente scritte nelle relazioni, che accompagnano i prospetti statistici sulle tutele, come argutamente ha fatto nella sua diligente relazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova mettendo in evidenza le contraddizioni di alcuni Procuratori del Re di quel distretto!

Prescindendo da siffatta indagine, anche perchè non sempre chi pronunciò il discorso inaugurale firmò poi le relazioni, ricercai, oltre i rapporti uniti ai prospetti statistici parziali, anche i discorsi inaugurali dei Procuratori del Re per tenere conto possibilmente nel corso di questa relazione di ogni speciale e ondata considerazione concernente le tutele.

*
* *

Fra i Procuratori del Re, o i loro sostituiti, sono rare eccezioni quelli che hanno taciuto su questo argomento. Quasi tutti ne hanno parlato riconoscendone la importanza ed a ciò non è certo estranea l'opera perseverante di questa nostra Commissione.

Molti, è vero, si limitano ad esporre soltanto i dati statistici, ma altri aggiungono generiche considerazioni e spesso si incontrano calde esortazioni ai Pretori. Però, se alcuno si spinge più innanzi, pare inevitabilmente tratto alla critica del sistema accolto dal nostro Codice civile, ad invocare incerte riforme ed almeno il solito giudice pupillare, che ognuno raffigura in modo differente. E se le giuste censure ci trovano ormai tutti concordi, non è senza pena che si è condotti a notare come troppo spesso si incontri ripetuta una accozzaglia di frasi alto sonanti, ma ormai comuni, e talvolta un guazzabuglio di pensieri disparati o contraddittori coi quali vorrebbe dare corpo ad una ipercritica pretenziosa che tutto trova biasimevole o insufficiente, ma senza riescire mai a formulare una proposta concreta e senza avvedersi o fingendo di non avvertire che quanto si biasima o si invoca, sconfinando oltre i limiti del compito assegnato alla tutela pupillare. Frattanto o per eccessiva ed ingiustificata sfiducia o per l'aspettazione del meglio, ma forse nascondendo entrambe una colpevole indolenza o un biasimevole disdegno per un lavoro modesto, quanto fecondo di bene nei suoi risultati, se paziente e assiduo, si trascura quanto da altri utilmente è fatto per agevolare l'osservanza della legge, di guisa che alcuno di questi ipercritici non ha esitato di proclamare nella solennità inaugurale, forse rammentando le proprie peripezie pretoriali, che non muoverà censura, nè cercherà attenuanti a favore dei Pretori per lo scarso numero dei provvedimenti, perchè tutto ciò reputa effimero e superficiale!

*
* *

Se i rappresentanti del P. M. non si accorgono del grave errore che in tal modo commettono, e non ne misurano le conseguenze, ovvero se queste parole sono ingenua quanto pretenziosa manifestazione del proprio pensiero, dobbiamo nondimeno riconoscere in esse la cagione di inconvenienti, che tuttora debbonsi lamentare, perchè è facile immaginare quale andamento possano avere gli isti-

tuti pupillari con siffatti sorveglianti e quale non buona ripercussione possa la loro parola trovare ovunque essa incontri funzionari indolenti.

Giustamente invece il Procuratore del Re in Bologna nella sua bene ordinata, sobria, esauriente relazione, che pur si chiude con proposte di riforme, trae argomento dai risultati ottenuti mercè l'opera di alcuni Pretori di quel circondario ed in particolar modo da quella tanto lodevolmente compiuta dal Pretore di Budrio, cui tiene dietro quello di Castel San Pietro, per chiedersi perchè ciò che fu possibile in quei mandamenti non possa ottenersi anche in tutti gli altri. E simile domanda avremo in seguito più volte motivo di rinnovare, onde è da insistere perchè nella parola e nell'opera direttiva dei Procuratori generali, pei quali in particolar modo dovrebbero potere sempre ripetere che *benefacere jam ex consuetudine in naturam vertit* (1), e nella vigilanza affidata ai Procuratori del Re non manchi mai, qualunque siano i loro convincimenti, o le aspirazioni scientifiche, quella assidua e fiduciosa perseveranza, necessaria per ottenere che la legge sia sinceramente osservata ed eseguita.

Come autorevolmente fu detto in una recente discussione parlamentare: occorre sfrondare le descrizioni pessimiste e fare quello che si può! — Onde il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma opportunamente nella sua relazione mette in diffidenza taluno dei dipendenti Procuratori del Re contro un esagerato pessimismo e giustamente gli esorta a trarre incoraggiamenti dai risultati già ottenuti, a non abbandonarsi a congetture o sospetti sulla negligenza altrui, ma ad accertare la realtà delle cose e a provvedere in conformità di essa.

Così il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia se può, mercè la sua assidua vigilanza, compiacersi, che nessun grave inconveniente sia avvenuto, ed affermare che sostanzialmente l'interesse dei minorenni apparisce curato, anche dove

(1) SALLUSTIO, *Jugurt.*, LXXXV. Mi pare strano dovere qui ricordare con le autorevoli parole del MANTELLINI, che: « In ogni modo, lice della « legge *sparlare* quando se ne discute in progetto o per provocarne la de- « roga o la abrogazione, ma quando è fatta, e comunque lo sia, e finchè vige, « riesca molle o dura nelle sue disposizioni, deve della legge curarsi l'osser- « vanza siccome sta scritta ». *Istruzioni alle Avvocature Erariali*, circolare del 31 gennaio 1876, n. 1.

non a tutte le formalità fu puntualmente obbedito, avverte come « ad avere di ciò certezza, a parte l'ossequio alla legge, sia indispensabile che anche la forma sia più che è possibile osservata » e questo egli esige dai Pretori di quel distretto aggiungendo che per la continuata decrescenza del lavoro contenzioso ne hanno oramai tutto il tempo e l'agio. — E ad un altro estremo d'Italia il rappresentante del P. M. presso il Tribunale di Castrovillari, pur ricordando nel discorso inaugurale per sua recente esperienza le difficoltà e gli sconforti incontrati, trova franche parole, che forse e non a torto alludono anche ad altri difetti della nostra vita giudiziaria, per esortare i Pretori ad usare minore premura a distinguersi nella redazione di elaborate sentenze, a fare minor pompa di erudizione per attendere più assiduamente alla costituzione, al funzionamento dell'ufficio tutelare, vincendo con l'esempio l'apatia dei cittadini.

Nè questi sono i soli ammonimenti che avremo occasione di raccogliere per dimostrare quanto ancora debba e possa utilmente esser fatto per raggiungere la meta, ma non è inopportuno contrapporli fin d'ora alle antiche critiche e lagnanze, le quali troppo si ripetono in alcune delle relazioni che dovremo esaminare, mentre urge mettere termine una buona volta a quei generali, indefiniti lamenti che sono la negazione di qualunque volontà e di qualunque energia o soltanto offrono buoni pretesti ai neghittosi.

* * *

Di fronte alla mole del materiale, da esaminare, rappresentato dai discorsi e dai rapporti di tutti i capi del Pubblico Ministero, dai singoli prospetti statistici e dagli elenchi nominativi delle tutele istituite e da quelli dei consigli di famiglia esistenti nell'anno 1899, aumentato poi per ogni circondario dai rapporti e dai prospetti dei Pretori rispettivi, si comprende come, anche considerando separatamente quanto concerne uno solo dei maggiori distretti di Corte d'appello, allorchè altre esigenze non meno urgenti incombono, possa nascere in alcuno la sfiducia rispetto alle risultanze dell'improbo lavoro necessario ad una assidua, efficace vigilanza sull'istituzione ed il funzionamento delle tutele per ottenere il concorso di tutte le volontà e delle attività diverse, che dovrebbero cooperare ai fini della legge e che invece si rivelano riluttanti. Ma, pur

riconoscendo in gran parte mancato l'aiuto, che per le disposizioni della nostra legge civile dovrebbe essere dato dalla iniziativa privata cui ha dovuto invece sostituirsi d'ufficio l'opera del magistrato, questa, e nel suo svolgimento e come sorveglianza, si trova in larga misura agevolata da quella divisione e quasi frazionamento del lavoro, che deriva e si rispecchia nella circoscrizione e nella gerarchia giudiziaria. Nè senza conforto possiamo ora considerare il cammino percorso, imperocchè, se le prescrizioni del nostro Codice civile sulla tutela pupillare non sono recenti, soltanto da poco più di un decennio e per iniziativa e per cura di questa Commissione fu data opera ad una più assidua vigilanza per estenderne le funzioni nei modi ed a tutti i casi preveduti dalla legge, onde non debbono sorprendere le riluttanze e le difficoltà che tuttora sono da vincere affinché questo istituto pienamente entri nelle abitudini della nostra vita giuridica. Perciò, sebbene prevalente sia la manifestazione pessimista di sfiducia, sorge il dubbio se appunto per l'accennata divisione dell'opera necessaria al funzionamento delle tutele in ogni parte del Regno, possano sempre essere accolte e rese generali talune considerazioni che spesso hanno impronta soggettiva e quasi sempre sono suggerite da circostanze locali; e talvolta viene fatto anche di chiederci se sia possibile di conciliare o almeno di coordinare tanta diversità di fatti, di osservazioni e di apprezzamenti, che spesso mutano da regione a regione, da distretto a distretto, da circondario a circondario. **Ma** appunto ripensando che, sebbene tardivamente, siamo tuttora in un periodo di preparazione o di integrazione pel funzionamento di questo istituto, quale fu voluto dal nostro legislatore, l'attenzione si ferma di preferenza, come attratta da punti luminosi, sui buoni risultati ottenuti in alcune parti o mercè l'opera di alcuni solerti magistrati, per additarli ad esempio e come insegnamento di quanto può e deve essere fatto.

Questa impressione si è confermata nell'esame del copioso materiale affidato al mio studio e che avrei voluto fare più completo, pur prevedendo che quand'anche ciò mi fosse stato consentito, inevitabili in tanta mole sarebbero state le omissioni. Tuttavia ne ho ricavato il convincimento che questa Commissione, non lasciandosi distrarre nè da querimonie, nè da manifestazioni di sconforto, nè da imperfezioni evidenti e permanenti ad onta di ripetuti studi, istruzioni ed esortazioni per correggerle, ha buon motivo per fare

sentire che non intende punto di diminuire la sua vigilanza e le sue insistenze affinchè da tutti sia fatto quanto è possibile e doveroso per assicurare la tutela dei minorenni.

II.

Una prima censura è necessario ripetere anche quest'anno per la sconcordanza da tutti lamentata, e cagione del ritardo nello invio delle relazioni sui Consigli di famiglia e di tutele, fra i prospetti uniti a queste relazioni e le tavole annuali della statistica civile contenenti le mesime notizie.

Tutele istituite nell'anno 1899.

La circolare ministeriale del 26 dicembre 1896, n. 919, con la quale fu segnalato ove doveva riscontrarsi uniformità fra i detti prospetti e le tavole della statistica civile, ha servito, non ad evitare, ma a mettere in evidenza gli errori ed a farli correggere.

Ciò attesta quale poca cura sia data al lavoro statistico e nelle relazioni è poi implicitamente ammesso come esso sia frettoloso. Perciò sebbene sia notorio che lo spauracchio dei risultamenti statistici ha una particolare influenza sul lavoro giudiziario verso la fine di ogni anno, nondimeno vi è motivo per ritenere che alle disposizioni del Regolamento generale giudiziario (*Regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, art. 149 e seguenti*) ed alle istruzioni per la statistica giudiziaria sia da molti attribuito principalmente un carattere di indagine vessatoria e fastidiosa, anzichè riconoscervi la importanza dello studio positivo degli istituti giuridici ed il mezzo più efficace per una giusta ed utile vigilanza.

La necessità di ricavare da unica sorgente le notizie della statistica civile, e di premunirci dai lamentati errori, fu già riconosciuta, onde ora, pur ricredendomi rispetto a quanto con la precedente relazione ritenni che si potesse ricavare dagli elenchi nominativi delle tutele (*Circolari ministeriali 16 novembre e 6 dicembre 1896, numeri 1413-905*) e dei Consigli di famiglia e di tutela (*Circolare 31 dicembre 1897, n. 1226*), i quali invece, fatte poche eccezioni, troppo spesso attestano l'incuria di coloro ai quali sono affidati e di quanti vi appongono il visto di approvazione, ricordo, affinchè abbia esecuzione, la proposta, già approvata da questa Commissione, per lo studio dei nuovi prospetti, che coordinando e migliorando quelli ora in uso, anche per eliminare ogni lavoro su-

perfluo o non necessario, ci presentino i dati statistici sulle tutele con maggiore semplicità e sicurezza.

Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona riconosce che queste discordanze stanno a dimostrare la negligenza e la trascuratezza con la quale sono raccolti i dati statistici alla fine dell'anno, e ripete la proposta di istituire registri statistici giornalieri anche per gli affari civili e di volontaria giurisdizione. Modelli di registri giornalieri nominativi per le tutele e per i Consigli di famiglia propose il pretore, avv. Vittorio Pepi, ora giudice, nella sua diligente pubblicazione — *La tutela dei minorenni secondo la legge italiana* (Civitanova Marche, 1899) di cui feci cenno nella mia precedente relazione, ed altre simili proposte, fatte da funzionari di cancelleria, potranno essere prese in considerazione dal nostro Comitato permanente (1).

*
* *

Avremo così eliminata una prima causa di incertezza e di diffidenza, ma resterà da determinare annualmente con sicurezza il numero delle tutele da istituire per confrontarle con quelle istituite e conoscere così se l'istituto, almeno in questa parte, funzioni regolarmente o per ricercare le cause e le responsabilità delle deficienze.

Dai prospetti inviati per l'anno 1899 risulta che le tutele tuttora aperte al 31 dicembre 1898 erano 127,719, mentre secondo i dati statistici dell'anno precedente erano state calcolate nel maggior numero di 128,990 con una differenza in più di 1271 tutele.

Ritenuto pertanto, secondo le notizie più recenti, che le tutele aperte al 31 dicembre 1898 fossero, come si è detto, 127,719, risulta che nel successivo anno 1899 ne furono chiuse 18,286, ma ne furono aperte 20,717, onde dal calcolo risulterebbe che le tutele rimaste aperte al 31 dicembre 1899 erano 130,150.

Dal confronto con l'anno 1898, nel quale le tutele di nuova istituzione furono 22,579, apparisce rispetto all'anno 1899 nel quale ne furono aperte, come ho detto, soltanto 20,717, una differenza in

(1) Ricordo fra le altre quelle del Sostituto Segretario presso la Procura Generale in Casale: E. MAGNANI, *Progetto di nuove norme per uniformare il servizio delle tutele dei minorenni e per controllarne l'andamento*, Casale, MDCCCXCVIII. (*Atti della Commissione*, Sessione del dicembre 1899, par. II, pag. 264).

meno di 1862 tutele e così anche la proporzione delle tutele per ogni 10,000 abitanti, che nell'anno 1898 già era diminuita in ragione di 7. 93, discese nell'anno 1899 a 7. 29.

TUTELE APERTE NEGLI ANNI 1898 E 1899.

COMPARTIMENTI	Popolazione censita al 31 dicembre 1881	Tutele aperte			
		nell'anno 1898		nell'anno 1899	
		Cifre effettive	Ogni 10,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 10,000 abitanti
Piemonte	3,413,539	1,852	5. 43	1,665	4. 88
Liguria	1,061,842	511	4. 81	641	6. 04
Lombardia	3,337,326	2,391	7. 16	2,229	6. 68
Veneto	2,814,173	2,001	7. 11	1,890	6. 72
Emilia	2,183,391	1,797	8. 23	1,589	7. 27
Toscana	2,039,400	1,198	5. 87	1,037	5. 08
Marche ed Umbria .	1,511,339	839	5. 55	918	6. 07
Lazio	903,472	519	5. 74	526	5. 82
Abruzzi	951,781	840	8. 83	795	8. 35
Campania, Molise e Basilicata	3,786,515	2,817	7. 41	2,016	5. 32
Puglie	1,589,064	1,675	10. 54	2,002	12. 60
Calabrie	1,257,883	1,628	12. 94	1,344	10. 68
Sicilia	2,927,901	3,321	11. 34	3,076	10. 51
Sardegna	682,002	1,190	17. 45	989	14. 50
REGNO	28,459,628	22,579	7. 93	20,717	7. 29

Questa diminuzione va ripartita e si riscontra in quasi tutte le regioni, giacchè soltanto quattro regioni nel confronto con l'anno 1898 presentano un aumento, e siccome l'aumento di una regione o compartimento non offre una vera e propria compensazione per la diminuzione di altra regione o compartimento, giacchè è da considerare in ognuna separatamente il funzionamento di questo istituto, dobbiamo rilevare che la intera diminuzione, quale si riscontra in dieci regioni o compartimenti sarebbe maggiore e rappresentata da tutele 2405 con una proporzione di 10.43 per ogni 10,000 abitanti, in confronto ad un aumento in quattro regioni o compartimenti di tutele 543 con una proporzione di 1.07 per ogni 10,000 abitanti.

Tale aumento si avrebbe principalmente nelle Puglie (327), ove, se affermarsi qualche miglioramento in alcuni circondari, non può dirsi che l'istituto della tutela funzioni regolarmente; poi verrebbe la Liguria (130) e quel Procuratore generale si lagna dell'andamento delle tutele, indi le Marche e l'Umbria (79), che certamente non sono per il nostro istituto fra le regioni migliori e da ultimo il Lazio con un aumento trascurabile (?).

Invece le diminuzioni sono comuni, come ho avvertito, a tutte le altre regioni, non escluse quelle ove si afferma che vi fu miglioramento o maggiore attività, e si comincia da una diminuzione massima (801) nella circoscrizione delle tre provincie della Campania, Molise e Basilicata, che rappresentano anche il maggior nucleo di popolazione e dove la riluttanza di tutti per le tutele è notoria; ma la diminuzione scende subito per le Calabrie a 284, per la Sicilia a 245, per l'Emilia a 208 e per la Sardegna a 201, mentre per gli altri compartimenti varia da 187 (Piemonte), 162 (Lombardia), 161 (Toscana) a 111 (Veneto) e si riduce per gli Abruzzi a 45.

Questa diminuzione considerata di per se sola nella somma di 2405 tutele ed in ragione dei dieci compartimenti nei quali è avvenuta, o nel confronto con la somma delle tutele aperte nel Regno, potrebbe non apparire eccessiva, nè offrirebbe argomento a speciali osservazioni. Invece nel confronto con gli anni precedenti e particolarmente prendendo le mosse dall'anno 1896, non può non fermare l'attenzione perchè essa si rivela costante e progressiva.

ANNO	Numero delle tutele institute	Cifre proporzionali per ogni 10,000 abitanti	ANNO	Numero delle tutele institute	Cifre proporzionali per ogni 10,000 abitanti
1885 . .	14,548	5.02	1893 . .	20,086	6.94
1886 . .	14,054	4.85	1894 . .	20,106	6.94
1887 . .	19,211	6.64	1895 . .	17,716	6.12
1888 . .	17,365	6.00	1896 . .	27,241	9.41
1889 . .	17,358	6.00	1897 . .	30,624	10.76
1890 . .	19,982	6.97	1898 . .	22,579	7.93
1891 . .	19,032	6.57	1899 . .	20,717	7.29
1892 . .	21,686	7.49			

*
* *

Altra volta osservai come non fosse dato di argomentare con sicurezza dal solo confronto delle differenze fra le cifre annuali se vi sia vero *miglioramento* o *peggioramento*, perchè, come ho accennato anche poco fa, non abbiamo la sicurezza di conoscere l'esatto numero delle tutele che in ogni anno dovrebbero essere istituite.

Sotto questo aspetto, ma con qualche riserva, potremmo consentire col Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia nel ritenere che arbitrario è ogni apprezzamento circa la proporzione delle tutele, perchè le differenze possono aver causa da risultanze che sfuggono a qualunque indagine. Ma questa indagine, sebbene non agevole, potrà nondimeno essere tentata al fine di conoscere per altre vie o per altri indizi se vi sia peggioramento o il desiderato miglioramento. Sarebbe all'uopo da tenere presente, come avverte il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna, che per gli anni 1896 e 1897 fu già accennato ad un lavoro di revisione, mercè il quale furono istituite molte tutele, che erano state omesse, onde sarebbe da fare eccezione per quei due anni e rilevare quindi che la proporzione media delle tutele aperte nel Regno per ogni 10,000 abitanti nell'anno 1899, se di poco risulta inferiore a quelle degli anni 1892 e 1898, si mantiene però superiore a quelle degli altri anni precedenti, dall'anno 1895 sino all'anno 1885, di guisa che potremmo sentirci indotti ad avvertire col Procuratore generale presso la Corte d'appello in Roma, che da un anno all'altro poca differenza si ha nel movimento di una popolazione e nel modo col quale si concepisce e si attua il dovere giuridico e sociale di provvedere agli orfani e se le oscillazioni annuali non si vogliano assumere a criterio di persistente graduale miglioramento, neppure giustificerebbero un esagerato pessimismo, che vi scorgesse un perseverante peggioramento od una invincibile resistenza alla legge.

Altri rappresentanti del Pubblico Ministero non si mostrano alieni dall'ammettere una specie di saturazione in queste cifre e che alle differenze non sia da attribuire troppa importanza tanto più che sarebbe venuto meno ogni arretrato onde affermano addirittura che vi è miglioramento.

Se non che i motivi per dubitare non sono meno stringenti e se il pessimismo, lamentato dal Procuratore generale presso la

Corte d'appello di Roma per alcuni Procuratori del Re di quel distretto, può dirsi esagerato, non è però da giudicare privo di qualsiasi fondamento.

I Procuratori generali presso le Corti di appello di Brescia e Palermo concordemente vedono nelle continuate, sebbene lievi diminuzioni, delusa la ragionevole aspettazione di un aumento nel numero delle tutele. Quindi il primo non crede più possibile di ammettere, come ammise per la diminuzione segnalata nell'anno 1898, che l'aumento avuto nell'anno 1897 sia dovuto tutto ed esclusivamente alle tutele non costituite negli anni precedenti, ma invece dubita che non siano denunciati tutti i fatti pei quali dovrebbe essersi istituita la tutela e che dell'omissione sia da muovere rimprovero agli ufficiali dello stato civile. Ciò confermerebbe il Procuratore generale presso la Corte di appello in Palermo, il quale avverte come in molti sindaci ed altri funzionari sia radicato il pregiudizio che non è necessaria la istituzione della tutela ove nulla è da amministrare, onde quando manca un patrimonio essi omettono la denuncia per la istituzione della tutela. Così il Procuratore generale presso la Corte di appello in Milano, mentre osserva che le tenui differenze annuali nel numero delle tutele, aperte nel triennio 1897-1899, potrebbero fare supporre di avere ormai raggiunto uno stato normale, dichiara però di esitare ad affermarlo perchè nel confronto col progressivo aumento della popolazione gli apparisce poco normale la stazionarietà di certe cifre.

Questa considerazione, fatta anche da altri Procuratori generali e Procuratori del Re per le circoscrizioni rispettive, sarebbe giustificata dall'esame del prospetto comparativo delle tutele aperte in ragione di ogni 10,000 abitanti per il quinquennio 1895-1899.

Soltanto rispetto all'anno 1895 risulta una successiva superiorità costante in queste proporzioni; ma nel confronto con l'anno 1898 apparisce che si ebbe aumento solo nella Liguria, nelle Marche ed Umbria, nel Lazio e nelle Puglie, rimanendo però sempre le proporzioni inferiori, per le note ragioni, ai risultati ottenuti negli anni 1896 e 1897; mentre poi per gli altri dieci compartimenti si avrebbero più o meno notevoli diminuzioni rispetto all'intero triennio 1896-1898, di guisa che ne sarebbe avvalorato il dubbio, spesso messo innanzi, che gli ufficiali dello stato civile non abbiano denunciati tutti i fatti che avrebbero dato luogo alla istituzione di tutele.

TUTELE APERTE NEGLI ANNI 1895-1899.

COMPARTIMENTI	Cifre proporzionali a ogni 10,000 abitanti				
	1895	1896	1897	1898	1899
<i>Casale e Torino</i> (Piemonte)	4.48	5.37	7.94	5.43	4.88
<i>Genova</i> (Liguria)	4.43	6.16	7.44	4.81	6.04
<i>Milano e Brescia</i> (Lombardia)	6.74	8.47	11.10	7.16	6.68
<i>Venezia</i> (Veneto)	5.29	7.12	3.72	7.11	6.72
<i>Parma, Modena e Bologna</i> (Emilia)	5.44	11.43	11.94	8.23	7.27
<i>Lucca e Firenze</i> (Toscana)	4.83	5.29	6.55	5.87	5.08
<i>Ancona, Macerata e Perugia</i> (Marche ed Umbria)	5.03	7.24	11.16	5.55	6.07
<i>Roma</i> (Lazio)	5.44	7.07	7.23	5.74	5.82
<i>Aquila</i> (Abruzzi)	3.59	22.00	15.29	8.83	8.35
<i>Napoli e Potenza</i> (Campania, Molise e Basilicata).	5.15	7.48	10.46	7.44	5.32
<i>Trgni</i> (Puglie)	9.70	15.65	15.65	10.54	12.60
<i>Catanzaro</i> (Calabrie)	8.18	17.15	15.52	12.94	10.68
<i>Messina, Catania e Palermo</i> (Sicilia)	7.96	12.37	17.43	11.34	10.51
<i>Cagliari</i> (Sardegna)	14.90	14.27	16.24	17.45	14.50
REGNO	6.20	9.40	12.79	7.93	7.29

*
* *

Ufficiali dello stato civile e Pretori.

Art. 250 del Cod. civ. e art. 113, Ord. stat. civ.

Nondimeno lo stesso Procuratore generale in Milano, che non trova, come ho detto (pag. 228), le tutele aperte nell'anno 1899 in proporzione coll'aumento della popolazione, avverte come gli sia riferito che le comunicazioni degli ufficiali dello stato civile avvengono regolarmente, ed il Procuratore generale in Cagliari, insieme ad altri, dice anzi che sono fatte con scrupolo, sebbene una certezza assoluta non sia possibile per le diverse cause che possono determinare queste oscillazioni, particolarmente nei grandi centri, ove si affolla una popolazione operaia facile ai cambiamenti di residenza, ed ogniquale volta manchino o siano incomplete le dichiarazioni anagrafiche.

Dovrebbero poi rassicurarci le frequenti dichiarazioni sulla regolarità delle verificazioni fatte dai Pretori nell'ispezione periodica dei registri dello stato civile, ma queste affermazioni contrastano con gli addebiti che da non pochi si fanno agli ufficiali dello stato civile e male si conciliano con le proposte fatte per controllare l'opera dei Pretori. Perciò nella lettura delle relazioni dei rappresentanti il Pubblico Ministero, sia per l'esitanza di essi a qualunque categorica affermazione, sia per lo studio che essi mettono nel riferirsi a quanto è loro assicurato dai Pretori, si fa strada il dubbio sulla poca o nessuna sincerità di codeste verificazioni, tanto più che spesso l'accusa mossa agli ufficiali dello stato civile rimane senza prova. Perciò è da ricordare ancora una volta la circolare del Ministero della giustizia in data del 18 agosto 1896, n. 1402, per quanto concerne le ispezioni quadrimestrali e per l'avvertenza fatta ai Procuratori generali ed ai Procuratori del Re di segnalare con *rapporti speciali* gli inconvenienti e le irregolarità per le quali occorrono provvedimenti rispetto, tanto ai Pretori, quanto agli ufficiali dello stato civile negligenti.

*
* *

Intanto abbiamo che il Procuratore generale presso la Corte d'appello in Genova ha riconosciuta la necessità di compiere in quel distretto una revisione straordinaria dei registri dello stato civile per l'ultimo decennio e ne rende ampiamente conto. Ove le sue istruzioni furono osservate, ne risultarono numerose omissioni

che per la sola città di Genova salirebbero nel decennio a circa 500, che per qualche centinaio si riferiscono, come vedremo, a figli naturali, dei quali ora sono perdute le tracce. Questa verificaione sarà compiuta anche nei luoghi di quel distretto, ove riesci meno completa, ed annualmente ripetuta.

Simile verificaione annuale ha disposto il Procuratore del Re in Vicenza (1), compilando un elenco di figli illegittimi non riconosciuti, di vedovi binubi, e di vedovi morti lasciando prole minorenni, per richiedere poi notizie e schiarimenti ai Pretori competenti. Analoga indagine, fatta dal Procuratore del Re in Palermo, rivelò 24 omissioni e perciò egli rinoverà le sue ricerche; mentre il Pretore di Budrio (Bologna) compì di propria iniziativa lo spoglio dei registri dello stato civile nei tre comuni di quel mandamento per il ventennio, dall'anno 1879 all'anno 1899, trovando 38 minorenni illegittimi rimasti senza tutela!

Questi esempi, ed ho scelto i più salienti, riserbandomi di accennare ad altre simili manifestazioni nel corso di questa relazione, se attestano in alcuni luoghi la negligenza degli ufficiali dello stato civile, dei quali specialmente si lagna ed invoca la cooperazione il Procuratore generale in Genova, rivelano anche come nel passato sia mancata la necessaria vigilanza nelle verificazioni quadrimestrali e quanto bene possa fare, in qualunque grado della gerarchia, l'opera di un magistrato intelligente e solerte!

Purtroppo dunque il dubbio sull'imperfetto funzionamento delle tutele colpisce questo istituto sino dal suo inizio. Ci manca così un termine sicuro di confronto e non possiamo determinare con certezza quale dovrebbe essere nella sua integrità la cifra fondamentale.

Ma se nonostante le ripetute istruzioni, deve questa Commissione occuparsi, e per l'appunto anche in questa Sessione (relatore sen. Canonico) dei non pochi, nè lievi errori nella compilazione degli atti dello stato civile anche dove la istituzione di essi risale all'anno 1806, non può sorprenderci qualche omissione nelle denunce per le tutele, sebbene sia doveroso recarvi riparo.

*
* *

Però mi sembrerebbe ozioso insistere nella critica dell'articolo 250 del Codice civile, sia perchè esso corrisponde all'analoga

(1) Conf. art. 129 dell'Ordinamento dello stato civile.

disposizione che su questo argomento si trova in ogni altra simile legge antica o straniera, sia perchè non credo, che il rimedio empirico di aggiungervi una sanzione penale basterebbe a premunirci con sicurezza da qualsiasi omissione o dubbio di omissione.

Le proposte a tale uopo non sono nuove, nè recenti, e questo argomento fu più volte esaminato dalla nostra Commissione, che non riconobbe opportuno di proporre alcuna modificazione agli atti di morte dei vedovi per inserirvi la indicazione dei figli minorenni, non prescritta dall'articolo 387 del Codice civile, nè dall'articolo 108 dell'Ordinamento dello stato civile (1), reputando necessario un provvedimento legislativo, che infatti sarebbe indispensabile al fine di estendere alla omissione della desiderata indicazione le disposizioni degli articoli 404 e 405 del Codice civile, come vorrebbe il Procuratore del Re di Genova, ottenendo in tale guisa di dare indirettamente al ricordato articolo 250 quella sanzione penale, che ora gli manca.

Non raccolgo perciò le proposte di tale specie, ora rinnovate, sebbene mi venga fatto di ricordare che le formule e le istruzioni per la compilazione degli atti dello stato civile, prevedute dall'articolo 2 del regio decreto 23 ottobre 1874, n. 2135, e compilate in data del 30 novembre 1874, furono poi spedite agli ufficiali dello stato civile con semplice circolare ministeriale del 7 dicembre 1874, n. 19768-513, ed in alcune di quelle formule furono inserite indicazioni non prevedute dal Codice civile, nè dall'Ordinamento dello stato civile. Infatti negli atti di nascita dei figli di genitori ignoti, e non riconosciuti, si aggiunse opportunamente la menzione della consegna del neonato al dichiarante, che non sia il padre.

Ma se nonostante l'avvertimento contenuto nell'adagio volgarissimo, col quale ci è detto che *quod abundat non vitiat*, vuolsi ritenere che nulla sia dato di inserire nelle formule ora usate per gli atti dello stato civile, potrebbe essere meritevole d'attenzione la proposta del Procuratore generale presso la Corte d'appello in Genova di stampare nel margine dei detti atti le avvertenze circa l'obbligo delle denunce per le tutele. Simili avvertenze sarebbero opportune

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del 1888, par. I, pag. 36 e seg.; Sessione del giugno 1889, par. I, pag. 18 e seg.

anche negli atti di matrimonio, per le seconde nozze delle vedove che hanno figli minorenni; negli atti di morte, per i vedovi ed i genitori naturali, che lasciano prole minorenne; negli atti di nascita, per i nati illegittimi non riconosciuti, nè affidati ad ospizi. E su questo argomento il Procuratore generale presso la Corte di Lucca osserva come tali notizie già debbano essere raccolte dagli ufficiali dello stato civile, al momento della compilazione degli atti, per scriverle poi sulle schedine e sugli stati mensili per la statistica civile. Onde aggiungo che forse nocque l'aver dato a queste richieste, come alla scheda da ultimo modificata con la circolare 25 novembre 1895, n. 7286, del Ministero di agricoltura, industria e commercio per assicurare la costituzione delle tutele, un prevalente aspetto statistico, mentre sembra che tutte queste prescrizioni ed istruzioni avrebbero potuto più efficacemente assumere forma e carattere di disposizioni regolamentari per la esecuzione di quanto prescrivono il Codice civile e l'Ordinamento dello stato civile.

*
* *

Ai Procuratori generali delle Corti di appello di Torino e di Casale fu domandato a chi spetti, qualora un vedovo muoia in un ospedale, la indagine per conoscere se abbia lasciato figli minorenni, perchè l'art. 388 del Codice civile, come l'art. 108 dell'Ordinamento dello stato civile, impone al Direttore dell'ospedale di trasmettere l'avviso di morte con le indicazioni prescritte dal precedente articolo 387 per l'atto di morte, fra le quali, come è noto, non v'è quella relativa ai figli minorenni, e pare si supponga, che l'articolo 105, n. 2 dell'Ordinamento dello stato civile con l'articolo 4, n. 4 del regio decreto 23 ottobre 1874, n. 2135 prescriva soltanto la trascrizione dell'avviso di morte nei registri dello stato civile.

Sorprende questo dubbio che, se avesse fondamento, dovrebbe affacciarsi anche nelle ipotesi prevedute dagli articoli 390 e 393 del Codice civile, mentre la differenza è soltanto nella forma della dichiarazione, giacchè l'atto di morte per un defunto in un ospedale, collegio o altro qualsiasi istituto (art. 388, Codice civile), come nelle accennate ipotesi degli articoli 390 e 393, non è punto differente per le indicazioni, che deve contenere, da qualsiasi altro atto di morte (art. 387) e l'avviso o dichiarazione di morte deve essere anche in questi casi trasmessa all'ufficiale dello stato civile cui sempre ed

esclusivamente incombe l'obbligo di stendere l'atto di morte, come è detto nell'articolo 105, n. 2 dell'ordinamento dello stato civile, e l'obbligo, derivante dalla prescrizione contenuta nella prima parte dell'articolo 250 e dell'articolo 113 dell'ordinamento dello stato civile, ove non è fatta eccezione o differenza alcuna per qualsiasi « dichiarazione di morte di una persona che abbia lasciato figli in minore età », nè per il modo col quale siffatta dichiarazione o avviso giunga o sia ricevuto dall'ufficiale dello stato civile.

*
* *

Nonostante queste incertezze, nonostante gli inconvenienti e le omissioni lamentate, risulta incontestabilmente che fra le persone alle quali l'articolo 250 del Codice civile ingiunge di denunziare al Pretore il fatto che dà luogo alla tutela, la sola che obbedisca, sia pure imperfettamente, è l'ufficiale dello stato civile, sebbene manchi per esso qualunque sanzione penale, mentre i tutori legittimi o testamentari, ed i parenti, ai quali è minacciata la pena dei danni in solido, non curano la denuncia.

Il Procuratore del Re in Tempio afferma che l'istituto della tutela non desta più fra i cittadini sospetti ed avversioni; eppure il Procuratore generale in Cagliari rileva che le denunce provengono esclusivamente dagli ufficiali dello stato civile ed il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino avverte che in quel distretto è tuttora viva la diffidenza e la riluttanza a mettere l'autorità a parte degli interessi della famiglia! Ed anche gli elenchi nominativi delle tutele stanno ad attestare che il maggior numero delle denunce è fatto dagli ufficiali dello stato civile, cui tengono dietro, in alcune regioni, i Direttori degli ospizi nell'occasione dell'uscita dei minorenni, mentre ovunque si deplora l'astensione dei parenti ed è unanime e persistente il lamento per la inerzia delle Congregazioni di carità e dei Direttori dei Riformatorii!

*
* *

Siccome dunque, pur non mancando motivi a fondate lagnanze, ci è dato di riconoscere che l'osservanza delle prescrizioni legislative e delle istruzioni date, secondo le proposte di questa Commis-

sione, per assicurare la costituzione delle tutele, va diffondendosi ed accenna a divenire abituale fra gli ufficiali dello stato civile, di guisa che le negligenze possono essere localizzate o individualmente designate, non pare giusto involgere tutti in un biasimo comune, che resterebbe inefficace, quanto le generiche esortazioni con le consuete circolari, e sembra invece divenuto ora possibile di richiamare singolarmente i negligenti a quanto fu prescritto con la circolare del Ministero dell'interno in data del 31 luglio 1896, n. 2527-3-10/55612. Ove le premure dei Pretori rimangano inascoltate, spetterà ai Procuratori del Re ed ai Procuratori generali di chiedere direttamente il concorso dei Prefetti delle provincie.

Perciò d'ora innanzi i rappresentanti del Pubblico Ministero dovrebbero nelle loro relazioni abbandonare le accuse indeterminate, e non soltanto indicare gli uffici negligenti, come da alcuno è fatto, ma fare altresì conoscere i provvedimenti presi (circolare 27 luglio 1891, n. 1246, in fine).

Le verificazioni straordinarie dei registri dello stato civile, che poco fa ho ricordato, ed i risultati ottenuti, o che da esse si aspettano, additano ai volenterosi e coscienti del proprio dovere, come si possano ricercare periodicamente le eventuali omissioni ed accertare il numero delle tutele da istituire, anche senza aspettare istruzioni superiori o provvedimenti generali.

*
* *

Pur troppo, come si è veduto, anche i Pretori debbono essere sorvegliati.

Non mancherà occasione di addurre esempi, ma a giustificare fin d'ora la necessità di una maggiore e più oculata vigilanza non posso qui non ricordare che nel circondario di Arezzo questo servizio fu trovato nel più completo abbandono e si dovettero chiudere molte tutele aperte per minori senza parenti, ma accolti dagli spedali, confondendo il baliatico e l'allevamento esterno, a cura degli ospizi, con la demissione dall'ospizio.

Nondimeno un simile sistema apparirebbe regolare al Procuratore generale di Cagliari, perchè a dare ragione della mancanza nella Sardegna di tutele pei minorenni che lasciano gli ospizi, ove questi esistono, osserva che i minorenni « o vi entrano con la tutela già istituita o se nati colà, viene essa istituita per la denuncia

che ne dà l'ufficiale dello stato civile, trattandosi quasi sempre di illegittimi, sicchè al momento che ne escono, la tutela è già in vita! » Possiamo immaginare con quanta efficacia e con quanta utilità!

Nelle Preture di Gubbio e di Assisi i nuovi titolari dovettero nell'anno 1899 riparare alla più completa trascuratezza dei predecessori; in quella di San Casciano in Val di Pesa fu necessario nello stesso anno il completo riordinamento del registro e dei fascicoli delle tutele, i quali furono trovati nel massimo disordine nella pretura di Mussomeli, e così potrebbesi continuare, non mancando neppure l'esempio di Preture ove non esisteva affatto il registro delle tutele.

Sebbene si voglia far rilevare che queste Preture sono poche nel confronto col numero totale di esse, ci sembrano queste rivelazioni troppo gravi per trascurarle, sia come motivo di biasimo a chi vi lasciò il disordine, sia come giusta lode a chi lo tolse.

Ma questi disordini, oltre il danno sociale per l'inosservanza di una legge tanto importante, hanno poi una ultima ripercussione sulle indicazioni necessarie a questo nostro studio, perchè in tal guisa divengono incerte, onde come altra occasione di inesattezza, e come indice di negligenza, non posso trascurare la avvertenza, frequente nei prospetti numerici, di variazioni eseguite per correggere errori di trascrizione o di conteggio dei precedenti prospetti, e per eliminare tutele o erroneamente indicate per matrimoni di vedove o già chiuse o per interdetti maggiorenni.

*
*
*

Ad agevolare il compito dei Pretori, il Procuratore generale in Cagliari richiede agli ufficiali dello stato civile, come avviene anchè nel circondario di Siracusa, di indicare, a tergo della scheda per la tutela, le persone che possono essere scelte come consulenti nei sensi degli articoli 252 e 253 del Codice civile. Analoga richiesta ha fatto il Procuratore generale presso la Corte di appello di Aquila, il quale avrebbe anche ottenuto che un secondo esemplare della scheda sia mandato direttamente ai Procuratori del Re, ai quali poi deve essere trasmesso trimestralmente dai cancellieri delle Preture, per la verifica, una copia del registro delle tutele, ed ai Pretori ha ingiunto di mandare, dopo l'ispezione quadrimestrale, uno speciale rapporto al rispettivo Procuratore del

Re per accertare se tutte le persone soggette a tutela furono denunciate nel quadrimestre alla Pretura. Anche il Procuratore del Re in Mantova, che è fra coloro che non trovano il numero delle tutele proporzionato alla popolazione, si propone di chiedere ai sindaci un duplicato della scheda mandata ai Pretori ed a questi un elenco mensile delle tutele istituite in seguito alla denuncia degli ufficiali dello stato civile, salvo poi compiere un nuovo controllo mediante la verifica annuale dei registri dello stato civile, come già accennai per Vicenza (pag. 231). Simile richiesta intende di rivolgere agli ufficiali dello stato civile ed alle Congregazioni di carità il Procuratore del Re in Napoli, il quale avrebbe già istituito un registro per vigilare sull'opera dei Pretori. Simili proposte furono fatte dalla Procura generale presso la Corte di appello in Firenze, mentre il Procuratore generale in Casale ricorda una sua proposta di modificazione ai prospetti per rendere più agevole la vigilanza sull'adigenza dei Pretori.

*
* *

Indubbiamente utile sarebbe il concorso dell'autorità municipale per rintracciare i consulenti, e meglio ancora gioverebbe per designare le persone fra le quali potrebbe essere scelto il tutore dativo. In tal guisa questo concorso potrebbe assumere qualche affinità colle attribuzioni del Consiglio comunale degli orfani, regolato dal Cod. civile germanico (§ 1849 e seg.); ma per la sorveglianza sui Pretori forse basterebbe disporre intanto che sia trasmessa ai Procuratori del Re almeno una copia dello stato mensile delle nascite, dei matrimoni e dei morti, ora usato per la statistica del movimento dello stato civile (pag. 233), salvo poi richiedere la comunicazione degli elenchi delle tutele. Si darebbe così il modo di accertare se ed in qual termine il Pretore abbia provveduto alla costituzione della tutela.

*
* *

Questa indicazione infatti, già si può avere dagli elenchi nominativi, istituiti con la circolare del 6 dicembre 1896, n. 905, e come accennai nella mia precedente relazione, è forse questa

Elenchi nominativi
delle tutele per l'anno 1899.

l'unica notizia utile, che da essi si può ricavare. Ma non trovo opportuno di inserire qui lo spoglio di questi elenchi per mettere in evidenza con censura troppo postuma ritardi, che sembrano eccessivi o ingiustificabili.

Nondimeno rispetto a questi ritardi, sui quali dovrò fra poco ritornare, è da accogliere la avvertenza che per i minori dimessi dagli ospizi o pei quali ne cessa la tutela, l'intervallo fra la denuncia, regolarmente fatta, e la costituzione della tutela non può essere minore di sei mesi, giusta la circolare del Ministero dell'interno 31 luglio 1896, n. 2527-3-10/55612, onde per essi non vi è colpa, nè pericolo nell'indugio. Può anche ammettersi, come legittima scusa, l'impedimento, in alcune stagioni dell'anno ed in alcune località, derivante da difficoltà di comunicazioni, dalla assenza per lavori o dall'emigrazione temporanea, interna o all'estero. Non a torto poi si lamentano per talune Preture le frequenti mutazioni dei titolari, le ripetute vacanze e le reggenze temporanee. Ma di queste e di altre legittime giustificazioni è da lasciare giudice ogni Procuratore del Re o Procuratore generale, come ad essi spetta di dare o di provocare provvedimenti e credo che una ulteriore indagine o accertamento, se potrebbe spettare al Ministero della giustizia, oltrepasserebbe il compito del vostro relatore.

Piuttosto potrebbe esaminarsi se risultando statisticamente accertato che fra la denuncia e la costituzione della tutela divenga inevitabile un intervallo, il quale in alcuna regione apparisce normale fra i due e i tre mesi, quando non sia maggiore, occorra di studiare norme per provvedimenti provvisori a protezione dei minorenni.

* * *

Ma tornando agli elenchi nominativi delle tutele, ciò che a me pare veramente intollerabile, è la trascuratezza con la quale, come ho già accennato, sono nella massima parte compilati.

Differenti per forma e per dimensioni, mal tenuti e mal riuniti, con scritture infelicissime e sempre trascurate, nelle poche indicazioni che essi contengono basta la colonna, ove dovrebbe essere indicata la causa dell'apertura della tutela, per fornire un copioso florilegio di spropositi o di diciture improprie, che vorrei in parte

referire per giustificare questa censura e me ne astengo soltanto per non offendere la serietà dei nostri studi e perchè dovrei deplorare che siffatti elenchi portino il visto del Pretore, siano stati raccolti da Procuratori del Re e senza mai una osservazione trasmessi da Procuratori generali al Ministero della giustizia.

Più che mai sono convinto della necessità di modificare questi elenchi per renderli più utili, e mi astengo da proposte aspettando quelle che già furono deliberate, ma fin che sono conservati, è doveroso esigere che ne sia meglio curata la compilazione. E siccome tardiva ed inefficace ne riesce la comunicazione annuale ai Procuratori del Re, onde rari, per quanto mi fu dato di rilevare, sono quelli, che degnano di gettarvi entro uno sguardo, mi pare, come sopra ho accennato, che senza aumento di lavoro si possa disporre che per ogni trimestre siano ad essi comunicati nell'originale, anzichè in copia, e così potranno i Procuratori del Re confrontarne le resultanze col duplicato della scheda per le tutele o dello stato mensile, che dovrebbe essere da essi richiesto e ad essi inviato dai sindaci.

III.

Esaminate le tutele nella loro istituzione passiamo a studiarle nelle singole specie. Tutele per minorenni
legittimi.

La prima e maggiore specificazione si ha distinguendo fra le 20,717 tutele aperte nell'anno 1899 quelle per minori legittimi, che furono 10,268, da quelle per minori illegittimi che furono 10,449. La diminuzione già segnalata nell'anno 1899 di tutele 1862, rispetto alla intera somma delle tutele aperte nel precedente anno 1898 si divide ed è rappresentata da un minor numero di 536 tutele per minorenni legittimi e di 1326 per minorenni illegittimi.

Questa diminuzione di 536 tutele per minori legittimi non è però egualmente, o in proporzioni approssimativamente eguali, ripartita fra tutti i quattordici compartimenti, onde, senza ricercare le singole proporzioni di queste due specie di tutele in ragione della popolazione censita di ogni compartimento, tanto più che già ho esposte queste proporzioni in confronto alla somma di tutte le tutele aperte, rilevo che in quattro compartimenti è invece segnalato nelle

tutele aperte per minorenni legittimi, durante l'anno 1899, un aumento, il quale per la Sicilia è di 84 di queste tutele, per gli Abruzzi di 44, per le Puglie di 40 e per la Liguria di 36.

Questo aumento, che rappresenta un maggior numero di 204 tutele per minorenni legittimi, avverte che di altrettanto deve accrescersi, rispetto agli altri dieci compartimenti, la cifra della diminuzione complessiva sopra indicata nel minor numero di 536 tutele e che, infatti per i detti dieci compartimenti sale a 740, con una diminuzione superiore al centinaio nel Piemonte (132), nell'Emilia (124), nella Sardegna (103); di poco inferiore al centinaio per la Campania, Molise e Basilicata (98), come per le Marche ed Umbria (85), scendendo poi tale diminuzione a sole 58 tutele nella Lombardia e nelle Calabrie ed anche a minore cifra nella Toscana (39), nel Veneto (37) e nel Lazio (6).

TUTELE PER MINORENNI LEGITTIMI.

COMPARTIMENTI	1898		1899	
	Cifre effettive	Cifre proporzionali (ogni 100 tutele aperte)	Cifre effettive	Cifre proporzionali (ogni 100 tutele aperte)
<i>Casale e Torino</i> (Piemonte) . . .	1,427	77.05	1,295	77.78
<i>Genova</i> (Liguria).	428	83.76	464	73.39
<i>Milano e Brescia</i> (Lombardia) .	1,512	63.24	1,454	65.23
<i>Venezia</i> (Veneto).	803	40.13	766	40.53
<i>Parma, Modena e Bologna</i> (Emilia).	815	45.35	691	43.49
<i>Lucca e Firenze</i> (Toscana) . . .	770	64.28	781	70.49
<i>Ancona, Macerata e Perugia</i> Marche ed Umbria).	468	55.78	383	41.72
<i>Roma</i> (Lazio)	379	73.03	373	70.91
<i>Aquila</i> (Abruzzi).	248	29.52	292	36.73
<i>Napoli e Potenza</i> (Campania, Molise e Basilicata)	1,181	41.92	1,083	53.72
<i>Trani</i> (Puglie).	721	43.05	761	38.01
<i>Catanzaro</i> (Calabrie).	496	30.46	438	32.59
<i>Messina, Catania e Palermo</i> (Sicilia).	1,064	32.04	1,148	37.32
<i>Cagliari</i> (Sardegna)	492	41.34	389	39.33
REGNO . . .	10,804	47.85	10,268	49.56

Nonostante le accennate diminuzioni, anche nell'anno 1899, il numero delle tutele per minorenni legittimi, rimane, per le note circostanze, inferiore a quello delle tutele aperte nel medesimo anno per minorenni illegittimi, ma la differenza si riduce al maggior numero di 181 tutele aperte per minorenni illegittimi, mentre nell'anno 1898 la eccedenza di queste tutele fu di 971, onde il contrasto è sempre notevole sebbene non vi sia possibilità di confronto con la eccezionale differenza fra le due tutele, rappresentata dal maggior numero di 5038 tutele per minorenni illegittimi aperte nell'anno 1897.

*
* *

La proporzione fra le tutele aperte per minorenni legittimi e quelle per minorenni illegittimi, in ragione di ogni 100 tutele, non ci permette di risalire ad alcuna considerazione o ricerca né circa i rapporti fra esse, né rispetto a quelli fra la filiazione legittima e la filiazione illegittima, diverse essendo le cause che determinano l'apertura delle rispettive tutele e che possono influire a formare le cifre sottoposte al nostro esame.

Ma per non discostarmi dalla consuetudine delle precedenti relazioni presento, anche per l'anno 1899, il prospetto delle proporzioni delle tutele per minorenni legittimi in ragione di ogni 100 tutele aperte in ogni singolo compartimento e nel confronto col precedente quadriennio 1895-1898.

TUTELE PER MINORENNI LEGITTIMI.

COMPARTIMENTI	Cifre proporzionali a 100 tutele aperte				
	1895	1896	1897	1898	1899
<i>Casale e Torino</i> (Piemonte) . .	89.84	77.42	52.42	77.05	77.78
<i>Genova</i> (Liguria)	82.46	78.01	69.78	83.76	72.39
<i>Milano e Brescia</i> (Lombardia)	70.33	60.40	48.06	63.24	65.23
<i>Venezia</i> (Veneto)	57.69	49.61	66.03	40.13	40.53
<i>Parma, Modena e Bologna</i> (Emilia)	61.96	43.20	39.63	45.35	43.49
<i>Lucca e Firenze</i> (Toscana) . .	94.38	82.19	73.28	64.28	70.49
<i>Ancona, Macerata e Perugia</i> (Marche ed Umbria)	68.20	46.76	29.99	55.78	41.72
<i>Roma</i> (Lazio)	89.38	82.19	72.78	73.03	70.91
<i>Aquila</i> (Abruzzi)	70.91	24.82	18.48	29.52	36.73
<i>Napoli e Potenza</i> (Campania, Molise e Basilicata).	75.63	51.53	38.76	41.92	53.72
<i>Trani</i> (Puglie).	50.23	39.58	37.69	43.05	38.01
<i>Catanzaro</i> (Calabrie).	49.48	22.20	26.68	30.46	32.59
<i>Messina, Catania e Palermo</i> (Sicilia).	64.36	46.27	32.53	32.04	37.32
<i>Cagliari</i> (Sardegna)	61.24	51.18	38.28	41.34	39.33
REGNO . . .	69.15	49.37	41.77	47.85	49.56

Ne risulta che la proporzione media del Regno (49.56) ha superato quella del triennio precedente (1896-1898), ma restando sempre molto inferiore alla proporzione media dell'anno 1895.

Le poche differenze nelle proporzioni medie del quadriennio, 1896-1899 potrebbero quasi fare supporre ad una certa normalità se nel confronto colla proporzione media del Regno l'attenzione non fosse fermata per alcune regioni dalla costante e rilevante superiorità nelle proporzioni delle tutele per orfani legittimi. Infatti anche per l'anno 1899 le maggiori proporzioni rispetto alle tutele per minori legittimi sono date dal Piemonte (77.78), dalla Liguria (72.39), dal Lazio (70.91), dalla Toscana (70.49), dalla Lombardia (65.23) cui si avvicinano le provincie della Campania, Molise e Basilicata (53.72), superando queste provincie anche la proporzione dell'anno 1896 (51.53) ma rimanendo molto inferiori a quella dell'anno 1895 (75.63). Invece gli altri otto compartimenti, nonostante qualche aumento rivelato dalle cifre effettive, rimangono al disotto della proporzione media del Regno (47.85) quando non sono anche inferiori alla propria del precedente anno 1898, come avviene per le Marche e l'Umbria (1898 - 55.78; 1899 - 41.72), per l'Emilia (1898 - 45.35; 1899 - 43.49), per la Sardegna (1898 - 41.34; 1899 - 39.33) e per le Puglie (1898 - 43.05; 1899 - 38.01).

Sull'esame di queste proporzioni avremo occasione di ritornare, occupandoci delle tutele per minorenni illegittimi, ma oltre quanto poco fa (pag. 242) ho avvertito, occorre ricordare che le tutele aperte per minorenni illegittimi appariscono annualmente in maggior numero delle tutele per minori legittimi principalmente perchè per ogni minore illegittimo non riconosciuto, o dimesso da un ospizio, dovrebbe essere aperta apposita tutela, mentre una sola tutela deve raccogliere gli orfani legittimi di una medesima famiglia (articolo 246, Codice civile). Avviene dunque inevitabilmente che al minor numero delle tutele per minori legittimi corrisponda un maggior numero di tutelati, mentre il numero dei minori illegittimi sottoposti a tutela dovrebbe corrispondere al numero delle tutele per essi aperte. Nell'anno 1899 i minori legittimi sottoposti a tutela furono 19,599, superando di 9331 il numero delle tutele per essi aperte (10,268) e di 7823 i minori illegittimi sotto tutela, i quali risulterebbero 11,776, superando a lor

volta di 1925 il numero delle rispettive tutele. Ma per entrambi si ha una diminuzione, rispetto all'anno 1899, e cioè di 588 minori legittimi e di 359 minori illegittimi, rimanendo sotto tutela alla fine dell'anno 1899, in tutto il Regno, 118,351 minori legittimi e 66,551 minori illegittimi.

Secondo queste cifre, e calcolando un tutore per ogni tutela, ne risulterebbe una media per minori legittimi di circa due pupilli (1.90) per ogni tutore, e la media per gli illegittimi confermerebbe (1.22), nonostante la accennata eccedenza, che normalmente non più di un pupillo è assegnato ad ogni tutore. Nella realtà le proporzioni si mutano e dovremo in questo argomento accertare non lievi e sorprendenti anomalie.

*
* *

Il numero delle tutele per minorenni legittimi dovrebbe, come ho accennato, corrispondere per ogni anno, salvo lieve differenza, al numero dei morti in istato di vedovanza lasciando prole minorenni, giacchè qualunque sia il numero dei figli legittimi non può essere nominato che un solo tutore (art. 246, Codice civile), come fu avvertito anche con la circolare ministeriale in data del 27 ottobre 1898, n. 1537 (lettera *a*), salvo provvedere nel caso di conflitto di interessi alla nomina di un curatore speciale nei sensi dell'articolo 224 del Codice civile.

Tutele aperte per morte di vedovi lasciando prole minorenni.

Nondimeno può l'orfano, sebbene figlio legittimo, essere ricoverato in un ospizio e in tal caso, ove manchino parenti conosciuti e capaci dell'ufficio di tutore, sarebbe aperta anche per lui la tutela amministrativa a senso dell'articolo 262 del Codice civile, onde non sarebbe compreso nelle nostre cifre e così verrebbe meno la corrispondenza col numero di vedovi defunti nell'anno, lasciando prole minorenni. Mentre poi nel numero delle tutele per orfani legittimi sarebbero da comprendere quelle dei minorenni medesimi, quando lasciano definitivamente un ospizio, e nel medesimo numero vanno comprese anche quelle aperte per incapacità civile ad esercitare la patria potestà o in seguito a perdita di essa per abuso o per condanna penale.

Abbiamo dunque qualche ragione di incertezza nel determinare il numero esatto delle tutele da aprirsi per minorenni legittimi.

Se non che l'esame dei prospetti statistici parziali avverte che le esposte considerazioni non bastano a giustificare la mancanza di corrispondenza fra il numero delle tutele aperte per minori legittimi ed il numero dei vedovi defunti lasciando prole minorenni.

Ho perciò creduto opportuno di restituire al prospetto riassuntivo (allegato A, colonna 17), che va unito a questa relazione, la indicazione, mancante in alcuna delle relazioni precedenti, circa il numero dei vedovi defunti lasciando prole minorenni e così subito si è rivelata una notevole sconcordanza, che non mi è sembrato inutile di mettere meglio in evidenza con apposito prospetto parziale.

TUTELE PER MINORENNI LEGITTIMI — ANNO 1899.

CORTI DI APPELLO	Tutele aperte per minori legittimi		Morti nell'anno 1899 in istato di vedovanza che lasciarono figli in minore età
	Numero complessivo	per morte di vedovi con prole minorenni	
Genova	464	447	406
Casale	392	386	382
Torino	903	881	820
Milano	920	907	905
Brescia	584	523	522
Venezia	766	742	718
Parma	155	154	146
Modena (sezione)	165	154	136
Lucca	193	186	183
Firenze	538	510	497
Bologna	371	361	324
Ancona	132	126	111
Macerata (sezione).	97	87	45
Perugia (sezione)	154	155	156
Roma	373	357	227
Aquila	292	278	213
Napoli	916	852	780
Potenza (sezione)	167	157	142
Trani	761	680	478
Catanzaro	438	429	275
Messina	167	125	37
Catania	333	320	199
Palermo	648	485	371
Cagliari	389	375	367
REGNO	10,268	9,677	8,390

Nell'anno 1899, secondo la statistica del movimento dello stato civile, i vedovi morti lasciando prole minorenni furono 6461; invece, secondo le denunce ricevute dai Pretori e come risulta dal prospetto surriferito, sarebbero stati 8390, superando colla differenza di 1929 la cifra data dall'altra statistica. Ma le tutele aperte che, salve le differenze derivanti dalle cagioni suaccennate, dovrebbero approssimativamente corrispondere alle denunce ricevute, salgono invece al maggior numero di 9677, superiori di 1287 alle denunce e di 3216 alla cifra data, dalla statistica del movimento dello stato civile per i vedovi defunti lasciando figli minorenni e corrispondente soltanto a circa due terzi delle tutele aperte! Quale si scelga di queste differenze, essa apparisce troppo superiore alla somma (333) delle tutele aperte nel medesimo anno per incapacità civile (185) e per abuso o perdita della patria potestà (148); ne basterebbe aggiungere il numero delle tutele aperte per altri motivi (365), onde bisognerebbe ricorrere in parte anche a quelle istituite per gli orfani dimessi dagli ospizi (2352), ma è noto che queste sono nella massima parte istituite per minorenni illegittimi.

Accennai nella mia precedente relazione a somiglianti sconnessioni rispetto ai figli illegittimi nati nell'anno 1898 ed alle tutele per essi in quell'anno istituite, ma queste nuove differenze mi sembrano meritevoli di maggiore attenzione ed esame.

*
* *

Siccome le tutele aperte per minorenni legittimi superano tanto il numero dei vedovi defunti e quello dei casi di incapacità e di perdita della patria potestà, vi sarebbe motivo per essere rassicurati perchè nessuna denuncia sarebbe mancata da parte degli ufficiali dello stato civile, o di altri obbligati, e agli orfani sarebbe stata data esuberante tutela! Ma non potendo sollevare dubbi sulla regolare compilazione dei prospetti statistici, la differenza (1929) fra la cifra della statistica del movimento dello stato civile (6461) e il maggior numero delle denunce (8390) ricevute dai Pretori, divisa fra le ventiquattro Corti e Sezioni di Corte di appello, darebbe in media una eccedenza sulla statistica civile di circa 80 denunce per ogni Corte o Sezione di Corte di appello e sarebbe sempre molto elevata, perchè, ammettendo che le morti avvenute sul finire dell'anno siano denunciate al Pretore soltanto al principio dell'anno successivo e

che nei primi mesi dell'anno si aprano tutele per fatti riferibili all'anno precedente, dovrebbero però determinare in qualche misura da un anno all'altro una compensazione colle minori denunce sul finire dell'anno e tale compensazione attenuerebbe questa differenza.

Potrebbe anche ammettere, come da alcuno si avverte, che la differenza derivi da tutele tardivamente aperte in seguito a fatti che ne rivelarono la necessità, ma forse la più sicura spiegazione è quella data ingenuamente da un Procuratore del Re, ma taciuta prudentemente dagli altri e che cioè, pur non potendo dare ragione della differenza fra la cifra della statistica dello stato civile e le denunce ricevute dai Pretori, il maggior numero delle tutele aperte rispetto a quello di queste denunce, indicato nei nostri prospetti, sarebbe costituito dall'arretrato che passa da un anno all'altro e rappresenta la negligenza dei Pretori cui tardivamente ed a comodo si ripara. Infatti già accennammo come in alcuni distretti l'intervallo medio fra la denuncia e la costituzione della tutela sia dai due ai tre mesi, quando non è maggiore, e le maggiori differenze su accennate corrispondono ai distretti ove l'istituto della tutela meno regolarmente funziona. Abbiamo cifre elevate per le Corti d'appello di Bologna (37), Genova (41), Torino (61), e per la sezione di Macerata (42), ove irregolarità o difficoltà speciali sono segnalate per alcuni condari dagli stessi Procuratori generali; ma questa eccedenza delle tutele è sopra tutte maggiore nel distretto di Venezia (220), ove le tutele aperte per altre cagioni non sono che 26, e fatta eccezione per Roma (130), troviamo poi queste maggiori differenze più frequenti per l'appunto dove finora maggiormente fu trascurata l'istituzione ed il funzionamento delle tutele. Così la differenza, che per il distretto di Aquila è di 65, sale per Napoli a 132, senza tener conto della sezione di Potenza (15), per Catanzaro è di 154 e per Trani è rappresentata da 202 tutele e in Sicilia, ove notoriamente questo istituto funziona male, si hanno le seguenti differenze: per Messina 88, Palermo 114, Catania 120, mentre nelle altre 10 Corti o sezioni di Corti d'appello la differenza, fra tutele per orfani legittimi ed il numero dei vedovi morti lasciando prole minorenni, si riduce a cifre trascurabili.

Queste risultanze e le altre, che sono venute finora esponendo, mi darebbero già sufficiente ragione per ripetere, come affermai da principio, che soltanto in determinate località e per circostanze ad

esse speciali questo istituto non corrisponde ai voti della legge. Ma siccome il maggior numero delle tutele aperte per minori legittimi durante l'anno 1899, rispetto al minor numero di vedovi defunti lasciando prole minorenni, fa supporre che sia stato in qualche modo riparato alla precedente trascuratezza potremmo trarne indizio di miglioramento, sebbene tardivo, anche per codeste regioni ed augurare che queste discordanze debbano essere nell'avvenire sempre più attenuate.

*
* *

Il numero delle tutele aperte per morte di vedovi lasciando prole minorenni non solo muta come abbiamo veduto, ed è naturale, da regione a regione, ma nelle sue proporzioni, rispetto ad ogni 100 tutele aperte per differenti cause, si rivelano a seconda dei luoghi notevoli differenze. Esse principalmente si riscontrano nella proporzione con le tutele per minori illegittimi essendo le altre rappresentate da piccole cifre, trascurabili in questo confronto (Vedi Allegato B, colonna 8 e seguenti).

Senza fermarci a considerazioni, che forse oltrepasserebbero i limiti segnati a questa relazione, e riservando qualche schiarimento, quando ci occuperemo delle tutele per minori illegittimi, non è senza importanza rilevare fin d'ora che le tutele per morte di vedovi, che hanno lasciato prole minorenni, nelle cifre totali per l'anno 1899 starebbero nel Regno in ragione di 46. 71 per ogni 100 tutele cioè con piccola differenza (1. 07) nel confronto con la somma (47. 78) di quelle per minorenni che lasciarono gli ospizi (11. 35), e di quelle per illegittimi non ricoverati in alcun ospizio (36. 43) di guisa che riman fermo, come avvertimmo, che da queste tre specie di tutele è costituito il massimo nucleo (84. 49) rispetto a quelle aperte per altre cause (15,51). Ma questa proporzione media (46. 71), che quasi equivale alle proporzioni riunite delle altre due specie di tutele testè accennate (47. 78), si altera singolarmente in ogni distretto. Nell'alta e media Italia, fa eccezione, come già abbiamo avuto occasione di rilevare, il Veneto con una proporzione (39. 26) di molto inferiore a quelle delle regioni più prossime e che lo ravvicina, pur mantenendosi superiore, alle provincie meridionali ed insulari. Vengono poi con proporzioni inferiori alla proporzione media del

Regno le Marche (40. 09) e l'Emilia (42. 10); ma il distacco maggiore, come già fu rilevato (pag. 32) e salve le fatte avvertenze, si ha nel Piemonte (76. 10), nella Liguria (69. 73), nel Lazio (67. 87), nella Toscana (67. 11) e nella Lombardia (64. 15) cui vanno ravvicinate, sebbene con notevole differenza, ma perchè tanto maggiore è il distacco dalle regioni circonvicine la Campania, il Molise e la Basilicata con una proporzione complessiva di 50. 05 per ogni 100 tutele. Nelle altre provincie meridionali (Abruzzi, Puglie e Calabrie) e nelle isole la proporzione delle tutele aperte per morte di vedovi lasciando prole minorenni oscilla fra un massimo di 37. 92 (Sardegna) ed un minimo di 30. 23 (Sicilia).

*
* *

Fra le tutele per minori legittimi sono da ricordare quelle istituite per incapacità civile all'esercizio della patria potestà (185) e quelle per abuso o per perdita della patria potestà (148). Per entrambe vi è lieve aumento rispetto a quelle per le medesime cause aperte nell'anno 1898, ove le prime furono 164 e le seconde soltanto 108, ma anche nell'anno 1899 rimasero entrambe di molto inferiori a quelle aperte negli anni 1895, 1896 e 1897.

Tutele aperte per incapacità civile allo esercizio della patria potestà.

Delle prime (assenza, interdizione, ecc.) troviamo, se pur si trova, appena un fuggevole cenno nelle relazioni dei rappresentanti il P. M. e per verità le cifre sono minime nelle singole Corti o Sezioni di Corti di appello, anzi per questa causa nelle circoscrizioni, di Parma, di Perugia e di Potenza non ne fu istituita alcuna; in altre 14 circoscrizioni furono inferiori alla diecina; per ognuno dei distretti delle Corti di Torino e di Milano se ne ebbero 10, in quello di Napoli 11, in quelli di Aquila e di Trani 12, ma 19 per Messina e 46 nel distretto di Palermo, senza però che ci sia data alcuna notizia rispetto a queste cifre, che tanto si allontanano da quelle degli altri distretti.

*
* *

Non mutano di molto le proporzioni delle tutele aperte per abuso o perdita della patria potestà. Nessuna fu istituita nelle circoscrizioni di Macerata e di Potenza, ed in tutte le altre furono in-

Tutele aperte per abuso o per perdita della patria potestà

feriori alla diecina, raggiunta soltanto nel distretto di Roma (10) e superata in quelli di Napoli (13), Trani (29) e Palermo (49). Se non che è da avvertire che per la Corte di appello di Trani furono poi istituite *per altri motivi* 46 tutele e dai prospetti speciali risulta che 23 di esse furono aperte nel circondario di Trani a senso dell'articolo 33 del Codice penale e non si comprende come non siano state unite a quelle indicate nella colonna del prospetto ove è appunto ricordato il citato articolo 33, di guisa che esse in quel distretto ascenderebbero alla maggior cifra di 42. Si aggiunga poi che le altre 23 tutele aperte *per altri motivi* nel distretto di Trani spetterebbero al circondario di Lecce, senza però che ne sia data alcuna ragione, contro quanto fu avvertito nel modello dei prospetti, prescritti con la circolare ministeriale del 29 settembre 1892, n. 1272. Ma ho già detto come sia abituale la trascuranza di quel Procuratore generale rispetto a questa statistica.

* * *

Dalla tenue cifra delle tutele aperte per abuso o perdita della patria potestà non possiamo trarre alcuna sicura induzione. Quante volte fu applicato l'articolo 233 del Codice civile e quante volte invece fu applicato l'articolo 33 del Codice penale? Questa separata indicazione, tanto importante, ci manca, nè la troviamo nei discorsi o nelle relazioni dei rappresentanti il Pubblico Ministero, ove invece si lamenta che nessuno curi, e spetterebbe ad essi di provocarla, l'applicazione del ricordato articolo 33 del Codice penale!

Il Procuratore del Re in Voghera avverte, come in tal caso, egli reputi erronea l'apertura di una vera e propria tutela; avvertenza, che è suggerita dalla compilazione del ricordato articolo 33, il quale diede occasione a molte critiche. Ma se quella avvertenza pare giusta rispetto alla prima parte dell'articolo medesimo, non ha più ragione ove siano applicati al padre del condannato i capoversi dell'articolo medesimo e manchi la madre del minorenne.

Invece il Procuratore del Re in Firenze ricorda come per l'applicazione dell'articolo 392 del Codice penale fu bensì pronunciata dal giudice penale la perdita della patria potestà e di ogni diritto rispetto alla persona e sopra i beni del figlio a danno del quale il padre aveva commesso il delitto, come è detto in quell'articolo,

ma così rimanevano integri i diritti del condannato rispetto agli altri suoi figli, onde notando l'assurdo frazionamento e l'errore di questa disposizione, che invece prescrive per i tutori, insieme alla rimozione dalla tutela, *la esclusione da ogni altro ufficio tutorio*, procurò di ripararvi procedendo ai sensi dell'articolo 233 del Codice civile!

Ma giustamente il Procuratore del Re in Reggio Calabria osserva per il caso di condanna di entrambi i genitori, o quando ve ne sia uno solo e questi sia condannato a pena restrittiva della libertà personale, come sarebbe da provvedere alla tutela provvisoria della prole minorenni, che può abbisognare di speciale protezione, anche quando non vi sia perdita o cessazione della patria potestà. Se non che a me pare che questo sia compito della beneficenza e meglio della assistenza pubblica (1), senza che occorra invocare provvedimenti od istituti speciali per i figli dei carcerati, imperocchè se uno di questi istituti per la sua specialità goda in talune regioni di particolare notorietà, non è da dimenticare, pur riconoscendone le benemeritenze, che non è il solo a raccogliere questi derelitti.

*
* *

Questa considerazione, mentre mi obbliga a rammentare, come già feci nella mia precedente relazione (2), che manca una norma sicura, che determini a chi spetti la spesa per il ricovero e per la educazione dei minorenni allontanati dalla casa paterna (art. 221, Cod. civ.) o rispetto ai quali i genitori perdettero la patria potestà, mi induce ad avvertire contro le osservazioni, che trovo fatte nella occasione di questa statistica delle tutele, che la ricerca

(1) La legge francese del 24 luglio 1889 - *sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés* - provvede però a difesa dei minorenni sino a che sia deciso sulla decadenza della patria potestà (art. 5) ed in pari tempo, ammettendo che si possa poi fare luogo o alla tutela ordinaria (art. 10), o a quella dell'assistenza pubblica (art. 11), ovvero alla tutela officiosa (art. 13), per ognuna delle quali ha norme speciali, disciplina in particolar modo la tutela amministrativa, quando cioè i minorenni siano ammessi in un ospizio (tit. II, *De la protection des mineurs placés avec ou sans l'intervention des parents*); disposizioni queste che completamente mancano nella nostra legislazione.

(2) *Atti della Commissione*, sessione del dicembre 1899, par. II, p. 284.

del modo migliore per riparare a questa deficienza, la quale si fa sentire anche quando non venga meno la patria potestà, spetta allo studio dei provvedimenti per la protezione della infanzia abbandonata e che, se all'uopo si provveda col ricovero in un ospizio, anzichè colla istituzione della tutela sebbene vi sia vera e propria perdita della patria potestà, questi minori sfuggono alla nostra indagine.

Così ricordo che con circolare ministeriale del 24 dicembre 1897, n. 1222, in seguito a proposta della nostra Commissione, fu chiesto di conoscere se ed in quanti casi sia annualmente accordato il provvedimento preveduto dall'articolo 114 della legge sulla Pubblica sicurezza, e che nella mia precedente relazione mi domandai se della nuova causa di perdita della patria potestà stabilita dall'articolo 113 di quella legge era tenuto conto nella nostra statistica.

Ora è evidente, che la nostra statistica potrebbe darci notizia di questi minorenni soltanto quando, applicato il capoverso dell'articolo 113, manchi l'altro genitore o si tratti di orfani, e si provveda secondo l'articolo 114 al collocamento presso una famiglia onesta, perchè in tal caso l'apertura della tutela sarebbe indispensabile. Ma se invece si provveda al ricovero in un ospizio o in un riformatorio, si rientra, anche in questo caso, nei termini dell'articolo 262 del Codice civile, e per quanto è ricordato anche col capoverso dell'articolo 495 del Regolamento generale carcerario, non vi sarà apertura di tutela, bensì essa vi sarà soltanto all'uscita dal riformatorio od ospizio e allora fra quelle tutele essa figurerà nella nostra statistica, sebbene ripeta la sua prima cagione da abuso o perdita della patria potestà.

Sono forse queste le principali circostanze per le quali non possiamo avere una sicura e completa indicazione dei provvedimenti derivanti dalle applicazioni dell'articolo 233 del Codice civile, dello articolo 33 del Codice penale e dell'articolo 11 del R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 per l'esecuzione del Codice, penale e degli articoli 113 e 114 della legge sulla pubblica sicurezza, pur tenendo presente che l'applicazione dei primi due articoli non dà sempre ed esclusivamente motivo all'apertura di una vera e propria tutela, bensì alla semplice cura per l'amministrazione dei beni.

*
**

A queste tutele per minori legittimi, mi pare opportuno di avvicinare quelle genericamente designate come aperte « *per altro motivo* », sebbene, come è naturale, siano le ultime indicate nei nostri prospetti.

Tutele aperte per altri motivi.

Ho già ricordato come sia prescritto che per ognuna di queste indicazioni siano date speciali spiegazioni (pag. 252); richiesta giustificata, supponendo che queste tutele siano annualmente poche, come appunto è avvenuto per l'anno 1899, in cui raggiunsero soltanto il numero di 365, e per poche Corti di appello.

Infatti, nessuna di esse si trova indicata per le circoscrizioni di Casale, Bologna, Parma e Potenza; in altre 13 circoscrizioni esse non raggiungono per ciascuna la diecina, come invece si riscontra nel distretto della Corte di appello di Torino, ma, come al solito, per quello di Venezia si sale a 16, poi vengono Messina (17), Cagliari (34), Trani (46), Napoli (60) e Palermo con 133 di queste tutele!

Già trovammo per il circondario di Trani che 23 tutele sono erroneamente indicate in questo luogo e nessuna spiegazione è data per le altre 23 aperte nel circondario di Lecce. Ma di solito le spiegazioni mancano e, quando vi sono, rivelano erronee indicazioni.

Infatti nessuna spiegazione è data delle 133 tutele che qui troviamo indicate per Palermo, sebbene 76 spettino al solo circondario di Girgenti e 29 a quello di Trapani.

Invece nel distretto di Napoli troviamo che 10 di queste tutele sarebbero state istituite nel circondario di S^a M^a Capua Vetere per l'autorizzazione a contrarre matrimonio, anche altrove tardiva occasione di istituire tutele per illegittimi (p. 274), o per nomina di un rappresentante, per riscuotere capitali, sussidi o pensioni, per costituirsi parte civile in un giudizio penale e... non mi pare che questi fatti siano fra quelli indicati dal Codice civile o da altre nostre leggi per la costituzione della tutela, la quale ad essi dovrebbe preesistere!

Per altri circondari, come Benevento, Isernia, Napoli, ecc., queste tutele sarebbero state istituite per passaggio di vedove a seconde nozze, e forse perchè alla madre non fu conservata l'amministrazione dei beni dei figli minorenni, come si riscontra nel circondario di Spoleto. Ma simili erronee indicazioni si trovano anche in altre Corti di appello, onde nella mancanza di spiegazioni pare che più comunemente debbano a tale causa riferirsi queste tutele.

Eppure, oltre quanto insegna la giurisprudenza, fu spiegato con tre circolari ministeriali (11 settembre 1893, n. 1294; 30 dicembre 1895, n. 692; 27 ottobre 1898, n. 1537, lettera *a*, ultimo capoverso) che queste costituzioni e convocazioni di consigli di famiglia non danno luogo all'istituzione di una vera e propria tutela. E, pur sembrandomi superfluo, aggiungo, che ciò non avviene neppure nel caso che alla madre sia tolta l'amministrazione dei beni e siano imposte norme per l'educazione dei figli, perchè le resterà sempre la patria potestà ed ove anche di questa fosse privata, neppure sarebbero qui ammissibili le accennate indicazioni che altrove dovrebbero trovare posto. Se non che a conferma di questi errori e di queste persistenti inesattezze troviamo poi per tutti questi casi, sia negli elenchi nominativi, sia in alcune relazioni, che la madre è designata come *tutrice*!

Ma le tutele, che a questo luogo figurano per la Sardegna, deriverebbero tutte (34) dall'applicazione della legge 27 aprile 1899, numero 159, che separò il comune di Escalaplano dal mandamento di Seui aggregandolo a quello di San Nicola Gerrei dal 1° luglio 1899. Queste tutele che figurano aperte per il mandamento di San Nicola Gerrei, sono comprese fra quelle chiuse nel mandamento di Seui; ma se in tal guisa non si altera la cifra delle tutele rimaste aperte alla fine del 1899, impropriamente si fanno figurare come aperte durante l'anno 1899 quelle 34 tutele, le quali risalgono invece ad epoca anteriore.

Infatti tale passaggio non è sostanzialmente differente da quello derivante dal trasferimento della sede della tutela nella Pretura del nuovo domicilio del tutore (art. 249, Cod. civ.), onde il Procuratore del Re in Mantova, giustamente osserva, ma forse è il solo ad avvertirlo, che in tal caso non vi è chiusura, nè nuova apertura di tutela, e perciò questa egli non fece figurare nel prospetto annuale numerico e neppure nello elenco nominativo, limitandosi a dare notizia del passaggio da una ad altra Pretura.

Avremo occasione di tornare su questo argomento, occupandoci della chiusura delle tutele, ma ho creduto mio dovere fermarmi anche su queste inesattezze, sia per insistere nell'invocare una maggiore diligenza, sia perchè non mi pare che tutti questi errori siano soltanto statistici e possano indicare le vere cagioni e le responsabilità per le quali questo istituto non trova ovunque regolare funzionamento.

*
**

Per affinità di argomento, specialmente dopo quanto ho dovuto rilevare rispetto all'ultima specie di tutele (pag. 255-256), e siccome riferibili a minori legittimi, accennerò qui brevemente alle convocazioni dei Consigli di famiglia per matrimoni di vedove con prole minorenni (articoli 237 e 238, Cod. civ.).

Consigli di famiglia per matrimoni di vedove con prole minorenni.

Secondo la statistica del movimento dello stato civile, questi matrimoni nell'anno 1899 sarebbero stati 4685 e le convocazioni dei Consigli di famiglia ci risultano invece soltanto 3718. Sarebbero mancate dunque 267 convocazioni, se le nostre statistiche sono esatte, ma nel confronto con l'anno 1898 si avrebbe un maggior numero di 279 convocazioni.

È riconosciuto concordemente che per ignoranza della legge la convocazione non è quasi mai provocata dalle vedove, ma poi, quando la convocazione avvenga d'ufficio, sono le vedove quasi sempre conservate o restituite nell'amministrazione dei beni, perciò il Procuratore del Re in Lecce vi ravvisa soltanto una formalità, che salva la vedova ed il secondo marito da responsabilità, lasciando sussistere senza alcuna cautela un contrasto di interessi che è incompatibile, onde vorrebbe che l'articolo 237 del Codice civile fosse modificato almeno nel senso che il consiglio di famiglia non soltanto *possa*, ma *debba* stabilire le condizioni dell'amministrazione e della educazione dei figli. Ciò induce a ricordare le avvertenze fatte in questa Commissione dal consigliere Penserini sull'opportunità di provvedere alla sorveglianza dell'amministrazione della madre, ed a conferma sarebbe da aggiungere l'esempio riferito dal Procuratore del Re in Forlì, il quale accenna ad una madre che, privata dell'amministrazione dei beni, per liberarsi dalla sorveglianza del Consiglio di famiglia emancipò il figlio minorenni.

Ciò apparve strano a quel magistrato giacchè, a suo avviso, la madre non avendo più l'intero esercizio della patria potestà, non avrebbe potuto procedere a quell'atto. Apprezzamento questo che a me sembra non esatto, anche perchè a quell'emancipazione non contrasta alcuna disposizione del Codice civile, nè vedo come per essa possa essere venuta meno l'opera del Consiglio di famiglia.

Inoltre in qualsiasi delle ipotesi ora accennate è da avere presente che, mentre il padre normalmente amministra beni propri

ed eccezionalmente beni appartenenti al figlio minore, invece normalmente la madre amministra i beni del figlio e subisce le restrizioni stabilite dall'art. 224 e segg. del Cod. civile, onde, anche ricorrendo all'emancipazione del figlio, essa priva sè ed il Consiglio di famiglia soltanto della facoltà di compiere gli atti non eccedenti la semplice amministrazione (art. 317), i quali rimangono affidati all'emancipato, mentre per ogni altro atto amministrativo si sostituiscono le altre cautele stabilite dal Codice civile (art. 318 e seg.).

* * *

La verifica decennale ordinata, come accennai (pag. 230), dal Procuratore generale presso la Corte d'appello in Genova, si estese anche ai matrimoni delle vedove e accertò così molti casi di inosservanza delle prescrizioni del Codice civile, ma le tardive ricerche portarono soltanto ad attestare la irreperibilità dei minorenni e delle stesse famiglie, forse per emigrazione, ivi più facile e più comune che altrove.

Siccome dunque anche queste convocazioni avvengono abitualmente d'ufficio, non sarebbe scusabile l'accennata mancanza, durante l'anno 1899, di 967 di esse in confronto col numero dei matrimoni di vedove con prole minore. Nondimeno essa potrebbe spiegarsi con la mancanza di patrimonio da amministrare; ma sono appunto queste omissioni che vanno diffondendo e radicando la convinzione, che la legge provveda soltanto per gli abbienti, mentre l'opera morale ed educatrice della legge e del magistrato, chiamato ad eseguirla, principalmente dovrebbe farsi sentire fra i non abbienti. Ivi la famiglia soffre i perturbamenti più profondi, ivi i pericoli maggiori per lo sfruttamento brutale dei minorenni, ivi perciò è da fare sentire e comprendere la importanza che la legge attribuisce alla sorveglianza e all'educazione dei minorenni, ivi è da risvegliare e da sollevare a responsabilità giuridica il sentimento del dovere, mantenendo i vincoli colla famiglia paterna di fronte alla famiglia che si costituisce con nuovi affetti e con nuovi interessi.

IV.

Tutele per minori illegittimi.

Passiamo ora alle tutele pei *minori illegittimi* aperte nell'anno 1899.

Nei discorsi inaugurali dei rappresentanti il Pubblico Ministero, queste tutele ed il problema, che ad esse si collega, della fi-

liazione naturale offrono frequente e facile argomento a considerazioni, le quali spesso sconfinano ed invadono il campo assai più ampio dell'educazione e dell'assistenza dell'infanzia abbandonata. Qui si incontrano affermazioni che la frase sonante, forse suggerita dalla solennità del discorso, fa apparire anche più esagerate non essendo mai dato di vedere quale ne sia la corrispondente e accertata cagione positiva, mentre poi quasi tutte le controversie sulle singole parti del problema sono in queste occasioni rinnovate con altrettante proposte o invocazioni di speciali provvedimenti neppure esse nuove, ma che ravvicinate in questo studio formano una dissonanza davvero stupefacente !

Mi apparisce, come più evidente e precipua cagione di tanta imperfezione e discordia di apprezzamenti, l'errore a molti comune di considerare la tutela dei minori illegittimi, quale è regolata dal Codice civile, come l'unica o almeno la principale forma di assistenza, anzichè coordinata agli altri mezzi coi quali la legge e la beneficenza provvedono non solo per i figli illegittimi, ma anche per altri fanciulli abbandonati. Ed è forse intravedendo l'opera lunga inesauroibile e quanto bene dovrebbe essere fatto, senza avere le forze per compierlo, che qui si fanno strada molte di quelle esercitazioni pessimiste da principio deplorate (pag. 219) e che nella migliore ipotesi riescono soltanto a confermare quanto il desiderio del meglio sia funesto nemico del bene. Poi sono da tener presenti le differenze, le imperfezioni e le insufficienze dei modi coi quali a seconda delle regioni o delle provincie si provvede per i figli illegittimi non riconosciuti, onde quelle considerazioni dei rappresentanti del P. M. rispecchiano condizioni ed esigenze locali ed allora non può sorprenderci la difformità delle proposte e se rispetto ad esse appariscano alternativamente o come ignorate o quasi scritte in questi giorni le considerazioni che sul principio del secolo scorso dettava il De Gerando su questa specie di assistenza pubblica, e che prima di lui sul cadere del secolo XVIII esponeva il nostro Ludovico Ricci (1).

*
* *

Un'importante indagine fu già compiuta dalla reale Commissione di inchiesta sui brefotrofi e per l'assistenza della infanzia abbandonata (regi decreti 1° luglio 1897, 3 aprile e 24 novembre 1898),

Inchiesta sui Brefotrofi.

(1) *Riforma degli Istituti Pii della città di Modena*, 1787, pag. 92, 109, 122.

e dei lavori di quella Commissione, il senatore Bodio, che di quella Commissione fece parte, ha fatto omaggio a questa nostra Commissione nella sua ultima sessione (1), insieme alla relazione del consigliere di Stato, comm. Raffaele Perla, tanto prudente quanto eloquente (2), ove tutte le questioni sono dal relatore con singolare perspicuità riassunte e sottoposte a nuovo esame. Ma di fronte alle difficoltà ed alle incertezze sempre nuove che qualsiasi provvedimento è destinato ad incontrare, e per non lasciarci vincere né dallo sconforto né dall'illusione di trovare la migliore e più sicura soluzione, sono da ricordare le parole di chi, ora è parte tanto onorevole di questa Commissione, il senatore Boccardo, allorché, fra i primi in Italia, e col più efficace ed autorevole accento di convinzione esponeva i suoi studi su questo argomento, ai quali tuttora si attinge, ed avvertiva che l'assistenza e la tutela degli esposti rappresentano « uno dei problemi sociali la cui soluzione « non può essere assolutamente irriprovevole. . . . e da qualunque « parte ci voltiamo urtiamo in qualche incongruenza (3). »

*
* *

Già altra volta dovetti riconoscere come gli elementi statistici raccolti per queste relazioni circa le tutele dei minori illegittimi, siano necessariamente parziali anche quando, rispetto a talune regioni, sembri che rispecchino per intero il fenomeno della filiazione naturale.

Infatti questo fenomeno cade sotto il nostro esame soltanto quando determina l'apertura di una tutela. Ove non sono brefotrofi od ospizi, ovvero dove l'opera di essi è assai limitata, l'apertura della tutela segue, o almeno dovrebbe seguire da vicino la nascita e la denuncia all'ufficio dello Stato civile di un figlio naturale non riconosciuto. Invece dove il Brefotrofio o l'Ospizio più largamente funziona, non manca l'apertura delle tutele per nati illegittimi non

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del luglio 1900, par. I, pag. 20.

(2) Commissione reale d'inchiesta sui Brefotrofi: a) *Inchiesta sui Brefotrofi e studi di legislazione comparata sui provvedimenti per l'assistenza dell'infanzia abbandonata*; — b) *Notizie e proposte di provvedimenti per l'assistenza di fanciulli orfani o abbandonati* (bozze di stampa); — c) *Relazione della Commissione e disegno di legge per l'ordinamento del servizio degli esposti*. — Roma, Tip. delle Mantellate, 1900.

(3) BOCCARDO, *Dizionario della economia politica e del commercio* (v. *Esposti*, vol. I, pag. 168, ediz. 1853).

ricoverati e non riconosciuti; ma allora questi scemano di numero nelle nostre statistiche ed invece si accresce e diventa più frequente, quasi termine correlativo, quello delle tutele istituite per demissione o uscita dall'Ospizio. Inoltre il ricovero nell'Ospizio o Brefotrofio porta quasi sempre per la nostra indagine uno spostamento di luogo rispetto all'apertura della tutela, perchè, come l'Ospizio spesso raccoglie da differenti comuni, così colloca i fanciulli ad allevamento esterno in comuni diversi da quello ove ha la sua sede e da quelli d'origine, ma dove poi, fatta eccezione per i cosiddetti *ritornelli*, si apre la tutela quando quella dell'Ospizio cessa prima della maggiore età. Perciò l'aumento e la diminuzione nel numero delle tutele per minori illegittimi non corrispondono, nè ci rappresentano sempre le variazioni nel numero dei nati illegittimi non riconosciuti nel luogo ove la tutela per essi si apre, ed il ricovero nell'Ospizio, non solo ci toglie di esaminare il fenomeno nella sua integrità quando si manifesta, ma anche dove esso si determina.

Prescindendo poi dal tener conto degli infanticidi, che non possono in alcun modo avere rapporto con questo studio, e degli aborti procurati, che oggidi sfuggono tanto facilmente a qualunque indagine, è da avere sempre presente che qui mancano, perchè estranee al nostro esame, le notizie statistiche relative ai figli naturali riconosciuti o morti prima che sia istituita la tutela, la quale, per quanto si è veduto, spesso manca nei primi mesi dalla nascita, cioè nel periodo in cui sono più numerose le morti dei nati illegittimi.

Ma se queste avvertenze suggeriscono di osservare limiti e cautele nello esame delle cifre relative alle tutele aperte per minori illegittimi, queste sono in tale numero, che se non ci consentono di risalire a considerazioni generali sul fenomeno della filiazione naturale, ne rappresentano però uno degli aspetti più importanti, onde talvolta ci obbligano ad allargare il campo delle nostre osservazioni.

*
* *

Secondo la statistica del movimento dello stato civile i nati illegittimi ed esposti nell'anno 1899 furono 66,852, ma ne furono riconosciuti 39,414 con dichiarazione nell'atto di nascita, di guisa che col ricovero negli ospizi e con le tutele avrebbersi dovuto provvedere a 27,448 minori illegittimi. Non ci consta quanti ne furono

accolti negli ospizi, ma dalla medesima statistica resulterebbe che gli atti di nascita per figli di genitori ignoti non ricoverati in alcun ospizio pubblico sarebbero stati 6601, mentre le tutele aperte per essi nell'anno 1899 ascenderebbero, secondo le nostre statistiche, a 7547, con una eccedenza di 946 tutele nel confronto con gli accennati atti di nascita; eccedenza che dovrebbe essere anche maggiore ove si consideri che gli illegittimi ed esposti, morti sotto i cinque mesi dalla nascita, furono 20,720, cioè circa un terzo dei nati, onde è da presumere che fra essi e precisamente fra i defunti nei primi due o tre mesi dalla nascita, ne vadano compresi alcuni di quelli pei quali doveva essere aperta la tutela. Perciò tale differenza, ove nessun dubbio cada sulla esattezza della statistica del movimento dello stato civile, varrebbe a confermare le assicurazioni avute, che si provvede a riparare omissioni degli anni precedenti.

Nondimeno, come le tutele per minori legittimi, così quelle per minori illegittimi, istituite nell'anno 1899 nel numero totale di 10,449, segnano una diminuzione di 1326 tutele nel confronto con quelle della medesima specie istituite (11,775) nel precedente anno 1898.

Per le considerazioni già esposte mi astengo da apprezzamenti su questa diminuzione, che è comune e va ripartita nel maggior numero (10) dei compartimenti, ma nei quali l'indicata differenza (1326) si accresce anche dell'aumento (558) di queste tutele, che si riscontra nei rimanenti compartimenti. Perciò rispetto ai primi la totale diminuzione delle tutele per minori illegittimi ascende a 1884. In alcuni dei detti compartimenti, senza che vi sia rapporto o affinità per vicinanza o per consueto maggior numero di queste tutele, la quota di diminuzione raggiunge una cifra elevata.

TUTELE PER MINORI ILLEGITTIMI.

COMPARTIMENTI	Tutele aperte per minori illegittimi			
	nell'anno 1898		nell'anno 1899	
	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte
Piemonte.	425	22.95	370	22.22
Liguria	83	16.24	177	27.61
Lombardia	879	36.76	775	34.77
Veneto.	1,198	59.87	1,124	59.47
Emilia	982	54.65	898	56.51
Toscana	428	35.72	306	29.51
Marche ed Umbria	371	44.22	535	58.28
Lazio	140	26.97	153	27.09
Abruzzi	592	70.48	503	63.27
Campania, Molise e Basilicata.	1,636	58.08	933	46.28
Puglie.	954	56.95	1,241	61.99
Calabrie	1,132	69.54	906	67.41
Sicilia	2,257	67.96	1,928	62.68
Sardegna.	698	58.66	600	60.67
REGNO	11,775	52.15	10,449	50.44

Come apparisce da questo prospetto di confronto fra gli anni 1898 e 1899 le maggiori diminuzioni si ebbero in ordine decrescente nella Campania, Molise e Basilicata (703), nella Sicilia (329), nelle Calabrie (226), nella Toscana (122), nella Lombardia (104), nella Sardegna (98), negli Abruzzi (89), nell'Emilia (84), nel Veneto (74) e nel Piemonte (55).

Rimangono quindi soli quattro compartimenti, nei quali per queste tutele si ha aumento rispetto a quelle aperte nell'anno 1898, e cioè le Puglie (287), le Marche ed Umbria (164), la Liguria (94) e il Lazio (13).

* * *

Nonostante queste differenze i minori illegittimi, sottoposti a tutela nell'anno 1899, risulterebbero 11,776 e cioè soltanto 359 di

meno nel confronto con quelli (12,135) sottoposti a tutela nell'anno 1898. Questa minore differenza può apparire inadeguata rispetto alla differenza rilevata nel numero delle tutele, come può colpire il maggior numero dei minori illegittimi sottoposti a tutela nel confronto col numero delle tutele per essi aperte nel medesimo anno. Ma, pur non volendo dubitare della esattezza delle cifre, è da tenere presente che le tutele aperte per minorenni illegittimi riconosciuti, a differenza di ogni altra di questa specie, ma a somiglianza di quelle per minorenni legittimi, possono comprendere ognuna più minori illegittimi riconosciuti dallo stesso genitore.

*
* *

Nell'espore, secondo i diversi compartimenti, le proporzioni delle tutele per i minori legittimi in ragione di ogni 100 tutele aperte, avvertii come queste proporzioni non possano avere che un valore numerico essendo diverse le cause che determinano e le circostanze che accompagnano l'apertura delle due categorie di tutele.

Ora dovrei ricordare anche le altre avvertenze fatte circa la parzialità dei dati statistici che tanto per la filiazione legittima, quanto per la filiazione illegittima cadono sotto il nostro esame e che non permettono un pieno confronto, nè di determinare una esatta proporzione. Ma questi dati statistici, sebbene necessariamente incompleti, mancando il numero dei minori illegittimi sotto la tutela delle Amministrazioni degli Ospizi ove sono ricoverati corrispondono ad una parte della filiazione illegittima sempre molto superiore a quella legittima, qui rappresentata, occorrendo rispetto a quest'ultima, perchè possa aprirsi la tutela, che sia avvenuta la morte di entrambi i genitori. Perciò la maggiore proporzione di tutele aperte per minori illegittimi non dovrebbe recare sorpresa, ma piuttosto l'attenzione avrebbe motivo di fermarsi dove queste tutele sono invece in proporzione tanto inferiore alla proporzione media del Regno per minori legittimi (47.85), come nel Piemonte, ove la proporzione della tutela per minori illegittimi scende a 22.29, inferiorità che in diversa misura si riscontra nella Liguria (27.61), nel Lazio (29.09), nella Toscana (29.31), nella

Lombardia (34.77), a Napoli e Potenza (46.28). Queste proporzioni sono inferiori anche alla proporzione media del Regno (50.44) data dalle tutele aperte per minori illegittimi, sebbene la Liguria ed il Lazio superino nell'anno 1899 le proporzioni rispettive dell'anno 1898. Ma ben più notevoli, particolarmente nel confronto con le cifre ora esposte, appaiono le proporzioni degli altri compartimenti in quanto superano di molto la indicata proporzione media del Regno, sebbene, alla pari di questa, si trovino inferiori a quelle corrispondenti dell'anno 1898, eccetto che per l'Emilia, per le Marche e l'Umbria, per le Puglie e per la Sardegna, ove le proporzioni dell'anno 1899 sono superiori a quelle dell'anno 1898, ma inferiori a quelle dell'anno 1897.

Queste maggiori proporzioni, che potrebbero indurre a riconoscere come prevalente la filiazione illegittima nei compartimenti rispettivi, ricorderemo più innanzi cercando di determinarne il giusto valore o se ci rivelino qualche speciale aspetto del problema.

TUTELE PER MINORENNI ILLEGITTIMI.

COMPARTIMENTI	Cifre proporzionali a 100 tutele aperte				
	1895	1896	1897	1898	1899
<i>Casale e Torino</i> (Piemonte) . .	10.16	22.58	47.58	22.95	22.22
<i>Genova</i> (Liguria)	7.54	21.99	30.22	16.24	27.61
<i>Milano e Brescia</i> (Lombardia)	29.67	39.60	51.94	36.76	34.77
<i>Venezia</i> (Veneto)	42.31	50.39	33.97	59.87	59.47
<i>Parma, Modena e Bologna</i> (Emilia)	38.04	56.80	60.37	54.65	56.51
<i>Lucca e Firenze</i> (Toscana) . .	5.62	17.90	26.72	35.73	29.51
<i>Ancona, Macerata e Perugia</i> (Marche ed Umbria)	31.80	53.24	70.01	44.22	58.28
<i>Roma</i> (Lazio)	10.62	17.81	27.22	26.97	29.09
<i>Aquila</i> (Abruzzi)	29.09	75.18	81.52	70.48	63.27
<i>Napoli e Potenza</i> (Campania, Molise e Basilicata).	24.37	48.47	61.24	58.08	46.28
<i>Trani</i> (Puglie)	49.77	60.42	62.31	56.96	61.99
<i>Catanzaro</i> (Calabrie)	50.52	77.80	73.32	69.53	67.41
<i>Messina, Catania e Palermo</i> (Sicilia)	35.64	53.73	67.47	67.96	62.68
<i>Cagliari</i> (Sardegna)	38.76	48.82	61.72	58.66	60.67
RENO	30.85	50.63	58.28	52.15	50.44

*
*
*

Le due specie principali delle tutele per minori illegittimi sono date da quelle aperte per figli di ignoti non ricoverati in alcun ospizio e da quelle per minorenni che lasciarono gli ospizi.

Tutele per minorenni illegittimi non ricoverati negli ospizi.

Nell'anno 1899, le prime furono 7547 con una diminuzione di 935 tutele in confronto a quelle dell'anno 1898, e le seconde furono 2352 con una diminuzione di 337 su quelle dell'anno precedente.

Le tutele per figli di ignoti non ricoverati in alcun ospizio, aperte nell'anno 1899, superarono quelle dell'anno precedente soltanto in cinque distretti di Corti di appello.

In quella di Trani si ebbe il cospicuo aumento di 231 di queste tutele e cioè da 929, aperte nell'anno 1898, si arrivò a 1160 nell'anno 1899: in quello di Genova ne furono aperte 158, in seguito all'accennata verifica straordinaria, con un aumento di 92 tutele; in quello d'Ancona furono 51 nell'anno 1898 e salirono nell'anno 1899 a 91, oltre un aumento di altre 5 per la sezione di Perugia e per ultimo un aumento di sole 10 di queste tutele si ebbe nel distretto della Corte d'appello di Brescia.

Negli altri distretti la diminuzione dell'anno 1899 non altera di molto le cifre dell'anno precedente, eccetto per i distretti delle Corti d'appello di Napoli, ove essa è di 342 tutele, di Catanzaro (212) e di Palermo (174).

Anche dove la diminuzione è meno avvertita, si lamenta la noncuranza degli ufficiali dello stato civile a denunziare le nascite da ignoti per istituire le tutele, giacchè specialmente per questi derelitti sta il preconetto che nulla occorra nulla essendovi da amministrare. Ma in questa colpevole trascuratezza, e per la medesima erronea considerazione, cadono anche alcuni Pretori, i quali trascurano di istituire la tutela, quando ne ricevono la denuncia, acquietandosi alla assicurazione che il fanciullo sia presso la madre naturale o di chi ha consentito di prenderne cura.

E la prima responsabilità di questa enorme anomalia risale a mio avviso, non tanto alla mancanza di disposizioni nell'ordinamento dello stato civile, quanto alle istruzioni, in questa parte, peggio che deficienti, date per la compilazione degli atti dello Stato civile, con la ricordata (pag. 232) circolare ministeriale del 7 dicembre 1874, n. 19768-513.

Infatti secondo le formole per gli atti di nascita dei figli di genitori ignoti, che si consegnano al dichiarante (*Parte I, formola 22; Parte II, formola 1*) l'ufficiale dello stato civile non ha che da consentire alla domanda e a riconoscerla legittima rilasciando il bambino con la semplice promessa di assumerne l'allattamento o l'allevamento e la custodia, non che di darne conto ad ogni richiesta della autorità (1). Dopo questa disposizione soltanto con la circolare del 25 novembre 1895, n. 7286, della Direzione generale della statistica, cui poi si associò il Ministero di grazia e giustizia con circolare dell'11 gennaio 1896, n. 1373, mentre avrebbe dovuto prenderne la iniziativa, fu avvertito che nella scheda da spedire al Pretore per assicurare la costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela erano da indicare anche i nati da genitori ignoti non ricoverati in un ospizio, e per i quali è perciò da istituire la tutela.

Ma ignoro perchè sia stato omissso di prescrivere nella scheda la indicazione della persona cui è rilasciato dall'ufficiale dello stato civile il neonato, affinchè il Pretore accerti se possa essere nominato tutore, o chi debba essergli in tale ufficio sostituito, per convertire in obbligazione giuridica l'ultronea promessa di assumere lo allattamento e la custodia, giacchè il nostro Codice civile, che non accolse la forma speciale della tutela officiosa regolata dal Codice civile francese (art. 361-370), rese comuni le regole della tutela ordinaria, ma non prevede, nè per esso può ammettersi, la sola informale obbligazione compendiate nelle formole degli atti di nascita dei figli di ignoti.

*
**

È facile immaginare le conseguenze di questo stato di cose, ma forse non si suppone che esse siano tanto gravi quanto la indagine rivela.

Ricordo ora nuovamente la speciale verifica compiuta nell'anno 1899 dal Procuratore generale in Genova rispetto all'ultimo de-

(1) Da notare che, quando si tratti di bambino trovato, la formola (*Parte II, form. 1*) non fa menzione della presenza dei due testimoni, i quali assistono, e perciò sono menzionati nella formola, per la dichiarazione di nascita di figli da genitori ignoti, che si consegnano al dichiarante (*Parte I, form. 22*). Vedi sopra a pag. 232.

cennio (pag. 230)^{*}, e le omissioni quasi ovunque con essa rilevate particolarmente rispetto a figli illegittimi. Mi limito ad indicare le maggiori.

Nel circondario di Savona si dovette provvedere a 14 figli naturali rimasti sino allora senza alcuna tutela, sebbene alcuni allevati senza titolo alcuno nelle rispettive famiglie naturali; nel circondario di Castelnuovo di Garfagnana si provvide a 32; ma in quello di Chiavari ove di solito non sono molte le nascite illegittime, ne erano stati omessi 31 nel solo mandamento di Borzonasca. Trascu- rando le minori omissioni, risultò che nel circondario di Pontre- molì si ebbero durante il decennio 143 figli di ignoti non legittimati, nè riconosciuti, nè ricoverati, ma se per 27 potè essere istituita la tutela, invece per 216 non si potè avere alcuna notizia. E nel se- condo mandamento di Genova i nati illegittimi risultarono nel de- cennio 2060, nè morirono 326, ma ben 358, che ora avrebbero poco più di undici anni, non furono ricoverati, non fu istituita tutela e sono oggi irreperibili! — A questi dovremmo aggiungerne altri 40 per il mandamento terzo, 10 per il quarto e 16 per il quinto man- damento di Genova!

Queste cifre che rivelano con tanta eloquenza un male gravis- simo, e l'esame del quale oltrepasserebbe anche i limiti del nostro studio, ci fanno pensare quali mali maggiori possano nascondersi ove la inosservanza di questa parte della nostra legge civile è più manifesta. Purtroppo altre simili rivelazioni non mancano e lo ve- dremo più innanzi.

*
* *

Si afferma poi dai Procuratori del Re in Savona e in Castel- nuovo di Garfagnana, a spiegazione di quanto ora ho esposto, che tuttora gli ufficiali dello stato civile in quei circondari non denun- ciano ai Pretori i nati da matrimoni religiosi, sebbene iscritti come figli di ignoti, quando la unione religiosa sia notoria, perchè, quan- tunque sia attribuito in tali casi un cognome diverso da quello dei genitori, questi figli illegittimi sono accolti nella famiglia, che di- remo naturale, e pare perciò superflua o fuor di luogo la nomina di un tutore e la costituzione di un Consiglio di tutela.

Tutele per nati da ma-
trimoni religiosi.

Sarebbero dunque minori illegittimi in tal guisa sottratti a qua- lunque tutela della legge e che in pari tempo sfuggono alle nostre

indagini, come avverte per casi analoghi la Procura generale in Perugia; mentre dovrebbero andare compresi fra i minori per i quali sarebbe da istituire la tutela perchè non riconosciuti, nè ricoverati in un ospizio.

E meno male quando, sfuggendo a questi studi statistici, sia in altro modo per essi legalmente provveduto come osserva il Procuratore del Re in Ancona che, segnalando per quel circondario il numero tanto maggiore di tutele per minori illegittimi, istituite nell'anno 1899, osserva come non siano da attribuire a matrimoni col solo rito religioso perchè di solito, in tali casi, il padre riconosce la prole. E ciò sarebbe confermato dalla ricordata verifica straordinaria nel distretto di Genova, rispetto al mandamento di Aulla ove nel decennio si ebbero 400 nati da tali unioni, ma riconosciuti.

Nondimeno riferendo sul maggior numero delle tutele aperte per minori illegittimi insistono ad attribuirle alla prevalenza dei matrimoni col solo rito religioso i Procuratori del Re in Tolmezzo ed in Rovigo, sebbene da quest'ultimo si avverte che, mentre si attende di celebrare il rito civile, i figli sono allevati in famiglia. Analoghe osservazioni il Procuratore generale in Bologna ripete anche per l'anno 1899 e di nuovo rispetto alle provincie di Forlì e di Ferrara, ove maggiore è il numero dei figli illegittimi e dove anche nel detto anno i Pretori di Bondeno e del primo mandamento di Ferrara si sarebbero segnalati procurando il riconoscimento dei figli illegittimi almeno da parte della madre.

*
* *

Già questa Commissione, appunto a proposito delle tutele aperte per minori illegittimi, esaminò ampiamente se esistesse il supposto nesso di causalità fra i matrimoni col solo rito religioso e l'incremento delle nascite illegittime (1), onde qui sarebbe da insistere soltanto nella avvertenza già fatta, che ove il matrimonio religioso non cuopra il vizio, o qualche turpitudine come può avvenire nelle grandi città, si ha di solito il riconoscimento della prole nell'atto di nascita, e perciò, come ho già avvertito, mancando l'apertura della tutela sfugge al nostro studio questa speciale causa di filiazione naturale, che rappresenta una tanto deplorabile anomalia.

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del giugno 1893, par. I, pag. 112 118 e seguenti.

Ma il Procuratore del Re in Forlì avverte, che se il padre è assente nel giorno della nascita o nei cinque giorni successivi il figlio è iscritto come nato da genitori ignoti: ed anche se riconosciuto dal padre naturale dichiarante, ove questi venga a morte, si apre poi la tutela essendo ignota la madre o mancando da parte sua il riconoscimento.

Se non si esclude che i nati da unioni matrimoniali col solo rito religioso vadano compresi fra gli illegittimi, e concorrano ad accrescerne il numero, rimane però confermato dagli accennati riconoscimenti, che essi si trovano in piccolo numero fra i minori illegittimi pei quali furono aperte tutele.

Inoltre sarebbe da osservare che spesso nel medesimo distretto il fenomeno non si manifesterebbe con eguale intensità in tutte le provincie o circondari che lo compongono e la circostanza ripetuta dal Procuratore Generale in Bologna anche nella relazione per l'anno 1899 e che cioè nel primo mandamento di Ferrara e in quello di Bondeno si ottennero riconoscimenti soltanto dalle madri, indurrebbe a ritenere in quei casi la inesistenza di qualunque unione rituale precedente, mentre invece e con maggior fondamento la preesistenza di matrimoni religiosi è fatta supporre dalle legittimazioni per susseguente matrimonio civile.

Avrebbe perciò ragione il ricordato Procuratore del Re in Forlì in quanto avverte che nel mandamento di Sogliano al Rubicone su 113 matrimoni, celebrati nell'anno 1899, ve ne furono 66 con menzione di legittimazione ed i legittimati in tal guisa sarebbero stati 168!

Si avrebbe dunque una importante differenza nel fenomeno della filiazione naturale fra la provincia di Ferrara e quella di Forlì, comprese entrambe nella circoscrizione della medesima Corte d'appello, imperocchè nella prima ne seguirebbe, provocato, soltanto il riconoscimento da parte della madre, sebbene siano da ricordare le circolari ministeriali per persuadere al matrimonio civile (1), mentre nell'altra provincia si accrebbe più o meno spon-taneamente la legittimazione per susseguente matrimonio (2).

(1) Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia, 18 luglio 1874, numero 12000-488. Circolare del Ministero dell'Interno, 18 novembre 1879, n. 3138.

(2) I figli illegittimi riconosciuti nell'anno 1899 con l'atto di nascita risultarono 39,414. I legittimati nello stesso anno furono 24,686.

*
* *

Di queste e di altre simili differenze che si rivelano da provincia a provincia, da circondario a circondario, è da tener conto rispetto a questo nostro argomento per conoscere la parte che esse possono avere nella costituzione delle tutele.

Debbo perciò rilevare come il Procuratore del Re in Rossano nel suo discorso inaugurale attribuisse, a differenza dei suoi colleghi testè ricordati, ben poca influenza ai matrimoni col solo rito religioso ai quali in quel circondario pare si ricorra per esimersi dal chiedere la dispensa dall'impedimento dell'età o per essere liberi da ogni vincolo nel caso di emigrazione. Aggiunge, però, secondo una pubblicazione locale (1), che in quelle provincie il concubinato è tollerato; ivi la *casa piccola*, sorta senza benedizione del Sindaco nè del Parroco, è tollerata dal rappresentante la *casa grande*, e non è nido di corruttela, ma a capo di essa sta la donna, che educa i figli. Forse ciò spiega come a Caulonia, secondo quanto avverte il Procuratore Generale in Catanzaro, non poche delle tutele, tuttora aperte, sono affidate a donne (2), o meglio ci dà ragione delle omesse denunce.

Ivi, come nel distretto di Catania, si afferma che non poche madri preferiscono tenersi i figli nati da liberi amori, o come figli di ignoti sono presentati, come vedremo più innanzi, per ottenere il prezzo del baliatico. Ma nella prima ipotesi non dovrebbe aprirsi la tutela, che invece per la falsa denuncia dovrebbe aprirsi nella seconda quando manchi o cessi l'assistenza pubblica.

Se non che si avverte che nel passato la tutela neppure si apriva quando questi minorenni illegittimi erano dimessi dal baliatico, ed era regola l'omissione delle denunce per i nati illegittimi, giacchè di essi nessuno si occupava.

*
* *

Prevalenza di tutele
per illegittimi.

Ciò non basterebbe a spiegare come nei due circondari di Siracusa e di Modica si debba trovare anche per l'anno 1899 tanta

(1) Avv. Nunzio Paternostro. *La Criminalità in Calabria*.

(2) Secondo l'elenco nominativo dei Consigli tutelari istituiti in quella Pretura, le *tutrici* sarebbero oltre ottanta e taluna di esse ebbe più di una tutela. Queste tutele risalgono nel maggior numero all'anno 1894.

prevalenza di tutele aperte per minori illegittimi; nè riesce a persuaderci che soltanto per quei due circondari si debbano ammettere, come è riferito, il progressivo peggioramento dei costumi, l'influenza delle condizioni finanziarie e le esigenze della società moderna, che induce a sfuggire il matrimonio e a dar vita ad unioni illegittime, non avendosi altrettanto, o almeno con ben minore intensità negli altri circondari di quel distretto, ove invece le tutele per minori legittimi superano quelle per minori illegittimi!

Nondimeno è incontestabile che questi due circondari, pur tenendo presenti le circostanze per le quali può ammettersi la prevalenza numerica delle tutele per illegittimi in confronto a quelle per minori legittimi, presentano tale una costante anomalia che richiede anche per l'anno 1899 particolare attenzione.

Nel circondario di Modica furono aperte 60 tutele per minori legittimi e 347 per illegittimi dei quali 4 erano stati riconosciuti, ma le altre 343 tutele furono tutte per minorenni illegittimi non ricoverati in un ospizio, non essendone stata istituita alcuna per minori dimessi da ospizi. Al 31 dicembre 1899 in quel circondario rimanevano sotto tutela 881 minori legittimi e 1597 illegittimi!

Nel circondario di Siracusa di fronte a 55 tutele per minori legittimi ne furono aperte 288 per illegittimi ed è notevole per quest'ultimo circondario la cifra quasi costante, ma con tendenza ad aumento, nelle tutele per illegittimi e la diminuzione nell'ultimo biennio (1898-99) di quelle per minori legittimi. Infatti queste furono 107 nell'anno 1897 di fronte a 269 per illegittimi, cioè qualchecosa più del doppio, come avverte quel Procuratore del Re, ma nel 1898 scesero a 59 le tutele per minori legittimi e salirono a 234 quelle per illegittimi, quasi al quadruplo, e nel 1899, come abbiamo veduto superarono il quintuplo.

Sebbene quasi tutti i mandamenti in entrambi i circondari concorrano a formare queste cifre, non può sfuggire per alcuni la sproporzione. Nel circondario di Siracusa il maggior numero fu dato nell'anno 1899 dalle tutele aperte a Noto (67), Lentini (47), Rosolini (26), Avola (26), Floridia (23); poi si scende a 17 nei mandamenti di Palazzolo e Perla, a 16 in quelli di Pachino e Sortino, a 12 in Augusta e Melilli, a 9 in Siracusa! Nel circondario di Modica il contrasto è in qualche parte maggiore perchè nel mandamento di

Comiso furono aperte soltanto le accennate 4 tutele per minorenni illegittimi riconosciuti ed in quello di Chiaramonte due sole tutele per illegittimi non ricoverati, ma poi il numero di queste tutele sale a 33 nel mandamento di Spaccaforno, a 40 in Ragusa, a 48 in Scicli, a 84 in Modica e a 136 in Vittoria !

Invece negli altri tre circondari del distretto di Catania le tutele per minori illegittimi nell'anno 1899 sommarono in tutto a 77 e cioè 10 nel circondario di Nicosia, 13 a Caltagirone e 54 a Catania, cioè 47 nei tre mandamenti di quella città e le sette rimanenti tutele divise fra cinque altri mandamenti del circondario, mentre in nove mandamenti non vi fu alcuna di queste tutele, ma soltanto tutele per minori legittimi, le quali furono in numero sempre superiore alle altre ora indicate e cioè per Nicosia 29, per Caltagirone 48 e per Catania 137.

Se potessimo acquietarci a queste cifre dovremmo dedurne che almeno si provvede a questi minorenni illegittimi, non soltanto con una obbligazione contrattuale, come nasce fra il brefotrofo ed il consegnatario, bensì anche stabilendo quei rapporti giuridici di ordine più elevato che la legge determina fra tutore e tutelato.

Ma quanto già ho esposto rende manifesto, che le cifre non bastano a rassicurarci ed una circostanza che pare speciale alle provincie meridionali, accennata da qualche Procuratore del Re, accresce la nostra diffidenza avvertendoci che non poche tutele ivi sono istituite soltanto quando occorre dare l'autorizzazione a contrarre matrimonio !

*
**

Tutela degli ospizi,
art. 262, Cod. civ.

Come ho già avvertito ha molta importanza, e nelle singole regioni si rivela nel numero delle tutele per minori illegittimi, la esistenza per essi di un Ospizio o Brefotrofo.

Rinuncio perciò ad accertare dove più o meno nei singoli distretti si localizzi, con le forme sotto le quali in questa statistica si rivela, il fenomeno della filiazione naturale, anche perchè già fin troppo ho ripetuto come le differenze si accentuano da luogo a luogo e per circostanze estranee ai luoghi medesimi.

Sarebbe per noi più utile ricerca quella diretta ad accertare come, a seconda delle accennate differenze nell'opera degli ospizi, si provveda dagli ospizi medesimi alla tutela dei minorenni illegittimi.

Era mio intendimento di ricercare negli statuti o regolamenti dei principali brefotrofi la interpretazione e la applicazione da essi data all'articolo 262 del Codice civile.

La raccolta delle risposte ai quesiti formulati dalla ricordata (pag. 259) Reale Commissione di inchiesta sui brefotrofi (1) mi dispensa da ulteriori ricerche, sebbene quei quesiti e quelle risposte appariscano fatte con intendimenti amministrativi. I risultati della inchiesta confermano che la maggior parte degli ospizi si occupa della ricordata disposizione del Codice civile soltanto nominalmente, anche quando da essi si afferma di continuare la tutela sino alla maggiore età. — Allorchè cessa l'assistenza diretta, alcuni non si occupano più degli esposti (pag. 234) e soltanto, dacchè per opera di questa Commissione si è cominciato ad insistere per le denunce ai Pretori, qualche istituto provoca la costituzione della tutela. Ma come la tutela diretta dell'istituto si rivela effimera, nonostante ogni migliore intenzione (2), di guisa che già da epoca remota era sentito il bisogno di farsi coadiuvare dal Parroco e dai funzionari del Comune, ove era dato ad allevamento l'esposto, e con forma più recente ed autonoma si ricorre a Comitati locali di sorveglianza, assistiti da un segretario remunerato (3), così si capisce che in codesti comuni rurali debba poi riescire difficile ed anche apparire non necessaria, quando cessa la tutela dell'ospizio, non tanto la nomina del tutore, che probabilmente avviene nella persona del tennario o consegnatario, ma quella del protutore e la costituzione di

(1) Inchiesta sui Brefotrofi e studi di legislazione comparata sui provvedimenti per l'assistenza dell'infanzia abbandonata. Roma, 1900. (Quesiti XVI, XVII, XVIII, pag. 44-48).

(2) Cito ad esempio il Brefotrofo di Roma (*Regolamento del dicembre 1896*) retto da una Commissione di due deputati e cinque consiglieri provinciali la quale in virtù del decreto 7 agosto 1896 nomina il *deputato delegato* (art. 1) che fra le sue attribuzioni ha quella di presiedere il Consiglio di tutela degli esposti (art. 5) senza che però resulti come e da chi sia composto, ma in compenso nel personale amministrativo addetto al Brefotrofo e stipendiato si trova il *Commissario degli esposti* (art. 70), il quale (art. 71) ha la *rappresentanza immediata* del deputato delegato nell'esercizio sia giuridico, sia ufficioso, della *PATERNITÀ* (sic) *dei bambini*.

(3) *Regolamento per i Comitati di patronato degli esposti del Brefotrofo Romano* (novembre 1896), art. 25. Secondo un rapporto del Procuratore del Re in Cassino (13 aprile 1899), questi comitati promossi dal Brefotrofo Romano erano costituiti nei comuni di Esperia, Isola del Liri, Pastena, Pico, Pontecorvo e Sora, oltre quelli di Roccasecca (Cassino) e Serrone (Frosinone), che già accennai nella precedente relazione (*Atti della Commissione*, Sessione del dicembre 1899, par. II, pag. 279).

un Consiglio di tutela, perchè ivi manca qualunque legame personale o di interesse, e soltanto si dovrebbe fare assegnamento su sentimenti di filantropia o, come ora si dice, di solidarietà umana, che la legge civile non basta ad insegnare.

Tornerò su questo argomento esaminando il disegno di legge per riordinare il servizio di assistenza degli esposti.

*
* *

Tutele per minori dimessi dagli ospizi.

Occorre pertanto di confrontare a questo punto le due principali specie di tutele per minori illegittimi, cioè quelle per i dimessi o usciti dagli ospizi e quelle per i minori non ricoverati negli ospizi. Sebbene nell'anno 1899 le prime (2352) non corrispondano ad una terza parte delle seconde (7547), vedremo, giusta le avvertenze già fatte, che dove le prime prevalgono diminuiscono di molto le seconde per invertirsi le parti e quasi scomparire le prime ove le seconde raggiungono le cifre maggiori.

All'uopo presento apposito prospetto delle tutele istituite nell'anno 1899 per minori illegittimi divise per compartimenti e ravvicinando le cifre relative alle due specie di esse sopra accennate.

TUTELE PER MINORENNI ILLEGITTIMI APERTE NELL'ANNO 1899.

COMPARTIMENTI	Popolazione censita al 31 dicembre 1881	Cifre effettive	Cifre proporzio- nali a 100 tutele aperte	Per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un ospizio (Art. 248 Cod. civ.)		Per minorenni che lasciarono gli ospizi (Art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e art. 5 del Regol. 5 febbraio 1891, n. 89)	
				Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte
				<i>Casale e Torino (Piemonte)</i>	3,413,539	370	22.22
<i>Genova (Liguria)</i>	1,061,842	177	27.61	158	24.65	3	0.47
<i>Milano e Brescia (Lombardia)</i>	3,337,326	775	34.77	137	6.15	620	27.82
<i>Venezia (Veneto)</i>	2,814,173	1,124	59.47	689	36.45	392	20.74
<i>Parma, Modena e Bologna (Emilia)</i>	2,183,391	898	56.51	362	22.78	444	27.94
<i>Lucca e Firenze (Toscana)</i>	2,039,400	306	29.51	156	15.04	112	10.80
<i>Ancona, Macerata e Perugia (Marche ed Umbria)</i> .	1,511,339	535	58.28	256	27.89	238	25.93
<i>Roma (Lazio)</i>	903,472	153	29.09	119	22.62	3	0.38
<i>Aquila (Abruzzi)</i>	951,781	503	63.27	501	63.02
<i>Napoli e Potenza (Campania, Molise e Basilicata)</i> .	3,786,515	933	46.28	897	44.49	5	0.25
<i>Trani (Puglie)</i>	1,589,064	1,241	61.99	1,160	57.94	12	0.60
<i>Catanzaro (Calabria)</i>	1,257,883	906	67.41	685	50.97	203	15.10
<i>Messina, Catania e Palermo (Sicilia)</i>	2,927,901	1,928	62.68	1,811	58.88	28	0.91
<i>Cagliari (Sardegna)</i>	682,002	600	60.67	560	56.62
REGNO . . .	28,459,628	10,449	50.44	7,547	36.43	2,352	11.35

Nei singoli distretti delle Corti di appello troviamo prevalenza di *tutele aperte per minorenni usciti dagli Ospizi* a Casale (148), Torino (144), Milano (348); Brescia (272), Parma (173), Firenze (110), Bologna (196), Perugia (174), mentre in questi distretti quelle aperte per *minori illegittimi non ricoverati in Ospizi* superano il centinaio soltanto nei distretti di Parma (103), Milano (105) e Bologna (162), mentre, fatta ancora eccezione per Perugia (72) e Firenze (78), presentano piccole cifre i distretti di Casale (19), Brescia (32) e Torino (37).

Invece il contrasto è molto maggiore ove prevalgono le *tutele per minorenni illegittimi non ricoverati negli Ospizi*, pure notando, che, nonostante questa prevalenza, raggiunsero contemporanea-mente cifre elevate anche le tutele per minorenni che lasciarono gli ospizi, nei distretti di Venezia (392 contro 689), di Catanzaro (203 contro 685) e di Modena (75 contro 97). Ma negli altri distretti, come apparisce dal prospetto comparativo di queste due specie di tutele, non vi è possibilità di proporzione e bisogna riconoscere che quasi esclusivamente ivi si ebbero tutele per minorenni non ricoverati in alcun ospizio.

Eppure è notorio che in alcuni di questi distretti non mancano ospizi per ricevere i nati illegittimi, ed è evidente che per alcuni le proporzioni mutano se raggruppati per compartimenti o regioni.

Inoltre è da ricordare (pag. 261) che la tutela istituita, quando cessa quella del Brefotrofo, si apre dove si trova il minorenne, sebbene egli provenga da altra provincia o circondario. Così nel distretto di Brescia non si ebbero che 32 tutele aperte per minorenni illegittimi non ricoverati, ma 17 sono per il solo circondario di Mantova, mentre le rimanenti vanno ripartite fra gli altri sette circondari che compongono quel distretto e fra i minorenni sottoposti a tutela nel distretto medesimo perchè dimessi dall'ospizio rispettivo, ne troviamo provenienti da Milano, Venezia, Ferrara, Carpi, Mirandola. Nel distretto di Venezia, ove sono tanto numerose le tutele per minori illegittimi, prevalgono in sei circondari quelle per dimessi dagli ospizi, in uno solo si pareggiano e negli altri sette hanno prevalenza, ma con diverse proporzioni, quelle per i minori non ricoverati negli ospizi.

*
**

Con questi schiarimenti aggiungo qui, come di consueto, il prospetto delle proporzioni di questa specie di tutele per ogni cento tutele aperte nei singoli compartimenti.

TUTELE APERTE PER MINORENNI CHE LASCIARONO GLI OSPIZI.

COMPARTIMENTI	Cifre proporzionali a 100 tutele aperte in complesso				
	1895	1896	1897	1898	1899
<i>Casale e Torino</i> (Piemonte)	5.34	18.04	36.84	18.09	17.54
<i>Genova</i> (Liguria)	0.61	0.88	1.26	0.98	0.47
<i>Milano e Brescia</i> (Lombardia)	24.69	33.67	22.72	26.22	27.82
<i>Venezia</i> (Veneto)	12.86	10.42	31.68	24.23	20.74
<i>Parma, Modena e Bologna</i> (Emilia)	23.60	23.44	15.71	24.38	27.94
<i>Lucca e Firenze</i> (Toscana).	2.61	3.53	3.52	17.28	10.80
<i>Ancona, Macerata e Perugia</i> (Marche ed Umbria).	4.21	26.49	17.96	0.89	25.93
<i>Roma</i> (Lazio).	1.70	0.49	0.46	0.58	0.38
<i>Aquila</i> (Abruzzi)	2.80	1.65	0.95	..
<i>Napoli e Potenza</i> (Campania, Molise e Basilicata)	0.40	0.10	0.48	0.60	0.25
<i>Trani</i> (Puglie)	0.33	1.53	0.04	0.48	0.60
<i>Catanzaro</i> (Calabrie)	0.19	8.96	11.88	14.00	15.10
<i>Messina, Catania e Palermo</i> (Sicilia)	0.09	0.33	0.53	7.62	0.91
<i>Cagliari</i> (Sardegna)
REGNO . . .	6.96	10.20	10.61	11.91	11.35

Così considerate non troviamo mutazioni notevoli sia per aumenti, sia per diminuzioni nel confronto con l'anno 1898, nonostante qualche forte oscillazione nel corso dell'intero quinquennio (1895-1899) per il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia e le Calabrie, ove però troviamo, come di solito, le maggiori proporzioni.

Per le circostanze suesposte questo prospetto si presenta come di solito negativo per la Sardegna, cui nell'anno 1899 sono da aggiungere, come già nell'anno 1895, gli Abruzzi; e sebbene nel quinquennio siano state sempre rappresentate da basse proporzioni, sono notevoli le diminuzioni risultanti per la Sicilia che da 7. 62 nell'anno 1898, scende a 0. 91 nell'anno 1899, pur avendo una proporzione superiore agli altri quattro anni precedenti, per la Liguria (da 0. 98 a 0. 47); per il Lazio (da 0. 58 a 0. 38), Napoli con Potenza (da 0. 60 a 0. 25) e per la Toscana (da 17. 28 a 10. 80). Invece apparisce un forte aumento nelle Marche ed Umbria (da 0. 89 a 25. 93), ravvicinandosi così alle proporzioni dell'anno 1896 e nella sua tenuità non va trascurata la maggiore proporzione risultante per le Puglie, perchè quasi doppia di quella dell'anno precedente. In tal guisa la proporzione media totale (11. 35) è di poco inferiore a quella dell'anno precedente (11. 95).

*
* *

Indipendentemente dalla diversità delle norme, le quali regolano il funzionamento di ogni brefotrofo, pare a sufficienza dimostrato come esso alteri il significato ed il valore delle cifre di questa nostra statistica e soltanto dove l'azione di esso manca, o si rivela minima con lo scarso numero delle tutele aperte per minorenni dimessi da ospizi, possiamo forse ritenere, che le tutele per minori illegittimi non ricoverati negli ospizi rispecchiano in quei luoghi buona parte del fenomeno della figliazione naturale, il quale dovrebbe essere poi integrato dal numero degli illegittimi morti prima che possa essere istituita la tutela e dal numero dei riconoscimenti avvenuti nell'atto di nascita.

Ricordo nuovamente lo spostamento dei fanciulli illegittimi per opera dell'Ospizio, quando esso provveda all'allevamento esterno, fuori del proprio comune e della propria provincia. Ne avviene, come dimostrai (pag. 261 e 278), che la tutela, quando cessi

l'assistenza dell'Ospizio, si apre nel nuovo domicilio, onde in tal caso erroneamente si farebbe concorrere questo nato illegittimo a determinare le cifre della filiazione naturale in quel luogo. Ne deriva poi che, sebbene il minorenni ivi abbia acquistato il suo domicilio di soccorso, è considerato per la sua origine come estraneo, perciò, come spiegai (pag. 275) le riluttanze che incontra la istituzione della tutela ordinaria col relativo Consiglio di tutela, così dobbiamo ora riconoscere in questo fatto una cagione delle resistenze delle Congregazioni di carità, le quali chiamate, ove occorra, a sostituirsi all'Ospizio, sono istintivamente condotte a considerare questi nati illegittimi come intrusi, che si appropriano una beneficenza ad altri destinata.

*
* *

Negli Stati Sardi con le RR. Patenti del 15 ottobre 1822, n. 1403, i componenti le Congregazioni di carità e le Commissioni degli Ospizii furono categoricamente dichiarati (art. XX) tutori nati dei fanciulli esposti. Il Codice civile Albertino accolse invece e rese generale coll'art. 277, inserendovi però una importante riserva a favore dei parenti, la traduzione quasi letterale dell'articolo 1 della legge francese del 4 febbraio 1805 e quell'articolo con una modificazione, intesa forse a meglio determinare il carattere delle funzioni tutelari, divenne poi l'articolo 262 del Codice civile italiano (1) e già vedemmo come sia osservato ed applicato dagli Ospizi per gli esposti. Ma la disposizione francese faceva parte di una

Congregazioni di carità.

(1) LOI RELATIVE A LA TUTELLE DES ENFANTS ADMIS DANS LES HOSPICES, 15 Pluviôse, an. XIII (4 février 1805). Art. 1. Les enfants admis dans les hospices, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, seront sous la tutelle des Commissions administratives de ces maisons, lesquelles désigneront un des leurs membres pour exercer, le cas advenant, les fonctions de tuteur et les autres formeront le Conseil de tutelle. — CODICE CIVILE ALBERTINO. Art. 277. I fanciulli ammessi negli Ospizi a qualunque titolo e sotto qualunque denominazione, quando non abbiano parenti conosciuti o capaci dell'ufficio di tutore, saranno sotto la tutela dell'Amministrazione di tali stabilimenti, la quale, ove le circostanze lo esigano, designerà uno degli amministratori per esercitare le funzioni di tutore; gli altri membri della Amministrazione formeranno il Consiglio di famiglia senza che sia necessario l'intervento del Giudice. — CODICE CIVILE ITALIANO. Art. 262. I fanciulli ammessi negli Ospizi a qualunque titolo e sotto qualsivoglia denominazione, che non abbiano parenti conosciuti e capaci dell'ufficio di tutore, sono affidati all'Amministrazione dell'Ospizio in cui si trovano, la quale forma per essi il Consiglio di tutela senza intervento del Pretore, e può, ove le circostanze lo esigano, eleggere uno degli amministratori per esercitare le funzioni di tutore.

legge, che insieme al decreto del 19 gennaio 1811 diede vita e regole ad una speciale *tutela amministrativa* per la educazione dei fanciulli affidati all'assistenza pubblica (1).

I nostri legislatori vollero invece inserire quella disposizione nella legge comune, ma nel fatto rimase piena balia di interpretazione e di applicazione ai regolamenti autonomi dei singoli istituti e quando ne viene meno l'opera, dovrebbero supplire le timide prescrizioni, assai vaghe ed indeterminate e punto coercitive dell'articolo 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dell'articolo 5 del Regolamento 1° febbraio 1891, n. 99.

Così avviene che in ogni anno leggiamo (v. pag. 234) unanimi lagnanze da un capo all'altro del Regno contro le Congregazioni di carità. Il registro degli orfani e minorenni abbandonati, consigliato dal Ministero dell'interno con circolare del 25 agosto 1892, n. 25279-3-62130 e prescritto poi con l'altra circolare del 31 luglio 1896, n. 2527-3-10/55612 per le Congregazioni di carità, non esiste o non è tenuto regolarmente. Esse non curano le denunce al Pretore, nè lo aiutano nella nomina del tutore e non avendo redditi specialmente destinati al soccorso degli esposti o dei minorenni abbandonati, quando cessi, o sia insufficiente o manchi l'assistenza del brefotrofo o di altro ospizio, rifiutano qualunque soccorso, oppure oppongono la più desolante inerzia (2). A Sarsina nulla poté ottenersi dalla Congregazione di carità per due orfani costretti a ricavare dalla questua i mezzi di sostentamento, e a Firenze quel Procuratore del Re ricorda come per ricoverare un fanciullo abbandonato, ove fosse mancato l'aiuto della carità privata, non rimaneva che metterlo in una casa di correzione!

Nondimeno una lodevole eccezione deve essere fatta appunto per la Congregazione di carità in Firenze perchè, come espone quel Procuratore del Re, nel suo recente discorso inaugurale, non si limita all'osservanza di quanto è prescritto, ma di concerto col Consiglio direttivo della Società Italiana Protettrice dei Fanciulli com-

(1) Rispetto a questa tutela vedi anche la legge 24 luglio 1889, ricordata a pag. 253, nota 1.

(2) Vedi pag. 253 e nota 2. Nel passato si invocavano per i minori di 9 anni anche le disposizioni della legge della P. S. (testo unico 30 giugno 1889, n. 6144, art. 81 e R. Decreto 19 novembre 1889, n. 6535, art. 2, 10) per il mantenimento degli inabili al lavoro, ma è noto come in molti luoghi siano divenute quasi lettera morta. — Vedi anche il progetto di legge presentato dal Proc. Gen. DE MARINIS al IV Congresso giuridico nazionale in Napoli, 1897, *Atti del Congresso*, vol. 2, pag. 232 e seg., Napoli, 1899, ediz. 2^a.

pilò fra quei soci una lista di persone, affinchè fra esse i Pretori possano scegliere i tutori ed i consulenti, ed anche chi potrebbe assumere l'impegno di esercitare una diretta sorveglianza sui fanciulli. Questa Congregazione di carità denunciò 89 orfani per i quali il Consiglio di famiglia o non era costituito o non funzionava.

Sarebbe dunque necessario che una legge regolasse meglio gli obblighi delle Congregazioni di carità e frattanto, ove le richieste e le premure dei Pretori rimangono inascoltate, provvedano i Procuratori del Re, e se occorre i Procuratori Generali rivolgendosi direttamente nei singoli casi ai Prefetti delle Provincie, prendendo incoraggiamenti e norme dalle Congregazioni che adempiono il proprio dovere.

*
* *

Ma tornando un momento indietro vediamo come si provvede alla tutela dei minori illegittimi, dove pare che non arrivi l'opera degli ospizi. Tutele multiple.

Il Procuratore del Re in Tolmezzo avverte come un consigliere comunale sia tutore di parecchi minorenni e simile lagnanza quà e là isolatamente si rinnova, come ad Arcevia dove sette minori dai due ai diciassette anni sarebbero affidati ad una donna incaricata del mantenimento, della sorveglianza e della educazione!

Ma il Procuratore Generale in Cagliari nel suo discorso inaugurale deplorava che un solo tutore fosse talora assegnato a molti, a centinaia di questi disgraziati, che forse non conosceva ed ai quali veniva in aiuto l'affetto e la previdenza dei privati.

Un rapido esame degli elenchi nominativi per le convocazioni di Consigli di famiglia (1) ha rivelato che queste lagnanze non sono infondate, nè esagerate, ma rispondono al vero per l'appunto dove pare che manchi quasi totalmente l'opera degli ospizi. Così, oltre che nella Sardegna, il fenomeno delle tutele multiple si riproduce e si accentua particolarmente negli Abruzzi, nelle Calabrie e nella Sicilia. Nel circondario di Aquila troviamo esempi di 20 e sino 35 minori affidati ad un medesimo tutore. Volendo citare soltanto gli esempi più salienti troviamo nel distretto della Corte d'appello di Catanzaro meritevole di speciale attenzione il mandamento di Ardore (Gerace) ove 269 tutele sono affidate a 48 tutori, 35 di essi hanno una sola

(1) Confr. pag. 272, nota 2.

tutela per ciascuno, 4 ne hanno due e si viene poi man mano crescendo finchè ne troviamo uno con 22, un altro che ne ha 24, poi un terzo ne ha 38 ed infine un quarto che ne ha 99 e per minori di tutte le età! Ma forse più che altrove questo fenomeno si accentua nel distretto di Catania e più particolarmente nei circondari di Siracusa e di Modica, già segnalati per il numero esuberante di minori illegittimi. A Modica negli anni 1897 e 1898 risultano dagli elenchi, affidati ad un medesimo individuo, come tutore, 290 figli di ignoti di tutte le età, persino di pochi mesi ond'egli deve avere provveduto per l'allattamento; e ad un secondo individuo ne sarebbero affidati 263; ad un terzo 119 e ad un quarto 90 e così via!

Trascuro le cifre minori, ma pur concedendo che queste indicazioni degli elenchi non siano tutte sicure, il fatto è ammesso da alcuni rappresentanti il P. M. e perciò, neppure è ammissibile, anche rispetto alle cifre più piccole, che sistematicamente ed in diversi luoghi si trovino persone che gratuitamente si prestino all'ufficio tutorio per tanti minorenni! Ma poi come provvedono? chi è il protutore, dove e quale è il Consiglio pupillare per queste tutele?

Forse a questo mezzo ricorrono le provincie, i comuni o gli istituti locali per soddisfare ai propri obblighi (legge com. prov., art. 299); forse questi individui hanno somiglianza nelle loro attribuzioni con quegli impiegati, che abbiamo trovato stipendiati dai brefotrofi per l'esercizio giuridico ed officioso della *paternità* dei bambini! (p. 275, nota 2).

Ma i Prefetti delle provincie trovano che ciò sia tollerabile ed i Pretori come si prestano a nominare questi tutori? e i Procuratori del Re ed i Procuratori Generali che tacciono, o deplorano questi fatti non vedono possibile un rimedio o almeno una spiegazione di tale e tanta singolarità e trovano forse che le disposizioni del Codice civile sono in tal guisa onestamente intese ed applicate?

Auguro che le speciali notizie domandate con l'ultima circolare ministeriale del 7 luglio 1900, n. 1838-XXI-1476, possano metterci in grado di spiegare nelle future relazioni le anomalie, che ora dobbiamo rilevare (pag. 273) nell'istituzione e nel funzionamento delle tutele per minorenni illegittimi!

* * *

Dopo quanto ho esposto sulle tutele per minori illegittimi, non credo fuor di luogo ricordare che nella tornata del 1° maggio 1900 fu presentato dal Ministro dell'Interno (on. Pelloux) al Senato un

disegno di legge per l' *Ordinamento del servizio di assistenza degli Esposti* (1) modellato su quello che va unito alla lodata relazione della R. Commissione di inchiesta sui Brefotrofi, che ho già ricordata (pag. 259). Ma caduto quel disegno di legge col finire della legislatura esso non è stato finora ripresentato, nè altro gli fu sostituito.

Ho già accennato alle date, ormai remote, alle quali risalgono le origini del riordinamento di questo servizio e non pochi dei nostri antichi istituti già vennero accogliendo le nuove forme di questa beneficenza per difendersi dagli abusi. Fondati molti di essi, come tante altre nostre benefiche istituzioni, mercè l'opera di sodalizi laicali, che il vincolo e la denominazione religiosa univa precipuamente a scopi di beneficenza, essi conservarono alla assistenza degli esposti l'originario carattere anche dopo le mutazioni avvenute nei propri ordinamenti, sia che avessero assunto a propria divisa, come il rinomato Spedale degli Innocenti in Firenze, il versetto biblico: *Pater meus et mater mea dereliquerunt me: Deus autem assumpsit me* (Ps. XXVI. 10) onde gli ospizii si dissero anche *Casa di Dio*, sia che scolpissero, come tuttora si legge sulla ruota di Senigallia, il distico che pare dettato da un umanista:

*Impius ut cuculus generat Pater atque relinquit
Quos locus infantes excipit iste nothos.*

È nota l'opera legislativa della Francia su questo argomento, ora giustamente lodata, ma iniziata dalla Costituente per sostituirsi alla beneficenza privata (28 giugno 1793) proclamando gli esposti — *enfants de la patrie* — denominazione enfaticamente amplificata poi dal Michelet sino a rappresentarci la Francia pronta a strappare un lembo della sua bandiera per coprirne il fanciullo abbandonato; come sono note le conseguenze della improvvida larghezza della prima legislazione imperiale sino al dogma della *paternità sociale*, affermato, nel difendere l'uso della ruota, dal Lamartine cui replicava vigorosamente nella ricordata sua opera il nostro sen. Boccardo. Ma il fenomeno, di cui già fu segnalata la maggiore diffusione nella seconda metà del secolo XVIII, prosegue nel suo incremento!

(1) Atti Parlamentari — Senato del Regno — Legislatura XX, Sessione 3^a, Doc. n. 80.

Il disegno di legge presentato nello scorso anno al Senato italiano si era imposto un compito relativamente limitato, ma proponeva di rendere generale e definitiva la disposizione transitoria della legge comunale e provinciale (art. 299, testo unico, approvato con regio decreto 4 maggio 1898, n. 164) per l'assistenza degli esposti affermando che esso è servizio obbligatorio per le Amministrazioni provinciali (art. 1). E siccome in questo argomento i pericoli non mancano è da augurare che una simile dichiarazione con la quale comincerebbe la nuova legge, non faccia supporre, nonostante quanto poi dispone l'articolo successivo rispetto all'opera degli ospizi autonomi, che le Amministrazioni provinciali siano obbligate in linea principale e che gli esposti siano perciò da considerare secondo la legge come *figli della provincia!*

Non è qui luogo all'esame critico di questo progetto, ma soltanto per rilevare quanto concerne il nostro argomento, è da avvertire che con esso si prevedeva:

a) la consegna del nato illegittimo da parte dell'ufficiale dello stato civile a persona che ne assume la cura, al fine di prescrivere che in tal caso l'allevatrice e l'infante avrebbero dovuto essere soggetti a speciale vigilanza dell'autorità municipale e del medico condotto (art. 5); ma non si faceva alcun cenno della tutela da istituire, nè della responsabilità, nè degli obblighi che dovrebbe assumere il consegnatario (V. sopra pag. 268);

b) la cessazione dell'assistenza mediante salario da parte del brefotrofo per confermare, sino al raggiungimento della maggiore età, l'obbligo sancito dall'art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6792 (art. 13), e vedemmo (pag. 281) come questa disposizione non solo sia insufficiente, ma addirittura sterile;

c) il riconoscimento da parte della madre, che il disegno di legge agevolava ed incoraggiava prorogando a 40 giorni il termine all'uopo stabilito dall'articolo 371 del Codice civile (art. 6 e 7), esonerando da spese nel caso di povertà la dichiarazione resa dopo quel termine nelle forme ordinarie (art. 7) e consentendo alle madri indigenti i compensi, stabiliti per le nutrici, finchè i bambini non abbiano compiuti i cinque anni (art. 9), ma vietando alle Amministrazioni provinciali di vincolare la prestazione dell'assistenza al previo riconoscimento della prole illegittima da parte della genitrice (art. 10).

Si accenna così alla maggior riforma che sull'esempio inglese e tedesco va facendosi strada in alcuni dei nostri istituti, ai quali il disegno di legge non metteva limitazione alcuna per l'osservanza delle norme di ammissione già accolte negli statuti rispettivi; bensì riconosceva alle amministrazioni, che prestano l'assistenza pubblica ai figli illegittimi, la facoltà di identificare la genitrice per comprovare il suo stato di povertà e di nubilità (art. 6) salvo negare l'assistenza alle donne viventi in concubinato (art. 8 e 9), ma con l'obbligo sempre alle Amministrazioni di custodire riservatamente le informazioni raccolte, le quali non sarebbero ostensibili che al figlio divenuto maggiore e al genitore in qualsiasi tempo domandi di riconoscerlo.

*
* *

Ove questa riforma si diffonda ne vedremo le conseguenze anche in questa nostra statistica con la diminuzione delle cifre delle tutele per minori illegittimi, perchè ad esse verrebbe sostituendosi la tutela legale della madre (art. 184, Cod. civ.). Per ora non mi pare che se ne veda traccia (1), ma nelle regioni, ove la riforma già sarebbe accolta, i rappresentanti il P. M. avvertono come preoccupi il numero totale degli illegittimi e, se moralmente apparisce buono il provvedimento che assicura la assistenza materna e risveglia nella madre il sentimento della propria responsabilità, non so se nella pratica, specialmente nelle grandi città ed in talune classi sociali, rappresenti un beneficio per l'infante onde prudentemente la relazione della Reale Commissione d'inchiesta sui Brefotrofi non ammetteva l'esclusivismo di questo sistema. E d'altra parte, ammesso il soccorso alla madre nubile che riconosce la prole, come negarlo alla madre povera di prole legittima, nata da giuste nozze?

*
* *

Non è chi non veda quanto si allarghi la questione e le conseguenze della soluzione ad essa data dai nostri istituti, cui si è

(1) Per *Rovigo* è da avvertire che la innovazione risale al 1888 e cioè anteriore a queste statistiche speciali. Per *Milano* nelle risposte al *Quesito IV* della Reale Commissione di inchiesta sui Brefotrofi si afferma che i riconoscimenti da parte della madre, che a tutto il 1896 erano nella proporzione di 4 per cento assistiti, salirono nel 1897 al 34 per cento.

presentata soltanto come un mezzo per difendersi da abusi e per adeguare alle proprie risorse la assistenza ad essi domandata.

Credo perciò opportuno di ravvicinare qui alcuni fatti.

Specialmente i Procuratori Generali in Catanzaro ed in Catania, come ho già accennato (pag. 272), lamentano le esposizioni o presentazioni di infanti, come illegittimi, da parte delle madri per ottenere come balie quel sussidio che alla madre legittima sarebbe negato. Avvertono anche che questo fatto fu riconosciuto e condannato soltanto come truffa, sebbene avesse dovuto precedere o almeno accompagnarsi la condanna per soppressione di stato. E ciò sembra incontestabile quando si accerti il fatto compiuto a danno di figli legittimi, ma dove l'emigrazione, oltre che degli infanticidii e degli aborti, è occasione all'aumento della prole illegittima si ebbero da deplorare condanne per il delitto di soppressione di stato, forse per stretta osservanza dell'art. 159 e segg. del Cod. civ., o perchè, non ostante l'assenza notoria del marito, nè la madre, nè la levatrice confessarono l'adulterio, che era evidente!

Per affinità con questi fatti mi pare di dovere aggiungere ancora come, a giustificazione del nuovo sistema per l'assistenza ai figli illegittimi, si avverta che a Milano nei 29 anni (1868-1897), dacchè fu abolita la ruota, si calcola che circa 3000 bambini furono accolti dall'ospizio per falsa dichiarazione di illegittimità e nell'anno 1897, sopra 1131 ragazze madri, soltanto 213 manifestarono timore che fosse divulgata la notizia del parto, mentre le altre non tenendo al segreto della propria maternità accudirono pubblicamente alle proprie faccende sino alla vigilia del parto (1).

Fatti e cifre anche troppo eloquenti nei loro differenti aspetti e, come rivelano una triste miseria e una grave depressione morale nei nostri costumi, che forse le nuove forme dell'assistenza potranno accrescere, ne confermano non nuova, non isolata, nè recente la tendenza dei genitori legittimi a liberarsi del mantenimento della prole o almeno ad ottenere per essa ad ogni costo il sussidio che non si nega alla prole illegittima. Epperò, vedendo i pericoli e ri-

(1) *Atti della Commissione Reale d'inchiesta sui Brefotrofi*. - Relazione della Commissione e disegno di legge per l'ordinamento del servizio degli esposti — pag. 69.

Inchiesta sui Brefotrofi e studi di legislazione comparata sui provvedimenti per l'infanzia abbandonata, pag. 12, 13, 14 e 53.

cordando ancora una volta le giuste avvertenze del Sen. Boccardo su questo argomento (1), mi pare da augurare che, ove sia presentato un nuovo disegno di legge, debba in esso, il problema gravissimo esser studiato più largamente e non soltanto come riordinamento amministrativo dell'assistenza degli esposti.

Ma anche limitandoci esclusivamente al nostro argomento ed alle sole disposizioni di quel disegno di legge, che ho ricordate, vedrà la nostra Commissione se sia da richiamare su di esse la attenzione del Guardasigilli per più complete disposizioni sulla assistenza e sulla tutela dei figli illegittimi, e almeno per meglio regolare l'opera delle Congregazioni di carità rispetto agli orfani poveri, non che la tutela amministrativa affidata agli ospizii e quella di chi chieda di assumere lo allevamento e la educazione di un fanciullo, sia presentandolo all'ufficio dello stato civile come nato da genitori ignoti o trovato, sia sostituendosi e proseguendo la tutela dell'ospizio, quando questa venga a cessare.

*
* * *

Per esaurire l'argomento aggiungo un cenno sulle tutele aperte per minorenni illegittimi riconosciuti, le quali nell'anno 1899 furono 401, segnando anch'esse una diminuzione di 172, rispetto a quelle dell'anno precedente. Cifra che sembra di molto esigua rispetto al numero dei riconoscimenti con dichiarazione nell'atto di nascita (39,414), ed ai quali sarebbero da aggiungere quelli successivamente avvenuti. Nondimeno essa sarebbe superiore al numero (358), secondo la statistica del movimento dello stato civile, degli atti di morte di persone, che avendo legittimata e riconosciuta la prole l'hanno lasciata in minore età!

Tutele per minori illegittimi riconosciuti

(1) *Op. cit.* Vol. 2, v. Esposti, pag. 156. — Ivi avvertendo come la Società si trovi in un terribile bivio tra l'impulso del cuore, che le impone di raccogliere l'innocente derelitto e la ragione e l'esperienza che le additano i pericoli dell'accettare come obbligo legale e costante l'allevamento e la cura dei bambini abbandonati, eloquentemente riconosce come sia « difficile « che una questione più formidabile possa presentarsi al pubblicista ed « all'uomo di Stato. Qui non è lecito, come in vari altri rami della pubblica beneficenza consigliare la Società di tenersi in disparte ed a rimanere impassibile in faccia alla piaga che si tratta di sanare. . . . Le « cagioni che producono l'esposizione sono profonde e indiscutibili come « l'animalità in cui risiedono, come le infermità ed i vizi dell'umana « natura, come la dissolutezza e la vergogna, l'egoismo, la miseria e la « depravazione. »

Senza ripetere osservazioni già fatte ed accettando l'indicato numero di 401 tutele, rileviamo che le maggiori cifre effettive sono date dai distretti delle Corti di appello di Trani (63), Bologna (60), Venezia (37), Firenze (32), Roma (28), Lucca (20), e che negli altri distretti si scende molto al disotto di queste cifre, ma per le accennate circostanze non è dato di fare confronto neppure con le altre cifre del medesimo distretto.

Raggruppate per compartimenti, si hanno le maggiori cifre per l'Emilia e la Romagna (70), per le Puglie (63) e per la Toscana (52), sebbene la popolazione censita di queste regioni risulti minore nelle Puglie (1,589,064) e poca differenza corra invece fra la Toscana (2,039,400) e l'Emilia (2,183,391).

Queste tutele rappresentano, come è naturale, una proporzione minima ogni 100 tutele. Infatti la proporzione media del Regno scende a 1. 94 e da essa e dagli altri compartimenti si allontanano soltanto la Toscana (5. 01), l'Emilia (4. 41), le Marche e l'Umbria (3. 81), le Puglie (3. 15).

V.

Tutele con patrimonio.

Altra fondamentale divisione delle tutele è data in questa statistica dalla distinzione di quelle con patrimonio (4083), da quelle senza patrimonio (16,634). La avvertita diminuzione di 1862 tutele per quelle aperte durante l'anno 1899, rispetto al maggior numero di esse istituite nell'anno 1898, va divisa fra queste ultime due specie di tutele in ragione di poco più che una quarta parte per le tutele con patrimonio (497), mentre le rimanenti, cioè poco meno di tre quarti della accennata diminuzione, spetta alle tutele senza patrimonio (1365). Ma, dal confronto di queste due specie di tutele, apparisce che anche nell'anno 1899 le tutele con patrimonio (4083) corrispondono a circa una quarta parte delle tutele senza patrimonio (16,634). È naturale la eccedenza di queste tutele, sebbene gli orfanotrofi ed altri simili istituti raccolgano molti orfani poveri ed abbandonati, per i quali nella mancanza di parenti capaci dell'ufficio di tutore si provvede a senso dell'articolo 262 del Codice civile, cioè senza la istituzione di una vera e propria tutela; ed è pur troppo presumibile, in tanta rilassatezza per il funziona-

mento di questo istituto, che nei casi di ricovero si ometta o trascuri la regolare tutela anche quando essa dovrebbe essere istituita.

Possono dunque alcuni di questi orfani sfuggire alla nostra indagine statistica ed anche nella migliore ipotesi sarebbe opportuno, che a somiglianza di quanto avviene per i minorenni illegittimi, fosse accertata, anche per la demissione dagli ospizi di minori legittimi, la esistenza o la istituzione di una vera e regolare tutela.

È poi da avvertire, secondo quanto risulta dalle relazioni di alcuni rappresentanti del P. M., che, ove il patrimonio sia scarso, non pochi pretori annoverano la tutela fra quelle senza patrimonio, onde il numero di queste non sarebbe sicuro ed esatto. Pare pertanto, come già fu indicato in una diligente proposta di riforma dei prospetti per questa statistica (1), che riuscirebbe opportuna una classificazione per stabilire la vera inesistenza di qualsiasi patrimonio, ed, ove esista, la differente misura di esso, prendendo come base il valore minimo di lire 3000 indicato nel primo capoverso dell'articolo 282 del Codice civile.

Questa indagine non sarebbe senza importanza, se coordinata alle altre sul funzionamento delle tutele, e gioverebbe anche a fare tener conto dei piccoli patrimoni, che appunto perchè piccoli tanto più religiosamente dovrebbero essere conservati, rappresentando per gli orfani una preziosa risorsa, allorchè verrà meno per essi ogni altra assistenza.

Ma sebbene qui ci manchino gli elementi per uno studio delle condizioni economiche dei minori sotto tutela, non può trascurarsi l'osservazione fatta a proposito di queste tutele per la Sardegna, e che cioè la proprietà è colà tanto frazionata, che sono indigenti anche coloro che posseggono qualcosa; nè l'avvertenza del Procuratore generale in Bologna, il quale vede nel numero soverchiante delle tutele senza patrimonio un indizio delle cattive condizioni economiche per molta parte di quella circoscrizione.

Ma anche prescindendo da questa specie di considerazioni, non è forse inutile il confronto fra queste tutele nei singoli distretti.

(1) E. MAGNANI. *Progetto di nuove norme per uniformare il servizio delle tutele dei minorenni e per controllarne l'andamento.* - Casale, MDCCCXCVIII.

TUTELE, CON PATRIMONIO E SENZA PATRIMONIO, APERTE NELL'ANNO 1899.

Cifre proporzionali a 100 tutele aperte.

CORTI D'APPELLO	Con patrimonio	Senza patrimonio	CORTI D'APPELLO	Con patrimonio	Senza patrimonio
Genova . . .	36.82	63.18	Perugia (sez.)	14.08	85.92
Casale . . .	43.87	56.13	Roma . . .	27.57	72.43
Torino . . .	54.08	45.92	Aquila . . .	18.87	81.13
Milano . . .	19.78	80.22	Napoli . . .	25.50	74.50
Brescia . . .	22.99	77.01	Potenza (sez.)	23.01	76.99
Venezia . . .	14.34	85.66	Trani . . .	12.24	87.76
Parma . . .	12.73	87.27	Catanzaro . .	7.59	92.41
Modena (sez.)	18.37	81.63	Messina . . .	8.93	91.07
Lucca . . .	19.11	80.89	Catania . . .	12.15	87.85
Firenze . . .	16.80	83.20	Palermo . . .	17.95	82.05
Bologna . . .	7.56	92.44	Cagliari . . .	19.11	80.89
Ancona . . .	13.26	86.74			
Macerata (sez.)	14.04	85.96	REGNO . . .	19.71	80.29

Soltanto per la Corte di appello di Torino le tutele con patrimonio (596) superano quelle senza patrimonio (506), sebbene sia notoria la crescente agglomerazione operaia, particolarmente nel capoluogo di quel distretto. Le tutele con patrimonio, le quali già vedemmo corrispondere circa ad una quarta parte di quelle senza patrimonio, troviamo che approssimativamente con variazioni in più o in meno, si possono rappresentare e ragguagliare, nella circoscrizione della Corte d'appello di Casale, come corrispondenti a *due terzi* di quelle senza patrimonio, aperte nel medesimo distretto; alla *metà* di esse per Roma e Genova; ad *un terzo* per Napoli e Potenza; ad *un quarto* per Milano, Brescia, Modena, Lucca, Aquila, Cagliari; ad *un quinto* per Firenze, Palermo, Venezia; ad *un sesto*

per Ancona, Macerata, Perugia e Parma; ad *un settimo* per Trani e Catania; ad *un decimo* soltanto per Messina e ad *un dodicesimo* per Bologna e Catanzaro.

*
*
*

Si afferma che ove sono interessi da tutelare, o dove la cupidigia o qualche ingorda speranza ferma l'attenzione sul patrimonio del minore, non manca da parte degli interessati la denuncia del fatto che determina l'apertura della tutela, onde sarebbe da supporre che poche siano le omissioni per le tutele con patrimonio e tanto minori ove si tenga presente, come ho accennato, che alcune vanno comprese fra quelle senza patrimonio.

Nondimeno troviamo ripetute le consuete lagnanze colle quali si censura la nostra legge civile perchè, come è ora in voga, dicesi ispirata esclusivamente da criteri patrimoniali; ma nel medesimo tempo si afferma che le sue disposizioni riescono insufficienti per la tutela del patrimonio, eccessive e non bene coordinate le formalità, antiquate talune disposizioni, di guisa che, come è possibile la dilapidazione del patrimonio osservando la legge, così può aversi una onesta ed utile amministrazione tutelare sebbene la legge non sia osservata!

Ma abbandonando queste non nuove e generiche censure e per ciò soltanto di assai dubbio valore, possiamo qui prendere in considerazione, rispetto alle tutele con patrimonio e a quelle senza patrimonio, l'osservanza delle prescrizioni generali della legge e, benchè ciò si colleghi, per la parte che ad essi ne spetta, all'opera dei Consigli pupillari, sarà senza pregiudizio dello speciale esame di essa che dovremo compiere fra breve.

Ricordo che per iniziativa di questa Commissione, e per le giuste osservazioni del senatore Boccoardo, fu prescritto con lettera circolare del 24 dicembre 1897, n. 1222 del Ministero della giustizia, che siano date con le relazioni annuali notizie per far conoscere come proceda l'istituto della tutela, perchè è inutile l'apertura di essa se poi rimanga una semplice formalità.

Tale richiesta è rimasta tuttora come un primo e rudimentale tentativo di esame analitico, che perciò non diede utili risultati, perchè come i Procuratori del Re ancora lamentano le risposte evasive ed insignificanti date dai Pretori a queste richieste o trovano le assicura-

zioni loro sin troppo soddisfacenti ed in contraddizione poi con tutte le altre risultanze, così esaminando le relazioni che accompagnano i prospetti statistici dobbiamo a nostra volta riconoscere che queste notizie, pel modo col quale sono date, neppure possono essere qui raccolte e coordinate. Perciò studiando la divisata riforma dei prospetti statistici per le tutele sarà da esaminare se e come in essi possa essere fatto posto anche a queste necessarie ricerche.

* *

Inventari.
(Articoli 281 a 284,
288 a 291 del Cod.
civ.).

Nondimeno risulta che l'inventario dei beni del minore non sempre è fatto e, dove il patrimonio è tenue, diviene regola l'omissione, per evitare spese, sostituendo una dichiarazione o attestazione verbale della quale il Consiglio di famiglia o di tutela prende cognizione.

Per quanto sia da deplorare che la fiscalità si infiltri ovunque alterando la legge e frustrando gli scopi più alti del legislatore, non pare ammissibile questo sistema, nè dai Pretori dovrebbe essere tollerato. Se insufficiente la facoltà concessa dalla legge di compilare l'inventario senza l'assistenza del notaio, perchè limitata a patrimoni di valore non superiore alle lire tremila, e perchè qualche spesa è sempre inevitabile per il deposito dell'originale dell'inventario nella cancelleria della pretura e per il giuramento del tutore e del protutore (art. 282, Cod. civ.), non dovrebbe mai la compilazione essere omessa per questi meschini patrimoni, ancorchè rappresentati dai soli mobili della casa, perchè quanto più tenui, come già avvertii, tanto più necessaria è doverosa è la conservazione di queste misere risorse; nè appaga la affermazione che tale omissione non reca danno, soltanto perchè nessun grave inconveniente sia segnalato (Brescia), mentre forse la comune trascuratezza questo danno nasconde.

A siffatta riluttanza ed al non volere comprendere la necessità di mettere a base dell'amministrazione un fedele e regolare inventario si presenta come scusa la ripugnanza, non ingiustificata, ad anticipare anche la più lieve spesa, ma forse altresì rivela una nostra speciale insofferenza per tutto ciò che è ordinata previdenza, trovando questa omissione riscontro nella comune irregolarità o mancanza di inventari o di libri commerciali giudizialmente accertata nei frequenti fallimenti.

Alla Procura Generale presso la Corte di appello di Torino fu nuovamente proposto il dubbio, se l'inventario, prescritto dall'articolo 282 del Codice civile, quando sia compilato col ministero del notaio debba essere depositato nella Cancelleria della Pretura; dubbio sollevato per l'interpretazione della attuale legge notarile (25 maggio 1879, n. 4900, art. 52 e 65) e che da quel Procuratore generale si ritenne risoluto negativamente ed a profitto dei notari, contro la consuetudine precedente e tuttora prevalente, contro l'articolo 59 del regolamento notarile (23 novembre 1879, n. 5170) e le ripetute risoluzioni ministeriali (27 aprile 1887, 12 gennaio 1889 e 9 maggio 1899, nn. 30-7/5239-49156-9659) nel senso che questo inventario notarile deve invece essere rilasciato in originale e depositato nella Cancelleria della Pretura, ove ha sede l'amministrazione tutoria, e così con risparmio di ulteriori spese per il minore.

Inoltre, prendendo argomento dalle disposizioni del Codice di procedura civile, relative all'apertura delle successioni (art. 866), si vorrebbe nell'accennata ipotesi necessario l'intervento del cancelliere per questo inventario procurando così un aumento di spese, ove la legge le vuole evitare, e sebbene la compilazione di questo inventario sia regolata dal Codice civile, che impone al tutore ed al protutore di dichiarare con giuramento nell'atto del deposito la sincerità dell'inventario medesimo (art. 283), giuramento che sarebbe almeno superfluo se dovesse intervenire un pubblico certificatore, quale sarebbe il cancelliere. Ma la contestazione è tuttora sottoposta all'esame del Ministero della Giustizia.

*
*
*

Per quasi tutte le Corti di appello affermarsi come sia divenuta regola prevalente la dispensa del tutore dall'obbligo di dare cauzione. Però qualche Procuratore generale avverte che insistendo si ottiene talvolta che la cauzione sia data. Altri invece osserva che la dispensa della cauzione non può recar danno ove i patrimoni sono principalmente costituiti da beni immobili, nè quando sia provveduto ad intestare o a vincolare in favore del minore i titoli ed i valori ereditari. Nè manca chi considera la permanenza di quest'onere della cauzione quale un anacronismo dopo che di tante limitazioni e di tante cautele fu circondata l'amministrazione del tutore. Molti perciò opinano che non sarebbe da insistere nel ri-

Cauzione.
(Art. 292 e seg. Cod.
civ.).

chiedere la cauzione perchè, specialmente quando il patrimonio sia esiguo, tale pretesa rende difficile la nomina del tutore, nomina che senz'altro già cercasi di sfuggire per evitare responsabilità e molestie, ricusandosi anche, per non subire alcun vincolo, a quanto spontaneamente già facevasi in favore dell'orfano.

Non è contestabile questa repugnanza a subire il *munus publicum* e le conseguenti responsabilità, che impone la legge, nè ci sorprende che, nominato il tutore, chiunque altro, dapprima per parentela, per amicizia o per filantropia provvedeva all'orfano, si senta esonerato da qualsiasi cura. Nè può dubitarsi che, stante la gratuità dell'ufficio, apparisca non giustificato l'onere della cauzione, il quale si aggiunge agli altri inerenti alla tutela, che, ove comprenda una amministrazione patrimoniale, impone cure non lievi, le quali in tal caso dovrebbero essere in qualche modo remunerate (1). Nondimeno, di fronte alla nostra legge, non sapremmo scusare, come regola, la dispensa dalla cauzione non foss'altro perchè essa è principalmente destinata ad assicurare l'osservanza di quelle cautele che la legge medesima prescrive a difesa della integrità dei beni del minore, onde soltanto dopo ottenute ed osservate quelle cautele potrebbesi esaminare se vi sia luogo alla dispensa della cauzione (art. 293, Cod. civ.); ma anche in questa ipotesi potrebbesi avvertire, che le formalità per dare la cauzione, specialmente se ipotecaria, sono tante, e richiedono tanto tempo, che la cauzione sarebbe data quando già dovrebbero sussistere le altre cautele (2).

Soltanto può osservarsi che la nostra legge civile non fece distinzioni, onde pare richiedere una cauzione anche quando non vi siano beni da amministrare, quasi che essa debba garantire il risarcimento dei danni per la responsabilità incontrata trascurando la cura della persona del minorenne. Ma così alto ed ampio concetto di responsabilità non si trova esplicitamente consacrato nel nostro Codice civile ed è invece da tener presente che esso regola la cauzione del tutore colle disposizioni relative all'amministra-

(1) Cod. civ. austriaco, §§ 266 e 267; Cod. civ. germanico, § 1836.

(2) Il Cod. civ. austriaco (§ 237) esclude l'obbligo della cauzione sino a tanto che il tutore « osserva esattamente tutto ciò che la legge prescrive per la sicurezza del patrimonio e finchè rende regolarmente i conti nei tempi stabiliti », ed il Codice civile germanico (§ 1844) ammette soltanto che per particolari motivi si possa richiedere al tutore la cauzione per i beni soggetti alla sua amministrazione.

zione dei beni del minore. Resterebbero perciò soltanto la formalità della dispensa, quando la cauzione non sia necessaria, e la omologazione della deliberazione relativa, ma che si omette, ove il patrimonio sia tenue, per risparmiare una spesa inutile, onde si spiega come questo eccesso insieme alla gratuità dell'ufficio, porti poi all'abuso della dispensa della cauzione anche quando il patrimonio non sia tenue.

* *

Raramente è fatto cenno del deposito di valori, eseguito secondo l'articolo 287 del Codice civile, o della iscrizione di titoli al portatore in nome del minore (art. 298). Di solito le scarse somme sono erogate nel pagamento delle spese per l'ultima malattia e per i funerali o per le prime urgenze del minore, ma non si esclude che qualche somma di danaro sia versata nella Cassa postale di risparmio. Sarà nondimeno da insistere per la maggior vigilanza dei Pretori affinché queste piccole somme non vadano disperse.

Deposito di valori, ecc.
(art. 287 e 298, Cod.
civ.)

* *

A queste misure preventive dovrebbe tener dietro la presentazione annuale al Consiglio di famiglia degli stati della amministrazione, fatta eccezione per l'avo paterno e materno (art. 303, 304, Cod. civ.), e il conto definitivo della tutela (art. 302, 304 e seg.).

Stati annuali e rendi-
conto finale.

Alcuni rappresentanti il Pubblico Ministero francamente dichiarano che la presentazione degli stati annuali non è fatta, oppure avviene con poca o punta sollecitudine; altri invece affermano la maggior regolarità che contrasta con le frequenti ed ingiustificabili omissioni, che si vorrebbero scusare con la tenuità del patrimonio amministrato.

Gli elenchi nominativi dei Consigli di famiglia e di tutela sono così trascuratamente e malamente compilati da indurre ad illuderci che siano da attribuire a inesattezze di scritturazione le gravi irregolarità e gli errori grossolani che in essi sarebbero confessati. Non indico i luoghi, ove questi errori ho riscontrati, perchè sarebbero troppi, ma assai comune è la indicazione che il tutore fu esonerato dal rendiconto per la esiguità del patrimonio; così si dice che il tutore fu esonerato dal rendiconto perchè avo paterno o materno ed è da augurare che invece si voglia alludere agli stati annuali!

Ma la trascuratezza e le illegittime omissioni sono confermate da tardive richieste di questi conti o magari dell'inventario dopo qualche anno che la tutela è aperta, oppure accettando come buona scusa (Novara di Sicilia) persino l'affermazione che i conti non furono resi perchè l'attivo fu assorbito dalle spese!

Mentre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, allo scopo di evitare qualsiasi spesa, perchè sempre gravosa per i piccoli patrimoni, rinnova la proposta di rinviare per essi ogni rendiconto alla chiusura della tutela, salva la facoltà al Pretore ed ai consulenti di chiederlo, qualora lo ritengano opportuno, invece il Procuratore generale in Brescia giustamente condanna l'abuso di ricevere verbalmente il rendiconto annuale o finale, nè ammette l'espedito di supplirvi con certificato firmato dal tutore o dal protutore e controllato con informazioni ufficiali.

La innovazione alle leggi romane, ed alle successive legislazioni, che prescrivevano soltanto il conto finale o triennale, introdotta dai codici moderni richiedendo invece al tutore, che non sia avo paterno o materno, gli stati annuali della sua amministrazione, rappresenta un miglioramento a garanzia dei minori, che non può essere trascurato, imperocchè se è deplorabile, che ai tenui patrimoni non possa essere risparmiata ogni spesa, sarà sempre questa meno dannosa che la dispersione dello scarso peculio del minorenne rivelata dal troppo tardivo conto finale e senza che sia dato di rivadersi contro il tutore o nullatenente o esonerato dal prestar cauzione. Espone il procuratore del Re in Forlì come avuto sentore della cattiva amministrazione di due tutele ne richiamò i fascicoli, ma non poté che riconoscere la consumata dilapidazione dei patrimoni.

Altri lamenta che una speciale responsabilità penale non sia dalle nostre leggi regolata e riconosciuta per la malversazione dei beni dei pupilli, che può essere punita soltanto quando rivesta i caratteri della truffa e della appropriazione indebita!

Ma questi, per quanto è notorio, non sono esempi isolati e sola efficace cautela è la presentazione dei conti annuali.

Opportunamente quindi il Procuratore generale presso la Corte d'appello in Firenze insiste perchè si richieda, avvertendo l'errore di quei tutori che cercano di esimersene supponendo di dovere scrivere i loro conti su carta bollata; e anche meglio provvede il

Procuratore del Re in Perugia prescrivendo ai Pretori di quel circondario la compilazione di uno scadenziere per convocare i Consigli di famiglia e di tutela, in ogni anno, principalmente per ricevere i conti dell'amministrazione e per quant'altro possa essere necessario.

Evidente in tanta inosservanza della legge è la responsabilità che ne ricade sui Pretori onde, giacchè tanto si critica il nostro Codice civile e si invocano riforme su questo argomento, sarebbe da augurare, come propone il Procuratore generale presso la Corte d'appello in Genova, che per ottenere una costante e più sincera osservanza dei precetti legislativi si torni agli esempi del diritto romano (1), e per noi si riconosca, più severamente di quanto prevede l'articolo 783, n° 1 della procedura civile, la responsabilità dei Pretori dichiarandoli obbligati al risarcimento dei danni derivanti dalla loro negligenza, a somiglianza di quanto già è stabilito in altri codici civili (2) e di recente dal codice civile germanico (§ 1848).

VI.

La superiorità costante, che abbiamo riscontrata nel numero e nelle proporzioni delle tutele aperte per minorenni senza patrimonio, dovrebbe rassicurarci ed indurci a ritenere che finalmente sia entrata nelle abitudini la persuasione e sia riconosciuta la necessità di provvedere nei modi e con le cautele stabilite dal Codice civile anche alla assistenza dei minorenni diseredati dalla fortuna.

Tutele senza patrimonio.

Ma le omissioni, gli errori e le irregolarità che venimmo notando ci avvertono che tuttora siamo lontani dalla meta, sebbene i risultati ottenuti ci confortino a sperare di raggiungerla e ci confermino nel considerare eccessive ed oltremodo perniciose le manifestazioni di sfiducia segnalate dove invece dovrebbe prevalere l'eccitamento assiduo a vincere l'apatia e la diffidenza dei cittadini.

(1) Inst. I. 24, § 2, 4 (*De satis. tut. vel curatorum*); Dig. fr. 5, XXVI. 3 (*De confr. tut.*); XXVII. 8 (*De Magistratibus conveniendis*); Cod. V. 75 (*h. t.*).

(2) Cod. civ. austriaco, §§ 202, 265 (*Reg. di proc. civ. § 560*); Cod. civ. portoghese (1867), art. 272; Cod. civ. spagnuolo (1889), art. 207.

* * *

Se molte censure si accumulano contro le disposizioni del Codice civile per le tutele con patrimonio, salvo poi come vedemmo trascurare anche le disposizioni fondamentali, tanto maggiori sono le querimonie per la pretesa insufficienza della nostra legge civile rispetto all'allevamento ed alla educazione degli orfani minorenni sforniti di beni! Eppure vedemmo come in alcune provincie questa tutela sia manomessa affidando tanti pupilli ad un solo tutore!

Forse ad alcuno potranno apparire preferibili al laconismo del Codice civile italiano circa la educazione e l'istruzione degli orfani (art. 235, 237, 238, 277, 278 e 291), le avvertenze che la legge toscana del 15 novembre 1814 rivolgeva ai tutori (1). Ma neppure ad esse potrebbesi attribuire efficacia superiore al precetto della nostra legge che, senza possibilità d'equivoco, già determina la prevalente obbligazione di provvedere alla educazione dei minorenni tutelati.

L'inefficacia della legge deriva piuttosto dal discredito che inopportunamente e ingiustamente su di essa si riversa con critiche infondate e con la tollerata cattiva applicazione di essa, giustificando in tal guisa quei Pretori, che non trovano ragione di occuparsi delle tutele ove non siano beni da amministrare. Perciò inopportunamente ed ingiustamente il Procuratore del Re in Catania declama nel suo discorso inaugurale sui *milioni di fanciulli che abbrutiscono nel vizio*, per proclamare poi l'inefficacia della tutela e risparmiarsi ogni censura ai Pretori che non fanno osservare la legge. Il suo collega di Mistretta non esita ad affermare che la tutela si esercita a fine di statisticà e non pare che si preoccupi di ottenere dai Pretori un'opera più sincera ed efficace; e peggio ancora il Procuratore del Re in Santa Maria Capua Vetere esclama: « A che

(1) ART. 50. È preciso dovere del tutore di invigilare alla buona educazione dei minori, dirigendoli opportunamente a quelle occupazioni intellettuali, o manuali, che stima le più convenienti ed adattate alle naturali disposizioni di essi, alla condizione della famiglia, ed allo stato del patrimonio e con questi riguardi somministra ai medesimi gli alimenti proporzionati, che nel caso di contestazione sono tassati dal giudice competente.

Confr. *Cod. civ. austriaco*, § 188. Il tutore deve principalmente avere cura della persona del minore e nel tempo stesso deve amministrarne le sostanze. V. ivi anche §§ 216, 221 e *Cod. Civ. germanico*, §§ 1801, 1837 e seguenti.

giova accrescere il numero delle tutele? Si leggerebbero, invece delle attuali, grosse cifre nelle statistiche ufficiali, ma senza utili risultati ». E così egli si esercita nella critica della legge, ma senza trarne insegnamento per ottenerne la migliore osservanza.

Se la parola della nostra legge avesse bisogno di commento, basterebbe ricordare che anche per essa, come i soli Procuratori del Re in Asti e Ravenna hanno ricordato: « *tutor non rebus duntaxat, sed etiam moribus pupilli praeponitur* » (1), onde opportunamente alcuni altri loro colleghi inculcano ai Pretori di chiedere almeno frequenti informazioni sui minori, che non hanno patrimonio, rivolgendosi anche alle autorità locali.

Così il suggerimento dato in alcuni discorsi inaugurali di supplire alla legge attuale con la istituzione di ricoveri comunali o circondariali per gli orfani, come la proposta devoluzione di parte delle rendite degli istituti di beneficenza a favore degli orfani (2), se potranno essere esaminati come provvedimenti per l'assistenza della infanzia, non potrebbero andare frammisti con le proposte per il miglioramento delle norme relative alla tutela senza alterare le funzioni di questo istituto.

Nè vale avvertire che in alcuni ambienti ed in alcune classi sociali il primo germe di corruzione è assorbito dai minorenni nelle proprie famiglie e che essi si corrompono frequentando gli opifici. Ciò non serve che a confermare quanto queste considerazioni, non al nostro argomento, ma piuttosto si riferiscano a ben altra specie di disposizioni alle quali si aprirebbe un campo tanto più ampio e sconfinato se in luogo di provvedimenti speciali per corroborare e completare gli istituti giuridici e sociali, che hanno fondamenti antichi quanto la civiltà umana, si credesse davvero di potere provvedere in modo generale e per tutti mutando il funzionamento della famiglia e della tutela per adattarle a nuovi bisogni, movendo dalla

(1) Dig. 12 § 3, XXVI, 7 (*De adm. et peric. tut.*).

(2) DE MARINIS. *Relazione al IV Congresso giuridico nazionale di Napoli*, 1897, e disegno di legge sopra ricordato, (pag. 282, nota 2), art. 9 — Atti del Congresso — *Relazioni della Sezione di Diritto civile* - Vol. 2, pag. 229, 233, Napoli, 1899, ediz. 2^a.

Confr. *Cod. civ. aus.* § 221 e decreto 25 agosto 1827, ove al tutore è riconosciuto « un giusto titolo d'implorare i sussidi delle pubbliche pie fondazioni e degli istituti di beneficenza fino a tanto che il minore sia capace di alimentarsi col proprio lavoro o con l'industria ».

esagerata e gratuita affermazione che la famiglia ha mancato al suo scopo (1).

*
* *

La tutela, secondo la nostra legge, anziché sciogliere o allentare nella sventura i vincoli della famiglia, cerca di conservarli a beneficio degli orfani, onde sui legami ed i sentimenti di parentela e di amicizia principalmente fa assegnamento per la costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela.

Ma appunto per questo è fuori di luogo pretendere sempre per il tutelato un miglioramento di condizione, o che per la sua sventura gli sia assicurata una condizione privilegiata in confronto a quella che avrebbe avuta nella sua famiglia. Invece, come fu insegnato secondo la ricordata legge toscana (pag. 300), anche se mancasse o non si conoscesse alcun parente o amico alcuno del genitore, « l'uso della famiglia, la consuetudine dei padri di famiglia rispetto « ai giovani di pari condizione del pupillo, possono essere regola al « tutore e al magistrato (2). »

Può riescire difficile o apparire eccessiva, come già osservai (pag. 275), la costituzione di un Consiglio di tutela per ogni minore illegittimo non riconosciuto, cui manchi o venga meno l'assistenza di un ospizio, ma neppure il ricovero può essere adottato come sistema esclusivo, nè può durare sempre sino alla maggiore età, onde la costituzione del Consiglio di tutela è da considerare come mezzo di controllo e di aiuto all'opera del magistrato contro l'arbitrio del tutore.

Se scarsa è la nostra legislazione a difesa dell'infanzia, se la

(1) CAVAGNARI. *Relazione al IV Congresso giuridico nazionale in Napoli, 1897* — Atti del Congresso — *Relazioni della Sezione di Diritto civile* - Vol. 2, pag. 234 e seg. - Napoli, 1899, ediz. 2^a — Le conclusioni e le proposte non sono poi tanto radicali quanto il testo della relazione farebbe supporre. Ma trovandole spesso ricordate in queste relazioni annuali per proporre il giudice pupillare, così ricordo anche che ivi, a pag. 258, si legge: « ... sono convinto di essere riuscito a dimostrare la bancarotta della famiglia... — La famiglia riflessa nel Codice civile, non è la famiglia moderna, diversa nel suo modo di essere e di vivere, diversa nelle sue tendenze e nelle sue energie, negli scopi. » Ivi appunto è poi detto che non potendo distruggerla, ma dovendo invece fare ogni sforzo per mantenerla, si deve modificarne il sistema di funzionamento, ed aggiunge (pag. 259) . . . « dal momento che i congiunti dei pupilli si prestano a malincuore . . . se la famiglia ci rifiuta costantemente il suo concorso alla tutela, nella forma colla quale glielo abbiamo sempre chiesto colle leggi vigenti, perchè dovremmo noi insistere nella richiesta. . . . ? »

(2) FORTI. *Istituzioni civili*, vol. 2, pag. 458.

legge non potrà forse mai eliminare totalmente, neppure dalle famiglie, ogni sfruttamento dei fanciulli poveri, che nelle città e nelle campagne troppo presto vediamo sottoposti per ignoranza, più spesso che per ingordigia, a fatiche superiori alle loro forze, il controllo del magistrato sull'esercizio della tutela non può, nè deve mancare per ricordare con assiduo ammaestramento la speciale protezione che la Società, e per essa la legge, assicura agli orfani e la responsabilità di coloro cui la tutela è affidata. Nè riuscirà scarsa l'opera tutoria, se mancando un patrimonio da amministrare, provocherà, ove occorra, la prestazione degli alimenti da chi vi sia obbligato o l'assistenza delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ovvero se, vigilando sull'allevamento e sulla educazione del pupillo, otterrà nelle più disgraziate condizioni una giusta valutazione del lavoro del minorenni e la osservanza delle leggi per l'istruzione obbligatoria, per il lavoro dei fanciulli, per l'assicurazione del minorenni contro gli infortuni sul lavoro o il pagamento della indennità dovuta in seguito all'infortunio, che colpì il genitore defunto o il minorenni, e la osservanza delle leggi contro le professioni girovaghe, sulla emigrazione o l'obbedienza ad ogni altra simile disposizione.

VII.

L'ultima specie di tutela indicata nei nostri prospetti statistici è quella pei minorenni privi di genitori che lasciarono i Riformatorii.

Tutele per minori
usciti dai Riforma-
torii.

Per tutto il Regno ne risultano soltanto 42, e di esse 16 ne furono istituite a Bologna, 5 a Genova, 4 in ciascuno dei distretti delle Corti di appello di Torino, Venezia, Catania e Palermo, e le tre rimanenti nelle circoscrizioni di Roma, Perugia e Potenza.

Non fu dato di fare un completo confronto con gli elenchi nominativi, che i direttori dei Riformatorii, secondo la circolare in data del 22 giugno 1897, n. 20277-128-1-A, del Ministero dell'interno, dovrebbero ad esso spedire alla fine di ogni semestre, perchè si ebbero soltanto, e con ritardo, alcuni elenchi relativi al primo semestre dell'anno 1899. Nondimeno questa imperfetta comunicazione già rivela come essa potrebbe agevolare un utile controllo, quando fosse fatta a tempo ed in modo completo, giacchè le parziali indicazioni nominative in essa contenute non corrispondono con quelle ricevute dalle Procure generali, ma permetterebbero di chiedere categoriche spiegazioni.

Però alcuni Procuratori generali si lagnano perchè le denunce dei Riformatorii non sono fatte ai Procuratori del Re sei mesi prima della demissione del minore (pag. 234), come fu prescritto per gli altri Ospizi con la ricordata (pag. 238, 282) circolare del Ministero dell'interno in data del 31 luglio 1896, n. 2527-3-10/56612.

Inoltre per questa nostra indagine sarebbe utile conoscere quanti di questi minorenni si trovano ricoverati negli Istituti di educazione correzionale, quanti vi entrarono privi di assistenza paterna o tutoria, e se il fatto, che determina l'apertura della tutela, avvenne prima o durante il ricovero, tanto più che l'articolo 495 del Regolamento generale carcerario stabilisce troppo genericamente ed indistintamente che sempre debba avere applicazione l'articolo 262 del Codice civile durante il ricovero del minore.

Con la ricordata circolare del Ministero della giustizia in data del 24 dicembre 1897, n. 1222, fu altresì chiesto ai Procuratori generali presso le Corti di appello di fare conoscere se e in quanti casi fu provveduto al ricovero di minorenni nei termini dell'art. 279 del Codice civile, o dell'articolo 114 della legge per la pubblica sicurezza, ma anche di queste notizie dovrà essere tenuto conto nel riordinamento dei nostri prospetti statistici per raccoglierle con maggior certezza. Intanto sarebbe rassicurante l'affermazione che rare volte fu invocato e concesso il ricovero di orfani in istituti di educazione correzionale, anzi da alcuni rappresentanti il P. M. ed in particolar modo dai Procuratori generali di Brescia, di Milano e di Venezia è segnalato come questo provvedimento, che è una rara eccezione per orfani o esposti, sia più spesso sollecitato insistentemente dai genitori, piuttostochè dai tutori, e per figli legittimi più assai che per figli naturali (1).

A Brescia su 9533 orfani fu domandato soltanto per 6 il ricovero correzionale, mentre 170 domande furono presentate dai genitori.

Avverte però il Procuratore del Re in Treviso, come da alcuni genitori colà si invochi tale ricovero per liberarsi dall'onere di mantenere i figli collocandoli in quel benefico Istituto Turazza. Fenomeno questo che si manifesta anche altrove e che andrebbe a completare quello più comune ed antico della presentazione dei figli legittimi agli ospizi degli esposti (pag. 272, 287 e 288).

(1) Confr. su questo argomento - *Atti della Commissione*, Sessione del luglio 1899, par. I, pag. 42 e seg. - par. II, pag. 269. - *Sul ricovero dei minorenni per correzione paterna*, relaz. del comm. Canevelli.

VIII.

Delinquenza di minori
sotto tutela.

Gioverebbe compiere indagini speciali anche rispetto alla delinquenza dei minorenni sotto tutela, tanto più che le poche notizie, incontrate in questo esame farebbero sperare risultati confortanti e dimostrerebbero nuovamente quanto infondate siano le critiche all'istituto della tutela, se davvero esso riuscisse a preservare dal delitto almeno durante l'età minore. Mi limito però ad accennare la importanza di questa speciale indagine, giacchè spetta ad altri di riferire sulla delinquenza dei minorenni e senza ricercare le notizie, che già ci offre la statistica carceraria, espongo qui soltanto quelle che ho avuto occasione di raccogliere occupandomi delle tutele.

Molti rappresentanti il P. M. si occuparono nei discorsi inaugurati per l'anno 1899 della delinquenza dei minorenni, ma pochi di essi fecero distinzione fra gli orfani e coloro che avevano famiglia, fra i minorenni legittimi e gli illegittimi.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo avverte che non tutti orfani sono i minorenni delinquenti, e quello di Venezia afferma che fra essi pochi sono gli orfani o i figli della colpa.

Nel circondario di Verona su 59 minorenni condannati, 31 avevano entrambi i genitori, 25 erano orfani di uno solo e 3 erano figli di ignoti; ivi, si afferma, che i trovatelli, affidati a gente di campagna, crescono al lavoro e fanno buona riuscita. Nel circondario di Caltagirone troviamo che su 104 minorenni, condannati da quel Tribunale, 101 erano figli legittimi; su 297 condannati dai Pretori erano legittimi 286; nel circondario di Siracusa fra i minorenni delinquenti si ebbero 878 figli legittimi di fronte a soli 76 illegittimi; e nel circondario di Teramo gli esposti e gli orfani di entrambi i genitori formano soltanto una quindicesima parte dei minorenni delinquenti o più esattamente furono 33 su 486 condannati, i tre quinti dei quali avevano meno di 18 anni!

Queste incomplete notizie, unite alle precedenti sui ricoverati nei Riformatorii, riescirebbero favorevoli ai minorenni sottoposti a tutela.

Infatti quasi tutti i rappresentanti del P. M. esaminando questo argomento lamentano principalmente i fenomeni di disgregazione, che essi trovano nella famiglia e non soltanto nella famiglia povera,

ma anche in quella delle classi sociali meno disagiate. Non giova più, come essi avvertono, la consegna dei minorenni ai genitori perchè fuggono dal tetto paterno e non sempre la famiglia offre i migliori esempi. Si richiama però specialmente l'attenzione sulla famiglia operaia, che nei grandi centri maggiormente manifesta nell'indebolimento della sua compagine quanto e come su di essa operi dannosamente questo periodo di trasformazione sociale. E mentre alcuno augura che almeno a difesa dell'infanzia, dove i genitori occupati negli opifici non possono sorvegliare i propri figli, possa sempre più estendersi l'assistenza dei Ricreatori, degli Educatori, dei Patronati scolastici e di altre simili istituzioni, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello in Palermo invoca, a prevenire la delinquenza dei minorenni, un controllo sociale che sostituisca la patria potestà divenuta inefficace!

*
*
*

Per queste considerazioni e non soltanto per amore dell'argomento, ma con persuasione, che questa indagine conferma, dobbiamo insistere affinchè la tutela, sebbene si reputi imperfettamente ordinata dal nostro Codice civile, funzioni almeno quale essa è e completamente, anche per quella efficacia preservativa dalla delinquenza nell'età minore, che ad essa non è contestata. All'uopo, ripeto, maggiormente ed assiduamente deve essere invocata l'opera del magistrato, cui a stretto rigore non spetterebbe che un compito sussidiario, mentre occorre che d'ufficio egli prenda la iniziativa e che l'opera sua si faccia educatrice persuadendo alle responsabilità sancite dalla legge, vincendo ingiustificate diffidenze, risvegliando quei sentimenti di solidarietà umana, che l'invadente egoismo tenderebbe a sopire.

Per giudicare degli effetti della tutela sarebbe anche da ricercare in quale proporzione, coloro che vi furono sottoposti, si trovino poi fra gli adulti delinquenti; ma questa ricerca mi allontanerebbe troppo dal fine di questa relazione (1).

(1) Su questo argomento e contro le cifre surriferite, rispetto ai minori illegittimi e sotto tutela, vedi: FERRIANI. *Minorenni delinquenti*. Milano, 1895 (ove è ricordato anche A. MAIRONI. *La delinquenza giovanile*) pag. 234 « I figli di ignoti sono quelli che popolano maggiormente le carceri, i reclusori, le galere; la ragione si spiega con facilità, perchè se la miseria, il cattivo esempio spingono i giovani, figli legittimi, a delinquere, tanto più alla delinquenza sono spinti coloro che mai udirono la voce del

IX.

Ed ora esaminiamo finalmente come funzionarono nell'anno 1899 i consigli di famiglia e di tutela. Convocazioni dei consigli tutelari.

Le tutele rimaste aperte a tutto l'anno 1898 erano 127,719 delle quali 30,673 con patrimonio e 97,046 senza patrimonio. Vi si aggiunsero nel corso dell'anno 1899 le nuove tutele, che vedemmo ascendere a 20,717 e cioè 4083 con patrimonio e 16,634 senza patrimonio, ma ne furono chiuse nel medesimo anno 18,286 delle quali 4543 con patrimonio e 13,743 senza patrimonio rimanendone aperte alla fine dell'anno 130,150 cioè 1160 più che alla fine dell'anno precedente, le quali accrebbero principalmente, e cioè di 1046, il numero di quelle senza patrimonio (99,937), mentre assai minore fu l'aumento (114) nel numero delle tutele con patrimonio (30,213).

Queste cifre dobbiamo avere presenti come termini di confronto nell'esame delle convocazioni dei consigli di famiglia e di tutela durante l'anno 1899.

Infatti le convocazioni dei consigli di famiglia furono 33,229, mentre le convocazioni dei consigli di tutela oltrepassarono di poco la metà di questa cifra arrivando a 18,291, sebbene le tutele per i minorenni legittimi siano, come vedemmo, di solito inferiori a quelle per minorenni illegittimi e quelle aperte nello stesso anno 1899 per minorenni illegittimi siano state 10,449. Si ebbero dunque rispetto alle tutele aperte (130,150) nell'anno 1899 soltanto 52,520 convocazioni di consigli pupillari, cioè le convocazioni furono rispetto ai consigli pupillari nelle proporzioni di una a 2.48 e ne mancarono 77,630 al voto più volte fatto che tutti i consigli pupillari siano convocati almeno una volta all'anno!

Nondimeno, per i consigli di tutela risulterebbe l'aumento di 4855 convocazioni rispetto al precedente anno 1898 e per i consigli di famiglia un minore aumento di 2520 convocazioni, cioè una maggior somma di 7375 convocazioni.

padre e della madre. » Se nonchè quanto poi egli espone sembra piuttosto contro la famiglia e perciò contro i figli legittimi o apparentemente tali, imperocchè egli ritenga che molti di questi lo siano soltanto per i registri dello stato civile, mentre sono adulterini! Ma in questa specie di indagini non ci è dato di seguirlo tanto più che le sue statistiche non sono esclusivamente desunte da pubblicazioni ufficiali.

Continuerebbe dunque, sebbene troppo lento, il movimento ascendente già segnalato nei precedenti anni e che si accentua tanto per le tutele con patrimonio, come per quelle senza patrimonio e nella proporzione centesimale rispetto al numero totale delle tutele quale apparisce dal prospetto seguente :

CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI FAMIGLIA E DI TUTELA.

Cifre proporzionali a 100 tutele.

ANNI	Numero delle convocazioni per le tutele		
	con patrimonio	senza patrimonio	in complesso
1892	48.00	17.79	27.39
1893	45.00	17.19	26.03
1894	42.15	13.22	22.37
1895	40.18	11.52	20.43
1896	44.23	14.09	22.83
1897	44.04	14.36	22.04
1898	49.59	23.78	29.94
1899	52.41	29.29	34.70

Questo progressivo aumento potrebbe ormai indurci ad accogliere la persuasione che qualche utile e positivo risultato vada ottenendosi. Indubbiamente attesta un miglioramento, che una più sincera e perseverante attività dei Pretori potrebbe utilmente diffondere facendo conoscere ed osservare la legge. Ma, senza percorrere altre considerazioni, non può non osservarsi, anche per l'anno 1899, come la stessa maggiore proporzione delle convocazioni per le tutele con patrimonio apparisca tuttora inadeguata, ove si abbia presente che dovrebbe corrispondere al numero delle nuove tutele istituite (art. 250 Codice civile) e delle convocazioni per la presentazione degli stati annuali, ove il tutore non sia avo paterno o materno (art. 303).

Analoga avvertenza deve poi essere fatta rispetto alla istituzione delle tutele senza patrimonio e perchè la maggior proporzione delle convocazioni per esse ottenute nell'anno 1899 non corrisponde ancora ad una terza parte delle tutele medesime.

Inoltre per tutte le convocazioni sorge il dubbio, come avremo occasione di vedere, che a formare questi numeri siano talvolta indistintamente indicate tanto quelle seguite da adunanze quanto quelle per le quali vi fu la convocazione, ma non si ebbe poi l'adunanza, onde ne risulterebbe un numero almeno in parte fittizio.

I prospetti analitici delle convocazioni dei consigli pupillari sono compilati anche per l'anno 1899 nella forma adottata nelle precedenti relazioni per quella uniformità che agevola i confronti, e cioè distinguendo le convocazioni secondo la specie delle tutele con patrimonio e senza patrimonio. Non per questo va trascurata la separazione già accennata dei consigli di famiglia da quelli di tutela, quale risulta dalle corrispondenti indicazioni contenute nel prospetto riassuntivo (Allegato A, pag. 359), e perciò è da tener presente che il numero delle tutele indicate nei prospetti parziali, inseriti in questa relazione, si compone tanto di quelle per minori legittimi, quanto di quelle per minori illegittimi e così il numero delle convocazioni è ivi costituito da quelle dei consigli di famiglia e da quelle dei consigli di tutela che poi esamineremo anche separatamente.

*
* *

Per le tutele con patrimonio la somma delle convocazioni (18,218) nell'anno 1899 rappresenta dunque per 17,566 quelle dei consigli di famiglia e per 652 quelle per i consigli di tutela con aumento sulle corrispondenti cifre dell'anno 1898 e cioè per le prime di 732 convocazioni e per le seconde di 32 soltanto, onde in tutto si ebbe un aumento di sole 764 convocazioni. Cifra oltremodo esigua ove si consideri, come già più volte fu avvertito, che nelle tutele con patrimonio riesce più facile la convocazione dei consigli pupillari e più frequenti e necessarie ne sono le occasioni. Nè vale osservare che il numero delle tutele con patrimonio, istituite nel corso dell'anno 1899, fu minore di 434 in confronto a quello dell'anno 1898, sia perchè la differenza è minima, sia perchè nello stesso anno cessò, in confronto col precedente, un minore numero di queste tutele (548), onde alla fine dell'anno ne rimanevano aperte 114 più che nel precedente anno 1898, e perciò anche per questo superiore numero di tutele, rimaste nell'anno 1899, maggiore doveva essere il numero delle convocazioni.

a) Tutele con patrimonio.

CONVOGAZIONI DEI CONSIGLI PUPILLARI PER TUTELE CON PATRIMONIO.

DISTRETTI di Corti d'appello	Numero delle tutele esistenti alla fine dell'anno 1898 ed aperte nel 1899	Numero delle tutele chituse nel 1899	Numero delle Convocazioni dei Consigli pupillari	Cifre proporzionali delle Convocazioni per ogni 100 tutele esistenti nel 1899
Genova	1,810	293	829	45.80
Casale	2,068	263	1,371	66.30
Torino	5,255	631	3,057	58.17
Milano	2,021	259	1,319	65.27
Brescia	1,564	199	927	59.27
Venezia	3,253	442	1,685	51.80
Parma, Modena	1,180	180	797	67.54
Lucca	660	81	502	76.06
Firenzé	1,359	172	975	71.74
Bologna	711	89	528	74.26
Ancona, Macerata, Pe- rugia	1,277	160	946	74.07
Roma	1,315	156	605	46.00
Aquila	1,104	159	758	68.65
Napoli, Potenza	3,317	372	987	29.75
Trani	1,613	248	577	35.77
Catanzaro	937	155	249	26.57
Messina	531	71	181	34.09
Catania	1,090	131	228	20.92
Palermo	1,679	302	689	41.04
Cagliari	2,012	180	1,008	50.10
REGNO	34,756	4,543	18,218	52.41

Anche qui gli aumenti e le diminuzioni si manifestano saltuariamente con differenze da luogo a luogo, compensandosi poi nelle risultanze finali, ma facendo pensare che tali contrasti, se in parte sono da attribuire a condizioni locali, però più direttamente riflettono l'opera individuale dei Pretori perchè qui, a differenza che per la istituzione delle tutele, abbiamo un sicuro termine di confronto nel numero delle tutele esistenti e perchè la convocazione che dovrebbe essere determinata anche nelle circostanze ordinarie dall'istanza del tutore o del protutore, o di due consulenti o dagli aventi diritto (art. 257 Codice civile) avviene quasi sempre d'ufficio, giusta le insistenze fatte per supplire alla negligenza altrui, onde acquista necessario legame con la iniziativa e l'attività del Pretore.

Le maggiori diminuzioni nel numero delle convocazioni dei Consigli pupillari per le tutele con patrimonio, durante l'anno 1899, confrontate con quelle dell'anno 1893 (1), risultano per i nove distretti delle Corti di appello di Milano (73 di meno rispetto all'anno 1898), Firenze (72), Bologna (48), Genova (24), sebbene ivi i rappresentanti del Pubblico Ministero dimostrino di occuparsi di questo servizio, e vengono poi i distretti di Cagliari (23), di Catania (21), di Napoli (16), di Catanzaro e di Roma (15). Il medesimo confronto fra i risultati dei due anni 1898 e 1899 nelle proporzioni delle convocazioni dei Consigli pupillari in ragione di ogni cento tutele con patrimonio rivela la diminuzione soltanto per sei dei distretti sunnominati e principalmente in Napoli (1898 - 39. 97; 1899 - 29. 75) - Catania (1898 - 23. 08; 1899 - 20. 92) - Roma (1898 - 48. 99; 1899 - 46. 00) - Genova (1898 - 47. 95; 1899 - 45. 80) - Milano (1898 - 66. 10; 1899 - 65. 27) - Catanzaro (1898 - 26. 69; 1899 - 26. 57). Onde qui non si può esitare ad affermare che vi fu regresso, e talora notevole, in luogo del desiderato miglioramento, onde anche le minori diminuzioni non possono essere trascurate.

Gli aumenti già accennati per l'anno 1899, rispetto al numero delle convocazioni ottenute nel precedente anno 1898, sono ripartiti negli altri undici distretti e cioè un poco più diffusi che le diminuzioni, ma con le cifre maggiori nei distretti delle Corti d'appello di Aquila (273), di Torino (217), e di Palermo (186), per scendere poi a 79 per Brescia e 77 per Casale, 71 per Venezia, 69 per Parma

(1) Vedasi il prospetto riassuntivo e di confronto a pag. 319.

e Modena, 60 per Trani, 19 per Ancona, 13 per Lucca e 7 per Messina.

Le proporzioni maggiori delle convocazioni per ogni 100 tutele e superiori alla proporzione media del Regno (52.41) si trovano in ordine decrescente, nonostante i minori aumenti o le diminuzioni suindicate, nei dieci distretti delle Corti di appello di Lucca (76.06), di Bologna (74.26), di Ancona (74.07), di Firenze (71.74), di Aquila (68.65), di Parma (67.54), di Casale (66.30), di Milano (65.27), di Brescia (59.27) e di Torino (58.17), superando tutte le proporzioni dell'anno precedente, ma più specialmente tale aumento si trova nei distretti di Aquila (1898, 43.77; 1899, 68.65) - Lucca (1898, 70.47; 1899, 76.06) e Torino (1898, 52.73; 1899, 58.17); mentre altrettanti distretti presentano una proporzione di convocazioni inferiori alla indicata media (52.41), e cioè: Venezia (51.80), Cagliari (50.10), Roma (46.00), Genova (45.80), Palermo (41.04), Trani (35.77), Messina (34.09), Napoli (29.75), Catanzaro (26.57), Catania (20.92). Nondimeno scesero sotto le proporzioni del precedente anno 1898 soltanto i distretti di Napoli (1898, 39.97; 1899, 29.75) - Genova (1898, 47.95; 1899, 45.80) - Catania (1898, 23.08; 1899, 20.92) - Catanzaro (1898, 26.69; 1899, 26.57), rispetto ai quali il peggioramento è incontestabile e tanto più notevole perchè ivi il numero di queste tutele piuttosto diminuì anzichè accrescersi e perchè negli altri sei distretti le proporzioni, pur essendo inferiori alla proporzione media, segnano aumenti su quelle dell'anno precedente e particolarmente notevoli sono quelli risultanti per i distretti di Palermo (1898, 23.73; 1899, 41.04) e di Trani (1898, 29.98; 1899, 55.77).

Queste cifre confermerebbero che, numericamente, il miglioramento, sebbene insufficiente, è costante e diffuso, e perciò ingiustificabile il peggioramento manifestatosi in alcuni distretti.

*
**

6) Tutele senza patrimonio.

Analogo prospetto mette in evidenza, per le tutele senza patrimonio, le accennate proporzioni fra le convocazioni dei consigli pupillari e le tutele esistenti nell'anno 1899. La somma delle convocazioni dei consigli pupillari per tutele senza patrimonio (33,302) è costituita per 15,663 dalle convocazioni dei consigli di famiglia e per il maggior numero di 17,639 da quelle dei consigli di tutela.

Anche qui è da osservare che non solo il numero di queste tutele, esistenti alla fine dell'anno 1898 ed aperte nell'anno 1899 (113,680), superava di 1,458 tutele quello dell'anno precedente, ma che nell'anno 1899 ne furono chiuse 13,743, cioè 412 meno che nell'anno 1898, onde questo maggior numero di tutele (1870) rimaste aperte nel corso dell'anno 1899 non è da trascurare pur dovendo rilevare per esse in quell'anno l'aumento, sempre notevole, di 6611 convocazioni dei consigli pupillari, rispetto a quelle ottenute nell'anno 1898. Questo aumento spetta per 1788 convocazioni ai consigli di famiglia e per 4823 ai consigli di tutela, onde le accennate risultanze riuscirebbero anche sotto questo aspetto soddisfacenti. Nondimeno la proporzione media del Regno per ogni cento tutele senza patrimonio, che nell'anno 1898 fu di 23.78, sale nell'anno 1899 soltanto a 29.29, perchè, come già vedemmo per la istituzione delle tutele e per le convocazioni dei consigli pupillari nelle tutele con patrimonio, troveremo anche qui numericamente, ma più manifestamente localizzate l'attività e l'inerzia sino a dovere supporre in alcuni luoghi l'atrofia di questi organi tutelari.

CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI PUPILLARI PER TUTELE SENZA PATRIMONIO.

DISTRETTI di Corti d'appello	Numero delle tutele esistenti alla fine dell'anno 1898 ed aperte nel 1899	Numero delle tutele chiusse nel 1899	Numero delle Convocazioni dei Consigli pupillari	Cifre proporzionali delle Convocazioni per ogni 100 tutele esistenti nel 1899
Genova	2,179	222	296	13.58
Casale	1,948	240	490	25.15
Torino	3,423	372	639	18.67
Milano	8,186	1,162	4,065	49.66
Brescia	5,600	806	1,264	22.57
Venezia	11,295	1,552	4,023	35.62
Parma, Modena	4,692	668	2,005	42.73
Lucca	1,749	265	956	54.66
Firenze	3,531	570	2,176	61.63
Bologna	4,520	598	2,594	57.39
Ancona, Macerata, Pe- rugia	4,425	505	2,792	63.10
Roma	2,138	327	675	31.57
Aquila	5,341	567	3,344	62.61
Napoli, Potenza	11,875	1,271	820	6.91
Trani	11,322	1,180	1,189	10.50
Catanzaro	10,707	1,173	1,900	17.74
Messina	3,107	278	241	7.76
Catania	4,828	515	110	2.28
Palermo	6,774	986	1,576	23.27
Cagliari	6,040	538	2,147	35.55
REGNO	118,680	13,743	33,302	29.29

Perciò, anche quando nei rapporti, che accompagnano questi nostri dati statistici è additato come buon segno per le tutele senza patrimonio l'accresciuto numero delle convocazioni nell'anno 1899, mediante il confronto con l'anno 1898, non possiamo contentarci dell'aumento numerico delle convocazioni, ma occorre tenere presente anche il maggior numero delle tutele esistenti e quello delle tutele chiuse, onde un vero aumento ed una maggiore attività dovranno essere riconosciuti soltanto dove il numero delle convocazioni è aumentato pur essendo diminuito quello delle tutele. Questo rapporto ci è appunto rivelato dalla proporzione centesimale delle convocazioni rispetto alle tutele.

Nondimeno, ed anche per meglio intendere poi il valore di queste proporzioni, giova rilevare ora, rispetto alle tutele senza patrimonio i maggiori aumenti delle convocazioni dei consigli pupillari avuti nell'anno 1899 sul numero delle convocazioni medesime del precedente anno 1898, nei distretti delle Corti di appello di Aquila (1540), Palermo (1052), Venezia (982), Parma e Modena (735), Ancona (655), Brescia (569), Trani (379), sebbene in entrambi questi ultimi distretti sia stato minore il numero delle tutele rimaste aperte, Cagliari (233), Firenze (231), Lucca (158), scendendo poi questo aumento in altri sette distretti sotto il centinaio.

Contro questo generale aumento sono tanto più notabili le diminuzioni avute nei distretti delle Corti di appello di Bologna (192), ove pure fu minore il numero delle tutele senza patrimonio, di Messina (29) e di Torino (20), dove invece il numero delle tutele rimaste aperte nell'anno 1899 risulta maggiore che nell'anno 1898, ed ai quali per le medesime considerazioni deve essere aggiunto il distretto di Genova, ove si ebbe un aumento di sole quattro convocazioni, mentre queste tutele ivi aumentarono di 235 rispetto all'anno precedente e ne furono chiuse soltanto 22 di più, onde l'indicato irrisorio aumento apparente nasconde una diminuzione in rapporto al maggior numero di consigli pupillari che nell'anno 1899 dovevano essere convocati.

Ciò confermano appunto le proporzioni centesimali delle convocazioni dei consigli pupillari rispetto alle tutele esistenti senza patrimonio. Superarono la ricordata proporzione media (29. 29) del Regno, soltanto dieci distretti, quattro dei quali (Ancona, 63. 10; Aquila, 62. 61; Firenze, 61. 63; Bologna, 57. 39) ebbero una proporzione superiore al doppio o di poco inferiore al doppio della pro-

porzione media e per ordine decrescente seguirono i sei distretti di Lucca (54. 66), Milano (49. 66), Parma e Modena (42. 73), Venezia (55. 62), Cagliari (35. 55), e Roma (31. 57), onde per questi distretti, anche dove troviamo numeri e proporzioni insufficienti, potremmo nondimeno supporre che non si attribuisce alla sorveglianza sulle tutele senza patrimonio una importanza molto minore di quella data alle tutele con patrimonio. Perciò, e perchè già la proporzione media delle convocazioni per le tutele senza patrimonio, sebbene segni un lievissimo miglioramento, se pure ne merita il nome, rimane al disotto di un terzo del numero delle tutele, tanto maggiormente è da deplorare la inferiorità degli altri distretti, ove si scende a cifre addirittura irrisorie, le quali fanno supporre che non si tenga neppure la prima convocazione per la istituzione delle tutele. Infatti in questa seconda serie, procedendo sempre con ordine decrescente, troviamo i distretti di Casale (25. 15), di Palermo (23. 97), di Brescia (22. 57), che già segnano un notevole distacco dalla indicata proporzione media (29. 29), ma poi si scende maggiormente per il distretto di Torino a 18.67; per Catanzaro a 17.74; per Genova a 13. 58; per Trani a 10. 50; per Messina a 7. 76; per Napoli e Potenza a 6. 91; ed infine per Catania le convocazioni furono in ragione di 2. 28 per ogni cento tutele senza patrimonio! E sono appunto questi i distretti nei quali trovammo le maggiori irregolarità del passato, o le maggiori anomalie tuttora esistenti, per la istituzione delle tutele e particolarmente per minori illegittimi, onde appare pur troppo vero che, provveduto malamente alla istituzione della tutela, non è poi presa di essa alcuna cura, almeno nei modi stabiliti dalla legge.

* * *

c) Consigli di famiglia.

Considerando ora separatamente le convocazioni avvenute per ognuna delle due specie dei consigli pupillari, vediamo che l'aumento, già sopra indicato nel numero delle convocazioni (2520) dei *consigli di famiglia*, è dato da quasi tutte le circoscrizioni, eccettuata quella di Messina, che compensa l'aumento delle convocazioni dei consigli di famiglia per tutele con patrimonio (10) con l'eguale diminuzione per le tutele senza patrimonio, ed eccettuate anche quelle di Genova, Potenza, Catanzaro e Cagliari, ove si ebbe una tenue diminuzione per l'una e l'altra specie di consigli di famiglia,

di Milano, ove l'aumento delle convocazioni per le tutele senza patrimonio (56), non compensa la maggiore diminuzione (97) per le tutele con patrimonio, e di Bologna, che ebbe una diminuzione (49) soltanto per le tutele con patrimonio. Nelle altre circoscrizioni, pur essendo aumentata la somma delle convocazioni dei consigli di famiglia, si nota una diminuzione per le tutele con patrimonio, e quindi un corrispondente o maggiore aumento nelle convocazioni per tutele senza patrimonio, nelle circoscrizioni di Firenze (72), di Ancona (12), e di Catania (22). Si nota all'opposto diminuzione nelle convocazioni per tutele senza patrimonio con aumento corrispondente o maggiore nelle tutele con patrimonio nei distretti di Casale (39), di Torino (73), e di Palermo (61), mentre negli altri distretti l'aumento è ripartito fra le due specie di tutele.

*
* *

Per i *consigli di tutela* ho già accennato che le convocazioni per le tutele con patrimonio aumentarono soltanto di 32, ma fatta eccezione per Potenza, ove avvennero in numero (7) eguale a quelle dell'anno precedente, vi furono notevoli mutamenti in tutte le circoscrizioni senza però che occorra su di essi indugiarsi. d) Consigli di tutela.

Il cospicuo aumento delle convocazioni dei consigli di tutela (4823) per tutele senza patrimonio farebbe supporre di trovarlo ripartito in tutte le circoscrizioni. Invece sorprendono alcune diminuzioni, sebbene lievi, come quelle per i distretti di Milano (23), di Napoli (13), di Messina (9), o non trascurabili come a Bologna (192), onde nel confronto con le altre circoscrizioni sarebbe da supporre che vi sia trascuratezza. D'altra parte si rimane alquanto perplessi di fronte a taluni aumenti fin troppo repentini nella somma delle convocazioni dei consigli di tutela, con o senza patrimonio, quali appaiono per Perugia ove nell'anno 1899 si ha un aumento di 614 convocazioni (da 1437 a 2051), per Palermo ove l'aumento sale a 996 (da 251 a 1247), per Aquila ove è di 1423 (da 1431 a 2854). Nondimeno un aumento nella somma delle convocazioni dei consigli di tutela, superiore per l'anno 1899 di oltre il centinaio a quella del precedente anno 1898, si ha nelle circoscrizioni di Casale (108), di Modena (145), di Macerata (224), di Trani (247), di Cagliari (247), di Parma (299) e di Brescia (323). Ma se da un anno all'altro è davvero possibile ottenere che si accresca di tanto il numero delle con-

vocazioni dei consigli di tutela non sarebbero più vere le asserite difficoltà e le riluttanze alle riunioni di questi consigli pupillari, e sarebbero da additare come esempio queste circoscrizioni per ottenere ovunque eguali risultati di guisa che in breve periodo di tempo si dovrebbe dappertutto raggiungere la necessaria proporzione fra il numero di queste convocazioni e il numero delle corrispondenti tutele.

* *

Per comodità di raffronto, ed a migliore spiegazione delle osservazioni fatte finora, inserisco qui il consueto prospetto riassuntivo delle proporzioni delle convocazioni dei consigli pupillari, tanto per le tutele con patrimonio, quanto per le tutele senza patrimonio.

CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI PUPILLARI.

Cifre proporzionali a 100 tutele esistenti.

DISTRETTI di Corti d'appello	1896		1897		1898		1899	
	Tutele con patrimonio	Tutele senza patrimonio	Tutele con patrimonio	Tutele senza patrimonio	Tutele con patrimonio	Tutele senza patrimonio	Tutele con patrimonio	Tutele senza patrimonio
Genova.	67.55	29.73	66.35	23.03	47.95	15.04	45.80	13.58
Casale	49.82	13.16	55.92	13.41	64.96	22.93	66.30	25.15
Torino	56.40	22.37	51.63	24.10	52.73	20.22	58.17	18.67
Milano	42.60	12.61	43.56	8.62	66.10	48.19	65.27	49.66
Brescia	53.96	11.34	45.76	9.48	53.40	11.77	59.27	22.57
Venezia	39.52	13.67	39.59	14.55	48.52	27.23	51.80	35.62
Parma, Modena . .	70.25	32.72	61.39	23.34	58.15	26.28	67.54	42.73
Lucca	70.23	23.89	61.13	19.23	70.47	46.40	76.06	54.66
Firenze	56.12	23.82	42.21	20.99	69.25	54.24	71.74	61.63
Bologna	57.09	26.65	79.01	51.38	73.66	61.14	74.26	57.39
Ancona, Macerata, Perugia	69.54	41.67	76.16	40.57	73.05	50.98	74.17	13.10
Roma	44.64	28.62	45.27	35.43	48.99	31.07	46.00	31.57
Aquila	25.55	6.41	30.71	5.71	43.77	35.58	68.65	62.51
Napoli, Potenza . .	31.41	11.43	31.66	8.91	39.97	6.44	29.57	6.91
Trani	24.54	8.38	27.11	7.35	29.98	6.90	35.77	10.50
Catanzaro	23.28	6.93	21.30	7.43	26.69	17.41	26.57	17.74
Messina	42.15	13.19	32.71	5.81	31.13	9.43	34.09	7.76
Catania	19.65	4.47	20.56	1.84	23.08	1.93	20.92	2.28
Palermo	18.15	7.70	29.92	9.32	23.73	7.83	41.04	23.27
Cagliari	35.91	7.72	37.13	19.59	49.40	32.50	50.10	35.55
REGNO. . .	44.23	14.09	44.04	14.36	49.59	23.78	52.41	29.29

Anche questo ravvicinamento delle singole proporzioni, durante un quadriennio, può confortarci a riconoscere un positivo miglioramento quando il progressivo aumento delle cifre sembra rivelare un'opera assidua e costante, mentre anche questa promessa mancherebbe, ove troviamo di anno in anno alternative di aumenti e di diminuzioni.

*
* *
*

Convocazioni delegate ai Conciliatori.

Questo lodevole aumento si attribuisce in principal modo alla maggiore frequenza delle delegazioni ai Conciliatori per la convocazione dei consigli pupillari (articolo 14 della legge del 16 giugno 1892, n. 261, e articoli 17, 18 e 19 del regolamento per l'esecuzione di essa, approvato col regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728). Infatti queste convocazioni delegate, che nell'anno 1898 furono 6664, quasi raddoppiando il numero dell'anno precedente, ascsero a 10014 nell'anno 1899 con un aumento di 3350 e superando il quadruplo del numero di esse nell'anno 1893, nel quale ebbero principio queste delegazioni.

Non sarebbe però esatto attribuire esclusivamente a queste delegazioni l'accennato aumento generale delle convocazioni dei consigli pupillari nell'anno 1899, perchè raggiunse, come vedemmo, la maggior somma di 7375 convocazioni, cioè più del doppio dell'aumento avuto (3350) in quelle avvenute per delegazione, onde di quell'aumento ne rimane una discreta parte da attribuire a maggiore attività di alcuni Pretori.

Tuttavia alcuni Procuratori generali, come quelli di Cagliari e di Lucca, riconoscono che l'aumento è dovuto a delegazioni, sebbene queste ne' rispettivi distretti non siano soverchie, come non potrebbero dirsi tali nei distretti di Genova e di Parma, sebbene per alcune preture sia ivi segnalato e deplorato l'abuso di delegare la convocazione anche per la istituzione della tutela con una interpretazione, non so se troppo libera o troppo letterale delle ricordate disposizioni, legislative e regolamentari.

Alcuni rappresentanti il P. M. persistono nel manifestare la propria diffidenza contro queste delegazioni per minor fiducia nei Conciliatori.

Il Procuratore del Re in Treviso fa molte riserve e rileva la

riluttanza dei Conciliatori, i quali non saprebbero, nè vorrebbero farsi ubbidire; quello di Piacenza, rilevato l'abuso delle delegazioni da parte del Pretore di Borgonovo, che direttamente non ordinò alcuna convocazione, nota che i Conciliatori non si curano delle ricevute delegazioni. Forse per ciò il Procuratore del Re in Breno pensa che le delegazioni ai Conciliatori rendono più illusorie le convocazioni, e quello di Mistretta, il quale generalmente diffida dell'opera dei Conciliatori, avendo avuto notizia che senza bisogno si macchinava l'alienazione del patrimonio di un minore esorta i Pretori a non delegare le convocazioni dei consigli pupillari senza prima avvertirne con voto motivato il suo ufficio. Così il Procuratore generale in Torino pur riconoscendo la opportunità di queste delegazioni, specialmente nei comuni della montagna, avverte come alcune volte i Conciliatori lascino a desiderare per scarsa garanzia di scienza legale e di pratica negli affari. Eppure non pare che dell'una o dell'altra possa abbisognarne molta nell'amministrazione di piccoli patrimoni, se pure questi vi sono. Nondimeno, forse per simili considerazioni, il Procuratore generale in Ancona augura che il numero delle delegazioni divenga sempre più esiguo.

Tanta diffidenza non può essere giustificata che da abusi e dalla tendenza nei Pretori a liberarsi da queste molestie, come confermerebbero alcune grosse cifre risultanti dal seguente prospetto e rispetto alle quali, i Procuratori generali serbano un prudente silenzio.

**CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI FAMIGLIA E DI TUTELA FATTE DAI CONCILIATORI
PER DELEGAZIONE DEI PRETORI.**

DISTRETTI di Corti d'appello	ANNI						
	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899
Genova	79	48	49	73	52	62	79
Casale	77	129	98	70	156	112	233
Torino	144	177	210	150	329	232	226
Milano	157	121	206	179	167	1,690	1,946
Brescia	240	122	107	197	234	381	555
Venezia	288	337	221	433	740	1,369	2,237
Parma, Modena . .	95	54	82	170	225	383	565
Lucca	68	60	55	59	99	122	152
Firenze	77	92	168	100	100	341	609
Bologna	23	122	54	120	417	430	532
Ancona, Macerata, Perugia	86	160	102	197	383	316	525
Roma	34	88	44	138	190	83	186
Aquila	88	73	145	183	107	401	1,053
Napoli, Potenza . .	221	313	256	209	263	195	299
Trani	271	228	268	170	57	81	234
Catanzaro	293	96	83	115	77	55	67
Messina	77	29	29	6	14	26	2
Catania	36	50	123	154	61	46	29
Palermo	32	60	133	125	142	143	184
Cagliari	124	158	173	168	175	196	301
REGNO	2,510	2,517	2,606	3,016	3,988	6,664	10,014

Si ebbero diminuzioni nei distretti di Catania (1898-46; 1899-29) e Messina (1898 - 26; 1899 - 2), ove le delegazioni rappresentano una cifra minima, quasi ad attestare per quei distretti anche in questa parte la completa trascuranza ed inosservanza della legge; ed una lieve diminuzione si ha nel distretto di Torino (1898 - 202; 1899 - 226). Invece sul numero già elevato delle delegazioni nell'anno 1898, si ha un nuovo cospicuo aumento nell'anno 1899 per i distretti di Venezia (868), ed Aquila (652), mentre i maggiori aumenti dell'anno 1899 sono soltanto in tre distretti superiori a duecento convocazioni (Firenze - 268; Milano - 256; Ancona - 209) ed in otto superarono il centinaio (Brescia - 194; Parma - 186; Trani - 153; Casale - 121; Cagliari - 105; Napoli - 104; Roma - 103; Bologna - 102).

*
**

Queste delegazioni sono invocate a comodo dei consulenti o a sollievo dei Pretori.

Ove non servano a nascondere l'inerzia o l'apatia del Pretore, ma a fare risparmiare spese o disagi ai consulenti ed al tutore e con giudiziosa scelta siano fatte, come fu più volte avvertito da questa Commissione, per le riunioni di minore importanza o quando non vi sia patrimonio da amministrare, ma giovi riunire i consulenti, affinchè prendano e diano notizie sull'allevamento e sulla educazione del tutelato, è da augurare coi Procuratori Generali di Casale, di Brescia e di Roma che sia fatta più larga parte all'opera dei Conciliatori ed aumenti sempre più il numero di queste delegazioni per rendere più frequenti le riunioni dei consigli pupillari.

E se, come pare, avvenga che i Conciliatori ricevuta la delegazione non si curano di riunire i consigli pupillari, nè i Pretori pensino a prenderne notizia, si ricordi dai Procuratori del Re che l'articolo 19 del Regolamento approvato col regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728, prescrive che il verbale dell'adunanza sia trasmesso al Pretore!

Pertanto con ragione deplorano i Procuratori Generali di Venezia e di Milano che la delegazione non sia consentita nel luogo ove ha sede la pretura togliendosi così il più efficace aiuto ai Pretori delle grandi città che, sovraccarichi di lavoro, dovrebbero convocare annualmente centinaia di consigli pupillari (pag. 330) e perciò si riducono a convocarne ben pochi o nessuno!

*
**

Art. 255 del Codice civile.

A compimento dell'esame, che dirò esteriore, del funzionamento dei consigli pupillari gioverebbe conoscere in quanti casi sia stata inflitta l'ammenda e la multa minacciate dall'articolo 255 del Codice civile, come fu richiesto con la circolare ministeriale in data del 24 dicembre 1897, n. 1222.

Ma le notizie sono date in modo così difforme ed incerto che non è possibile raccoglierle con sicurezza, onde anche di esse sarà utile tener conto nei nuovi prospetti.

Risulta però per l'anno 1899, a differenza dell'anno 1898, che in parecchi distretti furono in più casi pronunciate condanne contro consulenti assenti, ma spesso revocate perchè fu giustificata o scusata l'assenza.

Ma se ricordiamo quanto il numero delle convocazioni, non ostante gli aumenti annuali; sia tuttora scarso, non può sorprendere se altrettanto rare siano le applicazioni delle pene sancite dal ricordato articolo 255!

Il Procuratore del Re in Grosseto reputa inefficaci codeste pene, perchè non commutabili nell'arresto o nella detenzione quando inflitte a nullatenenti (1); ma non sarebbe questo un motivo per trascurarne l'applicazione almeno come opportuno avvertimento.

Il Procuratore del Re in Torino dubita poi della facoltà di revocare la condanna, perchè in ogni caso la giustificazione dovrebbe essere documentata e presentata prima dell'adunanza consigliare.

(1) L'articolo 255 distingue bensì le due ipotesi nelle quali è applicabile o l'ammenda o la multa, e per quest'ultima affida al Procuratore del Re di promuoverne in giudizio civile l'applicazione, onde potè apparire anormale che in un giudizio civile siano da applicare multe e debba il Procuratore del Re farne parte come attore (CATTANEO e BORDA. *Il Cod. civ. it. annotato*, art. 255, n. 2) - Torino, 1882); ma appunto perchè prescritto il giudizio civile e per il confronto degli articoli 255 e 404 del Cod. civ. con la analoga disposizione dell'articolo 129 del Codice medesimo, dove invece il giudizio è deferito al Tribunale penale, fu ritenuto che alle violazioni o meglio alle inosservanze della legge, punibili secondo i ricordati articoli 255 e 404 non sia stato attribuito carattere di reato, e che ad esse sia paragonabile anche l'ipotesi preveduta dall'articolo 1984 dello stesso Codice civile (Appello, Parma, 10 ottobre 1871, P. M. c. Gerra Pietro ed altri. LEGGE - XI, p. II, 1066), sebbene nel ricordato articolo 255 si faccia distinzione e richiamo a differenti penalità con le due diverse denominazioni di *ammenda* e di *multa*, proprie delle leggi penali.

Se non che dallo stesso Procuratore del Re, cui si associa il Procuratore generale presso quella Corte di appello, si osserva come il Pretore sia talora costretto a soverchia tolleranza per impedire mali maggiori e per non suscitare rancori o malumori.

A simile, ma più pericolosa tolleranza, sembrò ispirarsi quel Tribunale rendendo sempre più incerta l'opera dei Pretori. In una causa iniziata dal P. M. contro un consulente rimasto assente a tutte e tre le adunanze di un consiglio di famiglia, costituito sino dall'anno 1897, giustificando la prima assenza con un certificato di malattia, la seconda con vaghi motivi di famiglia e lasciando la terza senza alcuna giustificazione, il Tribunale ritenne necessaria per l'applicazione della multa una assenza abituale e che ad escluderla fosse sufficiente qualunque giustificazione (1)!

Giustamente osserva quel Procuratore generale che tale apprezzamento non sembra consentaneo a quanto dispone il ricordato articolo 255, il quale vuole una giusta e permanente causa di assenza, e non ammette che si antepongano gli interessi privati a quelli di un ufficio pubblico.

Ma è questa ingiustificabile tolleranza, che infiltrandosi per ogni parte e sotto ogni forma, toglie efficacia alla legge e ci rende diffidenti per quelle proposte di riforma che si fondano su un più diretto o più ampio intervento del magistrato, mentre dovremmo dichiararci soddisfatti se per esso almeno la legge attuale potesse trovare piena applicazione.

*
* *

Per le omologazioni delle deliberazioni dei consigli pupillari . Omologazioni.
fu provveduto con circolare in data del 17 aprile 1897, n. 1428 e non pochi Procuratori generali affermano che, superate alcune incertezze e resistenze da parte di qualche cancelleria, ora si nota maggior diligenza e maggior frequenza di domande di omologazione; ma quasi sempre esse sono presentate d'ufficio, onde se ne trae nuovo argomento per dimostrare come il servizio approdi a buon

(1) Ricordo per analogia, quale mezzo di esimersi dal proprio dovere, l'*abituale astensione dalle deliberazioni*. Rispetto ad essa la Corte di appello di Bologna avrebbe ritenuto con eguale indulgenza, ma non senza ragione, nonostante la manifesta frode alla legge, che, ove il consulente si astenga costantemente dalle deliberazioni, si può per analoga ragione provvedere alla sua sostituzione, ma non si potrebbe però infliggergli la pena dell'articolo 255, non potendosi le pene estendere oltre i casi espressamente indicati (26 febbraio 1876, *Viscardi c. Mondani*, Riv. Bologn., 101).

punto nelle parti in cui l'autorità giudiziaria può agire senza l'intervento dei membri del consiglio di famiglia. Argomento, che prova troppo, perchè, sebbene attestati la negligenza di coloro che sarebbero obbligati a chiedere l'omologazione, certo condurrebbe anche ad eliminare il tutore, non meno dei consulenti, negligente o riluttante all'osservanza di queste prescrizioni!

D'altra parte non manca chi tuttora insista nel rilevare come l'opera del Tribunale in queste omologazioni si risolve troppo spesso in una semplice formalità o si limiti all'esame formale delle deliberazioni recando una spesa inutile e gravosa per i piccoli patrimoni. Così ricordo che, poco dopo la pubblicazione della citata circolare ministeriale (1), fu osservato che essa avrebbe avuto per effetto di far sottoporre ad omologazione molte deliberazioni per le quali questa formalità era abitualmente omessa perchè inutile, obbligando a spese non giustificate e che nessuno voleva anticipare.

La inosservanza della legge non è scusabile, ma giustamente il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino ricorda di avere già dovuto avvertire che le disposizioni relative alla omologazione delle deliberazioni dei consigli pupillari (2), non consentendo alcuna eccezione, appaiono in alcuni casi ingiustificate, come per la dispensa del tutore dalla cauzione, quando manchi o vi sia un patrimonio esiguo (pag. 296 e 297), cui si aggiunge la spesa egualmente inutile, che per l'omologazione sale a lire 30, mentre per ogni altra assemblea pupillare non è minore di lire 4. 80. Inoltre lo stesso Procuratore generale è di avviso che potrebbero andare esenti da omologazione anche le deliberazioni relative a divisioni di poca entità ricordando che non vi è soggetta la deliberazione che autorizza l'inventario senza il ministero, del notaio, quando il patrimonio non supera le lire 3000, come non è richiesta l'omologazione per le deliberazioni sull'educazione del minore e per le autorizzazioni ad emigrare, a contrarre matrimonio o per l'arruolamento militare, che pure hanno non poca importanza.

La indicazione delle omologazioni negli elenchi nominativi dei consigli pupillari è spesso trascurata o talvolta, per salvare le apparenze, vi si trova ripetuta quella relativa alla prima delibera-

(1) Vedi il periodico — *La Giustizia* — Roma, 13 ottobre 1897, n. 40, pag. 320.

(2) Cod. civ., art. 276, 292, 293, 299 e 301.

zione, sulla dispensa dalla cauzione, ancorchè risalga a qualche anno addietro.

Meriterebbe dunque questo argomento nuovo e maggiore studio, ove si volesse determinare in quali casi sia da riconoscere necessaria la omologazione; ma difficilmente riusciremo a persuadere, che lo adempimento di questa formalità, predisposta a tutela del minore, non debba essere provocato dall'ufficio stesso, ove l'atto di omologare si compie, ma debba invece essere abbandonato alle cure del tutore o di altri. Nè lo scopo fiscale di assicurare il pagamento delle tasse e l'uso della carta bollata dovrebbe qui avere prevalenza, giacchè si vede come la massima parte di questi atti sfugga alle tasse mercè la tollerata inosservanza della legge. Sarebbe perciò da insistere per ottenere la esenzione a favore delle tutele senza patrimonio o con patrimonio esiguo e senza che si debba ricorrere all'iscrizione a debito che ingombra i registri con partite inesigibili o che si risolvono in vessazioni inutili verso debitori poveri e tanto peggio se a danno del pupillo quando sia uscito dalla tutela.

* * *

Nei distretti di Casale e di Milano le spese furono talvolta addebitate al tutore, ma egli non trascurerà di rivalersene a carico del minore.

Tasse e spese.

In altre Corti d'appello si riconosce invece che principalmente queste tasse e spese sono di ostacolo al regolare funzionamento dei consigli di famiglia, come già vedemmo per la compilazione degli inventari (pag. 294), per i rendiconti (pag. 298) e per le omologazioni (pag. 114). Non giova la delegazione ai Conciliatori delle convocazioni dei consigli tutelari, perchè ad allontanare qualunque dubbio si ebbe la previdenza di avvertire che anche codesti « verbali saranno redatti in carta col bollo di lire due » (art. 19 del Reg. 26 dicembre 1892, n. 728). Il Pretore di Rimini arrivò a trarne pretesto per convocare soltanto i consigli pupillari dei nullatenenti e trascurare le tutele con patrimonio al fine di evitare spese! Ma questa aberrazione, giustamente biasimata, fortunatamente non può dare regola.

Le disposizioni contenute nella circolare dell'11 settembre 1893, n. 1293, per la esenzione e per la anticipazione delle tasse di bollo in alcune tutele sono riuscite insufficienti, e se ne invoca una più ampia applicazione che vinca anche le riluttanze e le incertezze

per le cancellerie. Infatti, per addurre un esempio, che non è isolato, il Procuratore generale in Torino avverte che le convocazioni per autorizzare minorenni poveri a contrarre matrimonio sono ordinate d'ufficio ed i verbali scritti su carta non bollata come fu disposto con la ricordata circolare; ma i cancellieri con ammirabile contraddizione si rifiutano poi di fare su tale carta anche le copie da unire alla richiesta delle pubblicazioni matrimoniali, ritenendo, rispetto ad esse, che si tratti di un interesse privato e che per rilasciarle su carta libera occorra un decreto della Commissione del gratuito patrocinio.

Il Procuratore del Re in Tolmezzo avverte come nelle successioni a favore di minori si ometta l'inventario per evitare spese; e di quanto concerne l'altro inventario prescritto dall'articolo 282, come base dell'amministrazione tutoria, già mi sono occupato (pag. 294) onde qui ricordo soltanto il voto di alcuni Procuratori del Re affinché sia dato più ampio svolgimento alla regola ivi accolta per i patrimoni non superiori alle lire 3000, al fine di esimere la tutela da ogni tassa e spesa giudiziale, ripetendo con essi l'avvertenza che le spese annotate a debito divengono o inesigibili od oltremodo vessatorie ed odiose, quando accumulate di anno in anno ne sia domandato il pagamento al minorenne appena uscito dalla tutela o appena cominci a guadagnarsi i mezzi del proprio sostentamento.

Sebbene questa Commissione abbia più volte fatto voto per la esenzione dalle tasse e dalle spese a favore delle tutele senza patrimonio o con esiguo patrimonio, reputerei, come ho detto, non inutile la conferma dei voti già fatti, perchè *gutta cavat lapidem!*

X.

Giudice pupillare.

I risultati finora esposti, sebbene non pienamente soddisfacenti, nè del tutto rassicuranti, ci inducono dunque a resistere alle manifestazioni di sfiducia che si rinnovano, e forse ogni anno in maggior numero, rispetto alle convocazioni dei consigli pupillari.

Come nelle cifre finali dei nostri prospetti si nascondono e compensano le differenze fra i singoli distretti o compartimenti, così nelle cifre per questi indicate si confonde e si attenua, come già fu avvertito, tanto il bene quanto il male dei singoli circondari e dei mandamenti. Ma se ciò induce a pensare che le deficienze o le irregolarità sono localmente maggiori e più dannose di quanto queste nostre cifre rivelano; analoga riflessione, ma per venire ad opposta

conclusione, dobbiamo fare per riconoscere la maggiore importanza dei risultati ottenuti; e siccome essi, almeno per quanto numericamente appare, vanno sempre migliorando, è da confidare che, sebbene lentamente, si arrivi una buona volta a fare entrare nelle abitudini l'osservanza di questa parte della legge civile.

Non mi indugio perciò a raccogliere, nè ad esaminare le circostanze e le ragioni messe innanzi, anche nell'anno 1899, per dare ragione degli ostacoli che incontrano le convocazioni dei consigli pupillari e che si risolvono sempre, come già fu detto per la istituzione delle tutele (pag. 238), nell'apatia o riluttanza dei consulenti, nelle difficoltà delle comunicazioni nei luoghi ove la popolazione è sparsa ed a seconda delle stagioni o delle distanze, nell'emigrazione temporanea interna o all'estero, nella perdita di una giornata di lavoro sempre dannosa e che non sempre può pretendersi nè dal contadino, nè dall'operaio, ecc.

Contro queste difficoltà già furono suggeriti i rimedi, ed i parziali risultati favorevoli ottenuti ne attestano la efficacia; mentre come già vedemmo, e salvo qualche eccezione, si tace, o non si tiene conto abbastanza, ne si cerca efficacemente di vincere la negligenza e la resistenza dei pretori, ma si insiste e si diffonde la invocazione, non nuova, per la istituzione del *giudice pupillare*.

* * *

Come è noto alla Commissione, questa proposta vuolsi principalmente giustificare con la memoria della buona prova, che in altri tempi il giudice pupillare avrebbe fatta in alcune regioni italiane. Di tale proposta fu fatto cenno più volte negli atti e nelle discussioni di questa Commissione, ma finora non si ebbero progetti concreti tranne quelli già conosciuti e presentati (De Marinis-Cavagnari) al IV Congresso giuridico nazionale, tenuto a Napoli nell'ottobre 1897, ed anche di essi si è occupata questa Commissione (1). Nondimeno nei discorsi inaugurali e nelle relazioni statistiche sono tuttora dai rappresentanti del Pubblico Ministero frequentemente ricordati gli accennati due progetti, con preferenze per l'uno o per l'altro a seconda delle regioni rispettive. Ma sul merito di essi non troviamo alcuno studio positivo e poco più di

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del dicembre 1897, par. II, pag. 75; Sessione del dicembre 1899, par. II, pag. 280; Sessione del luglio 1900, par. II, pag. 78.

V. sopra pag. 302, nota 1.

generiche, quanto insistenti e monotone invocazioni. Prescindendo da quanto in quelle proposte oltrepasserebbe i ristretti confini del nostro argomento, è da notare come, pur volendo con esse principalmente il più diretto intervento del magistrato nell'esercizio della tutela, si riconosca che il nostro giudice pupillare è e deve essere il Pretore. Invece nei discorsi e nelle relazioni dei rappresentanti il Pubblico Ministero si va facendo sempre più manifesto, e da alcuno esplicitamente è dichiarato, il voto che questo giudice pupillare venga ad esonerare il Pretore dalle tutele e non abbia altre attribuzioni, onde si vorrebbe che di questi giudici pupillari ve ne fosse un numero sufficiente per compiere il lavoro del quale ora il Pretore non può, e più spesso non vuole, occuparsi.

Ridotta entro questi termini, la proposta perde ogni valore e, come fu già avvertito, non giustificherebbe una riforma. Basterebbe che nell'assegnazione dei funzionari per le Preture e nel determinare la importanza di esse fosse tenuto il debito conto anche di questo lavoro.

D'altra parte è incontestabile che nelle principali città, anche dove questo servizio è più trascurato, come nelle provincie meridionali, facilmente vi figurano aperte per ogni pretura circa 150 tutele, onde convocando almeno due volte all'anno i consigli pupillari si avrebbe quasi una convocazione quotidiana. Ma questo numero è facilmente raggiunto ed anche superato nelle regioni più popolate, e dove più curato è il servizio delle tutele, e dove si accentra anche maggior lavoro di altra specie. Così, se presso il mandamento VI di Roma, superando gli altri della stessa città, figurano aperte 238 tutele per minorenni, oltre quelle per interdetti e le convocazioni per cure e per matrimoni di vedove, si avvicinano a questa cifra non poche Preture dei minori centri del distretto di Milano, ed essa è superata in molte preture del distretto di Venezia, ove quella di Tolmezzo avrebbe 417 tutele. Ma limitandoci alle maggiori cifre delle città principali troviamo che fra le tre Preture di Firenze, come fra le cinque Preture di Genova, ve ne hanno due presso le quali figurano aperte 300 tutele per ciascuna; mentre la Pretura del mandamento VIII di Milano ne ha 424 e quella del VII mandamento 621, così a Venezia quella del I ne conta 324, quella del II ne avrebbe 896 e nel III ne figurano aperte 401 (1)!

(1) Vedasi per le convocazioni dei Consigli pupillari a pag. 341.

Se dunque per il maggior numero delle Preture è da ricordare col Procuratore generale in Brescia che il diminuito numero delle controversie civili lascia il tempo per occuparsi delle tutele, però si rende per altra parte manifesto che nelle Preture, ove il numero delle tutele diviene, come abbiamo veduto, soverchio, la convocazione dei consigli pupillari presenta gravi difficoltà, non essendo consentita nel capoluogo, come è risaputo (pag. 321, 323), la delegazione ai Conciliatori ed essendo notorio che i Vice-Pretori onorari di malavoglia si prestano, quando non si rifiutano a questi uffici; mentre l'opera dei Vice-Pretori di carriera basta appena alle altre necessità dell'ufficio, onde qualche speciale provvedimento si impone.

*
**

Nondimeno non mi sarei ora occupato di questa insistente proposta per il giudice pupillare se essa non fosse stata ripetutamente segnalata a questa Commissione sotto il suo aspetto più elevato e come occasione di proposta di mutamento nel sistema tutorio accolto dal nostro Codice civile, siccome meno rispondente alle nostre abitudini.

Appunto rispetto all'enunciazione, fatta in queste occasioni, dei diversi sistemi tutelari, e rispetto alle denominazioni ed ai caratteri principali che in essi ci furono designati come preminenti, mi permetto di osservare che forse nessun istituto giuridico subi più della tutela e quasi inavvertitamente, ma con maggior frequenza, le conseguenze delle lente trasformazioni sociali e delle esigenze locali, onde il suo svolgimento meriterebbe di esser studiato in modo completo ed organico. Non è per me siffatto studio, nè questo sarebbe il luogo, ma riferendomi alle osservazioni qui fatte, mi permetto ricordare, sebbene superfluo per gli illustri componenti questa Commissione, che seguendo le vicende di questo istituto nel diritto romano già vi troviamo in germe tutte quelle istituzioni e quei caratteri che poi nelle diverse regioni e nei diversi tempi ebbero differente svolgimento e prevalenza. Neppure vi mancò la prima designazione dell'invocato giudice pupillare nello speciale Pretore al quale in Roma da M. Aurelio (Vatic. fr. 232) fu restituito il conferimento della tutela dativa (1)!

(1) Inst. I, 20, pr. e § 3, che HEINECCIO (*Antiquit. Roman.* lib. I, tit. XIII, § XII) spiega ricordando che il conferimento della tutela dal Pretore urbano e dai tribuni della plebe cui spettava in Roma (Gaio, I, 185) era pas-

Dalla nozione della tutela come *ois* (o *jus*) *ac potestas* (Dig. fr. 1, XXVI, 1) accolta nel primo periodo, a quella di *munus publicum* ai tempi di Cicerone (1), rimasta nelle legislazioni successive quasi senza interruzione (2) sino a noi, dalla più ampia libertà di amministrazione e di alienazione dapprima lasciata al Pretore — *domini loco* (arg. Gaio II, 64; Dig. fr. 27, XXVI, 7; fr. 7 § 3, XLI, 4; cfr. Dig. fr. 15 § 5, II, 8) — alle limitazioni man mano imposte con subordinazione della tutela alla legge (*jure civili data ac permissa*) e con l'intervento progressivo dell'Autorità nel conferimento o nella conferma della tutela, richiedendo al tutore il *giuramento* di bene amministrare (Nov. 72, c. 8; Nov. 155, pr.), la *cauzione* (Inst. I, 24) e concedendo tacita *ipoteca* sui suoi beni (Cod. 20, 23, V. 37, cfr. ivi 1, § 3, V. 13; 5. V. 30; Nov. 118, c. 5), imponendogli la compilazione dell'*inventario* (Dig. 7, XXVI, 7; Cod. 24, V. 37; 13 § 1, V. 51), il *rendiconto* finale (Dig. 5, § 6, XXVI, 7; XXVII, 3) od occasionale, come occorreva per giustificare una vendita (Dig. 5 § 11, XXVII, 9), ordinando la *vendita dei beni mobili*, o superflui o di facile deterioramento (Inst. I, XX, 7; Dig. 7 § 1, XXVI, 7; Cod. 22, 28, § 5, V. 37; 4, V. 72) e l'*investimento del prezzo* (Dig. 5 pr., 7 § 3, XXVI, 7) e vietando invece la vendita dei *fondi rustici* o *suburbani* (Dig. 1, XXVII, 9; Cod. 22, V. 37; V. 71) o subordinando la vendita al decreto del magistrato da concedersi però soltanto ove concorressero determinate condizioni (Dig. 1 § 2, 5 § 14, XXVII, 9; Cod. V. 71) vediamo un po' per volta tracciati i principali lineamenti del sistema tutelare romano, i quali rimangono nelle legislazioni successive dei diversi paesi ed attraverso agli adattamenti ed alle nuove forme ne rivelano tuttora l'antica origine.

sato, come egli scrive — *quam enim negligentius forsitan eo munere fungerentur* — ai consoli, ma, prosegue (§ XIII) — *mox tamen et consulares tutelae displicuerunt. Unde jus dandi tutores praetoribus constitutione restituit M. Antonius (Aurelius) Imp. ita tamen, ut singularem faceret Praetorem, quem ab officio tutelarem vel pupillarem adpellabant.*

Confr. MAREZOLL, *Trattato delle Istituzioni di Diritto Romano*, § 185. — SERAFINI, *Istituzioni di Diritto Romano*, § 173. — PADELLETTI, *Storia del Diritto Romano*, Cap. XL, Nota 1.

(1) DOVERI, *Istituzioni di Diritto Romano*, Vol. I, §§ 198, 200. — DE CRESCENZIO, *Sistema del Diritto civile Romano*, § 133, I. — PADELLETTI, *Op. cit.*, Cap. XV e XL.

(2) Salvo dove e quando fu considerato come *diritto*, anzichè come *dovere sociale*. Cfr. PERTILE, *Storia del Diritto Italiano*, vol. III, p. II, § 118, 2ª ediz., pag. 410.

Come il graduale e sempre maggiore intervento del magistrato negli atti della amministrazione tutoria traccia l'opera futura, non molto differente, nè maggiore del giudice pupillare, così anche del consiglio di famiglia, non tenendo conto dell'obbligo fatto ai parenti di provocare la nomina del tutore (Dig. 2, pr. XXVI, 6), già troviamo nel diritto romano una forma embrionale nella concordia che deve esservi fra la madre, i cognati ed i tutori circa l'educazione dell'orfano (Cod. 1, V. 49) e nell'obbligo categoricamente imposto al Pretore di sentire i parenti prima di concedere il decreto che autorizzi l'alienazione o il pegno dei beni immobili del minore (Dig. 5 § 11, XXVII, 9; Cod. 3, V. 72).

*
* *

Le successive maggiori innovazioni si troveranno nel conferimento della tutela, ma nell'esercizio di essa deve piuttosto riconoscersi il ritorno allo svolgimento della istituzione romana.

La nozione della tutela come diritto della famiglia, la quale tutta vi partecipa, onde non si avrebbe che una tutela legittima, è riconosciuta di origine germanica (1) e ad essa si vorrebbe fare risalire l'origine del consiglio di famiglia (2); nondimeno si attribuisce ai Longobardi la prevalenza che in Italia, sulla tutela testamentaria, quasi annullata, e sulla stessa tutela legittima, che doveva essere confermata, ottenne la tutela dativa, appunto per la scelta o per la conferma e per il conferimento da parte dell'autorità giudiziaria (3) a somiglianza di quanto tuttora è prescritto dal Codice civile austriaco (§ 204) e dal recente Codice civile germanico (§§ 1774, 1789 e seg.).

Ma la istituzione di veri e propri magistrati pupillari, forse per memoria delle facoltà accordate dal diritto romano alle autorità municipali (4), ma certamente in luogo od in sostituzione della autorità regia troviamo nei nostri comuni, ove ebbero speciale importanza (5) e particolarmente si ricordano quelli di Venezia, Siena,

(1) PERTILE, *loc. cit.*, pag. 396.

(2) SALVIOLI, *Manuale di Storia del Diritto Italiano*, pag. 362.

(3) MAFFEI, *Institutiones Juris Civilis Neapolitanorum*. — Napoli, 1841, Par. I, Lib. II, Cap. V, § II.

(4) *Inst.* I, 20, § 4 e 5; *Dig.* 3, 21, XXVI, 5; *Cod.* 30, I, 4; 1, V. 33; 5, V. 34. — cfr. DOVERI, *loc. cit.*, pag. 319.

(5) SALVIOLI, *op. cit.*, pag. 363.

Fossano, Acqui (1) e di Firenze, ove questo magistrato ebbe origine nell'anno 1388 e fu da ultimo riordinato dal Granduca Pietro Leopoldo con leggi dell'8 giugno 1767 e 1782 (2), ma non ricostituito poi con la legge del 17 novembre 1811, che sostituì le leggi francesi.

E sebbene si voglia affermare che la pratica italiana non accolse della tutela romana che quanto era compatibile con la tutela germanica (3), onde si ebbe un miscuglio di istituzioni germaniche e romane, che poi si concretò nel consiglio di famiglia degli ultimi codici civili (4), sta in fatto che lo svolgimento medioevale della tutela si determina col ritorno alla istituzione romana, la quale si afferma viemmeglio temperando l'opera del tutore con quella del giudice e dei parenti (5).

La maggior parte degli statuti italiani dell'alta e media Italia sull'esempio romano già richiedevano nelle deliberazioni più gravi l'intervento dei parenti ed in mancanza di essi degli amici o dei vicini (6) e ciò rimase confermato nelle leggi successive come ne offrono esempio le costituzioni regie del Piemonte (7).

Nondimeno il consiglio di famiglia acquista in Francia speciale importanza perchè colà designa il tutore onde dà origine ad una forma speciale di tutela dativa, che è quasi la sola specie di tutela riconosciuta da quel diritto consuetudinario (8); ma nel resto

(1) PERTILE, *loc. cit.*, pag. 399, 400.

(2) PERTILE, *loc. cit.* — FORTI, *Istituzioni di Diritto Civile*, vol. II (Lib. II, Cap. IX, § II), pag. 446 e seg. — Qualche somiglianza forse ebbero coi Consigli pupillari di alcune città germaniche cui accenna BRUNNEMANN I., *Commentarius in quinquaginta libros Pandectarum*. (XXVII, 8, ad L. In ordinem, I, § 9) — « In nonnullis civitatibus sunt certi Senatores, qui orphanorum curam gerunt, vocati — DIE WEISEN HERREN. — quorum est nominare tutores et curatores, et curare ut pupillis ac minoribus provideatur. Quorum munus omnino pium et Deo placens ». Ma forse più direttamente ad essi risalgono le attribuzioni più limitate affidate, come già ne ho fatto cenno (pag. 25), dal Codice civile Germanico al Consiglio degli orfani del Comune (§§ 1779, 1849 e seg.).

(3) SALVIOLI, *op. cit.*, pag. 363 in fine.

(4) PERTILE, *loc. cit.*, pag. 397, 398.

(5) Confr. MAFFEI, *loc. cit.*, § III; PERTILE, *loc. cit.*, pag. 397, 398, 401 e seg.; SALVIOLI, *op. cit.*, pag. 364.

(6) PERTILE, *loc. cit.*, pag. 398.

(7) BERTOLOTTI, *Istituzioni del Diritto civile universale*. Torino 1827, tomo I, § 130, pag. 117.

(8) POTHIER R. J. *Oeuvres* (Bruxelles, MDCCCXXXI, tome V, pag. 184). *Traité des personnes*, Sect. De la tutelle, art. I. « Dans la plupart de nos coutumes il n'y a qu'une espèce de tutele, qui est la dative, c'est-à-dire celle qui est donnée par le magistrat sur l'avis des parens des mineurs; et de ce nombre est la coutume de Paris. »

l'opera sua forse non differisce molto da quella definita negli Statuti italiani, sebbene non soltanto occasionalmente esso sia sentito *ex officio* dal magistrato, come pel diritto romano, ma generalmente intervenga in tutti gli affari dell'amministrazione tutelare (1), onde regolato poi dal Codice civile francese ne derivò il sistema che egualmente si allontana dal diritto romano e dal diritto germanico per l'autorità cui è principalmente affidata la sorveglianza della tutela (2).

Queste disposizioni, che vedemmo non del tutto nuove per l'Italia, ebbero per essa nuova sanzione nelle provincie ove fu pubblicato il Codice civile francese; e dopo la restaurazione rimasero in vigore nella provincia di Lucca (20 marzo 1806), passarono nelle leggi civili (art. 326) per le Due Sicilie (26 marzo 1819), furono adottate nella Toscana per la provincia di Grosseto con motuproprio del 31 dicembre 1836 (3) ed accolte poi (art. 260) nel Codice civile sardo (20 giugno 1837).

Nelle altre provincie si tornò al sistema antico più prossimo alla istituzione romana, che richiedendo soltanto per determinati atti l'esame di testimoni oppure l'assistenza o l'avviso di parenti non interessati ed, in mancanza, di due vicini o amici, regolava l'esercizio della tutela con rapporti diretti fra il magistrato ed il tutore (4).

*
**

Perciò rispetto al maggior numero delle provincie italiane non fu una novità il sistema, che il Codice civile italiano, spingendosi

(1) DOMAT. Le Leggi civili, Lib. II, Tit. I, Sez. II, (Ediz. it. - Pavia, 1826, tomo III, pag. 137 e seg.)

(2) ZACHARIAE. Corso di diritto civile francese, parte I, Sez. III, § 91 e nota 2.

(3) FORTI, *loc. cit.*, pag. 450.

(4) Leggi civili per la *Sardegna* del Re Carlo Felice - 16 gennaio 1827 - Lib. I, tit. II, art. 11, 23 e 24; *Lombardo-Veneto* con patenti sovrane 28 settembre 1815 fu pubblicato con effetto dal 1° gennaio 1816 il Codice civile austriaco dell'anno 1811, § 189 e seg.; *Toscana*, legge 15 novembre 1814 sulla patria potestà, la tutela, l'interdizione, ecc.; *Parma, Piacenza e Guastalla*, Codice civile del 23 marzo 1820, modellato sul Codice civile francese, ma che in questa parte elimina il Consiglio di famiglia; vedi ivi articoli 175, 931 e 253; *Modena*, Costit. 26 aprile 1771, lib. II, tit. I a III., Cost. 28 maggio 1819, n. XIV e Codice civile del 25 ottobre 1851 (art. 238 e seg.); *Stati Pontifici*, Motuproprio 10 novembre 1834, accoglieva il diritto comune moderato dal diritto canonico; e *CANTON TICINO*, Codice civile 14 giugno 1837 (art. 123 e seg.), il quale aveva impronta originale in quanto sostituiva al giudice ed al Consiglio di famiglia la Municipalità.

più innanzi degli altri, perfezionò istituendo in modo *permanente* il Consiglio di famiglia (art. 249 e disp. trans. art. 14). Del pari per altre provincie italiane, non sarebbe oggi una novità, quando non sia invocata esclusivamente a comodità dei magistrati, la istituzione del giudice pupillare. Ma come meno esattamente sarebbe denominato latino, perchè ora trovasi regolato dai Codici civili italiano e francese, il sistema tutelare ove ha parte preminente il Consiglio di famiglia, così il sistema, che fedele al passato affida principalmente la sorveglianza della tutela al magistrato, sarebbe erroneamente denominato tedesco soltanto perchè oggidì accolto dal Codice civile austriaco e più ampiamente sviluppato dal recente Codice germanico, mentre poi talune disposizioni potrebbero essere egualmente ricevute nell'altro sistema ed altre fanno pensare all'opportunità di provvedere con un regolamento, come nel suo rapporto ricorda anche il Procuratore generale in Genova, all'esecuzione di parecchie fra le prescrizioni contenute nel primo libro del nostro Codice civile!

*
*
*

Nè l'uno, nè l'altro sistema sono dunque nuovi per noi, chè anzi nel secolo testè finito ebbero entrambi e con forme ben determinate ampio e non breve esperimento.

Si afferma pertanto che il giudice pupillare fece buona prova e lasciò buone memorie, ma ci manca la possibilità di qualsiasi confronto od accertamento. Invece il carattere eminentemente patrimoniale che ha la tutela nelle leggi, ove quel sistema prevale, la notoria minore attività, nel passato, degli uffizi giudiziari, le difficoltà che tuttora fra noi si incontrano per il regolare funzionamento delle tutele ove quel sistema ebbe applicazione, ci fanno pensare che se il giudice pupillare funzionò bene ciò si dovette molto probabilmente al numero assai limitato delle tutele regolarmente istituite ed esercitate. D'altro canto non può essere dimenticato che neppure quelle leggi escludevano il consiglio dei parenti per le minori garanzie o la minore fiducia che venne ispirando il tutore (1) e per la necessità in cui il giudice pupillare si trovava di avere aiuto e di ricevere informazioni nel suo ufficio di vigilanza, onde il nuovo Codice civile germanico all'uopo provvede anche col concorso del

(1) Confr. PERTILE, *loc. cit.*, pag. 401, 402.

Consiglio degli orfani del Comune (§ 1849 e seguenti) di guisa che sarebbe da accertare se i risultati ottenuti all'estero dal giudice pupillare siano davvero migliori di quelli che ci offre il nostro sistema e se quel sistema sia colà destinato ad avere così ampia applicazione, come da noi si pretende.

D'altra parte non minore sorpresa reca l'osservazione di alcuni rappresentanti il Pubblico Ministero che il consiglio di famiglia non corrisponde alle esigenze dei nostri costumi, quando ciò si afferma laddove esso non poteva apparire come novità introdotta dal Codice civile italiano, perchè ivi già accolto da tempo, o almeno sino dalla prima metà del secolo scorso, coi Codici o con le leggi civili colà promulgate!

Queste osservazioni e lo stato nel quale la nostra Commissione trovò, or sono quindici anni, l'esercizio delle tutele nelle differenti provincie del Regno, ci confermano, che sia con l'uno, sia con l'altro sistema, ben poco era stato fatto dal magistrato per l'osservanza della legge in questo importantissimo argomento.

Ma appunto di fronte a questo stato di cose si risolveva il dubbio se il legislatore italiano abbia ecceduto rendendo permanente il consiglio pupillare, estendendolo ad ogni specie di tutela e limitando, come si afferma, l'azione del magistrato.

Non insisto sulla prima parte di questa osservazione perchè già esaminata, ma contro l'ultima ricordo che l'opera *ex officio* del Pretore e del Procuratore del Re, per quanto debba supplire alla inerzia dei parenti, fu invece conservata integra e sull'autorità del magistrato è stato fatto dal legislatore italiano particolare assegnamento (1).

(1) Oltre quanto è manifesto per le disposizioni del Codice civile italiano, ricordo, e mi permetto di distinguere con carattere corsivo, le belle parole del Guardasigilli (G. B. Cassinis) nella *Relazione* colla quale fu presentato al Parlamento il progetto di revisione del Codice civile albertino:

« Con lo stato di famiglia si connette lo stato di tutela, intorno al quale la legislazione romana e la moderna ci presentano due specie di ordinamenti: commettendosi il reggimento della tutela dalle une al pubblico magistrato, dalle altre al Consiglio della famiglia superstiti o dei parenti. *Questi due sistemi di ordinamento delle tutele vivamente si combatterono nel seno della Commissione legislativa; ed il giudizio fu quale si doveva aspettare da una così assennata assemblea; essa seppe coordinare i due sistemi di tal maniera, che senza contraddirsi nè impacciarsi, si aiutino l'un l'altro a vicenda, conferendo ciascuno a vantaggio dell'amministrazione pupillare il proprio e migliore elemento.* « In questo nuovo ordinamento della tutela (*che però in quanto al me-*

XI.

Elenchi nominativi
dei Consigli tutelari.

Ma l'esame per quanto rapido e sommario degli elenchi nominativi dei consigli tutelari (circ. 31 dicembre 1897, n. 1226 e 27 ottobre 1898, n. 1537) e dei rapporti ad essi relativi, ne conferma che principalmente ai Pretori si deve, se mancò l'azione dei consigli tutelari e se l'istituto della tutela non funziona, perchè per essi si diffuse l'erronea convinzione che ove non c'è patrimonio ivi nulla occorre, onde troppo spesso il nostro magistrato si è rivelato cattivo o almeno inerte giudice pupillare e perciò non migliorerebbe quando gli fossero affidate maggiori attribuzioni o più diretta ingerenza nella tutela, mentre non inutile, quando avvenga, si rivela la riunione del consiglio pupillare.

Sulla compilazione di questi elenchi dovrei ripetere con maggiore biasimo osservazioni simili a quelle, che mi furono suggerite dagli elenchi nominativi per la istituzione delle tutele (pag. 26).

Al solo Procuratore Generale in Brescia non sfuggono le irregolarità e la trascuratezza che in ogni parte di questi elenchi si manifestano rispecchiando la negligenza deplorata nell'andamento di questo servizio. Ritiene perciò, al fine di ottenerli uniformi e regolari, che sia da escludere l'espedito dalla maggioranza adottato, contro le avvertenze ministeriali (circolare 27 ottobre 1898, n. 1537, lett. c), di formare un solo fascicolo coi prospetti delle preture, e che sia invece da insistere per la compilazione di un unico prospetto circondariale.

Questo lavoro può riuscire in alcuni circondari eccessivamente gravoso e rimane senza utilità ovunque rappresenti soltanto la trascrizione più o meno curata dei prospetti parziali, senza che tale trascrizione suggerisca al Procuratore del Re di trarne profitto per conoscere l'andamento di questo servizio.

Nella mia precedente relazione proposi di studiare se sia possibile fondere questi elenchi con quelli per la istituzione delle

« todo ed allo sviluppo dei provvedimenti non si diparte dall'antico il pubblico magistrato, prendendo parte più attiva, vi recherà l'imparzialità, l'energia, l'autorità, nel mentre il Consiglio di famiglia che pur ritiene la iniziativa e le prime deliberazioni, apporterà nella tutela dell'orfano la pia sollecitudine, il sentimento e l'affetto. » (Lavori preparatori del Codice civile del Regno d'Italia, vol. II, parte I, pag. 16, ediz. 2^a, Roma, 1888).

tutele, e meglio ancora se fosse dato di tenerne conto nella riforma dei registri statistici per le tutele.

Accennai anche come questi elenchi arrivino tardivamente alle Procure Regie (pag. 237, 239) e tanto più tardivamente al Ministero della Giustizia per la sorveglianza che gli spetterebbe su questo servizio, e come utilmente alcuni Procuratori del Re abbiano istituito uno scadenziere delle convocazioni (pag. 338) e richiedano periodicamente la comunicazione di questi elenchi per accertarsi che le convocazioni avvengano. Questo provvedimento merita particolare attenzione e dovrebbe essere da tutti i Procuratori del Re adottato.

Il Procuratore Generale in Bologna segnala come poco sensate le argomentazioni di un Pretore del circondario di Forlì, il quale, premesso che il Pretore o Presidente del Consiglio pupillare è dalla legge fatto giudice della opportunità o necessità di convocare i consulenti e che per risparmiare spese e disagi inutili, quando non sono nocivi, non gli manca modo di procurarsi le necessarie informazioni, pretende di giustificare la inosservanza delle esortazioni ricevute dal Procuratore del Re a convocare i consigli tutelari di quel mandamento, perchè fatte in modo generico, anzichè con altrettante richieste motivate per i singoli consigli da convocare. Giustamente contro quel Pretore fu provveduto, ma che pensare di quei circondari ove, senza osservazione alcuna, la mancata convocazione è giustificata negli elenchi citando magari con madornali errori di scrittura, il ricordato articolo 257 del Codice civile con l'affermazione, che non si è verificata alcuna delle ipotesi ivi preveduta?

Per qualche capo del Pubblico Ministero sarebbe sufficientemente provveduto dal Pretore, come già ho accennato (pag. 301), assumendo informazioni, e lo si esorta a ciò specialmente per i minorenni illegittimi, ma anche quando, come avviene raramente, si trova menzione del rapporto dell'autorità dalla quale le informazioni furono date, non pare che tale sistema sia da incoraggiare, perchè snatura quello voluto dalla legge, perchè insufficiente e perchè non offre nessuna garanzia.

Ma il maggior difetto rivelato da questi elenchi con indicazioni più o meno spropositate, è la diffusa costante affermazione, tollerata dai rappresentanti il Pubblico Ministero, che ove non vi è patrimonio o non vi sono interessi da curare ivi non è necessaria la

convocazione del consiglio di famiglia, ivi nulla occorre. Risparmio di riferire queste forme peregrine di scusa per le mancate convocazione dei consigli pupillari, le quali attesterebbero soltanto come sia dispreziata la compilazione di questi elenchi. D'altro canto il Procuratore Generale presso la Corte di appello in Torino lamenta che neppure gli stessi verbali delle convocazioni riferiscono in modo conveniente le deliberazioni prese!

Egli vorrebbe che ogni deliberazione dei consigli pupillari ed ogni provvedimento in relazione a questa amministrazione fosse comunicata ai Procuratori del Re, affinchè abbiano migliore agio di sorvegliare l'opera dei Pretori, e se gli interessi dei pupilli siano tutelati. Nulla a ciò si oppone ed anzi troverebbe corrispondenza nell'articolo 815 della Procedura civile; ma per evitare un lavoro che in gran parte riescirebbe inutile, basterebbe, da parte dei Procuratori del Re, qualche parziale richiesta od ispezione per stimolare e mantenere vigile lo zelo dei Pretori, purchè alla riconosciuta negligenza seguisse la meritata punizione.

Taluno di questi elenchi fu mandato senza indicazione alcuna nelle cinque ultime colonne, le quali dovrebbero darci le notizie sul funzionamento delle tutele. Ma peggio ancora è dove si scopre l'artificio per ingannare un supposto esame superficiale. Già accennai alla indicazione delle delegazioni fatte ai Conciliatori senza aggiungere se la convocazione avvenne e quale provvedimento fu preso (pagg. 321, 323) ed alla menzione di omologazioni riferibili alla istituzione della tutela (pag. 327), anteriori di qualche anno al proposito. Ma non è infrequente che alternando fra la colonna per indicarvi i provvedimenti adottati e quella per le cause che impedirono la convocazione oppure nella medesima colonna si trovi ripetuta con differente dicitura la stessa cosa e cioè la solita ostinata affermazione, che nulla occorre perchè nulla vi era da amministrare o perchè il minorenni è un esposto privo di beni, o tutt'al più che non vi fu richiesta da parte degli interessati o alcuna delle note scuse per giustificare la mancata presentazione degli stati annuali e dei rendiconti (pag. 298).

Non mi indugio maggiormente, ma volendo addurre pochi esempi debbo indicare, fra i peggiori per le irregolarità che mettono in evidenza, gli elenchi del circondario di Gerace, ove già segnalammo l'altra enorme irregolarità di tanti minorenni affidati ad un solo tutore (pag. 283), e, nonostante i buoni proponimenti manife-

stati da quel Procuratore del Re, dovrei anche aggiungere gli elenchi del circondario di Messina, ove gli interdetti sono confusi coi minorenni senza alcuna avvertenza, le convocazioni rappresentate da cifre irrisorie, sebbene anche ivi sia la piaga delle tutele multiple, e le scuse per le mancate convocazioni, inaccettabili, tranne che per il mandamento di Lipari composto di sette isole, arrivando a dichiarare pel mandamento di Novara di Sicilia che si fecero soltanto 7 convocazioni, 6 per le tutele con patrimonio ed 1 per tutela senza patrimonio, perchè l'ufficio era occupato in affari urgenti! È vero che l'archivio di quella pretura fu ripetutamente incendiato, ma nell'anno 1899 erano colà aperte soltanto 50 tutele; il mandamento, composto di quattro comuni, non ha che 9199 abitanti per quasi due terzi appartenenti al capoluogo ed in media si calcolano annualmente per quella pretura sole 47 sentenze civili, 129 sentenze penali e 198 istruttorie penali!

Ma tornando per un momento al numero delle convocazioni e ricordando la asserita permanenza delle tradizioni del giudice pupillare nelle provincie venete, onde dovrebbesi ritrovare in esse una certa attività non soltanto, come pare incontestabile, nella istituzione delle tutele, quanto nell'esercizio di esse, mentre invece in questa parte esse tanto rassomigliano alle provincie meridionali, ove vigeva ben altro sistema, è da notare il contrasto nelle proporzioni delle convocazioni fra i diciassette circondari della Corte di appello di Venezia, giacchè soltanto in due le convocazioni dei Consigli tutelari si aggirano intorno ai quattro quinti del numero delle tutele, in un circondario circa i due terzi, in altro i tre quinti, in quattro la metà, eppoi si scende per due ad un sol quinto, in uno ad un settimo, in due ad un decimo ed infine a Tolmezzo corrispondono ad una quindicesima parte delle tutele! Così è che nel circondario di Venezia di fronte a 2994 tutele si ebbero soltanto 404 convocazioni; 1542 di queste tutele figurano aperte per i tre mandamenti di Venezia (pagg. 323, 330) e con sole 111 convocazioni dei rispettivi consigli tutelari! Ma le scuse sono anche qui più o meno le solite!

Come ho già accennato non mancano esempi più confortanti; ma questi elenchi ci mettono in diffidenza. Sia che si equivochi fra la data dell'avviso di convocazione e quella della avvenuta adunanza, sia per la mancanza di qualsiasi avvertenza, che aiuti a separare le convocazioni presso le Preture da quelle delegate ai Con-

ciliatori o per qualche altra imperfezione in queste indicazioni, l'attenzione si arresta per taluni distretti di Corti di appello sul numero cospicuo delle convocazioni sotto una medesima data, numero che specialmente si accresce e diviene più frequente verso la fine dell'anno, quando per l'appunto ogni altro lavoro giudiziario risente della fretta, onde quel numero apparisce per più ragioni eccessivo. Così, per limitarmi ad alcuno degli esempi più evidenti, mi viene fatto di rilevare dagli elenchi della Procura Regia di Teramo, i quali sono fra i più curati nella forma, e dove avrebbesi ottenuto l'87 per cento delle convocazioni, che per la Pretura di Atri, sotto la data del 17 dicembre 1899, sono indicate 20 convocazioni, sotto quella del successivo giorno 18 ve ne sarebbero state 27, pel giorno 19 si sale a 78 e pel giorno 20 a 62 convocazioni di altrettanti consigli pupillari!

Inesplicabile coincidenza, anche ammettendo che vadano insieme confuse le adunanze tenute dal Pretore con quelle delegate ai Conciliatori.

* * *

Eppure nemmeno di fronte a questi fatti per quanto deplorabili possiamo darci vinti.

Il rappresentante del P. M. presso il Tribunale di Castrovillari, che già ho avuto occasione di rammentare (pag. 221), ricordava nel discorso inaugurale le difficoltà incontrate quando era Pretore per ottenere le riunioni dei consigli pupillari e nondimeno in seguito al suo invito fu per mesi e mesi un accorrere alla pretura di gente di ogni sorta, che però non riusciva a persuadersi che si dovessero prendere tante brighe per dei miserabili ed aggiungeva che molti sconci, molte piaghe egli aveva allora scoperto. — Non credo che meglio si possa attestare la utilità pratica delle convocazioni dei consigli tutelari per accertare responsabilità e per fare conoscere a chi la ignora la esistenza di una vigilanza sociale anche quando si dubiti che sia possibile di raggiungere per tale via i fini morali, che il nostro legislatore si propose ordinando l'istituto della tutela.

Nè mancano altri esempi, oltre quelli già ricordati (pag. 235, 236), di buoni risultati ottenuti dalla solerte iniziativa dei Pretori, anche nei distretti ove è maggiore la trascuratezza, come nel distretto di Trani ed ivi meritamente è segnalato il Pretore di San Giorgio sotto Taranto, che trovato tutto in abbandono ricostituì e di propria iniziativa convocò entro l'anno tutti i consigli pupillari.

E mi duole di non poter nominare tutti quei Pretori che più si segnalano attestando con l'opera propria che l'istituto della tutela, quale fu voluto dal nostro legislatore, può avere piena ed efficace vitalità per rispondere alla sua elevata funzione sociale.

*
* *

Nondimeno anche questi informi elenchi ci rivelano talvolta utili provvedimenti provocati dalla riunione del consiglio pupillare e non soltanto per l'amministrazione dei beni, ma altresì per la educazione del minore o per meglio vigilarne la condotta; provvedimento, che forse il Pretore con le sole sue informazioni non avrebbe potuto provocare e che il tutore trascurava.

Irreperibilità di minorenni e di consulenti.

Ma da questi elenchi, sono rivelati, mediante le convocazioni dei consigli pupillari, due fenomeni gravissimi e non infrequenti, cioè la irreperibilità dei minorenni, del tutore, e perfino dei consulenti, e la emigrazione dei minorenni sotto tutela.

Forse quest'ultima, anche quando non sia clandestina, è causa e spiegazione della irreperibilità che però talvolta può derivare da semplice mutamento di residenza senza darne avviso, ma che intanto sottrae il tutore da ogni vigilanza e fa perdere le tracce del minore. Questa irreperibilità per mancata istituzione della tutela già vedemmo in proporzioni non indifferenti accertata nel distretto di Genova con la ispezione straordinaria decennale (pagg. 230, 269) e ci attesta la maggiore incuria di fronte alla legge. Ma non pochi casi di irreperibilità, nè isolati, nonostante la avvenuta istituzione della tutela, sono segnalati da questi elenchi come cagione delle infruttuose o mancate convocazioni dei consigli pupillari per i distretti di Ancona, Roma, Milano, Torino, Palermo, per i circondari di Oristano, Rovigo, Padova, Voghera, Portoferraio ed in generale per ogni luogo dove fu pel passato trascurata la convocazione dei consigli pupillari. Onde, perdute le tracce del tutore e dei consulenti, tanto meno è dato di rintracciare il minore. In questi casi resterebbe però da conoscere con maggiore sicurezza come questa irreperibilità fu accertata.

*
* *

L'emigrazione dei minorenni sotto tutela meriterebbe speciale indagine e particolare studio. Risulta da questi elenchi che talvolta l'autorizzazione ad emigrare è data dal consiglio pupillare affinché il minore possa procurarsi lavoro all'estero. Non infrequenti

Emigrazione di minorenni sotto tutela.

sono questi esempi nelle provincie di confine e del litorale adriatico, ma in questi casi pare che di preferenza si tratti di emigrazione temporanea. Talvolta risulta che il minorenni doveva emigrare in compagnia del tutore o di parenti, onde è da supporre che non gli sarà mancata assistenza, come avviene in alcune regioni per la temporanea emigrazione interna nei periodi dei lavori agricoli. Se non che quando il minorenni debba recarsi all'estero, ove gli mancherà ogni altra assistenza, pare che almeno il suo contratto colla persona cui è affidato ed i suoi rapporti col tutore, se lo accompagna, dovrebbero essere regolati dal consiglio pupillare nel concedere l'autorizzazione od almeno dovrebbe risultare che al minorenni emigrante fu assicurato il lavoro o l'occupazione nel luogo ove si reca.

Ciò non apparisce da questi elenchi, nè si rileva se il magistrato abbia avuto occasione di occuparsene.

Provocata dalla necessità di procurarsi col lavoro i mezzi di sussistenza pare che non sia da opporre ostacoli all'emigrazione dei minorenni senza famiglia, cui manca nel Regno una adeguata assistenza, e perciò può reputarsi giustificata l'autorizzazione del consiglio pupillare, se accompagnata dalle necessarie cautele. Non può però non osservarsi che in tal guisa il consiglio pupillare viene a mettersi nella impossibilità di esercitare una qualsiasi sorveglianza sull'opera del tutore, se questo accompagna il minorenni, o di prestare ove occorra assistenza al minorenni pel quale, e nella forma e nella sostanza, viene meno la tutela, che la nostra legge civile vorrebbe a lui assicurata sino alla maggiore età.

Per alcuni distretti di Corte d'appello risulta dalla convocazione del Consiglio pupillare che il minorenni già trovasi all'estero e talvolta insieme al tutore, che manda notizie, ma non risulta quando, nè come abbia emigrato. Nondimeno si hanno esempi di Consigli di famiglia che sono stati convocati, hanno ricevuto notizie e presi provvedimenti per minorenni che si trovano all'estero e specialmente nell'America meridionale!

Mi limito a pochi esempi scelti fra quelli del distretto della Corte d'appello di Ancona. Per una minorenni, prossima ormai alla maggiore età, il consiglio di famiglia ricevette le buone informazioni dal tutore col quale convive a Buenos Aires; per altra minorenni di 17 anni, che trovasi in America con una sorella maritata, la quale perciò non può essere tutrice (art. 268, 1°, Codice

civile), si invitò il tutore a chiedere informazioni sulla sua condotta, per altra minorenni di 12 anni si accertò che trovosi in un istituto in America, ma non è detto dove sia, nè risulta come vi sia andata; ed in fine per un minore dell'età di 2 anni si accerta che è in America con la nutrice! — Ed anche questo come potè emigrare?!

Ma quale efficacia può avere in simili condizioni l'opera di questi consigli pupillari?

* * *

Come è noto, le nostre leggi affermarono e affermano con particolare sollecitudine la libertà della emigrazione, salvo, s'intende, gli obblighi imposti ai cittadini dalle leggi (1) o, come dice la recentissima legge sull'emigrazione (2), questa « è libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente »!

Quest'ultima legge, pur volendo agevolare la emigrazione, impose (art. 2) per i *minori degli anni quindici*, che vadano all'estero a scopo di lavoro, la visita medica ed il libretto prescritto dall'art. 3 del Regolamento 17 settembre 1886, n. 4082 sul lavoro dei fanciulli, e ad evitare che questa disposizione sia elusa, come pare facile, fu già provveduto (R. D. 31 gennaio 1901, n. 36, art. 6, cpv. 4) affinchè dal Sindaco sia attestato col *nulla osta* al passaporto, che il richiedente si reca all'estero a scopo di lavoro o forma parte della famiglia di chi si reca o già si trova all'estero a tale scopo.

Rimangono per i *minori* ascritti fra la gente di mare, che abbiano compiuto il *diciassettesimo anno*, le restrizioni stabilite dalla legge e dal regolamento sulla leva marittima (3), ma per ogni altro *minore degli anni diciotto*, quando si tratti di viaggi marittimi di lungo corso si aggiungono le condizioni imposte, ma facilmente eluse, dall'art. 88 del Codice della marina mercantile (4), e per qualsiasi viaggio all'estero, appena *compiuti i diciotto anni*, vi

(1) Legge 30 dicembre 1888, n. 5866, art. 1°.

(2) Legge 31 gennaio 1901, n. 23, art. 1°.

(3) Leggi sulla *Leva marittima*, testo unico approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, art. 11 e Regolamento 9 ottobre 1886, n. 4157, art. 17 e seguenti.

(4) *Cod. mar. mer.*, ART. 88, p. p. « L'imbarco ed il trasporto in viaggi marittimi di lungo corso o di gran cabotaggio, di individui men-tecatti, idioti, sordo-muti, ciechi o storpi, o di *giovineti minori degli anni diciotto*, non sarà permesso se non quando siano accompagnati da parenti o tutori, o vi sia persona che offra, guarentigia per la dovuta assistenza durante il viaggio o per la loro sussistenza all'arrivo nel luogo di destinazione ».

Reg. per il cod. mar. mer. ART. 544. « Sono considerati *viaggi di breve navigazione* quelli fatti dai piroscafi dentro i limiti di Gibilterra,

sono le limitazioni imposte dalla legge e dal regolamento sul reclutamento dell'esercito, modificato dalla ultima legge sulla emigrazione (1).

Altro impedimento alla emigrazione dei *minori dei diciotto anni* risultava dalla legge del 21 dicembre 1873, n. 1733, per il divieto dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe (art. 3 e 4); ma la ricordata legge sull'emigrazione, avendo forse la giusta visione di sottoporre ad eguali divieti e limitazioni tanto l'impiego in professioni girovaghe quanto quello in industrie dannose alla salute o pericolose, meno opportunamente diminuì il limite dell'età, stabilito per l'impiego nelle professioni girovaghe all'estero, nelle quali al danno fisico si aggiunge il danno morale, scendendo ai *quindici anni* (art. 3), che è il limite per l'impiego in industrie dannose e pericolose!

Più restrittive sembrerebbero in alcune parti le norme per le concessioni dei passaporti, in quanto si estendono ai *minori di sedici anni!* (2)

Porto Said e Costantinopoli. — Sono considerati *viaggi di lunga navigazione* quelli fatti oltre i limiti suddetti » (V. anche art. 59, cod. mar. mer. e contr. art. 6 della legge sull'emigrazione, 31 gennaio 1901, n. 23).

La *Legge sull'emigrazione*, del 30 dicembre 1888, n. 5866, prescriveva con l'ART. 12. « Tra l'agente o subagente e l'emigrante o *se questi è minore, il suo tutore*, giusta le prescrizioni dell'articolo 88 del Codice della marina mercantile, sarà fatto un contratto in triplo originale, di cui un esemplare sarà dato all'emigrante, uno al capitano del porto di imbarco e l'altro resterà presso l'agente (*Omissis*). Si richiederà all'emigrante la presentazione di questo contratto o di un contratto analogo con una compagnia di navigazione o con un armatore. »

Regolamento 21 gennaio 1892, n. 39, per l'esecuzione della detta legge. — ART. 1. « I passaporti agli emigranti verso un paese transoceanico non saranno conceduti quando non sia dimostrato assicurato l'imbarco degli emigranti stessi. »

Nella nuova legge mancano analoghe disposizioni.

(1) *Reclutamento dell'esercito*. — Legge 6 agosto 1888, n. 5655, art. 6, 180; — *Regolamento* 2 luglio 1890, n. 6952, Cap. xx, Sez. I, *Passaporto per l'estero agli iscritti di leva* (§ 660 e seg.); Sez. II, *Passaporti per l'estero ai militari in congedo illimitato* (§ 672 e seg.) — *Legge sull'emigrazione*, 31 gennaio 1901, n. 23, art. 1, 33 e 34 (Vedi anche art. 4 del citato Reg. 31 gennaio 1892, n. 39, per l'emigrazione, che ora dovrà essere sostituito, e gli articoli 2, 3 numeri 4 a 9, e art. 5 del R. Decreto 31 gennaio 1901, n. 36 sui passaporti).

(2) Il R. Decreto 31 gennaio 1901, n. 36, che in seguito alla nuova legge sull'emigrazione sostituì con poche modificazioni il precedente R. D. 7 ottobre 1900, n. 356, sui *passaporti*, dispone coll'ART. 3. « È vietato di dare corso alle domande per ottenere la dichiarazione di *nulla osta* e di rilasciare passaporti per l'estero a persone che risultino trovarsi in una delle categorie seguenti :

« 1° . . . ; 2° le persone che, a norma delle leggi civili, sono sottoposte alla *podestà altrui*, se prive del consenso della persona da cui dipendono, o, in mancanza di essa, del pretore nei capiluoghi di man-

Ma senza cercare quanta armonia regni fra queste disposizioni, tanto più che la nuova legge sull'emigrazione non in tutto le sostituisce (art. 37), nè quanta efficacia abbiano alcune di esse, ma confidando nello zelo delle Autorità per farle osservare, è da rilevare come tutte trascurino le prescrizioni del Codice civile sulla tutela, nè vi facciano diretto riferimento; e sebbene in esse si nomini il tutore o si minacci la sua decadenza dalla tutela, pare ignorato il consiglio pupillare e l'intervento in esso del Pretore, di guisa che quando in un modo qualsiasi apparissero osservate le norme delle ricordate leggi speciali, potrebbesi fare a meno di quanto è prescritto dal Codice civile (1) ed il tutore esimersi da ogni responsabilità!

*
* *

Sono tutte disposizioni frammentarie senza coordinamento fra loro nè con la legge comune e neppure è dato di intravedere se a quest'ultima abbiasi voluto derogare o se piuttosto intendasi preludere ad assegnare norme differenti secondo le diverse fasi della minore età o se per determinati effetti si voglia diminuire il limite di essa e variamente commisurare diritti e doveri. Manca questo criterio discriminativo e rimane soltanto l'apparente contraddizione fra queste differenti norme speciali ed i precetti del Codice civile (2).

damento, o altrimenti del giudice conciliatore; e trattandosi di minori di 16 anni, (furono qui soppresse, nè si sa perchè, le parole: *se non sieno bene affidati*, o, se vi siano ragioni, per credere che siano condotti all'estero per scopi immorali, o per prestare lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute. »

(1) Il surriferito art. 3, n. 2 del *R. Decreto* 31 gennaio 1901, n. 36, ammette, come vedesi, che al tutore possa essere sostituito il pretore od il conciliatore; poi il successivo ART. 4, che nel precedente R. D. 7 ottobre 1900, n. 356 cominciava facendo « salve le prescrizioni del precedente articolo » dispone: « sullo stesso passaporto possono essere iscritti: il tutore con i suoi amministrati; il fratello maggiorenne con i fratelli minori e con le sorelle non maritate conviventi con lui ».

(2) Non possiamo considerare come indizi le poche concessioni fatte al minore specialmente dagli articoli 203, 226, 251, 278, 280, 763-1°, 789, 1983 del Codice civile, nè la validità che si riconosce a talune sue obbligazioni senza l'intervento dell'autorità paterna o tutoria. Neppure per le accennate poche leggi, che si occupano dei minorenni, e mancando tuttora una regola legislativa per il contratto del lavoro e specialmente per il tirocinio, vediamo giuridicamente determinato il concetto, che vale anche per la tutela, accolto dai costumi e dalle legislazioni straniere, e che già fu delineato da M. MINNETTI osservando che « la natura e la ragione ci dettano le regole secondo

Supponendo che indirettamente le prescrizioni del Codice civile siano invece osservate, mancherebbe sempre qualsiasi prescrizione colla quale sia provveduto affinché per il minore emigrante, privo dei genitori, non venga meno all'estero (1) o non divenga irrisoria, come già ho avvertito (pag. 344), quella assistenza, che per il Codice civile gli è dovuta nel Regno durante la minore età.

Dovrebbero provvedere all'estero i regi consoli, e dove manchino convenzioni consolari, o non vi provvedano (2), potrebbero supplire le disposizioni della legge consolare sulla tutela (*Legge consolare*, 28 gennaio 1866, n. 2804, art. 158 e seg. — Regolamento 7 giugno 1866, n. 2996, art. 81 n. 3, 141, 250), non sembrando che possano bastare, nè corrispondendo a tale scopo gli uffici di protezione, d'informazione e di avviamento al lavoro, che promette la nuova legge sull'emigrazione (art. 12).

Ma non pare che le ricordate disposizioni trovino applicazione. Infatti non consta di tutele aperte o riconosciute all'estero per minorenni, orfani di entrambi i genitori o figli d'ignoti, colà arrivati dal Regno. Invece, come vedemmo funzionare in Italia tutele per orfani trasferiti all'estero, se colà accada il fatto che dà luogo alla tutela e sebbene ivi risieda l'orfano, si provoca la apertura della tutela nel Regno perchè quella all'estero avrebbe soltanto carattere

le quali la patria potestà dee seguire le vicende del figlio mano a mano che cresce e diventa uomo. È dittatura assoluta nell'età prima e di imperfetto giudizio; è tutela mista di imperio e di consiglio nella adolescenza; rimane autorità morale quando il figliuolo esce di minorità e va a formare una nuova famiglia. » *Della Economia pubblica e delle sue attinenze colla morale e col diritto*, pag. 534, Firenze, 1858.

(1) All'uopo non provvede certo in modo sufficiente la recente legge sull'emigrazione, in quanto, diminuendo anche in questo caso il limite dell'età da 18 a 17 anni, ha fatta propria (art. 4) la disposizione della ricordata legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sulle professioni girovaghe (art. 4), e punisce « chi abbandoni in paese straniero minori degli anni diciassette, « avuti in consegna nel Regno per dare ad essi lavoro. »

(2) Di solito prevedono che avvenga all'estero il fatto, il quale dà luogo all'apertura della tutela. — Confr. Convenzione consolare con la Francia, 28 luglio 1862, resa esecutiva con regio decreto 18 settembre 1862, n. 832. Ivi nell'art. 9, che regola le attribuzioni dei Consoli nel caso di morte di cittadino degli Stati contraenti, è detto che i Consoli e gli Agenti consolari « auront le droit de procéder successivement aux opérations suivantes 7°. Organiser s'il y a lieu, la tutelle ou curatelle, conformément aux lois des pays respectifs. »

La III Conferenza dell'Aja, 18 giugno 1900, per gli Stati europei, ha compilato fra gli altri un progetto (III) di convenzione per regolare i conflitti delle leggi e delle giurisdizioni rispetto alla tutela dei minorenni.

provvisorio (1), senza che ciò impedisca di applicare e riscuotere le tasse consolari su qualunque misera eredità aperta all'estero!

Dunque nessuna regola efficacemente provvede per il minore emigrante e se non partirà soltanto con un arruolatore od altro speculatore, ma in compagnia del suo tutore potrà nella comune sventura avere l'assistenza di lui, quando non divenga anche esso il suo sfruttatore, od altrimenti emigrerà eludendo le nostre leggi, ingrossando il numero degli irreperibili (pag. 343), salvo rivelarsi all'estero nel novero di quei minorenni italiani, anonimi, sfruttati da industriali stranieri, e pei quali, salvo qualche ipocrita declamazione della stampa politica, pare che non esistano leggi sul lavoro, nè sulla assistenza pubblica, nè convenzioni diplomatiche.

Sarebbe dunque da fare voto che nel regolamento per la esecuzione della nuova legge sulla emigrazione sia provveduto a colmare questa lacuna.

* * *

Per affinità di argomento qui dovrebbero trovare posto le risposte alla domanda n. 9 della circolare 24 dicembre 1897, n. 1222 e relativa ai casi nei quali fu provveduto alla rimozione dei tutori per i fatti preveduti dagli articoli 1 e 3 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe.

Professioni girovaghe
e lavoro dei fanciulli.

Le risposte sono tutte negative ed è noto come l'autorità di pubblica sicurezza sia facile alle dispense dall'osservanza di codesta

(1) Cfr. *Cass. Torino*, 24 marzo 1866 (Costa c. Costa). « Sebbene sulla dimora ed educazione di un minore, ivi lasciato da un Italiano colà residente e colà morto, siasi provveduto da Consiglio di famiglia all'uopo convocato da quel Console italiano, non cessa perciò la competenza del giudice pupillare italiano del luogo del domicilio del defunto; nè a ciò fa d'uopo del ritorno del minore in questo Regno, non potendo tal fatto ritenersi *tassativamente* contemplato dall'art. 160 della legge 28 gennaio 1866, n. 2804. — Il Consiglio di famiglia in tal caso convocato all'estero deve aversi per provvisorio e provvisorie debbono ritenersi le sue deliberazioni; il Consiglio di famiglia permanente deve sempre istituirsi nel luogo di domicilio del defunto e deve esso provvedere in modo stabile alla persona del minore, alla sua dimora ed educazione, ed ai suoi interessi. — Erra perciò il Giudice italiano, il quale sull'istanza del tutore italiano, nominato dal Consiglio di famiglia permanente, onde provvedere alla persona ed agli interessi del pupillo, si dichiara incompetente a deliberare e lo rinvia a detto Consiglio di famiglia all'estero. » *Legge*, anno VI, part. I, pag. 501.

legge (1), che sarebbe la migliore fra le pochissime che abbiamo a tutela dei minorenni.

Ma, senza che ne sia esposta alcuna ragione e modificando nell'ultimo momento i primi progetti, la nuova legge sull'emigrazione permette all'estero, come ho già accennato (pag. 345), l'impiego in professioni girovaghe dei minori non più di 18 anni, ma di soli 15 anni; punisce l'abbandono all'estero del minore non più di 18 anni, ma di 17 anni e subordina il giudizio alla richiesta del Ministro della giustizia o alla querela della parte!

Rimane però inalterata la legge del 21 dicembre 1873, sebbene con manifesta antinomia, rispetto al divieto dell'impiego nel Regno di fanciulli minori di 18 anni in professioni girovaghe!

Non mi indugio in commenti augurando, che qualche rimedio sappia offrire alcuno dei molti regolamenti promessi (art. 32) dalla nuova legge sull'emigrazione!

Nondimeno la legge contro le professioni girovaghe, come quella sul lavoro dei fanciulli, tanto nel testo ora osservato (11 febbraio 1886, n. 3657) quanto nel progetto di modificazioni presentato al Parlamento (2), non riconoscono una maggiore responsabilità del padre o del tutore, che abusi o consenta o tolleri che si abusi del minore; essi vanno confusi con la generica designazione di qualsiasi sfruttatore dell'infanzia, e ne è fatta menzione soltanto per minacciare la decadenza dalla patria potestà o la remozione dalla tutela, che non è per essi una pena, ma tardiva ed inefficace difesa per il minore, nulla sostituendovi, come già si è veduto (3), salvo ricorrere alla legge comune. Sembra una incosciente concessione alle declamazioni contro gli incettatori e sfruttatori, che sa-

(1) LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA (testo unico 30 giugno 1889, n. 6144). CAPO V. *Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori*. ART. 72. Non può esercitarsi il mestiere ambulante di (*omissis*) senza previa iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale ne rilascerà certificato (*omissis*). ART. 73. La iscrizione potrà essere *ricusata*, ai minori di 18 anni, quando siano idonei ad altri mestieri, ed alle persone pregiudicate o pericolose.

(2) *Atti parlamentari*; Legis. XXI, Sess. 1900; Camera dei Deputati, Doc. 139 e 139 bis — (Seduta del 2 dicembre 1900).

(3) Vedi sopra pag. 251 e seg. e pag. 253 (nota 1), ove accennasi come la legge francese, ivi ricordata, del 24 luglio 1899 - *sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés* - abbia dato per simili casi norme speciali (Tit. I, chap. I. *De la déchéance de la puissance paternelle*. - Chap. II. *De l'organisation de la tutelle en cas de déchéance de la puissance paternelle*).

rebbero giuste se non si dimenticasse la complicità necessaria e quindi la speciale e più grave responsabilità dei genitori, dei tutori, dei mariti. Anzi la ricordata legge del 21 dicembre 1873, che giustamente è più delle altre severa e più categorica nelle sue disposizioni, ed è indubbiamente la migliore, lascierebbe supporre che il suo divieto all'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe quasi rappresenti, rispetto ai genitori ed ai tutori, una diminuzione della loro potestà e dei loro diritti.

Ma invece sono doveri, che si vogliono e si debbono ricordare, e sono queste responsabilità, poco o punto sentite, raramente riconosciute esplicitamente per quanto presupposte nelle leggi e che occorre risvegliare e fare sentire con efficaci sanzioni.

XII.

Le altre notizie chieste con la circolare del 24 dicembre 1897, n. 1222 e delle quali non ci occorre ancora di far cenno, si riferiscono all'osservanza di quanto prescrive il Codice civile con l'articolo 344 (iscrizione della tutela nel registro prescritto dall'articolo 343), e con l'articolo 349 (sorveglianza e rapporto annuale sui registri delle tutele), e circa le doglianze dei minori, ed i giudizi contro i tutori per risarcimento di danni.

Circolare 24 dicembre
1897, n. 1222.

Le risposte sono soddisfacenti, ma sono date in modo così generico ed incerto che non è possibile riassumerle, onde anche per esse sarebbe da esaminare se convenga raccoglierle mediante appositi prospetti. D'altra parte è da ricordare come sia ormai notorio, che l'iscrizione della tutela nel registro del pretore (articolo 344) è quasi sempre eseguita d'ufficio e già l'obbligo di trasmettere gli elenchi nominativi delle tutele ha fatto ottenere una maggiore regolarità nella tenuta di questi registri. Ma più che i rapporti annuali dei pretori (articolo 349), i quali dovrebbero denunciare la propria negligenza, ne affiderebbe qualche saltuaria ispezione dei detti registri da parte dei Procuratori del Re, perchè non sono mancati esempi, come ho accennato (pagg. 235, 236), ove tutto fu trovato in abbandono.

D'altra parte quanto è stato rilevato circa l'esercizio delle tutele può spiegare come, nonostante tanti lamenti, avvenga che non si registrano doglianze da parte dei minori, nè giudizi contro tutori per risarcimenti di danni.

XIII.

Chiusura delle tutele.

Resterebbe ora da occuparci della cessazione delle tutele.

Nel corso dell'anno 1899 ne furono chiuse 18,286, ma i nostri prospetti distinguono fra esse soltanto quelle con patrimonio (4543), da quelle senza patrimonio (13,743), mentre almeno per correlazione con le altre notizie dei prospetti medesimi dovrebbero aggiungere la distinzione fra le tutele chiuse per figli legittimi e quelle per figli illegittimi.

Maggiore importanza, per il nostro studio ed anche per ottenere una maggiore esattezza nelle altre indicazioni di questi prospetti, avrebbero le notizie sulla chiusura delle tutele secondo le diverse cause di essa, cioè la maggiore età o la morte, il matrimonio, l'emancipazione, la adozione, la legittimazione od il riconoscimento, o l'ammissione in un ospizio o in un riformatorio dopo istituita la tutela, o la reintegrazione nell'esercizio della patria potestà. E qui potrebbe trovare posto con opportune avvertenze anche la indicazione dei trasferimenti di sede delle tutele, i quali non rappresentano nè vera chiusura o fine di una tutela, nè vera apertura o istituzione di una nuova tutela, mentre vedemmo come in queste indicazioni vadano confuse.

Utile complemento a queste notizie sarebbe poi il numero delle persone annualmente escite dalla tutela con le consuete distinzioni fra legittimi e illegittimi, fra persone che hanno o non hanno patrimonio, come, per citare un esempio, ha già disposto il Procuratore del Re in Messina.

Anche di ciò dovrà essere tenuto conto nella revisione degli attuali prospetti statistici.

XIV.

Funzionari diligenti
e funzionari negli-
genti.

Con la circolare in data del 18 agosto 1896, n. 1402, fu anche prescritto di fare speciale menzione dei Pretori diligenti e dei Pretori neglienti per tener conto dei meriti degli uni e dei demeriti degli altri nell'occasione di promozioni, di traslocamenti e di altri provvedimenti amministrativi.

Siccome con queste relazioni inevitabilmente si rilevano di preferenza le irregolarità ed i difetti per correggerli e per ricercarne il rimedio, ho procurato di ricordare anche quei Pretori (pag. 235, 236, 342) che più si distinsero per attività e diligenza. Inoltre avrei voluto unire a questa relazione un prospetto, indicante tutti i Pretori segnalati nelle relazioni dei capi del Pubblico Ministero, e mi pareva doveroso far menzione anche di quei benemeriti funzionari di cancelleria, che prestano un efficace aiuto al buon andamento di questo servizio, perchè ad essi si deve se le cure insistenti di questa Commissione hanno ottenuto utili risultati, i quali ci confortano a sperarne dei migliori nell'avvenire.

Ma anche queste notizie non sono date sempre in modo completo, od uniforme, nè tale da evitare il pericolo di ingiuste omissioni. Nè sarebbe forse inopportuno di studiare un mezzo più pratico e più sicuramente conducente al fine indicato nella ricordata circolare, affinchè i meriti ed i demeriti in questo ramo di servizio possano essere tenuti presenti dai competenti uffici del Ministero della giustizia e dalle Commissioni per la promozione dei magistrati.

XV.

Nel corso di questa relazione ho già esaminato le principali proposte di riforme, e prescindendo da quelle che richiederebbero modificazioni al Codice civile, credo di aver dimostrato come alcune di tali proposte non contengano vere e proprie riforme, ma miglioramenti nelle modalità regolamentari dell'attuale sistema per assicurarne l'osservanza e che da alcuni capi del Pubblico Ministero già furono adottate nelle circoscrizioni rispettive senza bisogno di speciali provvedimenti.

Conclusioni e proposte.

Ormai le istruzioni date dal Ministero della giustizia sono così ampie e numerose, che non saprei vedere l'opportunità di aggiungerne altre, nè di ripetere le fatte raccomandazioni con nuove circolari.

Anche per gli Ufficiali dello stato civile e per le Congregazioni di carità furono date istruzioni con la circolare del Ministero dell'interno in data del 31 luglio 1896, n. 2527-3-10/55612 e perciò ora spetta ai capi del Pubblico Ministero di avvisare al modo più efficace per esercitare la propria vigilanza e di provocare con ferma

e costante energia i necessari provvedimenti ove gli inconvenienti si rivelano.

Piuttosto trovo da insistere nella proposta fatta di migliorare i nostri prospetti statistici e di sfrondarli di quanto è superfluo (pag. 223). In quella occasione potrà essere accolto il suggerimento di riassumere e di riordinare in un testo unico tutte le istruzioni già date, salvo aggiungervi quelle maggiori spiegazioni che potranno apparire necessarie.

Sarà allora da esaminare se e come possa chiedersi all'Ufficiale dello stato civile di indicare sulla scheda per la istituzione della tutela (pag. 236) le persone che possono essere chiamate all'ufficio di tutore e che debbono essere nominate consulenti (art. 252, 253, 261 Cod. civ.). Intanto sarebbe da prescrivere che sulla scheda sia indicato il nome del dichiarante al quale fu lasciato in consegna il fanciullo presentato allo stato civile come nato da genitori ignoti o trovato (pag. 268).

Inoltre per controllare l'opera dei Pretori sarebbe da prescrivere che gli ufficiali dello stato civile trasmettano una copia dello stato mensile delle nascite, dei matrimoni e delle morti, ai Procuratori del Re e questi dovrebbero chiedere ai Pretori la comunicazione trimestrale degli elenchi delle tutele e delle convocazioni dei Consigli pupillari (pag. 227, 234) per verificare come proceda questo servizio nelle singole Preture senza pregiudizio delle ispezioni, che saltuariamente essi dovrebbero eseguire, e salvo richiedere la comunicazione dei fascicoli delle tutele ovunque la speciale importanza della amministrazione tutoria meriti particolare vigilanza.

Intanto dovrebbero i Procuratori del Re preoccuparsi dei casi di irreperibilità dei minorenni e adoperarsi a togliere l'abuso di tanti minorenni affidati ad un solo e medesimo tutore portando particolare studio nell'accertare come si provveda nei circondari rispettivi per la tutela dei minorenni illegittimi non riconosciuti (pagina 283).

Vedrà poi la Commissione se sia da intraprendere uno studio statistico sulla filiazione naturale o almeno se convenga richiamare l'attenzione del Ministro Guardasigilli sul disegno di legge che già era stato presentato per l'ordinamento del servizio d'assistenza degli esposti (pag. 284 e seg.), in quanto si cercava di agevolare con esso il riconoscimento del figlio naturale da parte della

madre e vi erano ricordati gli obblighi delle Congregazioni di carità, per profittare di codeste proposte al fine di meglio determinare questi obblighi e per regolare con tale disegno di legge anche la tutela dei minorenni illegittimi, sia rispetto al compito affidato agli ospizi dall'articolo 262 del Codice civile, sia nei rapporti con i consegnatari.

Così la Commissione potrà anche esaminare se sia da fare voti affinché nel regolamento per la legge sulla emigrazione sia provveduto a supplire alle deficienze della legge medesima (pag. 345 e seg.), ad assicurare la tutela all'estero dei minorenni italiani privi di genitori ed a reintegrare quella difesa che sino ai diciotto anni la legge ad essi accordava col divieto dell'impiego in professioni girovaghe.

Sembrerebbe poi non inopportuno che, almeno per memoria, fosse confermato il voto affinché vadano esenti da tasse e da spese (pag. 327) gli atti relativi alle tutele con patrimonio di valore non superiore alle lire 3000.

PROSPETTO RIASSUNTIVO PER CORTI D'APPELLO DELLE NOTIZIE

Allegato A.

CORTI D'APPELLO	TUTELE aperte a tutto l'anno 1898			TUTELE APERTE						
	Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale	Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale	Per minori legittimi	Per minori illegittimi	Divise secondo	
									Per morte di vedovi con prole minorenni (art. 241 Cod. civ.)	Per incapacità civile ad esercitare la patria potestà (p. e., assenza, interdizione)
Genova	1,574	1,774	3,348	236	405	641	464	177	447	5
Casale	1,821	1,632	3,453	247	316	563	392	171	386	5
Torino	4,659	2,917	7,576	596	506	1,102	903	199	881	10
Milano	1,747	7,075	8,822	274	1,111	1,385	920	465	907	10
Brescia	1,870	4,950	6,820	194	650	844	534	310	523	5
Venezia	2,982	9,676	12,658	271	1,619	1,890	766	1,124	742	5
Parma	598	1,919	2,517	56	384	440	155	285	154	..
Modena (sezione)	463	2,109	2,572	63	280	343	165	178	154	5
Lucca	604	1,512	2,116	56	237	293	193	100	186	3
Firenze	1,234	2,912	4,146	125	619	744	538	206	510	5
Bologna	650	3,775	4,425	61	745	806	371	435	361	8
Ancona	301	989	1,290	35	229	264	132	132	126	1
Macerata (sezione)	335	1,321	1,656	33	202	235	97	138	87	1
Perugia (sezione)	514	1,324	1,838	59	360	419	154	265	155	..
Roma	1,170	1,757	2,927	145	381	526	373	153	357	4
Aquila	954	4,696	5,650	150	645	795	292	503	278	12
Napoli	2,199	8,092	10,291	421	1,230	1,651	916	735	852	11
Potenza (sezione)	613	2,272	2,885	84	281	365	167	198	157	..
Trani	1,368	9,565	10,933	245	1,757	2,002	761	1,241	680	12
Catanzaro	835	9,465	10,300	102	1,242	1,344	438	906	429	9
Messina	451	2,597	3,078	50	510	360	167	393	125	19
Catania	963	3,910	4,873	127	918	1,045	333	712	320	6
Palermo	1,415	5,567	6,982	264	1,207	1,471	648	823	485	46
Cagliari	1,823	5,240	7,063	189	800	989	389	600	375	3
REGNO	30,673	97,046	127,719	4,033	16,634	20,717	10,268	10,449	9,677	185

STATISTICHE INTORNO ALLE TUTELE DEI MINORENNI DURANTE L'ANNO 1899.

DURANTE L'ANNO 1899						TUTELE chiuse nell'anno 1899			TUTELE rimaste aperte alla fine del 1899		
il motivo che diede luogo alla apertura della tutela						Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale	Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale
Per abuso (art. 233 Cod. civ.) o per perdita (art. 33 Cod. pen.) della patria potestà	Per minorenni illegittimi riconosciuti (art. 184 e 248 Codice civile)	Per minorenni che lasciarono gli Opizi (art. 8 L. 17 luglio 1890, n. 6972; e 5 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 89)	Per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un Ospizio (art. 248 Cod. civ.)	Per minorenni che lasciarono i Riformatori (art. 495 regolamento carcerario 1° febbraio 1891, n. 260)	Per altri motivi						
1	12	3	158	5	10	293	222	515	1,517	1,957	3,474
1	4	148	19	263	240	503	1,805	1,708	3,513
7	17	144	37	4	2	631	372	1,003	4,624	3,051	7,675
1	12	348	105	..	2	259	1,162	1,421	1,762	7,024	8,786
1	7	272	32	..	4	199	806	1,005	1,365	4,794	6,159
5	37	392	689	4	16	442	1,552	1,994	2,811	9,743	12,554
1	9	173	103	78	296	374	576	2,007	2,583
2	1	75	97	..	9	102	372	474	424	2,017	2,441
1	20	2	78	..	3	81	265	346	579	1,484	2,063
5	32	110	78	..	4	172	570	742	1,187	2,961	4,148
3	60	196	162	16	..	89	596	685	622	3,924	4,546
3	12	30	91	..	6	51	118	169	317	1,405	1,722
..	14	84	93	..	6	51	118	169	317	1,405	1,722
1	9	174	72	1	7	75	236	311	498	1,448	1,946
10	28	3	119	1	4	156	327	483	1,159	1,811	2,970
1	2	..	501	..	1	159	567	726	945	4,774	5,719
13	15	5	693	2	60	330	899	1,229	2,290	8,423	10,713
..	3	..	204	1	..	42	372	414	655	2,181	2,836
29	63	12	1,160	..	46	248	1,180	1,428	1,365	10,142	11,507
2	14	203	685	..	2	155	1,173	1,328	782	9,534	10,316
6	..	7	388	..	17	71	278	349	460	2,829	3,289
1	4	15	691	4	4	131	515	646	959	4,313	5,272
49	14	6	734	4	133	302	936	1,238	1,377	5,838	7,215
5	12	..	560	..	34	180	538	718	1,832	5,502	7,334
148	401	2,952	7,547	42	365	4,543	13,743	13,286	30,218	99,987	130,150

Segue **PROSPETTO RIASSUNTIVO PER CORTI D'APPELLO DELLE NOTIZIE**

Segue *Allegato A.*

CORTI D'APPELLO	MINORI sotto tutela alla fine dell'anno 1898		MINORI sottoposti a tutela nell'anno 1899		MINORI sotto tutela alla fine dell'anno 1899		MORTI nel 1899 in istato di vedovanza, che lasciarono figli minorenni
	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	
Genova	4,987	591	876	185	4,536	819	406
Casale	4,434	953	743	175	4,463	980	382
Torino	11,864	1,238	1,942	205	11,805	1,306	820
Milano	10,748	2,939	1,833	468	10,856	2,843	905
Brescia	7,458	2,391	1,111	312	7,377	2,204	522
Venezia	12,102	5,953	1,639	1,121	11,953	5,997	718
Parma	2,083	1,367	307	288	2,078	1,414	146
Modena (sezione)	2,187	1,324	344	177	2,166	1,255	136
Lucca	2,916	506	376	117	2,840	507	183
Firenze	6,332	684	1,076	224	6,491	644	497
Bologna	4,646	2,032	730	479	4,631	2,224	324
Ancona	1,584	463	244	146	1,606	524	111
Macerata (sezione)	1,399	1,177	163	164	1,344	1,313	45
Perugia (sezione)	1,929	794	299	276	1,842	841	156
Roma	4,339	589	717	196	4,207	680	227
Aquila	2,800	4,049	509	506	2,926	4,301	213
Napoli	8,462	5,812	1,611	745	9,340	5,892	730
Potenza (sezione)	1,749	1,761	248	219	1,719	1,654	142
Trani	4,327	8,316	1,297	1,247	5,741	8,713	478
Catanzaro	4,265	7,629	708	918	4,307	7,814	275
Messina	1,582	2,205	296	392	1,756	2,468	37
Catania	3,576	2,969	588	722	3,672	3,281	199
Palermo	5,233	4,184	1,155	881	5,449	4,352	371
Cagliari	5,226	4,246	737	613	5,146	4,525	367
REGNO	116,728	66,492	19,599	11,776	118,351	66,551	8,390

STATISTICHE INTORNO ALLE TUTELE DEI MINORENNI DURANTE L'ANNO 1899.

CONVOCAZIONE dei Consigli di famiglia durante l'anno 1899			CONVOCAZIONE dei Consigli di tutela durante l'anno 1899			Convocazione di Consigli di famiglia nei casi di matrimonio di vedove con prole minorenni avvenuta sia ad istanza della vedova, sia di altre persone, sia d'ufficio	Convocazione di Consigli di famiglia e di tutela fatte dai Conciliatori per delegazione dei Pretori durante l'anno 1899 (art. 14 cap. legge 16 giugno 1892, n. 261)
Per tutele con patrimonio	Per tutele senza patrimonio	Totale	Per tutele con patrimonio	Per tutele senza patrimonio	Totale		
784	246	1,030	45	50	95	104	79
1,358	247	1,605	13	243	256	146	233
3,004	434	3,438	53	205	258	264	226
1,277	2,565	3,842	42	1,500	1,542	284	1,946
881	712	1,593	46	552	598	149	555
1,647	2,010	3,657	38	2,013	2,051	264	2,237
397	241	638	12	575	587	48	254
385	553	938	3	636	639	68	311
488	683	1,171	14	273	287	58	152
927	1,931	2,858	48	245	293	191	609
499	1,490	1,989	29	1,104	1,133	116	532
281	547	828	10	283	293	52	150
295	419	714	18	674	692	63	165
326	467	793	16	402	418	42	210
570	544	1,114	35	131	166	113	186
714	534	1,248	44	2,810	2,854	208	1,053
785	336	1,121	46	379	425	462	209
149	25	174	7	80	87	58	90
518	489	1,007	59	700	759	310	234
244	210	454	5	1,690	1,695	96	67
178	142	320	3	99	102	53	2
217	83	300	11	27	38	161	29
647	371	1,018	42	1,205	1,247	197	184
995	384	1,379	13	1,763	1,776	216	301
17,566	15,663	33,229	652	17,639	18,291	3,718	10,014

PROSPETTO RIASSUNTIVO PER COMPARTIMENTI

Allegato B.

COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE censita al 31 dicembre 1881	TUTELE APERTE							
		In totale		Per minori legittimi		Per minori illegittimi		Divise	
		Cifre effettive	Ogni 10,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Per morte di vedovi con prole minorenni (art. 241 Cod. civ.)	
								Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte
Casale e Torino (Piemonte)	3.413.539	1,665	4.88	1,295	77.78	370	22.22	1,267	76.10
Genova (Liguria)	1.061.842	641	6.04	464	72.39	177	27.61	417	69.73
Milano e Brescia (Lombardia)	3.337.326	2,229	6.68	1,454	65.23	775	84.77	1,430	64.15
Venezia (Veneto)	2.814.173	1,890	6.72	766	40.53	1,124	59.47	742	39.26
Parma, Modena e Bologna (Emil. e Romagna)	2.183.391	1,589	7.28	691	43.49	898	56.51	669	42.10
Lucca e Firenze (Toscana)	2.039.400	1,037	5.08	731	70.49	306	29.51	696	67.11
Ancona, Macerata e Perugia (Marche ed Umbria)	1.511.339	918	6.07	383	4.72	535	53.23	368	40.09
Roma (Lazio)	908.472	526	5.82	373	70.91	153	29.09	357	67.87
Aquila (Abruzzi)	951.781	795	8.35	292	36.73	503	63.27	278	34.97
Napoli e Potenza (Campania, Molise e Basilicata)	3.786.515	2,016	5.32	1,083	53.72	933	46.28	1,009	50.05
Trani (Puglie)	1.589.084	2,002	12.60	761	38.01	1,241	61.99	680	33.97
Catanzaro (Calabrie)	1.257.883	1,344	10.68	438	32.59	906	67.41	429	31.92
Messina, Catania e Palermo (Sicilia)	2.927.901	3,076	10.51	1,148	37.32	1,928	62.68	930	30.23
Cagliari (Sardegna)	682.002	989	14.50	389	39.33	600	60.67	375	37.92
REGNO	28.459.628	20,717	7.29	10,268	49.56	10,449	50.44	9,677	46.71

DELLE TUTELE APERTE NELL'ANNO 1899.

DURANTE L'ANNO 1899.

secondo il motivo che diede luogo all'apertura della tutela

Per incapacità civile ad esercitare la patria potestà (p. e., assenza, interdizione)		Per abuso (articolo 233 Cod. civ.) o perdita (art. 33 Cod. penale) della patria potestà		Per minorenni illegittimi riconosciuti (articoli 184 e 248 Cod. civ.)		Per minorenni che lasciarono gli ospizi (articoli 8, legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 5 del reg. 5 febbraio 1891, n. 99)		Per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un Ospizio (articolo 248 Cod. civ.)		Per minorenni che lasciarono i Rifformatori (art. 495 reg. carc. 1° febbraio 1891, n. 260)		Per altri motivi	
Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte
15	0.90	8	0.48	21	1.26	292	17.54	56	3.36	4	0.24	2	0.12
5	0.78	1	0.16	12	1.87	3	0.47	158	24.65	5	0.78	10	1.56
15	0.67	2	0.90	19	0.85	620	27.82	137	6.15	6	0.27
5	0.26	5	0.26	37	1.96	392	20.74	689	36.45	4	0.21	16	0.85
13	0.82	6	0.37	70	4.41	444	27.94	362	22.78	16	1.00	9	0.57
8	0.77	6	0.58	52	5.01	112	10.80	156	15.04	7	0.67
2	0.22	4	0.44	35	3.81	238	25.93	256	27.89	1	0.11	14	1.52
4	0.76	10	1.90	28	5.32	3	0.38	119	22.62	1	0.19	4	0.76
12	1.50	1	0.13	2	0.25	501	63.02	1	0.13
11	0.55	13	0.64	18	0.89	5	0.25	897	44.49	3	0.15	60	2.98
12	0.60	29	1.45	63	3.15	12	0.60	1,160	57.94	46	2.30
9	0.67	2	0.15	14	1.04	203	15.10	685	50.97	2	0.15
71	2.31	56	1.72	18	0.59	28	0.91	1,811	58.88	8	0.26	154	5.01
3	0.30	5	0.51	12	1.21	560	56.62	34	3.44
185	0.89	148	0.71	401	1.94	2,852	11.85	7,547	36.43	42	0.20	365	1.76

Sui giudizi di espropriazione forzata degli immobili.

RELATORE: **DE' NEGRI.**

I.

Avvertenze preliminari.

Il tema di questa relazione è certamente uno dei più importanti fra quelli sui quali possa essere chiamata la vostra attenzione, e la sua importanza deriva non solo dai rapporti giuridici che devono essere regolati in questi giudizi, ma dagli interessi economici che vi sono connessi, la cui protezione è compito arduo, sebbene indiretto, della legge per il conflitto in cui spesso si trovano.

Il sistema accolto nel Codice di procedura civile italiano, dopo lunghi studi e meditazioni così per parte della Commissione legislativa come del Ministro, il quale nella sua relazione al Re sul nuovo Codice dichiarava « che fu quello il principalissimo argomento di discussione », pur avendo meritato la lode di insigni giuristi che lo giudicarono il più notevole ed il più benefico di quanti erano stati fino allora pubblicati in Europa, tuttavia non va scevro da gravissime pecche e l'applicazione fattane per più di un trentennio ha messo in luce le deficienze e gli inconvenienti che da esso derivano.

Fu provvido consiglio perciò, prima di iniziare gli studi per una riforma del giudizio di esecuzione immobiliare, raccogliere tutti gli elementi di fatto sull'andamento di questi giudizi, per dare una base certa e positiva a quegli studi e sottrarli allo influsso delle opinioni personali ed unilaterali che facilmente potrebbero avere il sopravvento in materia in cui gli opposti interessi non sempre consentono di scegliere la via migliore per giungere allo scopo che la legge deve proporsi, la tutela del diritto, col minimo turbamento degli interessi economici.

La nostra Commissione già da tempo avvertì la necessità di questo studio statistico e più volte nelle annuali rassegne sui discorsi dei Procuratori generali per la parte civile dell'amministrazione della giustizia furono ripetute le lagnanze e i voti per una riforma della procedura di esecuzione forzata sugli immobili.

In una di queste occasioni il relatore on. Rinaldi (Sessione luglio 1895) formulò un esplicito voto di riforma del procedimento di espropriazione forzata e la Commissione vi diede il suo assenso.

Riconfermato questo voto nella Sessione del 1896, l'on. Ministro Costa con circolare del 12 maggio 1897, n. 1014/1432, predispose una inchiesta statistica sul movimento di siffatti giudizi, sull'importanza, le vicende e l'esito dei medesimi.

Sui risultati di questa indagine si basa la presente relazione.

II.

Considerazioni generali sulla legislazione patria in materia di esecuzione immobiliare.

Prima però che io entri nei particolari e acciocchè la Commissione possa rendersi conto del metodo seguito nella esposizione statistica di questi risultati, non sarà inutile ricordare, che i punti i quali dovevano essere particolarmente chiariti, si riferiscono agli addebiti che nelle Aule legislative e specialmente nel Senato del Regno, da Magistrati e da trattatisti venivano fatti all'attuale sistema; si lamentava soprattutto un numero ingombrante di formalità, per cui restava impedito il corso sollecito dei giudizi e, come conseguenza, una somma di spese sempre considerevole, spesso esorbitante, causa non ultima del deprezzamento della proprietà immobiliare.

Occorreva dunque esaminare se questi inconvenienti fossero da attribuirsi in genere al sistema adottato dal Codice di procedura italiano per l'espropriazione forzosa degli immobili, o più particolarmente a qualcheduna delle sue modalità.

Dei tre metodi che prevalgono nelle vigenti legislazioni per la determinazione del prezzo sul quale devono aprirsi gli incanti; la *mise à prix*, accolto nel Codice francese (art. 697), Ginevrino (articoli 525 e 521) e nella legge belga del 1854 (art. 34), l'*offerta* che già trovavasi nel Codice Sardo del 1854 (art. 770) e del 1859 (articolo 793) e la *perizia*, adottato nel Regolamento lombardo, nel Codice parmense, nel Motu-proprio toscano del 1838 e nella legge napoletana del 29 dicembre 1828, la legge italiana ha adottato un sistema misto, associando l'*offerta* e la *perizia*.

Si è creduto, così, di potere ovviare agli inconvenienti del primo la *mise à prix*, il quale consistendo nell'apertura degli incanti su un prezzo qualsiasi assegnato dal creditore istante, e coll'aggiudicazione a questo in mancanza di oblatori, poteva essere dannoso al debitore per il rischio di vedersi privato dell'immobile per un vilis-

simo prezzo, e agli altri creditori che non riuscissero a collocarsi; e di ovviare anche agli inconvenienti dell'adozione esclusiva o dell'offerta su un minimo fissato per legge congruamente misurato sul tributo fondiario, o della *perizia*, potendo a seconda dei casi tornar conveniente piuttosto l'una che l'altra, senza che il Codice invariabilmente dovesse obbligare a seguire questa o quella via.

Ma non ostante le buone intenzioni del legislatore, il sistema accolto nel Codice fu, come si è detto, ben presto riconosciuto non del tutto rispondente alle esigenze della giustizia e della pubblica economia, per le incertezze in cui era lasciata la proprietà immobiliare e per il suo deprezzamento, in seguito alle lunghe e costose pratiche giudiziarie a cui veniva sottoposta.

Lo stesso legislatore italiano riconobbe la necessità di derogare a favore di alcuni Enti ed Istituti alla procedura ordinaria come fece colle leggi sul Credito fondiario (14 giugno 1866), colla legge 15 agosto 1867, per la liquidazione dell'asse ecclesiastico sostituendo al principio dell'offerta quello dell'*attribuzione di un prezzo* per evitare, come accade ora, che siffatti giudizi si prolunghino oltre il necessario per il nessuno interesse che ha il creditore istante ed offerente di condurre a termine la procedura, quando debba accollarsi un immobile ad un prezzo che non gli conviene.

Mal si sarebbero valutati gli effetti soprattutto economici dipendenti dall'uno o dall'altro metodo, se questa statistica avesse presentato in blocco i dati raccolti e perciò ad ottenere che si potessero discernere più distintamente gli inconvenienti che si notano in questi giudizi secondo l'indirizzo loro dato, si è eseguito lo spoglio dei dati separatamente per i giudizi a base di offerta dai giudizi a base di stima.

Premesse queste considerazioni generali, che mi sono parse opportune non per fare una esposizione dottrinale affatto superflua parlando ad uomini così dotti e sperimentati, ma per ben chiarire gli intenti che mi hanno guidato in questa relazione, comincio senz'altro l'esame delle notizie raccolte.

III.

Esposizione dei dati statistici sui giudizi di spropriazione forzata di immobili compiuti nell'anno 1896.

I giudizi di esecuzione immobiliare terminati nel corso dell'anno 1896 con l'aggiudicazione definitiva degli immobili espropriati furono 3638 in tutto il Regno. Le proporzioni più alte, in rap-

porto alla popolazione, si ebbero nel distretto della Corte d'appello di Roma (31 ogni 100,000 abitanti), in quello di Cagliari (28), di Catania (27) e di Trani (24); e le più basse nei distretti di Milano (3), di Messina e di Brescia (4), di Venezia e di Ancona (6), di Firenze (7), di Parma (8), di Bologna e di Aquila (9).

Dei due modi prestabiliti dal Codice di procedura civile, articolo 633, per la determinazione del prezzo sul quale si debbono aprire gli incanti, fu prescelto il primo cioè la perizia in 969 giudizi (26.64 su 100), e il secondo, cioè quello dell'offerta di prezzo fatta dal creditore istante, negli altri 2669 (73.36 su 100). Osservando però i dati dei diversi distretti di Corte d'appello si rileva che le proporzioni dei due metodi non sono dappertutto le stesse, che anzi differiscono di molto da un distretto all'altro. Infatti mentre in quelli di Macerata, di Venezia e di Catania le perizie furono domandate solo per circa un ventesimo dei giudizi, essendosi fatta in tutti gli altri l'offerta del prezzo, al contrario nei distretti di Torino e di Casale fu maggiore la proporzione delle perizie che quella delle offerte di prezzo; e anche nei distretti di Genova e di Lucca la proporzione delle perizie fu abbastanza alta: di poco inferiore al 50 per cento. Ciò lascierebbe supporre che il multiplo di 60 volte il tributo prediale rappresenti, per quei distretti, un prezzo molto superiore al valore reale dei fondi.

I giudizi erano stati promossi quasi sempre contro il debitore direttamente (3,484 cioè 95.77 su 100) e solo in 154 casi (4.23 su 100) contro il terzo possessore. Ed è nei due distretti del Piemonte (Casale e Torino) dove furono più frequenti le procedure contro il terzo possessore (oltre il 10 per cento); mentre non se ne ebbe nessuna nei distretti di Brescia e di Parma e solo 1 o 2 in quelli di Milano, di Ancona e Sezioni, di Modena, della Toscana (Lucca e Firenze), di Bologna, di Potenza e di Messina.

Nella massima parte dei casi (3,469 cioè 95.35 su 100) il creditore che avea iniziato il procedimento condusse anche a termine, e furono solo 169 (4.65 su 100) i giudizi nei quali, avendo il creditore, che sosteneva la procedura d'esecuzione, trascurato di continuarla, altri creditori chiesero ed ottennero di essergli surrogati. E fu specialmente nel distretto di Venezia che questo fatto avvenne con maggior frequenza che altrove e cioè in 12 su 100 giudizi. Anche nei distretti di Roma e di Potenza tale proporzione fu abbastanza alta (8 e 9 su 100 rispettivamente). Per contro nel distretto di Cagliari su 189 giudizi terminati non avvenne alcuna surrogazione. Lo stesso dicasi pel distretto di Lucca su un totale di 72 giudizi.

Quanto alla natura delle proprietà messe in vendita, i 3,638 giudizi si ripartivano nel modo seguente: 1,140 (31.34 su 100) aveano per oggetto l'espropriazione di terreni; 1,173 (32.24) di fabbricati e 1,325 (36.42) di terreni e fabbricati insieme. Le proporzioni più alte per i terreni si ebbero nel distretto di Cagliari (64 su 100), di Messina (63) e di Catanzaro (57) e le più basse in quelli di Roma (9) e di Torino, Milano e Brescia (13 per ciascuno). Per i fabbricati una proporzione eccezionalmente alta si ha, pel distretto di Roma (83 su 100); strascico evidente della crisi edilizia che colpì la capitale; viene immediatamente dopo, ma con proporzione molto più bassa, il distretto di Palermo (46), e poi seguono i distretti di Bologna (41), di Ancona e di Catania (39) e di Perugia, (38). I minimi si riscontrano nei distretti di Casale (9) e di Venezia (14), i quali distretti, insieme con quello di Torino, presentano le proporzioni più alte di vendite di terreni e fabbricati insieme.

Non sempre i beni espropriati appartenevano in piena proprietà al debitore contro il quale fu promosso il giudizio, ma talora i debitori non aveano su di essi che dei diritti immobiliari limitati, e questi unicamente vennero espropriati, come nei casi di beni sotto vincolo di usufrutto, ovvero concessi in enfiteusi. Fu espropriata la piena proprietà in 3,424 giudizi (94.12 su 100), la nuda proprietà in 104 (2.85) dei quali 59 nel solo distretto di Palermo, e altri 18 in quello di Genova; l'usufrutto in 6 (0.17), tutti nei distretti di Napoli e di Trani; il dominio diretto in 21 (0.58), dei quali 8 nel solo distretto di Napoli; il dominio utile in 83 (2.28), dei quali 40 nel distretto di Roma e altri 15 in quello di Napoli.

Le notizie generali sulle espropriazioni finora esposte nel loro numero complessivo per tutto il Regno, e per quei distretti di Corte d'appello che presentavano le proporzioni più elevate o le più basse, si trovano nel prospetto qui appresso esposte partitamente per i singoli distretti.

Notizie generali sulle espropriazioni forzate di immobili.

Prospetto I.

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero dei giudizi di esecuzione immobiliare terminati con l'aggiudicazione definitiva degli immobili espropriati						Il giudizio era stato				Natura delle proprietà messe in vendita			Natura dei diritti immobiliari sui quali cadde la espropriazione				
	in seguito ad offerta di prezzo		in seguito a perizia		in completo		promosso contro		condotto a termine		Terreni	Fabbricati	Parte terreni e parte fabbricati	Dominio utile	Dominio diretto	Usufrutto	Nuda proprietà	Piena proprietà
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Genova	103	51.24	98	48.76	201	18.16	194	7	193	3	80	46	75	18	183
Casale	81	46.55	93	53.45	174	15.86	146	28	173	1	46	15	113	174
Torino	118	41.54	166	58.46	281	11.67	249	35	278	6	38	62	181	2	282
Milano	55	88.71	7	11.29	62	3.24	60	2	60	2	8	22	32	2	1	59
Brescia	58	90.62	6	9.38	64	4.31	64	..	61	3	8	14	42	1	63
Venezia	166	95.40	8	4.60	174	6.05	167	7	153	21	37	24	113	8	2	..	3	161
Parma	24	61.54	15	38.46	39	7.62	39	..	37	2	11	7	21	39
Modena (Sez.)	46	65.72	24	34.28	70	12.90	68	2	65	5	17	14	39	2	68
Lucca	40	55.56	32	44.44	72	10.19	70	2	72	..	8	25	39	6	1	65
Firenze	67	67.00	33	33.00	100	7.38	98	2	97	3	17	32	51	7	2	91
Bologna	77	77.00	23	23.00	100	8.54	93	2	99	1	37	41	22	..	1	99
Ancona	23	74.19	8	25.81	31	6.12	30	1	30	1	11	12	8	31
Macerata (Sez.)	47	95.92	2	4.08	49	10.54	47	2	48	1	12	17	20	49
Perugia (Sez.)	52	78.79	14	21.21	66	11.35	65	1	64	2	14	25	27	66
Roma	183	67.78	87	32.22	270	31.22	260	10	243	22	25	223	22	40	2	223
Aquila	72	78.26	20	21.74	92	9.15	84	8	86	6	30	14	48	..	4	88
Napoli	325	64.74	177	35.26	502	15.18	498	4	471	31	143	188	171	15	8	4	4	471
Potenza (Sez.)	74	90.24	8	9.76	82	15.21	80	2	75	7	34	14	34	..	1	81
Trani	319	84.39	59	15.61	378	23.80	371	7	355	23	144	120	114	..	1	2	5	370
Catanzaro . . .	155	85.63	26	14.37	181	14.12	172	9	172	9	103	33	45	3	178
Messina	17	89.47	2	10.53	19	4.07	17	2	18	1	12	4	3	1	18
Catania	231	93.15	17	6.85	248	27.40	242	6	236	12	98	97	53	1	3	244
Palermo	166	86.91	25	13.09	191	12.24	185	6	184	7	88	88	17	1	59	131
Cagliari	170	89.95	19	10.05	189	27.78	180	9	189	..	121	36	32	4	185
REGNO . .	2,669	73.36	969	26.64	3,638	12.56	4,843	154	3,469	169	1,140	1,173	1,325	83	21	6	104	3,424

Passiamo ora ad esaminare i diversi dati concernenti le aggiudicazioni degli immobili espropriati.

E qui conviene ricordare, come ho avvertito in principio, che da questo punto l'esposizione dei dati numerici è stata fatta separatamente, secondo che gli incanti erano stati aperti sulla base di un prezzo offerto dal creditore istante, ovvero su un prezzo determinato mediante perizia e ciò allo scopo di vedere quale di questi due metodi prestabiliti dal nostro Codice di procedura civile abbia presentato nella pratica minori inconvenienti, sia nell'interesse dei creditori sia in quello dei debitori espropriati.

Gli immobili venduti rimasero aggiudicati al creditore offerente in 1,100 giudizi (30. 23 su 100); ad altri oblatori in 2,476 (68. 06). Non sono qui compresi 62 giudizi (1. 70 su 100) nei quali gli immobili messi all'asta erano stati divisi in più lotti, taluno dei quali fu aggiudicato al creditore offerente e qualcuno ad altri oblatori.

Nei giudizi nei quali il prezzo d'incanto fu determinato mediante perizia, non è il caso di distinguere tra aggiudicazioni al creditore e aggiudicazioni ad altri oblatori. Anche se i beni venduti rimasero in tal caso aggiudicati al creditore, ciò avvenne perchè egli concorse all'asta come semplice oblatore quindi nessun valore avrebbe la distinzione suddetta.

Ben diverso è il caso in cui il prezzo d'incanto fu fissato in base alla offerta fatta dal creditore, perchè a seconda della proporzione alta o bassa di vendite nelle quali i beni rimasero aggiudicati al creditore si potrebbe forse con qualche fondamento inferire che non ultima causa del fatto è la maggiore o minore delicatezza del creditore nel fare l'offerta di prezzo. Quindi nei confronti che seguono non si terrà conto che dei giudizi nei quali il prezzo d'incanto fu quello offerto dal creditore. E perciò le proporzioni restano così modificate: in 1100 giudizi (42. 19 su 100) i beni rimasero aggiudicati all'offerente; e furono invece aggiudicati ad altri oblatori, certamente con aumento sul prezzo offerto, in 1507 (57. 81), cioè in circa tre quinti, proporzione abbastanza elevata e che potrebbe giustificare il sospetto che il prezzo offerto fosse molto spesso inferiore al valore reale dell'immobile.

I distretti dove furono più frequenti le aggiudicazioni al creditore offerente sono quelli di Cagliari (78 su 100), di Lucca, Roma

e Palermo (57 su 100), al contrario le aggiudicazioni ad altri oblatori furono relativamente più numerose in quelli delle Marche (76 su 100), di Torino (73), di Brescia (72), di Genova (71), di Trani (69), di Firenze (67), di Napoli e Catanzaro (60).

Confrontando per ciascuna vendita il prezzo d'aggiudicazione col prezzo al quale furono aperti gli incanti si vede che in 2551 vendite (70. 12 su 100) il primo fu superiore al secondo, in 487 (13. 39) fu pari e in 600 (16. 49) fu inferiore.

Calcolando queste proporzioni separatamente sui giudizi con offerta di prezzo e su quelli con perizia dei beni si hanno i risultati seguenti:

	Su 100 aggiudicazioni il prezzo fu		
	superiore a quello di incanto in	p a r i a quello di incanto in	inferiore a quello di incanto in
Giudizi con offerta di prezzo .	78.79	17.47	3.74
Giudizi con perizia.	46.23	2.17	51.60

Cioè nelle aggiudicazioni a base di offerta si raggiunge assai più frequentemente che nelle vendite precedute da perizia, un prezzo superiore a quello d'incanto; il che mostra come il multiplo del tributo fondiario sul quale si fonda l'offerta riesca, nella maggior parte dei casi, inferiore al valore dei beni subastati.

È notevole il fatto che in oltre la metà degli incanti aperti su prezzo determinato mediante perizia vi furono ribassi non di rado considerevoli. Qualche caso di ribasso si ebbe anche negli incanti aperti su prezzo offerto dal creditore istante, e ciò quando esso era o uno degli Istituti esercente il credito fondiario o il Demanio dello Stato i quali, come ho accennato nella prima parte di questa relazione, sono esonerati dall'obbligo di ritenersi l'immobile di cui hanno richiesta la vendita; per il che, se non trovinsi oblatori alla prima udienza, si procede, come nelle aste precedute da apposita perizia, a successivi incanti ribassando correlativamente il prezzo.

Considerando i singoli distretti risulta che in taluni il numero dei giudizi nei quali il prezzo di aggiudicazione fu inferiore a quello

di incanto, raggiunse proporzioni elevatissime, essendovene stati 27 su 132 nel distretto di Lucca, 16 su 19 in quello di Cagliari e la totalità (8) in quello di Potenza.

In circa un terzo del numero complessivo delle espropriazioni avvenute (36 su 100 nei casi di offerta e 34 nei casi di perizia) la prima aggiudicazione non fu la definitiva essendo stata successivamente presentata, nei termini di legge, un'offerta d'aumento non minore del sesto sul prezzo al quale erano stati deliberati gl'immobili.

I distretti dove furono più frequenti i casi d'aumento del sesto sono quelli di Aquila, Catanzaro, Potenza, Casale e Torino nei quali tale aumento si ebbe in una metà circa delle vendite. Per contro furono assai scarsi nel distretto di Cagliari dove di poco sorpassarono il decimo.

Per maggiori specificazioni può consultarsi il seguente prospetto:

Aggiudicazioni.

NB. — In questo e nei successivi prospetti III, IV, V e VII le notizie sono date separatamente secondo che gli incanti erano stati aperti sulla base di un prezzo offerto dal creditore istante (*Off.*), ovvero su un prezzo determinata mediante perizia (*Per.*).

Prospetto II.

ISTRETTI	L'aggiudicazione venne fatta			Aggiudicazioni ad un prezzo			Aggiudicazioni in seguito ad aumento del sesto		DISTRETTI	L'aggiudicazione venne fatta			Aggiudicazioni ad un prezzo			Aggiudicazioni in seguito ad aumento del sesto				
	Al creditore offerente	Ad altri oblatori	Al creditore e ad altri (a)	Superiore a quello d'incanto	Pari a quello d'incanto	Inferiore a quello d'incanto	Cifre effettive	Su 100 del totale		Al creditore offerente	Ad altri oblatori	Al creditore e ad altri (a)	Superiore a quello d'incanto	Pari a quello d'incanto	Inferiore a quello d'incanto	Cifre effettive	Su 100 del totale			
di	1	2	3	4	5	6	7	8	di	1	2	3	4	5	6	7	8			
Corte d'appello									Corte d'appello											
Genova . . .	Off. . .	30	73	..	91	11	1	45	43.69	Perugia . . .	Off. . .	17	34	1	43	6	3	25	48.08	
	Per.	98	..	52	1	45	23	33.47	(Sezione)	Per.	14	..	5	1	8	1	7.14	
Casale . . .	Off. . .	30	51	..	75	6	..	38	46.90	Roma . . .	Off. . .	105	78	..	130	41	12	57	31.15	
	Per.	93	..	76	..	17	65	69.89		Per.	87	..	18	1	68	25	28.74	
Torino . . .	Off. . .	31	83	4	109	6	3	40	33.90	Aquila . . .	Off. . .	28	37	7	58	12	2	32	44.44	
	Per.	166	..	119	..	47	62	37.35		Per.	20	..	2	..	18	12	60.00	
Milano . . .	Off. . .	23	32	..	49	6	..	15	27.27	Napoli . . .	Off. . .	119	182	24	266	39	20	119	36.62	
	Per.	7	..	4	1	2		Per.	177	..	57	2	118	52	29.38	
Brescia . . .	Off. . .	16	42	..	54	4	..	16	27.59	Potenza . . .	Off. . .	31	32	11	52	10	12	33	44.59	
	Per.	6	..	2	..	4	1	16.66	(Sezione)	Per.	8	8	4	50.00	
Venezia . . .	Off. . .	68	94	4	144	21	1	55	33.13	Trani . . .	Off. . .	98	221	..	255	62	2	144	45.14	
	Per.	8	..	2	..	6	3	37.50		Per.	59	..	22	2	35	16	27.12	
Parma . . .	Off. . .	10	14	..	20	4	..	6	25.00	Catanzaro . . .	Off. . .	62	93	..	127	24	4	74	47.74	
	Per.	15	..	5	..	10	4	26.67		Per.	26	..	8	2	16	9	3.46	
Modena . . .	Off. . .	19	27	..	44	2	..	16	34.78	Messina . . .	Off. . .	7	9	1	14	3	..	1	1	5.88
(Sezione)	Per.	24	..	10	1	13	8	33.33		Per.	2	..	1	..	1	1	50.00	
Lucca . . .	Off. . .	23	17	..	31	8	1	21	52.50	Catania . . .	Off. . .	81	150	..	178	52	1	86	37.23	
	Per.	32	..	5	..	27	14	43.75		Per.	17	..	12	2	3	5	2.94	
Firenze . . .	Off. . .	21	42	4	56	9	2	22	32.84	Palermo . . .	Off. . .	93	70	3	126	40	..	55	33.13	
	Per.	33	..	15	1	17	5	15.15		Per.	25	..	17	4	4	5	20.00	
Bologna . . .	Off. . .	39	35	3	60	16	1	18	23.38	Cagliari . . .	Off. . .	132	38	..	59	80	31	22	12.94	
	Per.	23	..	10	2	11	8	34.78		Per.	19	..	2	1	16	1	5.26	
Ancona . . .	Off. . .	5	18	..	21	1	1	7	30.43	REGNO	Off. . .	1100	1507	62	2103	466	100	971	36.38	
	Per.	8	..	3	..	5	2	25.00		Per.	969	..	448	21	500	326	33.64	
Macerata (Sezione)	Off. . .	12	35	..	41	3	3	24	51.06	Totale generale	1100	2476	62	2551	487	600	1297	35.65		
	Per.	2	..	1	..	1											

(a) In parte al creditore offerente e in parte ad altri oblatori.

L'ammontare complessivo dei debiti che motivarono le espropriazioni fu di lire 47,884,210, in media lire 1. 65 per abitante. Però questa media differisce di molto per i vari distretti, da un massimo di lire 17 in quello di Roma, passandosi immediatamente a 3 in quelli di Napoli e di Trani per scendere fino ai minimi di lire 0 26 in quello di Brescia, a 0. 21 in quello di Parma e Messina, a 0. 10 in quello di Venezia.

I debiti di considerevole entità (oltre le 100,000 lire) furono più frequenti che altrove nel distretto di Roma (in 13 su 100 espropriazioni) viene subito dopo, ma con proporzione assai più bassa, quello di Firenze (in 4 su 100). I debiti minimi furono in proporzione molto elevata nella Sardegna dove in 20 su 100 giudizi il debito non superava le 500 lire, e fra tutti gli altri, tranne 2 soli per un debito tra le 50,000 e le 100,000 lire, non ve ne fu nessuno per un debito di oltre 50,000.

L'ammontare complessivo del prezzo sul quale furono aperti gli incanti risultò di lire 60,001,074 e l'ammontare di quello al quale furono definitivamente deliberati tutti gli immobili espropriati di lire 56,994,668.

Paragonando fra loro questi due dati e quello su esposto dell'ammontare del debito pel quale si procedette all'espropriazione, si rileva che il prodotto ricavato dalle vendite definitive superò appena di un quinto (19. 02 per 100) l'ammontare del debito e riuscì inferiore di circa un ventesimo (5, 02 per cento) al prezzo sul quale erano stati aperti gli incanti, per effetto dei ribassi verificatisi in quelli nei quali il valore dei fondi era stato determinato mediante perizia.

Istituendo questo medesimo confronto fra i tre dati, separatamente per le vendite a base di offerta di prezzo e per quelle a base di perizia, si trova che per le prime l'ammontare del debito fu di lire 30,388,157, il prezzo d'incanto di lire 24,297,561 e il prezzo di aggiudicazione di lire 36,532,333 e quindi che quest'ultimo fu superiore tanto all'ammontare del debito (del 5 per 100) quanto al prezzo d'incanto (del 20 per cento); e per le altre che l'ammontare del debito fu di lire 17,496,053, il prezzo d'incanto di lire 35,703,513 e il prezzo di aggiudicazione di lire 20,462,335 e quindi che quest'ultimo fu bensì superiore all'ammontare del debito (del 17 per 100) ma rimase al disotto del prezzo d'incanto (del 43 per 100).

Questa enorme diminuzione dà legittimo motivo a ritenere che

le perizie fossero nel più dei casi esagerate, al che non è forse estranea la circostanza che l'onorario dei periti si commisura ordinariamente all'entità della stima.

È forse superfluo avvertire che non per tutte le singole vendite sussistono i rapporti qui esposti per le cifre totali del Regno; e si dirà in seguito in quante di esse il prezzo di aggiudicazione fu inferiore, uguale, superiore a quello d'incanto e all'ammontare del debito.

Importantissima è la notizia dell'ammontare delle spese che debbono prelevarsi sul prezzo di vendita, le quali non di rado assorbono gran parte del prezzo medesimo e in taluni casi lo sorpassano. Non si è tenuto conto delle altre spese occorse nei giudizi di espropriazione perchè o non sono proprie dei medesimi, quali le tasse di registro e di trascrizione delle vendite che devono pagarsi anche nelle alienazioni volontarie: ovvero non hanno nessuna influenza sui risultati economici dei giudizi, perchè sono ordinariamente a carico di chi vi ha dato causa sollevando contestazioni non fondate.

L'ammontare complessivo delle spese gravanti sul prezzo ricavato dalle vendite fu di lire 3,272,291, cioè il 7. 32 per cento dello ammontare complessivo pel quale furono definitivamente deliberati gl'immobili espropriati. Questa percentuale fu del 6. 69 per cento per i giudizi con offerta di prezzo e alquanto più alta, cioè 8. 53 per 100 per quelli in seguito a perizia.

Per i giudizi con offerta di prezzo la percentuale più alta delle spese complessive si ebbe nel distretto di Parma dove raggiunse il 16 per cento del prezzo e la meno alta in quello di Milano (2. 31 per cento); e per i giudizi con perizia, il massimo si ebbe nel distretto di Ancona (il 50 per cento) e il minimo nei distretti di Bologna (1. 71 per cento) e di Milano (1. 88 per cento).

Sottraendo dall'ammontare complessivo del prezzo ricavato dalle vendite, l'ammontare delle spese, risulta che il prodotto si riduce al 92. 67 per cento del prodotto lordo e considerando separatamente le due specie di giudizi, al 93. 30 per cento nei giudizi con offerta di prezzo e al 91. 46 per cento in quelli a base di perizia.

Un più particolareggiato confronto di queste notizie di carattere economico, per i diversi distretti di Corte d'appello, si può fare osservando i dati raccolti nel prospetto seguente:

Ammontare dei debiti che motivarono le espropriazioni, dei prezzi d'incanto, dei prezzi di aggiudicazione e delle spese gravanti su questi.

Prospetto III.

DISTRETTI li Corte d'appello	Ammontare del debito (a) pel quale si era proceduto alla espropriazione								In complesso		Ammontare complessivo del prezzo sul quale furono aperti gli incanti	Ammontare complessivo del prezzo pel quale definitivamente deliberati gli immobili espropriati	Ammontare complessivo delle spese gravanti sul prezzo ricavato dalla vendita	Ammontare complessivo del prodotto netto delle vendite, cioè dedotte le spese gravanti sul prezzo (col. 14)				
	Su 100 espropriazioni avvenute l'ammontare del debito era								Cifre effettive	Media per abitante				Lire	Lire	Lire	Lire	Per ogni 100 lire del prodotto lordo (colonna 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8										
Genova	Off.	0.99	10.94	15.42	15.92	9.96	26.87	10.95	8.46	0.49	..	329,515	0.29	254,024	599,272	63,171	524,791	90.82
	Per.											600,470	0.54	942,251	876,954	105,442	582,458	84.68
Casale	Off.	1.72	7.53	10.34	12.06	9.19	33.33	12.06	12.63	0.57	0.57	391,850	0.36	432,603	957,492	86,459	871,033	90.97
	Per.											667,577	0.61	1,371,157	1,667,132	159,312	1,507,820	90.44
Torino	Off.	0.70	15.49	14.44	12.33	7.39	23.24	11.97	12.68	1.06	0.70	1,086,449	0.44	1,421,148	1,281,447	101,713	1,178,824	92.13
	Per.											1,200,066	0.49	2,331,947	2,542,828	225,883	2,316,945	91.12
Milano	Off.	4.84	4.84	4.84	4.84	24.19	29.03	14.52	11.29	1.61	848,664	0.44	820,525	1,731,994	39,948	1,692,046	97.63
	Per.											162,273	0.08	335,923	332,558	6,253	326,305	98.12
Brescia	Off.	1.56	20.31	14.06	4.69	3.13	32.81	10.94	12.50	306,587	0.21	401,131	846,598	42,329	804,269	95.00
	Per.											81,042	0.05	141,615	134,783	12,747	122,036	90.54
Venezia	Off.	1.72	15.52	13.52	14.94	5.17	21.84	14.37	10.34	0.58	..	275,896	0.09	571,414	1,411,632	122,140	1,289,512	91.34
	Per.											19,727	0.01	54,306	48,409	12,528	35,831	74.12
Parma	Off.	15.38	17.95	15.38	10.26	28.21	7.69	5.13	55,604	0.11	48,380	113,683	8,508	70,329	87.94
	Per.											53,323	0.10	117,243	89,467	14,157	74,060	83.95
Modena	Off.	10.00	17.14	5.72	7.14	20.00	18.57	17.14	1.43	2.86	903,827	1.06	599,119	1,174,117	53,028	1,121,089	95.48
	Per.											173,222	0.32	691,688	567,272	34,035	530,417	58.53
Lucca	Off.	9.72	12.50	6.94	9.72	29.16	11.12	20.84	408,531	0.58	422,067	709,753	67,170	642,583	90.53
	Per.											167,135	0.23	933,801	736,730	84,893	651,837	88.47
Firenze	Off.	2.00	13.00	11.00	12.00	3.00	20.00	19.00	13.00	3.00	4.00	894,439	0.66	1,130,809	1,397,777	102,785	1,294,962	92.75
	Per.											843,541	0.62	739,090	593,955	52,143	541,812	91.22
Bologna	Off.	14.00	13.00	9.00	11.00	14.00	20.00	15.00	2.00	2.00	973,332	0.83	815,596	1,531,767	54,008	1,012,759	94.93
	Per.											118,297	0.10	543,346	546,879	9,126	524,784	98.29
Ancona	Off.	3.22	12.90	38.71	..	3.23	12.90	6.45	16.13	3.23	3.23	201,742	0.39	108,407	367,261	25,930	259,139	90.90
	Per.											38,448	0.08	33,085	23,805	11,817	11,988	50.35
Macerata	Off.	10.20	20.41	10.20	8.17	28.57	12.25	10.20	227,729	0.49	232,604	446,690	48,812	397,878	89.07
	Per.											1,500	0.01	5,514	9,268	1,905	7,363	79.45
Perugia	Off.	3.03	7.57	12.12	9.09	10.61	13.64	10.61	22.72	7.58	3.03	895,758	1.54	704,413	907,238	42,575	785,821	94.92
	Per.											100,675	0.17	102,073	80,288	15,064	65,224	81.23

(a) Nel classificare le espropriazioni secondo l'ammontare del debito non si è seguita la consueta distinzione, poichè sul fatto che gli incanti siano stati aperti in base ad offerta del creditore istante, ovvero in base a perizia, non può avere avuto alcuna influenza l'ammontare del debito per il quale si era proceduto.

Segue Ammontare dei debiti che motivarono le espropriazioni, dei prezzi

Segue Prospetto III.

DISTRETTI di Corte d'appello	Ammontare del debito (a) pel quale si era proceduto alla Su 100 espropriazioni avvenute l'ammontare del debito era								
	Di non oltre 100 lire	Da oltre 100 a 500	Da oltre 500 a 1.000	Da oltre 1.000 a 1.500	Da oltre 1.500 a 2.000	Da oltre 2.000 a 5.000	Da oltre 5.000 a 10.000	Da oltre 10.000 a 50.000	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Roma.	Off.	0 74	9.63	5.93	5 19	3 33	13.70	11.85	0.00
	Per.								
Aquila.	Off.	5.43	14.13	8.70	4.35	29.35	19.56	13.04
	Per.								
Napoli.	Off.	0.80	7.77	14.94	10.76	8.37	25.70	13.54	15.34
	Per.								
Potenza.	Off.	14.64	9.78	7.32	10.97	20.73	10.97	21.95
	Per.								
Trani.	Off.	0.27	7.14	9.52	9.26	7.14	24.07	16.67	21.96
	Per.								
Catanzaro.	Off.	1.11	12.15	11.60	7.73	5.53	19.89	18.23	21.00
	Per.								
Messina.	Off.	21.06	5.26	..	5.26	36.84	26.32	5.26
	Per.								
Catania.	Off.	0.40	14.92	12.10	8.07	10.48	20.97	16.13	15.32
	Per.								
Palermo.	Off.	1.05	9.95	20.42	7.33	9.42	24.61	13.09	11.52
	Per.								
Cagliari.	Off.	1 06	19.05	16 41	12.69	5.29	23.81	8.99	11.64
	Per.								
REGNO	Off.
	Per.								
Totale generale . .		0.82	11 27	13.22	9.79	7.40	23.28	14.16	16.05

d'incanto, dei prezzi di aggiudicazione e delle spese gravanti su questi.

espropriazione		In complesso		Ammontare complessivo del prezzo sul quale furono aperti gli incanti	Ammontare complessivo del prezzo pel quale furono definitivamente deliberati gli immobili espropriati	Ammontare complessivo delle spese gravanti sul prezzo ricavato dalla vendita	Ammontare complessivo del prodotto netto delle vendite, cioè dedotte le spese gravanti sul prezzo (col. 14)	
Da oltre 50.000 a 100.000	Di oltre 100.000 lire	Cifre effettive	Media per abitante				Cifre effettive	Per ogni 100 lire del prodotto lordo (colonna 14)
9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.67	12.96	8,554,274	9 90	5,597,714	6,028,120	7,228	424,090	98.32
		5,777,709	6.68	16,811,641	4,461,396	9,512	334,753	97.24
1.09	4 35	1,047,995	1.04	687,820	1,418,802	78,753	1,358,679	94.52
		166,570	0.17	577,208	155,926	34,791	121,135	77.69
1.59	1.19	2,892,949	0.87	2,929,585	4,005,985	298,190	3,693,455	94.53
		5,094,220	1.80	5,490,616	4,237,764	331,952	3,556,272	91.46
2 44	1.22	778,599	1.44	1,092,182	1,072,040	70,114	1,001,926	93.47
		38,620	0.07	248,396	175,410	30,491	144,919	82.61
2.91	1.06	3,780,402	2.38	2,615,138	4,147,422	200,320	3,219,736	94.14
		1,443,336	0.91	1,831,730	1,227,910	53,605	1,037,736	95.08
2.21	0.55	1,496,248	1.17	705,775	1,778,608	116,757	1,661,851	93.44
		292,795	0.24	593,689	460,483	33,265	427,218	92.78
..	..	58,807	0.12	31,229	99,400	9,971	89,279	89.96
		40,961	0.09	849,943	367,171	1,593	8,007	83.41
1.21	0.40	1,928,750	2.13	1,263,135	2,266,801	191,183	2,075,618	91.57
		125,200	0.14	214,986	264,330	20,270	244,060	90.44
2.09	0.52	1,199,895	0.77	913,892	1,610,396	81,085	1,479,697	94.80
		210,485	0.14	646,147	828,659	31,657	789,684	96.14
1.06	..	850,315	1.25	495,751	548,018	55,770	470,164	89.39
		68,861	0.10	95,486	32,958	11,883	20,834	63.68
..	..	30,388,157	1.05	24,297,561	36,532,333	1,967,947	27,429,610	93.30
		17,496,053	0.60	35,703,513	20,462,335	1,304,344	13,983,553	91.46
2.14	1.87	47,884,210	1.65	60,001,064	56,994,668	3,272,291	41,413,163	92 67

(a) Veggasi la nota (a) nelle due pagine precedenti.

Si è già precedentemente rilevato che l'ammontare complessivo al quale furono aggiudicati gli immobili, fu superiore del 19 per cento all'ammontare complessivo del debito pel quale si procedette alle esecuzioni immobiliari. Non si deve però credere che per tutte le singole vendite sussista tale rapporto fra questi due dati; che anzi in non poche di esse il prezzo di aggiudicazione non fu sufficiente a pagare il debito, come avvenne per 36 su 100 di quelle con offerta di prezzo e per 25 su 100 di quelle con perizia.

E quindi opportuno indicare le percentuali delle vendite classificandole in base al rapporto tra il prezzo di aggiudicazione e il debito che vi aveva dato causa. Su 100 vendite con offerta di prezzo questo fu superiore al debito di oltre il 90 per cento in 2. 59, da oltre il 70 fino al 90 per cento in 7. 83, da oltre il 50 fino al 70 in 7. 46, da oltre il 25 fino al 50 in 9. 55, di non oltre il 25 per cento in 8. 28; il prezzo fu pari al debito in pochissime (0. 41) e fu superiore di non oltre il 25 per 100 in 7. 72, da oltre il 25 fino al 100 per cento in 20. 53, di oltre il 100 per cento nelle rimanenti, e, cioè, fu fra il doppio e il triplo del debito in 13. 15 su 100, fra il triplo e il quintuplo in 9. 36, fra il quintuplo e il decuplo in 6. 86 e oltre il decuplo in 6. 26. Per le vendite a base di perizia si hanno queste altre proporzioni: su cento vendite il prezzo fu superiore al debito di oltre il 90 per 100 in 1. 03, da oltre il 70 fino al 90 in 4. 95, da oltre il 50 fino al 70 in 5. 06, da oltre il 25 fino al 50 in 7. 95, di non oltre il 25 per 100 in 6. 09; il prezzo fu pari al debito anche qui in pochissime (0. 21) e fu superiore di non oltre il 25 per cento in 10. 22, di oltre il 25 fino al 100 per cento in 19. 29, e di oltre il 100 per cento nelle rimanenti, e, cioè, fu fra il doppio e il triplo del debito in 12. 49, fra il triplo e il quintuplo in 12. 49, fra il quintuplo e il decuplo in 9. 90, e oltre il decuplo in 10. 32. E considerate nel loro insieme tutte le vendite, escludendo le pochissime nelle quali il prezzo e il debito si uguagliavano, si rileva che di quelle nelle quali il prezzo raggiunto fu inferiore al debito (32. 87 su 100 del totale) in oltre una quinta parte lo fu da più di 70 a 90 per cento e in un quindicesimo di più che 90 per cento. E delle vendite ad un prezzo superiore al debito (66. 77 su 100 del totale) in una decima parte il prezzo fu tra il quintuplo e il decuplo del debito e in poco meno di altrettanto superò anche il decuplo.

Osservando i dati sulle vendite con offerta di prezzo le percentuali maggiori di aggiudicazioni ad un prezzo superiore al debito si riscontrano nei distretti di **Brescia**, **Modena** e **Ancona** (83 su 100) e le proporzioni più elevate di aggiudicazioni ad un prezzo inferiore al debito nei distretti di **Roma** (51 su 100), di **Messina** (53 su 100) e di **Cagliari** (54 su 100). Per le vendite in base a perizia le percentuali maggiori di aggiudicazioni ad un prezzo superiore al debito si hanno nei distretti di **Modena** (96 su 100) e di **Bologna** (91 su 100) e le percentuali più alte di aggiudicazioni ad un prezzo inferiore all'ammontare del debito nei distretti di **Potenza** (50 su 100) e di **Catanzaro** (46 su 100).

Nel prospetto qui appresso sono esposte le percentuali per ciascuno dei distretti di Corte d'appello.

Rapporto tra l'ammontare del prezzo di aggiudicazione e l'ammontare del debito.

(Rapporti centesimali).

Prospetto IV.

DISTRETTI d Corte d'appello		Su 100 giudizi di esecuzione immobiliare, l'ammontare del prezzo di aggiudicazione in confronto del prezzo del debito fu												
		inferiore					6 pari	superiore						
		1 di oltre il 90 %	2 di oltre il 70 fino al 90 %	3 di oltre il 50 fino al 70 %	4 di oltre il 25 fino al 50 %	5 di non oltre il 25 %		7 di non oltre il 25 %	8 di oltre il 25 fino al 100 %	di oltre il 100 %.				
										9 fra il doppio e il triplo	10 fra il triplo e il quintuplo	11 fra il quintuplo e il decuplo	12 oltre il decuplo	
Genova	Off.	0 97	6.79	6.79	8.74	10.68	0.97	7.77	24.27	9.71	10.68	6.80	5.83	
	Per.	1.02	9 13	3.06	9. 18	12 24	..	12.24	19.39	8.16	10.22	8.16	7.15	
Casale	Off.	1.24	6.16	1.24	7.41	8.64	..	8.64	29.63	13.58	7.41	6.17	9.83	
	Per.	2.16	7 53	4.30	..	10.74	22 59	12.90	12.90	12 90	13.98	
Torino	Off.	0.85	3.38	4 24	8.43	11.02	..	11.02	19.48	15.26	9.32	9.32	7.63	
	Per.	3.62	2.42	6.63	4.81	0.60	7.23	22.89	10.84	12.01	15.06	13.86	
Milano	Off.	1.82	1.82	9.09	10.91	3.64	16 36	20.01	14.51	14.54	7 27	..	
	Per.	14.28	14.28	14.28	..	28 58	14.29	..	14.29	
Brescia.	Off.	1.72	6.39	3.45	5.17	..	3.44	24.14	13.80	12.07	17.25	12.07	
	Per.	16.67	33.33	..	33 33	16.67	..	
Venezia	Off.	3.01	5.42	9.03	9.64	3.61	0.60	6.63	22.29	13.28	9.64	7 23	9.64	
	Per.	12.50	12.50	25.00	12.50	12.50	12.50	12.50	
Parma	Off.	8.33	16.67	..	4.17	..	8.33	12.50	12.50	16.67	16.67	4.16	
	Per.	13.34	6.67	13.33	26.66	13.33	13.33	13.34	..	
Modena. (Sezione)	Off.	2.17	2.17	6.52	2.17	2.17	2.17	2.17	23.92	15.22	13.05	10 87	17.40	
	Per.	4.16	20.83	25.02	16.67	4 15	12.50	16.67	
Lucca	Off.	2 50	2.50	10.00	17.50	..	2.50	10 00	17.50	17.50	12.50	7 50	
	Per.	3.12	3.12	6.25	..	3:12	21.88	15.63	15.63	18.75	12.50	
Firenze.	Off.	1.49	5.97	4.48	7.46	8.96	..	11.94	14 92	4.43	11.95	8.95	19.40	
	Per.	9.09	6 06	3.03	6 06	..	9.09	12.12	18.19	12.12	6.06	18.18	
Bologna	Off.	6.49	3.90	7.79	6.49	6.49	..	11.69	23.38	9.09	3.90	7.79	12.99	
	Per.	8.70	21.74	8.69	8.69	8.69	43.49	
Ancona	Off.	4.35	..	8.70	4.35	8.70	17.40	21.73	13.04	8.69	13.04	
	Per.	12.50	12.50	..	12.50	25.00	25.00	12.50	
Macerata. (Sezione)	Off.	2.13	2.13	4.26	10.64	4.27	..	6.36	23 41	12 77	14.90	6.36	12.77	
	Per.	50.00	50.00	

**Segue Rapporto tra l'ammontare del prezzo di aggiudicazione
e l'ammontare del debito.**

(Rapporti centesimali).

Segue Prospetto IV.

DISTRETTI di Corte d'appello		Su 100 giudizi di esecuzione immobiliare, l'ammontare del prezzo di aggiudicazione in confronto del prezzo del debito fu											
		inferiore					pari	superiore					
		1	2	3	4	5		7	8	di oltre il 100 %			
										9	10	11	12
di oltre il 90 %	di oltre il 70 fino al 90 %	di oltre il 50 fino al 70 %	di oltre il 25 fino al 50 %	di non oltre il 25 %	di non oltre il 25 %	di oltre il 25 fino al 100 %	fra il doppio e il triplo	fra il triplo e il quintuplo	fra il quintuplo e il decuplo	oltre il decuplo			
Perugia (Sezione)	Off. . .	1.92	1.92	7.70	9.62	17.31	1.92	13.46	21.14	5.78	9.62	1.92	7.69
	Per. . .	7.14	7.14	7.14	7.11	14.29	..	28.58	14.29	7.14	7.14
Roma	Off. . .	5.46	14.76	9.83	11.48	9.84	0.54	7.65	9.29	12.57	5.46	6.01	7.11
	Per. . .	3.44	6.90	5.75	18.39	8.05	..	10.33	6.90	8.05	13.81	10.33	8.05
Aquila	Off.	5.56	8.33	12.50	12.50	1.39	5.56	27.78	8.33	11.11	2.78	4.16
	Per.	20.00	20.00	10.00	15.00	15.00	15.00	..	5.00
Napoli	Off. . .	1.23	8.31	5.23	6.46	6.15	0.31	7.08	19.38	17.23	13.53	8.93	6.16
	Per.	5.09	5.07	5.65	3.99	0.57	8.47	21.46	19.77	12.99	7.90	9.04
Potenza (Sezione)	Off. . .	2.70	8.09	12.16	13.52	9.46	..	9.46	18.93	10.81	10.81	2.70	1.36
	Per.	12.50	12.50	12.50	12.50	25.00	..	12.50	..	12.50
Trani	Off. . .	2.51	9.74	7.21	14.11	11.60	..	6.58	21.00	12.22	7.51	5.96	1.56
	Per. . .	5.08	11.86	8.47	8.47	6.79	..	11.86	16.96	8.47	10.17	10.17	1.70
Catanzaro	Off. . .	4.52	14.20	12.26	9.63	3.87	..	4.52	16.12	13.54	9.63	7.09	4.52
	Per.	3.85	7.70	23.08	11.53	..	15.39	11.53	11.53	7.09	..	7.70
Messina	Off. . .	11.76	17.65	17.65	..	5.88	5.88	17.66	11.76	5.88	5.88
	Per.	50.00	50.00	..
Catania	Off. . .	1.30	5.63	5.20	10.82	8.22	..	12.12	23.81	11.26	8.23	6.49	6.92
	Per.	5.88	11.76	11.76	5.88	..	11.77	11.77	17.64	11.77	11.77	..
Palermo	Off. . .	4.22	9.04	6.01	6.63	7.23	..	3.61	29.52	16.87	7.23	6.03	3.61
	Per.	4.00	..	8.00	..	16.00	20.00	20.00	28.00	..	4.00
Cagliari	Off. . .	4.71	12.34	14.10	14.10	8.82	1.18	7.63	18.24	13.55	3.55	1.18	0.60
	Per. . .	10.53	5.26	10.54	5.26	5.26	..	15.79	26.31	..	15.79	5.26	..
REGNO	Off. . .	2.59	7.83	7.46	9.55	8.28	0.41	7.72	20.53	13.15	9.36	6.86	6.26
	Per. . .	1.03	4.95	5.06	7.95	6.09	0.21	10.22	19.29	12.49	12.49	9.90	10.32
<i>Totale generale . .</i>		2.17	7.06	6.81	9.13	7.70	0.36	8.38	20.20	12.97	10.19	7.69	7.34

Un confronto analogo a quello ora fatto tra il prezzo di aggiudicazione e il debito è utile fare tra il prezzo di aggiudicazione e quello sul quale furono aperti gli incanti, allo scopo di vedere in quante vendite il primo fu inferiore, uguale, o superiore al secondo ed in quale misura.

Si è già avvertito che l'ammontare complessivo del prezzo d'aggiudicazione risultò inferiore a quello d'incanto, ciò peraltro non avvenne in tutte le singole vendite, ma in meno di un venticinquesimo (3. 74) delle vendite con offerta di prezzo e in oltre una metà (51. 60) in quelle a base di perizia.

Fu già rilevata l'enorme differenza tra queste due proporzioni avvertendo che le poche vendite con offerta nelle quali vi fu diminuzione sul prezzo del bando sono quelle nelle quali creditore istante era il Demanio dello Stato o qualcuno degli Istituti esercenti il credito fondiario per i quali non si applica la disposizione del Codice che dichiara aggiudicatario pel prezzo offerto il creditore offerente quando non si presentino all'udienza altri oblatori. Delle vendite con offerta di prezzo se ne ebbero circa un quinto (17. 46 su 100) per le quali l'aggiudicazione avvenne ad un prezzo uguale a quello del bando, e delle rimanenti in 78. 80 su 100 vi fu aumento e questo in non poche di esse fu anche relevantissimo essendo stato il prezzo di aggiudicazione oltre il quintuplo di quello del bando in una settima parte, e in talune fra queste anche oltre il decuplo. Per i giudizi a base di perizia, nei quali, come si è detto, in oltre una metà le aggiudicazioni avvennero con diminuzione del prezzo del bando, questa diminuzione fu anche considerevole, eccedendo il 70 per cento in circa un settimo. In 46. 23 su 100 il prezzo di aggiudicazione fu superiore e solo per pochissimi casi (una venticinquesima parte) in misura rilevante, cioè fu oltre il quintuplo del prezzo del bando.

Procediamo ora a confrontare fra loro i dati dei singoli distretti di Corte d'appello, incominciando da quelli concernenti i giudizi a base di offerta di prezzo.

Tralascieremo di tener conto dei giudizi nei quali l'aggiudicazione avvenne con diminuzione sul prezzo offerto, perchè nei giudizi a base di offerta non si fa luogo a diminuzione che nei casi specialissimi che abbiamo già indicato.

Nei giudizi nei quali l'aggiudicazione avvenne con aumento sul prezzo d'incanto l'aumento minimo (di non oltre il 25 per cento) fu più frequente nei distretti di Firenze e di Roma (in circa tre decimi del totale dei giudizi) e meno frequente in quelli di Milano (in 4 su 100 giudizi) e di Casale (in 6 su 100) e l'aumento massimo (per cui il prezzo di aggiudicazione superò il quintuplo del prezzo d'incanto) fu più frequente nel distretto di Casale (in 27 su 100 giudizi) e in quello di Genova (in 24 su 100) e meno frequente in quello di Cagliari (in 3 su 100). Per i giudizi a base di perizia l'aumento minimo (di non oltre il 25 per cento) si ebbe più spesso nel distretto di Milano (in 43 su 100) e di Firenze (in 39 su 100) e più raramente nel distretto di Cagliari (in 11 su 100) dove però non vi fu nessun altro giudizio in cui l'aumento fosse stato maggiore. L'aumento massimo (essendosi avuto un prezzo di aggiudicazione che superò il quintuplo del prezzo del bando) si riscontra più di sovente nel distretto di Catania (in 18 su 100) e subito dopo in quello di Palermo (in 16 su 100) mentre in quasi tutti gli altri distretti il prezzo di aggiudicazione non superò il triplo di quello d'incanto.

Alcuni casi tipici di aggiudicazioni ad un prezzo superiore a quello del bando si ebbero nel distretto di Milano dove da un'offerta di 1000 lire si salì a un prezzo di lire 7250; da 150 a 3700; da 80,000 a 227,100; da 15,000 a 145,834.

Rispetto ai giudizi a base di perizia si può istituire un analogo confronto anche per quelli nei quali l'aggiudicazione avvenne con diminuzione sul prezzo d'incanto.

La diminuzione massima (di oltre il 90 per cento) fu più frequente nei distretti di Genova (in 2 su 100), Catanzaro (in 4 su 100), Palermo (in 4 su 100) e Cagliari (in 5 su 100).

Raccogliamo in quest'altro prospetto le percentuali di ciascuno dei distretti del Regno.

Rapporto tra l'ammontare del prezzo di aggiudicazione e l'ammontare del prezzo d'incanto.

(Rapporti centesimali).

Prospetto V.

DISTRETTI di Corte d'appello		Su 100 giudizi di esecuzione immobiliare, l'ammontare del prezzo di aggiudicazione in confronto coll'ammontare del prezzo d'incanto fu											
		inferiore					pari	superiore					
		di oltre il 90 %	di oltre il 70 fino al 90 %	di oltre il 50 fino al 70 %	di oltre il 25 fino al 50 %	di non oltre il 25 %		di non oltre il 25 %	di oltre il 25 fino al 100 %	di oltre il 100 %			
										fra il doppio e il triplo	fra il triplo e il quintuplo	fra il quintuplo e il decuplo	oltre il decuplo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Genova	Off.	0.97	10.68	8.74	27.19	14.56	13.59	13.59	10.68
	Per. . . .	2.04	4.08	11.22	13.27	15.31	1.02	19.39	23.47	5.10	2.04	2.04	1.02
Casale	Off.	7.41	6.17	12.35	25.93	20.99	18.51	8.04
	Per.	7.53	10.75	..	26.83	37.64	10.75	5.37	1.08	..
Torino	Off.	1.70	0.85	5.08	11.86	23.72	22.87	22.02	9.32	2.58
	Per.	3.61	10.85	13.85	..	38.74	30.73	4.82	1.80	0.60	..
Milano	Off.	10.91	3.63	25.46	30.92	14.54	12.73	1.81
	Per.	14.29	..	14.29	14.69	42.84	14.29
Brescia	Off.	6.90	17.08	25.86	20.68	24.14	5.17	0.17
	Per.	16.66	50.00	..	33.34
Venezia	Off.	0.63	12.65	13.92	17.47	17.47	18.66	14.36	4.81
	Per.	50.00	25.00	..	12.50	12.50
Parma	Off.	16.67	16.67	20.83	12.50	20.83	12.50	..
	Per.	6.67	20.00	13.33	23.66	..	13.33	6.67	6.67	6.67	6.67	..
Modena (Sezione)	Off.	4.35	6.52	28.26	23.08	19.56	13.04	2.19
	Per.	4.17	29.16	20.84	4.17	16.65	20.81	4.17
Lucca	Off.	2.50	..	20.00	10.00	22.50	37.50	2.50	5.00	..
	Per.	3.13	15.63	40.61	25.00	..	3.13	12.50
Firenze	Off.	1.49	..	1.49	..	13.44	26.87	28.35	14.93	7.47	4.47	1.49
	Per.	3.03	3.03	21.21	24.24	3.03	39.40	6.06
Bologna	Off.	1.30	20.77	23.31	26.01	14.31	6.50	6.50	1.30
	Per.	4.35	26.09	17.39	8.70	17.39	21.73	4.35
Ancona	Off.	4.35	4.35	21.73	13.04	21.73	26.10	8.70	..
	Per.	12.50	25.00	12.50	12.50	..	25.00	12.50
Macerata (Sezione)	Off.	2.13	4.26	..	6.38	19.15	14.90	23.40	21.27	6.38	2.13
	Per.	50.00	50.00

**Segue Rapporto tra l'ammontare del prezzo di aggiudicazione
e l'ammontare del prezzo d'incanto.**

(Rapporti centesimali).

Segue Prospetto V.

DISTRETTI di Corte d'appello		Su 100 giudizi di esecuzione immobiliare, l'ammontare del prezzo di aggiudicazione in confronto coll'ammontare del prezzo d'incanto fu											
		inferiore					pari	superiore					
		di oltre il 90 %	di oltre il 70 fino al 90 %	di oltre il 50 fino al 70 %	di oltre il 25 fino al 50 %	di non oltre il 25 %		di non oltre il 25 %	di oltre il 25 fino al 100 %	di oltre il 100 %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Perugia	Off.	3.84	1.92	..	11.54	21.16	23.08	21.16	11.54	1.92	3.84
	{ Per.	14 28	35.72	7.14	7.14	28.58	7.14
Roma.	Off.	3.27	..	2.73	0.55	22.40	25.68	21.35	11.46	6.02	4.36	2.18
	{ Per.	26.44	20.70	19.53	11.49	1.15	6.89	8.05	3.45	..	1.15	1.15
Aquila	Off.	1.39	..	1.39	16.66	15.27	12.53	30.55	16.66	5.55	..
	{ Per.	20.00	20.00	30.00	20.00	5.00	5.00
Napoli	Off.	0.31	1.53	2.46	1.23	0.61	12.00	23.03	23.41	15 71	9.86	8.00	1.85
	{ Per.	5.09	7.90	31.07	22.60	1.13	18.65	7.90	3.40	..	2.26	..
Potenza (Sezione)	Off.	2.70	5.41	5.41	2 70	13.51	17.57	17.57	10 83	16.18	4.06
	{ Per.	25.00	50.00	25.00
Trani.	Off.	0.31	..	0.31	19.44	21.93	20.06	14.74	13.48	8.16	1.57
	{ Per.	6.78	13.56	20 34	18 65	3.39	23.73	6.73	3.39	1.69	1.69	..
Catanzaro	Off.	0.65	..	1.29	0.65	15.48	14.19	18.71	12.91	19.36	12 26	4.50
	{ Per.	3.85	23.08	15.39	11.53	7.69	7.69	15.39	11.53	..	3.85
Messina	Off.	17.65	17.65	17.65	11.75	17.65	..	17.65
	{ Per.	50 00	50 00
Catania.	Off.	0.43	22.51	24.67	12.99	12.12	16.01	7.37	3.90
	{ Per.	5.88	5.88	..	5.88	11.77	35.29	..	11.77	5 88	11.77	5.88
Palermo	Off.	24.10	21.69	19.28	10 24	7.83	8.43	8.43
	{ Per.	4.00	..	4.00	8.00	..	16.00	20.00	20.00	8.00	4 00	12.00	4.00
Cagliari	Off.	1.18	1.18	5 30	4.71	5.88	47.05	15.88	8.23	4.71	2.35	2.94	0.59
	{ Per.	5.23	26.32	31.58	15.79	5.23	5.23	10.53
REGNO	Off.	0.11	0.74	1.05	1.05	0 79	17.46	18 55	19.52	15.85	13.26	8.28	3.34
	{ Per.	0.52	6.19	9.60	19.19	16.10	2.17	21.03	17.14	4.44	1.55	1.65	0.42
Totale generale		0.22	2.20	3.32	5.88	4.87	13.39	19.22	18.88	12.81	10.14	6.51	2.56

Per completare l'esame delle notizie concernenti le spese è di sommo interesse far conoscere la percentuale di esse sul prezzo di aggiudicazione per i singoli giudizi, tenendo anche qui separati i dati che si riferiscono a giudizi con offerta di prezzo, da quelli dei giudizi con perizia.

Fu già avvertito che fra gli uni e gli altri non vi sono grandi differenze nell'ammontare relativo delle spese; però, ragguagliando questo dato al prezzo di aggiudicazione, si rileva che mentre dei giudizi con offerta di prezzo furono 18 su 100 quelli nei quali le spese ammontarono a non oltre il 5 per cento del prezzo di aggiudicazione, 3 su 100 quelli nei quali oscillarono tra il 75 e il 100 per cento e 6 su 100 quelli nei quali il prezzo non fu sufficiente a coprire le spese; dei giudizi con perizia, solo in 16. 50 su 100 le spese non superarono il 5 per cento del prezzo, mentre in 12 su 100 esse furono di oltre il 75 per cento del prezzo e lo sorpassarono in 8 su 100. Queste differenze fra le due serie di proporzioni confermano l'osservazione fatta dianzi, che cioè nei giudizi con offerta di prezzo le spese furono relativamente meno alte che non negli altri.

Vedremo ora in quali giudizi le spese riuscirono più elevate, in relazione al valore degli immobili espropriati.

Una parte delle spese essendo uguali tanto per i giudizi nei quali il valore degli immobili è elevato quanto per quelli in cui esso è tenue è naturale che per questi ultimi la proporzione delle spese all'ammontare del prezzo debba riuscire più alta. Ed infatti nelle vendite per un prezzo di non oltre 1000 lire le spese superarono il 50 per cento di esso in circa una metà e in quelle di non oltre 500 lire in ben 39 su 100 le spese sorpassarono il prodotto ricavato dalla vendita. Invece nelle vendite da 20,000 a 100,000 lire le spese non superarono il 3 per cento del prezzo in due quinti e solo in un decimo eccedettero il 10 per cento e in quelle superiori a 100,000 lire in tre quinti furono di non oltre il 3 per cento e solo in una su 59 superarono il 10 per cento. E questi sono i rapporti per i giudizi con offerta di prezzo; nei giudizi con perizia si accentua maggiormente questa gravissima sperequazione. In sette decimi delle vendite di non oltre 1000 lire le spese superarono la metà del prezzo e in oltre una metà di quelle non eccedenti le 500 lire non fu sufficiente il prezzo a coprirle; laddove delle vendite da 20,000 a 100,000 lire un quarto

importarono spese non superiori al 3 per cento del prezzo e circa 3 quinti tra il 3 e il 10 per cento, e delle vendite eccedenti le 100,000 lire in una metà le spese non andarono più in là del 3 per cento e solo in 3 su 45 sorpassarono il 10 per cento del prezzo di aggiudicazione, ma non il 20 per cento.

Non poche, come si è accennato, furono le espropriazioni nelle quali le spese superarono il prezzo ricavato dalla vendita dei beni (150 con offerta di prezzo e 77 a base di perizia) ma quello che è eccezionalmente tipico si è che per alcune vendite dalle quali non si ricavarono che poche lire, l'ammontare delle spese fu enorme.

Nel circondario del Tribunale di Sassari per una vendita il cui prezzo fu di lire 202. 40, furono spese lire 705. 20 e in un'altra dalla quale non si ricavarono che lire 48. 60 le spese ammontarono a lire 1050. 90. Nel circondario di Nuoro per tre vendite il cui prezzo di aggiudicazione fu di lire 82, lire 60 e lire 13 le spese furono rispettivamente di lire 274, 413 e 591. E parecchi altri di questi esempi si potrebbero addurre, prendendoli in quasi tutti i distretti del Regno.

Considerando nel loro insieme i dati raccolti intorno alle spese risulta che in oltre un decimo dei giudizi di espropriazione (10. 58 su 100) le spese oscillarono tra il 75 e il 100 per cento sul prezzo di aggiudicazione e in più di un quarto (26. 38 su 100) sorpassarono anche tale prezzo, ossia che in circa due quinti del numero complessivo dei giudizi questi si risolvettero nella confisca totale o quasi dei beni del debitore, senza che i suoi creditori ne ritraessero verun beneficio. Bastano questi fatti a dimostrare come una legislazione che conduce a tali risultati sia assolutamente indegna di un popolo civile.

Maggiori particolari in proposito si possono rilevare dai due prospetti seguenti, dove sono classificati i rapporti centesimali delle vendite in ragione dell'ammontare delle spese ragguagliate sul prezzo di aggiudicazione per ciascuna categoria di giudizi, distinti secondo l'entità del prodotto ricavato dalla vendita. In calce a ciascuno dei due prospetti sono segnate le cifre effettive delle vendite per le singole categorie di entità del prezzo pel quale furono aggiudicati gli immobili venduti.

**Ammontare delle spese occorse nei giudizi di esecuzione immobiliare terminati,
nei quali il prezzo d'incanto fu offerto dal creditore istante.**

(Rapporti centesimali).

Prospetto VI-A.

		Su 100 giudizi di esecuzione immobiliare										
		Classificati secondo l'ammontare del prezzo di aggiudicazione										In complesso
		Di non oltre 500 lire	Da oltre 500 a 1,000	Da oltre 1,000 a 2,000	Da oltre 2,000 a 3,000	Da oltre 3,000 a 5,000	Da oltre 5,000 a 10,000	Da oltre 10,000 a 20,000	Da oltre 20,000 a 50,000	Da oltre 50,000 a 100,000	Da oltre 100,000 a 500,000	
L'ammontare delle spese fu, in rapporto al prezzo di aggiudicazione, di:		L'ammontare delle spese occorse fu in										
Non oltre l'1 %	0.67	..	0.60	3.10	0.88	0.75	1.50	3.66	14.77	25.42	50.00	2.29
Da oltre l'1 al 2 %	0.33	1.32	0.30	..	1.17	0.99	5.69	15.01	22.73	27.12	50.00	4.01
Da oltre il 2 al 3 %	0.33	0.33	1.19	0.78	0.29	2.74	5.39	19.11	12.50	6.78	..	3.75
Da oltre il 3 al 5 %	1.00	2.97	1.79	2.71	3.80	8.46	22.75	16.67	25.00	13.56	..	8.21
Da oltre il 5 al 10 %	5.02	11.55	12.54	12.79	22.22	41.79	38.02	32.11	17.04	25.42	..	22.67
Da oltre il 10 al 20 %	8.70	18.81	17.31	29.46	37.72	25.62	18.86	9.35	6.82	20.28
Da oltre il 20 al 30 %	13.04	5.61	16.72	25.97	18.13	8.71	3.59	2.03	1.14	11.02
Da oltre il 30 al 50 %	13.38	20.14	25.97	19.38	11.40	7.71	2.40	2.03	..	1.70	..	12.07
Da oltre il 50 al 75 %	9.70	19.47	16.72	4.65	3.22	1.74	1.50	6.71
Da oltre il 75 al 100 %	9.03	12.87	4.18	1.16	0.29	1.24	0.30	3.37
Di oltre il 100 %	38.80	6.93	2.68	..	0.88	0.25	5.62
Numero complessivo dei giudizi nei quali vi fu offerta di prezzo, classificati secondo l'ammontare del prezzo di aggiudicazione.	299	303	335	258	342	402	334	246	88	59	2	2868

Ammontare delle spese occorse nei giudizi di esecuzione immobiliare terminati, nei quali il prezzo d'incanto fu determinato mediante perizia.

(Rapporti centesimali).

Prospetto **VI-B.**

Su 100 giudizi di esecuzione immobiliare												
Classificati secondo l'ammontare del prezzo di aggiudicazione											In complesso	
Di non oltre 500 lire	Da oltre 500 a 1.000	Da oltre 1.000 a 2.000	Da oltre 2.000 a 3.000	Da oltre 3.000 a 5.000	Da oltre 5.000 a 10.000	Da oltre 10.000 a 20.000	Da oltre 20.000 a 50.000	Da oltre 50.000 a 100.000	Da oltre 100.000 a 500.000	Di oltre 500.000 lire		
L'ammontare delle spese occorse fu in												
Non oltre l'1 %	1.21	..	0.59	0.65	4.10	3.92	6.67	..	1.33
Da oltre l'1 al 2 %	3.61	..	1.78	1.29	5.74	13.73	20.00	..	3.20
Da oltre il 2 al 3 %	3.03	0.80	1.18	1.94	11.48	15.69	24.44	..	4.23
Da oltre il 3 al 5 %	2.44	..	1.77	3.61	3.23	..37	11.61	16.39	25.49	22.22	..	7.74
Da oltre il 5 al 10 %	7.32	4.55	7.08	12.05	12.90	15.98	39.35	39.34	31.37	20.00	..	20.74
Da oltre il 10 al 20 %	4.88	7.58	11.51	4.82	20.97	39.05	36.77	18.03	7.84	6.67	..	20.85
Da oltre il 20 al 30 %	2.44	4.55	7.08	9.64	29.84	23.66	5.16	1.64	11.04
Da oltre il 30 al 50 %	14.63	9.09	20.35	33.74	18.55	12.43	1.94	2.46	1.96	11.77
Da oltre il 50 al 75 %	7.32	19.69	18.58	19.28	9.68	2.96	7.23
Da oltre il 75 al 100 %	7.32	9.09	15.05	6.02	3.23	..	1.29	0.82	3.92
Di oltre il 100 %	53.65	42.42	18.58	6.02	0.80	7.95
Numero complessivo dei giudizi nei quali il prezzo d'incanto fu determinato mediante perizia, classificati secondo l'ammontare del prezzo di aggiudicazione .	41	66	113	83	124	169	155	122	51	45	..	969

L'ammontare delle spese fu, in rapporto al prezzo di aggiudicazione, di:

Un'ultima notizia anche molto importante, sui giudizi di esecuzione immobiliare è quella concernente la durata dei procedimenti. Prima di esporne i dati numerici bisognerà accennare agli incidenti sollevati nel corso della procedura, i quali certamente contribuirono a renderla più lunga. E prima di tutto è da avvertire che pochi relativamente sono i giudizi nei quali furono sollevati incidenti (586 cioè 16 su 100 giudizi; e cioè 15 su 100 per quelli con offerta di prezzo e 19 su 100 per gli altri, a base di perizia).

Gli incidenti sollevati furono: opposizioni al precetto 242; istanze di separazione di beni 115; eccezioni di nullità 47; perizie ordinate d'ufficio 8; altre specie di incidenti 128. Vi fu ricorso in appello in 155 casi e in cassazione in 14.

Il maggior numero di incidenti venne sollevato nel distretto di Catania (80 su 100 giudizi con offerta di prezzo e 41 su 100 giudizi con perizia).

Proporzioni anche abbastanza elevate si hanno nel distretto di Roma, e in genere per quelli dell'Italia meridionale e per quello di Palermo. Più basse sono quelle dei distretti di Brescia, Macerata, Perugia e Cagliari.

La durata dei procedimenti dalla data della trascrizione del precetto alla data della sentenza di vendita per i giudizi con offerta fu: di non oltre sei mesi in 226 (cioè in 8 47 su cento), da oltre sei mesi ad un anno in 938 (35.14), da oltre un anno a due anni in 855 (33.03), da oltre due anni a tre in 301 (12.28), da oltre tre anni a cinque in 216 (7.11), da oltre cinque anni a sette in 88 (3.29), di oltre sette anni in 45 (1.68); e per i giudizi in base a perizia, di non oltre sei mesi in 30 (3 09 su cento), da oltre sei mesi ad un anno in 218 (22.50), da oltre un anno a due anni in 370 (33 18), da oltre due anni a tre anni in 171 (17.65), da oltre tre anni a cinque in 124 (12 80), da oltre cinque anni a sette in 39 (4 03), di oltre sette in 17 (1 75). Da questi dati risulta evidentemente che nei giudizi con offerta di prezzo la procedura fu generalmente di minore durata che negli altri a base di perizia. Infatti dei primi oltre due quinti (43 61) furono esauriti in non più di un anno, mentre degli altri solo un quarto ebbero il loro completo svolgimento entro questo termine; e per i giudizi che durarono oltre tre, cinque, sette anni le percentuali dei primi sono tutte inferiori a quelle degli altri.

Considerando poi i dati nel loro insieme per le due specie di giudizi, si vede che solo in pochissimi di essi la durata fu breve, non toccando i due quinti del totale (38.82 su 100) il numero di quelli terminati entro un anno, mentre circa una metà (46.64) si protrassero da oltre un anno a tre anni, e più di un settimo (14.54) anche oltre i tre anni raggiungendosi per più di un ventesimo la durata di oltre cinque anni e per taluni quella di oltre sette anni. I distretti

dove fu relativamente maggiore il numero dei giudizi che durarono più a lungo sono: quello di Catania, dove circa un terzo del totale si protrassero oltre i tre anni e di questi un quarto oltre sette anni, due dei quali, nel circondario di Caltagirone, oltre dodici anni; quelli di Palermo e di Roma dove circa tre decimi durarono oltre tre anni e di questi un ottavo per Palermo e un quindicesimo per Roma oltre i sette anni, uno nel circondario di Caltanissetta oltre quattordici anni e uno in quello di Palermo oltre diciannove anni; di Potenza e di Catanzaro e di Aquila dove più di un quinto durarono oltre tre anni e per Catanzaro un quarto di essi oltre sette anni; dei quali uno nel circondario di Castrovillari oltre i sedici anni, uno nel circondario di Cosenza, oltre tredici anni, e uno oltre sedici, uno nel circondario di Palmi oltre dodici anni, uno oltre quindici e uno oltre ventun anno. Non per tutti i distretti si hanno risultati così deplorabili: per Casale, Torino, Milano, Venezia, Modena e Ancona le cause che durarono oltre tre anni non raggiunsero un ventesimo del totale; ma non si può fare a meno di deplorare questo stato di cose e di far voti vivissimi che, sia per opera dei magistrati, sia per provvedimenti legislativi anche questo gravissimo inconveniente venga eliminato.

I diversi stadii del procedimento si può dire che sono tre: il primo che va dalla data della trascrizione del precetto alla data della citazione del debitore; il secondo che da questa va fino alla data della sentenza che ordina l'espropriazione; il terzo che da quest'ultima data si estende fino alla data della sentenza di vendita.

Osservando ora i dati sulla durata di questi tre stadii si rileva che il primo stadio dura oltre un anno per 13 su 100 giudizi con offerta di prezzo e 27 su 100 a base di perizia; che il secondo stadio, in generale risultò relativamente breve, non sorpassando i tre mesi che in 25 su 100 giudizi con offerta di prezzo e in 20 su 100 a base di perizia; e che il terzo fu di oltre un anno in 23 su 100 con offerta di prezzo e in 31 su 100 a base di perizia. Cioè nel primo e nel terzo stadio, che sono generalmente i più lunghi, la durata maggiore, oltre l'anno, fu più frequente nei giudizi a base di perizia, il che conferma l'osservazione già fatta quando si sono esposti i dati sulla durata dei procedimenti dal loro inizio fino al loro completo svolgimento. Fu solo il secondo stadio che sarebbe stato più lungo per i giudizi con offerta di prezzo che per gli altri; ma, come si è già notato, esso non può essere di lunga durata e quindi non ha potuto influire sui dati della durata complessiva di ciascun procedimento.

Troppo lungo sarebbe un confronto fra i dati dei diversi distretti di Corte d'appello circa la durata di questi diversi stadii del procedimento, ci limitiamo perciò a raccogliere le notizie che vi si riferiscono in un apposito prospetto qui appresso.

Incidenti sorti nel corso dei giudizi

Prospetto VII.

CORTI DI APPELLO	Incidenti									Dalla data della trascrizione del precetto alla data della citazione del debitore						
	Numero dei giudizi		Specie degli incidenti							Non oltre 1 mese	Da più di 1 mese a 3 mesi	Da più di 3 mesi a 6 mesi	Da più di 6 mesi a 9 mesi	Da più di 9 mesi a 1 anno	Oltre 1 anno	
	Nei quali non furono sollevati incidenti	Nei quali furono sollevati incidenti	Opposizioni al precetto	Istanze di separazione di beni	Perizie ordinate d'ufficio	Eccezioni di nullità	Altre domande incidentali	Ricorsi in appello	Ricorsi in cassazione							
																1
Genova	Off.	95	8	1	2	3	4	1	25	40	10	11	8	9
	Per.	37	11	3	4	3	2	..	11	13	26	18	12	18
Casale	Off.	64	17	7	4	8	3	..	14	27	22	6	4	8
	Per.	75	18	6	3	10	4	..	1	11	27	17	11	26
Torino	Off.	109	9	4	2	4	3	1	20	58	18	12	9	1
	Per.	136	30	7	10	..	2	14	3	..	4	33	57	30	23	19
Milano	Off.	50	5	1	2	3	..	12	27	9	2	4	1
	Per.	4	3	3	1	3	1	1	1
Brescia	Off.	57	1	1	17	17	14	4	4	2
	Per.	6	2	2	1	1
Venezia	Off.	153	13	9	3	1	..	27	73	32	18	9	7
	Per.	7	1	1	1	3	1	..	3
Parma	Off.	21	3	2	1	4	9	7	1	2	1
	Per.	13	2	..	1	1	2	5	4	1	3
Modena	Off.	42	4	2	1	1	..	6	17	15	3	4	1
(Sezione)	Per.	20	4	2	1	1	4	9	2	5	4
Lucca	Off.	38	2	1	1	3	..	3	17	10	1	4	5
	Per.	26	6	..	2	3	1	5	9	3	9	6
Firenze	Off.	58	9	4	..	1	..	4	3	..	8	26	13	8	7	5
	Per.	23	5	..	2	3	4	11	9	2	7
Bologna	Off.	74	3	1	1	1	23	25	16	4	2	7
	Per.	21	2	1	1	1	11	6	2	3
Ancona	Off.	22	1	1	5	7	1	4	3	3
	Per.	5	3	1	2	1	2	1	2	2
Macerata	Off.	45	2	..	1	1	1	..	10	13	10	7	3	4
(Sezione)	Per.	2	2
Perugia	Off.	50	2	1	1	1	1	..	17	15	11	5	2	2
(Sezione)	Per.	14	2	1	4	2	1	4

di espropriazione e durata di questi.

Durata dei giudizi																																			
Numero dei giudizi nei quali la procedura durò																																			
Dalla data della citazione a quella della sentenza che ordinò l'espropriazione						Dalla data della sentenza che ordinò l'espropriazione alla data della sentenza di vendita						Dalla data della trascrizione del precetto alla data della sentenza di vendita																							
Non oltre 15 giorni	Da più di 15 giorni a 1 mese	Da più di 1 mese a 2 mesi	Da più di 2 mesi a 3 mesi	Oltre 3 mesi	Non oltre 15 giorni	Da più di 15 giorni a 3 mesi	Da più di 3 mesi a 4 mesi	Da più di 4 mesi a 5 mesi	Da più di 5 mesi a 6 mesi	Da più di 6 mesi a 1 anno	Oltre 1 anno	Non oltre 4 mesi	Da più di 4 mesi a 6 mesi	Da più di 6 mesi a 9 mesi	Da più di 9 mesi a 1 anno	Da più di 1 anno a 2 anni	Da più di 2 anni a 3 anni	Da 3 a 5 anni	Da 5 a 7 anni	Oltre 7 anni															
																					16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	41	43	9	8	1	8	14	21	28	25	6	1	14	42	12	22	8	3	..	1															
8	22	45	9	14	7	5	12	9	5	40	20	3	7	15	19	33	8	13															
..	28	37	7	9	..	5	15	6	20	28	7	..	4	22	24	22	3	4	2	..															
3	37	39	9	5	..	8	14	18	12	31	10	1	2	11	20	39	16	2	2	..															
5	68	30	3	12	6	13	30	23	23	17	6	2	25	39	23	20	6	2	1	..															
8	86	36	10	26	11	13	21	27	29	55	10	3	8	24	45	63	15	8															
1	26	19	5	4	..	6	13	10	8	11	7	..	12	21	7	8	7															
..	1	3	..	3	2	2	3	1	3	3															
..	19	23	5	6	..	2	12	8	13	19	4	..	4	20	15	14	..	4	..	1															
..	2	1	3	1	2	..	3	1	3	1	1															
5	47	66	19	29	5	3	16	23	35	72	12	1	12	41	47	49	10	4	1	1															
..	4	3	1	1	1	6	2	4	2															
1	11	6	2	4	..	5	2	4	3	9	1	..	3	3	7	8	1	1	1	..															
..	8	5	1	1	1	..	2	10	2	1	2	8	2	2															
..	18	23	2	3	..	4	8	11	6	13	4	1	4	14	10	11	6															
2	14	4	3	1	1	2	1	2	4	10	4	5	14	4	1															
2	10	18	4	6	..	4	6	9	5	9	7	..	6	5	7	16	2	4															
2	11	15	2	2	1	2	4	14	11	2	4	15	6	4	1	..															
..	20	24	10	13	1	..	15	10	10	23	8	..	5	10	17	22	8	3	2	..															
..	13	11	2	7	2	..	4	3	5	13	6	4	4	17	4	2	2	..															
3	29	27	10	8	6	4	17	8	12	20	10	2	9	19	17	22	3	4	1	..															
..	5	11	2	5	3	4	1	10	5	1	..	19	1	2															
..	7	13	3	..	1	2	3	3	3	7	4	1	..	3	5	9	5															
1	4	2	1	1	..	1	..	6	3	4	..	1															
2	27	13	2	3	..	5	5	2	5	23	7	2	6	14	8	13	1	2	1	..															
..	1	1	1	..	1	2															
2	8	21	5	16	..	1	3	9	9	18	12	..	3	14	11	13	5	5	1	..															
2	2	8	1	1	5	9	1	..	5	2	4	2															

Segue Incidenti sorti nel corso dei giudizi

Segue Prospetto VII.

CORTI DI APPELLO	Incidenti															
	Numero dei giudizi		Specie degli incidenti							Dalla data della trascrizione del precetto alla data della citazione del debitore						
	Nei quali non furono sollevati incidenti	Nei quali furono sollevati incidenti	Opposizioni al precetto	Istanze di separazione di beni	Perizie ordinate d'ufficio	Eccezioni di nullità	Altre domande incidentali	Ricorsi in appello	Ricorsi in cassazione	Non oltre 1 mese	Da più di 1 mese a 3 mesi	Da più di 3 mesi a 6 mesi	Da più di 6 mesi a 9 mesi	Da più di 9 mesi a 1 anno	Oltre 1 anno	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Roma	Off.	150	33	10	5	..	7	4	19	..	12	24	36	31	21	59
	Per.	66	21	5	1	2	1	5	10	11	16	9	8	43
Aquila	Off.	60	12	2	6	3	1	1	6	1	22	20	16	5	4	5
	Per.	15	5	..	3	1	1	..	2	7	4	3	..	4
Napoli	Off.	273	52	19	15	..	5	11	7	..	54	89	79	41	25	37
	Per.	143	34	12	14	..	4	9	6	3	6	21	45	27	19	59
Potenza (Sezione)	Off.	66	8	2	3	..	2	..	2	..	7	30	15	5	7	10
	Per.	5	3	2	1	1	..	2	2	3
Trani	Off.	274	45	35	7	6	13	..	56	100	62	28	33	40
	Per.	43	16	8	6	..	1	4	3	..	1	6	11	9	7	25
Catanzaro	Off.	127	28	10	8	..	3	14	2	..	26	60	27	10	11	21
	Per.	19	7	5	5	..	2	1	3	5	4	5	8
Messina	Off.	16	1	1	4	5	1	3	2	2
	Per.	2	2
Catania	Off.	126	105	64	6	..	11	5	27	2	32	35	42	23	30	69
	Per.	10	7	3	2	3	1	..	1	3	2	3	8
Palermo	Off.	129	..	12	7	..	4	1	19	4	30	42	20	17	18	39
	Per.	20	5	..	1	..	4	5	4	2	3	4	7
Cagliari	Off.	167	3	1	1	1	..	30	64	37	18	10	11
	Per.	19	2	4	3	4	2	4
REGNO	Off.	2,266	403	189	70	4	33	72	119	10	464	840	523	26	226	349
	Per.	786	183	55	56	4	14	56	36	4	37	137	257	160	119	259
Totale generale		3,052	586	244	126	8	47	128	155	14	501	977	780	427	345	608

di espropriazione e durata di questi.

Durata dei giudizi																																			
Numero dei giudizi nei quali la procedura durò																																			
Dalla data della citazione a quella della sentenza che ordinò l'espropriazione						Dalla data della sentenza che ordinò l'espropriazione alla data della sentenza di vendita						Dalla data della trascrizione del precetto alla data della sentenza di vendita																							
Non oltre 15 giorni	Da più di 15 giorni a 1 mese	Da più di 1 mese a 2 mesi	Da più di 2 mesi a 3 mesi	Oltre 3 mesi	Non oltre 15 giorni	Da più di 15 giorni a 3 mesi	Da più di 3 mesi a 4 mesi	Da più di 4 mesi a 5 mesi	Da più di 5 mesi a 6 mesi	Da più di 6 mesi a 1 anno	Oltre 1 anno	Non oltre 4 mesi	Da più di 4 mesi a 6 mesi	Da più di 6 mesi a 9 mesi	Da più di 9 mesi a 1 anno	Da più di 1 anno a 2 anni	Da più di 2 anni a 3 anni	Da 3 a 5 anni	Da 5 a 7 anni	Oltre 7 anni															
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36															
4	52	54	35	38	3	7	11	16	18	62	66	1	13	29	17	59	20	23	19	2															
1	17	42	11	16	..	1	11	8	8	28	31	9	10	25	13	19	8	3															
1	20	30	7	14	1	2	5	7	8	26	23	..	5	14	9	26	7	11															
..	3	9	3	5	7	13	2	6	4	7	1	..															
23	74	101	41	86	12	12	34	49	30	111	77	10	21	47	66	104	43	19	10	5															
9	43	71	18	36	4	6	12	6	7	64	78	..	5	10	11	67	46	21	13	4															
2	13	26	10	23	5	10	3	24	32	..	4	8	9	23	14	13	2	1															
..	1	3	1	3	1	7	1	5	2															
4	49	86	66	114	1	15	27	39	50	103	84	3	15	45	51	124	49	26	6	..															
2	6	20	9	22	2	2	1	16	38	2	19	15	14	5	4															
3	25	38	27	62	..	6	14	17	19	45	54	4	6	19	14	63	22	16	3	8															
..	3	5	1	17	1	1	7	17	6	8	8	2	2															
..	3	6	2	6	1	..	4	1	3	7	1	3	1	4	2	2	4	1															
..	..	2	1	..	1	1	1															
10	29	85	37	70	3	7	17	14	23	93	74	5	1	19	22	80	30	34	21	19															
..	4	7	1	5	2	5	10	..	1	5	2	6	1	2															
3	11	40	27	85	..	2	8	13	24	60	59	..	4	6	17	61	31	28	13	6															
..	1	2	4	18	1	..	1	1	2	9	11	3	7	6	8	..	1															
10	56	49	12	43	10	3	21	21	16	49	50	4	9	31	32	64	16	9	4	1															
1	5	10	..	3	3	6	..	7	3	2	4	8	4	1															
83	691	883	350	662	51	116	305	334	374	874	615	40	186	489	449	855	301	216	88	45															
39	293	355	92	190	28	36	89	93	84	343	296	7	23	81	137	370	171	124	39	7															
122	984	1,238	442	852	79	152	394	427	458	1,217	911	47	209	570	586	1,225	472	340	127	62															

Esponiamo da ultimo alcuni dei dati principali concernenti i giudizi di rivendita che si istituirono nei casi nei quali il compratore non adempì agli obblighi della vendita. Il numero di questi giudizi fu di 118. Sarebbe senza dubbio utile il conoscere con quale frequenza in rapporto al numero dei giudizi di vendita avvengono quelli di rivendita, ma tale confronto non è possibile perchè le rivendite si riferiscono a giudizi di vendita non tutti compiuti nello stesso anno.

Si può solo avvertire che non ve ne fu nessuna nei distretti di Milano, Bologna, Ancona e Messina e che il maggior numero si ebbe in quelli di Napoli (20), Trani (17), Palermo (16), Catanzaro e Roma (10).

L'ammontare complessivo del secondo prezzo fu di 2,026,884 lire, mentre il primo era stato di lire 1,956,779; cioè si ebbe un aumento del 3.58 per cento. È però degno di nota il fatto che il rapporto fra i due prezzi subisce delle variazioni straordinarie per i diversi distretti di Corte d'appello, essendo in parecchi casi il secondo superiore al primo e talora anche di molto, come, per esempio, nel distretto di Casale dove in una rivendita si raggiunse un prezzo che era oltre il quintuplo di quello ricavato dalla vendita, e in altri casi inferiore e non di poco, come, per esempio, in una rivendita nel distretto di Catanzaro e in una in quello di Palermo nelle quali il prezzo fu inferiore a quello ricavato dalla prima vendita di oltre il 75 per cento.

La durata dei giudizi di rivendita fu anche molto lunga essendo trascorsi per 26 sui 118 giudizi da oltre uno a due anni, e per altri 15 oltre due anni dalla data dell'atto di citazione del primo compratore a quella della sentenza di rivendita.

Le spese occorse pel procedimento di rivendita, che non si prelevano più dal prezzo ricavato dalla rivendita ma vanno a carico del primo compratore che non adempì ai suoi obblighi, ammontarono a lire 135,568, il che corrisponde al 6.69 per cento dell'ammontare del prezzo conseguito nel giudizio di rivendita, percentuale inferiore a quella riscontrata nei giudizi di vendita nei quali, come si è veduto, fu di 7.32.

Nei diversi distretti di Corte d'appello la percentuale delle spese sul prezzo ricavato dalla rivendita variò tra i massimi di 22. 81 in quello di Parma e di 18. 13 in quello di Potenza, e i minimi di 1. 87 in quello di Firenze, di 2. 14 in quello di Brescia e di 3.01 in quello di Torino.

Nel prospetto che viene appresso le notizie sui giudizi di rivendita sono riferite separatamente per ogni distretto di Corte di appello.

Giudizi di rivendita in danno del primo compratore per inadempimento degli obblighi impostigli dalla sentenza di vendita.

P prospetto VIII.

DISTRETTI di Corte d'appello	Num. complessivo delle rivendite	Ammontare del prezzo conseguito		Numero dei giudizi nei quali il				
		nella prima vendita — Lire	nella rivendita — Lire	inferiore				
				di oltre il 90 %	da oltre il 75 fino al 90 %	da oltre il 50 fino al 75 %	da oltre il 25 fino al 50 %	di non oltre il 25 %
1	2	3	4	5	6	7	8	
Genova	6	25,500	27,456	2	1
Casale	4	6,699	23,910
Torino	5	181,542	156,250	1	3
Brescia	2	169,500	117,254	1	1
Venezia	2	26,224	22,280	1	..
Parma	1	9,900	8,052	1
Modena	1	14,000	16,200
Lucca	1	5,000	5,010
Firenze	3	253,067	266,610
Roma	10	183,738	181,349	2	1	2
Aquila	7	140,899	83,773	1	1	1
Napoli	20	226,932	222,776	3	2	3
Potenza	4	9,495	6,255	1	1	..
Trani	17	205,891	215,738	2	3	2
Catanzaro	10	131,455	156,042	..	1	1	1	2
Catania	8	68,866	104,342
Palermo	16	290,856	406,442	..	1
Cagliari	1	7,135	7,145
<i>Totale</i>	118	1,956,779	2,026,884	..	2	10	14	16

pari	secondo prezzo in confronto al primo fu:						Durata dei giudizi di rivendita dalla data del fatto di citazione del primo compratore alla data della sentenza di rivendita					Ammontare complessivo delle spese poste a carico del compratore — Lire	
	superiore						di non oltre 3 mesi	da oltre 3 a 5 mesi	da oltre 6 a 9 mesi	da oltre 9 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni		oltre 2 anni
	di non oltre il 25 %	da oltre il 25 % fino al 100 %	di oltre il 100 %										
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
..	2	1	2	1	2	..	1	..	3,216
1	2	1	2	2	..	2,162
..	1	2	1	..	2	..	4,705
..	1	1	..	2,509
..	..	1	1	..	1	1,834
..	1	1,837
..	1	1	1,042
..	1	1	220
..	3	1	2	4,973
..	2	2	1	3	1	1	..	4	1	10,634
1	1	1	1	3	2	1	1	11,435
1	7	1	1	..	2	..	6	1	6	1	3	3	18,771
..	2	1	1	2	..	1,134
..	8	..	1	1	..	6	5	2	2	2	18,229
1	2	1	1	4	1	1	3	1	6,582
3	1	1	1	1	..	1	..	4	1	1	1	1	9,910
3	5	4	..	1	1	1	4	3	3	6	35,980
..	1	1	..	329
10	39	11	6	3	4	3	16	28	21	12	26	15	135,568

N. B. — Nei distretti delle Corti d'appello di Milano, Bologna, Ancona e Sezioni e Messina non vi fu alcun

giudizio di rivendita.

L'indagine, di cui vi sono venuto riassumendo i risultati, ha presentato in taluni punti qualche oscurità ed inesattezza alle quali si è cercato di ovviare nel miglior modo rimandando i prospetti originali per le opportune correzioni ed aggiunte. Ciò non ostante non mi sento pienamente sicuro di tutti i risultati specialmente nella parte riguardante le spese gravanti sul prezzo di vendita, che ho qualche ragione di credere esposte in somma nel suo complesso inferiore al vero. Qualsiasi ricerca statistica quasi sempre riesce manchevole e difettosa nel suo primo esperimento e da sola poi non può che indicare la situazione a un momento dato, cioè offrire risultati che possono essere influenzati da cause transitorie. Perciò non crederei fuori di proposito istituire una nuova inchiesta sull'argomento per potere, ammaestrati dall'esperienza della prima, ottenere notizie anche più complete e precise e dal confronto dei dati, riferentisi a due diversi periodi di tempo a distanza di qualche anno fra loro, trarre più ponderate e sicure deduzioni.

Per altro di questa nuova inchiesta non occorre che io faccia formale proposta, nel programma dei lavori della nostra Commissione, da essa deliberato nella sessione del dicembre 1899, essendo già stabilita una relazione periodica sul tema in discorso.

IV.

Riassunto dei rapporti delle Autorità giudiziarie sul modo nel quale funziona l'istituto della spropriazione coatta e sulle riforme che converrebbe apportarvi.

Vengo ora ad esporvi le principali considerazioni contenute nei rapporti dei Primi Presidenti e di alcuni Presidenti di Tribunale procedendo con ordine geografico dal settentrione al mezzogiorno:

Torino. — Il Primo Presidente di Torino osserva che le lentezze di questi giudizi e le gravi spese da essi cagionate sono principalmente dovute alle forme rituali e fa una serie di proposte che, a suo avviso, dovrebbero rendere più spedito e meno costoso il corso di essi.

Il termine di 30 giorni concesso al debitore per pagare e per fare opposizione potrebbe ridursi a 10, senza peggiorare le condizioni del debitore, e ristabilendo così l'armonia dei termini fra la esecuzione mobiliare e l'immobiliare.

Anche il termine di 40 giorni fissato nell'articolo 711 C. p. c. per la formazione dello stato di graduazione, dovrebbe ridursi per metterlo in armonia con quello che è concesso per la pubblicazione delle sentenze, le quali molte volte richiedono assai più tempo e studio di quanto possano occorrere per una graduatoria di crediti.

Le opposizioni al precetto immobiliare si dovrebbero presentare tutte innanzi ad un solo Tribunale, quello nella cui circoscrizione sono situati i beni, anche se esse vertano sull'esistenza delle obbligazioni o sull'interpretazione dei patti relativi, con che si eviterebbero le frequenti contestazioni per ragione di competenza.

Egli vorrebbe inoltre che fosse tolta la facoltà di provocare la perizia secondo l'articolo 663 del Codice di procedura civile e non sarebbe alieno dall'abbassare il multiplo del tributo diretto portandolo a 50.

Colla sentenza che autorizza la vendita si potrebbero rimettere le parti avanti il Presidente per la fissazione dell'udienza per l'incanto da tenersi non oltre i 30 giorni, e qualora in essa si facesse l'annotazione precisa dei beni da subastarsi, potrebbero evitarsi i bandi. Dovendosi in tal caso notificare la sentenza a tutti i creditori questa potrebbe stendersi su carta da bollo da lire 0 60.

Le operazioni per l'incanto indicate nell'articolo 674 potrebbero compiersi innanzi il Cancelliere come pubblico notaio o quanto meno innanzi a un Giudice a ciò deputato e il verbale che viene steso potrebbe fissare senz'altro il giorno pel 2° esperimento che dovrebbe essere obbligatorio e non, come ora, subordinato alla condizione dell'aumento del sesto.

Infine il Primo Presidente propone che la liquidazione dei crediti (art. 717) preceda l'omologazione dello stato di graduazione interessando ai creditori di conoscere subito non solo il grado in cui saranno posti, ma la somma che potranno ricavare.

Casale. — Il Primo Presidente di Casale enumera le cause che ritardano i giudizi ed indica tra queste:

- a) le opposizioni al precetto fatte dai debitori;
- b) gli appelli dalle sentenze e il ricorso in cassazione pei quali, benchè non si sospenda il corso della procedura, questa viene ritardata per il fatto che l'istante ne attende l'esito per regolare su di esso la sua azione;
- c) le istanze per separazione di beni e i giudizi di divisione,
- d) le modificazioni delle condizioni di vendita;
- e) l'intervento di terzi nel giudizio;
- f) le trattative di componimento tra debitore e creditore istante, per cui questo non cura la prosecuzione degli atti, che importano sempre notevoli spese;
- g) infine le soverchie formalità procedurali le quali specialmente fanno sentire i più dannosi effetti nei giudizi di poca importanza.

A queste formalità il Primo Presidente attribuisce l'eccessività delle spese, specialmente nelle vendite di tenue valore, ed osserva che questa è anche causata talvolta da errori delle Conservatorie delle ipoteche le quali o tengono vive iscrizioni di ipoteche prescritte o in altro modo estinte, o rilasciano certificati errati per omonimie, conseguenza dei quali sono, da una parte, maggiori indebite competenze da liquidarsi ai Conservatori, dall'altra, spese per notificazioni di bandi a persone non interessate al giudizio, ma che vi sono chiamate dal creditore, sia pure per semplice misura precauzionale.

Lamenta pure il detto magistrato in via generale la misura eccessiva dei diritti di bollo, di copia e di registrazione.

Rilevati gli inconvenienti, il Primo Presidente fa una lunga serie di proposte che si possono così riassumere:

Quanto ai termini, egli vorrebbe che fosse ridotto quello assegnato nel precetto immobiliare e quello per farvi opposizione; che l'udienza per l'incanto dovesse fissarsi entro 30 e 50 giorni dalla data della ordinanza relativa; che le notificazioni ed inserzioni nel Foglio degli annunci venissero eseguite entro 20 giorni avanti quello fissato per l'incanto; che la rinnovazione dell'asta per i ribassi dovesse farsi entro breve termine dal primo incanto, dandosi notificazione al solo debitore, avvertendo i creditori con lettera raccomandata, munita di ricevuta di ritorno, e supplendo alle a tre notificazioni ed affissioni colla pubblicazione di un avviso,

steso in carta da bollo da lire 0. 60, all'albo pretorio del Tribunale o del Comune ove sono situati i beni da espropriarsi; che fossero abbreviati i termini del giudizio di graduazione, dando più ampie facoltà al Giudice graduatore per evitare le frequenti eccezioni e le conseguenti rimessioni delle Parti avanti al Tribunale; e quanto alle altre formalità, che fosse abrogata la prescrizione dell'inserzione nel Foglio degli annunci della domanda per la nomina del perito; che fosse soppressa la seconda pubblicazione del bando; che fossero dichiarate inappellabili le sentenze autorizzanti la subasta, essendo sufficiente, in caso di contumacia, la pubblicazione di una copia di essa alla porta del Tribunale, e, se vi fu la comparizione delle Parti, la notificazione al Procuratore dei convenuti; che non fosse necessaria la citazione delle Parti per ottenere l'ordinanza presidenziale che fissa il giorno dell'incanto e la notificazione di questa ordinanza presidenziale, bastando la notifica del bando in cui è stabilita l'udienza per la vendita, e che l'esperimento d'asta si facesse davanti a un Giudice delegato. Il Primo Presidente si dichiara partigiano del sistema della perizia, atteso le incertezze, gli errori, le difficoltà del catasto e vorrebbe che fosse in parte ripristinato il sistema delle aggiudicazioni che vigeva nelle precedenti legislazioni, limitandone l'applicazione ai casi di espropriazione di immobili di valore tenue, ad esempio fino a 6 mila lire e che anche per questi giudizi si seguissero le regole normali della competenza, elevando quella pretoriale.

Lamenta inoltre lo stato continuo di incertezza della proprietà per la facoltà concessa al debitore del riscatto dell'immobile e vorrebbe tolta ai creditori la facoltà del reincanto. Quanto alle spese nota che talora i giudizi si prolungano indefinitamente per insufficienza del prezzo e, come nei fallimenti, occorrerebbe vi fosse la chiusura per tal motivo. Osserva da ultimo che contro la negligenza, o indulgenza, del creditore istante non vi possono essere rimedi efficaci, trattandosi di materia di interesse privato, ed avendo sufficientemente provveduto la legge colla facoltà di surroga concessa dall'articolo 575 del Codice di procedura civile.

Genova. — Il Primo Presidente di Genova riassume i rapporti dei dipendenti Presidenti di Tribunale i quali tutti concordano nella necessità di riformare l'attuale procedimento di espropriazione forzata, e alcuni, quelli di Chiavari, di Finalborgo, di Massa, di One-

glia, di Sarzana e di Savona, presentano anche proposte concrete che egli analizza.

Così quello di Chiavari trova non necessaria la ripetizione di tutte le formalità quando si trattasse che in un sol bando restassero invenduti o ribassati di prezzo due o tre lotti, e osserva che la notificazione dei bandi su carta bollata da lire 3. 60 importa una spesa non piccola e vi si potrebbe supplire — salve le condizioni dell'erario — col sistema delle affissioni.

Delle operazioni di vendita si potrebbero incaricare i Cancellieri di Tribunale ovvero i Notai, come si fa ora per le vendite di beni di minori e per quelle che si eseguono in conformità del Codice di commercio.

Il Presidente di Finalborgo vorrebbe che venissero ridotti i termini per il deposito delle domande di collocazione (art. 666 n. 5) e per il nuovo incanto procedendosi all'aumento del sesto (art. 681) e nel caso di vendite di tenue valore che si limitassero le formalità d'affissioni, pubblicazioni, depositi, copie, ecc., che importano spese eccessive e producono notevoli ritardi.

Dalla misura delle spese, che raggiunsero il 62 per cento del valore ottenuto nelle vendite, il Presidente di Massa trae argomento per combattere l'attuale sistema e proporre che siano abbreviati i termini e specialmente quelli indicati negli articoli 660, 666, 668, 709 e seguenti; che colla sentenza che ordina la vendita siano senz'altro fissati i nuovi incanti eventuali; e che nelle procedure di minor conto si adotti il sistema seguito nelle espropriazioni esattoriali. Egli propone altresì che gli incanti si tengano innanzi ad un Giudice delegato per non tenere occupati troppi magistrati.

Quel di Oneglia osserva che la presentazione delle note di collocazione viene di sovente ritardata perchè non è prefisso un termine perentorio a ciò; e che gioverebbe, a suo avviso, fosse prescritto un termine perentorio anche per la presentazione dello stato ipotecario. Una maggior speditezza nel corso di queste procedure si potrebbe avere abbreviando i termini per le pubblicazioni e le notificazioni e quello entro cui si deve fare l'incanto, che potrebbe aver luogo nel quarto o quinto giorno dalla notificazione della sentenza autorizzante la vendita.

Il presidente di Sarzana enumera alcune cause di ritardi e di pendenze che non possono figurare nel prospetto statistico allegato

alla relazione, e accenna agli accordi che intervengono tra debitore e creditore istante, per cui si pagano gli interessi e le spese al fine di sospendere la procedura esecutiva, che si riprende però prima della perenzione del precetto per tener viva l'azione; e al deprezzamento delle proprietà immobiliari, che è causa di un maggior numero di esperimenti di vendita, con conseguente ripetizione di bandi, di formalità, e aumento quindi di spesa

Anche il Presidente di Savona lamenta le eccessive formalità causa di ingenti spese e crede che si otterrebbero notevoli benefici, se, scaduto il termine per l'opposizione al precetto, il creditore potesse promuovere la vendita collo stesso ricorso con cui chiede la nomina del perito, e il Presidente, nell'atto stesso che procede alla nomina di questo, desse tutte le disposizioni per la vendita; e se nel verbale con cui si constata la mancanza di oblatori venisse fissata l'udienza per il nuovo incanto senza bisogno di ulteriori formalità e questo sistema si seguisse anche per il caso dell'aumento del sesto.

A sua volta il Primo Presidente presenta queste formali proposte:

1° che il termine prefisso al debitore per il pagamento sia limitato a 10 giorni;

2° che all'atto di precetto sia unita la domanda di espropriazione col termine ordinario a comparire e che sulle eventuali opposizioni al precetto si provveda colla sentenza stessa che decide sulla domanda di subastazione;

3° che sia conservato il sistema della perizia soltanto dove manchi il catasto e che vi sia sempre *indicazione* di prezzo non *offerta* del medesimo;

4° che gli altri creditori possano continuare l'esecuzione senza chiedere la surrogazione al creditore precedente;

5° che l'udienza per l'incanto sia fissata nella sentenza autorizzante la subasta entro 30 giorni;

6° che sia ridotto a 15 il termine di 30 giorni stabilito per il deposito in cancelleria delle domande di collocazione (art. 666 n. 5 e 709);

7° che il nuovo incanto, essendo mancati oblatori, si tenga entro 30 giorni dalla stessa udienza in cui andò deserta l'asta;

8° che proceda di conserva il giudizio di graduazione, il quale non può essere influenzato dal prezzo che si ricaverà dalla vendita;

9° che il cancelliere entro 2 giorni dopo i 15 decorsi dall'ultimo atto di notificazione del bando, consegni al Giudice delegato per la graduatoria il certificato delle ipoteche iscritte e le domande di collocazione coi documenti;

10° che il termine assegnato al Giudice delegato per la formazione dello stato di graduazione sia ridotto a 20 giorni e che entro 10 le Parti debbano comparire a lui dinanzi;

11° che la liquidazione dei crediti, nascendo contestazioni, sia fatta dal Giudice delegato con facoltà di nominare periti;

12° che, infine, sia adottato per tutti gli appelli, di *forma*, di *rito* ed anche di *merito*, il termine di 15 giorni, e sarebbe tolta di mezzo così una questione che è molto dibattuta, se cioè il termine straordinario di cui all'articolo 704 del Codice di procedura civile debba valere per qualsiasi questione che involga il *merito*.

Milano. — Dall'esame dei rapporti inviati dai Presidenti di Tribunale e dai prospetti statistici allegati, il Primo Presidente rileva che il corso dei giudizi di graduazione nel suo distretto è stato regolare e relativamente sollecito.

Nota che nei detti rapporti si trovano qua e là favorevoli allusioni al procedimento austriaco, al quale però egli è contrario perchè ne ricorda il pratico funzionamento esso pure lento e dispendioso, e di tutte le proposte presentate dai Presidenti di Tribunale, tien conto soltanto di quelle dei Presidenti di Varese e di Milano, le altre riferendosi più specialmente ai giudizi di graduazione e perciò sconfinanti dal tema.

Il Presidente di Varese vorrebbe che per le vendite meno importanti fosse tolto l'obbligo di stampare il bando, e fossero sopresse le molte pubblicazioni e le affissioni di esso alle porte delle case poste in vendita, perchè il debitore lacera subito il foglio, e proporrebbe che la pubblicazione del bando venisse fatta sul giornale più diffuso del circondario, anziché in quello ufficiale per gli annunci, che nessuno legge.

Obietta però il primo Presidente che queste proposte importano la necessità di determinare previamente, con disposizione generale, quali siano le vendite meno importanti, donde non poche difficoltà per l'applicazione ai casi singoli, e confessa di non essere troppo favorevole alle limitazioni delle pratiche procedurali che non crede esuberanti.

Il Presidente di Milano proporrebbe che la vendita avesse luogo non in pubblica udienza, ma innanzi a un giudice delegato o ad un notaio. Questa proposta ha lo scopo di rendere disponibili i magistrati e per ciò è fatta più che altro nell'interesse del servizio. Essa non è nuova, perchè fu discussa anche durante i lavori preparatori del Codice di procedura civile e non pare accettabile al Primo Presidente perchè la presenza del Collegio è necessaria per risolvere le eccezioni che fossero state proposte all'ultim'ora. La sostituzione del Notaio al Giudice fu accolta nella legge belga (art. 32) ma anche là dà luogo a gravi censure.

A sua volta il Primo Presidente fa alcune sue considerazioni su taluni punti più importanti di queste procedure e presenta proposte di riforma.

Intorno al prezzo di apertura dell'incanto dice di essere rimasto colpito dall'enorme differenza che in talune vendite si è avuto tra il prezzo iniziale, offerto dal creditore, e quello di aggiudicazione, e ne trae la logica conseguenza che il multiplo del tributo diretto fissato dall'articolo 663 del Codice di procedura civile è troppo basso. È vero che la legge non impone questo multiplo come un limite insormontabile, ma sarebbe ingenuità sperare che il creditore procedente offra un prezzo più alto di quello indicato. Considera le ragioni che determinarono il legislatore ad accogliere quella disposizione, colla quale si volle evitare la *mise à prix* delle leggi francese e ginevrina, e limitare i casi della perizia assai più dispendiosa; e conclude col far voti che sia accelerata la perequazione dei catasti, per poter poi riprendere in esame la misura del multiplo.

Circa l'offerta del prezzo per parte del creditore istante osserva che questa è contraria ai principii di diritto, perchè l'articolo 2076 del Codice civile se autorizza la vendita non obbliga all'acquisto, e il creditore è posto con essa nella alternativa o di rimanere deliberatario o di sostenere le gravi spese di una perizia. Pur mantenendo fermo come base della vendita il dato del multiplo — rettificato però secondo le considerazioni suesposte — vorrebbe che fosse tolta l'offerta.

Si occupa il Primo Presidente anche del concorso dei creditori ipotecari nel giudizio di spropriazione e trova che essi ne sono informati troppo tardi, quando cioè si fa la notificazione del bando e sono già stabilite le condizioni per l'asta. Nota che il regolamento

austriaco usava loro maggiori riguardi perchè non si poteva fare una vendita a un prezzo inferiore alla stima, la quale era sempre obbligatoria, se prima essi non fossero stati chiamati a deliberare sul partito preferibile, se cioè lasciar vive o no le iscrizioni ipotecarie, senza chiedere la restituzione dei capitali, e a dichiarare qual termine volessero concedere all'acquirente per il pagamento del prezzo e se fossero disposti a ricevere i beni in assegno.

Attualmente, prima della sentenza autorizzante la vendita i creditori ipotecari non possono intervenire che volontariamente. La risoluzione della questione, secondo il Primo Presidente, è connessa all'altra della convenienza di uno speciale giudizio per autorizzare la vendita di un immobile, ritenendo alcuni miglior sistema quello di lasciare al creditore procedente libertà d'azione.

Benchè vi sia in Italia una tendenza ad accogliere questo sistema, il Primo Presidente di Milano crede sia necessario il procedimento di autorizzazione, altrimenti, ad evitare una eccessiva libertà, bisognerebbe fissare avanti nel Codice, e per qualsiasi vendita, le condizioni alle quali essa dovrebbe effettuarsi, il che evidentemente sarebbe inopportuno. Rimanendo fermo, nelle sue linee generali, il procedimento per l'autorizzazione come è segnato ora nel Codice, il Primo Presidente opina che i creditori ipotecari iscritti anteriormente al precetto dovrebbero intervenire nel giudizio e per non accrescere di soverchio le spese delle notificazioni proporrebbe che si adottasse il sistema delle pubblicazioni, come in materia di fallimento, o un altro sistema preferibile.

Nel suo rapporto il Primo Presidente di Milano si occupa anche della questione concernente la divisione dei beni immobili tenuti in comproprietà da più persone. È noto che uno dei motivi che ritarda più a lungo il corso delle procedure di esecuzione immobiliare, è quello delle domande — fittizie o no — di separazione di beni e di divisione, dovendosi obbligatoriamente a queste procedere, nei casi di comproprietà.

Sull'esempio della legge francese, la quale distingue il caso dei coeredi dagli altri casi di comproprietà, ammettendo per questi ultimi la possibilità di vendita di una quota senza previa divisione, il Primo Presidente vorrebbe che anche in Italia si seguisse il sistema di autorizzare l'asta senza obbligo di divisioni, di una quota parte di uno o più immobili, quando essa sia certa e determinata, il che

non porterebbe alcun turbamento ai rapporti giuridici dei comproprietari, nè nocimento ai diritti dell'acquirente.

Infine il Primo Presidente osserva che dovrebbe essere per lo meno riformata l'attuale disposizione dell'aumento del sesto, che può farsi indifferentemente così per le vendite che procedono da una offerta del prezzo, come per quelle che si basano su un prezzo di perizia, tanto nel caso di aumenti già ottenuti, quanto nell'altro, ancora più illogico, che per mancanza di oblatori, vi siano state diminuzioni di uno o più decimi.

Per ora si potrebbero escludere i casi di vendite a base di perizia in cui vi sia stato aumento e, quando anche le vendite che si fondano sul multiplo del tributo, per la eseguita perequazione dei catasti, dessero affidamento di un giusto prezzo, si potrebbero escludere anche quelle in cui fu necessario procedere a ribassi di uno o più decimi.

Brescia. — Il Presidente di Bergamo nota che i giudizi a base di perizia sono più lunghi degli altri e danno luogo a maggiori ribassi. Nel circondario del suo Tribunale una sol volta si verificò il caso che il prezzo fu sufficiente per pagare tutti i creditori.

Quel di Brescia, dopo avere enumerato i soliti motivi di ritardo, osserva che il Cancelliere dopo la sentenza autorizzante la vendita è costretto ad una forzata inazione e non vi è mezzo di fare accelerare il corso dei giudizi.

Dai rapporti degli altri Tribunali nulla si rileva che meriti una speciale menzione se si eccettui il voto espresso dal Presidente di Crema che siano ridotte le tasse di bollo e gli altri diritti, che sono causa per cui la spesa sale a somme troppo elevate.

Il Primo Presidente avverte che non sono rari i casi di espropriazioni per mancato pagamento di pubblici tributi, le quali avvengono per un accordo fra creditori, debitore ed esattore all'intento di usufruire delle esenzioni di tasse e di bollo e per profittare della procedura più spiccia tracciata dalle leggi speciali. Vorrebbe che la nuova legge sulle espropriazioni si modellasse sul sistema accolto dalle leggi 20 aprile 1871, 14 aprile 1892 e dal regolamento 2 giugno 1892 sulla riscossione delle imposte dirette.

Egli trova preferibile il sistema dell'offerta e crede che si possa omettere la sentenza autorizzante la vendita, bastando la citazione

del debitore davanti al Presidente per fissare l'udienza per l'incanto. Inoltre proporrebbe una riduzione dei termini per le pubblicazioni, notificazioni ed affissioni e non sarebbe alieno dall'estendere ai Pretori la competenza per simili giudizi per le vendite non eccedenti le lire 1500. Infine, subordinatamente alle condizioni dell'Erario, crederebbe utile adottare un tipo di carta bollata inferiore a lire 3. 60

Venezia. - La relazione del Primo Presidente comincia col constatare che nel distretto si sono ottenuti risultati soddisfacenti nell'andamento di questi giudizi per la vigilanza esercitata, e nota che i rapporti dei Presidenti dei Tribunali non offrono materia a speciali considerazioni. Egli studia il problema facendo due ipotesi, o che si debba conservare, nelle sue linee generali, la presente struttura del procedimento di spropriazione o che se ne voglia mutare radicalmente l'organismo.

Nel primo caso, crede che vi sarebbe ben poco da modificare. E intanto non trova accettabile la riforma suggerita dai Presidenti di Legnago e di Tolmezzo che vorrebbero abbassare il termine di 180 giorni dopo il quale il precetto diventa inefficace qualora non si sia proceduto ad atti di esecuzione.

Desidererebbe però una forma più chiara e precisa dell'articolo 2085 del Codice civile, circa gli effetti dell'abbandono dell'istanza di spropriazione e, cioè, che si comminasse la decadenza anche quando tra la sentenza e l'asta intercedesse un più o meno lungo tempo. Combatte la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 660 del Codice di procedura civile, per cui l'autorità giudiziaria può sospendere per gravi cause la esecuzione dinanzi ad una opposizione al precetto presentata fuori termine, e vorrebbe che scorso il tempo prefisso al debitore per fare opposizione non rimanessero a lui altri diritti che quelli derivanti da eccezioni di forma e quelli dipendenti dalla consistenza dei beni da vendersi o dai modi e dalle condizioni della vendita stessa.

I predetti Presidenti di Legnago e di Tolmezzo sono anche di accordo nel proporre una modificazione del n. 3 dell'articolo 666 del Codice di procedura civile che dispone sulla rimessione delle Parti davanti al Presidente per fissare l'udienza dell'incanto e vorrebbero che il termine per comparire fosse stabilito nella sentenza

di vendita perentoriamente; la quale innovazione anche al Primo Presidente pare non vana.

Qualora però si volesse mutare l'attuale organismo si potrebbero porre a base del nuovo i seguenti principii:

Collocare i creditori al tempo stesso che si procede agli atti di cui agli articoli 662, 663 e 664 del Codice di procedura civile e, a tutte le operazioni indicate in quegli articoli far presiedere un Giudice delegatovi per decreto regio o del Presidente.

Donde i seguenti corollari:

1° creditore e debitore, una volta citati, sarebbero sempre presenti anche negli atti futuri, senza bisogno di ulteriori citazioni;

2° il giudice da sè provvederebbe allo stato di collocazione e alla vendita, designando il giorno per l'incanto se non vi sono opposizioni; e, presentate opposizioni, rinvierebbe le Parti interessate a udienza fissa del Tribunale, senza bisogno di citazione, salvo il diritto alle altre Parti di intervenire per vigilanza.

Prescrivere la perenzione della procedura per l'abbandono durante 6 mesi e dichiarare la decadenza per quelle Parti opponenti che nelle udienze fissate non presentino le opposizioni.

Da queste riforme procedurali si otterrebbe anche un beneficio nelle spese, ma, per diminuir queste sempre più, si potrebbe stabilire che, essendovi accordo fra i creditori per la collocazione dei loro crediti, le Parti intervenissero personalmente, o con mandatario, o con un unico procuratore, nel caso che sorgano controversie col debitore; e che dopo andata deserta la seconda asta in seguito ad un primo ribasso, i creditori, d'accordo tra loro e col debitore, possano attribuirsi i beni subastati, salvo l'aumento del sesto.

Parma. — Le principali osservazioni contenute nei rapporti dei Presidenti di Tribunale, sono le seguenti:

Quello di Pavullo avverte che nel circondario siffatti giudizi sono piuttosto frequenti, perchè ivi è molto frazionata la proprietà, e lamenta le eccessive formalità troppo costose, le quali profittano per la massima parte ai Procuratori legali.

Il disagio economico e la crisi delle proprietà sono le cause impulsive, secondo il Presidente di Reggio Emilia, di questi giudizi. Egli propone una sola riforma, che cioè nello stesso bando si introduca la clausola della proroga delle operazioni d'incanto alla prima

udienza, dopo trascorsi 15 giorni dal primo esperimento andato deserto.

Nel circondario di Modena le cose procedettero bene. Vi fu sollecitudine nella procedura e le spese non raggiunsero limiti eccessivi: furono infatti nella proporzione di 5. 90 per cento quelle a carico del prezzo, e, se si tien conto delle altre gravanti sul deliberatario, si arriva al 15 per cento.

Il Presidente di Borgotaro vorrebbe una riforma del sistema attuale che si conformasse alle disposizioni della legge 20 aprile 1871, n. 192, e che si aumentasse la competenza del Pretore.

Il Primo Presidente, a sua volta, propone che si studino delle disposizioni più rigorose per l'ammissione di offerenti all'asta, e che sia tolta la facoltà ai procuratori di fare offerta per persona da nominarsi, ad evitare il pericolo di nuovi incanti per non essere il deliberatario in grado di pagare il prezzo. Suggerisce anche di fare il deposito del prezzo alla Cassa depositi e prestiti, anzichè lasciarlo in mano dell'acquirente.

Bologna. — Il Primo Presidente addebita i ritardi in buona parte ai procuratori legali ed anche agli inesplicabili indugi degli uffici ipotecari. Una causa di lentezza nell'andamento delle procedure sono anche le numerose domande di ammissione al gratuito patrocinio. Egli deplora la frequente incertezza dei certificati catastali, che obbliga di far ricorso alle perizie, costose e lunghe. Fa una sola proposta concreta, ed è che si modifichi il dispositivo dell'articolo 714 del Codice di procedura civile, in modo che le domande di collocazione si debbano deporre in cancelleria pendente il termine fissato al giudice delegato per la formazione dello stato di graduazione (art. 711) o al più 10 giorni prima della scadenza di quello indicato nell'articolo 712 del Codice di procedura civile.

Lucca. — Le molte formalità che precedono la subastazione, le dilazioni accordate dai creditori ai debitori, i lunghi termini, le opposizioni, i nuovi incanti per i ribassi in caso di asta deserta: sono queste ordinariamente le cause di ritardo nei giudizi di espropriazione.

Il Primo Presidente ha fatto un riassunto di quei rapporti dei

Presidenti di Tribunale che contengono qualche peculiare osservazione, ed eccone le principali conclusioni:

I giudizi procedono speditamente nel Tribunale di Livorno. Secondo quel Presidente, lo stato di graduazione, quando non vi fossero opposizioni, dovrebbe essere definitivo senza bisogno di ricorrere al Tribunale per l'omologazione.

Il Presidente di Lucca osserva che è maggiore la durata della procedura, e sono perciò più rilevanti le spese, nelle vendite con perizia che non in quelle con offerta del multiplo del tributo e si dovrebbe quindi ricorrere il meno possibile alle perizie ed esonerare il creditore dall'obbligo di essere compratore, come si è fatto per taluni Istituti di credito. Nei casi in cui la perizia sia necessaria, il termine per la presentazione dovrebbe essere improrogabile.

Non sarebbe poi da dispregiarsi l'espedito usato già in qualche luogo, di aggiudicare ai creditori *pro indiviso* gl'immobili dopo che il primo e secondo incanto siano andati deserti, piuttosto che, a forza di ribassi (tante volte effetto di corruzione e di frode), farne la vendita a prezzo vile con danno dei creditori stessi, i quali non fanno l'offerta di prezzo perchè non possono o non vogliono divenire acquirenti.

Non potendosi vietare le opposizioni e gli appelli, secondo il Presidente del Tribunale di Portoferraio, sarebbe conveniente comminare una forte pena pecuniaria quando i ricorsi venissero rigettati.

Firenze. — I procedimenti nel distretto si sono svolti con sufficiente regolarità. È generale però il lamento contro il gran numero di formalità che ne impacciano il corso.

Nel Tribunale di Arezzo si osserva che i beni messi in vendita sono spesso di valore esiguo e che, quanto alle spese, mentre sono lievi quelle a carico del compratore (tassa di registro, diritti al Conservatore delle ipoteche), risultano spesso rilevanti le altre prelevabili sul prezzo, e specialmente gli onorari dei Procuratori.

Nel caso di perizia, osserva il Presidente di Firenze, il procedimento è più lungo che non nel caso di offerta di prezzo e nota che vi è molta lentezza quando è nominato un sequestratario giudiziario, specialmente se il creditore istante sia un Istituto di credito o una

Banca. Le spese più rimarchevoli riguardano le perizie, le notificazioni, i certificati ipotecari e gli onorari dei Procuratori legali.

Invece della sentenza per autorizzare la vendita, secondo il Presidente del Tribunale di Grosseto, basterebbe un provvedimento del Presidente, provocato colla forma degli incidenti, essendo la vendita una conseguenza di un titolo esecutivo, e in luogo della notificazione del bando basterebbe l'avviso per mezzo di lettera raccomandata, come si fa nei fallimenti. Egli crede che si possa dare una maggiore autorità direttiva e giurisdizionale al Giudice delegato, il quale potrebbe anche risolvere tutti gl'incidenti, salvo il reclamo al Tribunale.

L'incanto, come atto di mera esecuzione, potrebbe farsi innanzi al Cancelliere, ed in calce al relativo verbale il Giudice delegato potrebbe emettere il decreto di aggiudicazione, se non vi siano contestazioni, salvo sempre il reclamo al Tribunale.

Il Presidente di Grosseto fa anche alcune considerazioni sul giudizio di graduazione e osserva che se non vi sono opposizioni allo stato formato dal Giudice delegato, l'omologazione potrebbe farsi dal Tribunale con provvedimento in Camera di consiglio e non con sentenza; si farebbe a meno così di portar la causa all'udienza. Le tasse, le spese di registro e bollo, dovrebbero essere gradualì, e quindi più lievi per le piccole proprietà e, a suo avviso, si potrebbero concedere alle Opere pie, ai Corpi morali e ai Comuni, gli stessi benefici accordati agli Istituti di credito fondiario.

Il Presidente del Tribunale di Montepulciano osserva che dovendo il Cancelliere attendere che la Parte istante gli fornisca i fondi per le spese occorrenti per le notificazioni di cui all'art. 712 del Codice di procedura civile, spesso passano lunghi mesi senza che questi depositi si facciano. Si potrebbe perciò obbligare l'istante a costituire, fin dall'inizio del procedimento, un fondo di spese a disposizione del Cancelliere; oppure si potrebbe disporre che le notificazioni si facessero annotando le spese a credito.

Per l'articolo 717 del Codice di procedura civile le Parti fanno d'accordo la liquidazione dei loro crediti, ma in pratica questo accordo non si ottiene che dopo molto tempo, e si potrebbe disporre che se esso non si raggiunga entro breve termine il Giudice delegato ha facoltà di nominare d'ufficio il perito, senza attendere la richiesta delle Parti.

Il creditore aggiudicatario che deve ancora una parte del prezzo, non ha interesse di sollecitare l'inizio del giudizio di graduazione. Ad evitare un troppo lungo ritardo si dovrebbe, nella sentenza di vendita, fare obbligo al creditore aggiudicatario, od a qualunque compratore, di depositare la maggior somma nelle pubbliche casse, p. es., nella Cassa postale dove risiede il Tribunale. E da tale deposito il Cancelliere dovrebbe essere autorizzato a prelevare le spese per le notificazioni di cui all'articolo 712, senza che debba rivolgersi alla parte interessata.

Il Tribunale, e per esso il Giudice delegato, non dovrebbe consentire che il rimborso delle spese incontrate dal creditore, il quale promosse il giudizio di vendita, sia fatto dall'aggiudicatario, perchè in tal caso il creditore istante, specialmente se teme l'incapienza, non ha interesse a promuovere la graduazione. Tale rimborso dovrebbe essere richiesto con la graduazione. Infatti, il secondo capoverso dell'articolo 684 parla di sole spese del giudizio anticipate dal compratore e non di quelle sopportate dal creditore istante.

Il detto Presidente trova, infine, che non è sufficiente la disposizione dell'articolo 575 procedura civile perchè nella pratica raramente vien domandata la surrogazione all'istante di altri creditori iscritti.

Il Presidente del Tribunale di Pistoia propone una tassa graduale, che risulti quindi più lieve per le vendite di minimo valore.

Ancona. — Nel Tribunale di Ancona le vendite a base di perizia difficilmente si compiono al primo esperimento, quindi è più frequente il caso dell'offerta del prezzo, ma con questo sistema le vendite scendono a prezzi bassissimi, per cui facilmente accade che le spese assorbono i prezzi ricavati.

Nota il medesimo Presidente che si iniziano i giudizi con grande sollecitudine per intimorire il debitore, ma che poi, a causa delle gravi spese, il creditore stesso cerca di ritardare il procedimento.

Il Presidente di Perugia osserva che il procedimento è lento, specialmente per la tolleranza dei creditori. Il sistema preferito nel suo circondario è quello dell'offerta di prezzo, perchè meno costoso e meno lungo. Mancano sovente oblatori all'asta, specialmente se l'espropriante è il Monte dei Paschi di Siena; ma quando questo istituto è rimasto aggiudicatario, allora si presentano i compratori

i quali, facendo con l'istituto stesso operazioni di credito, ricomprano di seconda mano gli immobili venduti. La qual cosa dimostra che mancano capitali privati. In questo Tribunale sono frequenti le surrogazioni al creditore istante poco diligente.

A giudizio del Presidente di Rieti le lungaggini della procedura sono dovute all'indolenza della Parte istante, perchè la legge non fissa il tempo che può durare il procedimento.

Essendo enormi le spese crede che bisognerebbe stabilire la loro gradualità, acciocchè fossero minori nelle vendite di poca entità.

Le considerazioni e proposte del Primo Presidente sono queste:

Egli nota che il termine di un anno per la perenzione del precetto trascritto (art. 2085 Codice civile) è troppo lungo e si potrebbe limitarlo a 180 giorni, in corrispondenza all'art. 566 Codice di procedura civile;

L'opposizione al precetto, anche proposta nel termine di giorni 30, dovrebbe essere perentoria *de jure* quando non venisse portata all'udienza nei 5 giorni, senza che l'espropriante debba farla dichiarare respinta con sentenza;

Si seguirebbero così le stesse norme che vigono per le eccezioni di nullità di cui all'art. 695 del Codice di procedura civile.

Pei crediti lievi non superiori a una somma da stabilirsi si dovrebbe obbligatoriamente far precedere l'esecuzione sui beni mobili, e sarebbero molte volte evitate enormi spese.

Come il Pretore provvede per le vendite provocate dagli esattori, potrebbe anche provvedere per le espropriazioni di immobili nei limiti della sua competenza e ad esso potrebbero anche affidarsi i relativi giudizi di graduazione.

Si dovrebbe fissare nella sentenza di vendita la data dell'incanto, il quale potrebbe aver luogo alla presenza del cancelliere, oppure, decorsi i 30 giorni dal precetto, l'istante potrebbe citare il debitore avanti al Presidente che con un'ordinanza darebbe tutte le disposizioni che ora si danno colla sentenza del Tribunale; e il Tribunale sarebbe chiamato a decidere soltanto sulle possibili questioni incidentali.

Quando il prezzo d'incanto sia stato stabilito in base a perizia, se l'asta rimane deserta, si potrebbe dichiarare aggiudicatario il

creditore istante, per ovviare a replicate rinnovazioni d'incanti che sono causa di lungaggini e di grandi spese. Quanto alla procedura di graduazione si potrebbero ridurre i termini di cui agli articoli 666, n. 5 e 709 pel deposito dei documenti giustificativi dei crediti, e all'articolo 711 per la formazione dello stato di graduazione da parte del Giudice delegato.

In caso di rinnovazione dei bandi essa potrebbe farsi anzichè col mezzo della ristampa del bando, con semplici avvisi e con riferimento al primo bando; e senza gli ulteriori depositi nelle cancellerie dei Tribunali e nella segreteria dei Comuni dove si trovano i beni (art. 668, 3°) e con termini più brevi. L'inserzione del bando nel giornale degli annunci giudiziari si potrebbe fare una sol volta e non due.

Venduti definitivamente gli stabili e depositato lo stato di graduazione, questo potrebbe essere reso definitivo con ordinanza del Giudice delegato quando non vi fossero contestazioni; e in base ad esso si potrebbe procedere alla liquidazione. Il Tribunale deciderebbe solo sulle eventuali contestazioni.

Da ultimo per speditezza ed economia dovrebbe essere un po' limitata la facoltà di proporre domande ed eccezioni tardive (articoli 714 e 715) moderando perentoriamente le domande di rinvio fatte d'accordo fra le Parti o i loro Procuratori, e dovrebbe il Giudice delegato essere munito di opportune e categoriche facoltà per il rilascio dei mandati ai creditori collocati in grado utile, essendo ora la finale liquidazione lasciata all'arbitrio delle parti, il che è non ultima causa di ritardi.

I procuratori non dovrebbero presentare per uno stesso creditore che una sola domanda di collocazione, qualunque sia il numero dei titoli di credito.

Roma. — Gli indugi che si notano nelle procedure di espropriazione del distretto dipendono dal fatto che spesso i creditori istanti non proseguono il giudizio e vengono a trattative col debitore, salvo a riprendere poi il giudizio. Talora mancano gli offerenti all'incanto, cosicchè si sono avuti in alcune vendite, fin 9 ribassi.

Si aggiunge a ciò la lunghezza eccessiva dei termini, gl'incidenti di pura forma, le eccezioni di nullità, e le domande di separazione di beni, talora presentate unicamente allo scopo di dilazionare.

Aquila. — Il Presidente del Tribunale di Aquila nota che l'aumento di questi giudizi negli ultimi anni è dovuto alle tristi condizioni del commercio e dell'industria, in ispecie di quella agricola, e che alcuni procedimenti sono pendenti da lungo tempo per gli incidenti sollevati, per negligenza delle Parti e per mancanza di offerenti non ostante i ripetuti ribassi che giungono talora fino a nove decimi del prezzo di stima. Il creditore in qualche caso rinunziò al procedimento per tema che il prezzo non potesse compensare le spese. Nelle graduazioni quasi mai furono soddisfatti tutti i creditori.

Il Presidente del Tribunale di Teramo osserva che le espropriazioni a base di perizia sono causa di notevoli ritardi, perchè richiedono spesso nuove perizie, danno luogo a nuovi incanti, attribuendo i periti agli immobili quasi sempre un valore maggiore del reale per conseguire un più lato compenso.

Il debitore poi cerca tutti i modi per opporre ostacoli al corso del procedimento, come opposizioni al precetto, incidenti, domande in separazione e simili, spesso presentate a solo scopo dilatorio.

Dai rapporti degli altri Presidenti nulla rilevasi meritevole di speciale menzione.

Il Primo Presidente della Corte di Aquila, dopo avere premesse alcune nozioni storiche sull'istituto giuridico dell'espropriazione, osserva che sarebbe opportuno estendere al procedimento ordinario di espropriazione la disposizione dell'articolo 18 della legge 4 giugno 1896, secondo la quale nei giudizi promossi ad istanza dell'Istituto di credito fondiario le domande di separazione, le eccezioni di nullità, le istanze incidentali, anche quando riguardano il merito, non sospendono il corso del giudizio e la vendita, salvo il caso che la sospensione sia provvisoriamente ordinata dal Tribunale.

Essendo molti i giudizi per espropriazione di immobili di esiguo valore, si potrebbe prescrivere che dopo la sentenza che autorizza la vendita, il procedimento proseguisse innanzi ad un Giudice delegato.

Nota poi il Primo Presidente che non è uniformemente applicato presso tutti i Tribunali l'articolo 671 Codice procedura civile perchè alcuni credono necessario un nuovo bando, altri no, e che non risulta chiaramente dall'articolo 675 capoverso se nel caso di

diserzione di asta la vendita con ribasso debba essere annunziata con nuovo bando e con quali formalità. Sarebbe per ciò opportuno disporre che in quest'ultimo caso non occorresse un nuovo bando e che la vendita con ribasso si potesse annunziare all'udienza successiva o in altra non al di là di otto giorni.

Sarebbe bene che gli atti di cui agli articoli 666, n. 3, 679, 681, Codice di procedura civile, e cioè i bandi tanto in caso di prima vendita, quanto per aumento di sesto o per rivendita, e le inserzioni nei giornali, fossero redatti dal Procuratore legale per presunzione di maggior competenza e possesso di cognizioni giuridiche.

Quanto ai termini, il Primo Presidente crede che, in via generale, si potranno abbreviare.

Napoli. — Il Presidente del Tribunale di Ariano nota che i ritardi si sono verificati soltanto in quelle procedure iniziate a base di perizia o in quelle dove fu fatta opposizione al precetto o furono presentate domande per divisione o per separazione di beni. Egli propone: 1° che l'incanto debba sempre aprirsi a base del prezzo minimo che potrebbe esser quello del multiplo legale, con facoltà di riduzione di uno o più decimi in caso di deserzione d'asta; 2° che all'atto che si autorizza la vendita sia nominato un amministratore giudiziario da scegliersi da apposito albo, la qual riforma permetterebbe che la massa dei creditori potesse effettivamente disporre dei frutti dal dì della trascrizione del precetto. Crede infine che gioverebbe estendere a questi giudizi tutte le norme delle procedure di fallimento.

Quel di Avellino deplora il numero, talora eccessivo, dei ribassi; in qualche caso se ne ebbero fino a 17, e ciò perchè le stime sono quasi sempre esagerate. Enumera poi le cause di ritardo ed oltre le consuete, quali l'indolenza delle Parti, e le domande di separazione di beni e di divisioni, indica anche la mancanza di istruttoria per cui si rendono necessarie troppe sentenze preparatorie.

Il Presidente di Benevento si limita a far voti che siano ridotti i termini e che siano resi perentorii.

Quello di Campobasso distingue due periodi della procedura di espropriazione e nota che il primo, il quale va dalla data della trascrizione del precetto alla data della fissazione dell'udienza per l'incanto, è lasciato troppo all'arbitrio delle Parti non essendovi

termini perentorii, e che anche nel secondo, il quale però è regolato da termini improrogabili, si potrebbe ottenere una maggiore sollecitudine se si riuscisse ad evitare i soverchi ribassi.

Il Presidente di Isernia non sarebbe alieno dal consigliare il sistema dell'aggiudicazione al creditore istante.

Nota il Presidente di Santa Maria Capua Vetere che le perizie d'ordinario stabiliscono prezzi esagerati e lamenta l'uniformità della procedura che è pregiudicevole specialmente nelle vendite di immobili di esiguo valore, la spesa per queste, salvo la tassa di registro, venendo ad essere uguale come per le vendite rilevanti.

Egli propone per i fondi rustici di prendere a base il tributo nella ragione multipla di 80 volte e non di 60, tranne che fosse richiesta la perizia dal fatto di notevoli miglioramenti e dall'ipotesi di cui al n. 1 dell'articolo 666.

Il Presidente del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi fa presente che spesso si intentano dei giudizi di espropriazione per crediti di esiguo valore, e ai primi intoppi procedurali si abbandonano gli atti. Sarebbe d'avviso che l'aggiudicazione si dovesse dichiarare dopo tre ribassi e che bastasse in ogni caso un unico bando, potendosi supplire successivamente con avvisi notificati e pubblicati. Anch'egli propugna una abbreviazione dei termini e la comminatoria di inefficacia di tutti gli atti se non venga proseguita la procedura di espropriazione per un decorso di 6 mesi e che la decadenza sia pronunciata anche dopo trascorsi 15 giorni senza che venga trascritto il precetto. Infine vorrebbe che fossero minacciate delle penalità per i Procuratori negligenti.

Il Presidente di Vallo osserva che soltanto le procedure che si svolgono col beneficio della clientela gratuita avanzano speditamente, il che dimostra che spesso sono le Parti, e per esse i loro procuratori, che non curano la prosecuzione sollecita degli atti. Col sistema del prezzo offerto spesso si hanno aggiudicazioni di immobili a prezzi molto inferiori al valore reale e per ciò egli propugna un sistema intermedio e cioè che si proceda a base di stima, e una volta sperimentati invano gli incanti, che si faccia l'attribuzione degli immobili a vantaggio dei creditori.

Nel circondario di Lagonegro quel Presidente ha osservato che nelle vendite promosse dall'Asse ecclesiastico, dal Demanio e da

Istituti di credito sono molto numerosi i ribassi, e che in quelle iniziate dai privati spesso si fa l'aumento del sesto.

Il Presidente di Melfi deplora l'intromissione di parenti in siffatti giudizi, i quali o promuovono domande in separazione di beni o per divisione a scopo dilatorio, o si rendono aggiudicatari e non pagano il prezzo, per potere, d'accordo col debitore, godere l'immobile fino al giudizio di rivendita.

Circa i ribassi per mancanza di offerta v'è divergenza di opinioni fra il Tribunale e i Procuratori patrocinanti perchè questi opinano che i ribassi si debbano calcolare sul prezzo via via residuo, mentre il Tribunale crede che si debba sempre partire dal prezzo originario.

Dagli altri Presidenti di Tribunale non furono presentate osservazioni, dalle quali si astiene lo stesso Primo Presidente, che in fine del suo rapporto si limita a riassumere le considerazioni e proposte dei Presidenti di Tribunale dichiarando che ne condivide le idee.

Trani. — Dalle risultanze numeriche che il Primo Presidente riassume nel suo rapporto trova motivo di lamentare la lentezza di questi giudizi, per la lunghezza dei termini; ma egli è d'avviso che neanche una conveniente riduzione di essi raggiungerebbe interamente lo scopo, se contemporaneamente non si trovasse il modo di scuotere l'inerzia del creditore istante e di impedire le troppo frequenti collusioni di esso col debitore. Le proposte di questo Magistrato tendono ad ottenere un più rigoroso regime dei termini procedurali colla comminatoria di sanzioni per il loro svolgimento; una modificazione dell'articolo 2085 del Cod. civ. in modo che la trascrizione del precetto sia effettivamente operativa del sequestro dei frutti, colla nomina — ora consentita soltanto in via di eccezione — di un sequestratario che non sia il debitore e da farsi tra persone iscritte in apposito albo coll'obbligo di dare cauzione; un più breve decorso di tempo — 6 mesi — per la cessazione degli effetti del precetto immobiliare; una modificazione dell'articolo 663 del Codice civ. mettendosi a base normale del giudizio di espropriazione l'offerta ed eccezionalmente, per deliberazione del Tribunale, la perizia.

Infine egli vagheggia il ritorno alle disposizioni della legge na-

politana circa l'istituto della *aggiudicazione* e accetterebbe anche la introduzione nelle nostre leggi della *cessio bonorum* che risponderebbe a un concetto di giustizia perchè i creditori fondarono la garanzia dei loro crediti sui beni del debitore.

Catanzaro. — Il rapporto del Primo Presidente di Catanzaro, il quale si limita a una esposizione illustrativa delle cifre, conclude genericamente a un voto di revisione e modificazione delle disposizioni del Codice di procedura civile, specialmente nei punti che concernono gli incanti per successivi ribassi. In ordine ai giudizi di graduazione il detto Magistrato crede che gioverebbe fare a meno della cooperazione del creditore istante, e benchè le vigenti disposizioni fino ad un certo punto consentano ciò, sarebbe utile, a suo giudizio, completarle nel senso suespresso.

Palermo. — Dal rapporto del Primo Presidente della Corte di Palermo rilevasi che soltanto il Presidente di Trapani fa considerazioni e rilievi che meritino una menzione. Egli infatti accenna a tutte le astuzie a cui ricorrono i debitori per dilazionare la procedura, allo scopo di seguitare a godersi l'immobile non ostante la immobilizzazione dei frutti di cui all'articolo 2085 del Cod. civ., e suggerisce di affidare l'amministrazione dei beni all'esattore comunale sotto la vigilanza del Giudice graduatore.

Inoltre egli vorrebbe l'aggiudicazione obbligatoria dell'immobile al creditore istante, e l'obbligatorietà del deposito dell'intero prezzo entro breve termine, il qual sistema sarebbe stato già introdotto volontariamente dalle Parti in quel Tribunale e ha dato buoni risultati.

Catania. — Il Primo Presidente dopo riassunti i dati dei Tribunali del distretto, tra le cause che ritardano l'andamento sollecito dei giudizi di espropriazione enumera: il divieto sancito dall'articolo 661 di proseguire il giudizio per l'ostacolo della trascrizione, sia pure remota, di precedenti precetti spesso abbandonati; il diritto del debitore di opporsi al precetto entro 30 giorni; di proseguire il giudizio oppositorio in appello con eccezioni dilatorie, le troppe nullità minacciate dall'articolo 707 del Cod. Pr. Civ.

E fa le seguenti proposte: dare anche per questi giudizi la com-

petenza ai Pretori; prescrivere che essi non possano promuoversi se non per crediti superiori a una certa somma, come per le pene pecuniarie e le spese di giustizia; condannare il procuratore alla multa se sia dichiarato il rigetto di una domanda di separazione di beni evidentemente ingiusta e cavillosa, ripristinando una disposizione che era già nella legge napoletana del 28 dicembre 1828.

Messina. — Il Primo Presidente non fa per conto suo nessuna osservazione; ma solo riporta le seguenti considerazioni del Presidente del Tribunale di Messina, gli altri non avendo presentati rapporti illustrativi per la esiguità delle cifre.

Le eccessive formalità di procedura e le gravi spese scoraggiano i creditori istanti, i quali spesso si arrestano dopo i primi passi.

Ad evitare le spese della perizia si potrebbe di regola mettere a base dell'incanto il multiplo tributo, tranne casi speciali. Gioverebbe poi elevare la misura del deposito per concorrere all'incanto.

Poichè le notificazioni del bando a tutti i creditori importano spese rilevanti, si potrebbe sostituire a queste il deposito di esso in Cancelleria, dandone avviso semplicemente ai creditori con atto del cancelliere e togliendo l'obbligo delle successive notificazioni, in caso di ribasso di prezzo.

Cagliari. — Rileva il Primo Presidente il grave danno economico dipendente dai successivi ribassi, sicchè il prezzo di aggiudicazione talora scende ad unità o a poche decine di lire, mentre le spese sommano a centinaia, donde queste conseguenze che l'Erario vien gravato di spese, i debitori restano senza beni, e i creditori non sono soddisfatti del loro avere. Egli propone:

1° la competenza dei Pretori per le vendite dei beni di valore non oltre le 1500 lire. Non crede che ciò porti un aggravio di lavoro a questi magistrati i quali hanno ora una competenza in materia civile e penale più limitata di una volta, nè il provvedimento sarebbe totalmente nuovo perchè si seguirebbe l'esempio del sistema tracciato nella legge 20 aprile 1871 per la riscossione delle imposte dirette e nel regolamento 14 maggio 1892;

2° l'aggiudicazione ai creditori secondo la legge napoletana del 28 dicembre 1828. Il creditore avendo accettata la garanzia del-

l'immobile ne deriva implicitamente una manifestazione di consenso a sostituire i beni al denaro — *bona pro pecunia*. Nel sistema napoletano precedeva un incanto preparatorio e mancando oblatori anche in quello definitivo si giudicava l'immobile, col beneficio della riduzione del sesto del prezzo, a pro' dei creditori aggiudicatari necessari, *iuris ordine servato*.

Il Presidente di Tempio nota che quasi tutti i giudizi nel circondario del suo Tribunale si basano sull'aliquota del tributo, il che prova che questa deve essere molto bassa se per poche lire di debito si provocano le vendite con l'aggiudicazione in proprio.

Nel Tribunale di Sassari i cinque settimi delle cause avvennero per un debito non superiore a lire 3000 e qualche volta i ribassi furono di nove decimi sul prezzo d'asta. Nei più dei casi vi fu offerta del prezzo (62 volte su 70). Quel Presidente propone il *concordato civile* a simiglianza della procedura per i beni dei minori e la competenza dei Pretori, anche per questi giudizi, estendendola fino a 3000 lire. Inoltre alla sentenza autorizzante la vendita vorrebbe sostituita una semplice ordinanza presidenziale e tolta la prescrizione della rinnovazione del bando in caso di ribasso.

Il Presidente di Oristano enumera una serie di atti secondo lui inutili e sono:

1° la citazione del debitore avanti il Presidente per fissare l'udienza per l'incanto;

2° le notificazioni del bando in caso di ribasso;

3° le inserzioni nel Foglio degli annunci che nessuno legge e sono causa spesso di nullità, talora invocate anche a scopo dilatorio;

4° l'iscrizione dell'ipoteca legale a favore della massa se il compratore versa il prezzo e se aggiudicatario sia il creditore istante che è privilegiato ed ha spesso un credito superiore al prezzo per cui vi fu l'aggiudicazione.

Egli propone di concedere uno sgravio specialmente sui diritti di bollo, come fu fatto a vantaggio degli Istituti di credito fondiario; di limitare le perizie che si pagano ora a peso e a misura e sono perciò voluminosissime e di togliere la facoltà illimitata dei ribassi, impedendo che il creditore possa rendersi aggiudicatario per un prezzo vilissimo.

Nel circondario di Nuoro sopra 59 cause, 16 erano state pro-

mosse dal Demanio e 13 da Istituti di credito fondiario. Su 11 subastazioni il prezzo fu inferiore alle spese e in 10 di queste furono prenotate a debito perchè il creditore istante era o il Demanio o un privato povero ammesso al gratuito patrocinio.

Il Primo Presidente si limita a far voti che sia data la competenza ai Pretori anche per siffatti giudizi con norme simili alle procedure di espropriazione promosse dagli esattori.

Riassumendo le principali osservazioni dei Primi Presidenti delle Corti e dei Presidenti dei Tribunali può dirsi che è generale il lamento contro le vigenti disposizioni sulla esecuzione immobiliare per due principali ordini di cause: la troppo lunga durata dei giudizi, e l'enorme costo della procedura, l'uno e l'altro traenti origine, in gran parte, da un unico fatto: l'eccesso delle formalità.

Dai rapporti, che vi ho riassunti, emerge chiaramente che i ritardi nel corso della procedura sono da addebitarsi in massima parte agli incombenti richiesti dal Codice, non tutti giustificati da impellenti ragioni, ma in parte anche da cause che dipendono quasi esclusivamente dalla volontà delle Parti e contro le quali non è sempre possibile — nè talora sarebbe opportuno — apportare efficaci rimedi. Tra queste ricorrono più frequentemente: gli accordi tra debitore e creditore, le domande in divisione o per separazione di beni, e le opposizioni al precetto. Viene suggerito da alcuno, e pare espediente accettabile, che siano comminate penalità nel caso che queste domande incidentali rivelino manifestamente l'intenzione di procrastinare la procedura, al solo scopo di mantenersi per un più lungo tempo in possesso dell'immobile, e siano per ciò da considerarsi senz'altro come domande temerarie; e parimenti sarebbe da prendersi in esame la proposta del P. P. di Milano il quale vorrebbe che, sull'esempio della legislazione francese, si potesse autorizzare l'asta senza obbligo di una previa divisione, in tutti quei casi in cui la quota parte dei comproprietari fosse certa e determinata.

Passando oltre a questi ostacoli che non sorgono dall'intima struttura della procedura di esecuzione, ma che vi si innestano deviandone il corso, e venendo a quei punti che intrinsecamente si connettono col giudizio di spropriazione, prima di ogni altra que-

stione si affaccia quella dei termini, che generalmente si vorrebbe fossero abbreviati.

È inutile farne una rassegna particolareggiata, ma a cominciare dal termine concesso al debitore per il pagamento del debito, fino a quello prefisso al giudice graduatore per la formazione dello stato di graduazione, è una serie lunga e varia di periodi di tempo segnati e come minimo e come massimo, la quale, senza pregiudizio dei diritti dei contendenti, si potrebbe tutta ritoccare pel riflesso anche che molti di questi termini presupponevano, al momento in cui venivano determinati, delle condizioni di fatto oggi assai modificate specialmente in riguardo alla celerità e alla facilità delle comunicazioni in tanti modi ora migliorate. E sarebbe poi buon consiglio, nel procedere a questa riforma, vedere se qualcuno di questi termini potesse essere fissato perentoriamente, come da molti vien suggerito, all'intento sempre di accelerare il giudizio.

Parallellamente a questa riforma potrebbe procedere l'altra di una semplificazione delle tante formalità che sono come l'ossatura esterna di questi giudizi, soprattutto nei riguardi delle pubblicazioni nel foglio degli annunci il quale non ha alcuna diffusione, e delle ripetute pubblicazioni ed affissioni dei bandi, delle notificazioni molte volte superflue quando le Parti, regolarmente citate e presenti, sono al corrente delle fasi del giudizio.

Una riforma che ha un largo consenso di approvazioni è quella per cui la sentenza autorizzante la vendita dovrebbe fissare l'udienza per l'incanto senza bisogno di rimettere le Parti avanti il Presidente, e l'altra che vorrebbe affidare le operazioni dell'asta al Cancelliere o ad un Notaio, o ad un Giudice delegato, salvo sempre il ricorso al Tribunale nei casi di contestazioni od opposizioni.

Accennerò anche al voto qua e là manifestato, sempre colle più ampie riserve per le condizioni dell'Erario, di uno sgravio delle spese dipendenti da diritti e tasse, quale potrebbe aversi coll'uso di un tipo di carta bollata di prezzo inferiore a lire 3.60 e colla proporzionalità di esse al valore dell'immobile messo in vendita, in modo che le esecuzioni immobiliari di esigua entità economica non fossero, come ora, equiparate, in ciò, a quelle di maggiore importanza.

Venendo a dire del giudizio nel suo più intimo ordinamento,

vien messo subito in discussione il duplice fondamento di esso l'*offerta* e la *perizia*.

Non è qui il caso di discutere a fondo la preferenza da darsi a l'uno o all'altro metodo. Inconvenienti sono rilevati nei rapporti tanto per il primo che pel secondo, poichè la base del multiplo del tributo per l'incertezza dei catasti dà luogo a gravi disparità di valutazione del prezzo dell'immobile, e d'altra parte la stima è talora fomite di esagerazione nella determinazione del prezzo, da parte del perito, su di esso commisurandosi d'ordinario la sua remunerazione. Può dirsi però generale la preferenza dimostrata per il sistema dell'*offerta*, salvo il voto di un acceleramento delle operazioni catastali per cui siano tolte le discordanze e le incertezze attuali, e resa più vicina al vero la valutazione sulla base del multiplo del tributo, che oggi i più giudicano basso e vorrebbero perciò elevare.

Circa l'aggiudicazione dell'immobile al creditore offerente, taluno osserva che essa è contraria ai principii di diritto, la legge concedendo al creditore la facoltà di porre in vendita l'immobile, che sta a garanzia del suo credito, ma non imponendogli l'obbligo dell'acquisto.

La facoltà illimitata dei ribassi è trovata eccessiva da quasi tutti e si vorrebbe che il Codice ne fissasse un congruo numero, regolando, all'incontro, i casi di aumento del sesto oggi illogicamente permesso anche quando per mancanza di oblatori vi siano state diminuzioni di uno o più decimi.

Viene anche frequentemente avanzata la proposta di accogliere le speciali disposizioni della legge 20 aprile 1871 sulle espropriazioni per mancato pagamento di pubblici tributi, al fine di rendere più semplice e più spedito il giudizio e di conseguenza è anche propugnata da molti l'estensione della competenza ai Pretori, sia nei limiti del valore attuale, sia portandola ad un valore maggiore.

V.

Conclusioni.

Su tutte queste osservazioni critiche dell'attuale sistema di esecuzione immobiliare e sulle varie proposte di riforma presentate io richiamo la vostra attenzione senza invitarvi però a farne

oggetto di una discussione particolareggiata e diffusa. Oltrechè ciò ci porterebbe forse fuori del campo del nostro mandato, per l'indole essenzialmente legislativa dei vari argomenti trattati e richiederebbe un tempo che la Commissione non può concedere alle proprie riunioni, il vostro relatore dovrebbe confessare di essere impari al difficile compito facendogli difetto quella dottrina e quella esperienza dei nostri istituti procedurali, che rifulgono invece in parecchi tra voi. Egli quindi ha dovuto limitarsi ad esporre ciò che di più saliente risulta dalle cifre raccolte e dai rapporti che le hanno illustrate.

Non pertanto mi sembra che, senza uscire dai confini segnati all'opera sua, la Commissione possa trarre legittimo argomento dall'inchiesta di cui vi ho reso conto per presentare al Ministro Guardasigilli un voto di massima, che formulerei nel modo seguente:

« La Commissione, fatta persuasa dai risultati delle apposite indagini statistiche e dai giudizi dei Capi di collegio della necessità ed urgenza di emendare quella parte della nostra legislazione che tocca alle esecuzioni immobiliari, richiama l'attenzione del Guardasigilli su quei risultati e su quei giudizi e fa voti che sia sollecitamente provveduto a riformare l'istituto dell'espropriazione forzosa, nel duplice intento di rendere più breve e più spedita la procedura e di ridurne il costo, specialmente nelle vendite di minore entità proporzionando le spese al valore dell'immobile. »

Sulle procedure di fallimento nell'anno 1899.

RELATORE: **PENSERINI.**

La statistica dei fallimenti per l'anno 1899 è la prima che fondasi su cifre più esatte e meglio controllate, perchè desunte, ad opera della benemerita Direzione generale della statistica, dagli stati nominativi trasmessi direttamente ogni tre mesi dai Tribunali al Ministero del commercio, e redatti sui nuovi moduli diligentemente studiati e da detto Ministero accettati e mandati in uso.

Neppure questa volta mi è dato di essere, come avrei desiderato, apportatore di notizie confortanti; poichè l'ascensione del numero dei fallimenti dichiarati, lentamente prosegue ogni anno. Notai nella relazione per il 1898 che la cifra dei fallimenti dichiarati in quell'anno era la più alta del decennio; ma quella del 1899 l'ha superata di 130.

Ebbesi aumento in tutto il Regno, eccettuata l'Italia centrale, dove ebbesi una diminuzione di 62; e cioè aumentarono di 78 nell'Italia settentrionale, 90 nel mezzogiorno, 10 in Sicilia e 14 in Sardegna.

Decomponendo per Distretti delle Corti di appello questa cifra complessiva rilevasi che nell'Italia settentrionale ebbesi una lievissima e trascurabile diminuzione in Piemonte (Casale, n. 6, ed altrettanti Torino) ed aumento di 31 in Liguria, di 50 in Lombardia (37 Milano, 13 Brescia) ed insignificante, di 9, nel Veneto. Nell'Italia centrale, trascurando le oscillazioni dei Distretti di Parma (— 1) e di Firenze (+ 3) ebbesi un aumento rilevante in quello di Lucca in numero di 18, che rappresenta una proporzione media di circa il 20 per cento sull'ultimo quinquennio.

Diminuzioni proporzionalmente sensibili verificaronsi nel distretto di Bologna ed in quelli delle Marche e dell'Umbria (— 41 e

— 20) e poco rilevante (— 21), in confronto della media dell'ultimo quinquennio, nella provincia di Roma.

Nel mezzogiorno, sulle poche diecine della media quinquennale negli Abruzzi e nelle Calabrie non è trascurabile l'aumento rispettivo di sei e di dieci; avvicinasì al 20 per cento in quello di Napoli e nelle Puglie.

In Sicilia sarebbe confortante la diminuzione relativamente rilevante dei Distretti di Messina e Catania (— 9 e — 20) se non si fosse avuto un aumento proporzionatamente grave (39) nell'altro di Palermo.

In Sardegna continuano salti che è malagevole spiegare; poichè dai 20 del 1895 aumentati a 37 e 40 nel 1896-97, e discesi a 27 nel 1898, tornasi nel 1899 alla cifra più alta, anzi con uno in più.

Il seguente prospetto mette in evidenza le cifre del quinquennio 1895-99, e le differenze verificatesi nell'ultimo in confronto dei quattro anni precedenti.

CORTI DI APPELLO	1895	1896	1897	1898	1899	Differenze cogli anni			
						1895	1896	1897	1898
Genova	160	193	207	162	193	+ 33	- 5	- 14	+ 31
Casale	72	76	103	111	105	+ 33	+ 29	+ 2	- 6
Torino	261	206	267	280	274	+ 13	+ 68	+ 7	- 6
Milano	316	322	290	304	341	+ 25	+ 9	+ 51	+ 37
Brescia	74	75	89	82	95	+ 21	+ 20	+ 6	+ 13
Venezia	191	202	193	221	230	+ 39	+ 28	+ 37	+ 9
<i>Italia settentrionale</i>	<i>1,074</i>	<i>1,089</i>	<i>1,149</i>	<i>1,160</i>	<i>1,238</i>	<i>+ 164</i>	<i>+ 149</i>	<i>+ 89</i>	<i>+ 78</i>
Parma-Modena	48	51	65	80	79	+ 31	+ 28	+ 14	- 1
Lucca	91	97	96	99	177	+ 26	+ 20	+ 21	+ 18
Firenze	152	158	150	165	163	+ 16	+ 10	+ 18	+ 3
Bologna	131	107	123	156	115	- 16	+ 8	- 13	- 41
Ancona - Macerata - Perugia	115	118	109	95	75	- 40	- 43	- 34	- 2
Roma	161	190	164	158	137	- 24	- 53	- 27	- 21
<i>Italia centrale</i>	<i>698</i>	<i>721</i>	<i>712</i>	<i>753</i>	<i>691</i>	<i>- 7</i>	<i>- 30</i>	<i>- 21</i>	<i>- 62</i>
Aquila	37	25	29	34	40	+ 3	+ 15	+ 11	+ 6
Napoli - Potenza	214	248	231	214	265	+ 51	+ 17	+ 31	+ 51
Trani	126	108	122	96	119	- 7	+ 11	- 3	+ 23
Catanzaro	24	25	39	30	40	+ 16	+ 15	+ 1	+ 10
<i>Italia meridionale</i>	<i>401</i>	<i>406</i>	<i>421</i>	<i>374</i>	<i>464</i>	<i>+ 63</i>	<i>+ 58</i>	<i>+ 43</i>	<i>+ 90</i>
Messina	27	23	36	40	31	+ 4	+ 8	- 5	-
Catania	44	57	47	63	43	- 1	- 14	- 4	- 20
Palermo	87	75	87	77	116	+ 29	+ 41	+ 29	+ 39
<i>Sicilia</i>	<i>158</i>	<i>155</i>	<i>170</i>	<i>180</i>	<i>190</i>	<i>+ 32</i>	<i>+ 35</i>	<i>+ 20</i>	<i>+ 10</i>
Cagliari - Sardegna	20	37	40	27	41	+ 21	+ 4	+ 1	+ 14
REGNO	2,351	2,408	2,492	2,494	2,624	+ 273	+ 266	+ 132	+ 130

Dei fallimenti chiusi negli anni precedenti ne furono riaperti 19; e di quelli dichiarati nel corso dell'anno solo 606 lo furono ad istanza dei falliti, 1854 su domanda dei creditori, e d'ufficio i rimanenti 164. E riguardavano 2570 individui, 37 Società in nome collettivo, 7 in accomandita semplice, 1 in accomandita per azioni e 9 Società anonime, con un totale di 2919 individui caduti in fallimento; le cui specie di commercio possono desumersi dalla prima delle tavole statistiche allegate: limitandomi qui a rilevare che furono dichiarati falliti due costruttori ed armatori di navi, otto banchieri e scontisti, 49 commissionari, mediatori o spedizionieri e 46 appaltatori ed impresari.

Ed interessarono i detti fallimenti n. 55,987 creditori, cifra che dice eloquentemente quanta perturbazione ne derivò al commercio.

Riguardo alle cause di tanti fallimenti, esse non differiscono da quelle che li determinarono negli anni precedenti, e che possono classificarsi in due grandi categorie; e cioè una che abbraccia tutte quelle addebitabili al commerciante fallito, dalla disonestà alla inettitudine, comprendendovi la cattiva amministrazione, l'abuso del credito, le perdite di crediti per eccessivo fido, e le immobilizzazioni; la seconda che comprende le cause inelpevoli, come lucri insufficienti in relazione alla famiglia del commerciante, vuoi per esiguità del commercio esercitato, vuoi per ristagno negli affari, ovvero per la concorrenza, o per insufficienza di capitali propri e di fido da parte altrui, e le sventure di perdite subite per disastri commerciali propri od altrui, o per altri imprevedibili motivi, ovvero di spese eccessive straordinarie ed inevitabili per malattie.

La prima categoria riguarda 835 fallimenti; la seconda 1894: avvertendo che in alcuni fallimenti ebbesi a verificare il concorso di più cause classificate nell'una e nell'altra categoria.

E nella più grossa delle due, che nella disgrazia reca pure conforto sotto l'aspetto della moralità del nostro commercio, sono compresi quei meschini che pur di vivere tentano la sorte con mezzi nulli o giù di lì, dandosi a comprare a fido e rivendere poche merci, sia col mettere una bottegaucina nel villaggio, sia coll'andare in giro offrendole da paese a paese, e quando ridotti a mangiare il piccolo capitale sono dichiarati falliti, nulla o press'a poco hanno di attivo, e tenue è il loro passivo, ma vanno ad ingrossare la cifra dei

fallimenti, e proprio di quelli che chiudonsi per insufficienza di attivo che non basta alle spese, rendendo spaventevole la cifra stessa, che sarebbe già grave e da preoccupare seriamente anche senza questa gonfiatura. Codesti meschini commercianti — seppure tale qualità convenga loro — sono vittime di una delle tante presunzioni giuridiche che governano il mondo, che cioè sappiano e possano tenere regolari i libri di commercio, che viceversa, anche quando non siano analfabeti, non possono nè sanno tenere, e quindi inevitabilmente, dichiarati falliti, sono condannati per bancarotta semplice; e ne deriva la necessità dell'intervento della clemenza sovrana a riparare quella che pur legale condanna non è meno per questo in realtà una dolorosa ingiustizia; onde poi dalla statistica apparirà eccessivo l'uso della grazia sovrana, se la cifra dei condoni di pene per bancarotta semplice non scindasi in altre subalterne secondo l'ammontare dei debiti del fallito graziato.

D'altra parte, la stessa categoria seconda riguarda non pochi commercianti onesti e sventurati che incolpevolmente non possono fare onore ai propri impegni. Al che effimero od almeno insufficiente è il rimedio della moratoria. Infatti 188 furono le domande di moratoria, 59 delle quali successive alla dichiarazione di fallimento, e cioè 139 di prima moratoria, e di queste 128 accolte ed 11 respinte, e 49 di seconda moratoria, una sola respinta. Ed anche minore è il numero di quelle che riuscirono ad evitare il fallimento; e di queste poche, quantunque non possa aversene notizia ufficiale, poichè non è obbligatoria l'omologazione dei relativi concordati se non per le moratorie successive alla dichiarazione di fallimento (articolo 825, Codice di commercio), tuttavia è notorio che pochissime corrisposero alla previsione del legislatore della ritardata ma integrale soddisfazione dei debiti.

E la ragione dello scarso uso e del poco profitto di questo rimedio è manifesta per gli articoli 819 e 827 del Codice di commercio che impongono la condizione di un attivo eccedente il passivo: così che o frodasi la legge esagerando l'attivo, o dissimulando parte del passivo per ottenere la moratoria, ovvero deve inesorabilmente subire la gogna del fallimento anche l'onesto commerciante vittima di sventure, ad esempio, pel fallimento inopinato di suoi debitori, o di società assicuratrici in caso di abbandono della nave, e consimili perdite rovinose.

Onde è da augurare che presto divenga legge il progetto che sta innanzi al Senato sul concordato preventivo abolendo la moratoria, e sui fallimenti di tenue passivo, che la Commissione Ministeriale per la riforma del Codice di commercio determinava in lire 5000, ed il Ministro proponente determina nel doppio: lo che aggiungerà altri non pochi ai 940 fallimenti con passivo inferiore alle lire 5000, che rappresentano oltre il 35 per cento del totale dei fallimenti chiusi nel 1899 in 2614; liberando un grande numero di infelici, che di commercianti non hanno se non il nome e la responsabilità, dal procedimento penale per bancarotta semplice, e rimuovendo così i molteplici inconvenienti che ne derivano.

La quale cifra di 2614 è superiore a quelle del precedente quinquennio, e sta ad attestare che non rallentò l'operosità dei funzionari: vennero chiusi infatti negli anni

1894	1895	1896	1897	1898	1899
2238	2131	2489	2373	2523	2614

laonde dalla rimanenza alla fine del 1898 di n. 3134, di poco si discosta quella della fine del 1899 in 3138, differenza che è inferiore alla cifra del verificatosi aumento dei fallimenti in 130 sull'anno precedente.

E riguardo al tempo dal quale le procedure non chiuse pendono, si ha il seguente confronto:

	1896	1897	1898	1899
da non oltre 6 mesi . . .	1121	1044	1081	1106
da non oltre un anno . . .	546	588	553	600
da uno a tre anni	738	799	747	734
da tre a cinque anni . . .	313	346	319	310
da oltre cinque anni . . .	371	423	435	388

onde non peggioramento ma si ha un leggero miglioramento.

Le relazioni dei Presidenti giustificano le più antiche procedure pendenti, quasi tutte per giudizi attinenti alla liquidazione dell'attivo.

La durata delle procedure chiuse nel 1899 in relazione ai diversi modi di chiusura, senza tener conto delle 101 dichiarazioni

di fallimento revocate e delle 93 procedure chiuse per integrale pagamento dei debiti, fu la seguente:

	Per insufficienza di attivo	Per concordato	Per liqui- dazione
non oltre sei mesi	310	570	98
da più di sei mesi ad un anno	192	347	119
da più di un anno a tre anni	185	162	153
oltre tre anni.	141	42	101
Totali	828	1121	471

Le quali cifre dicono una delle ragioni della costante prevalenza del concordato sulla liquidazione, poichè è manifesta la grande differenza di tempo necessario.

Ed altra ragione desumesi dalle percentuali conseguite dai creditori:

	Per concordato	Per liquidazione
non più del 5 per cento.	71	118
da più del 5 al 10 per cento	231	110
da più del 10 al 25 id.	571	141
da più del 25 al 50 id.	206	67
da più del 50 al 75 id.	20	22
più del 75 per cento.	22	13

E vi fanno riscontro le perdite subite dai creditori in fallimenti:

	Per concordato	Per liquidazione
non oltre lire 2000 n.	109	n. 48
da più di 2000 a 5000 »	179	» 85
da più di 5000 a 10,000 . . . »	201	» 105
da più di 10,000 a 25,000 . . »	331	» 115
da più di 25,000 a 50,000 . . »	143	» 58
da più di 50,000 a 100,000 . »	72	» 32
oltre 100,000 lire »	66	» 28

Onde avviene che la media delle perdite per ogni fallimento è rappresentata per concordato da lire 37,079.05 su lire 40,824,034, e da lire 45,653.34 su lire 21,502,724 per liquidazione.

L'ammontare totale del passivo dei fallimenti chiusi nel 1899 (esclusi 101 revocati), si verificò, contro un attivo di lire 89,656,874 nella somma di lire 170,474,305, con la eccedenza passiva di lire 80,817,431 ripartita nelle due cifre su riportate per concordato e per liquidazione, con la differenza di lire 18,490,673 che rappresenta la perdita nei fallimenti chiusi per insufficienza di attivo, e le somme erogate nelle spese, le quali presentano le seguenti medie proporzionali all'attivo, e cioè:

oltre il 75 per cento	74
da più del 50 al 75 per cento	196
da più del 25 al 50 per cento	309
da più del 10 al 25 per cento	237
non oltre il 10 per cento	92

Spezzando le grosse cifre in relazione al numero dei fallimenti chiusi si hanno le seguenti medie del passivo e dell'attivo:

	Passivo	Attivo
meno di lire 5000	n. 940	n. 1461
da 5000 a meno di lire 20,000.	» 851	» 432
da 20,000 a meno di lire 50,000.	» 366	» 125
da 50,000 a meno di lire 100,000	» 145	» 53
da 100,000 a meno di lire 500,000.	» 105	» 35
da lire 500,000 a meno di 1,000,000	» 15	» 5
da un milione in su	» 11	» 3
ignoto o non determinato	» 80	» 43

Le più grosse cifre da lire 50,000 in sopra si ripartiscono per distretti di Corti d'appello nel modo seguente:

DISTRETTI di Corti d'appello	Da lire 50,000 a meno di lire 100,000		Da lire 100,000 a meno di lire 500,000		Da lire 500,000 a meno di un milione		da un milione in su	
	Passivo	Attivo	Passivo	Attivo	Passivo	Attivo	Passivo	Attivo
Genova	13	5	9	4	3	..	2	..
Casale	1	1	1	..
Torino	16	4	14	8	1
Milano	20	8	11	5	3
Brescia	4	1	2	1
Venezia	3	5	8	2
<i>Italia settentrionale</i>	57	23	44	20	7	1	3	..
Parma-Modena	3	1	1
Lucca	6	4	4	1
Firenze	11	2	3	1	2
Bologna	5	3	6	1	1	..
Ancona-Macerata-Perugia	5	..	3	1	1
Roma	10	7	7	3	1
<i>Italia centrale</i>	40	17	24	4	3	..	4	1
Aquila	1	..	1	1
Napoli	22	3	14	2	1
Potenza	1
Trani	4	2	3	1	2	2	2	1
Catanzaro	5	..	3	1	..	1
<i>Italia meridionale</i>	32	5	21	6	3	3	2	1
Messina	4	..	2
Catania	4	3	6	2	1	1	1	..
Palermo	7	5	7	3	1	..	1	1
<i>Sicilia</i>	15	8	15	5	2	1	2	1
Cagliari - Sardegna	1	..	1
REGNO	145	53	105	35	15	5	11	3

Dal quale prospetto rilevasi che là dove poveri sono i commerci, e poche le industrie, i fallimenti, come in numero minore, sono anche di minore entità in confronto delle Provincie ricche di industrie e di commerci; e se in quelle avviene talvolta un grosso fallimento, è una eccezione alla regola.

Dei concordati accettati dai creditori, furono annullati 11 e dichiarati risolti 13.

I termini fissati per l'adempimento degli obblighi assunti, omissi i 28 concordati pei quali non constano, ed i 333 da eseguirsi appena passata in giudicato l'omologazione, furono:

entro 15 giorni	N. 79
entro un mese.	» 152
entro tre mesi.	» 158
entro sei mesi.	» 116
entro un anno	» 98
oltre un anno	» 157

Per n. 841 non constano convenute garanzie, che furono prestate per 280 concordati, fidejussoria in 215, reale negli altri, e cioè deposito di somme n. 43, ipoteche n. 13, e cessione di tutte le attività alla massa n. 9.

In seguito a completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, vennero nel 1899 cancellati dall'albo n. 619 falliti; ed altri 100 per pagamento integrale dei debiti, 104 per revocata dichiarazione di fallimento, e 15 per morte: in complesso 838.

La delegazione dei creditori non venne nominata in 1437 procedure, e nominata in 1104 non funzionò in 108.

Vennero revocati 28 curatori, 12 ad istanza dei creditori, e 16 d'ufficio; 4 per malversazione, 9 per negligenza, i rimanenti per altre cause.

Riguardo alle professioni dei curatori nominati, lasciando in disparte i 68 pei quali non è determinata, si hanno:

	Legali	Commercianti	Ragionieri	Ingegneri ed altri professionisti	Proprietari, possidenti e pensionati	Impiegati pubblici e privati
Italia settentrionale	482	10	589	130	17	2
Italia centrale	290	45	263	69	14	25
Italia meridionale	231	16	57	2	8	8
Sicilia	102	57	33	4	20	13
Sardegna.	13	..	7	..	3	..
REGNO	1,168	128	949	205	62	48

Com'è confacente alla rispettiva professione prevalgono i legali ed i ragionieri; forse possono sembrare pochi i commercianti, troppi gli altri professionisti e gli impiegati, avuto riguardo alla rispettiva attitudine: e non pare che i ragionieri abbiano fondato motivo di lamentarsi di venire trascurati, tenuto conto che non in ogni sede di Tribunali se ne trovano in numero adeguato al bisogno, dove al certo si trovano i legali, i quali poi, in alcune procedure irte di questioni giuridiche, possono avere maggiore attitudine dei ragionieri: a sentire alcuni dei quali dovrebbe darsi loro poco meno che la privativa in tali incarichi.

Cinque curatori furono condannati per malversazione; tre alla reclusione nel Distretto di Milano; uno in quello di Parma e uno in quello di Bologna, entrambi alla detenzione; nel Distretto di Genova per malversazione venne condannato alla reclusione un coadiutore del curatore.

Nel corso dell'anno 1899 furono esaurite 2351 istruttorie penali che riguardavano n. 2859 imputati, dei quali 551 prosciolti, 41 di essi per l'articolo 839 del Codice di commercio, e 2308 rinviati a giudizio: 260 per bancarotta fraudolenta, 2034 per bancarotta semplice; 6 curatori per malversazione, 8 per altri reati previsti dal Codice di commercio.

La durata di questi procedimenti fu:

non oltre un mese	N. 76
da più di uno a tre mesi	» 876
da più di tre a sei mesi	» 801
da più di sei mesi ad un anno	» 455
da più di uno a due anni	» 121
da più di due a tre anni	» 10
oltre tre anni	» 12

Due soli dei prosciolti avevano subito carcerazione preventiva oltre tre mesi; uno nel Distretto di Genova e l'altro nel Distretto di Catania.

Furono esauriti nell'anno 202 giudizi per bancarotta fraudolenta, in alcuni dei quali l'imputazione riguardava anche altri reati minori, cosicchè il numero complessivo dei reati giudicati nei suddetti procedimenti fu di 210 e per 13 di essi venne modificato il titolo del reato ritenuto nel provvedimento di rinvio al giudizio.

Gli imputati giudicati per bancarotta fraudolenta furono 299, e ne furono prosciolti 91, e di essi 3 per l'articolo 839 del Codice di commercio, e furono condannati alla reclusione 208 in varia misura, dal minimo di non oltre un mese per uno al massimo di oltre 10 anni per un altro, la maggior parte però (147) fra 2 e 5 anni. Uno solo dei prosciolti aveva sofferto carcerazione preventiva per 6 giorni.

I giudizi per bancarotta semplice definiti nell'anno 1899 furono 1787 e riguardavano 1852 reati (essendovi stati alcuni individui imputati di più reati). Rispetto a 67 di essi la sentenza aveva modificato il titolo dell'imputazione.

Gli imputati in questi giudizi furono 2105, dei quali 673 vennero prosciolti (tre avevano sofferta carcerazione preventiva), e di essi per l'articolo 839 del Codice di commercio ben 313, ed a questi addizionati i 3 giudicati per bancarotta fraudolenta, ed i 41 prosciolti nella istruttoria, si ha un totale di 357 imputati che fruiro, anche per gli effetti penali, dei benefici del precitato articolo.

Gli altri 1432 imputati furono condannati: 19 alla reclusione (1),

(1) Questi 19 imputati nonostante che fossero imputati di bancarotta semplice, pure furono condannati alla reclusione per concorso di altri reati che importavano questa pena.

da un minimo di tre a sei mesi, applicato a 2, al massimo oltre 5 anni, applicato ad altri 2; ed alla detenzione 1412, da un minimo fino ad un mese per 232, ad un massimo oltre due anni per 3, ed il maggior numero (999) da tre a sei mesi: ad uno solo venne applicata quale pena principale la multa fino a 100 lire.

I pochi giudizi per altri reati previsti dal Codice di commercio riguardavano 10 imputati, 6 prosciolti e 4 condannati alla reclusione.

Non mi intrattengo a riferire le osservazioni dei Capi dei Collegi, perchè non farei che ripetere quelle più volte esposte nelle mie precedenti relazioni. E d'altronde i più gravi inconvenienti lamentati, del pari che le lacune e le lungaggini di procedura del Codice, le incertezze della giurisprudenza, e le difficoltà per le spese, non possono eliminarsi senza una riforma legislativa. Via lunga e scabrosa, nella quale è già entrato il Ministro col progetto presentato al Senato sul concordato preventivo, che tendendo a prevenire la dichiarazione di fallimento, diverrà un titolo preliminare del libro terzo del Codice di commercio sul fallimento, per la riforma del quale è già compiuto il primo stadio degli studi ad opera della Sotto-Commissione cui dalla Commissione Ministeriale per la riforma del Codice di commercio fu tale incarico affidato. Studi compendiativi nel volume che, per omaggio, insieme con la presente relazione, viene a Voi onorevoli colleghi distribuito.

La prima delle riforme proposte concerne le impugnative degli atti e contratti del fallito, mettendo bene in chiaro che esse riguardano i rapporti verso i creditori, e non già quelli tra i contraenti, come potrebbe far supporre la formula inesatta del Codice, comminandone la nullità in luogo della relativa inefficacia; e procurando di eliminare le dubbiezze sorte nella giurisprudenza, in ispecie riguardo alle ipoteche. Ma la riforma più sostanziale in argomento riguarda il periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Il sistema del Codice sembra in apparenza il più semplice e razionale, presumendo fraudolenti gli atti compiuti dal fallito dopo la data della cessazione dei pagamenti, data fissata volta per volta dal Tribunale, e cessando la presunzione quando il terzo provi la sua ignoranza della cessazione dei pagamenti, salvo l'esercizio dell'azione Pauliana.

Due principii adunque, data della cessazione dei pagamenti, e determinazione di essa fatta dal giudice in ogni fallimento. Ma il raziocinio e l'esperienza persuadono di abbandonarli.

Già lo stesso legislatore ha dovuto prescrivere al giudice di sostituire al fatto più appariscente e di più facile constatazione della cessazione dei pagamenti, la ricerca se la materiale continuazione dei pagamenti dipenda da mezzi fraudolentemente e rovinosamente procurati, lo che in sostanza significa che non la cessazione dei pagamenti, ma il dissesto del debitore costituisce il fondamento del periodo sospetto.

Pertanto se il rispetto alla libertà dei cittadini, ed il dovere di non cagionare con intempestive indagini perturbazioni del credito così necessario ai commercianti, più che consigliare impongono di attendere che si verifichi il fatto della cessazione dei pagamenti per dichiarare il fallimento, una volta però che sia dichiarato non c'è ragione di far dipendere il periodo sospetto dalla materialità del fatto stesso, ed è razionale stabilire invece che è la conoscenza del dissesto del debitore quella che infirma l'atto in confronto della massa.

In tal modo l'impugnativa per frode presunta riavvicinasi alla Pauliana, ed agevola il compito giudiziario alla massa. Giacchè per principio consiste la frode del debitore nella conoscenza che l'atto che compie crea od aggrava la sua insolvibilità, e la frode dell'altra parte nell'esserne consapevole. Dunque è la presunta conoscenza del dissesto esistente al momento dell'atto impugnato o conseguente dal medesimo che fa ritenere in frode l'altro contraente, e non già la conoscenza della materiale cessazione dei pagamenti, la quale può anche essere ignorata da chi conosce il dissesto, rivelato talvolta dall'atto stesso; ed è questo il criterio adottato dal progetto; onde la prova contraria alla presunzione di frode deve escludere la conoscenza del dissesto. La prova poi dell'esistenza del dissesto al momento dell'atto impugnato o conseguenza del medesimo, deve necessariamente stare a carico della massa che l'impugna, come sta a carico di chiunque agisca con l'azione Pauliana la prova della frode, alla quale azione può sempre fare ricorso la massa quando, venendo a mancare per la prova contraria la presunzione della frode, riesca possibile di provarla altrimenti.

Per ciò che riguarda la determinazione giudiziale del periodo sospetto — retrodatazione — l'esperienza ne dimostra la difficoltà e tale che talvolta avvicinasi ad un circolo vizioso. Perocchè il giudice deve dedurla dall'esame delle circostanze peculiari di ciascun fallimento: delle quali non può avere piena conoscenza se non dopo la chiusura del verbale di verificaione dei crediti: intanto la determinazione provvisoria deve avvenire prima, seppure non sia stata precipitata nella sentenza dichiarativa del fallimento: l'opposizione alla quale determinazione provvisoria è affidata alla diligenza interessata dei creditori e di essa deve discutersi insieme alle contestazioni dei crediti, per risolverle, se possibile, cumulativamente; ed è chiaro che la retrodatazione può avere decisiva influenza sui crediti contestati, specialmente privilegiati, e viceversa la risoluzione delle contestazioni sui medesimi può influire sulla data di cessazione dei pagamenti: indi incertezze e perplessità nei giudizi, sostituendosi talvolta ai fatti dimostrati il convincimento del giudice.

Del resto la corrispondenza al vero del periodo sospetto è limitata dallo stesso legislatore quando impone il massimo di tre anni alla retrodatazione. Termine che in relazione alla celerità degli affari commerciali ed al bisogno, per la tranquillità del commercio, che pel minor tempo possibile possano essere impugnati atti e contratti fra commercianti, è sembrato troppo lungo, donde il voto quasi unanime che venga accorciato, prevalendo l'opinione che il periodo sospetto non debba superare l'anno anteriore alla dichiarazione del fallimento, come originariamente aveva proposto il Mancini.

Senonchè mentre ciò ha una grande importanza nel sistema del Codice, che tutti gli atti senza distinzione assoggetta alla presunzione di frode se compiuti nel termine sospetto che può retrótrarsi a tre anni, perde assai d'importanza distinguendo razionalmente le diverse specie di atti; poichè non è ragionevole nè confacente alla sicurezza del commercio, valutare alla stregua del medesimo spazio di tempo operazioni di natura diversa, e sospettare fraudolenti, se compiuti nello stesso periodo anteriore al fallimento, atti distinti per finalità economica e per indole giuridica, e così tanto quelli attinenti ad un esercizio commerciale od industriale, quali i

pagamenti, i contratti onerosi, il ricorso al credito personale o reale; quanto quelli eccezionali, quali le concessioni di garanzie reali per debiti preesistenti, ovvero addirittura anormali, come la *datio in solutum*, i contratti che di commutativi hanno soltanto la apparenza attesa la sproporzione delle reciproche prestazioni, e simili: mentre invero i primi non tollerano il sospetto di frode se non quando siano prossimi alla dichiarazione del fallimento, per i secondi, che hanno in sé congenito il sospetto di frode, deve adottarsi il termine più lungo; che il progetto propone in due anni, contemperando alla sicurezza del traffico, la difesa della massa dalle frodi preordinate a suo danno.

Il progetto adunque abolisce la determinazione giudiziale del periodo sospetto (retrodatazione) e fissa inalterabilmente per legge periodi costanti ma vari secondo la natura degli atti compiuti e specificatamente indicati, nei quali periodi stabilisce la presunzione di frode, perchè provato il dissesto del debitore, ne è presunta la conoscenza da parte dell'altro contraente. Tuttavia per il pagamento di debiti scaduti, e per atti e contratti onerosi, nel semestre anteriore al fallimento, deve essere provata dal curatore la conoscenza da parte del terzo del dissesto al momento in cui l'operazione fu compiuta; essendochè la natura di questi atti elimina il sospetto della frode, e rientra nella regola generale che deve provarla chi l'afferma. Ed in armonia alle esigenze del diritto cambiario, chiarendo il criterio informatore dell'articolo 711 del Codice, riconoscesi la validità del pagamento di cambiali effettuato dal principale obbligato — di poi fallito — sebbene il portatore ne conoscesse il dissesto — qualora il rifiuto a riceverlo gli farebbe perdere l'esercizio dell'azione di regresso contro gli altri obbligati. All'infuori di questi casi, è il terzo che deve con la prova contraria escludere la sua conoscenza del dissesto al momento dei seguenti atti:

1° le garanzie reali consentite nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore per debiti, siano o no scaduti, preesistenti al consenso della garanzia: chè se questo sia contestuale al credito, la garanzia ne seguirà le sorti qualora il credito stesso venga impugnato: e viene mantenuta la efficacia dell'iscrizione ipotecaria in virtù di titolo valido, purchè assunta prima del giorno della dichiarazione del fallimento, e non se nel giorno stesso,

per evitare collisioni di diritti sorti in un medesimo giorno: è riguardo all'ipoteca giudiziale, ogni incertezza della giurisprudenza viene eliminata stabilendo che si abbia riguardo, non alla data della sentenza che conferisce una semplice facoltà di iscrivere la garanzia reale, ma alla data della iscrizione, la quale avvenendo nell'anno anteriore al fallimento è presunta fraudolenta se il creditore non esclude con prova contraria la sua conoscenza del dissesto al momento della iscrizione;

2° gli atti e i contratti onerosi compiuti nel biennio anteriore al fallimento, se il debitore abbia ricevuto un corrispettivo manifestamente sproporzionato;

3° la estinzione in detto periodo del biennio di debiti pecuniari scaduti che non sia stata eseguita con denaro o coi suoi surrogati, ed ogni prestazione adempiuta dal debitore in modo più gravoso del pattuito.

Riguardo alla Pauliana, nulla è innovato all'articolo 1235 del Codice civile quando essa sia esercitata da singoli creditori — anche dopo dichiarato il fallimento — nel loro particolare interesse in quanto per speciali circostanze possa ad essi competere.

Ma se vogliasi esercitarla dal curatore nell'interesse della massa, viene profondamente modificata, sia quanto al termine utile alla impugnativa, sia quanto agli estremi per esercitarla. L'art. 708 del Cod. di comm. appariva difettoso nella sostanza e nella forma: esso sancisce che debbono essere annullati gli atti in frode dei creditori, mentre non trattasi di invalidità nè assoluta nè relativa, ma di inefficacia di fronte ai creditori, come fu già avvertito, e nei limiti del loro pregiudizio: menziona tra detti atti i pagamenti, i quali quando riflettono debiti veri e scaduti non vanno soggetti alla Pauliana, ma vanno soggetti alle impugnative proprie del giudizio di fallimento: non determina a favore di chi sia concessa, se della massa soltanto, oppure anche del creditore singolo; difetto aggravato dal richiamo complessivo dell'articolo 1235 del Codice civile, come se i requisiti della Pauliana ordinaria potessero rimanere inalterati nella procedura di fallimento.

Infatti con la rapidità degli affari commerciali apparisce strano che al giorno della dichiarazione di fallimento possa la massa dei crediti risalire a tempo molto remoto — fino a trent'anni — per

fare revocare nello interesse della massa atti e contratti sopravvenuti dopo l'esistenza dei crediti stessi, estremo essenziale dell'*eventus damni*. Riconosciuta la massa dei creditori soggetto attivo dell'azione Pauliana, è vano andare cercando la preesistenza di tutti, o di taluno dei crediti all'atto fraudolento: val meglio applicarvi il principio regolatore della impugnativa propria al giudizio di fallimento per ristabilire l'eguaglianza fra i creditori non privilegiati, reintegrando l'attivo del fallimento insufficiente a soddisfare tutti i creditori.

Per la stessa ragione apparisce esorbitante il termine ordinario di trent'anni all'esercizio dell'azione nell'interesse della massa; e viene equiparato a quello stabilito in un quinquennio per le azioni di nullità e di rescissione (articolo 1300 del Codice civile).

Provvedesi pure col progetto a colmare una lacuna della legge che lascia alla dottrina ed alla giurisprudenza la soluzione di ardue controversie riguardo alle conseguenze della dichiarata inefficacia o revocazione dell'atto impugnato. Dispone perciò che quegli cui direttamente pervenne la cosa distratta a titolo oneroso abbia l'obbligo di restituirla alla massa. Ma poichè nel frattempo la cosa potrebbe essere stata alienata ad un terzo di buona fede, essere perita, o durante il giudizio essere deprezzata o per qualunque motivo divenuta inutile o non proficua alla massa, è concesso alla medesima la facoltà di chiedere in luogo della cosa il suo valore alla data della dichiarazione del fallimento, dacchè è questo avvenimento che crea per la massa il diritto alla restituzione o all'azione relativa.

A sua volta la massa, che non deve trarre un illecito profitto dalla revocazione ma semplicemente essere reintegrata del danno sofferto, dovrà restituire a chi ha contratto inefficacemente, l'oggetto della controprestazione se tuttavia esiste nel patrimonio del fallito e ne sia accertata la identità. Se ciò non si verifica, la massa non è obbligata alla restituzione che nei limiti del proprio arricchimento.

Per la differenza (o per la totalità della controprestazione se nulla è restituito) il terzo è iscritto al passivo del fallimento quale creditore chirografario. Del pari, il creditore che avrà dovuto restituire alla massa una somma illegalmente riscossa, rientrerà nei suoi diritti creditorî.

Riguardo agli atti a titolo **gratuito**, il progetto prende in considerazione la buona fede **di chi** ricevette una liberalità dal fallito, per limitare l'estensione del suo obbligo alla restituzione. Questo obbligo **infatti** esiste indipendentemente dalla buona o mala fede del **donatario** (art. 1235, 2° al. Cod. civ.). Ma se esso prova la propria buona fede al momento in cui ricevette la liberalità, non sarà tenuto a restituire alla massa se non ciò di cui risulta arricchito al momento che venne a conoscere il dissesto del **donante**.

Infine, per ciò che riflette i diritti della massa in confronto degli acquirenti mediati, a titolo oneroso o gratuito, il progetto, avendo per fondamento il principio che l'azione di inefficacia o di revocazione non va confusa con l'azione di nullità, e quindi implicitamente riconoscendo che il subacquirente può avere maggiori diritti dell'**acquirente** immediato, accoglie quelle soluzioni che, coerenti a questo principio, meglio rispondono alle eque esigenze della pratica. Sancisce pertanto che la revocazione dell'atto non pregiudica gli acquirenti mediati di buona fede a titolo oneroso. E riguardo agli acquirenti mediati a titolo gratuito, essi saranno trattati alla pari del diretto donatario, tanto se hanno ricevuto la liberalità da chi ha contrattato col fallito in mala fede o in base ad atto privo di effetto, quanto se l'autore della loro liberalità abbia in buona o mala fede ricevuto esso pure la cosa dal fallito a titolo gratuito. La disposizione è formulata così da potersi applicare indistintamente agli acquirenti a titolo gratuito così diretti che indiretti.

La Sottocommissione ha portata anche la sua attenzione alle controversie sorte nella pratica intorno ai diritti della moglie del fallito su due punti: il primo se la sentenza che pronunzia la separazione della dote quantitativa, non ancora eseguita ai termini dell'art. 1419 del Cod. civ., possa avere effetto non ostante la sopravvenuta dichiarazione di fallimento del marito; e l'ha risolto nel senso che non per questo la moglie abbia quesito il diritto che l'ammontare della dote debba prelevarsi dal patrimonio del fallito; il secondo sulla limitazione della ipoteca legale e dei vantaggi derivanti rispettivamente ai coniugi dal contratto di matrimonio ai sensi dell'art. 786 del Codice; e l'ha risolto con una distinzione, se il marito era o non commerciante al tempo del matrimonio, togliendo ogni limitazione nel caso negativo, conservandola nel

caso affermativo sui beni pervenuti al marito durante il matrimonio per altro titolo che quello di successione o donazione.

Del pari riguardo alla rivendicazione nel fallimento, la Sotto-commissione, pur conservando il sistema del Codice di ammetterla limitatamente, si è preoccupata delle controversie sorte nella pratica, ed ha procurato di eliminarle modificando gli articoli relativi, ispirati al concetto di ammetterle in due ipotesi soltanto:

1° quando la cosa mobile abbia serbata la sua individualità in modo che non abbia potuto confondersi nel patrimonio del fallito perchè trasmessagli a titolo precario per farne un uso determinato, o per realizzarne il valore per conto del proprietario;

2° quando le merci, delle quali il fallito non abbia pagato il prezzo, non sieno state ancora, nel giorno della dichiarazione di fallimento, trasmesse al fallito, o non siano giunte ai magazzini di costui, o non siano state ricevute a sua disposizione in altri locali di deposito o di custodia, e purchè il fallito nelle ipotesi previste dall'art. 804, capoverso primo, non abbia negoziato il titolo equivalente la proprietà degli effetti mobili non ancora ricevuti.

Sarebbe troppo lungo accennarvi tutte le modificazioni apportate alla procedura ed alla amministrazione del fallimento. Accenno in generale che si è procurato un migliore ordine delle materie, e di ottenere la maggiore compatibile celerità e semplicità di forme col minore dispendio possibile.

E più specialmente si è meglio determinata ed unificata la giurisdizione, rimuovendo l'inconveniente del Codice vigente che fraziona la risoluzione delle contestazioni sui crediti fra il giudice delegato, il Pretore ed il Tribunale in sede civile ed in sede commerciale (articolo 763).

Sonosi trasportate al libro sul fallimento come sede propria le disposizioni concernenti i fallimenti con tenue passivo, già formulate in appendice al progetto sul concordato preventivo.

I poteri del giudice delegato sono stati accresciuti al fine che egli diriga e sorvegli efficacemente l'amministrazione del fallimento.

Il progetto, oltre il registro dei fallimenti dichiarati da ogni Tribunale, preordina il Casellario dei falliti, e dispone inoltre che ogni Camera di commercio tenga il registro di tutti i falliti del Regno, salvo in ogni caso le legittime cancellazioni.

A togliere le incertezze della giurisprudenza sui rapporti del locatore con l'amministrazione del fallimento furono meglio chiarite e modificate le relative disposizioni.

Intorno al grave argomento del curatore, alla Sottocommissione è sembrato che funzione precipua di quello provvisorio, il quale necessariamente deve essere nominato dal Tribunale, sia di assicurazione e conservazione dei libri, dei registri, e del patrimonio del fallito compilandone l'inventario: ed essendo questa funzione attinente a quelle proprie dei notai, ha ritenuto che debba perciò il Tribunale nominare un notaio, quando ciò sia possibile ed opportuno. E riguardo alla nomina del curatore definitivo, poichè in sostanza trattasi di amministrare un patrimonio nell'interesse dei creditori, così è parso ragionevole che la nomina sia loro di regola deferita; nè ha ravvisato necessario di limitarne la libertà nella scelta, come fa il Codice vigente, vietando che sia scelto anche fra i creditori.

Quando, infatti, i creditori vi abbiano fiducia, non vedesi ragione della esclusione sancita *a priori* in modo inflessibile ed assoluto. Vale meglio nell'interesse pubblico non meno che della massa, disciplinare, come si è proposto il progetto, la sincerità della elezione e la gestione con norme più severe e con più efficace sorveglianza.

Quindi, determinate le maggioranze all'uopo necessarie, escludonsi dal voto e dal computo delle maggioranze i parenti ed affini del fallito fino al quarto grado: rafforzata l'autorità del giudice delegato: devoluto all'assemblea dei creditori, che deve essere all'uopo eccitata dal giudice delegato, lo stabilire le norme per l'amministrazione e la liquidazione del fallimento ed i criteri per regolare la retribuzione al curatore, con facoltà di determinare il massimo della percentuale in relazione alle somme effettivamente pagate o distribuite ai creditori, anche in caso di concordato; alle quali norme deve attenersi il giudice delegato cui in ogni caso è devoluta la tassazione del compenso, dichiarando nullo di diritto ogni patto contrario: controllato con maggior cura l'adempimento del dovere di deposito delle somme incassate: adottate più efficaci sanzioni sia facilitando i reclami e le dimande di rimozione, e rendendo rapida la procedura per risolverli, sia comminando repressione penale ai trasgressori.

Sonovi però dei casi nei quali per eccezione anche il curatore definitivo deve essere nominato dal Tribunale. Dovevasi per ciò mantenere il ruolo dei curatori?

Prescriverlo in modo generale ed assoluto non conveniva tanto per la prova non felice fattane, e pel rifiuto di alcune Camere di commercio a compilarlo, quanto per il cambiato sistema di nomina che rende la regola attuale eccezione, e questa regola.

Tuttavia fu considerato che nei Tribunali presso i quali molti sono i fallimenti può tornare utile il ruolo: e conseguentemente dove se ne senta il bisogno, la Camera di commercio per sua iniziativa, od a richiesta del Presidente del Tribunale, forma il ruolo; e quando è stato richiesto dal Presidente, ove la Camera, entro novembre non glielo trasmetta, lo forma d'ufficio lo stesso Presidente, udito il Procuratore del Re.

Ed a prevenire, quanto è dato, gli inconvenienti che l'esperienza ha rivelati, prescrivonsi cautele, le quali, mentre liberano i membri della Camera di commercio da non pochi dei sollecitatori e dei loro patroni, tendono a dare affidamento che gli iscritti nel ruolo sieno idonei ed onesti; ed all'uopo limitasi il numero degli iscritti a quello determinato dal Presidente; si dà facoltà alla Camera di prescrivere l'obbligo di una cauzione da essere vincolata con le norme per quelle dei notai; disponesi la revisione annua del ruolo, dal quale vengono esclusi gli inidonei, i non iscritti nelle liste elettorali, coloro che già nominati curatori ne furono rimossi, i falliti, ed i condannati per delitto che escluda dall'ufficio di giurato e dall'elettorato.

Per la delegazione dei creditori unica era la riforma reclamata; rendere facoltativo ai creditori stessi il costituirli.

La Sottocommissione si preoccupò della tenuità della percentuale, talvolta irrisoria, nei concordati. Da un lato vedeva il pericolo che mediante tali concordati il fallimento divenga una forma di criminosa industria per appropriarsi l'altrui; dall'altro considerava che introdotto il concordato preventivo, e regolata la liquidazione dei fallimenti con lieve passivo, diviene tanto più biasimevole la condotta del commerciante che non si arresta se non quando ha quasi del tutto compromesso l'attivo in danno dei creditori. Queste circostanze suggerivano di prefinire un minimo della percentuale

per omologare un concordato: ma in quale misura? Fu adottata quella del venti per cento di ciascun credito in capitale; trattenuti a non elevarla di più dalla considerazione che non conviene coartare troppo la libertà dei creditori, correndosi pericolo che diffondasi l'uso già invalso in Lombardia di concordati estragiudiziali che sottraggonsi ad ogni controllo e sanzione preordinati nell'interesse pubblico.

Altra cautela introdotta dal progetto in relazione alla percentuale consiste nel regolare le maggioranze in ragione inversa dell'ammontare di quella offerta, prescrivendo la maggioranza che rappresenti tre quarti almeno del valore della totalità dei crediti se l'offerta non è inferiore al 50 per cento, e quattro quinti se inferiore.

Respinta o non omologata una proposta di concordato, il fallito non è ammesso a presentarne una nuova se non trascorsi almeno sei mesi, e se non sieno migliorate le condizioni della proposta anteriore.

Inoltre il Tribunale può, anche in mancanza di opposizione, ricusare per gravi motivi l'omologazione del concordato, e tanto il giudice delegato prima di ordinare la convocazione dei creditori, quanto il Tribunale in sede di omologazione, possono prescrivere al fallito di prestare maggiori garanzie. Nè con l'omologazione passata in giudicato del concordato cessa del tutto, com'ora, l'ufficio del curatore, il quale lo conserva per sorvegliare la costituzione delle garanzie, i pagamenti nelle scadenze pattuite, dei quali deve essergli data la prova dal debitore, nonchè l'andamento dell'amministrazione del medesimo per conoscere se si procurò le somme necessarie alla esecuzione del concordato con mezzi fraudolenti o rovinosi: fatto obbligo al curatore di riferirne al giudice delegato; il quale può ordinare la comparizione di lui e del debitore innanzi al Tribunale per discutere e decidere sulla riapertura del fallimento. E nel caso che sia riaperto, non può essere omologato un nuovo concordato se prima dell'udienza non sia eseguito il deposito delle somme occorrenti pel suo integrale adempimento.

Dei benefici consentiti ora dall'articolo 839 dirò in appresso; basta qui accennare che in sede civile il Tribunale non può concederli che per gli effetti civili; escludendone in ogni caso coloro che per condanne od altre gravi tassative mancanze sono esclusi da

consimile beneficio, anche quando provino l'integrale pagamento dei debiti.

Nelle disposizioni riguardanti il fallimento delle Società commerciali, è stato regolato il caso della dichiarazione dimandata prima della cessazione dei pagamenti riguardo alle Società per azioni, ed il termine fino al quale può essere dichiarato di quelle in liquidazione.

Si è provveduto nell'interesse della cooperazione ad evitare che siano dichiarati falliti anche i singoli soci insieme con la Società cooperativa in nome collettivo od in accomandita semplice; poichè sarebbesi diversamente isterilita la zolla dalla quale germina l'aiuto benefico delle classi abbienti alle dette Società.

Un gravissimo interesse nei casi di fallimento di Società per azioni, quello dei portatori di obbligazioni, richiedeva adeguati provvedimenti che vennero delineati nel progetto, sia riguardo al modo di valutarne il valore; sia per la iscrizione al passivo, sia, e massimamente, per autorizzare nel caso di concordato particolari condizioni per essi, da discutersi in assemblee speciali dei medesimi, e come regolarne le maggioranze necessarie ad accettarle, e specialmente nel caso di più emissioni a condizioni diverse, dando facoltà ai dissidenti non meno che agli aderenti di ciascuna categoria, di nominare chi ne rappresenti le ragioni nel giudizio di omologazione.

Provvedesi pure a modificare l'articolo 914 del Codice dando facoltà al giudice delegato di concedere il beneficio della anticipazione delle spese per parte dell'erario dello Stato, anche per le liti che convenga promuovere o sostenere nell'interesse della massa: perocchè l'esperienza ha provato che l'interpretazione ristretta data dalla nostra Corte di cassazione all'articolo precitato è cagione, non pure di lunghi indugi, ma eziandio di danni gravi — e talvolta irreparabili — alla massa dei creditori, non meno che allo stesso erario dello Stato che anticipando le spese per la procedura interna del fallimento e non per quella esterna, finisce qualche volta col perdere anche quelle, malgrado il privilegio, per mancanza di attivo non essendosi potuto realizzare quello che bisognava conseguire o difendere contro i terzi.

Sotto il titolo VIII — dei reati in materia di fallimento — ven-

nero raccolte tutte le disposizioni concernenti l'azione penale, i reati e le pene, ora sparse in più titoli del Codice, trasportandovi gli articoli 694, 695, 696, l'ultima parte del primo alinea dell'articolo 839 e l'articolo 912 in quanto riguarda le sentenze penali.

L'esperienza avendo accertato che le Sezioni di accusa rinviavano ai Tribunali il giudizio di bancarotta fraudolenta anche nei casi più gravi che sarebbero di competenza delle Assise, poichè la indeterminatezza del concetto lascia necessariamente al loro apprezzamento l'estimazione della gravità — qualcosa di simile all'abolito articolo 440 di procedura penale — si è avuto cura di commisurare le pene in modo che mai eccedano la competenza del Tribunale, evitando così inutile complicazione e perdita di tempo: conservando però la disposizione dell'articolo 696 che le ordinanze definitive che chiudono l'istruttoria di qualsiasi procedimento per reati in materia di fallimento siano pronunciate dalla Camera di consiglio.

Le pene restrittive della libertà personale vengono uniformate a quelle del Codice penale, comminando, secondo l'indole e la gravità dei reati, la reclusione o la detenzione pei delitti, e l'arresto per le contravvenzioni.

L'indipendenza reciproca della procedura civile e della istruttoria penale proclamata dall'articolo 696 del Codice è un principio astratto che dice troppo, e nella stessa disposizione è introdotta una grave eccezione della quale spesso fu lamentato l'abuso; e non è la sola, poichè dal giudicato civile sulla cessazione dei pagamenti e sulla qualità di commerciante deve dipendere l'azione penale per bancarotta. È sembrato pertanto miglior partito omettere l'enunciazione generica del principio, e provvedere con sanzioni specifiche alle relazioni fra i due procedimenti.

Ed una importante riforma relativa all'istruttoria del processo consiste nell'affidarla al giudice delegato pel procedimento civile, manifesta essendo apparsa l'utilità di affidare tutto il procedimento ad una sola persona che meglio di ogni altra è a conoscenza delle circostanze del fallimento, e quindi con maggiore celerità e con più sicuro indirizzo può appurare la verità con inestimabile vantaggio della giustizia.

L'articolo 839 del Codice venne modificato in guisa che, pur

tenendo conto dell'essere stato il fallito dichiarato scusabile, tolgasi al giudice in sede civile ogni potere sull'azione penale: epperò, riducendo la pena alla metà, si è deferito all'apprezzamento del giudice in sede penale il decidere se il fallito meriti che si dichiari estinta l'azione penale per bancarotta semplice e per le contravvenzioni, o faccia cessare gli effetti della condanna se già divenuta irrevocabile.

E così pure spetterà al giudice in sede penale dichiarare estinta l'azione penale e la pena per bancarotta semplice e per le contravvenzioni in conseguenza del pagamento integrale dei debiti, essendosi reputato giusto estendere a chi pagò l'intero la discriminante consentita a chi pagò una percentuale, dando pure maggiore incentivo al fallito, col riabilitarlo completamente, a risarcire il danno che per sua colpa arrecò ai creditori.

In ogni caso poi si è voluto evitare la sospensione del giudizio penale, ammettendo che se il fatto scusante sopravvenga dopo la condanna, cessi o riducasi la pena con la procedura stabilita nel capoverso dell'articolo 603 del Codice di procedura penale. Potrà avvenire che la pena sia stata espiata in parte od interamente prima del fatto scusante; ma non per questo avrà ragione il condannato di dolersi d'ingiustizia, poichè s'ebbe la pena che aveva meritato, ed a lui è imputabile il ritardo a mettersi in condizione di fruire dell'indulgenza.

Della quale però non sono ammessi a fruire gli indegni di essere dichiarati scusabili; nè gli amministratori, direttori, sindaci e liquidatori di Società per azioni e cooperative, essendochè più grave apparisce la colpa di chi amministra per altri, e non sia merito loro personale il pagamento ai creditori della percentuale del concordato con i residui di quel patrimonio sociale che non seppero amministrare con la dovuta prudenza e diligenza.

A dirimere ogni controversia ed a togliere anche la possibilità di conflitto tra la regiudicata civile e la penale, si è espresso che il giudicato civile sulla qualità di commerciante fa stato in sede penale, non essendo più il caso di occuparsi della data di cessazione dei pagamenti. E quando la regiudicata riconosca che erroneamente era stato dichiarato il fallimento, potranno bensì esistere e perseguirsi altri reati preveduti dal Codice penale e quelli commessi

nell'intervallo dal curatore e suoi coadiutori, ma non è neppure concepibile reato di bancarotta, e deve quindi cessare l'azione penale per delitti e contravvenzioni che hanno a sostrato essenziale la dichiarazione di fallimento.

È da ammettersi la costituzione di parte civile nel procedimento e nel giudizio per bancarotta?

Non potendosi esercitare alcuna azione sui beni del fallito se non contro il curatore, è chiaro che non può darsene facoltà ad ogni singolo creditore.

E riguardo al curatore paravasi la difficoltà che l'azione civile venendo necessariamente esercitata in sede civile se ne duplicherebbe l'esercizio ai sensi dell'articolo 4 del Codice di procedura penale, con la costituzione di parte civile nel giudizio penale. Tuttavia sulle considerazioni che possano essere coinvolte nel giudizio penale persone diverse dal fallito, contro le quali nulla osta che il curatore nell'interesse della massa costituisca parte civile, e che questa oltre la facoltà di chiedere la condanna civile, corrobora l'azione penale pubblica somministrando le prove (articolo 112 del Codice di procedura penale) e propugnando le ragioni dell'accusa, se ne è ammessa la costituzione.

L'esperienza ha dimostrato pericolosa ed incompleta la casistica del Codice negli articoli 856, 857 e 860 sui reati di bancarotta. Onde da un lato alcuni, non allontanandosi dalla casistica e rimarcandone le lacune, suggeriscono di aggiungervi altri casi non pochi; altri invece tentano la costruzione giuridica per definizione, o meglio per concetto generale comprensivo degli elementi costitutivi del reato, distinguendo il dolo, elemento essenziale della bancarotta fraudolenta, dalla colpa costituente bancarotta semplice. E logicamente sono tratti a considerare come semplici contravvenzioni alcune circostanze di fatto considerate dal Codice, o dai primi proposte a considerarsi come casi di bancarotta semplice, non ravvisando in esse il rapporto di causalità, senza del quale viene la legge contro i canoni fondamentali della scienza a creare una presunzione di delitto: mentre considerandole trasgressioni dichiarate punibili dalla legge nulla osta che questa commini la pena solo quando il trasgressore sia caduto in istato di fallimento, al pari che per altre trasgressioni le quali lo presuppongono; perocchè il danno che

la legge coi suoi precetti intende prevenire non si ha fino a quando il commerciante fa onore ai suoi impegni; e d'altra parte assai molesta ed inquisitoria potrebbe divenire la constatazione di quelle trasgressioni prima della dichiarazione del fallimento, cagionando perturbazioni forse più nocevoli al commercio che non sia il danno che si vuole prevenire.

La Sottocommissione deliberò di adottare il sistema razionale abbandonando, per quanto è possibile, la casistica; e distinguendo dai delitti le contrayvenzioni.

Ciò non ebbe a presentare grandi difficoltà riguardo alla bancarotta fraudolenta, gli estremi essenziali della quale compendiansi nel dolo, ossia nel fine di un ingiusto profitto, e nel danno cagionato ai creditori, diminuendo l'attivo od esagerando il passivo.

Nè le circostanze tassativamente enumerate quali aggravanti o diminuenti possono qualificarsi di casistica.

E poichè di consueto una serie di fatti ed atti fraudolenti preordinati al fine criminoso precedono la dichiarazione di fallimento, e talvolta anche dopo di questa commettonsi sottrazioni od esagerasi il passivo, così eliminasi qualunque controversia sul momento consumativo dei fatti, sia esso anteriore o posteriore a detta dichiarazione, lasciando libera l'indagine del giudice penale a rintracciare e colpire, se constatata, la frode.

Grave difficoltà invece ebbesi ad affrontare per determinare gli estremi costitutivi la bancarotta semplice.

Per analogia con gli articoli 371 e 375 del Codice penale, sembrerebbe potersi determinarli nella imprudenza, negligenza ed imperizia; ovvero nella formola comprensiva di colpa. Ma venne osservato che troppo lata e perciò pericolosa sarebbe questa definizione, come quella che potrebbe colpire ogni anche tenue inavvertenza, ed ogni operazione che *a priori* l'onesto commerciante ragionevolmente reputasse vantaggiosa, e che riuscita al contrario dannosa, apprezzandola *a posteriori*, potrebbe apparire effetto di imprudenza o di imperizia.

D'altro lato avvertivasi che il più grave difetto che ravvisasi nella casistica del Codice consiste nel prescindere dalla relazione di causa ad effetto, ovverosia nel presumere codesta relazione, lo che include il sofisma *cum hoc*, ovvero *post hoc ergo propter hoc*.

Prevalse quindi la soluzione che introducendo il rapporto di causalità enumera insieme tassativamente i casi punibili se furono causa dello stato di fallimento, purchè non vi si ravvisi intenzione dolosa costituente bancarotta fraudolenta, e siano, per ciò stesso che esuli il dolo, da ascrivere ad imprudenza, negligenza od imperizia. Sono in sostanza gli stessi casi contemplati nell'articolo 856 del Codice ed altri due di negligenza od imperizia, aggiuntavi la relazione da causa ad effetto; escluso però il caso al n. 4 dello stesso articolo, perchè presenta i caratteri di bancarotta fraudolenta.

* L'articolo 857 del Codice considera come casi di bancarotta semplice fatti che in sostanza non sono che semplici trasgressioni ai doveri imposti dalla legge, al pari dell'inadempimento contemplato nell'articolo 863 delle formalità riguardanti le Società per azioni, e che debbono perciò razionalmente considerarsi piuttosto come contravvenzioni, ma punibili, per le suesposte ragioni, allora soltanto che verificasi lo stato di fallimento, ed indipendentemente da ogni influenza su questo.

Colmando poi una lacuna del Codice, è comminata la pena per la trasgressione al divieto d'ingresso nelle borse e di riprendere l'esercizio del commercio.

Divieto però che viene limitato ai condannati per bancarotta fraudolenta, essendo sembrato eccessivo estenderlo, come fa l'ultimo capoverso dell'articolo 861 del Codice, ai condannati per bancarotta semplice.

La mancanza e la irregolarità dei libri di commercio viene considerata sotto due aspetti e cioè, quando ne sia derivata ignoranza nel commerciante del suo vero stato attivo e passivo e questa ignoranza sia stata causa del fallimento, costituisce bancarotta semplice; quando invece manchi questo rapporto di causalità, è punita, sempre nella ipotesi di fallimento, quale contravvenzione ai doveri che la legge impone, la mancanza od irregolarità del libro giornale, e degli inventari, pur condonando l'irregolarità di inserire questi nel giornale, siccome è costume di non pochi commercianti.

Sopprimesi l'articolo 858, e temperasi l'estrema severità del penultimo capoverso dell'articolo 861 riguardo ai mediatori.

Il Codice del 1865 vietava al mediatore di fare operazioni di commercio e di banca per conto proprio e di interessarsi direttamente ed indirettamente in alcuna impresa commerciale. Indi la severità di quella legge pel fallimento dei medesimi. Nel Codice vigente scomparve il divieto, ma rimase la severità della disposizione riprodotta nell'articolo 858. Disposizione inconciliabile con il rapporto di causalità introdotto nella riforma quale estremo costituente la bancarotta semplice. Ed è sembrato più consentaneo al sistema di libertà professionale adottato dal Codice, temperarne il rigore, sostituendo al precetto di applicare il massimo della pena, il divieto di applicare il minimo.

Al fallimento di Società per azioni, riguardo alla responsabilità degli amministratori, equiparasi quello delle Società cooperative anche a responsabilità illimitata dei soci, perchè secondo l'articolo 186 del progetto non tutti i soci, ma i soli amministratori di esse vengono dichiarati falliti.

Consideransi quali circostanze aggravanti i fatti contemplati nell'articolo 863 del Codice ai numeri 1 a 5 e vengono aggiunte due altre circostanze concernenti la fraudolenta emissione o circolazione di obbligazioni al portatore.

Colmasi poi una lacuna del Codice riguardo ai sindaci di Società fallite comminando pene contro quelli che dolosamente o per manifesta negligenza vennero meno ai loro doveri.

Altre modificazioni vengono apportate agli articoli 864, 865 e 866 del Codice.

Completansi infatti le disposizioni penali contro i curatori e le persone ad essi assimilate: precisasi che la negligenza non in ogni caso, ma solo quando recò danno alla massa è punibile: ora è rarissimo un processo per negligenza, benchè spesso lamentata dai Capi di molti collegi giudiziari; prevedesi e si punisce il rifiuto o l'ostinato ritardo ad eseguire il deposito di somme o valori, e la trasgressione al divieto di mercanteggiare col fallito il compenso, da liquidarsi in ogni caso dall'autorità giudiziaria. Estendesi al caso di bancarotta semplice la disposizione ora limitata a quello di bancarotta fraudolenta contro il fallito che esercitava il commercio sotto nome altrui o simulato, temperando però la pena contro i prestanome.

· Applicasi anche in altri casi la diminuzione di pena per il coniuge, gli ascendenti, discendenti ed affini nelle stesse linee.

Puniscansi anche coloro che conoscendo la cessazione dei pagamenti abbiano in danno della massa ricavata una utilità dall'ingerenza nell'azienda commerciale del fallito.

Aggravasi la pena comminata dall'articolo 866 stante la gravità del delitto essenzialmente doloso e di grande danno alla massa; considerando però come diminvente la circostanza che il colpevole non abbia effettivamente conseguito il vantaggio propostosi.

Per il concorso di reati e di pene provvede il Codice penale nel titolo VII del primo libro. Però l'articolo 79 che prevede il reato continuato non è applicabile a reati colposi, nei quali necessariamente manca la risoluzione criminosa. Si è quindi dovuto regolare il concorso di più circostanze costituenti ciascuna bancarotta semplice od altro reato colposo. Ed è sembrato che sia sufficiente vietare in questi casi, del pari che contro il mediatore fallito, l'applicazione del minimo della pena comminata.

Pervenuto al termine di questa lunga relazione, non restami che chiedervi venia del fastidio recatovi, e pregarvi di voler accettare la seguente proposta:

« La Commissione esprime il voto che S. E. il Ministro prov-
« veda alla riforma della legge sul fallimento ».



PROSPETTI.



FALLIMENTI

CORTI D'APPELLO

	a carico												non ancora chiusi alla fine dell'anno 1899 (compresi i soepesi per concessione di moratoria) i quali erano pendenti da					
	dichiarati nel corso dell'anno 1899						chiusi nel corso dell'anno 1899	8 non oltre sei mesi	9 da oltre sei mesi a non oltre un anno	10 da oltre un anno a non oltre tre anni	11 da oltre tre anni a non oltre cinque anni	12 oltre cinque anni						
	1 in corso alla fine dell'anno 1898	2 dichiarati in anni anteriori che furono riaperti nell'anno 1899	ad istanza															
			3 del fallito	4 dei creditori	5 d'ufficio	6 Totale												
Genova	438	3	42	141	10	634	250	124	71	89	48	52						
Casale	86	..	26	74	5	191	102	28	24	23	4	10						
Torino	324	4	61	199	14	602	322	90	64	68	23	33						
Milano	312	3	72	264	5	656	283	150	93	92	29	9						
Brescia	83	..	25	63	7	178	89	43	15	20	7	4						
Venezia	164	..	63	156	11	394	212	104	25	39	11	3						
<i>Italia settentrionale</i>	1 407	10	289	897	52	2 655	1 258	539	294	331	122	111						
Parma	40	..	8	26	5	79	42	11	11	8	1	6						
Modena (Sezione)	35	..	9	27	4	75	35	15	4	13	1	7						
Lucca	90	1	38	75	4	208	91	58	21	21	7	10						
Firenze	163	..	53	107	8	331	156	53	40	38	27	17						
Bologna	143	2	33	67	15	260	144	39	23	38	10	6						
Ancona	55	..	8	19	9	91	45	11	8	14	5	8						
Macerata (Sezione)	32	..	2	8	1	43	19	5	1	9	2	7						
Perugia (Sezione)	75	..	8	19	1	103	48	11	12	17	9	6						
Roma	97	3	40	80	11	237	153	46	17	16	2	3						
<i>Italia centrale</i>	730	6	205	428	58	1 427	733	249	137	174	64	70						
Aquila	66	..	4	36	..	106	38	19	16	12	11	10						
Napoli	349	1	44	183	27	604	217	116	65	97	39	70						
Potenza (Sezione)	27	..	2	9	..	38	11	4	..	5	6	12						
Trani	150	1	19	94	6	270	101	53	35	29	27	25						
Catanzaro	105	..	2	35	3	145	49	17	17	37	11	14						
<i>Napoletano</i>	697	2	71	357	36	1 163	416	209	133	180	94	131						
Messina	53	..	9	19	3	84	46	10	4	8	5	11						
Catania	67	..	17	25	1	110	45	21	7	14	5	18						
Palermo	143	1	12	91	13	260	115	41	24	24	16	40						
<i>Sicilia</i>	263	1	38	135	17	454	206	72	35	46	26	69						
Cagliari (Sardegna)	37	..	3	37	1	78	26	37	1	3	4	7						
REGNO	3 134	19	606	1 854	164	5 777	2 639	1 106	600	734	310	388						

NOTIZIE SPECIALI INTORNO AI FALLIMENTI DICHIARATI NEL CORSO DELL'ANNO 1899

13 Numero complessivo dei fallimenti dichiarati	Fallimenti classificati secondo che le persone fallite erano						Persone fallite che si distinguevano secondo il commercio esercitato in													
	14 individui	società					19 agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	20 filatori e tessitori	21 sarti, cappellai, calzolari, cuoiai, guantai, negozianti di tessuti, pellicce, ecc.	22 fornai, vinali, trattori, droghieri, pasticci, mugnai, pasticceri ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	23 falegnami, ebanisti, tappezzeri, negozianti di mobili, tappeti, maioniche, vetrami, ecc.	24 fabbri, fonditori e negozianti di ferramenta, macchine, pesti e misure, calderai, ecc.	25 tipografi, fotografi, litografi e cartolai	26 fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmaciai, ecc.						
		15 in nome collettivo	16 in accomandita semplice	17 in accomandita per azioni	18 anonime	20									21	22	23	24	25	26
193	188	5	1	..	62	77	9	12	4	6							
105	103	2	25	48	14	8	2	2							
274	271	1	2	8	1	79	112	19	23	10	3							
341	334	3	3	..	1	4	3	86	137	29	30	17	10							
95	94	1	6	1	25	42	9	5	..	2							
230	226	3	1	6	..	80	97	13	12	10	3							
1 238	1 216	15	4	..	3	25	5	357	513	93	90	43	26							
39	39	1	..	9	15	5	4	1	..							
40	39	..	1	2	..	11	13	5	4	3	1							
117	116	1	..	2	24	67	3	8	3	1							
168	166	1	5	1	83	47	10	8	4	4							
115	115	2	..	37	39	10	8	7	4							
36	36	15	10	4	1	3	1							
11	11	4	2	1	1	2	..							
28	28	1	..	17	7	1	1							
137	136	1	2	..	59	49	13	4	1	1							
691	686	1	1	..	3	13	3	259	249	52	39	24	12							
40	39	1	..	1	1	28	3	1	1	3	..							
254	237	17	9	1	100	94	11	9	7	1							
11	10	1	6	1							
119	117	2	..	83	17	4	4	2	1							
40	40	24	11	2							
464	443	17	..	1	3	10	3	241	125	16	14	12	5							
31	31	4	..	20	3	..	1	1	..							
43	42	1	34	4	2	1	..	1							
116	111	3	2	6	..	69	10	7	1	2	3							
190	184	4	2	10	..	123	17	9	3	3	4							
41	41	1	..	9	23	4	..	1	3							
2 624	2 570	37	7	1	9	59	11	989	927	174	146	83	50							

CORTI D'APPELLO	Segue NOTIZIE SPECIALI INTORNO											
	Persone fallite che si distinguevano secondo il commercio esercitato in								Fallimenti			
	orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	costruttori di navi e armatori	banchieri e scontisti	commissionari, mediatori e spedizionieri	appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni, e di pubblici spettacoli	appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	altre industrie o altri commerci	Totale dei falliti	ai quali non fu fatta opposizione	ai quali fu fatta opposizione		
										dal fallito o da uno dei falliti	da uno o più creditori	da congiunti del fallito o da altre persone
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
Genova	4	1	1	6	4	2	4	235	158	29	..	6
Casale	2	1	..	1	..	2	..	113	96	9
Torino	2	..	1	8	1	7	..	313	250	15	1	8
Milano	3	..	2	12	1	6	1	386	307	31	1	2
Brescia	1	1	2	101	90	3	1	1
Venezia	6	3	1	251	220	10
Italia settentrionale	17	2	4	30	7	18	8	1399	1121	97	3	17
Parma	1	3	42	34	5
Modena (Sezione)	1	41	40
Lucca	3	1	5	..	126	113	4
Firenze	2	2	..	2	..	182	158	9	..	1
Bologna	3	1	1	3	..	137	106	9
Ancona	1	1	39	35	1
Macerata (Sezione)	1	11	9	2
Perugia (Sezione)	1	35	24	4
Roma	3	4	1	159	133	4
Italia centrale	12	10	3	10	5	772	652	38	..	1
Aquila	1	1	47	36	4
Napoli	14	2	1	5	..	272	237	17
Potenza (Sezione)	3	..	1	12	8	3
Trani	4	..	2	125	111	7	..	1
Catanzaro	2	42	34	6
Napoletano	23	..	4	4	1	5	1	498	426	37	..	1
Messina	1	..	1	..	34	27	4
Catania	1	44	40	2	..	1
Palermo	12	4	..	1	1	129	104	12
Sicilia	13	5	..	2	1	207	171	18	..	1
Cagliari (Sardegna)	43	39	2
REGNO	65	2	8	49	11	35	15	2919	2409	192	3	20

AI FALLIMENTI DICHIARATI NEL CORSO DELL'ANNO 1899

In complesso	Numero dei creditori						Cause e circostanze che cagionarono il fallimento									
	non superiore a 10	Fallimenti con un numero di creditori					Inettitudine, disonestà del fallito - Cattiva amministrazione - Abuso del credito per parte del fallito	Esiguità di commercio e scarsi guadagni - Ristagno negli affari	Credito eccessivo o troppo esteso accordato dal fallito - Perdita di crediti - Immobilizzazioni	Insufficienza di capitale proprio - Mancanza di fido per parte d'altri	Disastri commerciali propri e di altre persone - Perdite subite	Concorrenza commerciale	Malattie, sventure domestiche, famiglia numerosa	Non determinate		
		da 11 a 30	da 31 a 50	da 51 a 100	oltre 100	ignoto o non determinato										
		40	41	42	43	44									45	46
4 029	77	63	32	17	2	2	60	50	15	47	9	10	18	20		
2 275	36	46	10	12	..	1	25	32	6	17	7	16	24	19		
5 717	108	106	46	16	3	..	136	72	24	64	10	18	43	23		
7 631	122	123	57	33	3	3	118	9	12	197	18	6	13	43		
2 197	25	36	20	9	..	5	34	13	4	34	5	4	12	27		
5 227	70	90	35	16	6	13	80	69	22	69	12	60	43	14		
27 076	433	464	200	103	14	24	453	245	83	428	61	114	153	146		
835	16	12	7	2	1	1	3	20	2	8	..	2	2	5		
643	11	16	5	1	..	7	12	15	1	2	11		
2 839	33	45	22	13	..	1	35	22	7	27	5	16	16	30		
3 919	37	60	40	13	..	18	35	55	30	15	9	12	37	39		
2 505	36	44	23	10	1	1	37	25	12	39	8	13	19	13		
951	9	18	2	1	3	3	13	7	7	..	3	5	7	10		
231	1	6	1	1	..	2	4	1	1	5	2	..		
687	8	9	2	4	1	4	14	5	3	3	5	..	1	5		
3 388	18	31	35	13	3	37	3	40	2	..	2	99		
15 998	172	241	137	58	9	74	156	190	64	97	32	49	86	212		
710	9	16	6	3	1	5	11	4	2	7	..	5	8	19		
4 084	104	87	28	16	1	18	11	170	5	15	20	2	12	29		
67	9	2	1	1	1	..	1	..	5	2		
2 402	43	41	22	7	1	5	4	52	1	..	31	11	9	21		
229	26	5	2	7	1	11	28		
7 492	191	151	58	26	3	35	28	238	9	22	52	18	34	99		
854	8	8	5	2	3	5	1	4	2	1	1	22		
1 457	5	15	13	6	1	3	..	4	1	38		
2 300	32	48	9	9	3	15	29	26	8	25	4	2	4	37		
4 611	45	71	27	17	7	23	30	34	11	26	4	2	5	97		
810	13	20	3	5	1	3	1	36		
55 987	854	947	425	209	33	156	668	710	187	573	150	183	278	590		

NOTIZIE INTORNO

CORTI D'APPELLO	NOTIZIE INTORNO																		
	Numero complessivo dei fallimenti (a)	Modo della chiusura					Durata della procedura dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento alla chiusura di esso												
		per revoca della dichiarazione di fallimento	per pagamento integrale dei debiti	per insufficienza di attivo	per concordato	per liquidazione	Fallimenti chiusi												
							per insufficienza di attivo			per concordato				per liquidazione					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Genova	250	4	10	112	73	51	25	12	35	40	28	26	15	4	10	16	25		
Casale	102	5	3	15	62	17	7	3	4	1	38	14	9	1	5	8	3		
Torino	314	14	13	80	140	67	24	25	14	17	88	32	17	3	13	19	24		
Milano	232	8	22	65	117	70	20	29	12	4	65	43	6	3	17	17	29		
Brescia	89	5	..	22	35	27	13	6	2	1	16	15	4	..	12	6	7		
Venezia	212	6	5	68	79	54	47	13	8	..	45	27	4	3	15	18	14		
Italia settentrionale	249	42	53	362	506	286	136	88	75	63	280	157	55	14	61	75	98		
Parma	42	2	..	19	10	11	12	2	3	2	9	1	3	4	1		
Modena (Sezione)	34	..	2	15	13	4	7	4	3	1	8	4	..	1	3	..	1		
Lucca	90	3	2	26	48	11	13	5	4	4	33	10	5	..	6	..	2		
Firenze	156	7	3	60	69	17	28	8	21	3	40	22	7	..	7	5	4		
Bologna	144	7	2	57	52	26	19	18	17	3	21	26	5	..	5	11	6		
Ancona	44	2	1	13	14	7	3	2	1	7	5	2	..	2	2	8	2		
Macerata (Sezione)	17	2	..	5	7	3	2	..	1	2	5	1	1	..	1	1	1		
Perugia (Sezione)	48	3	2	11	24	8	..	3	6	3	10	10	1	..	1	3	4		
Roma	153	9	..	41	83	20	20	11	7	3	50	22	9	2	5	10	2		
Italia centrale	728	35	12	247	320	114	108	53	61	25	176	101	39	4	31	34	28		
Aquila	38	..	2	10	18	8	3	1	4	2	4	8	5	1	..	3	4		
Napoli	217	10	7	85	86	29	24	23	20	18	38	16	24	8	2	4	12		
Potenza (Sezione)	10	1	4	2	2	1	1	1	..	1	..	1	..	1	..		
Trani	101	2	4	35	57	3	9	11	8	7	19	16	15	7	2		
Catanzaro	44	4	1	21	9	9	6	1	6	8	3	3	1	2	1	..	2		
Napoletano	410	17	18	153	172	50	43	36	38	36	64	44	45	19	3	8	20		
Messina	46	2	3	16	24	1	7	2	3	4	5	12	7	1		
Catania	38	9	24	5	8	..	1	..	11	11	2	..	2	1	2		
Palermo	117	4	5	39	63	6	8	12	6	13	29	18	11	5	..	1	1		
Sicilia	201	6	8	64	111	12	23	14	10	17	45	41	20	5	2	2	4		
Cagliari (Sardegna)	26	1	2	2	12	9	..	1	1	..	5	4	3	..	1	..	3		
REGNO	2 614	101	93	828	1 121	471	310	192	185	141	570	347	162	42	98	119	153		
(a)																			

(a) Il numero dei fallimenti chiusi fu effettivamente di 2639, però alcune procedure furono riunite ad altre e terminate

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO 1899

Ammontare del passivo all'epoca della chiusura del fallimento (non compresi quelli chiusi per revoca della dichiarazione di fallimento)														Ammontare dell'attivo all'epoca della chiusura del fallimento (non compresi quelli chiusi per revoca della dichiarazione di fallimento)														
Ammontare complessivo in lire														Ammontare complessivo in lire														
meno di 5,000 lire	da 5,000 a meno di 20,000	da 20,000 a meno di 50,000	da 50,000 a meno di 100,000	da 100,000 a meno di 500,000	da 500,000 a meno di un milione	da un milione in su	ignoto o non determinato																					
19	20	21	22	23	24	25	26	27						28														
29	30	31	32	33	34	35	36	37						38														
113	67	38	13	9	3	2	1	8 780 916						57	135	35	8	5	4	2	1 745 476					
40	37	18	1	1	..	4 883 476						4	72	16	4	1	451 805					
119	100	47	16	14	1	..	3	9 102 045						30	179	60	16	4	8	3	3 398 032					
97	88	33	20	11	3	..	22	7 791 923						22	175	38	15	8	5	11	2 711 290					
30	34	14	4	2	1 661 341						3	60	17	2	1	1	664 290					
84	73	33	3	3	5	4 598 607						25	121	42	7	5	2	4	1 486 985					
483	399	183	57	44	7	3	31	36 818 308						141	742	208	52	23	20	1	..	20	10 457 848					
22	14	1	2	1	777 836						7	25	3	3	1	227 080					
10	17	1	1	5	754 320						7	19	5	3	327 059					
37	25	14	6	4	1	2 175 298						12	52	16	2	4	1	770 133					
59	49	22	11	3	2	..	3	3 297 177						20	91	29	5	2	1	1	1 167 157					
60	47	16	5	6	..	1	2	8 002 942						19	98	10	4	3	1	2	1 017 881					
18	10	9	1	2	2	830 826						3	28	8	3	215 602					
7	6	1	1	1	226 071						1	11	1	2	88 399				
18	13	7	3	1	1	..	2	1 409 515						4	29	6	5	..	1	508 213					
41	62	21	10	7	..	3	..	72 419 143						20	69	39	5	7	1	3	52 329 662					
272	243	92	40	24	3	4	15	89 893 178						93	423	117	32	17	4	..	1	6	56 651 791					
10	19	1	1	1	6	792 366						3	23	5	2	..	1	4	240 082					
73	59	30	22	14	1	..	8	6 792 924						49	107	24	19	3	2	3	1 874 183					
3	1	1	4	68 258						2	5	1	1	24 290					
27	45	15	4	3	2	2	1	8 900 832						17	45	27	3	2	1	2	1	1	5 588 934					
18	11	3	5	3	1 297 663						20	10	6	1	..	1	1	..	1	380 198					
131	135	50	32	21	3	2	19	17 852 043						91	190	62	25	5	6	3	1	10	8 107 667					
12	12	9	4	2	5	959 659						8	26	10	114 742					
7	8	11	4	6	1	1	..	5 248 903						3	11	11	7	3	2	1	1 348 507					
26	43	18	7	7	1	1	10	19 109 540						19	53	18	7	5	3	..	1	7	12 814 845					
45	63	38	15	15	2	2	15	25 318 102						30	90	39	14	8	5	1	1	7	14 278 094					
9	11	3	1	1	592 674						1	16	6	2	161 474					
940	851	366	145	105	15	11	80	170 474 305						356	1 461	432	125	53	35	5	3	43	89 656 874					

con un solo provvedimento.

Segue NOTIZIE INTORNO

Spese

Numero dei fallimenti nei quali le spese

di amministrazione

giudizi

per soccorsi al fallito

altre

per retribuzioni al curatore

ammontarono a

CORTI D'APPELLO

Table with 16 columns representing percentage ranges from 73% to 86% and 16 rows for various Italian cities.

Main table for 'CORTI D'APPELLO' listing cities like Genova, Casale, Torino, Milano, etc., with columns for percentage ranges and counts.

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO 1899

cagionate dalle procedure di fallimento

ziali

altre

Fallimenti nei quali l'ammontare complessivo delle spese

di amministrazione e giudiziali fu in

cifre assolute

rapporti proporzionali

Table with 16 columns representing percentage ranges from 87% to 104% and 16 rows for various Italian cities.

Main table for 'AI FALLIMENTI CHIUSI...' listing cities like Genova, Casale, Torino, etc., with columns for percentage ranges and counts.

Fallimenti. — Notizie speciali sui concordati,


CORTI D' APPELLO	CONCORDATI															
	Numero dei concordati già omologati		Termine fissato per l'adempimento degli obblighi assunti (computato dalla data della sentenza di omologazione)								Garanzie per l'esecuzione del concordato					
			che furono annullati dal Tribunale	dei quali fu dal Tribunale ordinata la risoluzione	subito dopo la sentenza od appena passata in giudicato	entro 15 giorni	entro un mese	entro tre mesi	entro sei mesi	entro un anno	oltre un anno	Non determinato	Non furono prestate garanzie o non furono dichiarate	Furono prestate garanzie	Specie delle garanzie prestate	
	Deposito di somme in mano del curatore	Ipoteca													Fidejussione di terzi	Cessione di tutte le attività alla massa dei creditori
Genova	1	50	3	5	5	4	4	..	2	65	8	7	1	
Casale	17	8	9	17	7	1	1	2	44	18	5	..	13	..	
Torino	1	61	13	27	23	6	3	3	4	99	11	7	2	31	1	
Milano	2	65	21	13	11	3	2	..	2	76	41	8	..	33	..	
Brescia	15	8	7	2	1	2	18	17	8	..	9	..	
Venezia	15	5	23	25	6	..	1	1	53	26	3	..	21	2	
<i>Italia settentrionale</i>	2	223	58	84	86	27	10	5	13	355	151	31	2	114	4	
Parma	3	1	2	1	1	2	3	7	7	..	
Modena (Sezione)	1	2	..	4	5	1	1	8	5	..	1	2	2	
Lucca	1	6	1	26	2	8	5	35	13	3	..	9	1	
Firenze	1	15	4	4	13	20	10	3	..	57	12	..	1	11	..	
Bologna	20	3	7	9	7	3	2	1	44	8	7	1	
Ancona	2	..	1	7	3	1	12	2	1	..	1	..	
Macerata (Sezione)	4	..	1	..	1	1	7	
Perugia (Sezione)	17	2	1	2	1	1	12	12	2	1	9	..	
Roma	2	5	..	8	10	10	25	23	2	79	4	4	..	
<i>Italia centrale</i>	3	74	11	54	49	52	43	28	9	257	63	6	3	50	4	
Aquila	8	1	..	2	5	1	..	1	17	1	1	..	
Napoli	2	3	3	7	8	8	13	42	2	55	31	6	3	22	..	
Potenza (Sezione)	1	1	2	
Trani	2	11	1	1	5	9	15	15	..	55	2	2	..	
Catanzaro	1	..	1	1	3	1	3	4	5	..	1	4	..	
<i>Napoletano</i>	3	23	6	8	16	23	32	58	6	133	39	6	4	29	..	
Messina	2	3	..	5	2	6	3	5	..	19	5	..	2	3	..	
Catania	2	1	5	16	..	15	9	0	..	
Palermo	1	5	1	..	4	6	4	43	..	52	11	..	2	8	1	
<i>Sicilia</i>	3	10	1	5	6	13	12	64	..	86	25	..	4	20	1	
Cagliari (Sardegna)	3	3	1	1	1	1	2	..	10	2	2	..	
REGNO	11	333	79	152	158	116	98	167	28	841	280	43	13	215	9	

(1) Sono classificati secondo la professione esercitata anche i curatori provvisori e perciò la somma delle cifre delle

sulle delegazioni dei creditori, e sui curatori.

DELEGAZIONI	CURATORI																		
	Fallimenti nei quali la delegazione			Professione (1)							Nominati			Revocati					
				Legali	Commercianti	Ragionieri	Ingegneri, o esercenti altre professioni liberali	Proprietari, possidenti e pensionati	Impiegati pubblici e privati	Ignota o non determinata	iscritti nell'albo	non iscritti nell'albo	dove non esisteva l'albo	ad istanza		motivi delle revoche			
	fu nominata	non fu nominata	riuscì infruttuosa											dei creditori	d'ufficio	malversazioni	negligenza	sottoposizione a procedimento penale	malattia
83	167	1	26	9	189	22	3	1	..	246	2	1	1	..	
46	52	..	36	1	24	37	78	3	26	
176	136	9	193	..	50	68	1	82	1	217	
121	154	..	46	..	229	..	3	260	5	9	..	6	1	2	..	3	
37	50	1	24	..	49	2	10	1	..	72	2	1	1	..	
71	137	4	157	..	48	1	8	197	9	
537	696	15	482	10	589	130	17	2	8	935	20	252	..	9	2	2	..	5	
7	32	3	27	..	10	2	18	..	22	..	1	1	
5	25	..	19	1	9	1	1	30	4	
40	50	4	8	9	48	2	1	5	..	81	6	
70	84	34	48	7	91	4	2	4	..	139	10	
46	103	10	19	4	48	54	6	12	6	133	4	
2	39	..	33	1	5	..	2	42	
3	14	..	7	2	8	11	4	
15	33	..	36	2	10	..	1	21	6	18	1	1	..	1	..	1	
89	61	9	93	19	34	6	1	4	1	128	16	..	2	1	..	1	1	1	
277	444	60	290	45	263	69	14	25	7	603	50	40	3	3	1	2	1	2	
10	20	..	19	..	6	..	1	4	..	24	7	7	
131	76	3	176	7	24	1	..	1	29	189	18	1	..	1	
1	7	..	6	1	1	1	..	1	..	6	3	
9	77	..	69	6	7	..	4	..	8	84	15	..	1	1	..	
13	23	8	11	2	19	..	3	2	2	32	8	..	1	1	
164	203	11	281	16	57	2	8	8	39	335	51	7	2	1	..	1	..	1	
24	22	..	7	27	4	1	6	1	..	40	4	..	3	..	1	1	..	1	
34	7	..	12	13	13	1	3	1	..	30	8	..	1	2	..	1	..	2	
60	52	22	83	17	16	2	11	11	14	106	7	..	3	1	..	2	..	2	
118	81	22	102	57	33	4	20	13	14	176	19	..	7	3	1	4	..	4	
8	13	..	13	..	7	..	3	22	3	
1 104	1 437	108	1 168	128	949	205	62	48	68	2 071	143	299	12	16	4	9	1	7	7

colonne 20 e 26 è superiore a quella delle cifre delle colonne 27 a 29.



Fallimenti. — Notizie sulle moratorie e sulle cancellazioni dall'albo dei falliti.

CORTI D'APPELLO	MORATORIE										CANCELLAZIONI dall'albo dei falliti				
	Domande di moratoria		Esito delle domande				Voto espresso dai creditori		Durata delle moratorie concesse		Motivi per i quali furono ordinate				
			di prima moratoria		di seconda moratoria										
	anterio- ri alla di- chiarazio- ne di fallimento	posteriori alla di- chiarazio- ne di fallimento	concesse	negate	concesse	negate	favorevole alla conces- sione	contrario alla concessione	tre mesi	sei mesi	Numero complessivo	revoca della dichiarazione di fal- limento	pagamento integrale dei debiti	completo adempimento degli ob- blighi assunti nel concordato	morte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Genova	2	3	3	1	1	4	69	4	9	56	..
Casale	51	5	6	39	1
Torino	2	..	1	1	1	13	15	17	105	1	..
Milano	1	3	3	1	3	3	128	9	23	86	10
Brescia	37	3	3	31	..
Venezia	8	7	..	1	..	5	8	73	3	6	63	1
<i>Italia settentrionale</i>	5	14	14	3	2	..	9	16	496	39	64	380	13
Parma	4	2	..	2	..
Modena (Sezione)	2	..	2	2	..	1	1	13	..	2	11	..
Lucca	13	..	12	..	1	..	12	13	38	4	2	31	1
Firenze	4	8	9	..	3	..	9	12	39	10	1	28	..
Bologna	5	2	3	1	3	..	3	6	41	6	2	33	..
Ancona	7	9	9	..	7	..	7	..	1	15	8	3	1	4	..
Macerata (Sezione)	10	2	..	7	1
Perugia (Sezione)	2	1	1	..	2	..	3	3	16	2	3	11	..
Roma	5	1	6	5	6	20	7	..	13	..
<i>Italia centrale</i>	38	21	42	1	16	..	41	..	2	56	189	36	11	140	2
Aquila	9	2	3	4	..
Napoli	34	2	22	3	11	..	15	..	1	32	40	11	8	21	..
Potenza (Sezione)	10	2	4	4	..
Trani	12	9	13	..	7	1	11	20	39	1	4	34	..
Catanzaro	14	5	11	1	7	..	5	18	12	7	1	4	..
<i>Napolitano</i>	60	16	46	4	25	1	31	..	1	70	110	23	20	67	..
Messina	3	..	3	1	3	13	1	1	11	..
Catania	18	2	15	2	3	..	16	1	..	18	9	9	..
Palermo	5	6	8	1	2	..	5	10	15	3	3	9	..
<i>Sicilia</i>	26	8	26	3	5	..	22	1	..	31	37	4	4	29	..
Cagliari (Sardegna)	6	2	1	3	..
REGNO	129	59	128	11	48	1	103	1	3	173	838	104	100	619	15

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI										Numero complessivo degli imputati
	spediti nell'anno 1899			Durata del procedimenti							
	Dalla Camera di Consiglio	Dalla Sezione d'accusa	Numero complessivo	(Dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data dell'ordinanza della Camera di Consiglio o della sentenza della Sezione d'accusa).							
				non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a non oltre 3 mesi	da oltre 3 a non oltre 6 mesi	da oltre 6 mesi a non oltre 1 anno	da oltre 1 anno a non oltre 2 anni	da oltre 2 a non oltre 3 anni	oltre 3 anni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Genova	154	..	154	5	46	67	30	6	164
Casale	102	..	102	5	47	27	19	4	111
Torino	261	3	261	4	84	124	45	5	2	..	377
Milano	271	..	274	19	193	52	10	322
Brescia	80	2	82	1	45	31	5	107
Venezia	199	..	199	6	67	72	23	1	242
<i>Italia settentrionale</i>	1 070	5	1 075	40	512	373	132	16	2	..	1 323
Parma	42	..	42	..	16	19	7	44
Modena (Sezione)	42	..	42	..	12	22	7	1	47
Lucca	101	..	101	3	41	36	21	119
Firenze	186	..	186	10	102	41	24	9	215
Bologna	130	..	130	1	58	58	11	1	..	1	154
Ancona	29	..	29	..	14	11	4	29
Macerata (Sezione)	15	..	15	..	4	7	3	1	42
Perugia (Sezione)	32	1	33	1	11	10	10	1	39
Roma	135	..	135	6	17	41	50	21	162
<i>Italia centrale</i>	712	1	713	21	275	245	137	34	..	1	851
Aquila	39	3	42	..	15	18	7	2	61
Napoli	210	..	210	2	24	71	76	30	4	3	273
Potenza (Sezione)	7	..	7	..	2	3	..	2	7
Trani	121	..	121	4	18	41	37	17	2	2	129
Catanzaro	29	..	29	4	17	7	1	31
<i>Napoletano</i>	406	3	409	10	76	140	121	51	6	5	501
Messina	31	..	31	..	1	8	16	6	36
Catania	47	1	48	2	2	12	22	6	2	2	59
Palermo	58	..	58	3	8	17	23	3	..	4	72
<i>Sicilia</i>	136	1	137	5	11	37	61	15	2	6	167
Cagliari (Sardegna)	17	..	17	..	2	6	4	5	17
REGNO	2 341	10	2 351	76	876	801	455	121	10	12	2 859

IMPUTATI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO																															
classificati secondo																															
il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento																	la specie del commercio esercitato														
Proprietari di una ditta	Institori	Amministratori o direttori di Società	Curatori di fallimento	Coadiutori di un curatore	Altre persone non compicci in bancarotta	Agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, derrate e altri prodotti dell'industria agricola	Filatori e tessitori	Sarti, cappellai, calzalai, cuoiai, guantai, negozianti di tessuti, pelliccerie, ecc.	Fornai, vinali, trattori, droghieri, pasta, pasticci ed altri commercianti in bevande e altri generi alimentari	Falegnami, ebanisti, tappezzeri, negozianti di mobili, tappeti, mejoliche, vetrari	Fabbri, fonditori e negozianti di ferreamenti, macchine, pesi e misure e caldaie	Tipografi, fotografi, litografi e cartolai	Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmacisti	Orefci, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	Costruttori di navi ed armatori	Banchieri e scontisti	Commissionari, mediatori e spedizionieri	Appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni e di spettacoli pubblici	Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	Altra o non determinata											
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32											
162	1	..	1	37	62	10	4	3	1	1	1	1	2	42											
111	4	..	36	48	4	7	3	2	7											
320	..	55	2	11	4	74	144	10	14	3	5	1	..	49	1	..	10	51											
320	..	2	16	4	61	139	22	18	17	4	3	..	1	12	7	..	18											
89	1	17	10	1	29	47	2	1	2	1	1	13											
214	..	28	7	3	68	83	7	12	6	..	4	1	51											
1 216	1	102	3	..	1	48	12	305	523	55	56	34	11	10	..	50	15	8	14	182											
42	2	16	16	2	3	2	..	1	1	..											
47	7	..	9	22	4	1	2	1	1											
111	..	8	1	..	33	58	3	5	5	1	1	4	..	3	5											
212	1	1	1	3	..	96	62	6	7	4	..	5	..	21	2	9											
148	1	5	9	1	49	55	9	3	2	2	1	..	4	2	..	1	16											
28	1	1	..	13	6	3	1	1	..	1											
18	..	21	14	4	1											
39	4	..	16	7	3	4	2	3											
158	4	3	..	69	54	6	4	5	3	3	..	2	6	1	1	5											
803	9	33	1	..	5	28	1	315	284	36	27	22	7	13	1	53	16	1	8	39											
59	2	..	2	42	3	5	..	5	1	1	2											
256	..	15	2	6	..	110	89	9	14	5	6	17	..	3	10	1	..	3											
7	5	1	1											
121	1	6	1	1	..	76	25	5	4	2	..	6	..	2	1	..	1	6											
31	1	..	15	-6	1	..	1	3	3	1											
474	1	21	2	..	3	8	2	248	123	20	18	13	11	28	..	5	11	1	1	12											
38	2	..	22	2	2	1	..	2	2	3											
59	1	..	41	11	2	3	1											
72	46	7	4	..	3	..	7	1	4											
167	3	..	109	20	6	1	3	4	12	1	..	1	7											
17	1	..	5	6	4	1											
2 677	11	156	6	..	9	88	15	982	956	121	103	72	33	63	1	108	43	10	24	240											

Segue Reati in materia di

fallimento. — ISTRUTTORIE.

CORTI D'APPELLO	Segue IMPUTATI											SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO													
	la condizione rispetto alla libertà personale					l'atto col quale fu provveduto					Prosciolti	l'esito dell'istruttoria								la durata della carcerazione preventiva (1)					
	sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	detenuti	ordinanza della Camera di Consiglio	sentenza della Sezione d'accusa			Numero complessivo	Fatti non costituenti reato o inesistenza del fatto	Insufficienza d'indizi	Cause escludenti l'imputabilità	Estinzione dell'azione penale		Numero complessivo	per bancarotta fraudolenta	per bancarotta semplice	per malversazione del curatore	per altri reati previsti dal Codice di commercio	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a non oltre 3 mesi	da oltre 3 a non oltre 6 mesi	da oltre 6 mesi a non oltre 1 anno	oltre 1 anno
							Numero complessivo	in seguito ad ordinanza di trasmissione	in seguito ad opposizione					per l'art. 839 del Cod. di comm.	per altre cause										
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	
Genova	157	3	4	164	26	17	5	2	133	9	123	1	..	1	1	1	..	
Casale	107	..	2	1	1	111	30	6	10	14	81	5	78	1	
Torino	353	..	1	13	10	374	3	1	2	59	16	3	20	4	16	318	60	258	2	1	1	1	5
Milano	312	..	1	8	1	322	33	17	2	14	289	27	259	3	..	1
Brescia	100	..	1	5	1	105	2	2	..	7	1	6	100	9	90	1	1	
Venezia	236	3	3	242	55	16	3	..	1	35	187	10	177	2	1	
<i>Italia settentrionale</i>	1 265	..	5	33	20	1 318	5	3	2	210	73	10	20	20	87	1 113	120	983	5	5	6	4	3	2	5
Parma	43	1	..	44	2	2	42	2	40
Modena (Sezione)	41	2	..	2	2	47	11	3	3	5	36	2	34	1	1
Luca	115	..	1	2	1	119	18	9	2	..	7	..	101	3	98	1
Firenze	211	2	2	215	33	27	3	..	3	3	182	6	175	1	1	1
Bologna	144	..	1	4	5	154	14	10	3	1	140	12	127	..	1	..	2	2	1	..
Ancona	28	..	1	29	7	7	22	2	20
Macerata (Sezione)	42	42	17	17	25	2	23
Perugia (Sezione)	32	4	3	38	1	1	..	3	..	10	..	2	1	36	10	26	2	1
Roma	155	..	3	2	2	162	46	35	18	..	1	..	116	18	98	2
<i>Italia centrale</i>	811	2	6	17	15	850	1	1	..	151	110	18	5	13	5	700	57	641	1	1	..	9	5	1	..
Aquila	58	..	1	2	..	58	3	3	..	7	1	4	2	54	13	41
Napoli	273	273	135	19	110	1	2	3	138	24	114
Potenza (Sezione)	7	7	1	1	..	6	2	4
Trani	123	2	..	-1	3	129	20	9	5	1	1	4	109	7	102	3
Catanzaro	31	31	4	2	2	..	27	7	20
<i>Napoletano</i>	492	2	1	3	3	498	3	3	..	167	31	119	4	6	7	334	53	281	3
Messina	36	36	2	2	34	5	29
Catania	53	..	3	..	3	58	1	1	..	6	3	3	53	13	39	..	1	3
Palermo	70	..	1	1	..	72	11	1	2	3	2	3	61	10	50	..	1
<i>Sicilia</i>	159	..	4	1	3	166	1	1	..	19	6	5	3	2	3	148	28	118	..	2	3
Cagliari (Sardegna)	15	2	17	4	3	1	13	2	11	1	1
REGNO	2 742	4	16	54	43	2 849	10	8	2	551	223	152	32	41	103	2 308	280	2 034	6	8	7	17	11	3	5

(1) Degli imputati che subirono la carcerazione preventiva due soli furono prosciolti: uno nel distretto della Corte furono condannati.

d'appello di Genova, l'altro in quello di Catania ed entrambi rimasero in carcere da più di 3 a 6 mesi. Tutti gli altri

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI															REATI giudicati rispetto al quale il titolo fu	
	Durata dei procedimenti															conforme a quello dell'imputazione	difforme
	dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data della sentenza							dalla data dell'ordinanza di invio al giudizio alla data della sentenza									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
esauriti nell'anno 1899	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a tre anni	oltre 3 anni	16	17	
Genova	7	1	4	1	1	1	1	4	2	2	1	1	1	6	1		
Casale	9	1	3	2	2	1	1	4	2	2	1	1	1	9	1		
Torino	25	1	10	11	3	1	3	10	10	2	1	1	1	28	1		
Milano	39	1	11	27	1	1	1	23	15	1	1	1	1	41	1		
Brescia	8	1	5	1	2	1	1	6	1	1	1	1	1	8	1		
Venezia	10	1	5	3	1	1	1	7	1	1	1	1	1	9	1		
<i>Italia settentrionale</i>	98	2	35	48	10	1	6	54	28	8	2	1	1	101	3		
Parma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Modena (Sezione)	5	1	4	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	5	1		
Lucca	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1		
Firenze	9	2	6	1	1	1	1	4	5	1	1	1	1	8	1		
Bologna	9	3	2	4	1	1	1	3	1	4	1	1	1	9	1		
Ancona	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1		
Macerata (Sezione)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Perugia (Sezione)	5	3	2	1	1	1	1	3	2	2	1	1	1	5	1		
Roma	7	3	3	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	7	1		
<i>Italia centrale</i>	41	2	12	14	10	1	6	16	9	8	1	1	1	40	1		
Aquila	8	4	2	2	1	1	1	5	3	1	1	1	1	8	1		
Napoli	31	5	7	11	4	4	7	10	9	2	2	1	1	23	8		
Potenza (Sezione)	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1		
Trani	4	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	4	1		
Catanzaro	5	4	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	5	1		
<i>Napoletano</i>	50	4	7	11	16	4	8	2	14	16	11	2	3	43	9		
Messina	4	1	1	2	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	1		
Catania	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1		
Palermo	4	1	1	2	1	1	3	1	1	1	1	1	1	4	1		
<i>Sicilia</i>	10	2	4	4	1	1	3	4	1	1	1	1	1	10	1		
Cagliari (Sardagna)	3	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	1		
REGNO	202	8	56	76	40	10	10	15	89	57	28	4	6	3	197	13	

IMPUTATI GIUDICATI																																													
classificati secondo																																													
il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento																		la specie del commercio esercitato																											
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37						
Numero complessivo	Proprietari di una ditta	Instituti	Amministratori e direttori di Società	Curatori di fallimenti	Coadiutori di un curatore	Altre persone non compiete in bancarotta	Agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	Sarti, cappellai, calzolari, cuoiai, guantai, negozianti di tessuti, pelliccerie, ecc.	Fornai, vinali, trattori, droghieri, pasta, mungnai, pasticceri ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	Falegnami, ebanisti, tappezzeri, negozianti di mobili, tappeti, maioliche, retrami, ecc.	Fabbricanti, e negozianti di ferramenta, macchine, pesi e misure, caldaia, ecc.	Tipografi, fotografi, litografi, cartai	Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmacisti, ecc.	Orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	Banchieri e scontisti	Commissionari, mediatori e spedizionieri	Appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni e di pubblici spettacoli	Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	Altre industrie	9	15	46	44	9	13	136	1	7	2	13	10	12	12	56	12	45	13	13	6	89	4	2	9	3	299

CORTI D'APPELLO	la condizione rispetto alla libertà personale					Prosciolti								
	sempre a piede libero 38	liberati 39	in libertà provvisoria 40	latitanti 41	detenuti 42	Motivo legale del proscioglimento								
						non farsi luogo a procedere					assoluzione			
						In totale 43	perchè il fatto non costituiva reato 44	per cause escludenti l'imputabilità 45	per l'art. 839 Cod. di comm. 46		per altri motivi 47	per non essere autori del reato o per non avervi preso parte 48	per non provata reità 49	
									per estinzione dell'azione penale	per non essere autori del reato o per non avervi preso parte				
Genova	6	2	1	3	3
Casale	8	4	3	6	2	..	1	..	3
Torino	29	1	2	13	1	14	7	7
Milano	38	3	3	12	1	3	2	2	..	4
Brescia	4	4	1	4	3	1
Venezia	10	1	2	1	1
Italia settentrionale	95	1	2	27	11	40	12	3	2	2	3	18
Parma	1
Modena (Sezione)	2	2	..	3	..	3	1	..	1	1	..	1
Lucca	1	1
Firenze	10	2	1
Bologna	10	4	3	1
Ancona	3
Macerata (Sezione)	1
Perugia (Sezione)	7	2	2
Roma	12	2	2
Italia centrale	46	2	..	6	2	11	4	..	1	..	2	4
Aquila	8	3	1	1	1
Napoli	35	..	2	7	1	14	3	2	1	8
Potenza (Sezione)	12	1	..	11	11
Trani	13	9	9
Catanzaro	5	..	1	1	1
Napoletano	73	..	3	11	2	36	3	13	1	19
Messina	3	..	1
Catania	2
Palermo	8	1	4	4
Sicilia	13	..	1	..	1	4	4
Cagliari (Sardegna)	1	2
REGNO	228	3	6	46	16	91	19	3	3	15	6	45

Segue IMPUTATI GIUDICATI

classificati secondo	l'esito del giudizio													la durata della carcerazione preventiva per gli imputati detenuti (1)			
	Condannati																
	In totale 50	alla reclusione								alla multa (pena aggiunta)							
		fino a 1 mese 51	da oltre 1 a 3 mesi 52	da oltre 3 a 6 mesi 53	da oltre 6 mesi a 1 anno 54	da oltre 1 anno a 2 anni 55	da oltre 2 a 3 anni 56	da oltre 3 a 5 anni 57	da oltre 5 a 10 anni 58	da oltre 10 a 15 anni 59	fino a 100 lire 60	da oltre 100 a 300 lire 61	oltre 300 lire 62	non oltre 1 mese 63	da oltre 1 mese a 3 mesi 64	da oltre 3 a 6 mesi 65	da oltre 6 mesi a 1 anno 66
6	2	2	2	1	
9	1	..	4	1	3	1	1	1	..	
32	1	..	3	..	5	8	9	6	..	1	1	1	1	
32	1	..	5	17	5	4	..	1	2	1	2	
5	2	3	1	
12	1	..	1	4	5	1	1	1	..	1	1	..	
96	1	..	5	1	13	37	25	14	..	1	3	4	1	4	3	3	
1	1	
4	2	1	..	1	2	
2	2	1	..	
13	..	2	4	3	4	1	1	..	1	
6	4	2	
3	2	..	1	3	
1	1	
5	3	2	
10	2	6	2	
45	..	2	4	..	4	20	14	..	1	..	4	3	..	1	1	..	
11	5	1	5	1	
31	6	12	13	1	..	1	
2	2	1	
4	1	1	1	1	
5	1	..	4	
53	1	1	11	18	21	1	2	1	1	..	
4	1	3	
2	1	1	
5	5	
11	1	6	4	
3	1	2	
208	1	2	11	2	29	83	64	15	1	1	7	9	1	6	5	3	

(1) Degli imputati che subirono la carcerazione preventiva uno solo fu prosciolto dal Tribunale di Trapani dopo aver

subito la carcerazione preventiva per 6 giorni. Tutti gli altri furono condannati.

Segue IMPU

CORTI D'APPELLO

	la condizione rispetto alla libertà personale					Prosciolti									alla			
	sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	detenuti	Motivo legale del proscioglimento									In complesso	fino a 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi
						non farsi luogo a procedere					assoluzione							
						In totale	perchè il fatto non costituiva reato	per cause escludenti l'imputabilità	per estinzione dell'azione penale		per non essere autori del reato o per non avervi preso parte	per non provata reità						
per l'art. 839 del Cod. di comm.	per altri motivi																	
	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53		
Genova	146	2	..	65	5	6	10	44	83		
Casale	73	38	5	2	15	7	2	7	35		
Torino	226	4	1	88	6	..	33	43	..	6	143		
Milano	266	1	1	99	16	1	67	..	5	10	169		
Brescia	80	..	1	3	1	22	2	..	9	10	1	..	63	2		
Venezia	180	..	2	..	1	61	13	..	40	8	122		
Italia settentrionale	971	..	3	10	4	373	47	9	174	112	8	23	615	2		
Parma	29	8	2	..	4	1	..	1	21		
Modena (Sezione)	23	13	1	1	10	1	10		
Lucca	95	1	2	29	3	..	23	3	69		
Firenze	149	45	9	..	25	4	3	4	104		
Bologna	135	39	14	2	11	4	..	8	96		
Ancona	33	16	12	1	1	..	1	1	17		
Macerata (Sezione)	19	11	11	8		
Perugia (Sezione)	32	10	3	..	2	3	..	2	22		
Roma	61	1	..	10	1	..	2	2	..	5	52		
Italia centrale	576	1	..	1	2	181	45	4	89	14	4	25	399		
Aquila	39	11	1	..	2	4	..	4	28		
Napoli	178	..	1	34	6	..	12	1	1	14	145		
Potenza (Sezione)	3	2	2	1		
Trani	149	1	39	2	..	21	14	1	1	111	1		
Catanzaro	33	8	2	..	5	1	25		
Napoletano	402	..	1	..	1	94	11	..	42	19	2	20	310		
Messina	27	4	1	2	..	1	23		
Catania	36	8	1	..	3	..	3	1	28		
Palermo	61	..	1	11	4	..	4	1	..	2	51		
Sicilia	124	..	1	23	6	..	7	3	3	4	102		
Cagliari (Sardegna)	8	2	1	1	6		
REGNO	2 081	1	5	11	7	673	109	13	313	149	17	72	1 432	2		

TATI GIUDICATI

classificati secondo

l'esito del giudizio

la durata della carcerazione preventiva

Condannati													prosciolti		condannati											
reclusione (1)						alla detenzione						alla multa (pena accessoria)														
da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	da oltre 3 a 5 anni	da oltre 5 a 10 anni	In totale	fino a 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	da oltre 3 a 5 anni	In totale	alla multa fino a 100 lire come pena principale	fino a 100 lire	da oltre 100 a 300 lire	di oltre 300 lire	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	da oltre 3 a 6 mesi		
..	1	..	1	13	3	61	3	1	..	1	82
..	4	3	24	3	..	1	..	35
1	1	2	11	3	108	19	141	1
..	..	1	4	1	6	30	13	113	6	1	163	1	1
..	1	..	3	6	1	48	4	1	60	1
1	1	2	28	4	74	13	1	120	2	1	1
2	..	1	6	3	14	92	27	428	48	4	1	1	601	2	2	2
..	4	..	13	3	1	21
..	2	..	7	1	10
2	2	8	1	52	6	67	1	1	..
..	15	6	66	15	2	104	2
..	11	..	81	4	96
..	1	1	5	..	11	16	2
..	1	..	7	8
..	2	..	18	..	2	22
1	1	21	2	23	3	1	50	1
3	1	4	69	9	278	32	6	394	1	..	2	1	1
..	5	9	13	1	28
..	1	1	20	9	107	7	1	144
..	1	1
..	14	12	80	5	111	1
..	4	..	21	25
..	1	1	43	30	222	13	1	309	1
..	4	..	18	1	23
..	12	..	16	28
..	11	3	33	3	..	1	..	51
..	27	3	67	4	..	1	..	102
..	1	1	4	6
5	2	1	6	3	19	232	70	999	97	11	2	1	1 412	1	..	4	4	1	..	2	..	2	2	2

(1) Questi imputati furono condannati alla reclusione per concorso di altri reati che importavano questa pena.

Sulla statistica degli ammoniti nell'anno 1899.

RELATORE: **BOSCO.**

L'onorevole senatore Canonico nel presentare, in una delle scorse sessioni della nostra Commissione, una sua relazione sulla statistica delle ammonizioni e del domicilio coatto, esprimeva il desiderio che le ricerche intorno all'istituto dell'ammonizione non si limitassero alle ammonizioni pronunciate ogni anno — delle quali dà notizia la statistica giudiziaria penale — ma s'estendessero ai delitti ed alle contravvenzioni alla ammonizione stessa in cui fossero caduti gli ammoniti durante il tempo in cui perdurava questa loro speciale condizione (1).

L'onorevole senatore Canonico, il quale nella sua relazione analizzò con dottrina sicura e con spirito libero l'istituto della ammonizione, bene avvertiva come, per fare un retto giudizio di questo istituto preventivo di polizia introdotto nelle nostre leggi come mezzo di difesa contro le classi pericolose e delinquenti, non importi soltanto conoscere il modo onde si svolgono i procedimenti per l'ammonizione, a quali delle categorie di persone per cui può pronunciarsi — oziosi e vagabondi, diffamati per delitti — si applichi più di frequente, quale sia l'esito dei giudizi di appello sui reclami che la legge concede di presentare contro le ordinanze di ammonizione. Occorre altresì sapere quali sono gli effetti della ammonizione e fin dove essa raggiunga il suo scopo di impedire nuove violazioni della legge penale da parte di coloro per cui vi è fondata presunzione che possano incorrervi. Ossia occorre sapere se gli ammoniti, durante il tempo in cui sono sottoposti alla ammonizione ed ai vincoli della libertà individuale che essa porta con sè, contravengono agli obblighi loro imposti o si rendono colpevoli di delitti contro le persone o la proprietà o l'onore o di altre specie che il

(1) Veggasi questa relazione negli *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria*, Sessione del luglio 1899, Roma, 1900, pag. 123.

Codice penale prevede; come pure conviene sapere in qual misura coloro che furono ammoniti riportino — dopo l'ammonizione — delle condanne, e se la recidiva sia fra essi più intensa che fra coloro i quali non furono mai sottoposti alla ammonizione. Circa a queste ultime notizie ne possediamo gli elementi statistici, per quanto non siano ancora stati elaborati. La scheda per gli imputati di delitti, ora in uso per la statistica penale, contiene, fra altre domande circa i procedimenti giudiziari di ciascun imputato, quella se questi sia stato precedentemente sottoposto alla ammonizione. Si avrebbe modo così di sapere ogni anno quante persone delinquono le quali furono ammonite e ragguagliare questo numero a quello dei condannati che non subirono questo provvedimento. Ma rispetto all'altra notizia — di cui il senatore Canonico aveva dimostrato l'opportunità — ossia alle infrazioni commesse dagli ammoniti durante il periodo dell'ammonizione, si rendeva necessaria una speciale indagine.

E poichè la Commissione accolse la proposta del relatore e la sottopose al Ministro Guardasigilli affinchè tale indagine si facesse, così il Ministero della giustizia con lettera del 23 maggio 1900 si rivolse a quello dell'Interno onde, mediante moduli appositamente disposti, si raccogliessero presso ciascun Ufficio di pubblica sicurezza i dati seguenti:

- 1° il numero di coloro che si trovavano in istato di ammonizione al 31 dicembre 1899;
- 2° l'elenco nominativo degli ammoniti che nel 1899 contravvennero all'ammonizione;
- 3° l'elenco nominativo degli ammoniti che incorsero in quell'anno in condanne per delitti.

Il Ministro dell'Interno ordinò l'inchiesta ed è sui risultati di essa che debbo intrattenere brevemente la Commissione.

Conviene avvertire anzitutto che le notizie affidano per il modo onde furono ottenute, poichè gli Uffici di pubblica sicurezza dovettero, per fornirle, procedere ad uno spoglio nominativo dei loro registri degli ammoniti; ma che tuttavia l'inchiesta ha un valore limitato. E ciò per le seguenti ragioni.

In primo luogo essa è il risultato di osservazioni fatte, una volta tanto, circa le persone che si trovavano in stato di ammoni-

zione in un dato momento, ossia al 31 dicembre 1899. Per giudicare degli effetti della ammonizione converrebbe che l'inchiesta fosse ripetuta più volte e le osservazioni fossero estese ad un maggior numero di ammoniti. Solo allora potremmo venire a conclusioni abbastanza fondate sulla maggiore o minore efficacia di questo istituto nel prevenire nuovi delitti e sul modo con cui sono osservati gli obblighi imposti a coloro per cui l'ammonizione fu pronunciata.

In secondo luogo, in questa prima indagine, non si volle scendere a troppe specificazioni per non rendere il lavoro lungo e malagevole agli Uffici di pubblica sicurezza, temendo ciò potesse riuscire a scapito della esattezza. Non fu quindi fatta la distinzione nè fra minori o maggiori di 18 anni, nè fra persone ammonite perchè oziose o vagabonde, ovvero perchè diffamate per delitti. Vi sarebbe invece interesse a conoscere separatamente come il provvedimento funzioni per i minorenni (per i quali vi sono speciali motivi di ammonizione, come la mendicizia e il meretricio) e per i maggiorenni, come pure gioverebbe il tener divise due categorie di persone che presentano, dal punto di vista sociale e morale, differenze non lievi, quali gli oziosi e vagabondi da un lato e i diffamati per delitti dall'altro. Per una categoria ci troviamo innanzi a individui, i quali non appartengono ancora alla classe dei delinquenti, per quanto sia facile che entrino a farne parte, a individui su cui le condizioni economiche, la mancanza di lavoro e la disoccupazione esercitano una particolare influenza; per l'altra categoria — i diffamati per delitti — siamo di contro a individui, che, o si sono resi effettivamente colpevoli di reati più o meno gravi ed hanno riportate condanne per essi, ovvero hanno subito un procedimento penale terminato per insufficienza di indizi o per non provata reità. Non è chi non veda l'utilità di considerare separatamente gli effetti della ammonizione per l'una e per l'altra categoria. Del pari riuscirebbe vantaggioso per lo studio di questa misura di polizia il distinguere fra i diffamati, quelli che erano stati processati o condannati per reati di una certa specie — minacce, violenze, resistenze all'autorità — ovvero per reati di altre specie più temibili come l'omicidio, la lesione, la rapina, il ricatto, il furto, l'incendio e via dicendo. Qu allora si dovesse in avvenire ripigliare l'indagine, converrà tener conto di tali distinzioni, trascurate questa prima volta.

In terzo luogo le differenze tra l'una e l'altra regione d'Italia

circa il numero degli ammoniti esistenti in ciascuna, vanno intese con molta circospezione.

Il numero degli ammoniti può non essere in relazione diretta colla maggiore o minor delinquenza, colla maggiore o minore oziosità o vagabondaggio. Esso dipende in gran parte dalla azione più o meno energica della polizia e dai criteri che essa segue: come pure influiscono la distribuzione della popolazione, raccolta in centri urbani o dispersa per la campagna, le forme di criminalità predominanti nelle varie regioni, l'intensità della recidiva, il concetto indulgente o rigoroso con cui sono considerati nella opinione comune il vagabondaggio e la oziosità.

Nonostante queste riserve da farsi circa i dati che sottopongo alla Commissione, essi non sono privi di significato.

Il numero delle persone che erano in istato di ammonizione al 31 dicembre 1899, risultò di 8233, non compresi i minori di anni 18. Questo numero è di gran lunga inferiore a quello trovato in anni precedenti, quando era in vigore la legge di pubblica sicurezza del 1865 che dava alla Polizia maggiori facoltà riguardo all'ammonizione, mancava qualunque garanzia giudiziaria per coloro cui l'ammonizione veniva inflitta e questa poteva applicarsi ad un maggior numero di casi che non oggi con la legge del 1889 (1). Dalle statistiche giudiziarie penali rilevasi che il numero degli ammoniti esi-

(1) Le differenze fra la legge del 1865 e quella del 1889 circa l'ammonizione consistono principalmente in questo:

Per la legge di pubblica sicurezza del 1865 potevano essere denunciati al Pretore per il provvedimento di ammonizione o chiamati d'ufficio da questo senza denuncia, per notorietà del fatto, gli oziosi e i vagabondi (articolo 70). Inoltre l'ammonizione si applicava alle persone sospette come colpevoli di furto campestre e di pascolo abusivo (art. 97) e agli individui sospetti come grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli e incettatori.

Secondo la legge vigente l'ammonizione viene inflitta dal presidente del Tribunale in seguito a giudizio in contraddittorio e si applica:

1° agli oziosi e vagabondi abituali, validi al lavoro (art. 94);

2° ai diffamati per i seguenti delitti: omicidio, lesione personale, minaccia, violazione o resistenza alla pubblica autorità, incendio, associazione per delinquere, furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e favoreggiamento di tali delitti (art. 95 e 96).

Si hanno per diffamati coloro che per i detti reati hanno subito più condanne o sono incorsi in procedimenti terminati con dichiarazione di non provata reità o di insufficienza di prove.

stenti alla fine del 1875 era di 189,719 e al 31 dicembre 1881 di 109,621. Molto maggiore di quello attuale era pure il numero delle ammonizioni inflitte in ciascun anno, per quanto esse fossero andate declinando negli ultimi anni in cui durò la legge del 1865. Mentre attualmente non si giunge a 3000 ammonizioni all'anno, esse nel 1872, secondo notizie raccolte dal Ministero di grazia e giustizia ed illustrate dal prof. Lucchini (1), erano state 28,158 e poco diverse sono le cifre per gli anni successivi, ossia di 25,173 nel 1873, di 25,455 nel 1874, di 23,169 nel 1875, di 17,226 nel 1876, di 31,838 nel 1877, di 24,945 nel 1878, di 23,610 nel 1879 e di 23,417 nel 1880. Dopo il 1880 il numero degli ammoniti in ciascun anno va rapidamente discendendo, fino a 14,085 nel 1882 e a 7667 nel settennio 1883-89. La ragione di questa diminuzione non risulta ben chiara, ma probabilmente dipende da una maggiore severità di criteri nel fare le denunce da parte delle autorità di pubblica sicurezza, dapprima assai corrive a ricorrere a questo provvedimento di polizia.

Con la legge del 1889 la diminuzione delle persone denunciate e sottoposte all'ammonizione è, per effetto della nuova legge, anche più notevole. Da 7667 persone ammonite nel 1883-1889 si discende a 2360 nel 1890-94 e a 2800 nel 1895-99.

Ciò spiega come il numero degli ammoniti al 31 dicembre 1889 fosse relativamente poco elevato, ossia, secondo abbiamo visto, poco superiore agli ottomila. Gli 8233 ammoniti esistenti alla fine del 1899 si ripartivano nel modo seguente nelle varie regioni o compartimenti del Regno.

(1) Si veggia L. LUCCHINI: *Sull'ammonizione e il domicilio coatto in An-
nali di statistica*, Serie 2ª, vol. XXV, 1881, pag. 30 a 33.

AMMONITI ESISTENTI AL 31 DICEMBRE 1899.

COMPARTIMENTI	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	COMPARTIMENTI	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
Piemonte	429	12.69	Campania e Molise . . .	1,065	30.73
Liguria	102	10.26	Basilicata	80	14.51
Lombardia	419	10.19	Abruzzi	208	20.53
Veneto	717	22.85	Puglie	775	40.56
Toscana	519	22.25	Calabrie	469	34.59
Emilia	501	21.65	Sicilia	1,406	39.02
Marche	114	11.62	Sardegna	457	59.65
Umbria	227	37.09			
Lazio	715	68.49	REGNO	8,233	26.00

Le differenze da compartimento a compartimento sono rilevanti, ma senza che, per le ragioni a cui abbiamo accennato, si debba dare ad esse troppa importanza.

In generale il numero degli ammoniti è minore nelle provincie dell'Italia settentrionale e centrale che in quelle dell'Italia meridionale e delle isole, però con eccezioni notevoli.

Se colle alte proporzioni della Sardegna, della Sicilia, delle Calabrie, delle Puglie, della Campania contrastano quelle del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, delle Marche, troviamo pure proporzioni molto basse negli Abruzzi e nella Basilicata, regioni che hanno una elevata delinquenza, nè si discostano per le condizioni della criminalità dalle finitime regioni meridionali.

Superiore ad ogni altro compartimento del Regno per numero di ammoniti è il Lazio, così come esso tiene il primo luogo per numero di reati e di ammonizioni inflitte ogni anno. Se a rendere così intensa la delinquenza della provincia di Roma, concorrono due ordini diversi di cause — quelle che, nell'accentramento della capitale, favoriscono la delinquenza urbana; e quelle che, nel territorio circostante, favoriscono la delinquenza rurale e mantengono, col perdurare di antiche tradizioni e costumi, la delinquenza violenta —

il numero considerevole di ammonizioni dipende però in massima parte dalla città di Roma e dalle particolari condizioni politiche, economiche, demografiche di essa. Così pure le alte proporzioni di ammoniti per la Sardegna attengono alla sua speciale delinquenza contro le persone e contro le proprietà, al numero di latitanti, alle difficoltà che v'incontra l'amministrazione della giustizia.

In tutti i compartimenti e regioni il numero degli ammoniti esistenti è naturalmente in correlazione con le denunce per l'ammonizione e con le ammonizioni inflitte durante ciascun anno con diversa misura nelle varie provincie e regioni.

NUMERO MEDIO ANNUO DELLE PERSONE DENUNCIATE PER L'AMMONIZIONE
E AMMONITE NEGLI ANNI 1895-99.

COMPARTIMENTI	Denunciate per l'ammonizione		Ammonite	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
Piemonte	177	4.76	134	3.60
Liguria	160	13.73	105	9.01
Lombardia	228	6.19	181	4.92
Veneto	174	5.61	110	3.55
Toscana	319	14.94	169	7.91
Emilia	240	10.44	135	5.87
Marche ed Umbria	174	10.98	104	6.56
Lazio	508	49.44	278	27.05
Campania e Molise	819	23.21	407	11.53
Basilicata	28	5.11	20	3.65
Abruzzi	89	8.85	47	4.67
Puglie	273	14.53	158	8.43
Calabria	183	13.62	114	8.49
Sicilia	1,080	30.65	651	18.48
Sardegna	368	48.66	187	24.73
REGNO . . .	4,820	15.40	2,800	8.81

Si pronunciano più ammonizioni nel Lazio, nella Sardegna, nella Sicilia, ed è in queste regioni che troviamo il maggior numero di ammoniti esistenti; poche sono le ammonizioni in Basilicata, in Piemonte, in Lombardia e pochi sono gli ammoniti.

Tuttavia si riscontrano delle differenze nella posizione relativa di alcuni compartimenti rispetto al numero degli ammoniti esistenti e degli ammoniti in ciascun anno. Così, ad esempio, il Veneto ha, rispetto agli abitanti, la proporzione più bassa di ammonizioni annue (3. 55 ogni mille abitanti), mentre il numero degli ammoniti esistenti è alquanto elevato (22. 85 ogni mille abitanti). Gli Abruzzi hanno essi pure un numero esiguo di ammoniti ogni anno (4. 67) ed un numero piuttosto alto di persone in istato di ammonizione. Anche l'Emilia ha scarse ammonizioni in confronto al numero degli ammoniti esistenti.

Passiamo ad esaminare quanti furono gli ammoniti che nell'anno 1899 contravvennero all'ammonizione o che nell'anno stesso riportarono condanne per delitti.

Contravvennero all'ammonizione più di un quinto degli ammoniti (22 su cento) e riportarono condanne per delitti circa un decimo (9. 7 su cento).

Anche per questo rispetto si hanno differenze notevoli da compartimento a compartimento.

AMMONITI CHE CONTRAVVENNERO ALL'AMMONIZIONE O RIPORTARONO CONDANNE
PER DELITTI NEL 1899.

COMPARTIMENTI	Numero degli ammoniti			
	che nell'anno 1899 contravvennero all'ammonizione		che nell'anno 1899 riportarono condanne per delitti	
	Cifre effettive	Ogni 100 ammoniti esistenti	Cifre effettive	Ogni 100 ammoniti esistenti
Piemonte	93	21.68	53	13.35
Liguria	44	43.14	21	20.59
Lombardia	185	44.15	63	15.04
Veneto	106	14.78	64	8.93
Toscana	124	23.89	61	11.75
Emilia	93	18.56	60	11.98
Marche	34	29.82	22	19.30
Umbria	25	11.01	11	4.85
Lazio	184	25.73	60	8.39
Campania e Molise	225	20.54	93	8.49
Basilicata	16	20.00	15	18.75
Abruzzi	26	12.50	13	6.40
Puglie	121	15.61	55	7.10
Calabrie	81	17.27	34	7.25
Sicilia	406	28.88	123	8.75
Sardegna	119	26.04	58	12.69
REGNO	1,882	22.86	806	9.79

Le contravvenzioni all'ammonizione furono più frequenti nei compartimenti della Lombardia (44.15 su cento), della Liguria (43.14), delle Marche (29.82), della Sicilia (28.88) e della Sardegna (26.04); il minor numero si ebbe in quelli dell'Umbria (11.01), degli Abruzzi (12.50), del Veneto (14.78), delle Puglie (15.61) e delle Calabrie (17.27).

Queste differenze dipendono naturalmente dall'azione della polizia: nè pare vi sia una relazione diretta fra numero di ammoniti e frequenza di contravvenzioni. Infatti la Lombardia, la quale dà il maggior numero di contravventori all'ammonizione (44. 15 su 100 ammoniti) ha il minor numero di ammoniti esistenti, e lo stesso fatto si osserva per la Liguria e per le Marche. All'opposto la Sicilia e la Sardegna, che sono tra le regioni che hanno un numero molto alto di contravventori, sono anche fra quelle che si segnalano per un maggior numero di ammoniti esistenti.

Ma, più delle contravvenzioni, ci interessa esaminare i delitti di cui gli ammoniti si resero colpevoli durante l'ammonizione.

AMMONITI CHE NELL'ANNO 1899 RIPORTARONO CONDANNE PER DELITTI.

SPECIE DEI DELITTI	Condan- nati
Minacce	38
Violazione di domicilio	1
Violenze, resistenze e oltraggi contro persone rivestite di autorità . .	133
Contravvenzione alla sorveglianza della P. S. e inosservanza di pena	164
alunnie, simulazioni di reati, falsità in giudizio ed altri reati contro l'amministrazione della giustizia	8
Delitti contro l'ordine pubblico	6
Spendimento senza concerto di monete falsificate	3
Falsità in atti	1
Frodi nei commerci e nelle industrie	2
Incendi, inondazioni e sommersioni	3
Violenze carnali, atti di libidine violenti	12
Lenocinio	1
Altri delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	4
Omicidii qualificati e aggravati	3
Omicidii semplici e oltre l'intenzione	2
Lesioni personali gravi e gravissime	18
Lesioni personali lievi e lievissime	41
Diffamazione	4
Ingiuria	5
Abbandono di fanciulli e abuso dei mezzi di correzione	5
Furti qualificati e aggravati	124
Furti semplici e spigolamenti	169
Rapine, estorsioni e ricatti	11
Truffe ed altre frodi	55
Usurpazioni e danneggiamenti	12
Delitti colposi	3
Delitti previsti da leggi speciali e dal Codice militare	9
Contravvenzioni al Codice penale	8
<i>Totale</i>	<i>(a) 845</i>

(a) Questo numero è superiore a quello effettivo degli ammoniti che nel 1899 riportarono condanne per delitti perchè alcuni sono classificati più volte avendo commesso più reati di diversa specie.

I reati che furono più di sovente commessi da ammoniti e che dettero luogo ad un maggior numero di condanne furono i furti sia qualificati ed aggravati (124) sia semplici (169). Ciò si intende facilmente sia per il legame che esiste fra l'oziosità e il vagabondaggio (motivi di una parte delle ammonizioni) e i reati contro la proprietà, sia perchè molti ammoniti si erano già resi colpevoli di furti e altri delitti contro gli averi altrui ed è noto come la recidiva sia soprattutto frequente fra i condannati per queste specie delittuose e che formano in gran parte la classe dei delinquenti abituali e professionali. Frequenti pure sono le condanne per inosservanza di pena e contravvenzione alla sorveglianza della pubblica sicurezza (164) e per violenze, resistenze e oltraggi all'autorità di pubblica sicurezza (133). E ciò per gli obblighi stessi imposti dall'ammonizione a cui chi vi è sottoposto cerca sottrarsi od a cui non sempre può ottemperare, come è il caso degli oziosi e dei vagabondi, che, per la loro stessa condizione di ammoniti, difficilmente riescono a procurarsi lavoro.

Le numerose contravvenzioni ed i frequenti rapporti in cui gli ammoniti si trovano con le autorità di pubblica sicurezza spieganò poi le frequenti resistenze ed i frequenti oltraggi. Dopo i reati accennati figurano con maggior frequenza le truffe e le frodi (55), le lesioni lievi e lievissime (41) e le minacce (38), mentre per le altre specie di delitti si hanno cifre pressochè trascurabili.

In sostanza i reati in cui più specialmente ricadono gli ammoniti sono quelli di violenza e resistenza all'autorità, e contro la proprietà, ossia quei reati, per cui, ai termini della legge di pubblica sicurezza, si fa luogo all'ammonizione di coloro ritenuti diffamati per averli commessi. Risulterebbe quindi la scarsa efficacia del provvedimento per impedire che gli individui a cui esso si applica, ossia gli ammoniti, ricadano nei delitti loro abituali.

Ma importa altresì vedere quanti ammoniti riportarono, durante l'anno 1899 e mentre erano sottoposti all'ammonizione, più di una condanna.

AMMONITI CHE NELL'ANNO 1899 RIPORTARONO PIÙ DI UNA CONDANNA.

SPECIE DEI DELITTI	Condannati
Minacce	5
Violenze, resistenze e oltraggi contro persone rivestite di autorità . .	16
Contravvenzione alla sorveglianza della P. S. ed inosservanza di pena.	43
Delitti contro l'ordine pubblico.	2
Oltraggio al pudore	1
Lesioni lievi e lievissime	3
Ingiurie.	3
Abuso dei mezzi di correzione	1
Furti qualificati e aggravati.	5
Furti semplici e spogliamenti	11
Estorsione	1
Truffe ed altre frodi	5
Usurpazioni e danneggiamenti.	2
Contravvenzioni al Codice penale	4
<i>Totale . . .</i>	102

Anche qui abbiamo la riconferma di quanto si è osservato rispetto ai delitti in cui incorrono più spesso gli ammoniti. Su 102 ammoniti che nel 1899 furono condannati più volte, il maggior numero riportò due o più condanne per contravvenzione alla sorveglianza (43) o per violenza e resistenza all'autorità (16) o per furto semplice (11).

Consideriamo da ultimo il tempo intercorso tra il provvedimento di ammonizione e la contravvenzione all'ammonizione stessa o la nuova condanna per delitto.

I 1882 ammoniti che nel 1889 contravvennero all'ammonizione si dividono in questo modo:

**AMMONITI CHE NEL 1899 CONTRAVVENNERO ALL'AMMONIZIONE DIVISI SECONDO
IL TEMPO CORSO FRA L'ORDINANZA DI AMMONIZIONE E LA CONTRAVVEN-
ZIONE.**

TEMPO dalla data dell'ammonizione	Ammoniti che contravvennero all'ammonizione	
	Cifre effettive	Ogni 100 ammoniti
Fino a 3 mesi.	444	23.59
Da più di 3 a 6 mesi	240	12.75
Da più di 6 mesi ad 1 anno. . .	287	15.26
Da più di 1 anno a 2 anni . . .	303	16.10
Da più di 2 anni a 5 anni . . .	394	20.93
Oltre 5 anni.	214	11.37
<i>Totale . . .</i>	1 882	

Più di un quinto trasgredirono il precetto dell'ammonizione dopo appena tre mesi dacchè questa era stata inflitta; meno di un ottavo entro sei mesi; un po' più del settimo entro un anno e un sesto circa entro due anni, e cioè a dire il 67.70 per cento dei contravventori riportò condanne entro il biennio. Gli altri (32.30 per cento) avendo riportato precedenti condanne entro il biennio dall'inflitta ammonizione, questa si protrasse anche oltre i due anni: di essi nel 1899 furono condannati per trasgressione agli obblighi imposti dal precetto di ammonizione 394 (20.93) entro 5 anni e 214 (11.37) oltre 5 anni dal giorno in cui originariamente l'ammonizione era stata inflitta.

Gli ammoniti che nel 1899 furono condannati per delitti riportarono tale condanna ad una distanza più o meno breve dall'ordinanza di ammonizione secondo che risulta dal seguente prospetto.

AMMONITI CHE NEL 1899 RIPORTARONO CONDANNE PER DELITTI DIVISI SECONDO IL TEMPO CORSO FRA LA ORDINANZA DI AMMONIZIONE E LA CONDANNA.

TEMPO della data dell'ammonizione	Ammoniti che riportarono condanne	
	Cifre effettive	Ogni 100 ammoniti
Fino a 3 mesi.	147	18.24
Da più di 3 a 6 mesi	101	12.53
Da più di 6 mesi ad 1 anno	120	14.89
Da più di 1 anno a 2 anni	126	15.63
Da più di 2 anni a 5 anni	213	26.43
Oltre 5 anni.	99	12.28
<i>Totale</i>	806	

Anche per gli ammoniti che riportarono condanna per delitti nel 1899 si riscontrano quasi le stesse proporzioni rispetto al tempo intercorso fra l'ordinanza di ammonizione e la nuova condanna che abbiamo trovate per i contravventori alla ammonizione. Infatti circa il 62 per cento furono condannati entro i due anni, e di questi meno di un quinto entro tre mesi; meno di un ottavo entro sei mesi; un settimo entro un anno e meno di un sesto entro due anni. È un po' più alta la proporzione dei condannati per delitti dopo il biennio: 26 su 100 da due a cinque anni e 12 per 100 oltre 5 anni. Il fatto che per questi ammoniti si è dovuto protrarre il periodo dell'ammonizione oltre il biennio è una prova che ebbero posteriormente a riportare qualche pena e tra costoro è ovvio siano in maggior numero i condannati per delitti in confronto dei semplici contravventori al precetto.

ALLEGATI.

I.

Regio decreto del 7 ottobre 1900, n. 350, che riunisce in testo unico le disposizioni vigenti della Statistica giudiziaria e notarile.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 ottobre 1900, n. 252, e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia il 31 ottobre 1900, n. 43).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visti i Nostri decreti 17 dicembre 1896, n. 544; 22 ottobre 1897, n. 461; 16 gennaio 1898, n. 17; 7 luglio 1898, n. 287, e 2 marzo 1899, n. 89, concernenti il servizio della statistica giudiziaria e notarile;

Ritenuta la convenienza di riunire in testo unico le disposizioni vigenti, introducendovi quelle modificazioni che l'esperienza ha dimostrato necessarie;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col Ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Statistica giudiziaria civile, la Statistica giudiziaria penale e quella del notariato sono compilate annualmente e pubblicate non più tardi dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Art. 2. I lavori per la compilazione delle statistiche giudiziarie e del notariato sono compiuti dalla Direzione generale della Statistica presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, se-

condo le norme prescritte dal Ministro della giustizia, sentita la Commissione di cui all'articolo 4.

La pubblicazione di detti lavori è fatta per ordine ed in nome del Ministro stesso.

Art. 3. La Direzione generale della Statistica corrisponde in nome del Ministro della giustizia con gli uffici giudiziari e con i conservatori degli archivi notarili per tutto ciò che si riferisce alla compilazione delle statistiche.

In mancanza del titolare della Direzione generale della Statistica la firma della corrispondenza dovrà essere assunta dal direttore capo della divisione che nella detta Direzione generale attende alla statistica giudiziaria e notarile ed alla cui dipendenza sono posti i funzionari delle Cancellerie e delle Segreterie giudiziarie applicati alla medesima Direzione generale per i lavori statistici.

I provvedimenti direttivi e disciplinari sono riservati al Ministro.

Art. 4. Presso il Ministero della giustizia è costituita una Commissione per la statistica giudiziaria e notarile con i seguenti uffici:

a) dare il suo parere intorno ai criteri ed ai metodi da adottarsi per la raccolta e pubblicazione dei dati concernenti le statistiche in materia civile, penale e notarile, e nelle altre ricerche o in altri lavori speciali, anche di statistica comparata, che il Ministro della giustizia credesse di ordinare.

b) studiare i quesiti relativi alla compilazione dei lavori statistici che venissero proposti dal Ministro per sua iniziativa o a richiesta dell'autorità giudiziaria;

c) prendere in esame i lavori concernenti le statistiche giudiziarie e la notarile, e dare voto sulla loro pubblicazione;

d) esaminare le relazioni statistiche annuali fatte dai rappresentanti del Pubblico Ministero ai termini dell'articolo 150 della legge sull'ordinamento giudiziario, e proporre i provvedimenti che stimasse utili per dare alle relazioni medesime armonia ed unità d'intenti, e per coordinarle coll'indirizzo delle statistiche giudiziarie che si pubblicano dall'Amministrazione centrale;

e) esaminare le relazioni amministrative disposte al fine di esercitare vigilanza sull'andamento dei servizi riguardanti l'Amministrazione della giustizia, e sulle quali fosse richiesto il suo voto dal Ministro;

f) proporre le inchieste che reputasse necessarie per accertare come procedono i diversi rami dell'Amministrazione della giustizia e segnalare al ministro quelle irregolarità amministrative e quelle deficienze legislative o regolamentari che fossero emerse dalle indagini statistiche compiute;

g) studiare quegli altri temi che le fossero sottoposti dal Ministro;

h) indicare in ciascun anno, sulla proposta del Comitato permanente, tanto i funzionari meritevoli di speciale menzione per essersi distinti nel servizio della statistica giudiziaria, quanto quelli che si dimostrarono neglienti o che altrimenti meritassero di essere richiamati ai loro doveri;

i) presentare per ciascuna sessione della Commissione al Ministro una relazione riassuntiva dei propri lavori, mettendo in rilievo i punti che dai resoconti annuali del Pubblico Ministero e dai rapporti speciali dei capi di Collegi, nonchè dai risultati delle statistiche apparissero meritevoli di particolare considerazione nei rispetti giuridici e amministrativi.

Art. 5. La Commissione si compone di sedici membri nominati con decreto del Ministro della giustizia e di sette membri di diritto.

Art. 6. I membri elettivi della Commissione rimangono in ufficio tre anni, e si rinnovano per un terzo ogni anno, prima per estrazione a sorte e poi per anzianità.

Sono sempre rieleggibili.

Art. 7. Fanno di diritto parte della Commissione: il presidente del Consiglio superiore di Statistica, il Direttore generale della Statistica, il Direttore generale delle carceri, il Direttore generale del Fondo pel culto, i due Direttori generali del Ministero di grazia e giustizia e un funzionario del Ministero della giustizia avente grado non inferiore a quello di Capo sezione.

Quest'ultimo con le funzioni di segretario permanente della Commissione tiene la corrispondenza del Ministero con la Direzione generale della Statistica e colle Autorità giudiziarie per tutto ciò che concerne il servizio statistico e la vigilanza su quei rami dell'Amministrazione della giustizia, che formano argomento delle relazioni sottoposte all'esame della Commissione ai termini dell'articolo 4.

Art. 8. Il presidente della Commissione è designato ogni triennio fra i componenti di essa dal ministro della giustizia. Quest'ultimo, quando intervenga alle sedute, ne assume egli stesso la presidenza.

Alla Commissione sono addetti due segretari scelti fra i funzionari del Ministero della giustizia e della Direzione generale della statistica.

Art. 9. La Commissione è convocata dal Ministro, e si riunisce, di regola, in sessione ordinaria, due volte all'anno, e nei mesi di giugno e di dicembre. Può anche riunirsi in sessione straordinaria, quante volte il Ministro lo creda opportuno.

Il programma dei lavori di ciascuna sessione è fissato dal Ministro, sentito il Comitato permanente di cui all'articolo 12.

Art. 10. Per la validità delle deliberazioni della Commissione si richiede la presenza di oltre metà del numero dei membri.

La Commissione delibera a maggioranza assoluta di voti.

Art. 11. I membri della Commissione hanno diritto ad una indennità di lire venti per ogni adunanza della Commissione a cui intervengono. Quelli che non dimorano in Roma hanno inoltre diritto a rimborso delle spese di viaggio.

Art. 12. Un Comitato permanente è chiamato a curare la pratica attuazione delle deliberazioni della Commissione, approvate che siano dal Ministro; ad esaminare e proporre, nei casi d'urgenza, e quando non siede la Commissione la soluzione delle difficoltà e dei dubbi che insorgessero nella compilazione delle statistiche concernenti l'amministrazione della giustizia, ed a compiere quegli studi e lavori che gli fossero demandati dalla Commissione, o richiesti dal Guardasigilli.

Appartiene al Comitato permanente di proporre al Ministro ispezioni straordinarie negli uffici giudiziari presso i quali siano segnalate irregolarità nel servizio statistico.

Art. 13. Il Comitato permanente è composto del presidente e del segretario permanente della Commissione, del presidente del Consiglio superiore di statistica, del direttore generale della statistica e di due altri fra i membri della Commissione stessa designati dal Ministro della giustizia fra coloro che dimorano abitualmente nella Capitale.

Intervengono alle sedute del Comitato, con voto deliberativo,

il capo della divisione e il capo della sezione, nelle cui attribuzioni è il servizio della statistica giudiziaria presso la Direzione generale della statistica.

Per l'esame di qualche determinato argomento, il Comitato può associarsi temporaneamente altri membri della Commissione.

Le adunanze del Comitato non danno diritto ad indennità.

Le deliberazioni del Comitato sono valide con la presenza di quattro dei suoi componenti.

Art. 14. La direzione e la vigilanza del servizio della statistica giudiziaria sono affidate ai Capi degli uffici giudiziari che ne rispondono come di una parte essenziale delle loro attribuzioni.

Più particolarmente ne sono responsabili:

a) il giudice conciliatore per i dati concernenti il suo ufficio;

b) il pretore per quelli che riguardano la giustizia e le funzioni pretoriali;

c) il procuratore del Re per la giustizia penale amministrata dal Tribunale, per le altre attribuzioni del suo ufficio e per il regolare andamento del servizio statistico presso i pretori ed i conciliatori della sua giurisdizione;

d) il presidente del Tribunale per la giustizia civile amministrata dal Tribunale, e per le attribuzioni speciali affidate al suo ufficio;

e) il procuratore generale presso la Corte d'appello per la giustizia penale amministrata dalla Corte, per le altre attribuzioni affidate al suo ufficio, e pel regolare andamento del servizio statistico in tutto il distretto, e particolarmente presso i Tribunali;

f) il primo presidente della Corte d'appello, per la giustizia civile amministrata dalla Corte, e per le altre attribuzioni speciali a lui affidate.

Art. 15. La parte esecutiva del servizio statistico è affidata al personale di cancelleria e segreteria sotto la immediata direzione e responsabilità del capo della cancelleria o della segreteria.

Negli uffici, ai quali è addetto più di un funzionario di cancelleria o segreteria, sarà destinato, in principio d'anno a scelta del capo dell'ufficio, e compatibilmente con le esigenze del servizio, quello che deve attendere, sotto la direzione e sorveglianza del capo dell'ufficio, al servizio statistico.

Art. 16. I conservatori degli archivi notarili rispondono del

regolare andamento dei lavori relativi alla compilazione della statistica del notariato prescritta dall'articolo 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900.

Art. 17. I decreti 20 aprile 1882, n. 742 (serie 3^a); 24 maggio 1885, n. 3135 (serie 3^a), 14 febbraio 1886, n. 3670 (serie 3^a); 24 giugno 1888, n. 5468 (serie 3^a); 23 dicembre 1894, n. 572, sono abrogati.

È pure abrogata ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Capodimonte (Napoli), addì 7 ottobre 1900.

VITTORIO EMANUELE

*Registrato alla Corte dei conti
addì 26 ottobre 1900.
Reg. 225. Atti del Governo a f. 135.*

BERETTA.

V. Il Guardasigilli: E. GIANTURCO.

E. GIANTURCO.
CARCANO.

II.

Regio decreto del 6 gennaio 1901, n. 5, che modifica l'articolo 6 del regio decreto 7 ottobre 1900, n. 350, concernente il servizio della statistica giudiziaria e notarile.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 gennaio 1901, n. 16, e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia il 26 gennaio 1901, n. 4).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 7 ottobre 1900, n. 350, concernente il servizio della statistica giudiziaria e notarile;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col Ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — L'articolo 6 del Nostro decreto in data del 7 ottobre 1900, n. 350, è modificato come segue:

« I membri elettivi della Commissione rimangono in ufficio « quattro anni, e si rinnovano per un quarto ogni anno, prima per « estrazione a sorte e poi per anzianità.

« Sono sempre rieleggibili. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1901.

VITTORIO EMANUELE

*Registrato alla Corte dei conti
addì 17 gennaio 1901.
Reg. 227. Atti del Governo a f. 45*

F. ROSTAGNO.

V. Il Guardasigilli: E. GIANTURCO.

E. GIANTURCO.
CARCANO.

III.

Circolare riguardante i giudizi di graduazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia
il 17 gennaio 1901, n. 3).

N. 1866 - XXIV, Uff. Stat. giud., N. 1495 del registro circolari.

Roma, addì 9 gennaio 1901.

Nella sua ultima sessione la Commissione per la Statistica giudiziaria e notarile, seguendo la proposta del consigliere Penserini, relatore sul tema dei « Giudizi di graduazione », ha richiamato la mia attenzione sulle iscrizioni statistiche del registro numerico, prescritto con la circolare del 7 novembre 1898, numero 1566-XXXIV/1456 Reg. Circ., pubblicata nel n. 44 del *Bollettino ufficiale* di questo Ministero, in data del 16 novembre 1898.

Secondo il modello, attualmente in uso, si considerano come pendenti quei giudizi di graduazione nei quali è divenuta esecutiva la liquidazione dei crediti senza che sia seguita la spedizione delle note di collocazione (colonna 11 del prospetto numerico).

È stato giustamente notato che, per la pratica invalsa presso alcuni Tribunali, la spedizione delle note di collocazione non sempre segue al deposito in cancelleria della liquidazione definitiva, sicchè i giudizi, in tal caso, si annotano tra i pendenti, mentre in realtà il giudizio di graduazione ha avuto il suo compimento colla liquidazione divenuta definitiva.

Accogliendo pertanto il voto della predetta Commissione ho provveduto perchè, nei riguardi puramente statistici, si abbiano a considerare come esauriti tutti quei giudizi di graduazione nei quali sia avvenuto il deposito della liquidazione, senza che contro di questa siano state presentate opposizioni nel termine prescritto o, quand'anche ne fossero state presentate, esse siano state già risolte, facendo fare però una registrazione separata di quelli

tra i giudizi medesimi che furono poi seguiti dalla spedizione delle note di collocazione.

Prego pertanto le SS. LL. Ill.me di dare gli ordini opportuni affinchè il registro numerico, prescritto colla circolare predetta, sia modificato in conformità delle osservazioni suaccennate e secondo il modello annesso alla presente circolare.

Queste modificazioni dovranno avere effetto a partire dal 1° gennaio 1901.

Gradirò un cenno di ricevuta.

Il Ministro
E. GIANTURCO.

*Ai Signori Primi Presidenti
delle Corti di appello e Pre-
sidenti dei Tribunali civili
e penali.*

TRIBUNALE di	giudizi a carico iniziati			Giudizi esauriti nell'anno				Giudizi rimasti pendenti al 31 dicembre (Differenza fra le colonne 4 e 8)	Giudizi rimasti pendenti alla fine												
	(S'intendono iniziati dalle date indicate nelle colonne 6, 7 e 8 dello stato nominativo)			col deposito in Cancelleria della liquidazione non seguita da opposizioni o colla sentenza che pronunciò sulle opposizioni		per abbandono, componimento delle parti o liquidazione estragiudiziale	In totale (somma delle cifre delle colonne 5 e 7)		divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti					divisi secondo lo stadio in cui si trovano alla fine dell'anno							
	nell'anno	negli anni precedenti	In totale	Numero complessivo	Nei quali sono state spedite le note di collocazione				da non oltre un anno	da più di un anno a due anni	da più di due anni a tre	da più di tre anni a cinque	da più di cinque anni a dieci	da oltre dieci anni	Non fatto lo stato di graduazione	Depositato lo stato di graduazione	Avanti al Tribunale per l'omologazione	Omologati con sentenza	Pende la sentenza	Depositata la liquidazione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					(1)																
						(2)															

dell'anno						Trascrizioni di che alla colonna 6 del prospetto nominativo ritardate oltre un mese	Deposito dello stato di graduazione ritardato			Avviso prescritto dall' art. 712 Cod. Proc. civ. ritardato oltre un mese	Discussione ritardata avanti al					Osservazioni
divisi secondo il motivo della pendenza							oltre un mese	oltre tre mesi	oltre sei mesi		Giudice delegato		Tribunale			
Ricorso in appello	Ricorso in cassazione	Opposizione alla liquidazione	Indugio delle parti	Altro motivo							da uno a sei mesi	oltre sei mesi	da uno a sei mesi	da sei mesi ad un anno	oltre un anno	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	

(1) I giudizi segnati in questa colonna debbono essere registrati anche nella colonna precedente (n. 5). — (2) Colonne 26, 27 e 28 del prospetto nominativo.

